

25/1
DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

ANNALI DI STATISTICA.

~~~~~

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTABILE.

—————  
SESSIONE DEL FEBBRAIO 1902  
—————



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.  
VIA UMBRIA

S. IV.

1903

N. 102.

*Stat*  
DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

---

# ANNALI DI STATISTICA.

---

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

---

SESSIONE DEL FEBBRAIO 1902

---



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

---

S. IV.

1903

N. 102.

# INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

---

## ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE

Sessione del febbraio 1902

---

|                                                                                                                                                                      | Pagina     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Composizione della Commissione . . . . .                                                                                                                             | VII        |
| Programma dei lavori . . . . .                                                                                                                                       | IX         |
| Relazione del Presidente della Commissione (senatore Canonico)<br>a S. E. il Ministro Guardasigilli (on. Cocco-Ortu) sui lavori<br>compiuti nella sessione . . . . . | XI a XXXII |
| 1) Sul gratuito patrocinio durante gli anni 1897-1900 . . . . .                                                                                                      | XII        |
| 2) Sullo svolgimento della giustizia amministrativa nell'anno 1899 . . . . .                                                                                         | XIX        |
| 3) Sull'andamento della statistica penale. . . . .                                                                                                                   | XXV        |
| 4) Sui giudizi arbitrali nell'anno 1900 . . . . .                                                                                                                    | XXVII      |
| 5) Disposizioni per l'attuazione della legge sul Casellario<br>giudiziale del 30 gennaio 1902 . . . . .                                                              | XXX        |
| 6) Sui lavori della Commissione . . . . .                                                                                                                            | XXXI       |

### PARTE I.

#### VERBALI DELLE SEDUTE

---

Seduta del 13 febbraio 1902

|                                                                                                                                     | Pagina |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Inaugurazione della sessione fatta da S. E. l'on. Talamo, Sotto-Segretario di Stato per la Grazia, la Giustizia e i Culti . . . . . | 1      |
| Condoglianze a S. E. il Ministro per grave lutto di famiglia. . . . .                                                               | 1      |

|                                                                                                                          | Pagina |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Comunicazioni della Presidenza. . . . .                                                                                  | 2      |
| Commemorazione del defunto senatore Righi. . . . .                                                                       | 2      |
| Comunicazioni del Comitato. . . . .                                                                                      | 4      |
| Lettura della relazione del comm. Sandrelli sullo svolgimento della<br>giustizia amministrativa nell'anno 1899 . . . . . | 4      |

**Seduta del 14 febbraio 1902.**

|                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Discussione della relazione del comm. Sandrelli . . . . .                                                                           | 5       |
| Proposte e votazione . . . . .                                                                                                      | 10 e 11 |
| Lettura della relazione del cav. Azzolini sull'andamento del servizio<br>del gratuito patrocinio nel quadriennio 1897-1900. . . . . | 11      |
| Proposte e votazione. . . . .                                                                                                       | 11      |

**Seduta del 15 febbraio 1902.**

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lettura e discussione della relazione dell'on. Grippo sull'anda-<br>mento della statistica penale . . . . . | 12 |
| Proposte e votazione. . . . .                                                                               | 16 |
| Mozione del prof. Mortara sui lavori della Commissione . . . . .                                            | 16 |
| Proposte e votazione . . . . .                                                                              | 20 |

**Seduta del 17 febbraio 1902.**

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lettura e discussione della relazione del comm. De' Negri sui giudizi<br>arbitrali nell'anno 1900 . . . . . | 21 |
| Proposte e votazione . . . . .                                                                              | 29 |

**Seduta del 18 febbraio 1902.**

|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Relazione del commissario Lucchini concernente un progetto di<br>disposizioni per l'attuazione della legge 30 gennaio 1902 sul<br>Casellario giudiziale. . . . . | 30 |
| Lettura della relazione. . . . .                                                                                                                                 | 31 |

**Seduta del 19 febbraio 1902.**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Discussione della relazione dell'on. Lucchini . . . . . | 32 |
|---------------------------------------------------------|----|

**Seduta del 20 febbraio 1902.**

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Seguito della discussione della relazione dell'on. Lucchini . . . . . | 48 |
|-----------------------------------------------------------------------|----|

**Seduta del 21 febbraio 1902.**

|                                                                       | Pagina |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Seguito della discussione della relazione dell'on. Lucchini . . . . . | 63     |

**Seduta del 22 febbraio 1902.**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Seguito e fine della discussione della relazione dell'on. Lucchini . . . . . | 83 |
|------------------------------------------------------------------------------|----|

**PARTE II.**

**RELAZIONI ED ALLEGATI**

Comunicazioni fatte dal Comitato permanente (relatore Azzolini):

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ordinamento della Commissione . . . . .                                                                                  | 103 |
| Publicazioni delle deliberazioni prese e relazione sui lavori della Commissione nella sessione del giugno 1901 . . . . . | 104 |
| Istituti complementari delle penalità . . . . .                                                                          | 105 |
| Ordinanze istruttorie penali . . . . .                                                                                   | 106 |
| Esecuzione delle sentenze penali . . . . .                                                                               | ivi |
| Casse di risparmio in liquidazione . . . . .                                                                             | 107 |
| Contenzioso erariale . . . . .                                                                                           | ivi |
| Giudizi di graduazione . . . . .                                                                                         | 108 |
| Gratuito patrocinio. . . . .                                                                                             | 109 |
| Tenuta dei registri dello stato civile . . . . .                                                                         | 111 |
| Tutele dei minorenni. . . . .                                                                                            | ivi |
| Sullo svolgimento della giustizia amministrativa nell'anno 1899 (relatore Sandrelli) . . . . .                           | 115 |
| Sull'andamento del servizio del gratuito patrocinio nel quadriennio 1897-1900 (relatore Azzolini). . . . .               | 177 |

**OSSERVAZIONI PRELIMINARI:**

|                                                                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. — Riassunto delle relazioni dei Procuratori generali presso le Corti di appello per il triennio 1898-1900 . . . . . | 182 |
| II. — Lavori delle Commissioni di ammissione presso i Tribunali e le Corti. . . . .                                    | 221 |
| III. — Trattazione delle cause affidate al gratuito patrocinio . . . . .                                               | 243 |
| IV. — Esito delle cause affidate al gratuito patrocinio . . . . .                                                      | 280 |
| V. — Decisioni delle cause affidate al gratuito patrocinio, distribuite per regioni . . . . .                          | 284 |
| VI. — Pareri circa la istituzione di un albo speciale di patrocinatori officiosi. . . . .                              | 288 |

|                                                                                                                                      | Pagina  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| VII. — Associazioni fra avvocati e procuratori per la gratuita difesa civile dei poveri . . . . .                                    | 298     |
| VIII. — Istituzioni di antica origine per la gratuita difesa civile dei poveri . . . . .                                             | 302     |
| IX. — Istituzioni speciali per l'assistenza legale dei poveri. . .                                                                   | 310     |
| X. — Conclusioni e proposte . . . . .                                                                                                | 312     |
| XI. — Allegati . . . . .                                                                                                             | 322-329 |
| Sull'andamento della statistica penale (relatore Grippo) . . . . .                                                                   | 330     |
| Sui giudizi arbitrari (relatore De' Negri) . . . . .                                                                                 | 353     |
| Intorno a uno schema di disposizioni per l'attuazione della legge di riforma del Casellario giudiziale (relatore Lucchini) . . . . . | 373     |

**A L L E G A T I.**

|                                                                                                                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Circolare del Ministero della giustizia in data del 3 febbraio 1902 n. 89-III-1941/1514 reg. circ., concernente l'applicazione di alcuni istituti del Codice penale. . . . .                                              | 469 |
| Circolare del Ministero della giustizia in data del 9 dicembre 1901 n. 67-1924-U. S. G./1512 reg. circ., concernente l'esecuzione delle sentenze in materia penale . . . . .                                              | 477 |
| Risoluzione n. 32 del Ministero delle finanze (Bollettino ufficiale, anno 1900, serie 2 <sup>a</sup> , vol. XXX, pag. 265) circa il servizio del gratuito patrocinio e i certificati di non possidenza e di povertà . . . | 479 |
| Circolare del Ministero di grazia e giustizia in data 3 gennaio 1902 n. 1940-21 Stat. giud./1513 reg. circ., concernente i Consigli di famiglia e di tutela . . . . .                                                     | 481 |
| Lettera-circolare del Ministero della giustizia in data 18 dicembre 1901, n. 1923/21 Stat. giud., concernente i minorenni irreperibili e più tutele affidate a un solo tutore . . . . .                                   | 483 |

## ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA E NOTARILE.

—  
**Sessione del febbraio 1902.**  
—

### Componenti la Commissione.

#### **PRESIDENTE:**

**Canonico** Tancredi, senatore del Regno, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma.

#### **COMMISSARI:**

**Azzolini** Giuseppe, ispettore nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

**Beltrani-Scalia** Martino, senatore del Regno, consigliere di Stato;

**Boccardo** Gerolamo, senatore del Regno, consigliere di Stato;

**Bodio** Luigi, senatore del Regno, consigliere di Stato, presidente del Consiglio superiore di statistica;

**Bosco** Augusto, incaricato delle funzioni di commissario per l'emigrazione, libero docente di statistica nella R. Università di Roma;

**Brusa** Emilio, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Torino;

**Canevelli** Giuseppe, direttore generale delle carceri;

**Cocucci** Nicola, direttore generale degli affari civili e penali nel Ministero di grazia e giustizia;

**De' Negri** Carlo, direttore generale della statistica;

**Gianturco** Emanuele, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura civile nella R. Università di Napoli;

**Grippo** Pasquale, deputato al Parlamento;

**Lucchini** Luigi, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

**Mortara** Ludovico, professore di procedura civile nella R. Università di Napoli;

**Municchi** Carlo, senatore del Regno;

**Nocito** Pietro, deputato al Parlamento, professore di diritto e procedura penale nella R. Università di Roma;

**Ostermann** Leopoldo, consigliere della Corte di cassazione di Torino;

**Penserini** Francesco, primo presidente della Corte di appello di Cagliari;

**Ricciuti** Nicola, procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

**Sandrelli** Carlo, consigliere di Stato;

**Tami** Antonio, direttore generale del Fondo per il culto;

**Vivante** Cesare, professore di diritto commerciale nella R. Università di Roma;

**Zella-Milillo** Michele, direttore generale del notariato e dei culti nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

**SEGRETARI:**

**Aschieri** Alessandro, segretario nella Direzione generale della statistica;

**Farace** Alfredo, capo sezione nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

---



## PROGRAMMA DEI LAVORI.

---

1° Comunicazioni del Comitato (relatore **AZZOLINI**).

2° Sullo svolgimento della giustizia amministrativa nell'anno 1899 (relatore **SANDRELLI**).

3° Relazione sull'andamento del servizio del gratuito patrocinio nelle cause civili durante il quadriennio 1897-1900 (relatore **AZZOLINI**).

4° Sulla statistica giudiziaria penale e sul servizio del Casellario giudiziale (relatore **GRIPPO**).

5° Disegno di un regolamento per l'attuazione della legge di riforma del Casellario giudiziale (relatore **LUCCHINI**).

6° Sui giudizi arbitrari nel 1900 (relatore **DE' NEGRI**).

---



Relazione del Presidente della Commissione (sen. CANONICO) a S. E. il  
Ministro Guardasigilli (on. COCCO-ORTU) sui lavori compiuti nella  
sessione di febbraio 1902.

---

ECCELLENZA,

La sessione della Commissione tenuta dal 13 al 22 febbraio 1902 fu inaugurata, in nome vostro, da S. E. il sottosegretario di Stato, on. Talamo, il quale con acconcie parole commemorò il collega defunto on. senatore Augusto Righi, che per molti anni fece parte di questa Commissione e la cui improvvisa perdita era stata da tutti sinceramente rimpianta.

Fecero eco alle parole di S. E. altri Commissari, che ricordarono le belle doti di mente e di cuore dell'estinto e da ultimo io stesso portai alla memoria del valoroso amico, in nome della Commissione, l'estremo saluto.

\* \* \*

Prima di intraprendere i nuovi lavori, il Comitato informò la Commissione della parte esecutiva, da esso curata, delle deliberazioni votate nelle precedenti sessioni, e dell'opera compiuta rese conto il segretario permanente cav. Azzolini.

Non ho bisogno di informare V. E. dei vari punti trattati nel rapporto del Comitato, perchè essi concernono questioni, voti e deliberazioni già sottoposti al vostro esame e sui quali V. E. ha già provveduto. E passo quindi a dire dei lavori particolari della sessione.

## 1. — Sul gratuito patrocinio durante gli anni 1897-1900.

Il cav. Azzolini presentò anche una relazione sull'andamento del servizio del gratuito patrocinio nelle cause civili, durante il quadriennio 1897-1900.

Egli mise subito in evidenza lo scopo principale di questa relazione, la quale seguiva, a distanza di qualche anno, un'altra presentata dal consigliere Sandrelli sullo stesso argomento e col medesimo precipuo intendimento, quello cioè di accertare la durata delle cause civili trattate col gratuito patrocinio. Fin dal principio però il relatore dovè lamentare che, così in questa parte come in altre, l'analisi statistica non potesse dirsi esauriente, perchè per questa materia si hanno due fonti statistiche: l'una che fornisce i dati per la statistica giudiziaria civile e commerciale, raccolti dalla Direzione generale della statistica, e l'altra che somministra le notizie le quali vengono illustrate nelle relazioni che le Autorità giudiziarie mandano al Ministero della giustizia. Ora queste due fonti in parte si integrano, perchè ciascuna ha punti speciali che non sono riprodotti nell'altra, ma in parte si ripetono e, come già per altre statistiche, si è rilevato che nella parte comune le informazioni non sempre concordano fra loro. Donde un primò ed importante voto espresso dal relatore, che cioè sull'argomento si facesse una sola indagine statistica, per mezzo di prospetti da inviarsi alla Direzione generale della statistica, la quale avrebbe poi dovuto curarne la revisione e il riassunto, fornendo le notizie anche al Ministero della giustizia e alla Commissione.

Entrando in materia, il relatore ha fatto dapprima una lunga ed accurata rassegna delle relazioni dei Procuratori Generali, inviate al Ministero della giustizia per il triennio 1898-1900. Il sistema seguito però di riferire Corte per Corte le cose più notevoli rilevate in ciascuna relazione, mi impedisce di riassumere, come vorrei, questa parte non breve dello studio

fatto dal cav. Azzolini e mi limito per ora a segnalargli a V. E. perchè più innanzi vedremo le conclusioni che da essa e dalle risultanze statistiche esaminate, il relatore ha creduto opportuno di ricavare e sottoporre al voto dei colleghi.

Il relatore ha quindi esaminato il lavoro delle Commissioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, e cominciando da quello delle Commissioni di 1° grado presso i Tribunali civili, ha rilevato, mercè il confronto del lavoro a carico col lavoro compiuto per una serie di anni dal 1892 al 1900, che l'operosità di queste Commissioni è veramente notevole e merita gli elogi tributatile dai Procuratori generali.

Per ciò che concerne gli affari di competenza dei Conciliatori, risulta un aumento delle domande di ammissione, non ancora però adeguato al numero complessivo degli affari trattati da questa Magistratura, e una diminuzione di quelle accolte perchè non giustificate dalla povertà o dal buon diritto dei ricorrenti.

Negli affari di competenza dei Pretori si nota una certa stazionarietà delle domande di ammissione al beneficio della gratuita clientela e il numero loro assoluto non si discosta molto da quello delle domande per affari di competenza dei Tribunali, il che, data la notevole differenza del numero delle cause presso l'una e presso l'altra magistratura, è prova che nei giudizi di minore importanza si sente meno il bisogno del gratuito patrocinio, pur dibattendosi essi, nei più dei casi, fra persone meno agiate.

E anche qui si nota una diminuzione delle domande accolte, diminuzione che diventa più sensibile per le cause di competenza dei Tribunali. È dunque evidente che i tentativi di profittare indebitamente del beneficio della legge non scemano anzi aumentano col crescere dell'importanza delle cause e trovano soltanto un correttivo nell'opera delle Commissioni.

Alcuni Procuratori Generali attribuiscono il fatto alla facilità con cui sono rilasciati i certificati di povertà, ma in molti casi esso dipende realmente da domande ingiustificate.

Anche le istanze presentate alle Commissioni presso le Corti d'appello sono in aumento, il che può dipendere dal maggior numero delle domande presentate alle Commissioni presso i Tribunali, le quali fanno crescere pur quelle di secondo grado; mentre poi diminuisce, anche in questa sede, il numero delle domande accolte, diminuzione che, per quanto riguarda il giudizio sui reclami contro le decisioni delle Commissioni di primo grado, si dovrebbe desiderare fosse anche maggiore.

Rispetto alla distribuzione geografica delle domande, pur con qualche saltuaria variazione delle cifre, in ogni regione riscontrasi una certa stazionarietà, e in rapporto alla popolazione, le provincie settentrionali e centrali presentano le cifre più basse di domande presentate, mentre in relazione al numero delle cause civili iniziate, sono le provincie napoletane quelle che danno le proporzioni più piccole.

Per quanto riguarda le domande decise non sembra che le Commissioni dell'Italia settentrionale e centrale dimostrino la maggiore operosità, e rispetto a quelle accolte notasi che nelle provincie napoletane, nella Sicilia e nella Sardegna ve ne è il maggior numero in proporzione agli abitanti e il minor numero in rapporto al totale complessivo delle cause civili.

Prima di passare a dire della trattazione delle cause a patrocinio gratuito il relatore ha istituito un confronto per gli anni 1897-1900 tra il numero delle istanze accolte e quello delle cause effettivamente iniziate e la conclusione a cui è giunto è questa: che innanzi ai Conciliatori e ai Pretori non si profitta che in ristretta misura del beneficio ottenuto, la qual cosa può già dipendere dal fatto della stessa concessione che può avere disarmato la controparte e costrettala a rinunciare a far valere il suo preteso diritto, mentre innanzi ai Tribunali e alle Corti, il numero delle cause iniziate o rimane di poco inferiore, o eguaglia, e talora anche supera, quello delle concessioni.

Il rapporto a 100 cause civili delle cause trattate col gra-

tuito patrocinio è aumentato nell'ultimo quadriennio presso ciascuna Magistratura, ma è più sensibile l'aumento presso i Tribunali dove, ogni 100 cause trattate, sono da 20 a 24 quelle in cui una delle parti era stata ammessa al beneficio della gratuita clientela.

E l'aumento si nota anche nelle cause definite senza sentenza, tra le quali sono comprese pur quelle in cui vi fu revoca del beneficio, che si mantengono pressochè costanti nei varii anni e presso le diverse magistrature, benchè si debba notare che le cifre sono molto variabili da distretto a distretto, anche per considerazione di pratiche giudiziarie diverse che si seguono nell'ordinare la cancellazione delle cause pendenti da un troppo lungo tempo senza che si sia proceduto a un atto qualsiasi. Ad ogni modo, e specialmente per riguardo alle cause dei Tribunali, il relatore ha manifestato il dubbio che il numero elevato delle cause cessate senza sentenza possa dipendere non già, come si adduce a giustificazione del fatto, da trascuratezza della parte beneficiata nel fornire gli elementi o i documenti della causa, ma da vizio intrinseco dell'istituto e da mancata vigilanza per parte dei rappresentanti del Pubblico Ministero.

In ordine alla pendenza delle cause alla fine dell'anno, si rileva che essa è aumentata tanto presso le Preture, quanto presso i Tribunali e che al contrario presso le Corti nell'ultimo anno è diminuita, ma in generale deve riconoscersi che per questo rispetto le condizioni sono peggiorate; peggioramento che riesce anche più evidente se il confronto della pendenza si faccia, non già in relazione al numero delle cause trattate col beneficio gratuito, ma rispetto a 100 cause civili in complesso, perchè allora si nota anzi che dove sarebbe bisogno di una maggiore attività, per l'affluenza delle domande e delle cause iniziate e per il maggior valore e la maggiore importanza di esse, ivi è meno efficace e meno attiva l'assistenza. Giudizio sconcertante, che trova conferma anche nei risultati più particolareggiati della rimanenza distribuita per

periodi di durata delle cause, perchè sono alte le proporzioni percentuali delle cause che durano da un più lungo tempo, sia che si consideri questa durata per le sole cause trattate col beneficio gratuito, sia che si esamini in relazione alla quantità complessiva delle liti.

Perciò il relatore, dopo avere diffidato a non accogliere senza riserve le consuete lamentele troppo ampiamente e genericamente ripetute e avvertito che occorre fissare taluni limiti di tolleranza nella durata delle cause dei poveri, non potendosi mai riuscire ad assicurare una perfetta uguaglianza di trattamento delle une colle altre, ha pur tuttavia riconosciuto che in questa parte il peggioramento è reale ed effettivo e ha invocato un'opera più attiva, più sincera, più conforme alla legge.

Passando a dire dell'esito delle cause ha notato che innanzi ai Conciliatori è aumentata la percentuale di quelle definite con vittoria totale o parziale del povero, mentre innanzi ai Pretori, ai Tribunali e alle Corti aumentarono le soccombenze. In questa parte però non può dirsi che le condizioni siano mutate in peggio, poichè le variazioni rispetto alle cifre degli anni anteriori sono poco notevoli.

Però guardando all'esito delle cause non bisogna perder di vista tutte quelle transatte, abbandonate o perente, le molte non ancora decise, quelle per cui fu revocata la concessione del beneficio, le quali tutte possono obbligare a fare un diverso apprezzamento delle proporzioni delle soccombenze.

L'Italia meridionale continentale, che ha il maggior numero di cause decise, presenta anche le maggiori proporzioni di quelle chiuse con vittoria della parte povera: l'Italia settentrionale al contrario dà il minor numero di cause decise in favore alla parte ammessa al gratuito patrocinio.

Da ultimo, il relatore ha reso conto di una inchiesta fatta dal Ministero della giustizia, su proposta della nostra Commissione, intorno all'istituzione di un albo speciale per i patrocinatori officiosi e all'esistenza o meno in ciascun distretto



di Corte d'appello di associazioni tra avvocati e procuratori, per la gratuita difesa.

Tra i Procuratori generali, ai quali fu richiesto il parere sull'istituzione dell'albo, si dichiararono interamente favorevoli ad essa soltanto quattro, quelli di Casale, di Napoli, di Trani e di Messina e parzialmente quello di Venezia.

Tutti gli altri sono avversari, più o meno recisi, dell'istituzione dell'albo speciale e la ragione più comunemente addotta della loro opposizione è che, per le combinate disposizioni delle leggi sul gratuito patrocinio e sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore, l'assistenza gratuita del povero è insieme un onore e un onere i quali ricadono su tutti i patrocinanti e che non potrebbero limitarsi in alcun modo, se non con nuove disposizioni legislative. Qualcuno poi non ha mancato di far presente anche le difficoltà che derivano dalle modalità per la istituzione dell'albo, come ad esempio, quella di formarlo presso i minori Tribunali e, peggio ancora, presso le Preture. In conclusione, dall'esame dei rapporti dei Procuratori generali sarebbe risultato che non si ravvisa opportuna questa istituzione, anche perchè se la legge vigente avesse la sua naturale applicazione, per la facoltà concessa alle Commissioni di scegliere i patrocinatori più adatti, l'albo speciale in certa guisa verrebbe a formarsi per uso delle Commissioni medesime, senza formalità o pubblicità contrastanti con le disposizioni vigenti e colle suscettibilità, talune non trascurabili, della classe forense. Ma, purtroppo, dalle stesse relazioni esaminate è risultato che le Commissioni hanno oramai abbandonata questa scelta e si limitano quasi sempre a nominare il firmatario della istanza, cosicchè può dirsi che la scelta vien fatta ora dal povero che invoca il gratuito patrocinio.

Quanto alle associazioni libere tra avvocati e procuratori fondate per assicurare ai poveri la dovuta assistenza, si è rilevato che sono ben poche siffatte istituzioni, le quali, come è ovvio, non possono sorgere che nei grandi centri, dove sia numerosa la classe dei professionisti.

A Napoli vi è l'*Associazione di avvocati e procuratori per la gratuita difesa dei poveri*, ma dopo i primi entusiasmi, lo zelo degli aderenti è andato scemando e i risultati non sono ora quali dapprima si speravano. A Venezia fu fondato nel 1895 a cura del circolo etico sociale un *Patrocinio del popolo*, ma non se ne conosce il funzionamento, il che fa supporre che sia quasi nulla l'opera sua. In altre città, come a Bari nel 1897, a Bologna nel 1898, vi furono tentativi per fondare consimili associazioni, però senza seguito. A Roma, infine, nel 1898 fu fondata un'associazione per la gratuita difesa penale dei poveri, ma il campo in cui essa spiega la sua attività non mi consente che di farne la sola menzione.

Il relatore nell'ultima parte del suo diligente rapporto diede informazioni su quelle istituzioni di antica origine, tuttora esistenti, che si propongono la gratuita difesa dei poveri, tra le quali sono da noverarsi la Congregazione di Sant'Ivone a Napoli, la Pia Congregazione di Sant'Ivo e l'Istituto di San Girolamo della Carità in Roma, e la ben nota Avvocatura dei poveri di Alessandria. Sono qui da ricordare anche i *Segretariati popolo*, che furono promossi con intendimenti analoghi a quelli della istituzione alessandrina, ma che poi curarono, più che il gratuito patrocinio, le consultazioni gratuite e non seppero sempre tenersi lontani da un'opera partigiana e faziosa, per l'origine politica di molti di essi.

Infine il relatore concluse: col raccomandare alle Commissioni di ammissione un maggior rigore, così nell'accertamento della povertà relativa, come anche nel giudizio sull'esito probabile delle cause, e col lamentare il sistema, oramai da esse adottato, di non fare alcuna scelta del difensore officioso, limitandosi ad accettare quello indicato dal postulante, nel quale sistema giustamente si riscontra la causa dei molti inconvenienti che si sono deplorati e si deplorano in questa materia; col desiderare che i rappresentanti del P. M., i quali dichiararono di avere del tutto abbandonato l'esperimento dei mezzi morali e disciplinari, perchè non trovavano ap-

poggio nei Consigli di disciplina e dell'ordine, non trascurino però la vigilanza che può essere ancora stimolo sufficiente per molti ad affrettare la risoluzione delle cause; e col dichiararsi favorevole ad una riforma dell'istituto che si basi sull'opera di tirocinanti (uditori giudiziari e giovani avvocati) pur non facendone oggetto di speciale proposta e limitandosi, per questa parte, a far voti che, preso atto del peggioramento verificatosi nel quadriennio 1897-900, venissero studiati dal Ministero della giustizia i provvedimenti più opportuni.

Per la parte statistica invece il relatore formulò esplicitamente queste proposte: di unificare le tavole della statistica giudiziaria civile e i prospetti allegati alle relazioni dei Procuratori generali, con le opportune modificazioni ed aggiunte, soprattutto in ordine alle specie degli affari di volontaria giurisdizione e contenziosi, e all'oggetto delle cause; di stabilire alcune norme per la compilazione dei rapporti annuali dei Procuratori generali, i quali dovrebbero anche essere conosciuti dal Ministero della giustizia, acciocchè questo possa per mezzo di ispezioni accertare se e come si eserciti la sorveglianza; e di rendere triennale la relazione da presentarsi alla Commissione per avere un più largo campo di osservazioni.

Le proposte del relatore furono approvate, coll'intesa che lo studio delle riforme statistiche sarebbe stato demandato al Comitato.

## **2. — Sullo svolgimento della giustizia amministrativa nell'anno 1899.**

Dopochè sorse, accanto alla giurisdizione ordinaria, quella amministrativa, quale giurisdizione costituita sulle pubbliche Autorità in quanto compiono atti di impero o atti misti di impero e di gestione, era ovvio che la nostra Commissione pensasse di rivolgere anche ai nuovi istituti giudiziari am-

ministrativi la sua attenzione, per studiarne l'opera e i risultati.

Fin dalla sessione del maggio 1895, per iniziativa del senatore Costa, fu avanzata l'idea, la quale però soltanto in questa sessione ebbe la sua concreta e completa attuazione, colla relazione che sull'argomento presentò il consigliere di Stato, comm. Sandrelli. Il quale, prima ancora di addentrarsi nell'esame delle cifre statistiche raccolte, trattò di una questione che, a prima vista, non pare di molta importanza, ma che in fatto merita la maggiore attenzione.

A chi guardi il movimento dei ricorsi durante l'anno al quale si riferisce l'inchiesta statistica, salta subito all'occhio un numero considerevole di ricorsi rimasti pendenti innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato per mancato deposito della carta bollata, il qual deposito a' termini dell'art. 1° del R. D. 6 aprile 1890 si deve fare alla segreteria, nella misura che questa reputi necessaria, da chi domandi ad essa la formazione di un atto qualsiasi.

Ora accade che, non essendo fatto obbligo alle parti di richiedere entro un termine prestabilito la fissazione dell'udienza, viene indefinitamente protratto il giorno della trattazione della causa, sol perchè le parti non fanno il prescritto deposito della carta da bollo, il quale inconveniente non ha soltanto effetti d'indole statistica, per il cumulo d'affari che non si può cancellare dai registri e grava perpetuamente come pendenza a carico della IV Sezione, ma ha anche conseguenze di più alta importanza, perchè la sollecitudine dei giudizi nelle controversie di ordine amministrativo è da ricercarsi ancor più che in quelle di diritto privato per i rapporti e per le posizioni ai quali esse si riferiscono e che rimangono incerti o scossi finchè il procedimento amministrativo è minacciato da una procedura per annullamento. Gioverebbe quindi che una prescrizione legislativa venisse a correggere questa anormale condizione di cose, a somiglianza di quanto fu stabilito per i giudizi innanzi alle Giunte provinciali amministrative,

dove l'inconveniente non può verificarsi, perchè è bensì disposto nei giudizi innanzi ad esse il deposito della carta bollata per gli atti da compiersi, ma sono stabiliti termini perentorii per domandare la fissazione dell'udienza e quindi la mancanza del prescritto deposito importa la decadenza del ricorso.

Passando poscia ad esaminare il lavoro giudiziale amministrativo e cominciando da quello delle Giunte provinciali, il relatore dalle cifre che aveva sott'occhio è stato condotto a fare alcune considerazioni sulle norme procedurali che regolano i ricorsi avanti questa magistratura. E ha ricordato che il procedimento contenzioso vero e proprio è fissato dalla legge 1° maggio 1890, n. 6337, per le materie tassativamente in essa indicate negli articoli 1 e 2, e che, all'incontro, anche per giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, questo procedimento non si applica per talune materie, pur soggette alla cognizione delle Giunte in sede di giurisdizione, disciplinate dalla legge comunale e provinciale, che preesisteva a quella organica del contenzioso amministrativo, o da altre leggi speciali, quando in esse sia espressamente tracciata una particolare procedura.

Sembra che questi criteri distintivi non siano stati dovunque tenuti presenti nella compilazione della statistica, e che la maggior parte degli Uffici delle Giunte provinciali si sia limitata a dar conto dei ricorsi trattati colle forme del contenzioso regolato dalla legge 1° maggio 1890, trascurando gli altri. Perciò il relatore ha suggerito di fare nettamente questa distinzione nelle future ricerche statistiche assegnando appositi prospetti per l'una e per l'altra categoria di ricorsi.

E venendo all'esame delle cifre, il relatore si è fermato su quelle della pendenza iniziale e finale dell'anno considerato e il confronto delle due serie l'ha portato a rilevare, sia pure con molte riserve suggerite soprattutto dalla circostanza che i dati si riferivano ad un solo anno, un numero abbastanza notevole di ricorsi pei quali la discussione non era stata fis-

sata, mentre avrebbe potuto e dovuto esserlo, avuto riguardo anche al complessivo lavoro giurisdizionale delle Giunte che apparisce abbastanza modesto, e nelle cifre del carico, e in quelle delle cause decise.

Le pronunzie di accoglimento sono un po' meno della metà di quelle di rigetto, sia prese nel loro complesso, sia in relazione a ogni categoria dei provvedimenti impugnati, ma il relatore si è astenuto, e saviamente, dal trarre illazioni da queste cifre, aspettando che si abbiano ulteriori notizie per diversi anni.

L'esame dei dati che fanno conoscere il tempo entro cui furono pubblicate le decisioni, ha messo in chiaro che la prontezza nella definizione degli affari lascia alquanto a desiderare, benchè particolarmente su questo punto, sarebbe stato conveniente sapere in quali proporzioni il fenomeno si sia verificato presso le singole Giunte e nelle varie regioni, il che non fu possibile rilevare avendo il Ministero dell'interno mandato il riassunto per il Regno delle notizie sui lavori compiuti dalle varie Giunte.

Per quanto concerne i ricorsi classificati per materie, è risultato da questa inchiesta che innanzi alle Giunte provinciali amministrative, il maggior lavoro giurisdizionale è fornito dalle contestazioni intorno all'onere del mantenimento di indigenti inabili al lavoro, le quali da sole costituiscono il 40 per cento delle decisioni emesse in un anno e, rispetto all'esito di questi ricorsi, che il 43 per cento furono accolti e il 57 respinti. Abbondante materia al contendere offrono anche i rapporti tra impiegati dei Comuni, delle Provincie, delle Opere pie e di altri Enti soggetti alla tutela delle Giunte provinciali e gli Enti medesimi, in quanto i primi si dolevano di un preteso illegale licenziamento o di altra lesione di interessi riguardanti la loro carriera. Questi ricorsi furono circa il 33 per cento del totale e il rapporto delle decisioni favorevoli o contrarie al ricorrente fu anche in questa, come nelle altre categorie di ricorsi, nelle proporzioni che abbiamo più sopra no-

tate. Non mi dilungo a seguire il relatore nella sua diligente disamina delle varie materie trattate, le quali, all'infuori di quelle suaccennate, hanno un'importanza numerica assai relativa, e mi fermerò alla conclusione che egli ne dedusse che cioè, pur a traverso incertezze e deficienze che giustificano i dubbi che dapprincipio si ebbero circa l'estendere queste indagini al lavoro delle Giunte, pur tuttavia i dati raccolti non autorizzano alcuna supposizione di svolgimento men che regolare dell'opera di questa Magistratura.

E veniamo ai lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Esaminando il movimento delle cause il relatore accennò alla questione fondamentale dei limiti della competenza amministrativa in confronto a quella giudiziaria, prendendone occasione dal numero dei ricorsi rinviati dalla IV Sezione alla Corte di Cassazione e di quelli dichiarati inammissibili. Passando di poi alle decisioni che rivelano realmente l'attività giurisdizionale della IV Sezione, egli ricordò come diversi siano i campi in cui essa si esplica, essendo normale funzione del supremo magistrato amministrativo indagare sulla semplice legittimità dell'atto o provvedimento impugnato, per vedere se sia affetto dai vizi di illegittimità espressamente preveduti dalla legge, ma essendo pure nella sua competenza il giudizio esteso al merito per talune materie specificatamente indicate. I ricorsi della prima specie rappresentano il 77.35 per cento del totale e il 22.65 per cento gli altri.

Le pronunzie impuginate, senza più aver riguardo a questa distinzione, appartenevano, nel maggior numero, alle Giunte provinciali amministrative, e i relativi ricorsi furono accolti in 56 casi su 100. Seguono, per importanza numerica, le deliberazioni dei Consigli provinciali e di altre autorità provinciali, indi i decreti reali, le statuizioni ministeriali e i provvedimenti prefettizi.

Esaminate le notizie statistiche riferentisi alla pendenza

alla fine dell'anno, non molto dissimile da quella rilevata al principio, alle domande incidentali di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, alle udienze, alle riunioni in Camera di consiglio, e alla celerità della pubblicazione delle decisioni, rispetto alla quale sembra debba desiderarsi una maggiore sollecitudine, il relatore si fermò, da ultimo, a considerare le materie che formarono oggetto dei pronunziati della IV Sezione. E rilevò che le questioni concernenti impiegati di pubbliche Amministrazioni tengono il primato sulle altre, essendo più del quarto del numero totale dei ricorsi, e che l'esito di esse fu per sole 29 su cento favorevole al funzionario ricorrente.

Un notevole contingente di ricorsi proveniva da contestazioni di Comuni, Congregazioni di carità, e altri enti locali di beneficenza con l'Amministrazione erariale per il contributo nella spesa di mantenimento degli indigenti, e per ordine di importanza, seguono le controversie relative al rimborso delle spese di spedalità, a scioglimenti o concentrazioni di Opere pie, a elezioni comunali e provinciali, a opere pubbliche, all'igiene o alla sanità, e a poche altre, delle quali è superflua qui la specifica menzione.

Su questa relazione fu fatta una dotta discussione, particolarmente intorno ai punti, già ricordati, riguardanti il mancato deposito della carta bollata, per cui è impedita ogni risoluzione, e i ricorsi decisi con rinvio alla Corte di cassazione, per essere stata sollevata l'eccezione di competenza, ed essa fu chiusa coll'approvazione delle seguenti proposte:

“ 1° che la Commissione voglia segnalare all'attenzione del Governo l'inconveniente del progressivo accumulamento di ricorsi prodotti e non decisi presso la IV Sezione del Consiglio di Stato, per mancanza di deposito della carta bollata;

“ 2° che le successive relazioni, da presentarsi alla Commissione sul modo col quale si è svolta la giustizia amministrativa, comprendano un periodo superiore all'anno e possibilmente triennale;



“ 3° che sia dato incarico al Comitato di modificare i prospetti destinati a raccogliere le notizie statistiche degli uffici delle Giunte provinciali e della Sezione IV del Consiglio di Stato e a completare tali prospetti, ove lo riconosca opportuno, con analoghe istruzioni in conformità delle osservazioni espresse nella relazione ;

“ 4° che, per quanto riguarda i lavori delle Giunte provinciali amministrative, sia richiesto al Ministero dell'interno, oltre alla trasmissione dei prospetti riassuntivi, l'invio dei prospetti singoli riempiti da ciascun ufficio di Giunta provinciale, affinchè si possa conoscere come fu distribuita fra le varie provincie e regioni d'Italia l'attività dei collegi giurisdizionali locali, in rapporto non soltanto al numero ma anche alla indole delle controversie trattate, ed anche alla quantità, alle tradizioni, ai bisogni delle popolazioni rispettive ;

“ 5° che una copia della relazione del consigliere Sandrelli sia inviata a tutte le Prefetture affinchè possano rilevare le osservazioni fatte circa il funzionamento delle Giunte provinciali amministrative. „

### 3. — Sull'andamento della statistica penale.

Con questo titolo l'on. Grippo presentò una relazione che riguarda tre distinti servizi: quello delle schede individuali; quello dei registri giornalieri e quello infine del casellario giudiziario.

In via generale il relatore osservò che, salvo pochissime eccezioni, i rapporti dei rappresentanti del P. M., dai quali aveva ricavate le notizie per la sua relazione, erano incompleti perchè si limitavano o a generiche assicurazioni di regolarità dei detti servizi o a vaghe affermazioni di inesattezze riscontrate, senza accenno alle cause che le produssero e ai rimedi per ovviarvi. In quasi tutti poi mancava un quadro riassuntivo del numero delle schede compilate, dei cartellini redatti e dei certificati rilasciati.

Questi inconvenienti suggerirono al relatore una proposta di modificazione del metodo per la raccolta delle informazioni, per averle in modo sistematico e per cui ne sia facilitato il riassunto in un quadro che dia conto esatto e completo del funzionamento di questi servizi.

Allo stato delle cose il relatore dovette limitarsi ad esporre, per ciascun distretto di Corte di appello, le principali risultanze rilevate dai singoli rapporti, il che mi impedisce di seguirlo nella sua rassegna per non fare un lavoro analitico che è oppugnante all'indole di questa speciale relazione, e restringo pertanto il mio dire a raccogliere l'impressione generale riportata dal relatore, dopo un diligente esame dei rapporti e che fu la seguente:

il servizio delle schede, secondo le assicurazioni dei Procuratori generali e dei Procuratori del Re, avrebbe proceduto con perfetta e lodevole regolarità;

la compilazione dei registri statistici non diede motivo a rilievi, perchè fatta con scrupolo e correttezza e infine, riguardo al casellario se vi furono qua e là delle irregolarità per cause più spesso non imputabili a negligenza, pur tuttavia anche questo delicato e difficoltoso servizio procedè con soddisfazione dei capi del P. M.

Queste conclusioni peraltro, che apparvero subito troppo ottimiste, ma che erano l'espressione fedele dei giudizi riassuntivi dati dai Procuratori generali e dai Procuratori del Re, furono in parte dal relatore stesso modificate con alcune informazioni verbali che egli aggiunse durante la discussione, dalle quali per contro emerse che qualche irregolarità nei servizi statistici si era dovuto deplorare, specialmente per ritardi nella compilazione delle schede, e che, per quanto riguarda il casellario, non si seguivano presso tutti i Tribunali gli stessi criterii nella formazione dei cartellini e si verificavano ingombri notevoli presso taluni uffici a causa delle irregolari e spesso omesse eliminazioni. Per ciò la Commissione, lasciando da parte quanto riguardava il servizio del

casellario, sul quale dovevasi discutere ampiamente in questa stessa sessione, deliberò che fossero promosse ispezioni sulla tenuta dei registri statistici giornalieri in particolare e sul servizio statistico in generale, per assicurarne sempre più il regolare funzionamento, e che le relazioni degli ispettori su questa materia fossero comunicate alla Commissione.

#### 4. — Sui giudizi arbitrari nell'anno 1900.

Il Direttore generale della statistica, comm. De' Negri, secondo la promessa fatta nell'ultima sessione, presentò alla Commissione nuovi dati sulle sentenze arbitrali rese esecutive dai Pretori nell'anno 1900. Le notizie statistiche di questo ultimo anno non sono molto diverse da quelle dell'anno precedente illustrate dal relatore nella sessione del giugno 1901, ma anche questa costanza dei risultati meritava di essere rilevata, perchè trattandosi di argomento che soltanto per la seconda volta è stato portato innanzi alla Commissione, mancava finora qualsiasi dato di confronto e non si poteva stabilire se, come sostenevano alcuni, vi fosse, anche nel nostro Paese, e specialmente in questi ultimi anni, un notevole aumento nel numero dei giudizi arbitrari, o se, come si mostrò incline a ritenere il relatore fin dal suo primo rapporto, risultasse invece che in Italia questa forma di giudicato non aveva ancora diffuse radici.

Anche per l'anno 1900 si sono avute nell'Italia settentrionale le proporzioni più alte di sentenze arbitrali rese esecutive dai Pretori e nella Sardegna le più basse. Rispetto all'anno precedente in tutte le regioni vi è stato un lieve aumento, eccettuato il Napoletano dove vi fu invece una sensibile diminuzione.

Il maggior contingente di siffatti giudizi è dato dalle controversie tra privati, le quali da sole rappresentano il 70 per cento del totale e furono più frequenti nei distretti di Torino,

di Venezia e di Genova. Le cause in cui era parte lo Stato furono appena il 3 per cento e quasi tutte si ebbero nel distretto della Corte d'appello di Roma, per il fatto della residenza degli uffici centrali nella Capitale. Le altre cause, nelle quali erano in lite Società o Enti morali contendenti tra loro o con privati, furono in maggior numero nel distretto di Napoli a cagione di questioni ivi insorte per la esecuzione della legge sul risanamento.

Rispetto alla materia, gli oggetti più comunemente trattati furono, e in proporzioni quasi uguali come si era verificato nel 1899, le liquidazioni di indennità o il risarcimento di danni, sia per inadempimento di contratto sia per altra causa, e le divisioni di eredità o altre questioni successorie. Vengono di poi le controversie dipendenti da costituzioni e liquidazioni di Società, da imprese di costruzione e da altre locazioni d'opera.

Da un confronto delle notizie dei due anni è risultato che sono aumentate notevolmente le sentenze in controversie riguardanti opere pubbliche e derivazioni di acque; interpretazione e risoluzione di contratti; liquidazione di indennità e risarcimento di danni; e che per contro sono diminuite quelle concernenti imprese di costruzione, locazioni di case e di terreni, proprietà immobiliari e servitù prediali.

L'indagine statistica fu estesa, come per l'anno precedente, anche alla notizia sull'appellabilità delle sentenze arbitrali e mentre nel 1899 se ne erano trovate 13.51 su cento, nel 1900 quelle appellabili furono 9.58 su 100, con proporzioni variabilissime da distretto a distretto, poichè da 67 su 100 nella Corte di appello di Bologna si scende a 3.45 nella Corte di Napoli. In generale si osserva che dove sono più scarse le sentenze arbitrali ivi è maggiore la proporzione di quelle appellabili, e che la forma più genuina ed efficace di compromesso, cioè quella dei giudizi degli arbitri quali amichevoli compositori, si riscontra appunto dove maggiore è il numero complessivo dei giudizi arbitrali.

Ricordando un voto espresso, nella precedente sessione, dai senatori Boccardo e Righi, sui giudizi di nullità delle sentenze arbitrali, e pei quali finora non si posseggono notizie statistiche, il relatore ha cercato di rilevare altrimenti la notizia che per mezzo dei dati suindicati desideravano conoscere i predetti colleghi, cioè valutare la bontà dei giudicati emessi dagli arbitri.

Un primo indice si ha nel numero dei ricorsi in appello, i quali nel 1900 furono circa 40 su 100 sentenze appellabili e in 36 su 100 di essi la decisione fu di riforma. Queste proporzioni sono alquanto più alte di quelle che si riscontrano per le magistrature ordinarie, ma bisogna però ad esse attribuire un valore assai relativo perchè riguardano numeri molto piccoli, pei quali le variazioni di semplici unità fanno risentire differenze notevoli nelle proporzioni percentuali.

Resterebbe a dire dei ricorsi in Cassazione, altro dei mezzi di impugnativa dei lodi arbitrali dai quale si può desumere, in certo qual modo, la bontà di essi, ma nel periodo dal 1890 al 1898 non se ne ebbero che 10, cioè uno in media all'anno e su dati numerici così scarsi è ovvio che non si debba fondare alcuna deduzione.

Giunto al termine della sua relazione, il Direttore generale della statistica ha concluso col dichiarare che non credeva di poter modificare il giudizio espresso nella precedente relazione, che cioè l'istituto arbitrale sulle controversie civili e commerciali ha nel nostro paese ben scarsa applicazione, perchè i dati della seconda inchiesta di poco si scostano per importanza numerica da quelli della prima. Tuttavia egli ricordò che un certo numero di compromessi non poteva trovar posto nei prospetti di questa inchiesta, non occorrendo per essi il decreto di esecutorietà del Pretore, perchè stipulati in applicazione di leggi speciali che li riconoscono esecutorii senz'altra formalità, e che altri non possono essere registrati dalla statistica perchè le Parti, a risparmio di tempo e di spesa, non compiono la formalità del deposito dei lodi in

cancelleria, e per la scambievole fiducia, li eseguiscano di buona fede. Il numero di questi ultimi giudizi arbitrari per indagini indirette sarebbe anzi risultato non trascurabile.

Dopo una lunga discussione alla quale parteciparono il senatore Boccardo, il prof. Mortara, il comm. Ricciuti, il consigliere Ostermann e il relatore, specialmente vertente sul punto di affidare ai Capi di collegi o ai rappresentanti del Pubblico Ministero l'incarico di riferire su questo argomento, fu votata la seguente proposta:

“ La Commissione prega il Ministro Guardasigilli di volere invitare i Capi di collegio a studiare quali ragioni si oppongano, nella rispettiva loro giurisdizione, a un più largo uso dell'istituto del compromesso e quali provvedimenti sarebbero a loro giudizio più opportuni ed efficaci per estenderne l'applicazione „

#### 5. — Disposizioni per l'attuazione della legge sul Casellario giudiziale 30 gennaio 1902.

L'E. V., con cortese e lusinghiero attestato di fiducia, volle che la nostra Commissione, la quale in una precedente sessione si era occupata di un nuovo ordinamento tecnico del Casellario giudiziale proposto dall'on. Lucchini, per cui questo avrebbe potuto servire anche ai fini della statistica, prendesse in esame lo schema di disposizioni per l'attuazione della legge 30 gennaio 1902, n. 87, sul casellario, preparato dallo stesso nostro collega, alla cui iniziativa e perseverante attività dovevasi la legge medesima.

Il prof. Lucchini, nel presentare alla Commissione questo schema di disposizioni, espose dapprima in una particolareggiata relazione tutto il piano organico della riforma e i punti principali sui quali si incardina il nuovo ordinamento del Casellario e fu poi fatta dalla Commissione una discussione ampia ed esauriente su ciascun articolo dello schema, portando alcune variazioni concordate col relatore.

Trattandosi di disposizioni che hanno già ricevuta forza legislativa non mi pare conveniente di riassumere qui la discussione che le riguarda, anche perchè dovrei troppo abusare del tempo prezioso dell'E. V., non riuscendo agevole raccogliere in poche righe il sunto sia pure delle sole principali questioni dibattute.

In questo volume V. E. troverà il resoconto fedele ed analitico di queste discussioni che occuparono ben quattro sedute della Commissione, la quale, onorata dal mandato ricevuto, cercò di adempirlo nel modo migliore.

## 6. — Sui lavori della Commissione.

Il prof. Mortara, che per la prima volta prendeva parte alle nostre riunioni, richiamò l'attenzione dei colleghi sui lavori della Commissione, avendo notato che questi erano generalmente poco conosciuti e che, in ogni caso, non si traeva da essi, specialmente in occasione di riforme legislative, tutto il profitto possibile e che, soggiungeva egli con lusinghiero giudizio dell'opera da noi compiuta, era anzi necessario ritrarre, perchè questi lavori sono una fonte di preziose osservazioni, una ricca miniera di elementi di fatto che non devonsi ignorare da chi si occupa di riforme dei nostri principali istituti giudiziari.

Questo argomento già altre volte ha formato oggetto di discussione nella nostra Commissione e anche ora, come in passato, due correnti si sono manifestate, l'una nel senso desiderato dal preopinante, che è poi quello di estendere il mandato della nostra Commissione, affidandole una parte più efficace ed attiva alla formazione delle leggi, l'altra, se non proprio nel senso opposto, certamente non favorevole a questa mistione di funzioni legislative con funzioni statistiche, e quindi restia ad allargare la cerchia delle attribuzioni della Commissione.

Ma poichè la proposta del prof. Mortara tendeva, almeno nella sua espressione letterale, a procurare che fossero semplicemente più conosciuti i lavori della Commissione, si trovò ben presto l'accordo in una deliberazione che non impegnava nè l'una nè l'altra delle due suaccennate opinioni e per la quale si è dato incarico al Comitato di studiare il modo per raggiungere efficacemente lo scopo desiderato dal proponente.

ECCELLENZA!

Dopo questa esposizione riassuntiva del lavoro compiuto dalla Commissione nell'ultima sessione, non mi resta che pregarla di prendere in esame le proposte votate, nella speranza che voglia dare a ciascuna il suo autorevole assentimento, e di esprimerle, infine, la fiducia mia e di tutti i miei onorevoli colleghi che non verrà meno alla Commissione che mi onoro di presiedere, il benevolo appoggio dell'E. V., acciocchè essa possa proseguire nella sua via sorretta dal pensiero che i suoi lavori portano un notevole ed efficace contributo agli studi e alla pubblica amministrazione.

Con profondo ossequio mi professo dell'Eccellenza Vostra devotissimo.

*Il Presidente della Commissione*

Sen. T. CANONICO.

---



# PARTE I.

---

## VERBALI DELLE SEDUTE.



## Seduta del 13 febbraio 1902.

**Presidenza di S. E. TALAMO, Sotto-Segretario di Stato  
nel Ministero di grazia e giustizia.**

Sono presenti il presidente della Commissione, senatore Canonico, e i commissari Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Bosco, Brusa, Cocucci, De' Negri, Grippo, Lucchini, Mortara, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Vivante, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

S. E. TALAMO. È venuto a portare alla benemerita Commissione per la statistica giudiziaria il saluto di S. E. il Ministro, il quale ieri ebbe la sventura di perdere un fratello, sciagura ancora più grave in quanto vi si è aggiunta una viva preoccupazione per a salute della madre, fortemente colpita da tanto lutto.

Nell'adempiere sì onorifico incarico sente anche il dovere di rivolgere una parola di vivo rimpianto alla memoria del senatore Righi, che fu lustro e decoro di questa Commissione. Benchè non abbia avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, molto seppe di lui dal Presidente del Consiglio e dal Ministro guardasigilli, che lo ricordano come giureconsulto insigne e come uomo fornito di rare virtù. Vuole pure mandare un saluto affettuoso ad un altro benemerito membro di questa Commissione, al collega onorevole Nocito, che ha potuto felicemente superare un grave malore; sicchè fa voti che fra non guari egli possa tornare a prendere parte a questi lavori.

CANONICO, *presidente*. Ringrazia S. E. il Sotto-Segretario di essere intervenuto a questa prima adunanza della Commissione di statistica e lo prega di volersi rendere interprete presso S. E. il Ministro dei sentimenti di tutti i colleghi per la grave sciagura che lo ha colpito.

LUCCHINI. Fa eco alle espressioni di condoglianza rivolte dal nostro Presidente all'on. Ministro.

Si associa poi con animo commosso alle parole di compianto proferite dall'on. Sotto-Segretario di Stato per la perdita del senatore Righi, ed egli si sente in dovere particolare di farlo, poichè l'insigne uomo aveva avuto i natali nella città ch'egli ha l'onore di rappresentare in Parlamento. Desidera farlo altresì come uno ormai dei più anziani di questa Commissione, alla quale il Righi apparteneva sin dal 1886, e della quale egli fu de' più assidui e zelanti.

Il defunto collega portò nei lavori della Commissione un tale contingente di operosità e di dottrina che non si può che vivamente rimpiangere la sua perdita ed il vuoto grandissimo che egli ha lasciato in mezzo ad essa. La sua parola e il suo voto eran tenuti in quel conto che meritavano il retto criterio e il raro acume che informavano la sua mente larga, feconda e approfondita negli studi giuridici, politici e sociali, nei quali era versatissimo.

Due doti particolarmente rifulgevano in lui: una singolare modestia e una imperturbabile serenità di animo. Onde nella discussione e in ogni contrasto della vita egli portava e conservava sempre un senso di equanime misura e di squisita temperanza e tolleranza.

Lasciando che altri dica del giureconsulto sapiente e dell'eminentemente parlamentare, egli vuol infine ricordare l'amico carissimo, di cui pone in risalto la gentilezza dell'animo e l'affettuosità dei sentimenti (*Approvazioni*).

*(S. E. il Sotto-Segretario di Stato si ritira ed assume la presidenza il senatore Canonico).*

#### **Presidenza del senatore CANONICO.**

PRESIDENTE. Deve innanzi tutto annunziare alcuni cambiamenti avvenuti nella Commissione. In seguito alla promozione del commendatore De' Negri a Direttore generale della statistica, egli continua a far parte della Commissione, ma come membro di diritto. Al suo posto ed a quelli lasciati dai colleghi Squitti e Righi sono stati chiamati gli onorevoli Gianturco, Municchi ed il professore Mortara. Il commendatore Cocucci entra poi a far parte della Commis-

sione come membro di diritto essendo stato nominato Direttore generale del Ministero di grazia e giustizia, in posto del comm. Pellecchi, passato al Consiglio di Stato.

Sente poi il dovere, prima che la Commissione cominci i suoi lavori, di ricordare il defunto collega senatore Righi, e pronuncia la seguente commemorazione :

Voi ricordate, egregi colleghi, con quali sentite ed affettuose parole, nell'ultima nostra sessione, l'onorevole Augusto Righi rimpiangesse il nostro caro ed illustre presidente Angelo Messedaglia. Chi avrebbe allora pensato che — in età ancor verde e nel vigore dell'intelletto — oggi non avremmo più potuto vederlo fra noi?.....

Modesto, operoso, gentile di modi, la rettitudine dell'animo suo era fedelmente simboleggiata dal portamento diritto dell'alta sua persona: la parola sobria e precisa rendeva facilmente afferrabile la nitidezza e la precisione del suo pensiero.

Nato a Verona nel 1835, emerse ancor giovane come distinto giureconsulto: per molti anni fece parte del Consiglio comunale e provinciale di cui fu a lungo stimato presidente: — deputato in sette legislature, senatore dal 27 ottobre 1890, prestò nei due rami del Parlamento la sua opera attiva ed assennata in parecchi disegni di legge: — membro di questa Commissione dal 1886, noi abbiamo udito ed ammirato le sue numerose, nitide e dotte relazioni.

Egli fu altresì appassionato e valente suonatore di violoncello. A questa squisita poesia del sentimento musicale è forse in parte dovuto quel carattere fine e delicato del suo discorso, che lo rendeva a noi tutti, oltrechè pregiato collega, carissimo amico.

anch'egli è scomparso, al pari di tanti altri nostri colleghi, scomparsi anch'essi

*Come d'autunno si levan le foglie  
L'una appresso dell'altra, infin che 'l ramo  
Rende alla terra tutte le sue spoglie!...*

Mandiamo all'estinto il mesto ed affettuoso nostro saluto: ma con la viva fiducia che, se le foglie cadono, l'albero conserva la sua vita. Auguriamoci che — trascorso questo inverno angoscioso — esso rinverdisca in una non troppo lontana e lieta primavera: che, pel bene della povera patria nostra produca frutti adeguati agli ec-

cezionali bisogni dei tempi, alle forti ma ancora confuse aspirazioni, in cui si dibatte affannosamente la generazione che passa e la generazione che sorge! (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Crede di interpretare il pensiero di tutti i colleghi proponendo di mandare a S. E. il Ministro le carte da visita come attestato di condoglianza per il grave lutto da cui fu colpito.

Questa proposta è approvata.

PRESIDENTE. Invita il cav. Azzolini a leggere le comunicazioni del Comitato.

AZZOLINI. Legge le comunicazioni (1).

La Commissione prende atto, senza discussione, delle comunicazioni lette.

PRESIDENTE. Invita il commissario Sandrelli a leggere la relazione *sullo svolgimento della giustizia amministrativa nell'anno 1899*.

SANDRELLI. Legge la relazione (2).

Per l'ora tarda la discussione su questa relazione è rimandata a domani.

La seduta è tolta alle ore 12.

---

(1) Veggansi queste comunicazioni a pag. 103 del presente volume.

(2) Veggasi questa relazione a pag. 115 del presente volume.

## Seduta del 14 febbraio 1902.

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bosco, Brusa, Cocucci, De' Negri, Grippo, Lucchini, Mortara, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Vivante, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 9. 45.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del processo verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione letta ieri dal cons. Sandrelli.

AZZOLINI. Sulla proposta segnata al n. 3, osserva che in essa si accenna all'opportunità, facendosi una nuova statistica, di accompagnare i prospetti alle Giunte provinciali amministrative e alla IV sezione del Consiglio di Stato, con istruzioni per chiarire meglio il significato delle notizie che si richiedono. Pare a lui che sia evidente la necessità di queste istruzioni e che essa particolarmente risulti dalla stessa relazione del collega Sandrelli; perciò riputerebbe opportuno che una copia della relazione fosse inviata a tutte le Prefetture acciocchè ognuna possa correggere i difetti rilevati nel funzionamento delle rispettive Giunte provinciali amministrative. In questo modo si avrebbe anche il vantaggio di fare meglio conoscere l'importanza degli studi della Commissione.

SANDRELLI. Mantenendo ferma la sostanza avverte che dovrà qua e là portare qualche modificazione alla relazione perchè, per la

ristrettezza del tempo, ha dovuto correggere le bozze molto affrettatamente.

È d'accordo col cav. Azzolini nella proposta di mandare ai singoli Prefetti una copia della relazione, anzi crede che sarebbe bene, a somiglianza di quanto si fa pei rapporti colle Autorità giudiziarie, di mandarla con alcune righe di accompagnamento, chiedendo ai Prefetti, che sono i Presidenti delle Giunte provinciali amministrative, che facciano conoscere le loro idee in proposito, per trarre così profitto dalla loro esperienza.

PRESIDENTE. L'idea del relatore è buona, ma dubita che la Commissione abbia facoltà di rivolgersi per questo scopo ai Prefetti; forse potrà farlo più autorevolmente il Ministero della giustizia.

S'intende poi che il relatore potrà apportare alla sua relazione le correzioni che stimerà opportuno di fare, prima che se ne licenzino definitivamente la stampe.

Quanto alla proposta del cav. Azzolini, se nessuno chiederà la parola s'intenderà approvata.

È approvata.

GRIPPO. È superfluo che egli faccia dichiarazioni di adesione e di plauso alla bella relazione del collega Sandrelli. Ha chiesto la parola per due rilievi.

Il primo concerne il punto della relazione in cui si esprime una specie di dubbio se occorra una disposizione legislativa per obbligare al deposito della carta bollata e rendere così discutibili tutti i ricorsi. Egli osserva che il numero dei ricorsi che non vengono discussi per mancanza della carta bollata, costituiscono uno stok di riposo che è necessario, perchè altrimenti non si saprebbe come esaminarli tutti. Provvedendo in qualche modo si potrebbe arrivare alle conseguenze a cui si è arrivati alla Corte di cassazione di Napoli, dove non si ricevono ricorsi se non con deposito della carta bollata, e siccome non si potrebbero discutere tutti, si è assunto il criterio dell'anzianità di arrivo per stabilire il turno per la discussione: se non vi fosse questo espediente occorrerebbe doppio personale per discutere tutti i ricorsi presentati. Davanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato le cose andrebbero anche peggio, sarebbero necessarie due udienze per settimana, a meno che non si volesse sopprimere la pubblica discussione, ritornando al sistema



clandestino di un tempo presso le giurisdizioni amministrative. Dunque se un provvedimento si vuol prendere, questo non può consistere che in un aumento di personale e nel fornire maggiori mezzi.

Il secondo rilievo riguarda i lavori delle Giunte provinciali amministrative. Il collega Sandrelli ha osservato che la statistica di questi lavori è incompiuta, ed è vero; ma le deficienze e le confusioni sono create dalla legge stessa, la quale non sempre distingue, perchè non può distinguere, con molta precisione, le funzioni *contenziose* da quelle di *tutela*. Vi è un solo mezzo per uscire dalle difficoltà e consiste nel dare istruzioni categoriche per separare le materie oggetto di ricorso contenzioso dalle altre. Le prime faran parte delle statistiche le altre no. È anche d'accordo col relatore perchè le future relazioni siano triennali: si potrà ragionare su cifre più grosse e sarà possibile fare dei confronti. Un altro punto ha richiamato la sua attenzione, quello dei ricorsi inviati alla Corte di cassazione per l'eccezione di incompetenza, la quale spesso viene avanzata dalle parti sol che esse fiutino un vento contrario. Quando si creò tutto questo organismo giurisdizionale amministrativo, si disse: l'una magistratura non deve toccare l'altra. Ma la prima volta che fu sollevata la questione e portata alla Cassazione, la quale annullò la decisione amministrativa per incompetenza ed eccesso di potere, vi fu gran clamore fra i competenti in queste discipline intorno al punto risoluto, e l'on. Spaventa sostenne la teoria che la giurisdizione amministrativa fosse sovrana nella sfera delle sue attribuzioni, e che, non elevata in tempo la eccezione di incompetenza, non fosse più proponibile con ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Ma nella lotta vinse la Cassazione e doveva vincere, perchè, ammesso il ricorso alla Corte di cassazione di Roma per eccesso di potere, riconosciuto questo ricorso da una legge, quella del 31 marzo 1877, ed essendo ovvio che questo eccesso di potere non possa manifestarsi che nella decisione, è naturale che contro la decisione si debba insorgere anche quando non fu proposta la questione di competenza, perchè le parti non possono gravarsi per eccesso di potere se non dopo che questo si è verificato colla decisione, non prima, quando si dovea presumere che la IV Sezione non vi sarebbe incorsa.

Per riparare a questo stato di cose bisognerebbe ricondurre la IV Sezione alle funzioni che in altro campo ha attualmente la Corte

dei Conti, accordarle, cioè, la facoltà di decidere sulla eccezione di incompetenza, salvo il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Per ora, come ha osservato il consigliere Sandrelli, la maggioranza dei ricorsi concerne reclami di personale. Ma non era certamente questo lo scopo che si prefiggeva il legislatore creando quell'istituto: egli voleva dare soddisfazione a interessi collettivi di enti o classi che anche più dei diritti controvertibili dei funzionari pubblici meritano protezioni e guarentigie.

SANDRELLI. Ha seguito con molta attenzione le osservazioni svolte dall'on. Grippo, le quali annunciate in numero di due sono aumentate per via perchè egli ne ha svolte tre: la questione della carta bollata; quella delle funzioni delle Giunte provinciali amministrative e l'eccezione di incompetenza per la IV Sezione del Consiglio di Stato.

Quanto alle osservazioni intorno ai lavori delle Giunte provinciali, non ha che da rimettersi alle cose dette nella relazione.

Si giustifica dall'aver sollevato la questione del deposito della carta bollata, perchè nel modulo stesso con cui si raccolsero i dati si richiedeva anche quella notizia. Per quanto si renda conto della convenienza accennata dall'on. Grippo di lasciar dormire tutti questi ricorsi non forniti del deposito necessario di carta da bollo, è un fatto però, dal punto di vista dell'interesse collettivo, che è male lasciar dipendere dalla volontà delle parti che questi ricorsi rimangano o no giacenti. Se si guarda allo spirito delle leggi amministrative, che circondano di tante cautele di termini e di decadenze l'esperimento dell'azione giurisdizionale, si vedrà che la ferma e costante intenzione del legislatore è stata specialmente quella di abbreviare, di far presto. La questione fu portata dall'on. Grippo nel campo della convenienza: egli potrebbe rispondere che *adducere inconueniens non est solvere argumentum*.

È cosa grave che in certe Corti di cassazione (dove l'inconueniente si verifica ugualmente) si sia data una soluzione conforme a quella indicata dall'on. Grippo. Egli però ricorda che il Ministero di grazia e giustizia si rivolse al Consiglio di Stato per averne il parere in proposito e che questo fu emesso circa un anno fa e nel senso che soltanto per legge si potesse provvedere, a differenza di

quanto credevano alcune Corti (Torino e Firenze) le quali ritenevano sufficiente un provvedimento del potere esecutivo.

Del resto la formola della sua conclusione non impedisce che questa sia votata anche da chi non creda che si possa riparare all'inconveniente nel modo indicato da lui; essa non impinge alle osservazioni dell'on. Grippo.

GRIPPO. Osserva che dovendo, secondo il testo della proposta, il Ministro della giustizia, rivolgersi a quello dell'interno, segnalando l'inconveniente, questo potrebbe rispondere: ma guardate prima in casa vostra come procedono le cose.

Sta bene che l'inconveniente c'è, ma, ripete, che non si può pensare di ripararvi se non col provvedere ai mezzi necessari.

SANDRELLI. Mantenendo nella sostanza il pensiero racchiuso nella sua proposta, non fa difficoltà che questa possa essere emendata mediante una formola più semplice di quella adoperata nella relazione.

GRIPPO. È d'accordo col Sandrelli nel concetto amministrativo, ma non crede che basti quello che si è detto e quello che si vuol fare: se oggi si troverà il mezzo di rendere discutibili anche tutti i ricorsi ora giacenti per mancanza di carta bollata, domani si dovrà pensare al modo perchè si possano effettivamente discutere.

PRESIDENTE. L'inconveniente è segnalato in seguito a una relazione sulla *giustizia amministrativa* e non si deve quindi uscire da questo campo, nè portare la questione in quello della giustizia ordinaria. Quanto alla difficoltà accennata dall'on. Grippo per il richiamo al Ministero dell'interno, si potrebbe ovviarvi col dire: « segnala al Governo ».

SANDRELLI. Proseguendo nelle sue risposte alle osservazioni dell'on. Grippo nota che certamente grave è l'inconveniente dell'eccezione di incompetenza sollevata spesso per puro capriccio; ma la legge, così come è fatta, non consente altra soluzione che quella di rinviare gli atti alla Corte di cassazione appena elevato il dubbio di competenza.

RICCIUTI. Risulta quante volte fu sollevata l'eccezione di incompetenza?

SANDRELLI. Può approssimativamente rilevarsi dal numero delle pronunzie di rinvio, ma, come ha osservato, qualche volta

l'eccezione di incompetenza si unisce a quella di inammissibilità e allora, secondo la giurisprudenza adottata, ha prevalenza quest'ultima e non si provoca il giudizio sulla prima.

**PRESIDENTE.** Prega i colleghi Sandrelli e Grippo di mettersi d'accordo su una formula di conclusione che concili le loro opinioni le quali, in fondo, non differiscono che nei mezzi per risolvere l'inconveniente.

Intanto mette ai voti le altre proposte.

« 2° Che le successive relazioni da presentarsi alla Commissione sul modo col quale si è svolta la giustizia amministrativa, comprendano un periodo superiore all'anno e possibilmente triennale ».

Messa ai voti è approvata, coll'intesa che debba essere triennale.

« 3° Che sia dato incarico al Comitato di modificare i prospetti destinati a raccogliere le notizie statistiche degli uffici delle Giunte provinciali della Sezione IV del Consiglio di Stato e a completare tali prospetti, ove lo riconosca opportuno, con analoghe istruzioni in conformità delle osservazioni espresse nella relazione ».

**PRESIDENTE.** Qui verrebbe in taglio la proposta di una relazione accompagnatoria dei Prefetti. Ma egli ritiene che la Commissione non possa dare prescrizioni ai Prefetti.

**AZZOLINI.** Crede che si avranno ben scarsi risultati se ci limiteremo a chiedere che i Prefetti facciano una relazione. Abbiamo l'esempio delle Autorità giudiziarie, che non è confortante. Bisogna stabilire bene che cosa si voglia sapere dai Prefetti e su quali argomenti si domanda il loro parere, altrimenti il maggior numero di essi si limiterà a riassumere nella propria relazione le cifre contenute nei prospetti.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti la proposta tale quale è stata formulata dal relatore.

È approvata.

**PRESIDENTE.** Legge la 4ª proposta :

« 4° che, per quanto riguarda i lavori delle Giunte provinciali amministrative, sia richiesto al Ministero dell'interno, oltre la tra-

smissione dei prospetti riassuntivi, l'invio dei prospetti singoli riempiti da ciascun ufficio di Giunta provinciale, affinchè si possa conoscere come fu distribuita fra le varie provincie e regioni d'Italia l'attività dei collegi giurisdizionali locali, in rapporto non soltanto al numero, ma anche alla indole delle controversie trattate, ed alla quantità, alle tradizioni, ai bisogni delle popolazioni rispettive. »

È approvata.

PRESIDENTE. Dà lettura del testo concordato della prima proposta:

« Segnalare all'attenzione del Governo l'inconveniente del progressivo accumulamento di ricorsi prodotti e non decisi presso la IV Sezione del Consiglio di Stato per mancanza di deposito di carta da bollo. »

Messa ai voti è approvata.

PRESIDENTE. Invita il cav. Azzolini a leggere la relazione *sull'andamento del servizio del gratuito patrocinio nel quadriennio 1897-1900.*

AZZOLINI. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Nessuno avendo domandato la parola, mette in votazione le proposte contenute nella relazione, le quali per quanto non esplicitamente formulate, si riducono a tre:

1<sup>a</sup> Segnalare il peggioramento del servizio;

2<sup>a</sup> Modificare la statistica generale e i prospetti che si allegano alle relazioni;

3<sup>a</sup> Proporre una relazione triennale.

DE' NEGRI. Per parte sua dichiara di non avere nessuna difficoltà ad accettare la seconda delle dette proposte, purchè lo studio di riforma sia deferito al Comitato.

PRESIDENTE. Mette successivamente ai voti le tre proposte.

Sono tutte approvate.

La seduta è tolta alle 11. 40.

---

(1) Vedi questa relazione a pag. 177 del presente volume.

## Seduta del 15 febbraio 1902.

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bosco, Brusa, Cocucci, De' Negri, Grippo, Lucchini, Mortara, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 10.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del processo verbale della precedente seduta.

Messo ai voti è approvato.

PRESIDENTE. Invita il commissario Grippo a leggere la relazione *sull'andamento della statistica penale*.

GRIPPO. Legge la relazione (1).

Aggiunge poi alcune brevi dichiarazioni verbali. Come i colleghi hanno rilevato dalla lettura della relazione, la medesima può riassumersi sotto tre punti: 1° Schede individuali per gl'imputati di delitti; 2° Tenuta dei registri giornalieri; 3° Casellario giudiziale.

Ora egli deve richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che quasi tutte le relazioni dei rappresentanti il P. M. si limitano ad assicurare la regolarità dei detti servizi, senza specificazioni ed apprezzamenti. Egli perciò domanda: Si può consentire in questo sistema od occorre invitare i detti funzionari a fare ogni anno delle relazioni più particolareggiate, specificando le irregola-

(1) Vedi questa relazione a pag. 330 del presente volume.

rità che si fossero verificate, le cause delle medesime ed i mezzi per eliminarle?

Circa le schede individuali per gli imputati di delitti deve rilevare il fatto del notevole ritardo che si frappone nella formazione dei cartellini e quindi anche delle schede che in quasi tutti i Tribunali sono compilate nello stesso tempo e dagli stessi funzionari, ed il notevole disordine, ripetutamente segnalato, nell'ordinamento dei casellari giudiziari. Relativamente ai quali sono da notare due inconvenienti: 1° che non si segue da tutti i Tribunali il medesimo metodo. Presso alcuni sono notate le condanne per contravvenzioni, e le pronunzie nelle quali intervenne amnistia o remissione dalla querela, le quali invece non vengono segnate in altri casellari; 2° l'ingombro notevole che si verifica presso tutti i casellari per il gran numero dei cartellini che si vengono via via in essi accumulando, non procedendosi con regolarità alle operazioni delle eliminazioni. Specialmente è assai trascurata la eliminazione dei cartellini delle persone defunte, al quale scopo gioverebbe che fossero invitati i Sindaci a trasmettere alle Procure regie la nota dei morti che dalle iscrizioni esistenti nel Comune o in altro modo risultassero come pregiudicati, o che si trovasse qualche espediente perchè l'ufficio del casellario venisse a conoscere quali sono le persone resesi defunte, iscritte nel casellario medesimo.

DE' NEGRI. Il collega Grippo ha osservato come i rappresentanti il Pubblico Ministero si limitino nei rapporti da lui esaminati a rilevare che i servizi statistici procedono bene nei loro uffici senza dare alcuna spiegazione convincente di queste loro asserzioni.

Ora egli deve dichiarare che la Direzione generale della Statistica esercita un accurato controllo per accertare l'esattezza degli elementi che sono forniti dalle singole Autorità giudiziarie, controllo che si esplica coll'esame dei prospetti, e dei registri trimestrali ed annuali e non si limita soltanto alla verificaione, per dir così, esterna dei dati, cioè a dire se sussistano o meno le uguaglianze e i rapporti numerici tra le varie notizie, ma dove è possibile, procede anche ad un esame intrinseco dei dati, rilevandone le relazioni fra loro desunte da considerazioni giuridiche, procedurali, logiche, e simili. Ebbene, deve riconoscere che se i rappresentanti il Pubblico Ministero segnalano la regolarità soprattutto

dei registri giornalieri ciò è in gran parte vero. Oramai questi registri sono entrati nelle abitudini delle Cancellerie ed è infrequente il caso che si debbano rimandare per correzioni, e quando avvenga che si debbano rimandare, si accompagnano con particolareggiate indicazioni sul miglior modo di correggerli.

Se in qualche raro caso la negligenza e trascuratezza sono state veramente notevoli, non si è mancato di denunciare al Ministero della giustizia i funzionari colpevoli, sollecitando dei provvedimenti disciplinari.

Non sempre però dal Ministero si sono presi questi provvedimenti, essendosi più disposti alla clemenza che alla severità, ma quei pochissimi esempi di punizioni, di cui si è data notizia anche nel Bollettino ufficiale del Ministero, hanno avuto effetti salutari. Si aggiunga che in occasione di ispezioni a qualche ufficio giudiziario ordinate dal Ministero, i funzionari all'uopo incaricati spesso attesero anche ad una verifica del servizio statistico. Dopo ciò a lui non pare che sia il caso di far voto perchè i Procuratori del Re siano più sinceri nelle loro relazioni concernenti il servizio dei registri statistici giornalieri ed annuali. Al più crede si potrebbero eccitare i Capi a invigilare maggiormente l'esecuzione dei lavori statistici, quantunque non si riprometta risultati molto efficaci da questo voto.

**BELTRANI-SCALIA.** Si potrebbe però insistere di più sulle ispezioni, i cui risultati non possono essere dubbi.

**DE' NEGRI.** Certamente le ispezioni sono il miglior mezzo di controllo e un voto perchè siano riprese, essendo ora state quasi totalmente abbandonate, sarebbe il più pratico.

**GRIPPO.** Accetta ben volentieri questa proposta del comm. De' Negri perchè è la sola che può condurre a risultati utili.

**ZELLA-MILILLO.** Deve dichiarare che quando dalla Direzione della Statistica furono segnalati i funzionari di Cancelleria, i quali si distinsero nel servizio della statistica e coloro che nel medesimo si mostrarono negligenti, il Ministero non mancò mai da parte sua di encomiare i meritevoli e di infliggere agli altri opportune punizioni. Circa lo scarso numero delle ispezioni deve osservare che ciò dipende da ragioni economiche, nonchè dal fatto che gli ispet-



tori del Ministero sono incaricati di altri servizi nell'Amministrazione centrale, dai quali non potrebbero essere frequentemente distolti senza pregiudizio del regolare andamento dei medesimi.

LUCCHINI. Dolente di non essere stato presente in principio di seduta, non ha potuto tener dietro alla lettura della relazione del collega Grippo; ma se le notizie furono desunte, come suppone, dai rapporti dei Procuratori generali, non saprebbe spiegarsi in qual modo le medesime possano essere in aperta contraddizione con le altre che furono portate in questa Commissione in diverse altre occasioni.

Uno dei punti della relazione dell'onorevole Grippo lo interessa più particolarmente, giacchè è stato argomento di suoi studi speciali, che hanno fatto capo alla legge di riforma, testè approvata, sul casellario. Ora fu appunto frutto di tali studi e base della riforma, tra l'altro, il sapere che le cose del casellario andavano proprio all'opposto di quanto risulterebbe da questa relazione.

PRESIDENTE. Fa una considerazione sull'ordine della discussione. Questa ora verte sulla tenuta dei registri statistici, e quindi raccomanda al collega Lucchini di non passare ad altro argomento. Per venire poi ad una pratica conclusione invita l'onorevole Grippo a formulare la sua proposta riguardante le ispezioni.

RICCIUTI. Deve dichiarare che egli è pienamente fautore delle ispezioni. Non è possibile che i Procuratori del Re ed i Procuratori generali veggano tutto, ed essi non possono non essere lieti se con altri mezzi si scoprono e si denunzino irregolarità esistenti negli uffici dipendenti, perchè ciò li esonera da eventuali responsabilità.

LUCCHINI. Prega il collega Grippo, nel formulare la proposta riguardante le ispezioni, di non limitare queste ai soli registri statistici, perchè il bisogno delle ispezioni si può sentire anche per altri servizi.

Relativamente alla parte della relazione Grippo che si riferisce alle schede pei delitti deve pregare i colleghi di sospendere ogni deliberazione a dopo che saranno discusse le disposizioni per l'attuazione della legge sul casellario, giacchè con l'applicazione di queste disposizioni il servizio delle schede potrà cessare, e altre

disposizioni riguardanti il casellario subire modificazioni tali da rendere superfluo un voto per una più regolare osservanza.

In sostanza, basterebbe votare ora la proposta sulle ispezioni formulata in modo da avere un generico riferimento a tutti i servizi statistici, e per il resto soprassedere.

**GRIPPO.** Circa il casellario giudiziale ripete che sono due gl'inconvenienti da lui segnalati: 1° L'ingombro dei casellari, perchè non vengono eliminati i cartellini dei morti. 2° Difformità di metodo, giacchè presso alcuni Tribunali si comprendono nei cartellini le iscrizioni per le contravvenzioni e per i delitti a cui seguì l'amnistia, o la desistenza dalla querela mentre in altri queste iscrizioni si omettono. Con la nuova legge sul casellario alcuni di questi inconvenienti verranno necessariamente a cessare e quindi crede che non venga fare voti espliciti in proposito, ma che basti fermarsi alle ispezioni e a rilevare la necessità di eliminare i cartellini dei defunti. Riconosce però che il bisogno delle ispezioni si sente specialmente pei registri giornalieri, per i quali occorre un regolare controllo, e che, per quanto concerne gli altri due servizi, è opportuno rimandare le conclusioni a quando sarà approvato il regolamento sul casellario.

**PRESIDENTE.** Ritiene anch'egli opportuno di fermarsi per ora al primo punto, quello dei registri statistici, e di riservare ogni provvedimento per il secondo e per il terzo punto. Mette ai voti la proposta del commissario Grippo, concepita nei seguenti termini:

« La Commissione fa voti al Ministro Guardasigilli affinchè le  
« ispezioni sulla tenuta dei registri giornalieri seguano con una certa  
« frequenza per assicurare sempre più il regolare funzionamento di  
« questo servizio, e le relative relazioni siano comunicate alla Com-  
« missione ».

È approvata.

**MORTARA.** Quantunque si tratti di argomento che non è all'ordine del giorno, e benchè egli sia nuovo in questa Commissione, desidera fare alcune considerazioni circa i lavori della medesima, invocando, su quello che sarà per dire, l'attenzione dei colleghi. Egli ha notato una mancanza o deficienza nell'efficacia pra-

tica dei lavori di questa Commissione, che desidera far presente per vedere se fosse il caso di colmarla.

Ogni anno essa raccoglie un importante materiale, che potrebbe servire utilmente al miglioramento della nostra legislazione. Ormai nella compilazione delle leggi il metodo sperimentale è riconosciuto il migliore. Da nessun altro Ufficio meglio che da questa Commissione possono essere forniti per gli studi legislativi elementi preziosi, perchè desunti da ricerche statistiche; senonchè tutti questi elementi, che con tanta diligenza vengono qui raccolti, classificati e studiati, non sono sempre giustamente apprezzati e forse nemmeno conosciuti quando si intraprendono lavori legislativi.

Nell'ultima sessione di questa Commissione, il comm. De' Negri presentò una relazione pregevolissima intorno ai procedimenti di esecuzione forzata sugli immobili; qualche mese dopo il Ministro Guardasigilli incaricò l'oratore di uno studio sull'argomento, ed avendo avuto la fortuna di conoscere la detta relazione, poté avvantaggiarsene moltissimo; ma il Ministero non aveva ancora notizia di essa, nè del diligente lavoro statistico e critico compiuto sulla materia negli anni precedenti da questa Commissione.

L'altro ieri il commissario Sandrelli lesse una splendida relazione sulla giustizia amministrativa la quale potrebbe essere utilissima per gli studi di riforma legislativa che sono stati oggetto di un recente incarico affidato dal Ministro dell'interno ad un'apposita Commissione. Ieri il collega Azzolini ci diede lettura di un importante lavoro sul gratuito patrocinio, tema che, come si sa, è oggetto di studi legislativi.

Un altro chiarissimo collega intanto ha potuto felicemente far servire gli studi suoi e della Commissione come base e criterio alla riforma della legge sul casellario giudiziale, in quanto poté prendere egli stesso, come membro del Parlamento, l'iniziativa di tale riforma e sostenerla validamente fino che fu compiuta. Ora egli si domanda se vi sia modo di dare un'efficacia più diretta ai lavori della Commissione per tutto quanto riguarda l'opera legislativa.

Gioverebbe forse che il Comitato studiasse anche quest'argomento e formulasse qualche proposta tendente ad allargare il campo

in cui ora si restringe l'influenza dell'opera di questa Commissione e a rendere più proficui i suoi lavori.

PRESIDENTE. Trova molto serie le considerazioni del collega Mortara e crede degna di studio la proposta da lui fatta; ma intanto si potrebbe fin d'ora raccomandare al Ministro Guardasigilli di voler mandare ai rispettivi Ministeri quei lavori della Commissione, che li riguardano.

LUCCHINI. Ha seguito con vivo interesse il discorso del collega Mortara, di cui è nota l'alta dottrina, nonchè l'ingegno acuto e la coltura moderna. Egli ha rilevato che i nostri lavori sono riusciti talvolta utili all'opera legislativa e ciò è titolo di soddisfazione per chi vi ha partecipato.

Ma non saprebbe seguire il prof. Mortara nel concetto che la Commissione prenda l'iniziativa per dare ai suoi lavori ed ai suoi studi un ulteriore sviluppo e per assegnar loro un campo più vasto. Più volte gli è occorso di sostenere in questa Commissione la tesi opposta, perchè ha sempre avuto paura di un possibile sconfinamento.

La funzione statistica è già così estesa, comprende tanti argomenti di studio, che non vi è proprio bisogno di allargare il compito della Commissione ad altre funzioni, particolarmente di carattere legislativo.

La Commissione ha già tante non ingloriose tradizioni, da potersi compiacere dell'influenza finora esercitata.

Il concetto del Presidente gli sembra esatto, che cioè tutto debba limitarsi a dare una più larga diffusione ai nostri lavori.

DE' NEGRI. Ringrazia innanzi tutto il collega Mortara del benevolo giudizio dato sul suo modesto lavoro. Deve poi dichiarare che si è sempre cercato di dare la maggiore pubblicità agli studi della Commissione. Come è noto, le deliberazioni votate in ciascuna sessione sono pubblicate nel Bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia; gli *Atti della Commissione* sono mandati ai Procuratori generali e ai Procuratori del Re e si distribuiscono a biblioteche, professori, magistrati e privati con una certa larghezza; il nostro Presidente presenta al Ministro Guardasigilli una relazione sintetica

dei lavori compiuti dalla Commissione in ciascuna sessione. Nulla si trascura adunque per dare una certa pubblicità a questi studi.

Quanto poi alla meraviglia del prof. Mortara che molti lavori della Commissione fossero ignorati nello stesso Ministero della giustizia, il quale avrebbe potuto trarne qualche profitto per lo studio di disegni di legge in preparazione, non può che esprimere il suo rammarico per questo fatto, benchè sia persuaso che a rimuovere simile inconveniente non basti dare una maggiore pubblicità ai lavori della Commissione, ma occorra un organismo speciale incaricato di seguire in Italia e fuori tutto il movimento degli studi sugli argomenti che possono formare oggetto di disposizioni legislative. Veramente questo organismo era stato creato presso il Ministero della giustizia, e l'*Ufficio legislativo* aveva appunto il compito di raccogliere e conservare gli studi e i documenti che si riferivano alla legislazione e mantenere ininterrotte le tradizioni dei lavori compiuti sotto i vari Ministri. Però quest'Ufficio, per ragioni che ignora, è stato soppresso, e, a suo avviso, con non felice pensiero.

AZZOLINI. Autorevolmente il commissario De' Negri ha esposto quanto abitualmente è fatto per divulgare la conoscenza degli studi compiuti dalla Commissione ed ha interpretato quello che dovrebbe essere desiderio comune. Espone sommariamente quanto all'ufficio di segreteria della Commissione è richiesto, e quanto esso di propria iniziativa fa ad ogni sessione per dare notizia di ciascuna adunanza e per pubblicare le deliberazioni prese, notando come queste notizie siano, non solo gradite, ma spesso ricercate, e quindi come l'opera della Commissione sia seguita con interesse, e come sia desiderata anche dal pubblico una più ampia e diffusa notizia di essa. Non crede che la Commissione possa disinteressarsi circa le sorti dei suoi lavori; ed anzi in quest'occasione deve richiamare l'attenzione della Commissione su quanto avviene rispetto all'esecuzione delle deliberazioni da essa prese e crede che quest'argomento debba formare oggetto di speciale studio.

GRIPPO. La questione posta dal Mortara può riassumersi in questa formola: Trovare il modo di far conoscere il lavoro della Commissione a coloro che sono incaricati di studi legislativi. Può risponderci a questa esigenza facendo ciò argomento di speciale raccomandazione al Ministro.

LUCCHINI. Gli pare che non spetti alla Commissione di raccomandare al Ministro di tenere in pregio i suoi lavori. Coglie piuttosto l'occasione per far nuove premure acciocchè non si tardi più oltre la formazione e pubblicazione dell'indice dei lavori e delle discussioni della Commissione, di cui da tanto tempo è sentito vivo il bisogno e che tanto più agevole renderebbe il compulsarli e il trarne profitto. Aderisce ad ogni modo all'invito dei colleghi Grippo e Tami di non opporsi alla proposta del Mortara di deferire lo studio dell'argomento al Comitato.

PRESIDENTE. Mette ai voti la detta proposta.

È approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

## Seduta del 17 febbraio 1902.

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bosco, Brusa, Cocucci, De' Negri, Lucchini, Mortara, Munnichi, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Vivante, Zella-Milillo e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 9. 30

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Comunica un telegramma dell'onor. Gianturco, il quale lo avverte che per una sopravvenuta infermità della sua signora non può venire a Roma, come desiderava, per prender parte almeno alle ultime sedute della sessione.

Invita il comm. De' Negri a riferire sul tema: *I giudizi arbitrari nell'anno 1900.*

DE' NEGRI. Legge la relazione (1).

PRESIDENTE. Apre la discussione su questa relazione.

BOCCARDO. Essendo stato uno di quelli che più ha insistito perchè dei giudizi arbitrari si facesse un esame statistico a parte, chiede alla Commissione il permesso di esporre alcune riflessioni che gli furono suggerite dalla lettura della sobria, precisa e accurata relazione del comm. De' Negri.

Il risultato generale che campeggia dalle cifre esaminate non è consolante, almeno per chi, come lui, ritiene che queste forme di

(1) Vedi questa relazione a pag. 353 del presente volume.

giudizi siano uno degli indici più manifesti del progresso civile delle nazioni e realizzino quello che nell'amministrazione della giustizia è uno scopo utile a conseguirsi, far più presto e diminuire le spese. I numeri di questa statistica sono piccolissimi e come più volte ha avuto cura di avvertire il relatore, la statistica, la quale per suo istituto deve versare sui grandi numeri, vi si trova a disagio. Dove, come nella Gran Bretagna e negli Stati Uniti di America, si è intesa la necessità, negli odierni ordinamenti civili, di far presto e spendere meno, l'istituto dell'arbitrato ha ricevuto e riceve una sempre più larga applicazione e tende a sostituirsi alla giustizia ordinaria.

Si aggiunge poi una considerazione che avvalorata le ragioni di sana economia che favoriscono l'istituto arbitrale, ed è che esso si presta in modo eccezionale a quella divisione del lavoro che è una delle maggiori necessità del moderno ordinamento economico e alla quale mal risponderebbe la magistratura ordinaria che deve essere ligia e fedele alle tradizioni, e alle formule. Nello sviluppo così complesso e vario delle società attuali e delle industrie, che non conoscono limiti alla propria espansione ed estendono sempre più il dominio sulle forze della natura, è evidente che i giudizi che sorgono dall'attrito di queste forze, esigono specialità di conoscenze tecniche del lavoro su cui si contende, le quali è difficile trovare nella magistratura ordinaria.

Mentre ascoltava questa importante lettura gli passava per la mente un concetto sul quale richiama l'attenzione della Commissione. Forse tra le cause che osteggiano l'istituto arbitrale ve ne è una che certamente a ragion veduta è stata taciuta dall'egregio relatore. Perchè questa forma di giudizi incontri il favore delle parti contendenti occorre che non venga meno la ragione principale che la consiglia, cioè l'economia di tempo e di spesa. In un numero soverchiamente grande di giudizi arbitrali si è verificato un fatto che osteggia la tendenza economica di questi giudizi: allude alla indiscrezione degli onorari liquidati dagli arbitri. Si guardi che da piccoli fatti derivano talvolta grandi effetti. Quando, fondata o no, si diffonda l'opinione che ricorrendo al giudizio dagli arbitri si corre il rischio di vedersi strappati i nove decimi dell'utile che si sperava conseguire, è ovvio che non si ricorra più con fiducia all'esperimento di siffatti giudizi.

Quindi vorrebbe pregare il Direttore generale della statistica che



nella promessa terza relazione volesse spingere l'acuto suo sguardo a indagare il rapporto che corre tra il valore della sostanza caduta in contestazione e gli onorari che gli arbitri si sono assegnati, e poichè ha la parola, aggiunge che saluta con gioia l'annuncio di una maggior estensione che verrà data in seguito a queste indagini, comprendovi anche quei giudizi arbitrari i quali dipendono direttamente e necessariamente da leggi speciali che il relatore ha, in via d'esempio, accuratamente elencate. E poichè di questo discorre prega il comm. De' Negri di fare questa ricerca più estesamente che sia possibile, comprendendovi anche alcune altre leggi che non trova indicate, come quella sui *proviviri*.

Ma l'orizzonte di questa ricerca può ancora allargarsi maggiormente. Siamo nell'epoca trionfale degli scioperi, da cui egli teme gravi conseguenze e nei quali scorge un germe di dissoluzione che presto o tardi pur troppo porterà frutti amari. Egli invita la Direzione generale della statistica a portare la sua attenzione anche su questi fenomeni in quanto abbiano dato occasione ad arbitrati, in modo da avere una statistica sempre più completa di questa forma speciale di giudizi.

DE' NEGRI. Seguirà l'ordine inverso dei punti toccati dall'illustre senatore Boccoardo. Al quale è lieto di poter dire che le nostre statistiche giudiziarie civili e commerciali danno separata notizia dei lavori dei Collegi di proviviri. Dapprincipio furono pochi i Collegi che funzionarono, ma oggi sono circa un centinaio e perciò i loro lavori assumono una importanza notevole. Sarà quindi opportuno non trascurare nelle future relazioni sui giudizi arbitrari la parte che vi prendono i Collegi di proviviri.

Quanto agli scioperi, proprio in questi giorni fu mandato ai Prefetti un questionario nel quale, tra l'altro, si richiede se era stato proposto l'arbitrato, quale parte contendente lo aveva sollecitato, e quale ne era stato l'esito. I questionari sono stati accompagnati da una circolare con cui si invitano i Prefetti a mandare, oltre alle notizie statistiche su tutti gli scioperi, anche solo tentati o minacciati, verificatisi nella Provincia, una relazione accompagnatoria nella quale sia particolarmente illustrata l'opera degli arbitri quando fu richiesta.

Circa gli onorari percepiti dagli arbitri, ben disse il senatore Boccoardo che a ragion veduta egli non se ne era occupato, perchè

ritiene che sia difficile, se non impossibile, ottenere in proposito notizie attendibili. Bisogna aver presente che l'ufficio centrale di statistica non riceve le sentenze degli arbitri, ma soltanto degli elenchi nominativi nei quali, oltre all'indicazione delle Parti, è segnato l'oggetto delle controversie, l'esito, i motivi della inappellabilità e niente altro. Del resto, anche se si facessero venire le sentenze, non crede che da esse risulterebbe l'ammontare degli onorari. Ricorda le difficoltà incontrate nella compilazione della statistica notarile per quanto riguarda la cognizione degli onorari dei notai — cioè di ufficiali pubblici soggetti a una disciplina alla quale non sono tenuti gli arbitri — e che non si poterono determinare se non con larga approssimazione e per mezzo di un'indagine indiretta eseguita dai Conservatori degli Archivi. L'agente delle tasse è uno spauracchio che impedisce queste ricerche statistiche d'indole economica. Non dice questo per ostacolare la proposta del senatore Boccardo, ma perchè teme che la ricerca non approdi a buoni risultati.

MORTARA. Questa dotta relazione del comm. De' Negri dimostra che in Italia l'istituto dell'arbitramento non funziona, perchè se si tolgono i numeri di Genova, dove lo sviluppo dei commerci e delle industrie favorisce eccezionalmente questa forma di giudizi, e quelli riguardanti gli arbitrati forzati dipendenti da contratti di appalto per le pubbliche amministrazioni, non rimane quasi nulla; il risultato statistico è una negazione assoluta d'importanza.

Siccome in teoria, cioè sulla opportunità di dare a questi giudizi un più largo sviluppo, sostituendoli quanto più è possibile ai giudizi ordinari, tutti si conviene, così si deve cercare di vedere insieme perchè, come giustamente ha detto il relatore, nei paesi latini si abbiano così scarsi risultati. Egli crede che ciò possa dipendere dal Codice processuale.

Per una esperienza personale di ormai trent'anni ha dovuto convincersi che le norme procedurali in vigore sono un ostacolo allo sviluppo di siffatti giudizi. Le nostre leggi mentre ammettono casi di appello, di ricorso per cassazione, di istanze di revocazione, ecc., i quali danno luogo a scarsissime applicazioni, stabilisce ancora che, non ostante qualunque rinuncia delle Parti, il lodo possa essere impugnato per nullità, sia pure per motivi de-

terminati, nei quali però riesce facile fare entrare tutte le ragioni di reclamo del litigante cui piaccia giovarsene.

Quest'azione per nullità dà luogo a un giudizio *ex novo*, tanto se accolta, nel qual caso anzi le azioni sono due (perchè si ricorre in appello o in cassazione contro la sentenza che annulla e rimanendo fermo l'annullamento segue il giudizio di merito) quanto se non accolta, perchè anche in questo caso si percorre tutta la scala dei rimedi gerarchici. L'azione di nullità è stata dettata da un mal celato sospetto di insufficienza dell'ufficio arbitrale a soddisfare le esigenze della giustizia. Sono giuste o ingiuste queste diffidenze contro le sentenze arbitrali?

Egli deve riconoscere che tale diffidenza è spesso giustificata dal cattivo metodo con cui si istruiscono le cause, ed una prova positiva si ha nella stessa relazione del comm. De' Negri, il quale molto opportunamente ha riavvicinato le due serie di proporzioni dei giudizi di riforma nei casi della giurisdizione ordinaria e in quelli della giurisdizione arbitrale. La sproporzione rilevata dimostra come in generale non si trovino in questo istituto quelle garanzie che si trovano davanti i magistrati ordinari. Crede ciò effetto di cattivo ordinamento e la questione merita di essere studiata attentamente, contentandosi egli di segnalarla ai colleghi.

Da questi cenni vorrebbe concludere per pregare il relatore a consentire di modificare un po' la conclusione. Vorrebbe cioè che venisse eliminata la parte relativa alle proposte che dovrebbero fare i Procuratori del Re perchè queste avrebbero un carattere subbiettivo e non crede che i Procuratori del Re abbiano tutti la necessaria competenza ad occuparsene. Teme che ne possa venire un ammasso di proposte varie e confuse che generino imbarazzo. Aggiunge che il Procuratore del Re, il quale sa di dover fare queste proposte, forse involontariamente, elabora i dati secondo le sue vedute e potrebbe venire a mancare perfino la sincerità delle notizie.

Infine, mentre si associa al plauso tributato dal senatore Boccardo al relatore per la estensione maggiore che egli ha promesso di dare alle sue future investigazioni, comprendendo in questa statistica anche i lavori di quei Collegi arbitrali che dipendendo da leggi dello Stato sono organi precostituiti della sua giurisdizione, pure vorrebbe pregare che questa parte del lavoro arbitrale fosse tenuta separata dall'altra, perchè in essa predomina la tutela di in-

teressi pubblici e gioverà vedere come lo Stato, gli Enti, i Comuni, le Provincie, ciascuno nella loro sfera, abbiano dato impulso a questi giudizi.

**RICCUTI.** Si associa alle dotte osservazioni fatte dal senatore Boccardo e dal professore Mortara in merito a questa statistica dei giudizi arbitrati e si limita ora ad una considerazione riguardante la conclusione. Non divide, nè combatte, l'opinione del professor Mortara circa il giudizio che egli fa del Pubblico Ministero sulla competenza o meno a trattare nei discorsi inaugurali di questo argomento, ma si associa a lui per domandare che non si proponga come tema del discorso inaugurale. Questi discorsi devono rimanere nel campo che loro assegna la legge, la quale non consente che si tramutino in discorsi accademici; si deve fare una relazione statistica sul modo in cui si è svolta l'amministrazione della giustizia nel circondario o nel distretto e niente altro, liberi però i capi del Pubblico Ministero di trattare, in base alle cifre, quegli argomenti che credessero più convenienti. Non è bene che la Commissione assegni dei temi.

**DE' NEGRI.** Spiega le ragioni della conclusione. Non ha inteso con essa di far fare apposite inchieste con moduli speciali ai Procuratori del Re per raccogliere notizie da illustrare poi nel discorso inaugurale. Queste notizie sui giudizi arbitrati si raccolgono già per mezzo di moduli annuali e formano parte dell'ordinario lavoro statistico delle Preture. Se i Capi del Pubblico Ministero, per l'articolo 150 dell'Ordinamento giudiziario, devono riferire sul modo con cui fu amministrata la giustizia nel loro distretto, pareva a lui che nessun inconveniente vi potesse essere a domandare che, come su altre notizie statistiche, particolarmente si fermassero su queste dei giudizi arbitrati non per fare delle disquisizioni teoretiche e, come si è detto, delle accademie, ma per spiegare ed illustrare delle cifre contenute nei prospetti statistici allegati ai loro discorsi inaugurali. Questa anche la ragione per cui nella sua proposta non parla dei Capi di collegio, che certamente sarebbero più competenti a trattare del tema in questione, ma dei soli Capi del Pubblico Ministero, perchè questi già per legge hanno il mandato di discorrere sui diversi istituti giudiziarii.

Non partecipa ai timori dell'onorevole professore Mortara

circa le proposte che potessero mettersi innanzi nelle relazioni annuali. In altre occasioni si sono avute proposte di riforme avanzate dai Procuratori del Re e dai Procuratori generali, e se alcune non parvero interamente accettabili, se altre furono assolutamente da scartare, molte però meritavano di essere prese in considerazione e fornirono preziosi elementi di studio.

Questo dice a spiegazione della sua proposta, ma soggiunge che non ha alcuna difficoltà a modificarla nel senso che alla Commissione parrà più conveniente.

**BRUSA.** Non dovrebbe parlare di un argomento del quale non si occupa più da molti anni, ma desidera fare una piccola osservazione che gli è suggerita dal ricordo appunto del passato.

Le osservazioni malinconiche del senatore Boccardo si presentano spontanee alla mente di chi vede quanto siano, più che esigue, miserrime le cifre consegnate in questa relazione. Egli però ha un dubbio che cioè le cifre statistiche non rendano esattamente lo stato delle cose. Per sua esperienza personale, per quanto, ripete, ormai antica, crede che in alcune regioni, come, ad esempio, nelle provincie del Lombardo Veneto, sia tuttora in vigore la consuetudine che egli vi trovò quando si dedicò, per breve tempo, all'esercizio dell'avvocatura, di deferire la risoluzione delle controversie ad arbitri che le risolvessero senza le formalità necessarie perchè la Magistratura potesse tenerne conto. In alcune provincie sono gli stessi avvocati che tentano di comporre le liti prima di assistere le Parti innanzi ai Magistrati. Se queste usanze, come crede, qua e là rimangono, è ovvio allora che le cifre della statistica siano ben poca cosa.

Le osservazioni del collega Mortara così savie, così giuste, potrebbero indurre ad un'analisi della legge anche più sottile di quella da lui indicata. È perfetta nel Codice la collocazione del titolo del *compromesso* che precede immediatamente le norme per l'esperimento dell'azione giudiziaria, ma questo titolo ha bisogno di una revisione specialmente per quanto riguarda le restrizioni che impone alle Parti per ricorrere al giudizio arbitrale.

**DE' NEGRI.** Nella seconda parte della sua relazione è detto che un buon numero di giudizi arbitrali sfugge alla rilevazione statistica, perchè i lodi non vengono presentati ai Pretori per ottenerne

il decreto di esecutorietà, ed anzi, poichè nella precedente relazione aveva osservato che non credeva che questi giudizi arbitrali, basati sulla reciproca fiducia delle Parti e perciò svestiti delle formalità di legge, potessero esser molti, per il rischio che le Parti stesse incontravano di dover pagare, all'occorrenza, tasse e multe non lievi, nella presente relazione, in seguito a informazioni ulteriori che si è procurato, ha dovuto, per onestà statistica, rettificare questa sua opinione e confessare invece che questi giudizi arbitrali sono molti ed è impossibile rilevarne il numero.

OSTERMANN. Conferma le osservazioni del collega De' Negri per l'esperienza che egli ha anche come Presidente di Tribunale: sono moltissimi i lodi che non si presentano al Pretore per evitare le spese, ma, se se ne possono avere notizie indirette, non è possibile conoscerne con precisione il numero.

Dacchè ha la parola osserva che non sarà così facile, come crede il senatore Boccardo, di determinare il rapporto fra il valore della contestazione arbitrale e gli onorari liquidati dagli Arbitri. Non sempre nelle sentenze viene indicato questo dato: tanto è vero che più volte gli Arbitri ricorrono al Presidente del Tribunale perchè rilasci l'ordine di cui all'articolo 379 del Codice di procedura civile, e si è fatta anche questione se tale articolo, in relazione al precedente 103, sia applicabile al caso.

Infine vorrebbe pregare il commissario De' Negri di modificare la sua conclusione, sostituendo i Capi dei Collegi giudicanti ai Capi del Pubblico Ministero per la maggiore competenza che i primi hanno sulla materia. Del resto non è nuovo questo sistema di chiedere ai Capi di Collegio delle relazioni su dati argomenti, perchè ricorda che per una relazione da lui stesa sui risultati ottenuti dall'applicazione della legge 8 agosto 1895 sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie, egli si valse di rapporti pervenuti dai Capi di Collegio.

MORTARA. Queste indagini avrebbero carattere diverso dalla compilazione solita di tabelle, che non si sa nemmeno come potrebbero venire delineate; e si dovrebbero attuare per mezzo di ricerche private ricorrendo alle Camere di commercio, ai Sindacati di Borsa e ad altre istituzioni commerciali: si tratta di elementi di fatto da raccogliere, non di giudizi, e quindi l'acume di chi fa la ricerca

deve consistere nel sapere dove mettere le mani. Il Presidente del Tribunale e della Corte sono più vicini a queste materie e perciò si associa volentieri alla proposta del consigliere Ostermann.

Però non troverebbe male che anche i Procuratori del Re, se credessero di poterlo fare nei loro discorsi inaugurali, trattassero di questi giudizi arbitrari e quindi si potrebbe trovare una formula che non li escludesse assolutamente.

DE' NEGRI. Non ha difficoltà di emendare la sua proposta nel senso desiderato dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Legge il nuovo testo della proposta.

« La Commissione prega il Ministro guardasigilli di volere invitare i Capi di Collegio a studiare quali ragioni si oppongano, nella rispettiva loro giurisdizione, a un più largo uso dell'istituto del compromesso, e quali provvedimenti sarebbero a loro giudizio più opportuni ed efficaci per estenderne l'applicazione. »

Messa ai voti, è approvata.

La seduta è tolta alle ore 12.

---

## Seduta del 18 febbraio 1902.

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bosco, Brusa, Cocucci, De' Negri, Lucchini, Mortara, Mucchi, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 9. 30.

Si legge il verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la relazione del commissario Lucchini contenente il progetto di disposizioni per l'attuazione della legge 30 gennaio ultimo scorso circa la riforma del casellario giudiziale. Vedendo questa ponderosa relazione gli sorse innanzi tutto il dubbio se la Commissione fosse competente ad esaminare un simile lavoro di carattere legislativo. Deve però soggiungere che tale dubbio fu dissipato dalla assicurazione datagli dal collega Lucchini che S. E. il Ministro desidera il parere della Commissione su questo argomento.

È opportuno intanto, prima di intraprendere questo esame, che si determinino i criteri che debbono regolare la discussione. A lui pare che gioverebbe limitarla ai punti principali che sono come i capisaldi del progetto, salvo a lasciare ad un Sottocomitato il compito di studiare le disposizioni particolari del progetto medesimo. Prega quindi il relatore di riassumere il suo lavoro nei punti più salienti, perchè soltanto in questo modo si potrà fare cosa concreta ed utile.



LUCCHINI. Egli ha appunto interpretato il desiderio dell'egregio Presidente presentando una breve relazione, nella quale sono precisamente illustrati i punti principali del progetto; chiede quindi alla cortesia della Commissione di consentirgli di leggerla per disteso.

Legge la relazione (1).

MORTARA. Nel punto della relazione nel quale si parla della eliminazione dei cartellini appartenenti a persone che si possono presumere defunte per la inoltrata età, fa rilevare che il proposto sistema presenta delle difficoltà, specialmente rispetto agli interdetti, agli inabilitati, ecc., i quali muoiano in questa condizione.

LUCCHINI. Riconosce degna di studio l'osservazione del collega Mortara.

RICCIUTI. Sarebbe bene stabilire l'ordine della discussione di domani. Gli pare che innanzi tutto si dovrebbe procedere alla trattazione delle quistioni principali e passare poi all'esame dei singoli articoli del progetto.

PRESIDENTE. Anch'egli è di questa opinione, ma si vedrà domani cosa convenga meglio di fare.

Stante l'ora tarda, la seduta è levata alle ore 12.10.

(1) Vedi questa relazione a pag. 373 del presente volume.

## Seduta del 19 febbraio 1902.

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia Boccardo, Bosco, Brusa, Cocucci, De'Negri, Lucchini, Municchi, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 9. 30.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla relazione letta ieri dall'on. Lucchini intorno alle *Disposizioni per l'attuazione della legge di riforma del casellario giudiziale*.

MUNICCHI. Desidera fare alcune osservazioni delle quali ha sentito l'opportunità dopo aver letto la ponderosa e ammirabile relazione dell'illustre collega on. Lucchini e dopo aver studiato il regolamento che forma oggetto dell'esame di questa Commissione. E dice regolamento perchè così sta scritto nell'ordine del giorno, mentre il relatore ha adoperato la locuzione « schema di disposizioni per l'attuazione della legge sul casellario giudiziale » e non senza ragione, perchè si tratta proprio di disposizioni legislative da emanarsi in base alla legge, la quale diede facoltà al Ministro di provvedere all'esecuzione e al coordinamento di questa con altre leggi. Uno dei capisaldi della riforma è stato quello di meglio raggiungere lo scopo che il casellario adempia alla sua funzione in servizio della statistica penale, scopo che non tanto risulta dalla legge quanto dalle fonti parlamentari, ed è stato provveduto ad esso colla istituzione del casellario centrale.

In quanto il casellario abbia effetti giudiziari e serva alla cognizione degli addebiti fatti ai cittadini, nell'interesse della giustizia, di pubbliche amministrazioni e di privati, vi ottempera e risponde il casellario giudiziale locale, il quale appunto conserverebbe la potestà, che ha ora, di rilasciare i certificati. Ha detto il relatore che da principio aveva vagheggiato anche il sistema di accentrare pure il servizio del rilascio dei certificati, e che l'ha abbandonato dopo le savie considerazioni espostegli dal collega senatore Beltrani-Scalia, che lo avvertì che il passo sarebbe stato molto arduo e non senza difficoltà forse insormontabili.

Perciò si convinse che fosse utile lasciare i casellari locali costituiti come sono ora, salvo aggiungere, anche nei cartellini che si conservano presso di essi, quella parte di notizie che deve servire alla statistica giudiziaria. Lo stesso cartellino adunque servirà e per il casellario locale e per il centrale. È su questo punto specialmente che vertono le sue osservazioni.

Se il casellario in generale deve servire a scopi di giustizia e di amministrazione e a scopi di statistica giudiziaria e se a questi ultimi adempie completamente il casellario centrale perchè, egli domanda, nei casellari locali si dovranno segnare anche le iscrizioni di quelle notizie che interessano esclusivamente la statistica giudiziaria?

Dai conti che sono stati fatti risulterebbe che i cartellini da compilarli, e in duplo, sono centinaia di migliaia e tutto ciò che si potrà economizzare, semplificando, sarà tanto di guadagnato nella economia del lavoro. Ammessa la funzione statistica del casellario era necessità imprescindibile istituire il casellario centrale e dare a questo il maggiore sviluppo, affinchè oltre agli scopi scientifici, legislativi ed amministrativi cui deve mirare, potesse servire anche come controllo e direzione dei casellari locali. Ma che questi alla loro volta debbano poi contenere tutto quello che dovrà raccogliersi dal casellario centrale, ecco, almeno, il punto da vedersi. Una volta accettato il principio che i casellari locali non devono mai riportare nei certificati le annotazioni riguardanti i proscioglimenti dichiarati vuoi per ragione obiettiva, vuoi per ragione subiettiva, non trova nessun motivo che giustifichi l'iscrizione in essi di queste pronunzie.

Altra parte che potrebbe, a suo giudizio, eliminarsi dai casellari locali è quella che si riferisce all'esecuzione delle sentenze. Si è

convenuto che nel cartellino si diano, a scopo statistico, indicazioni sul modo e tempo dell'espiazione delle pene, dunque queste notizie, che non servono affatto per i casellari locali, potrebbero trascriversi soltanto nel casellario centrale. Con questo doppio ordine di notizie che, a suomo di vedere, si potrebbero eliminare dai cartellini dei casellari locali ne verrebbe una semplificazione assai notevole. Le assoluzioni ed i proscioglimenti in questi ultimi anni hanno raggiunto quasi il 50 per cento delle imputazioni e su circa 800,000 cartellini che si dovrebbero compilare il beneficio è molto rilevante. Però deve dichiarare che quanto alle decisioni di assoluzione e di non luogo, mentre prima aveva vagheggiato l'idea di farle registrare nel solo casellario centrale, ora, meglio ponderando la cosa, deve ricredersi o almeno rimanere dubbioso di fronte a un fatto importante.

Varie leggi stabiliscono che si debba tener conto, in taluni casi, delle sentenze di proscioglimento per riconoscere o no un diritto, una qualità, un titolo o per pronunziare provvedimenti di pena; ricorda la legge sui giurati, il procedimento di ammonizione per la Legge di P. S. ed altre leggi. Veramente si deve desiderare che avvenga una revisione di queste disposizioni, perchè è iniquo che una sentenza di assoluzione possa privare un cittadino di un diritto, ma le leggi vi sono e finchè son tali bisogna osservarle e farle osservare. Se egli fosse rimasto fermo nel suo primo concetto, il casellario centrale avrebbe dovuto fare questo servizio di informazioni, acciocchè quelle leggi avessero attuazione. La sua idea pertanto per questa prima parte deve essere modificata nel senso, che rimangano anche nei casellari locali le notizie riguardanti l'assoluzione per non provata reità e il non luogo per insufficienza d'indizi, mentre possono essere escluse quelle concernenti le pronunzie che dichiararono l'estinzione dell'azione penale. Egli dunque propone di raccomandare allo studio della Commissione questa distinzione.

Dove invece crede di poter fare una esplicita proposta è sul punto riguardante l'esecuzione delle sentenze. Secondo le disposizioni degli articoli 17 e 18 dello schema, diverse Autorità — la giudiziaria, la carceraria, il Ministero della giustizia — dovrebbero comunicare volta per volta al Casellario centrale le notizie che si riferiscono alla esecuzione delle sentenze penali, ciascuna nella

propria sfera d'azione, e, a sua volta, il Casellario centrale dovrebbe comunicare a quelli locali le notizie ricevute. Ha già osservato che questa ripetizione di iscrizioni è inutile e quindi fa formale proposta per la soppressione di esse dai casellari locali.

**BELTRANI-SCALIA.** Anzitutto ringrazia il collega Lucchini delle gentili espressioni rivoltegli, e dichiara di trovarsi con lui nella più completa conformità di idee per quanto riguarda l'istituzione del Casellario centrale. In quanto alle osservazioni ora svolte dal senatore **Municchi**, non sa se le limitazioni da lui desiderate possano egualmente farsi perchè è la legge che fissa i limiti del casellario. Egli è uno ancora di quei pochi che ha l'ingenuità di credere alle statistiche, e si interessa a tali questioni perchè è convinto del grande vantaggio che deriverebbe dall'istituzione di un casellario centrale. Il casellario attuale non solo non risponde alla sua funzione, ma vi risponde in senso inverso: ben venga adunque il casellario centrale a ricondurre queste funzioni nelle sue linee normali. Ma non basta volerlo, bisogna saperlo attuare, e per attuarlo bisogna seriamente pensare ai mezzi per creare un organismo vitale. È dolente di dover portare nella Commissione la nota scettica, ma crede suo dovere di esporre queste considerazioni.

L'organismo quale fu ideato dall'on. Lucchini importa la creazione di un ufficio nuovo e complesso, il quale riceverà ogni anno non meno di 800,000 cartellini e molte migliaia di altri fogli che conterranno le notizie dei tramutamenti dei detenuti e quelle sull'esecuzione delle sentenze. Si pensi quale lavoro dovrà accentrarsi in questo ufficio, per fatto, ad esempio, di una semplice amnistia che riduca di 6 mesi le pene carcerarie o di qualche centinaio di lire quelle pecuniarie, e non è quindi esagerato il dire che esso dovrà ricevere normalmente almeno 1,500,000 cartellini o fogli all'anno. Non si spaventa però di questa cifra, perchè per provvedere alle esigenze del servizio basterà adeguare ad esse i mezzi, ma a questi bisogna pensare fin da ora. Forse può indicare una via che condurrebbe alla soluzione della questione. È un suo voto antico e costante il coordinamento dei servizi delle statistiche di pubblica sicurezza, carceraria e giudiziaria e lo richiama particolarmente oggi perchè, provvedendosi alla istituzione di un casellario centrale, avrebbe l'idea di farlo servire appunto per tutti e tre gli indicati servizi. Si formerebbe allora come un osservatorio generale del

quale è sentito veramente il bisogno, perchè ora non si sa nulla delle classi delinquenti, nulla del modo in cui si espiano le pene; la statistica della polizia non si fa e quella carceraria, non sa se si faccia o non si faccia; è quindi opportuno dare un indirizzo stabile a questi servizi, coordinandoli col casellario centrale; si formerebbe allora un organismo completo sotto tutti i rapporti. Presenta questo voto « che si facciano pratiche presso il Ministero dell'interno acciocchè questo dia il suo aiuto nel condurre innanzi tale riforma » e crede di potere fin da ora assicurare che questo aiuto non mancherebbe così per i locali come per le persone.

Ma per poter provvedere a tutto non bisogna illudersi che questo casellario possa funzionare dal 1° maggio p. v., sarebbe un grave errore tener ferma quella data senza aver pensato a tutte le conseguenze che potrebbero derivare da una affrettata attuazione di queste disposizioni. A suo giudizio bisogna prostrarla al 1° gennaio del 1903. Prega il collega Lucchini, che ha dimostrato di avere tanta fede in questa istituzione e che vi ha dedicato con tanto amore il suo acutissimo ingegno, di ascoltare anche i suggerimenti che vengono dall'esperienza e di accettare quindi la sua proposta.

Bosco. Ringrazia anzitutto l'on. Lucchini della menzione che gentilmente ha voluto fare di quel piccolissimo contributo che egli può aver dato in questa circostanza e dichiara che crede di una utilità indiscutibile l'innesto della statistica sul casellario, tantochè l'Ufficio di statistica e la Commissione debbono proprio esser grati al prof. Lucchini di avere creato genialmente questo organismo, che passa ad analizzare brevemente nelle sue due parti: il casellario centrale e la statistica giudiziaria.

Fin da quando l'on. Lucchini accennò nella Commissione alla idea di istituire il casellario centrale, egli si convinse della utilità di esso; ma ora che ha potuto, in altro ufficio, praticamente vedere gli inconvenienti che derivano dall'ordinamento degli attuali casellari, sia per il modo in cui sono tenuti, sia per le irregolarità che vi si possono commettere, senza che vi sia facilità di segnalarle e di provvedervi, ha per così dire rafforzata la sua convinzione, con una dolorosa esperienza pratica. Egli non si sarebbe mai potuto immaginare, per quanto male avesse sentito dire degli attuali casellari, che le cose fossero così gravi come gli sono risultate, cosicchè senza

ombra di esagerazione crede di poter asserire che il casellario nel suo presente ordinamento può servire come arma di offesa contro gli onesti, e può essere arma di difesa per i delinquenti.

Nell'ufficio in cui ora trovasi, ha avuto occasione di vedere circa 10,000 certificati provenienti da tutte le cancellerie del Regno e può affermare che non vi è regione per la quale non si abbiano a lamentare deficienze, irregolarità, errori e peggio.

Molti certificati non contengono la menzione delle condanne, di cui invece si ha notizia per mezzo delle Prefetture; altri sono concepiti in forma, dirà, subdola, perchè si limitano a certificare che non vi sono state condanne della tale o tale altra specie; alcuni si valgono delle omonimie per asserire cose contrarie al vero e che risultano poi da altri documenti; insomma vi è il più grande disordine. Un riordinamento non può essere possibile se non coll'istituire il casellario centrale, come controllo dei casellari locali.

Il secondo punto riguarda l'innesto della statistica giudiziaria sul casellario. Si è cercato sempre di affinare i metodi per la raccolta delle statistiche con una tendenza ben manifesta, quella di compilarle sul documento originario del fatto, per evitare che nei successivi passaggi da un documento ad un altro, le notizie vengano alterate da errori di compilazione, facilissimi a commettersi. Il sistema del professor Lucchini s'informa a questo ideale, e il cartellino che è, si può dire, un documento originario, perchè forma parte integrante del processo, sarà la base della statistica.

Quanto al modo migliore di compilarla è cosa che riguarda i tecnici, come giustamente osserva l'on. Lucchini, e non è il caso qui di discuterne; si limiterà pertanto a dire che in questa parte non è interamente d'accordo col Lucchini, il quale propende per le registrazioni settimanali, mentre, a suo giudizio, è migliore il sistema di tradurre le notizie del cartellino su altro documento statistico appositamente preparato, che consenta anche l'utilizzazione dei sistemi meccanici di numerazione, oggi così progrediti, i quali funzionano egregiamente dove sono sperimentati. Ma di questo si discorrerà a suo tempo: quello che ora gli preme di dire si è che qualunque sistema si adotti, dovrà essere tale da non turbare l'andamento della statistica giudiziaria. Il periodo divisato del 1° maggio, dal qual giorno si vorrebbe che funzionasse questo complesso organismo del casellario centrale, è certamente troppo breve. Egli non

crede che sia facile attuarlo durante l'anno 1902. Per quanto dica giustamente l'on. Lucchini che il sistema è lo stesso di quello che vige ora, pure è così delicato questo congegno della statistica che qualsiasi anche leggiera innovazione può portare un gran turbamento.

Si tratterebbe di fare la statistica giudiziaria per i primi quattro mesi dell'anno col vecchio metodo della scheda e quella per gli altri otto col mezzo dei cartellini: ora per la conoscenza che egli ha di questa materia, può assicurare che la cosa non sarebbe facile ad attuarsi e che gli inconvenienti ben presto si vedrebbero nella pratica. Almeno per l'anno 1902 bisognerebbe tener ferma la scheda, e quindi per queste considerazioni si associa interamente a quello che ha detto il senatore Beltrani-Scalia. Si potrebbe però utilizzare il tempo che si verrebbe a guadagnare, per studiare la possibilità di attuare l'ordinamento più completo proposto dal senatore Beltrani-Scalia. Se, per una affrettata attuazione del progetto, sorgesse sulle prime qualche inconveniente, non mancherebbe di manifestarsi ben presto la diffidenza e per il desiderio di sollecitare si potrebbe compromettere la buona riuscita del sistema. L'onorevole Lucchini potrebbe intanto, colla cooperazione di qualche collega della Commissione, e crede di poter indicare per un efficacissimo aiuto il senatore Municchi, studiare un piano di attuazione pratica di questo casellario centrale.

RICCIUTI. È ammirato dell'opera complessa e poderosa compiuta dal collega on. Lucchini, alla cui energia perseverante e al cui ingegno forte ed acuto si deve se si avrà un organismo nuovo, della utilità del quale pare che nessuno dubiti.

E confessa che egli volentieri si sarebbe limitato a fare alcune semplici osservazioni quando venissero in discussione gli articoli del regolamento per qualche lieve ritocco, più di forma che di sostanza, se, portata la discussione sull'indirizzo generale della riforma del casellario, non avesse avvertito la necessità di discutere, prima di passare all'esame dei singoli articoli, una questione che sembra a lui di capitale importanza.

Nulla dirà sull'istituzione del casellario centrale: come magistrato deve compiacersi che si escogitino controlli, revisioni, verificazioni, allo scopo che l'amministrazione giudiziaria proceda sempre nel migliore dei modi possibili e lascia ai competenti il risol-



vere le difficoltà — alcune non lievi a suo modo di vedere — che riguardano l'attuazione del sistema, sia per armonizzare il vecchio col nuovo indirizzo nei rispetti della statistica, sia per vedere da chi debba dipendere questo organismo, se cioè dal Ministero della giustizia o da altra Amministrazione; lascerà pure ai tecnici il decidere le varie questioni circa i locali, sui quali non ha dati positivi, benchè quasi intuitivamente gli sembri che se si vuole che il casellario centrale serva di controllo ai casellari locali occorranno almeno 162 stanze — quanti sono i casellari locali — in cui collocare i cartellini, o, volendo tenere una unità di circoscrizione più ampia, 69, qualora si adottasse un ordinamento per provincie; circa il personale che dovrà essere scelto, per le funzioni delicate che gli si affidano, e circa la direzione e la sorveglianza; tutte questioni insomma sulle quali egli sorvola, nella fiducia che vi sia chi voglia seriamente occuparsene. Ma il punto sul quale non crede di poter tacere è quello che riguarda la custodia e il rilascio dei certificati, funzioni che verrebbero entrambe affidate alle segreterie delle Procure regie. Non bisogna nascondere che il casellario centrale importerà un lavoro enorme, perchè in fondo si crea come lo stato civile del condannato, il quale si accompagna a traverso tutte le fasi del processo prima, della esecuzione della condanna poi, raccogliendo tutti i più minuti particolari affinchè nulla sfugga di quanto può interessare di conoscere. E non è uno solo il cartellino, ma sono due, i quali vengono riprodotti, corretti, modificati via via che nuove notizie si aggiungono alle precedenti e ciò per mezzo di fogli complementari, di elenchi delle decisioni e di quanto altro occorra acciocchè il casellario centrale risponda bene ai fini per cui viene istituito. Tutto questo porta indubbiamente un accrescimento notevole di lavoro. Ora egli non può che presentare alcuni dati che riguardano la Regia Procura della Capitale perchè i colleghi si facciano un'idea del lavoro che si fa già ora. Nel 1901 furono scritte 60,000 note; registrati 19,997 processi; rilasciati 45,098 certificati. Fu detto qui che i certificati aumenteranno e che raddoppieranno, ma egli fa presente che aumenteranno assai più del doppio, perchè fra le altre cose il numero delle *dichiarazioni* di cui è cenno nell'articolo 30 delle disposizioni, dovranno essere tante quanti i certificati e gli uni e le altre tanti quanti i processi; perchè sulla base del certificato e della dichiarazione il magistrato deve vedere se sia il caso o no di spiccare

il mandato di cattura, il criterio in tal caso basandosi non soltanto sulle condanne precedenti, ma anche sui proscioglimenti.

Il lavoro delle Procure regie è già moltissimo; l'azione del P. M. si estende a tutti gli affari civili, penali, ecclesiastici, e guai se si volesse ora aggiungere il casellario. Ma dirà di più: non è dell'opinione di coloro che credono che il segretario di Procura regia non sia un funzionario pubblico, ma è certo che le nostre leggi non consentono che gli si attribuiscono funzioni di cancelleria: il segretario non ha firma, non rilascia attestazioni, è quasi come capo di Gabinetto del Procuratore del Re e non potrebbe assumere funzioni diverse dalle attuali. E ancora: se sorgono dei dubbi, l'onorevole Lucchini dice, la risoluzione spetta al Presidente. Il Presidente è certamente una delle figure più spiccate della Magistratura e si possono a lui deferire questi casi dubbi, ma l'articolo 23 delle Disposizioni prescrive che il Procuratore del Re *personalmente* si rivolga al Presidente per questa bisogna. L'on. Lucchini deve certamente aver scritto questa disposizione in un momento di distrazione e non ha ricordato che Procuratore del Re e Presidente sono pari di grado e che l'uno non può, senza diminuirsi, rivolgersi personalmente all'altro. Questi due Magistrati sono ad uguale livello, bisogna che vi siano mantenuti, per evitare attriti che sarebbero inevitabili e le cui conseguenze andrebbero ben al di là di una questione di casellario. Sarà il Cancelliere che dovrà rivolgere al suo Presidente i dubbi che sorgano circa il funzionamento del casellario, nè potrebbe far questo il Segretario perchè in tal caso bisognerebbe affidare tutto, anche la risoluzione dei dubbi, al Procuratore del Re. Non parla poi delle difficoltà d'indole locale che potrebbero derivare dall'attuazione dell'idea di dare alle Segreterie la custodia dei casellari: qui a Roma i due uffici della Procura del Re e del casellario sono situati in fabbricati separati e lontani e sarebbe impossibile esercitare qualsiasi vigilanza, senza disporre in modo tutto diverso la distribuzione degli uffici. E così sarà in molti altri centri di uguale o non minore importanza della Capitale, avvertendo poi che anche là dove gli uffici siano riuniti gli inconvenienti non sarebbero per questo minori, perchè il personale delle Cancellerie che ora attende a questi lavori può occuparsene in quanto i tre, quattro o cinque funzionari che vi sono applicati concorrono tutti al disbrigo dei lavori, utilizzando il tempo che a quando a quando possono aver

libero dalle mansioni speciali di ciascuno: ma quando questo servizio passerà alle segreterie, anche se si distaccherà dalla cancelleria un funzionario appositamente, il vantaggio che ne avrà l'ufficio di segreteria non sarà equivalente alla perdita che si verificherà nella cancelleria, perchè le due braccia aggiunte non avranno da sole tanta potenza di lavoro quanta ne avevano in concorso colle altre.

Quindi conclude col pregare l'on. Lucchini a voler lasciare per questa parte le cose come sono, se non si vuol creare uno sconvolgimento di cui è facile prevedere ora ma non misurare l'entità. Quanto agli emendamenti e ai ritocchi si riserva la parola sulla discussione degli articoli.

**MUNICCHI.** Risponde al collega Beltrani-Scalia il quale ha osservato che temeva che alla proposta da lui fatta potesse essere di ostacolo la legge.

Osserva che la legge non ha stabilito nulla quanto all'ordinamento dei casellari e non vi è menomamente detto se si debba o no istituire il casellario centrale ed è appunto perchè la legge non dice nulla che l'on. collega Lucchini ha potuto colle disposizioni per l'attuazione della legge provvedere alla istituzione del casellario centrale.

**BELTRANI-SCALIA.** Aveva semplicemente espresso un dubbio e ringrazia dello schiarimento.

**OSTERMANN.** Si associa alle considerazioni del comm. Ricciuti per quanto riguarda la tenuta del casellario che deve rimanere alla dipendenza delle Cancellerie. Il Cancelliere è il vero conservatore degli atti giudiziari, è una specie di notaio della magistratura e non gli si potrebbero togliere le funzioni di custodia dei cartellini del casellario e del rilascio dei certificati senza sovvertire l'attuale ordinamento.

**LUCCHINI.** Prima di ogni altra cosa, ringrazia i colleghi che hanno avuto parole gentili per lui e che hanno dato così autorevole consenso, nelle linee fondamentali, al suo progetto. Lo stesso commendatore Ricciuti il quale vede tante difficoltà opporsi al nuovo organismo, che egli pure non disconosce, ed è appunto per superarle che si è rivolto all'efficace aiuto dei colleghi, pur tuttavia, non ha potuto a meno di dare il suo assenso all'istituzione del casellario centrale, di cui riconosce la necessità.

Il collega prof. Bosco ha portato anche dei dati di fatto, che meglio di qualunque altro ragionamento dimostrano quale e quanta sia la utilità di questa istituzione. Convien proprio essere convinti che i casellari locali non possono funzionare regolarmente senza una azione costante ed energica del centro, e per la quale si ottenga un coordinamento di funzioni, una fusione di atti che oggi è vano sperare.

Ma, a parte ogni altra considerazione, il largo, generale ed autorevole consenso dei colleghi è la prova più fondata e desiderabile della bontà della proposta.

Lo schema però fu elaborato tanto celermente — così da rimanere egli stesso meravigliato di averlo potuto condurre a termine in sì breve tempo — che certamente dovrà richiedere molte e importanti modificazioni; ed è appunto per approfittare dei consigli e dell'esperienza di uomini tanto eminenti e competenti che ha desiderato, d'accordo col Ministro Guardasigilli, che la Commissione esaminasse e discutesse il progetto.

Circa le osservazioni che riguardano i minori particolari dello schema, si riserva di ragionarne venendo a discorrere delle singole disposizioni.

Cominciando dalle considerazioni svolte dal senatore **Municchi**, deve subito dire che consente in generale sulla proposta di togliere dai cartellini dei casellari locali tutto ciò che per questi sarebbe un inutile ingombro. La proposta del senatore **Municchi** è duplice.

In primo luogo egli propone di togliere dai cartellini dei casellari locali tutti i dati che riguardano l'esecuzione delle sentenze perchè questi non entrano nel certificato. Veramente la legge stabilisce che sul cartellino del casellario si debbono raccogliere le notizie sull'esecuzione delle sentenze; ma poichè essa non dice, come non poteva dire, quale casellario debba contenerle, il precetto della legge è osservato se sarà anche il solo casellario centrale che ne terrà conto. La semplificazione proposta dal senatore **Municchi** è dunque accettabile; e poichè è notevole la diminuzione di lavoro che ne conseguirà — bastando fare una sola copia dei fogli complementari, e venendo soppresso gran parte del lavoro di comunicazione dei dati corrispondenti ai casellari locali e la trascrizione loro sui cartellini — bisogna proprio essere grati al senatore **Municchi** di avere dato questo provvido suggerimento.

La seconda parte della proposta riguarda analoga soppressione per le pronunzie di proscioglimento, che non si devono trascrivere nei certificati. Però se verrà approvata, come spera, la disposizione dell'art. 30, che concerne la dichiarazione (da non confondersi col certificato), da rilasciarsi in via riservata all'Autorità che la richieda per scopi determinati, bisognerà che una parte di queste pronunzie figuri nei casellari locali. Non è tuttavia lontano dall'accogliere questa proposta, circoscrivendola alle pronunzie di estinzione dell'azione penale, anche perchè la formola di esse è precisa, facile a rilevarsi e non può dar luogo a inconvenienti. Notevole è la diminuzione di lavoro che se ne ricaverebbe, perchè queste dichiarazioni di estinzione dell'azione penale sono circa duecentomila all'anno, e quindi è una quarta parte di cartellini che verrebbe soppressa.

A proposito del lavoro, che alcuni temono possa essere notevolmente aumentato, questo non è vero affatto. La nuova legge non impone nulla di più di quello che si registra ora nei casellari — salvo per le dichiarazioni di fallimento e le interdizioni e inabilitazioni, che sono poco più di tre mila in tutto il regno. Mentre poi adesso si devono fare cartellino e scheda, in seguito si farà il solo cartellino. Questo, è vero, dovrà redigersi spesso in duplice esemplare, ma costa assai meno far due volte una stessa cosa che fare due cose diverse. Non vi è dubbio che il servizio di cancelleria sarà anzi alleggerito di lavoro. E poichè cade qui in acconcio trattare la questione dei funzionari che dovranno custodire il casellario, dice subito che non tiene affatto piuttosto all'uno che all'altro sistema. Era stato indotto a fare la proposta di affidarne il servizio all'ufficio del Procuratore del Re dall'intento di ottenere una divisione di lavoro, perchè in tal caso se ne sente meno il peso, e anche per creare un sistema più organico e senza confusione di attribuzioni: se il Procuratore del Re deve aver la responsabilità di questo servizio, pare ovvio che il medesimo debba trovarsi effettivamente alla sua dipendenza e perciò affidato alle segreterie.

Il comm. Ricciuti dice, e dice bene, che i Cancellieri sono sempre dipendenti dal Procuratore del Re per la vigilanza che la legge organica affida a questo magistrato su tutti i servizi dell'Amministrazione giudiziaria. Ma egli domanda al collega Ricciuti, e al consigliere Ostermann, che si è unito al primo nel combattere la sua

proposta, è buona e pratica cosa questa di un personale che dipende da due capi diversi? E giova affidare a siffatto dualismo le sorti del casellario? O non sarebbe meglio che esso fosse tutto nelle mani dello stesso ufficio e dello stesso personale? Del resto, si vedrà a suo luogo come meglio convenga provvedere e non dispera di trovare un accomodamento su questo punto, se i colleghi Ricciuti e Ostermann, persuasi della utilità della riforma, vorranno con lui studiare il modo di risolvere la questione.

Il collega sen. Beltrani-Scalia è venuto svolgendo dei concetti ai quali si associa completamente. Egli ha una vecchia idea in proposito, ed è che l'Amministrazione carceraria dovrebbe passare, come è attualmente in quasi tutti i principali Stati, alla dipendenza del Ministero della giustizia, e se ciò potesse avvenire, non vi è dubbio che si spianerebbe la via ad avere un coordinamento dei servizi delle carceri e della giustizia. Quanto al modo di rendere pratiche le idee del sen. Beltrani-Scalia in proposito, crede che ben poche modificazioni bisognerebbe portare al cartellino, perchè ora già vi è quasi tutto quello che potrebbe occorrere. E quanto ai mezzi, egli ha già osservato nella sua relazione che bisognerebbe ottenere il concorso pieno e cordiale delle altre Amministrazioni interessate; ma più in là di questo non crede che la Commissione potrebbe andare senza esorbitare dal suo campo. Il solo Guardasigilli potrà, in caso, sentire il collega dell'interno e si potrà in questo senso facilitare l'intesa.

Altro punto trattato dal collega Beltrani-Scalia è la data di entrata in vigore delle presenti disposizioni che si vorrebbe portare al 1° gennaio 1903. Veramente, pur non nascondendosi che il tempo da lui fissato sia breve, non credeva che potesse ritenersi assolutamente insufficiente. In sostanza non vi sarebbe che da provvedere per gli stampati e per i locali. Per gli stampati il tempo sarebbe stato più che bastevole, e quanto ai locali fa osservare al comm. Ricciuti, il quale accennava a 162 stanze, o almeno a 69, che il suo giudizio si basa su una idea errata, che, cioè, occorra tenere distinti i cartellini per Tribunali. No; il casellario — ed è questo uno dei suoi pregi — dovrà essere tutto una sola cosa e avere un solo ordinamento per tutto il Regno. Sarà soltanto cogli elenchi trimestrali che si avranno le divisioni di circoscrizione e la possibilità di fare i controlli, distintamente per le varie magistrature. Chiarito così

questo punto e da calcoli fatti potendosi ritenere che a sviluppo completo il casellario non avrà mai più di 8 o 9 milioni di cartellini, si può fin da ora prevedere che non occorreranno più di tre o quattro discreti locali per contenere tutto questo materiale. Il commendatore Ricciuti se vuole rendersi persuaso circa lo spazio all'uopo occorrente, basta che si rechi a visitare l'Acquario Romano, dove ora si eseguiscano i lavori del Censimento e stanno raccolti i 32 milioni di cartellini del Censimento.

Altro ostacolo del quale si è parlato è il *personale*, che bisognerà reclutare e proporzionare all'entità dei lavori. Però anche in questo non conviene esagerare. Occorre indubbiamente un certo numero di funzionari addetti al casellario centrale, ma non quanti si va fantasticando. E crede che per la maggior parte si potrà provvedere con opportuna applicazione di funzionari di cancelleria e ministeriali.

In tutto questo si potrà trarre ammaestramento dal Belgio, dove il Casellario centrale funziona egregiamente; ed è appunto dalle notizie avute intorno all'ordinamento di quel casellario che egli trasse la sua convinzione intorno alle non gravi difficoltà di organizzare il nuovo istituto.

In massima però non avrebbe difficoltà di prorogare la data. Teme soltanto che, mandando in lungo le cose, si corra il rischio di non farne nulla: l'esperienza che ha avuto per il Codice penale e per la conseguente riforma degli stabilimenti penitenziari non lo incoraggia ad esser largo di proroghe. Ma, ripete, se ne rimette completamente al giudizio dei colleghi, purché si abbia in mira nel fissare la data di contemperare le esigenze del servizio colla necessità di non differire di troppo l'attuazione della riforma.

RICCIUTI. Non è molto forte nei numeri e non ha difficoltà di riconoscere che può avere sbagliato nel fare il computo dei locali che occorreranno al casellario centrale, errore che ha commesso perchè pareva a lui necessario che si tenessero separati i casellari dei singoli Tribunali. Il punto però sul quale non può recedere è quello del servizio da affidarsi alle Segreterie.

Non lo muove l'idea di volere scaricare su altri il lavoro, ma lo guida un concetto che non può non essere accolto da tutti ed è quello delle funzioni proprie che la legge assegna ai Cancellieri.

Il cartellino non può esser fatto, come da ultimo pareva di-

sposto l'on. Lucchini ad accoglierne l'idea, dal Segretario della Procura e il rilascio dei certificati dai Cancellieri. Se questo fosse il risultato della sua opposizione all'attuale proposto sistema, dovrebbe poco rallegrarsi, perchè si sarebbe data da sè la scure sui piedi. È molto più facile rilasciare i certificati che fare i cartellini e non vi sarebbe ragione di evitare un lavoro per prenderne un altro più gravoso. La risoluzione della questione peraltro non deve dipendere da criterii di maggiore o minor lavoro dell'uno o dell'altro funzionario, ma da un chiaro concetto delle attribuzioni di ciascuno. Prega quindi l'on. Lucchini di non insistere e di lasciare le cose come sono ora.

Bosco. Fa osservare al comm. Ricciuti che anche lasciando il casellario centrale ordinato per Tribunali non occorrerebbe quel numero di locali che egli suppone. Con un buon ordinamento tecnico si può ottenere la sistemazione di un grande materiale statistico anche in uno spazio relativamente ristretto. Quello però che occorre è che quando si comincia tutto sia pronto.

BRUSA. Associandosi di gran cuore agli elogi ben meritati che i colleghi hanno rivolto all'amico Lucchini per l'opera da lui compiuta, desidera fare una dichiarazione che sebbene possa parere cosa secondaria, a suo avviso ha una grande importanza. Nel progetto si dispone su un documento che va al di là di ciò che è contenuto nella legge e che è stato chiamato *dichiarazione*, regolato dall'articolo 30.

Non vorrebbe che questa materia, che è gravissima, entrasse quasi di sbieco nella discussione, quando per la fretta di terminare (essa è contenuta in uno degli ultimi articoli) tutto viene trattato di solito sommariamente. Desidera dunque prima che si chiuda questa discussione generale che non si perda di vista questo punto, e conclude col rinnovare al collega Lucchini gli elogi per aver saputo condurre innanzi un progetto così complesso, che ha portato qui studiato fin nei suoi più minuti particolari. Su alcuni di questi però si riserva la parola.

PRESIDENTE. Crede che si possa chiudere la discussione generale e domanda alla Commissione se ad evitare il pericolo che nella discussione degli articoli si ripetano le argomentazioni già svolte, essa non creda di votare fin da ora le proposte dei colleghi Municchi,



Ricciuti e Beltrani-Scalia, sulle limitazioni delle notizie nei casellari locali, sul personale che dovrà tenerli in custodia e sulla data di esecuzione del progetto.

Vi è poi anche un'altra proposta del sen. Beltrani-Scalia che riguarda il coordinamento dei servizi statistici della P. S., delle carceri e della giustizia e questa forse si potrebbe votare subito.

Ne dà lettura.

LUCCHINI. Prega il collega Beltrani-Scalia di non insistere sul suo ordine del giorno. Non crede che la Commissione possa prendere accordi di questo genere e quel tanto che essa potrà fare è già implicito nel suo progetto, perchè le disposizioni prevedono questo concorso delle altre Amministrazioni interessate.

BELTRANI-SCALIA. È cosa diversa: nelle Disposizioni si parla di concorso delle pubbliche Amministrazioni per la compilazione e trasmissione dei fogli complementari: colla sua proposta invece si tratterebbe di trovare accordi per fare armonizzare le statistiche.

LUCCHINI. E allora questo esorbita dalle attribuzioni della Commissione. Si oppone poi alla nomina di una Sotto-Commissione, perchè ciò varrebbe quanto dire che si differisca, senza limite, la soluzione e prega il collega Beltrani-Scalia di ritirare la proposta.

Quanto al coordinamento delle statistiche, si potrà fare un voto perchè col tempo si trovi il modo di provvedervi.

PRESIDENTE. Allora resta inteso che si passerà alla discussione degli articoli, lasciando impregiudicate tutte le questioni e che dopo tale discussione si voterà la proposta della nomina di una Sotto-Commissione la quale venga incaricata della redazione definitiva degli articoli, non parendo questo compito proprio di una Commissione tanto numerosa come la presente.

LUCCHINI. Prega il Presidente di riservare qualunque questione a dopo che siano discussi i singoli articoli.

PRESIDENTE. Resta così inteso e avverte che ricorrendo domani l'inaugurazione della 2<sup>a</sup> sessione della XXI Legislatura per la quale egli è impegnato al Senato nelle ore del mattino, la riunione si terrà anzichè alle 9 1/2 alle 16 1/2.

La seduta è tolta alle 12.

## Seduta del 20 febbraio 1902.

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bosco, Brusa, Cocucci, De'Negri, Lucchini, Municchi, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo, ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle ore 16. 30.

Si dà lettura del processo verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Apre la discussione sui singoli articoli dello schema delle Disposizioni. Secondo il suo avviso la Commissione dovrebbe limitarsi a stabilire per ogni articolo il concetto di massima, senza fermarsi alla forma, che potrà essere meglio curata da una Commissione di pochi anzichè da un'assemblea relativamente numerosa, come questa, e ciò anche perchè gli pare che il formulare articoli di legge o di regolamento esca fuori del compito della Commissione, per quanto essa possa ritenersi autorizzata a questo lavoro dalla fiducia del Ministro, che volle affidato al suo esame il progetto formulato dal collega Lucchini.

Legge quindi l'articolo 1.

« Art. 1. — Il servizio del Casellario giudiziale è affidato:  
« a) agli uffici esistenti presso i Tribunali civili e penali;  
« b) all'ufficio centrale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. »

Messo ai voti, è approvato.

Legge l'articolo 2.

« Art. 2. — L'ufficio del Casellario giudiziale presso ciascun Tribunale è posto sotto la direzione e vigilanza immediata e personale del Procuratore del Re.

« Esso raccoglie e conserva l'estratto di tutte le decisioni destinate al Casellario, che riguardino cittadini italiani nati nel circondario del Tribunale, salvo quanto dispone il seguente articolo 6, o società commerciali nel medesimo costituite, e rilascia i certificati richiesti e consentiti dalla legge per le ragioni, alle persone e nei limiti in essa segnati. »

**RICCIUTI.** Non ha difficoltà a dare il suo voto a questo articolo. Soltanto crede che basti il dire: l'Ufficio del casellario è sotto la vigilanza del Procuratore del Re e che non occorra aggiungere *vigilanza immediata e personale*, quasi che quel funzionario debba risponderne personalmente. Nessuna legge usa questa formula, pur essendovene diverse che prescrivono la vigilanza del Procuratore del Re.

**MUNICCHI.** Gli pare che con questo articolo 2 si affacci la questione circa le funzioni del Procuratore del Re rispetto al servizio del casellario giudiziale, giacchè se fosse accolta dalla Commissione la proposta del collega Ricciuti di affidare alle Cancellerie non solo la formazione dei cartellini ma anche il deposito dei medesimi ed il rilascio dei certificati, si potrebbero cancellare dal citato articolo 2 le parole *personale ed immediata*, che si riferiscono al Procuratore del Re. Il collega Ricciuti approva che i cartellini siano compilati dai Cancellieri e firmati dal Giudice o dal Presidente che proferì le sentenze, ma non approva che questi cartellini siano depositati presso un altro ufficio, quello della Segreteria della Regia Procura, come vorrebbe il progetto.

Ora se l'opinione del Ricciuti fosse accolta, non si eviterebbe, con la nuova legge, l'attuale inconveniente, da tutti deplorato e a cui si cerca di provvedere, del cattivo ordinamento dei casellari per mancanza di sorveglianza. Se il casellario resta presso le Cancellerie, questa sorveglianza non potrà affidarsi al Pubblico Ministero, ma bisognerà darla al Presidente; il che significa che una sorveglianza vera e propria non ci sarà più, perchè non è da sperare che questa vigilanza da parte del magistrato giudicante possa essere efficace. Questo è così assorbito dalle sue funzioni giu-

diziarie, che di mala voglia, e spesso con manifesta trascuranza, attende a funzioni amministrative. La sua lunga esperienza di Sostituto Procuratore generale, di Procuratore generale ed infine di Prefetto, avendo avuto con tal veste occasione di presiedere Commissioni delle quali facevano parte magistrati giudicanti, lo ha sempre più convinto di questa verità. Non sa vedere per quale ragione non debba accogliersi il sistema proposto dall'onorevole Lucchini, che si ispira al concetto di dividere il lavoro fra il magistrato giudicante ed il Pubblico Ministero. Quali gli ostacoli che s'oppongono a questa divisione di lavoro? Quello dei locali e quello del personale, gli sembrano difficoltà di ordine materiale, e non tali da dover preoccupare la Commissione. Il Ministro Guardasigilli, che ha tanto autorevolmente caldeggiato questa riforma, penserà anche ai mezzi che occorrono per attuarla.

Si è accennato anche alle funzioni del segretario della Regia procura, opinando alcuni che egli non sia ufficiale pubblico e che perciò non possa certificare come un Cancelliere. Non crede accettabile questa distinzione di funzionari e ad ogni modo egli osserva, che l'incongruenza è maggiore col sistema attuale per cui si richiede il visto del Procuratore del Re nel cartellino, il quale poi rimane nella Cancelleria sottratto a qualsiasi vigilanza da parte del Procuratore del Re. Nel progetto in esame tutte le disposizioni sono invece coordinate.

Il depositario del casellario centrale è il Ministro Guardasigilli, quello del casellario locale non può essere che il suo rappresentante presso i Tribunali, cioè il Procuratore del Re. Rammenta di avere letto nella relazione e di aver sentito qui ripetere che finora il casellario giudiziale non ha funzionato regolarmente per mancanza di sorveglianza; occorre quindi escogitare un nuovo sistema, diverso dall'attuale, per rimuovere gli inconvenienti rilevati. Prega quindi i colleghi Ricciuti ed Ostermann di non insistere nelle loro proposte. In questa occasione si permette di chiamare l'attenzione del commendatore Ricciuti, che si tiene onorato di chiamare collega anche in memoria degli anni in cui egli pure rivestì l'alto ufficio di Procuratore generale, sulla condizione fatta al Pubblico Ministero con le nuove leggi. Gli si è tolta qualsiasi ingerenza nelle materie civili, lo si è eliminato da tutti gli uffici di maggiore importanza; non più tardi di pochi giorni fa vi fu chi credè in quest'aula dichiararlo in-

competente a riferire sui giudizi arbitrari; ora che gli si vorrebbero affidare funzioni d'una certa importanza nei servizi del casellario si risponde: no, e il perchè non sa. Così davvero si riesce a discreditarla questa nobile ed alta istituzione e si finisce coll'affrettarne la fine, mentre tante ragioni concorrerebbero per tenerla in vita rigogliosa e prospera quanto più è possibile.

**RICCIUTI.** Ringrazia il sen. Municchi del gentile ricordo fatto del comune ufficio disimpegnato da entrambi, ed è tanto più dolente di non potere assolutamente dividere le idee da lui espresse. Nessuno può attribuirgli intendimenti di diminuire il numero o l'importanza delle attribuzioni del Pubblico Ministero. Riconosce che questa tendenza esiste, ma le persone alle quali sono note le sue opinioni possono testimoniare come egli più volte, e anche in quest'aula, sia insorto in difesa del prestigio del P. M., che vorrebbe fosse veramente innalzato al grado, cui sarebbe chiamato dall'alta sua missione. Ma qui il campo è ben ristretto e le funzioni che si vorrebbero aggiungere al P. M. non ne accrescerebbero davvero la importanza, perchè tratterebbesi in fondo di riconoscergli la facoltà di rilasciare dei certificati. Anche adesso il casellario in questa parte dipende dal Procuratore del Re.

**LUCCHINI.** Ma non funziona o funziona male.

**RICCIUTI.** Distingua, on. Lucchini: Il certificato che rilascia il Procuratore del Re è una copia del cartellino: gli errori generalmente sono nell'originale e gli inconvenienti dipendono dal modo in cui sono compilati questi cartellini o in cui sono tenuti i casellarii e nessuna responsabilità per questi fatti può ricadere sul Procuratore del Re. Di ciò ieri ha fornite nuove convincenti prove il collega Bosco.

In qual modo si potrebbe quindi spiegare l'azione del P. Ministero se gli errori che si verificano dipendono dai cartellini, la cui compilazione è affidata alle cancellerie?

Si dice: ma questi certificati portano la firma del Procuratore del Re. E sta bene, ma ciò nulla aggiunge, giacchè è noto che nessun atto può essere rilasciato senza il visto di quel funzionario. Il certificato deve essere l'estratto delle sentenze delle quali si fa annotazione nel casellario e deve essere opera appunto del Cancelliere, che è il depositario delle medesime. Il rilascio dei certificati,

benchè in seconda linea, deve pur questo essere compito dello stesso ufficio. Uno solo deve essere il funzionario responsabile, salvo la sorveglianza che può essere data o al Presidente o al Procuratore del Re o all'uno e all'altro insieme. Chi rilascia il certificato deve avere a sua disposizione le sentenze, perchè, riscontrando, ove occorra, i processi, sia in grado di correggere possibili errori.

Ma poi bisogna anche preoccuparsi della parte materiale, cioè del modo di dare esecuzione a queste disposizioni in riguardo soprattutto ai locali e al personale. Egli non sa come siano passate le cose tra il relatore e il Ministro e non può dire se il Ministro vorrà o non vorrà questa riforma. Sa soltanto che vi è una legge e che ora con un regolamento si crea non solo una istituzione colossale quale è il casellario centrale, ma si porta una radicale innovazione allo attuale ordinamento dei casellari, la quale importerà certamente una spesa non indifferente per i locali e per il personale. Spera che la Commissione troverà ragionevoli queste sue osservazioni.

OSTERMANN. Non ripeterà le sagge osservazioni del Procuratore generale Ricciuti e che in gran parte concordano con quelle da lui espresse nella precedente seduta. È proprio dell'ufficio di Cancelliere essere il conservatore degli atti giudiziari. I lamentati inconvenienti dipendono, nella maggior parte dei casi, da irregolarità o inesattezze nella compilazione dei cartellini, che tuttavia continuerebbe ad essere affidata ai cancellieri. La vigilanza anche da parte del Procuratore del Re, nei servizi di cancelleria, sempre si esercita e l'ingerenza sua in taluni di essi è tassativamente prescritta, senza che perciò sorgano conflitti di attribuzioni.

LUCCHINI. Ieri, in risposta alle osservazioni dei colleghi Ostermann e Ricciuti, dichiarò che non ha preconetti su questo punto della riforma, e spiegò le ragioni che consigliarono le sue proposte. Risponderà ora alle odierne osservazioni.

Innanzitutto le cose stanno in modo molto diverso da quello esposto dal comm. Ricciuti. I maggiori inconvenienti si riscontrano nella tenuta dei casellari e nel rilascio dei certificati, come disse ieri il collega Bosco. Fra le altre manovre fraudolente, per esempio, vi è quella di spostare i cartellini, alterando l'ordine alfabetico con cui devono essere disposti per renderne quasi impossibile la ricerca, quando addirittura non si creda meglio di sottrarli. Di ciò fan fede

anche le recenti relazioni degli Ispettori del Ministero di Grazia e Giustizia.

È convinto, anche per sua esperienza personale, che i maggiori inconvenienti stanno nel modo come i casellari sono tenuti; e perciò occorre, in primo luogo, una più assidua e personale vigilanza del Procuratore del Re. Non bisogna dimenticare che nelle operazioni per la formazione e per la tenuta del casellario è mestieri di grande coscienza e diligenza e le persone incaricate della sorveglianza debbono essere molto intelligenti e zelanti.

Ora perchè i Procuratori del Re possano spiegare questa vigilanza continua ed assidua dovrebbe occorrere che gli uffici del casellario non si trovassero fuori della loro orbita d'azione.

Egli non vorrebbe insistere troppo sulla cosa, per non sembrare troppo tenace e men che riguardoso verso i colleghi commissarii che si mostrano tanto benevoli verso di lui, ma non gli pare che gli argomenti esposti dal comm. Ricciuti siano tali da consigliarlo ad abbandonare la proposta. Altrimenti, si continui pure ad affidare alle cancellerie la tenuta dei casellari, ma in tal caso se ne attribuisca anche la vigilanza ai presidenti dei Tribunali, dai quali appunto dipendono i cancellieri. Si obietterà soltanto che il presidente del Tribunale non è forse il funzionario più adatto per funzioni in cui spicca così notevole il carattere amministrativo.

Osserva poi che, se è vero essere il cancelliere specialmente competente per la compilazione dei certificati per la sua diretta dipendenza dal magistrato giudicante, il rilascio dei certificati all'incontro parrebbe risponder meglio al carattere e alle funzioni del Pubblico Ministero.

Bosco. Egli non disse che le inesattezze dei certificati che ha avuto occasione di esaminare, dipendessero da errata compilazione dei cartellini. Ha soltanto osservato che gran numero di certificati erano errati; e non è anzi in grado di affermare se l'errore dipendesse dai cartellini o dai certificati soltanto, benchè, come sua opinione, creda che gli errori derivassero e dagli uni e dagli altri.

Sulla discussione di merito egli non ha alcuna competenza perchè non è magistrato e gli manca come avvocato la pratica forense. A suo avviso, però, sarebbe più opportuno che la stessa autorità che fa il cartellino, provvedesse anche al rilascio dei certificati, perchè più facile riuscirebbe la correzione di eventuali errori

quando tutte le varie funzioni del casellario fossero affidate ad uno stesso organo.

**MUNICCHI.** Non sa quali siano le ragioni che consigliano il commissario Bosco a chiedere un unico organo per tutte queste svariate funzioni del casellario.

Vi è un primo periodo, quello della formazione del cartellino, nel quale giova che le mansioni siano affidate alla Cancelleria perchè è necessario che il cartellino sia conforme alle notizie contenute nella sentenza; ma dopo fatto il cartellino sopravviene un'altra funzione del tutto diversa, quella dei certificati e nulla vieta che questa venga affidata alle Segreterie, le quali dipendendo dall'ufficio del P. M. sono più adatte a queste funzioni. Si noti anche che i funzionari del P. M. sono sotto la diretta dipendenza e sorveglianza del Guardasigilli e quindi sono possibili e facili i richiami in caso di inosservanza dei propri doveri, di negligenza o di colpa, mentre non potrebbe farsi altrettanto trattandosi di Presidenti. Ad ogni modo non insiste più oltre nelle sue idee, rimanendo pago che di esse sia fatta menzione nel verbale.

**RICCIUTI.** Ciò che ha detto il collega Bosco è conforme alla ragione e al buon senso. Se nel cartellino si devono fare, secondo la nuova legge, numerose iscrizioni aggiunte, è naturale che debba essere a portata di mano di chi deve fare queste aggiunte e che perciò debba trovarsi nell'ufficio della cancelleria penale. Altrimenti con questi continui rapporti tra i due uffici del Presidente e del Procuratore del Re, dati i molteplici contatti che ne deriverebbero, si avrebbero troppe occasioni di reciproche ingerenze e quindi di possibili conflitti.

**OSTERMANN.** Fa rilevare che la sorveglianza può continuare ad averla il P. M., perchè essa è dichiarata nella legge giudiziaria, il Cancelliere il quale attende alla formazione dei cartellini e al rilascio dei certificati essendo anche alla dipendenza del Procuratore del Re.

**LUCCHINI.** E questo è male.

**OSTERMANN.** Ma allora bisognerebbe cambiare molte altre leggi, perchè sono numerose le prescrizioni legislative che impongono la



duplice ingerenza dell'ufficio di Presidenza e di quello del Procuratore del Re. Cita ad esempio l'art. 246 dell'Ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Propone di passare alla votazione.

AZZOLINI. Pensatamente si è astenuto dal prender parte a così alta e autorevole discussione, ma ora non può trattenersi dall'osservare che si discute su una disposizione, a suo avviso, conseguenziale, senza che ancora si sappia come sarebbe ordinato questo servizio qualora dovesse passare alla dipendenza del Procuratore del Re. Ritiene quindi opportuno, prima di votare su questi principi di massima, che sono il cardine della riforma, che si conosca come è concepito e come sarebbe attuato il nuovo ordinamento.

LUCCHINI. È giusto ciò che dice il collega Azzolini; ma avendo data lettura della relazione dove è tutta delineata la materia che forma oggetto di queste disposizioni non vedrebbe la necessità di cambiare il sistema che si era detto di voler seguire nelle votazioni, cioè di procedere per ordine di disposizioni. Si potrebbe dunque votare l'articolo 2, salvo dare la precedenza agli emendamenti, se ve ne siano.

PRESIDENTE. Vi sarebbe quello del Procuratore Generale Ricciuti.

RICCIUTI. Presenta il suo emendamento all'articolo 2 nel senso di togliere le parole *immediata e personale*.

LUCCHINI. Spiega quali sono i concetti che lo hanno guidato nel formulare l'articolo con quelle parole.

Egli vorrebbe evitare che queste funzioni di vigilanza venissero delegate ad altri, come avviene ora, quando pure si esercitano, in modo che non vi è mai il mezzo di sapere chi sia responsabile di eventuali irregolarità nel servizio.

RICCIUTI. Potrebbe consentire che si usasse la parola *diretta*. Ma poi osserva che prima di votare questo articolo bisognerebbe essere d'accordo sul punto della collocazione dei cartellini nel casellario, sapere cioè se deve provvedervi il Cancelliere o il Segretario.

PRESIDENTE. La questione si presenterà all'articolo 15 e quindi anche votando ora l'articolo 2 essa resta impregiudicata.

BRUSA. Egli è convinto, non ostante le importanti osservazioni del senatore Municchi, ripetute anche da altri, che non debba seguirsi il sistema proposto dal relatore. Crede che l'unicità del servizio sia preferibile. Il presidente del Tribunale è da ritenersi persona più adatta ed in grado di rispondere alle esigenze dell'importante servizio. Alcune attuali anomalie nella amministrazione giudiziaria gli pare siano da attribuirsi ai confusi rapporti tra il P. M. e la magistratura giudicante e non vorrebbe che con questa legge le anomalie fossero anzi aumentate. È un vero errore spezzare una medesima funzione. Fa perciò formale proposta che dove nel progetto è detto Procuratore del Re, si dica sempre Presidente del Tribunale.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Brusa.

Non è approvata.

LUCCHINI. Insiste nell'esprimere il desiderio che l'articolo 2 sia votato così com'è, colle parole *direzione* e *vigilanza*, immediata e personale.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire sotto la *diretta vigilanza*, come accedeva il Ricciuti.

LUCCHINI. E si lascierebbe fuori così la direzione, che è la funzione più importante e di concetto. Potrebbe al più consentire che si togliesse la parola *personale*, purchè si lasciasse l'aggettivo *immediata*.

PRESIDENTE. Dai verbali di questa discussione il Ministro vedrà che vi è stato dissenso su questo punto e deciderà come meglio avviserà.

Intanto ad evitare che non abbia a ripetersi per una terza volta la discussione sul concetto informatore dell'articolo, propone che la Commissione si pronunci sulla questione di principio, cioè se la vigilanza debba affidarsi al Procuratore del Re.

RICCIUTI. Questa vigilanza è già affidata per legge.

LUCCHINI. Dunque si è intesi che la vigilanza è data al Procuratore del Re.

RICCIUTI. Presenta un ordine del giorno così concepito:

« La Commissione ritiene che il servizio debba essere mante-  
« nuto alla Cancelleria penale del Tribunale sia per la compilazione  
« dei cartellini, sia per la conservazione del casellario ed il rilascio  
« dei certificati. »

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta Ricciuti.

È approvata.

PRESIDENTE. Mette poi ai voti l'articolo 2, soppressa la parola  
*personale*.

È approvato.

PRESIDENTE. Apre la discussione sull'articolo 3, così formulato:

« L'ufficio centrale del Casellario giudiziale raccoglie e con-  
« serva un duplicato di tutti i cartellini custoditi negli uffici dei Ca-  
« sellari locali, per supplirne le eventuali deficienze, per meglio  
« assicurarne il regolare andamento, per fornire i dati elementari  
« della statistica giudiziaria e per ogni altra ricerca che possa inte-  
« ressare la pubblica Amministrazione.

« Esso è annesso a quello della statistica giudiziaria.

AZZOLINI. Seguendo la lettura della relazione Lucchini, ha po-  
tuto convincersi della efficacia e dell'utilità del casellario centrale,  
che il relatore molto cautamente presenta come una trasformazione  
dell'attuale casellario centrale, esistente presso il Ministero della  
giustizia, mentre con esso non ha alcuna affinità, tant'è vero che  
l'antico ufficio sarebbe nella sua maggior parte conservato e trasfe-  
rito al Tribunale di Roma, e soltanto per i cittadini naturalizzati  
disciolto e sparpagliato presso i Tribunali del domicilio ove presta-  
rono giuramento, onde in realtà si crea un nuovo e molto com-  
plesso organismo che non è nella nuova legge, ma che assumerà  
presto ampie proporzioni, nonostante le annunciate meravigliose  
semplificazioni con procedimenti tecnici; e che viene ad aggiun-  
gersi e all'attuale istituzione ed alla nuova legge, senza che nel  
progetto in esame ne sia ben definito l'ordinamento.

Gli inconvenienti denunziati dal collega Bosco nella formazione  
dei certificati penali riguardano i casellari locali e nonostante quanto  
egli ha rilevato nella sua recente esperienza, deve ricordare che  
purtroppo non sono una novità, nè per la Commissione cui ne fu

riferito appunto sul servizio del Casellario e dando conto delle ispezioni fatte, nè per il Ministero che ha cercato sempre di ripararvi e in seguito ai reclami di interessati e sulle relazioni degli ispettori. Non vede però come possano essere prevenuti od impediti con l'istituzione del Casellario centrale, nè come essa, quale è adombrata in questo schema di disposizioni, possa, quando avvengano, recarvi riparo.

Secondo il senatore **Municchi** il casellario centrale dovrebbe avere quasi esclusivamente funzioni statistiche, e forse perciò nel progetto è detto che esso è annesso all'ufficio della statistica giudiziaria, il quale fa parte della Direzione generale della statistica. Ma nei termini dell'articolo 3 del progetto, un altro compito avrebbe questo casellario centrale, di supplire cioè alle eventuali deficienze dei casellari locali e di meglio assicurarne il regolare andamento. Ora se anche questo è un suo ufficio, e per brevità omette di ricercare altre disposizioni del progetto, non sa come esso possa venire affidato a funzionari della Direzione generale della statistica, per quanto benemeriti ed illuminati. Ai medesimi dovrebbe essere pertanto attribuita anche la facoltà di risolvere dubbi e di rivolgere dei richiami ai funzionari giudiziari e non gli pare che ciò possa essere corretto, quand'anche si potesse ad essi riconoscere competenza ed autorità.

Se rapporti debbono essere tra l'ufficio della statistica giudiziaria e il casellario centrale, questi condurrebbero ad una inversione del concetto contenuto nell'articolo 3; che cioè sarà l'Ufficio di statistica giudiziaria che verrà annesso al casellario centrale, che è quanto dire, al Ministero della giustizia e su ciò nulla troverebbe da ridire.

**LUCCHINI.** Il collega **Azzolini**, che mostra di avere studiato molto bene il progetto, non si è resa però piena ragione di questo art. 3, e fermandosi alle ultime parole dell'articolo stesso osserva che si dovrebbe proprio fare l'inverso di quello che si propone. Ed è vero; si dovrebbe infatti fare così. Non siamo nel caso di costituire insieme servizio del casellario e servizio della statistica giudiziaria, cioè di avere due servizi nuovi, ma di dare un nuovo indirizzo a uno, che è già costituito, servendosi dell'altro, che si crea. È inutile indagare come e perchè la statistica giudiziaria funzioni in altra sfera, separata dal Ministero della giustizia e sia stata devoluta alla Dire-

zione generale della statistica. Molti dei colleghi ricordano certamente le deprecabili condizioni in cui si trovava questo servizio quando era alla dipendenza del Ministero della giustizia, e senza ora voler fare una questione di attribuzioni e di competenze, è certo che soltanto con l'attuale ordinamento la statistica giudiziaria ha potuto funzionare normalmente, e in base al medesimo può dirsi anche funzioni la nostra Commissione. Da questa premessa di fatto viene come conseguenza il coordinamento del casellario con l'ufficio della statistica giudiziaria, dovendo funzionare insieme; e se quest'ultimo trovasi fuori del Ministero della giustizia, non crede che ciò ostacoli il desiderato coordinamento dei due servizi.

A questo proposito deve anzi dichiarare che in principio aveva pensato di mettere il servizio del casellario centrale agli ordini di un consigliere di appello, e aveva formulato un apposito capoverso dell'articolo. Ma non credette di dover limitare in tal modo la libertà e i criteri di scelta da parte del Governo; e ha preferito sopprimere quel capoverso. Così si avrà campo di provvedere nel miglior modo.

**DE' NEGRI.** Non desiderava interloquire in questa discussione per ragioni facili a comprendersi.

Ma alcune dichiarazioni del collega Lucchini lo hanno tirato direttamente in causa. Non vuole si pensi che, trovandosi egli a capo della Direzione generale della statistica desideri giovare di questa occasione per allargare la sfera delle sue attribuzioni.

Il collega Azzolini avrebbe fatto capire che sarebbe opportuno che la statistica giudiziaria passasse al Ministero della giustizia, dovendosi coordinare col casellario. A prima vista parrebbe infatti conveniente che le singole statistiche fossero compilate dalle corrispondenti pubbliche Amministrazioni per la maggiore competenza e per l'interesse che vi possono avere.

Ma l'esperienza ha dimostrato l'erroneità di questo sistema.

L'ufficio più disadatto a fare della statistica è proprio quello che tratta la materia oggetto della statistica stessa. Basta per convincersene ricordare, come ha accennato il collega Lucchini, ciò che era il servizio della statistica giudiziaria alcuni anni addietro, prima che fosse affidato alla Direzione generale della statistica. È risaputo che ogni Ministero, nello spiegare la propria azione, non dà molta importanza alla statistica, dovendo attendere a funzioni di amministrazione attiva che ritiene assai più importanti delle operazioni

statistiche, vedendo in quelle funzioni la ragione prima, se non esclusiva, della sua esistenza.

La statistica affidata alle varie Amministrazioni diventa come una specie di Cenerentola. Le cose cambiano invece radicalmente quando vi è un Ufficio apposito che debba far base e scopo unico della sua attività le ricerche statistiche nei diversi rami dell'Amministrazione, perchè allora si formerà presso questo Ufficio un personale speciale con particolari attitudini, sempre attento ad affinare i metodi per le ricerche, a coordinarle fra loro, a dare insomma carattere di continuità e di serietà ai lavori a cui attende.

**RICCIUTI.** Desidererebbe sapere dal collega Lucchini, se il casellario centrale dovrà avere anche facoltà di rilasciare certificati, ed in che modo si eserciterà da esso l'ufficio di controllo sui cartellini locali.

**LUCCHINI.** Per questo controllo servono gli elenchi trimestrali, contenenti le indicazioni delle decisioni rese dal magistrato nel trimestre. Questi elenchi venendo conservati nell'Ufficio del casellario centrale, distribuiti per Tribunali e portando l'indicazione non solo dei cartellini compilati, ma anche dell'esecuzione delle sentenze, sarà facile seguire con essi l'andamento del servizio dei casellari locali e controllare se proceda regolarmente anche il servizio delle esecuzioni delle sentenze penali.

Il rilascio poi dei certificati è demandato soltanto agli Uffici locali.

**ZELLA-MILILLO.** Le stesse ragioni a cui ha accennato il collega De' Negri lo avevano determinato a non prender parte a questa discussione.

Vuole però rilevare soltanto un'antinomia che gli pare esista fra l'articolo 1° del progetto, ove alla lettera *b* è detto che l'Ufficio centrale del casellario è dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, con l'ultimo capoverso dell'articolo 3, in cui si dice che il casellario è annesso alla statistica giudiziaria.

**LUCCHINI.** Non gli pare esista questa antinomia fra le due disposizioni, pur riconoscendo che nella forma possono essere emendate. È vero che l'Ufficio di statistica giudiziaria è ora fuori del Ministero della giustizia, ma vi è però un organo che serve di anello di

coniunzione fra il Ministero e la Direzione di statistica e questo è la stessa Commissione, e per essa, il Segretario permanente cavaliere Azzolini.

La Direzione generale della statistica ha una funzione tecnica che viene regolata dalla Commissione. Il casellario centrale non può non essere dipendente dal Ministero della giustizia, ma nella sua funzione non può non essere unito alla statistica giudiziaria.

Niente di più naturale dunque che, essendo fuori del Ministero la statistica, possa esser fuori anche questa funzione del casellario.

**AZZOLINI.** Rilevando, come ha fatto testè anche il comm. Zella-Milillo, l'antinomia fra le disposizioni degli articoli 1 e 3, non ha inteso di fare alcuna proposta speciale che tendesse a distaccare la statistica giudiziaria dal Ministero presso il quale si trova ora, per aggregarla a questo della giustizia. L'Ufficio della statistica giudiziaria, a suo avviso, sta bene dove ora è, e per i rapporti che egli ha con la Direzione generale della statistica non può che aggiungere il suo modesto plauso per il modo ammirabile col quale esso funziona. Si propose soltanto di richiamare l'attenzione sulla necessità di determinare e regolare i rapporti tra l'ufficio della statistica giudiziaria e il Casellario centrale, se questo deve essere e meritare tal nome, e cioè essere destinato a funzioni proprie ed organiche, che sperava di vedere per tal modo definite, non potendo ammettere che si riduca ad essere un semplice deposito permanente di schede individuali penali, sia pure in forma di copie dei cartellini, perchè sarebbe questo un lusso ingiustificabile.

Osserva poi che, mentre si è cominciato discorrendo molto del casellario centrale, ragione e scopo precipuo di questo schema, si è poi finito per occuparsi principalmente dei casellari locali pei quali provvede la nuova legge, e non crede che sia molto da aggiungere alle attuali disposizioni regolamentari, e non ci si dà più soverchio pensiero del casellario centrale, le cui funzioni di controllo sui casellari locali basterebbero ad attribuirgli massima importanza. Nel progetto quest'ufficio centrale non è costituito, manca persino l'indicazione del capo responsabile di questo casellario centrale, ed egli, con tutto il rispetto dovuto al Direttore generale della statistica, non crede che questo capo possa essere lui.

**BRUSA.** Crede che per dare soddisfazione alle giuste osservazioni del collega Azzolini occorra una piccola modificazione all'ul-

timo capoverso dell'articolo 3. Invece di dire che l'Ufficio del casellario è *annesso* a quello della Statistica, si potrebbe dire che questo è *connesso* al casellario centrale. Sarebbe così meglio determinato il rapporto.

LUCCHINI. Accoglie volentieri la proposta del Brusa, perchè risponde al suo concetto.

PRESIDENTE. Non gli sembra peraltro che la parola *connesso* sia propria dello stile legislativo.

DE' NEGRI. Invece di *connesso* preferisce *coordinato*.

BRUSA. La parola *coordinato* gli pare non risponda ai concetti a cui s'informano le sue osservazioni. La parola *connesso* indica meglio il concetto della inscindibilità dei due uffici.

PRESIDENTE. Ripete l'osservazione che non crede sia compito della Commissione formulare il testo legislativo dei singoli articoli. Propone quindi di votare in massima, così com'è, l'articolo 3, con la dichiarazione che l'ultimo suo capoverso debba essere modificato e coordinato in base alla discussione avvenuta.

Messo ai voti, il detto articolo è approvato.

AZZOLINI. Non vuole insistere, ma desidera che sia preso atto delle sue riserve almeno circa la designazione del capo responsabile del casellario centrale.

La seduta è tolta alle ore 18.

---



## Seduta del 21 febbraio 1902.

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Brusa, Cocucci, De' Negri, Lucchini, Municchi, Ostermann, Ricciuti, Tami, Zella-Milillo, e i segretari Aschieri e Farace.

La seduta incomincia alle 9. 30.

PRESIDENTE. Fa dar lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, il verbale è approvato.

PRESIDENTE. Prosegue la discussione sugli articoli dello schema delle Disposizioni. Acciocchè la discussione sia più proficua e proceda più spedita, darà prima lettura di tutti gli articoli raggruppati sotto uno stesso paragrafo, per avere sott'occhio tutte le disposizioni che riguardano la medesima materia e quindi aprirà la discussione su ciascuno.

Legge pertanto gli articoli del § 2.

#### § 2. — *Compilazione dei cartellini.*

« Art. 4. — Ogni cancelliere o altro funzionario avente attribuzioni equivalenti presso una qualsiasi Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, militare o marittima, che proferisca una decisione definitiva divenuta irrevocabile in materia penale, di condanna ovvero di non farsi luogo a procedere o di assoluzione, in sede istruttoria o di giudizio, in contraddittorio o in contumacia, non esclusi i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordomuti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale, ovvero in materia civile e commerciale, ove dichiarati lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento, è tenuto a farne l'estratto in un cartellino destinato per il Casellario giudiziale.

« Si ha per definitiva ogni decisione con cui si chiude un procedimento, nell'istruttoria o nel giudizio, benchè impugnata con

qualsiasi gravame; ma se la decisione istruttoria rinvia a giudizio, si reputa definitiva soltanto la sentenza che chiude quest'ultimo.

« Qualora una decisione definitiva sia stata impugnata con qualsiasi gravame, la compilazione del cartellino spetta al cancelliere dell'Autorità giudiziaria che ha proferita l'ultima decisione passata in cosa giudicata e da trascriversi nel cartellino.

« Art. 5. — Il cartellino è individuale per ogni persona o per ogni ente cui si riferisca la decisione; e, trattandosi di decisioni penali, dà notizie distinte per ogni titolo d'imputazione, fattovi però cenno della rispettiva connessione di causa.

« Esso è della forma e dimensione stabilita nei modelli n. 1, 2 e 3, e deve contenere i dati rispettivamente in essi specificati.

« Relativamente al modello n. 1, se più sieno i titoli d'imputazione attribuiti a una stessa persona, il cartellino è in duplice foglio, come al modello n. 1 *bis*; e i titoli sono ordinati progressivamente per entità di reato, cominciando dal più grave secondo la pena comminata dalla legge.

« Art. 6. — Ogni cartellino è compilato in due esemplari contrassegnati con lettere *a* e *b*: il primo è destinato per l'ufficio del Casellario presso il Tribunale del circondario; il secondo, per l'ufficio centrale.

« Se trattisi di straniero o di cittadino nato all'estero o di cui non si riesca a stabilire il luogo di nascita all'interno, ovvero se trattisi di straniero naturalizzato cittadino italiano, il cartellino *a* è spedito, nel primo caso, all'ufficio del Casellario presso il Tribunale di Roma, e, nel secondo caso, a quello del Tribunale nel cui circondario lo straniero ha prestato il giuramento.

« Art. 7. — Quando si tratti di uno straniero, contro il quale sia stata proferita sentenza penale di condanna, è formato un terzo esemplare del cartellino, distinto con lettera *c*, che vien trasmesso, unitamente alla copia della sentenza, al Ministero della giustizia, per la sua comunicazione al Governo dello Stato estero, in conformità alle convenzioni esistenti.

« Art. 8. — Il cartellino deve essere compilato non più tardi dell'ottavo giorno da quello in cui la decisione definitiva è divenuta irrevocabile.

« Esso è scrupolosamente formato in base agli atti e documenti della causa e sottoscritto dal funzionario che l'ha esteso.

« Della sua formazione è fatta menzione in margine alla decisione di cui trattasi, nonché nel registro generale dei procedimenti.

« In margine al cartellino *b* è indicato l'ufficio del Tribunale a cui è destinato il cartellino *a*.

« Art. 9. — Il cartellino, non appena formato e sottoscritto, è presentato, in ogni caso non più tardi delle ventiquattro ore, al giudice o al presidente del Tribunale o della Corte che ha proferito la decisione, per ottenerne l'approvazione e la firma.

« Ne viene quindi fatta la spedizione agli uffici indicati nell'articolo 6 e secondo le norme in esso stabilite.

« Art. 10. — Il cancelliere o altro funzionario avente attribuzioni equivalenti deve pure compilare e trasmettere all'ufficio del Casellario centrale un elenco trimestrale nominativo, conforme rispettivamente ai modelli nn. 4 e 5, delle decisioni definitive della Autorità giudiziaria cui è addetto. ».

Apri la discussione sull'articolo 4.

**RICCIUTI.** Fa una semplice osservazione: quest'articolo porta una innovazione sul sistema attuale, secondo il quale la compilazione del cartellino spetta alla cancelleria dell'autorità che proferì la decisione di primo grado, mentre ora la si vorrebbe attribuire — nel caso di pronunzie contro le quali fu proposto gravame — a quella autorità che pronunciò l'ultima decisione divenuta irrevocabile. Non vede quali ragioni consiglino la proposta modificazione e trova anzi che non è ben fatto cambiare sistema in questa parte.

È sempre il magistrato di primo grado quello che provvede a tutti gli atti pertinenti alla sentenza pronunziata, perchè il giudice d'appello rimanda le carte al primo, il quale fa le parcelle delle spese, e cura l'esecuzione del giudicato. Questo sistema è generale.

Si è informato anche del metodo che si seguiva a questo proposito nelle varie provincie del Regno prima dell'unificazione e ha potuto sapere che era dappertutto uguale e conforme a quello ora seguito. Soltanto nel Veneto si faceva eccezione quando il magistrato d'appello annullava e pronunziava in merito; ma anche in questo caso il Tribunale non si disinteressava totalmente della cosa e vigilava perchè si provvedesse per l'esecuzione della sentenza. Non crede che vi sia necessità di variare il sistema attuale.

**LUCCHINI.** Dirà le ragioni che lo avevano consigliato a modificare il sistema, e sono due: l'una per ottenere più pronta e celere la compilazione del cartellino, poichè il Cancelliere del magistrato d'appello ha nel processo tutti gli elementi all'uopo necessari, comprese le notizie riflettenti il giudizio di primo grado, mentre, se si dovesse attendere il rinvio degli atti al primo magistrato, si perderebbe troppo tempo; l'altra per informarsi al concetto della divisione del lavoro, la quale a sua volta produce economia di opera e di tempo. Ma si rimette al giudizio della Commissione.

**MUNICCI.** Dunque anche il cancelliere della Corte di cassazione dovrebbe fare il cartellino?

LUCCHINI. No, perchè si dice « dell'autorità che ha pronunciato la decisione passata in giudicato » e questa non può essere che decisione di merito.

MUNICCHI. Ma il processo, quando sia stato deciso il ricorso in Cassazione, passa al primo giudice, non a quello d'appello.

LUCCHINI. Gli atti del processo ritornano invece al magistrato d'appello, contro la sentenza del quale fu avanzato il ricorso.

RICCIUTI. Il processo è inviato alla Procura generale la quale lo manda, a sua volta, alla Procura del Re; ma alla cancelleria della Corte d'appello non ritorna più.

MUNICCHI. E allora l'obiezione del collega Ricciuti ha serio fondamento, perchè in molti casi — quelli intanto in cui vi fu anche ricorso in Cassazione — non potrebbe la cancelleria del giudice d'appello compilare il cartellino.

OSTERMANN. Aggiunge alle considerazioni fatte dal comm. Ricciuti, il quale giustamente osservava come sia il magistrato di primo grado quello che provvede alle parcelle, all'esecuzione, ecc., che i processi si conservano negli archivi del Tribunale, perchè le Corti d'appello non hanno archivio e se occorre rettificare, controllare, integrare il cartellino bisognerà che sia l'autorità di primo grado quella che ne abbia l'incarico, altrimenti l'altra di secondo grado non avrebbe la possibilità di attendere a queste operazioni.

PRESIDENTE. Parendo che l'accordo sia generale su questo punto e l'on. Lucchini essendosene rimesso al parere della Commissione, mette ai voti l'articolo 4 coll'intesa che sia modificato nel senso indicato dalla discussione.

È approvato.

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 5.

RICCIUTI. Non ha difficoltà di accettare anche il 2° capoverso dell'articolo, ma trova che riuscirà in pratica difficile questa distribuzione dei reati secondo l'ordine di gravità.

OSTERMANN. Osserva che nel cartellino attuale il cancelliere deve trascrivere il sunto della decisione ed è cosa relativamente fa-

cile; ma quando il cancelliere dovesse scindere le varie imputazioni e collocarle secondo l'ordine di gravità, gli errori, le omissioni, le diversità di criteri nella valutazione della gravità sarebbero inevitabili e fecondi di inconvenienti.

LUCCHINI. Anche qui aveva desiderato questo ordine per facilitare gli spogli statistici, ma le considerazioni dei colleghi Ricciuti ed Ostermann sono savissime e resta inteso che si sopprimono le ultime due righe dell'articolo e vi sostituisce: « *secondo l'ordine segnato nella sentenza.* »

Posto ai voti, l'articolo 5 è approvato.

Gli articoli 6 e 7 sono approvati senza discussione.

Sull'articolo 8 chiede ed ottiene la parola il consigliere Ostermann.

OSTERMANN. Essendosi modificato il criterio della compilazione nel senso che sia sempre il cancelliere del magistrato di primo grado quello che deve compilare il cartellino non può più dirsi « dopo l'ottavo giorno da quello in cui la decisione divenne irrevocabile » ma si dovrà dire dal giorno in cui pervennero gli atti.

Con questa modificazione l'articolo è posto ai voti e approvato.

PRESIDENTE. Si passa a discutere l'articolo 9.

OSTERMANN. Crede si dovrebbe modificare, in conformità dello stesso principio adottato, la dicitura, sopprimendo la menzione della Corte.

LUCCHINI. Può rimanere la formula che v'è ora: anzitutto perchè dice Corte, e vi sono le Corti d'assise; e poi perchè anche innanzi alle Corti d'appello vi sono giudizi di prima istanza, quelli per trasgressione alla pena del confino.

RICCIUTI. Domanda se il Procuratore del Re deve dopo vistare il cartellino.

LUCCHINI. Se viene accolto il concetto che debba essere chiamato il magistrato giudicante a firmare il cartellino, non vi è ragione che debba anche il Procuratore del Re porvi il visto.

TAMI. Il visto del Procuratore del Re starebbe a dimostrare che il cancelliere ha mostrato il cartellino al Presidente.

LUCCHINI. Ma questo risulta già per il fatto della firma che vi appone il Presidente.

OSTERMANN. Crede che in pratica possono nascere difficoltà per l'apposizione della firma, specialmente se si considera che nei Tribunali di maggiore importanza le sezioni sono presiedute da vice-presidenti i quali rimangono brevissimo tempo presso il Tribunale e quasi mai vi saranno ancora addetti quando la sentenza da essi pronunciata passerà in cosa giudicata. Ora vi è un sostituto-procuratore del Re fisso il quale attende a questa vidimazione per qualunque cartellino.

LUCCHINI. Non vi sarà alcuna difficoltà ad assegnare un giudice espressamente incaricato.

OSTERMANN. In tal caso bisogna variare l'articolo perchè vi si parla di Presidente che ha proferita la decisione.

LUCCHINI. D'accordo nel concetto che occorra modificare la formula, si può votare l'articolo 9.

Messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 10.

AZZOLINI. Domanda se gli elenchi trimestrali dovranno portare il visto di qualcuno. Nel modulo non vi è alcuna indicazione.

LUCCHINI. È giusto; dovranno essere firmati dal Cancelliere e dal Procuratore del Re.

Messo ai voti, l'articolo 10 è approvato.

PRESIDENTE. Legge gli articoli del § 3.

### § 3. — *Formazione del Casellario.*

« Art. 11. — I cartellini si conservano in posizione verticale e in ordine alfabetico, cioè con riguardo tanto alla lettera iniziale quanto alle ulteriori componenti il cognome e nome, ovvero la ditta sociale, entro adatte cassette mobili, quadrilunghe e solide, aperte superiormente, e in modo che, scorrendoli, possano facilmente leggersi il nome e l'anno scritti nella prima linea a grossi caratteri.

« Le cassette non devono essere più lunghe di 30 centimetri, e in esse il passaggio da una lettera dell'alfabeto all'altra, e anche da una sillaba iniziale all'altra, è segnato da interposte assicelle o cartoni alquanto sporgenti, portanti l'indicazione delle lettere o sillabe iniziali relative.

« I cartellini concernenti una stessa persona o una stessa ditta sono numerati progressivamente in ordine di data delle decisioni, e sono riuniti con una copertina colorata, conforme al modello n. 6.

« Art. 12. — Le cassette contenenti i cartellini portano esteriormente l'indicazione delle lettere o delle sillabe iniziali a cui essi si riferiscono, e vengono disposte e custodite nel loro ordine alfabetico in appositi armadi chiusi a chiave, in locali nei quali non sia assolutamente permesso di accedere a persone non addette al servizio del Casellario.

« Art. 13. — Oltre ai cartellini nei quali è trascritto quanto è determinato nei modelli n. 1, 2 e 3 al nome della persona o ditta di cui trattasi, si formano e collocano, nelle cassette del Casellario, secondo l'ordine fissato negli articoli precedenti, dei *cartellini di richiamo* portanti:

« a) per le donne maritate o vedove, il cognome del marito;

« b) per coloro che hanno un cognome preceduto da particella separata o composto di più voci, l'intestazione susseguita anzichè preceduta da tale particella o da tali altre voci;

« c) per coloro che siano usualmente chiamati con un soprannome o con un pseudonimo, l'intestazione di tale soprannome o pseudonimo.

« Art. 14. — Per la trasmissione da uno ad altro ufficio giudiziario dei cartellini e dei fogli complementari preveduti nel § 5, si fa uso di un foglio conforme al modello n. 7, che, sottoscritto dall'ufficio ricevente, è rimandato all'ufficio mittente, il quale lo riunisce agli atti del processo.

« Art. 15. — Il segretario della Procura del Re presso il Tribunale, nel Casellario del quale deve essere collocato il cartellino *a*, registra per prima cosa il cartellino in un *Repertorio alfabetico di controlleria*, conforme al modello n. 8.

« La registrazione è sottoposta all'esame e all'approvazione del Procuratore del Re, che vi appone il suo *visto*.

« Quindi il cartellino è collocato dal segretario al posto che alfabeticamente gli compete nella cassetta corrispondente del Casellario. »

Gli articoli 11, 12 e 13 sono approvati senza discussione.

AZZOLINI. Osserva, sull'articolo 14, che bisognerebbe metterne in relazione il testo coll'articolo 10 nel senso che le trasmissioni dei cartellini e dei fogli complementari possano essere fatte non solo ad altri uffici giudiziari, ma anche al casellario centrale il quale ora resterebbe escluso, secondo la dicitura dell'articolo.

LUCCHINI. Si ripara facilmente all'esclusione col sopprimere il predicato *giudiziario*.

L'articolo 15 è approvato senza discussione.

PRESIDENTE. Legge l'articolo 16 che forma, da solo, il § 4.

§ 4. — *Casellario centrale.*

« Art. 16. — Nell'ufficio centrale del Casellario il cartellino *b*, non appena ricevuto, è registrato in un *Prontuario cronologico* distinto per ciascun Casellario locale, conforme al modello n. 9, vistato giorno per giorno dal direttore dell'ufficio.

« Quindi ne viene immediatamente fatto lo spoglio statistico per gli effetti delle pubblicazioni ufficiali annuali e nei modi che sono specialmente determinati da apposito regolamento interno.

« Compiuto lo spoglio ordinario, il cartellino è collocato nel Casellario in conformità a quanto dispongono gli articoli dall'11 al 13. »

AZZOLINI. Ricorda le riserve fatte ieri a proposito dell'ordinamento del casellario centrale.

LUCCHINI. In conformità appunto della discussione fattasi ieri e in omaggio alle giuste riserve del collega Azzolini ha pensato di fare questa aggiunta all'articolo: che a capo del casellario centrale il Ministro della giustizia destini un funzionario dell'autorità giudiziaria e che con altre norme si provveda all'organismo di questo casellario.

Sono già state dette ieri le ragioni per cui si trova conveniente di coordinare tra loro i due servizi, quello del casellario e quello della statistica giudiziaria: vi è però un'altra considerazione che non fu detta ieri, ed è che già attualmente presso l'ufficio della statistica giudiziaria attendono circa venticinque persone ai lavori di revisione e di spoglio delle schede individuali e questo personale pratico e sperimentato potrebbe utilmente impiegarsi nei lavori del casellario centrale. Ecco perchè si è detto di coordinare i due servizi, in quanto che, giovandosi dell'opera di questi funzionari, si potranno più facilmente superare le difficoltà finanziarie per l'attuazione del progetto. Coll'aggiunta che egli propone all'articolo sono riservate tutte le questioni, e non se ne pregiudica alcuna.

MUNICCHI. Non ha nessuna difficoltà di ammettere che a questo organismo si provveda con norme a parte per il suo ordinamento.



Ciò che non vede chiaro è la necessità di preporvi un Magistrato, il quale poi non potrebbe che esservi soltanto applicato se no, occorrerebbe una legge. Ora perchè un Magistrato? Tutte le funzioni più delicate circa la compilazione dei cartellini si compiono fuori sotto la vigilanza del Magistrato; quelle invece che si dovranno eseguire al centro sono essenzialmente funzioni di statistica e per queste potrebbe bastare anche un bravo Cancelliere.

**AZZOLINI.** Non ripeterà le cose dette ieri circa le attribuzioni statistiche e giudiziarie che secondo il regolamento dovrà disimpegnare il casellario centrale e quindi sulla convenienza o meno di affidare queste funzioni a organi che non appartengono al Ministero della giustizia. Ripete però che ha la maggiore fiducia nelle persone che attendono ora ai lavori di statistica giudiziaria, ma soltanto fa le sue riserve sulla competenza di queste, quando, come risulta dall'articolo 3, il casellario deve supplire alle eventuali deficienze dei casellari locali e deve servire di controllo per meglio assicurarne il regolare andamento.

Il senatore **Municchi**, coerente a quanto disse ieri, che cioè il casellario ha soltanto funzioni statistiche ed amministrative, si meraviglia che l'onorevole **Lucchini** voglia preporvi un Magistrato e crede che potrebbe bastare un Cancelliere; ma per quanto risulta dal regolamento, il casellario centrale ha funzioni assai più importanti, e poichè ai casellari locali provvede e vigila un Magistrato, sarebbe un non senso che il casellario centrale che dovrebbe servire di controllo ai primi fosse poi diretto da un Cancelliere.

**LUCCHINI.** Tutto potrebbe essere accomodato col dire: « è diretto e ordinato con le norme che verranno fissate ».

**RICCIUTI.** Veramente le parole del collega **Azzolini** vanno più in là di una semplice questione di direzione: esse accennano ad una incompatibilità di funzioni.

**MUNICCHI.** Questo casellario centrale dovrebbe essere un ufficio a sé alla dipendenza del Ministero della giustizia. Sarebbe bene adunque indicare che il Capo dovrebbe essere un funzionario dipendente dal detto Ministero.

**LUCCHINI.** Posto che l'articolo 1 dice che il casellario centrale dipende dal Ministero della giustizia, pare a lui una superfetazione

il dire espressamente questo, tanto più quando si deferisca al Ministero della giustizia la facoltà di dare le norme per la direzione dell'ufficio.

PRESIDENTE. Avendo il relatore fatto adesione alle idee svolte dal collega Azzolini, colle riserve dunque che risultano dalla discussione e che si concreteranno in una aggiunta all'articolo, pone ai voti l'articolo 16.

È approvato.

PRESIDENTE. Legge gli articoli del § 5.

### § 5. — Fogli complementari.

« Art. 17. — Per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione dei giudicati e altre notizie vengono compilati e spediti in duplo all'ufficio centrale i corrispondenti fogli complementari:

« 1° per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, dal cancelliere del giudice che proferì la decisione corrispondente;

« 2° per il modo e tempo del pagamento delle pene pecuniarie, dal cancelliere competente a provvedervi;

« 3° per il modo e tempo in cui sieno scontate le pene restrittive della libertà personale, trattandosi di pene carcerarie, dal Ministero dell'interno, Direzione generale delle carceri, e trattandosi di altre pene, dal Procuratore del Re incaricato della loro esecuzione;

« 4° per i decreti di ammissione alla liberazione condizionale o di concessione della riabilitazione, nonchè per quelli di condono, commutazione o riduzione di pena, dal Ministero della giustizia;

« 5° per i connotati, quando ne sia il caso, dal Ministero dell'interno, Direzione generale della pubblica sicurezza o delle carceri.

« I fogli complementari da trasmettersi all'ufficio centrale devono essere conformi rispettivamente ai modelli dal n. 10 al n. 24.

« Nel caso in cui le notizie indicate nelle precedenti disposizioni riguardino persone segnate nel Casellario del Tribunale dal quale sono trasmesse, il funzionario mittente spedisce una sola copia del foglio, dopo di aver ottemperato alle disposizioni dell'articolo seguente e averne fatto menzione in margine al foglio stesso.

« Art. 18. — Le notizie particolari ricevute dall'ufficio centrale coi fogli indicati nell'articolo precedente, debitamente annotate nell'apposita colonna degli elenchi trimestrali delle decisioni, sono trascritte sul cartellino della persona alla quale si riferiscono le notizie.

« Contemporaneamente, a cura del medesimo ufficio centrale, salvo quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, vien trasmesso il duplicato del foglio al Tribunale nel Casel-

lario del quale trovasi il cartellino *a* concernente la persona di cui trattasi, dove il segretario ripete con la scorta di esso le stesse annotazioni superiormente indicate, prendendone nota nel repertorio di controlleria. »

**MUNICCHI.** Dirà pochissime parole sul punto che concerne i dati circa l'esecuzione dei giudicati.

Fin dalla discussione generale egli sostenne l'opportunità di distinguere per questa parte i casellari locali dal casellario centrale.

Richiama l'attenzione dei colleghi sul foglio complementare n. 13 per dire che di tutte le notizie ivi richieste una sola interessa i casellari locali, quella dell'estinzione della pena, e ciò per gli effetti della recidiva, tutte le altre si possono omettere nei cartellini destinati ai casellari locali.

Se la Commissione credesse di votare il principio si potrebbe lasciare al relatore il compito di modificare gli articoli del regolamento in conformità di esso.

**LUCCHINI.** Quando l'onorevole Municchi fece questa proposta, in massima l'accettò, perchè è sempre disposto favorevolmente per quelle proposte che tendono a portare delle semplificazioni. Già il collega Ricciuti però aveva avvertito che la soppressione totale delle notizie sull'esecuzione delle sentenze dai cartellini dei casellari locali trovava ostacolo nelle disposizioni del Codice sulla recidiva. Veramente anche adesso per l'applicazione di queste disposizioni non si può ricorrere al casellario, perchè esso non le contiene, e bisogna invece servirsi dei registri degli uffici del Pubblico Ministero da cui risultano le notizie sull'esecuzione. Ma queste annotazioni non sono sempre complete: talora poi accade che la condanna sia stata proferita in un luogo e la espiazione della pena avvenga in altro molto lontano; e spesso le lunghe e difficili indagini fanno arrivare troppo tardi le notizie.

La proposta modificata ora dal senatore Municchi è dunque accettabile, e agli scopi della recidiva basterà che nel cartellino dei casellari locali si indichi il giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta.

E giacchè ha la parola, e sempre a scopo di semplificazione, sottopone al giudizio dei colleghi se non convenga di far compilare un solo esemplare del foglio complementare per le notizie sull'esecuzione, il quale verrebbe mandato all'Ufficio centrale, e questo,

dopo avere ricavato le notizie che gli servono, lo trasmetterebbe al casellario locale.

**RICCIUTI.** Ringrazia il sen. Municchi e il relatore di avere accolto il suo emendamento e si potrà anche vedere se convenga fare un solo foglio complementare anzichè due. Però stimerebbe opportuno che si analizzassero tutti i singoli punti del foglio complementare per vedere quali numeri restano e quali vengono soppressi.

**LUCCHINI.** Basta ora fermare il principio e poi si farà il lavoro di coordinamento.

**AZZOLINI.** Approfitta di questa discussione per osservare che anche da essa risulta che il casellario centrale per questi lavori di integrazione dei dati non può essere considerato soltanto come un ufficio di statistica giudiziaria.

Si approvano gli articoli 17 e 18 colle riserve suesprese.

**PRESIDENTE.** Legge gli articoli del § 6.

#### § 6. — *Rilascio dei certificati.*

« Art. 19. — La richiesta di certificato del Casellario è fatta in iscritto o per telegrafo, e deve indicare il cognome e nome della persona designata, il nome del padre, il cognome e nome della madre, il tempo e luogo di nascita.

« Se in nome proprio, può farsi anche per procura semplice, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza e in concorso di due testimoni.

« La richiesta di persona privata o di un'Autorità amministrativa è diretta al Procuratore del Re del Tribunale presso il quale si trova il cartellino del Casellario; e, in caso di dubbio, all'ufficio del Casellario centrale, che la trasmetterà all'ufficio competente.

« Art. 20. — Sulla richiesta di un'Autorità amministrativa o di persona privata provvede il Procuratore del Re.

« Sulla richiesta di un'Autorità giudiziaria provvede direttamente il segretario della Procura.

« Se pervengano contemporaneamente più richieste da diverse Autorità giudiziarie, ciascuna di esse è informata delle richieste fatte dalle altre.

« Art. 21. — Il certificato viene esteso in conformità al modello n. 25; e il segretario compie all'uopo le dovute ricerche nel Casellario al nome della persona designata e col sussidio del repertorio di controlloria.

« Se dal Casellario non risulti alcuna annotazione al nome della persona designata, ovvero se trattisi dei casi preveduti nell'articolo 3 della legge 30 gennaio 1902, n. 87, qualunque sia il richiedente, o di quelli preveduti nell'articolo 4 di essa legge, se la richiesta sia fatta da altri fuori dell'Autorità giudiziaria, il cancelliere scrive sul certificato: *Nulla*.

« Se invece risulti dal Casellario di alcuna annotazione non eccepita in detti articoli, il segretario la trascrive nel certificato; e, se più sieno le annotazioni, le trascrive nell'ordine con cui devono essere disposti i cartellini, secondo l'articolo 11 delle presenti disposizioni.

« Art. 22. — Il certificato, unitamente ai cartellini estratti dal Casellario, è presentato al Procuratore del Re, il quale, verificatane l'esattezza nei termini di legge, vi appone il *visto*.

« Il segretario prende quindi nota del certificato in apposito registro conforme al modello n. 26; e infine ne fa la spedizione o la consegna all'Autorità o persona che ne fece richiesta.

« Tutte le operazioni per la formazione e la spedizione del certificato devono compiersi entro le ventiquattr'ore dalla ricevuta della richiesta, e nel giorno stesso di questa, se vi sia urgenza.

« Art. 23. — Insorgendo dubbi sulle dichiarazioni o indicazioni da farsi nel certificato, salvo il procedimento stabilito nell'articolo 8 della legge, il Procuratore del Re si rivolge, personalmente o per iscritto, al Presidente del Tribunale; e del modo con cui egli li abbia risolti si fa annotazione nel repertorio di controlleria. »

LUCCHINI. Avverte che oltre alla sostituzione, ove ne sia il caso, della parola *cancelliere* a quella *segretario*, che si legge ora, si dovrà modificare l'articolo 23 in modo che risulti esser la risoluzione dei dubbi affidata al Presidente senza l'intervento del Procuratore del Re.

RICCIUTI. Desidera che si proceda ordinatamente nella discussione, perchè egli vorrebbe domandare schiarimenti sulla domanda del certificato che verrebbe consentita anche col mezzo del telegrafo. Come si concilia ciò colla garanzia dell'autenticazione della persona richiedente?

LUCCHINI. Le disposizioni sul servizio dei telegrafi prevedono una speciale procedura nel caso che si voglia fare accertare la firma del mittente, e non vede che vi siano difficoltà ad approfittarne nel caso di urgenza.

TAMI. Desidererebbe avere qualche spiegazione sulla *procura semplice* di cui è cenno nell'articolo 19 e sapere se si è inteso di parlare di una procura senza spesa.

LUCCHINI. In argomento si consigliò coll'egregio direttore dei servizi penali nel Ministero, il comm. Caraciotti, il quale gli osservava che frequentemente si richiede il certificato da operai che si trovano all'estero, ovvero che non sanno scrivere, e che nell'un caso e nell'altro occorrerebbe una procura. Ma questa è dispendiosa, se fatta nei modi ordinari; e perciò egli aveva escogitata una forma di « procura semplice » mediante due testimoni innanzi al Sindaco. Ecco il significato di quelle parole.

TAMI. Teme che la disposizione sia in opposizione alla legge sul bollo.

PRESIDENTE. Tornando alla disposizione che autorizza la richiesta del certificato anche per mezzo del telegrafo, forse gioverebbe aggungervi: allorchè vi sia stata autenticazione della firma.

LUCCHINI. Ma neanche quando la domanda vien fatta per iscritto si esige l'autenticazione della firma.

AZZOLINI. L'articolo 2 della legge prevede e distingue il rilascio del certificato al nome della persona richiedente ed il caso in cui la richiesta sia fatta da un terzo, nel qual caso si deve motivare la domanda. Discende da quell'articolo logicamente la necessità di riconoscere e identificare la persona che richiede il certificato.

LUCCHINI. Anche oggi vi è questa distinzione. E come si fa ad autenticare la firma?

RICCIUTI. Non si fa nulla: si dà sempre corso senz'altro alle domande.

LUCCHINI. L'osservazione del collega Azzolini, piuttosto dà luogo a un altro emendamento: bisogna cioè aggiungere alla prima parte dell'articolo 19 « e qualora sia chiesto in nome di un'altra persona, il motivo per cui si chiede ».

RICCIUTI. Crede generale la pratica seguita oggi nelle cancellerie di non rilasciare il certificato se non dietro la presentazione dell'atto di nascita. Pertanto sarebbe opportuno, in vista delle difficoltà pratiche che possono sorgere, di tenere sospesa questa parte, perchè nel frattempo egli si procurerà delle informazioni precise.

**PRESIDENTE.** Resta dunque inteso che questa parte dovrà essere riformata nel senso di avere maggiori garanzie per la identificazione della persona richiedente.

**LUCCHINI.** E, si permette di aggiungere, conciliando due cose: le garanzie con la speditezza, in modo che quelle non intralcino il rilascio del certificato.

**OSTERMANN.** Desidera che si tenga presente anche questa sua idea, di obbligare la persona che richiede il certificato a presentarsi al Pretore dinanzi al quale si fa riconoscere, e questo, d'ufficio, previo il pagamento delle debite tasse, domanda il certificato col mezzo del telegrafo.

**LUCCHINI.** Veramente non crede che occorra tutto questo, quando già il Regolamento postale e telegrafico indica la via che si deve seguire per l'autenticazione della firma di chi telegrafa. Una sola principale garanzia si deve esigere, che cioè la persona che richiede il certificato sia nella condizione di poterlo richiedere.

**AZZOLINI.** Se si vuole ottenere la maggiore speditezza possibile è necessario che nel regolamento sia già tutto preveduto. Non insisterà maggiormente perchè la discussione provocata sta ad attestare la necessità di identificare il richiedente e la persona cui deve riferirsi il certificato, per evitare abusi ed errori, necessità che diviene maggiore per gli stranieri naturalizzati, se, come si propone, verrà sciolta l'unità dell'attuale casellario centrale.

L'articolo 19 è riservato.

**RICCIUTI.** Si ferma sull'articolo 23 per domandare se non dovrebbe essere il Procuratore del Re quello che deve risolvere i dubbi intorno al certificato.

**OSTERMANN.** L'articolo 8 della legge già designa il Presidente del Tribunale.

**RICCIUTI.** È diverso il caso: là si tratta di vere controversie, e sta bene; qui, invece, si parla di semplici dati che possono al più esigere degli schiarimenti.

**LUCCHINI.** Non crede la disposizione essenziale ed è disposto a toglierla.

La Commissione approva gli articoli 20, 21 e 22, e la soppressione dell'articolo 23.

PRESIDENTE. Legge gli articoli del § 7.

§ 7. — *Eliminazione dei cartellini.*

« Art. 24. — I cartellini delle decisioni in materia penale, se di non farsi luogo a procedere o di assoluzione, sono eliminati dopo cinque anni dalla loro data, salvo che l'azione penale non sia ancora prescritta, nel qual caso sono eliminati al compiersi della prescrizione.

« Nello stesso termine di cinque anni sono eliminati i cartellini concernenti condanne per contravvenzioni, ovvero provvedimenti in via amministrativa o giudicati civili e commerciali seguiti da revocazione.

« Trattandosi di sentenze di condanna per delitti, i cartellini sono eliminati trascorso un tempo equivalente a quello per cui le persone cui si riferiscono avrebbero raggiunta l'età di ottant'anni; tranne che si trovino in espiazione di pena, nel qual caso sono eliminati soltanto quando abbiano finito di scontarla.

« Art. 25. — Il segretario elimina di mese in mese dal Casellario cui è addetto i cartellini secondo le norme stabilite nell'articolo precedente, conservando a parte i cartellini eliminati, e facendone annotazione nel repertorio di controlleria.

« Quindi trasmette mensilmente all'ufficio del Casellario centrale una nota dei cartellini eliminati conforme al modello n. 27.

« Art. 26. — L'Amministrazione carceraria è tenuta a dare immediata comunicazione all'ufficio del Casellario centrale dei decessi di condannati che abbiano superato l'età di ottant'anni.

« L'ufficio del Casellario centrale, compiuta in base a tale comunicazione la dovuta eliminazione, ne trasmette nota all'ufficio del Casellario locale competente. »

RICCIUTI. La prima parte dell'articolo 24 contiene una disposizione nuova, che non gli sembra trovi posto conveniente in un regolamento, poichè involge una riforma legislativa.

LUCCHINI. Darà ragione della disposizione. Bisognava pensare anche a sfollare i casellari, per evitare che essi si accrescano indefinitamente, con grave pregiudizio dell'economia del servizio; bisognava adunque pensare a dei criteri di eliminazione di facile e sicura attuazione. Veniva subito ovvio di distinguere i proscioglimenti dalle condanne. Quanto ai primi, a rigore si sarebbe anche potuto fare a meno di registrarli nel casellario, perchè la legge proibisce di darne contezza nei certificati, anche se richiesti dall'autorità giudiziaria. Ma venne in campo allora la questione delle leggi speciali (e particolarmente, anzi esclusivamente, si parlò alla Camera



di quella dei giurati), le quali annettono pure certi effetti a queste pronunzie di proscioglimento. Di qui l'idea della dichiarazione, della quale parleremo quando si discuterà l'art. 30, acciocchè queste leggi che non potevano essere abrogate dalla nuova, potessero avere ancora applicazione. Ora, volendo coordinare tali leggi con quella del casellario e una volta che per la stessa sentenza di condanna si stabilisce la prescrizione del casellario, pare logico che si debba venire a questa conclusione, di tenere segnate le indicate pronunzie per gli effetti delle leggi in parola fino a che si sia prescritta l'azione penale. Così, mentre si coordina la legge del casellario con le altre leggi, istituendo la dichiarazione dell'articolo 30, alla loro volta si coordinano queste leggi con quella del casellario, fissando un termine oltre il quale quelle disposizioni non abbiano effetto.

**RICCIUTI.** Ciò è grave. Dopo 5 anni spariscono queste imputazioni e un diffamato per i reati indicati dalla legge di P. S. non potrà più essere ammonito.

**LUCCHINI.** È conforme alla legge; il principio discende logicamente e rigorosamente come uno degli effetti benefici voluti dalla legge per togliere questa anormalità, che dopo un certo tempo si prescriva la condanna ma non si prescriva il proscioglimento.

**MUNICCHI.** Se ha bene inteso, si crea dunque una prescrizione speciale, non preveduta dalle leggi, per queste pronunzie di proscioglimento. La cosa è gravissima, perchè in sostanza si vengono a modificare delle leggi esistenti.

**LUCCHINI.** E che cosa farebbe il senatore Municchi se lo schema delle disposizioni non concedesse, come non avrebbe obbligo di concedere, la dichiarazione di cui all'articolo 30? Dovrebbe rinunciare ad avere notizie di queste pronunzie di proscioglimento, perchè la legge, bene o male che sia, ora è così e non si può modificare. Ora, se per effetto dell'articolo 9 le leggi antiche e la nuova si devono fra loro coordinare, discendono quali logiche conseguenze così la dichiarazione dell'articolo 30, come l'eliminazione dei cartellini di quest'articolo 24.

**OSTERMANN.** In questo coordinamento però le altre leggi debbono rimanere intatte.

**RICCIUTI.** Se la nuova legge sul casellario avesse abrogate quelle disposizioni, non vi sarebbe questione, ma queste non sono state abolite; nella pratica la loro applicazione ricorre frequentemente, perchè sono varie e numerose e non sa persuadersi che queste leggi debbano rimanere lettera morta per una disposizione di regolamento.

**LUCCHINI.** Se non avesse da ammettersi la prescrizione per i cartellini che contengono pronunzie di proscioglimento, egli non consentirebbe più a istituire la *dichiarazione* dell'articolo 30, e ciò per coerenza e per togliere quella contraddizione che ne verrebbe, ammettendola per le pronunzie di condanna e non per quelle di proscioglimento, le quali poi, si noti, non sono tenute in alcun conto presso nessuno Stato civile, nemmeno in Russia. La stessa disposizione della legge sui giurati, che servi di fondamento alle obiezioni fatte alla legge sul casellario nella Camera dei deputati, non commina in via assoluta la esclusione, ma dice « se non abbia ottenuto e finchè non abbia ottenuto » la cancellazione dell'imputazione; ora, se una legge nuova, quella del casellario, viene e cancella tutto, questa nuova disposizione rientra nella formula della legge e corrisponde persino alla lettera della medesima.

Questa disposizione è anche nell'ordine di idee che lo stesso Presidente, senatore Canonico, espresse in Senato, pur combattendo il principio della esclusione delle pronunzie di proscioglimento. E la questione si riattacca a quella che stamane gli faceva, prima che la Commissione fosse riunita, il sen. Municchi intorno all'art. 604 del C. di p. p., il quale perde ora ogni ragion d'essere.

Di fronte a una legge che toglie ogni valore alle pronunzie di proscioglimento ed esplicitamente dichiara che di esse non si fa menzione nei certificati penali, come si può logicamente sostenere che questo articolo 604 della procedura in tutto o in parte deve rimanere? Pare a lui, glie lo consenta l'esimio collega, che l'onorevole Municchi non sia del tutto coerente quando, pur essendo stato in Senato uno dei più validi sostenitori del principio della inconcludenza delle decisioni di proscioglimento, ora si fa qui a sostenere siffatte tesi.

**MUNICCHI.** Non crede di essere caduto nella contraddizione a cui accenna l'on. Lucchini. Egli ha sostenuto che le sentenze di pro-

scioglimento non devono figurare nei certificati penali, ma non si è mai sognato di dire che per ciò si debbano cancellare queste pronunzie anche agli effetti di altre leggi, la cui applicazione si basa espressamente su di esse. Altro è il certificato, altro i rapporti fra la legge nuova e le leggi esistenti che non sono state da essa abrogate. Si potrà deplorare che vi siano queste leggi le quali importano effetti così gravi, ma non si deve fare in modo che senza una esplicita abrogazione, esse rimangano lettera morta. Egli dunque è coerente a sè stesso se domanda che queste leggi possano anche in seguito avere applicazione. È piuttosto l'on. Lucchini in contraddizione coi suoi principii, perchè se veramente egli vuol togliere effetto a queste pronunzie che non debbono più figurare nei certificati penali e non possono servir di base all'applicazione di altre leggi, perchè aspetta cinque anni ad eliminare queste iscrizioni dal casellario? Comprende la ragione che informa quella disposizione, non giuridica, ma rispondente ad un concetto pratico: si vuole semplicemente levare l'ingombro dai casellari. Ma allora questa considerazione di utilità pratica non deve avere conseguenze legislative quali si avrebbero se per essa leggi esistenti venissero distrutte. L'on. Lucchini si appella alla facoltà di coordinamento concessa dalla legge al potere esecutivo, ma qui non si tratta di coordinare, bensì di abrogare. Può consentire che si distinguano le pronunzie per insufficienza di indizi, per le quali è d'accordo che esse rimangano nel casellario fino a che non sia prescritta l'azione, ma per quelle di assoluzione non può in nessun modo approvare questa eliminazione. Ma poi fa presente una circostanza. Si crede proprio che quelle leggi non avrebbero più il loro vigore se si facesse la eliminazione dei cartellini dopo i cinque anni? Si tolgano pure queste iscrizioni dai casellari, rimangono però negli archivi dei Tribunali i processi, e l'autorità di pubblica sicurezza o qualsiasi altra potrà sempre — perchè nessuna legge vieta queste ricerche — riuscire a conoscere quello che oggi si vuole impedire si sappia. Meglio dunque che restino nei casellari anche queste pronunzie per evitare complicazioni inutili.

LUCCHINI. Non ha difficoltà di accostarsi alquanto al pensiero del senatore Municchi. In realtà nell'art. 24 vi è una incoerenza, perchè, rispetto alle sentenze di assoluzione, non si può fare questione di prescrizione, e queste bisogna escluderle senz'altro dal

certificato; per cui, se rimane, come ha detto l'on. **Municchi**, fermo il concetto che siano eliminate le pronunzie istruttorie di non luogo dopo la prescrizione, egli è soddisfatto.

**RICCIUTI**. Gli sembra che si stia discutendo su qualche cosa che esce dalla legge. Si fa ora una distinzione fra dichiarazioni di non luogo per insufficienza di indizi e sentenze di assoluzione, per escluder queste e lasciar quelle iscritte nei casellari sino alla prescrizione: ma se v'è una ragione di togliere bisogna toglierle tutte, perchè le leggi alle quali si è accennato non distinguono una pronunzia dall'altra. Di più nella disposizione dell'art. 24 si introduce un criterio di tempo che non si trova nella legge.

Bisogna tener presenti gli articoli 604 del Codice di procedura penale e 33 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice penale. Prima vi erano norme fisse per la cancellazione delle imputazioni dai registri penali, ed erano indicate nell'articolo 604 del Codice di procedura penale; poi venne l'art. 33 delle accennate disposizioni per cui oltre alle cancellazioni prevedute dall'art. 604 dovevano essere escluse dai casellari le ordinanze o sentenze proferite perchè il fatto non era provato o non costituiva reato. Quelle adunque per insufficienza di indizi e per non provata reità dovevano sempre rimanere.

**MUNICCHI**. Domina ancora l'equivoco: come già disse, altro è l'iscrizione nell'estratto del cartellino, altro è stabilire i rapporti tra le sentenze e le leggi esistenti. Finchè si parla di non far segnare sui certificati le decisioni di proscioglimento si è nella legge, trova accettabile il principio, è d'accordo col relatore; ma quando di questo principio si fa un'arma per togliere vigore ad altre leggi egli allora non può più accettare la disposizione.

**PRESIDENTE**. Stante l'ora tarda, rimanda a domani il seguito della discussione.

La seduta è tolta alle ore 12.

---

## Seduta del 22 febbraio 1902.

### Presidenza del Senatore CANONICO.

Sono presenti i commissari: Azzolini, Beltrani-Scalia, Brusa, Cocucci, De' Negri, Gianturco, Lucchini, Municchi, Ostermann, Ricciuti, Sandrelli, Tami, Zella-Milillo ed i segretari Aschieri e Farace.

La seduta è aperta alle ore 9. 30.

Si dà lettura del verbale della precedente seduta.

Messo ai voti, è approvato.

PRESIDENTE. Ricorda che la Commissione si riservò di deliberare sul principio informatore dell'articolo 19 del progetto.

RICCIUTI. Per l'articolo 18 del regolamento sul casellario istituito colla legge 6 dicembre 1865, i privati possono ottenere i certificati penali al nome proprio o di un terzo. La domanda deve essere presentata al Procuratore del Re del circondario nel cui territorio è nata la persona, e sulla medesima il Procuratore del Re provvede pel rilascio.

Nè nel detto articolo, nè in qualsiasi altro del regolamento vi è alcuna disposizione per la identificazione della persona richiedente il certificato, e per la presentazione del certificato di nascita.

Senonchè nel 1886 il Ministro Taiani riconoscendo che il sistema in vigore portava degli inconvenienti, mancando la identificazione dei richiedenti, con circolare del 12 aprile 1886, n. 1163, prescrisse che alla domanda venisse, ove occorra, allegato il certificato di nascita (vedi Bollettino ufficiale 12 aprile 1886, n. 15, pag. 129). La domanda per l'articolo 18 doveva essere fatta in carta da bollo da 60 centesimi, secondo le disposizioni della legge del 1874, ma per le modificazioni apportate con la legge dell' 8 agosto 1895 (arti-

colo 8) (1) sui proventi di cancelleria n. 556, la domanda ed il certificato di nascita che vi si allega si debbono fare in carta semplice ed il certificato penale viene rilasciato su carta da bollo di lire 2. 40.

Al Tribunale di Roma, e certamente anche in altri Tribunali, si richiede attualmente, per ottenere il certificato di penalità, che sia esibito l'atto di nascita in base alla predetta circolare, che non prescrive assolutamente questa esibizione ma la richiede « ove occorra ».

Due possono essere i sistemi: quello della assoluta libertà di richiesta e l'altro più rigoroso, secondo cui è necessaria la identificazione della persona del richiedente, identificazione che può essere lasciata al prudente criterio del Cancelliere. Nè questo sistema rende impossibile le richieste per procura od anche quelle per mezzo del telegrafo, purchè in quest'ultimo caso l'impiegato dell'ufficio telegrafico attesti con formale dichiarazione l'identità della persona o del firmatario e dichiari che fu a lui esibito l'atto di nascita. Si potrebbero anche autorizzare le richieste per mezzo delle autorità locali: Sindaco, Pretore o Conciliatore, alle quali riuscirebbe più facile l'identificazione dei richiedenti.

**LUCCHINI.** Propone che, senza venire alla precisa formulazione dell'articolo, si voti l'articolo coll'intesa che il relatore terrà conto delle fatte osservazioni.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti l'articolo 19, avvertendo che se la Commissione lo approva si intenderanno approvati i concetti espressi nell'articolo, salvo la sua definitiva redazione in armonia colle osservazioni fatte in questa discussione.

È approvato.

Si passa ora all'articolo 24.

**BRUSA.** Senza essere assolutamente connessi, i due articoli 24 e 30 hanno tali rapporti fra loro che possono essere compresi in un'unica discussione.

(1) Art. 8 della legge 8 agosto 1895, n. 556:

“ I certificati del casellario chiesti dai privati, quando non servono per uso elettorale, debbono essere scritti su carta da bollo da lire 2. 40.

“ Per ottenere detti certificati la domanda ed il certificato di nascita che per esso occorre sono fatti in carta libera. — Restano ferme le disposizioni vigenti a riguardo delle persone povere „

LUCCHINI. Prega il collega Brusa di non insistere in questa proposta. Nell'articolo 24 si trattano questioni che non debbono essere complicate con altre. Ivi si parla di eliminazioni che sono fatte al solo scopo di sfollare i casellari e non debbono avere effetti giuridici nel vero senso della parola. Eliminati i cartellini rimangono le sentenze dalle quali si potranno sempre ricavare le notizie che occorressero in forza dell'articolo 30. Comprende che un certo rapporto interceda tra i due articoli, ma non così intimo come a prima giunta potrebbe parere. Prima anzi di deliberare su questo articolo prega la Commissione di pronunciarsi intorno a un argomento che fu discusso già, ma che rimase sospeso.

L'on. sen. Municchi aveva proposto di eliminare dai casellari locali i cartellini concernenti le pronuncie di estinzione dell'azione penale, perchè tali annotazioni nel casellario locale sono affatto inutili. Le pronuncie di estinzione dell'azione penale per remissione sono circa centomila e altre centomila sono quelle riguardanti altri motivi di estinzione della azione penale, in tutto una quarta parte del totale. Vi sono poi altre pronunzie che sono senza effetti giuridici, come quelle che dichiarano l'inesistenza del fatto o del reato o che l'imputato non è autore o non ha preso parte al reato, delle quali non occorre tener nota nei casellari locali, bastando per esse il casellario centrale. Salvo dunque la collocazione, propone un nuovo articolo, così concepito:

« Nei casellari locali non sono collocati i cartellini concernenti « decisioni: »

« 1° di non farsi luogo per inesistenza del fatto o del reato o « per estinzione dell'azione penale ;

« 2° di assoluzione, perchè l'imputato non abbia commesso « il reato o non vi abbia preso alcuna parte ».

RICCIUTI. Secondo la legge, nel casellario si debbono segnare tutte le decisioni prese nei procedimenti penali e non trova in essa la base per fare la distinzione che si vorrebbe ora introdurre nel regolamento. Non sarebbe, per principio, contrario a quella parte che concerne le amnistie, ma però gli sovviene ora che vi sono quelle condizionali per le quali è necessario tener nota delle condanne amnistrate.

LUCCHINI. Ma in questo caso si tratta di indulto e non di estinzione dell'azione penale.

**MUNICCHI.** Lo schema dell'articolo proposto dal relatore contiene l'attuazione di una proposta da lui fatta. Prega il commissario Ricciuti a considerare che la legge parla di casellario giudiziale in genere, il quale deve servire a scopi giudiziari, amministrativi ed anche a scopi statistici. È nel regolamento che si è fatta la distinzione fra casellario centrale e casellario locale, dandosi al primo precipuamente la funzione statistica. Ora, se è così, non sa vedere la ragione perchè si vogliano far figurare nel casellario locale degli elementi che debbono servire non a scopi giudiziari, ma a scopi esclusivamente statistici. Prega pertanto il commissario Ricciuti di non voler insistere nella sua opposizione ai concetti dell'articolo aggiunto.

**RICCIUTI.** Ripete che nella legge si parla di casellario in genere, ed evidentemente quando la legge fu formulata si avevano in mira i casellari locali; dopo si è pensato anche al casellario centrale, ma ad ogni modo se in base alla legge si potesse omettere qualche iscrizione, l'omissione dovrebbe effettuarsi in tutti i casellari.

**GIANTURCO.** Osserva che nell'articolo non si fa parola della formula « inesistenza d'indizi ». È vero che questa non si riscontra nei Codici, ma essa è entrata nella pratica forense, e gli sembra opportuno che se ne tenga conto.

**LUCCHINI.** Le disposizioni legislative non debbono tener conto che delle formule legali, perchè altrimenti si verrebbe a riconoscere delle formule forensi adottate in alcune provincie del Regno, le quali potrebbero anche essere illegali.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti l'articolo aggiunto, proposto dal relatore Lucchini.

È approvato.

**LUCCHINI.** Ripresenta l'articolo 24 con alcune modificazioni. Ne dà lettura:

« I cartellini dei casellari locali, in materia penale, sono eliminati:

« 1° trattandosi di condanna irrevocabile per delitto, trascorso un tempo equivalente a quello per cui la persona nominata avrebbe raggiunto l'età di 80 anni, e anche per morte,



« traone che non avesse ancora scontata la pena, nel qual caso la  
« eliminazione avviene quando abbia finito di scontarla;

« 2° trattandosi di altra decisione per delitto, trascorsi  
« dieci anni, salvo che l'azione penale non fosse ancora prescritta,  
« nel qual caso l'eliminazione ha luogo soltanto al compiersi della  
« prescrizione;

« 3° trattandosi di contravvenzione, trascorsi i cinque anni  
« dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna rimase estinta,  
« o altrimenti dalla data della decisione. »

« In materia di provvedimenti amministrativi, civili o com-  
merciali, l'eliminazione avviene cinque anni dalla data della loro  
revocazione ».

**RICCIUTI.** Gli sembra che si possono eliminare i cartellini di coloro che sono morti, indipendentemente dalle prescrizioni stabilite dal regolamento.

**LUCCHINI.** Fa rilevare che al casellario centrale per fini statistiche può occorrere di conservare i cartellini anche dei morti, e poiché il casellario locale deve al primo coordinarsi, aveva pensato di dare per questa materia delle norme comuni; tuttavia vedrà se nel caso di morte convenga procedere senz'altro alla eliminazione dei cartellini.

**GIANTURCO.** Fa presente che nell'art. 22 della legge del 1865 si fa espressa menzione della eliminazione dei cartellini per causa di morte, e gli pare che il medesimo articolo debba essere riprodotto in questo regolamento.

**RICCIUTI.** Propone di ammettere il principio della eliminazione per morte, salvo poi a vedere se sia il caso di formulare un apposito articolo, ovvero di provvedere con istruzioni ministeriali.

**LUCCHINI.** Formulerà l'articolo in conformità degli esposti concetti.

**GIANTURCO.** Non avendo assistito alle precedenti riunioni e non conoscendo il testo dello schema delle Disposizioni che per quel tanto che ha inteso in questa discussione, teme di dover fare delle osservazioni che forse si potrebbero risparmiare. Domanda quindi alla cortesia del collega Lucchini che lo informi sui provvedimenti amministrativi di cui è cenno in questo articolo.

LUCCHINI. Questi provvedimenti sono quelli dati dal giudice penale in via complementare, ad esempio per la infermità di mente, o per la età e il non discernimento dell'imputato, il quale, in questi casi, può essere o consegnato ai parenti, o rinchiuso in un istituto di educazione e di correzione.

GIANTURCO. Invece di dire « provvedimenti amministrativi », il che potrebbe ingenerare equivoco, propone che si dica: « provvedimenti a termini dell'art. 1, lettera b, della legge. »

LUCCHINI. Accetta questa locuzione.

PRESIDENTE. Mette ai voti il proposto nuovo articolo 24 del regolamento, colla modificazione suggerita dall'on. Gianturco.

È approvato.

Si passa all'articolo 25.

AZZOLINI. Chiede schiarimenti circa il modo in cui avverrà l'eliminazione, perchè nell'articolo in esame è detto: « conservando a parte. » Ora non contesta che i cartellini che si eliminano possono essere conservati, ma non vede allora il beneficio della eliminazione, specialmente allo scopo, più volte ricordato, di sfollare il casellario, se in qualche modo questi cartellini dovranno essere conservati.

GIANTURCO. Anche a lui sembra che possa farsi a meno di questa conservazione, anche pel grande ingombro di carta che si accumulerebbe nei casellari. Questa conservazione può essere inutile una volta che esiste una nota di controlleria.

LUCCHINI. Ha riprodotto una disposizione che esiste anche oggidi, ma riconosce che è superflua. Non si oppone quindi a che i cartellini eliminati siano distrutti.

AZZOLINI. La circolare che ha ordinato la conservazione dei cartellini eliminati fu suggerita dalla possibilità di errori in questa eliminazione e per evitare frodi. Infatti avvenne che irregolarità furono scoperte dagli ispettori esaminando i cartellini eliminati, mentre se fossero stati distrutti, forse nessuna traccia dell'errore, o difficilmente, sarebbe stata scoperta. Bisogna perciò correggere

la dicitura ed a prevenire ogni arbitrio sorge la necessità di assegnare un termine per la distruzione dopo la eliminazione.

**GIANTURCO.** Osserva che dei cartellini eliminati si deve fare un elenco conforme al modello n. 27, nel quale però, a suo giudizio, manca una colonna per trascrivervi il dispositivo della sentenza, della quale in questo modo si conserverebbe menzione.

**LUCCHINI.** Trova molto giusta l'osservazione del collega Gianturco, perchè occorre non solo identificare la persona, ma anche la decisione, e questa identificazione può aversi con la indicazione del dispositivo.

**AZZOLINI.** Gli pare che potrebbe bastare il richiamo del numero del cartellino.

**LUCCHINI.** Nel cartellino figurano due numeri, uno progressivo e un altro generale.

**PRESIDENTE.** Il relatore terrà conto nella compilazione definitiva dell'articolo delle fatte osservazioni.

**LUCCHINI.** Giova conservare i cartellini per un certo tempo, e gli pare possano bastare dieci anni.

La Commissione approva questo termine, e le disposizioni degli articoli 25 e 26.

**PRESIDENTE.** Legge gli articoli del progetto dal 27 al 29, cioè quelli del § 8.

#### § 8. — *Controversie e rettifiche.*

« Art. 27. — D'ufficio ovvero su rapporto di qualsiasi pubblica Autorità, o in seguito a denuncia privata, risultando lacune o errori incorsi nelle iscrizioni del Casellario giudiziale o nei certificati da esso estratti, ovvero inesatte applicazioni della legge o del regolamento, il Procuratore del Re preposto al Casellario cui si riferisca la corrispondente iscrizione o la questione insorta, fa istanza al presidente del Tribunale per decidere la questione od ordinare le dovute rettifiche.

« L'istanza è notificata nel termine di otto giorni anche alla persona cui si riferisce l'iscrizione del Casellario.

« Se l'istanza venga prodotta dalla stessa parte interessata,

questa deve curarne la notificazione, entro il medesimo termine, al Procuratore del Re.

« Art. 28. — Il presidente del Tribunale, sull'istanza di cui all'articolo precedente, fissa un giorno d'udienza pubblica, non prima del quindicesimo dalla presentazione dell'istanza, per la decisione, e ne fa dare avviso al Procuratore del Re e alla parte interessata.

« Nell'udienza fissata, il Procuratore del Re presenta le sue requisitorie, e la parte interessata, ove lo chieda, è udita nelle sue conclusioni, personalmente o per mezzo di un difensore.

« Il presidente decide seduta stante, e la pronunzia della sentenza tien luogo di notificazione, anche se la parte interessata non sia presente.

« Per il ricorso e il giudizio in cassazione si applicano le norme comuni del Codice di procedura penale.

« Art. 29. — L'ufficio del Casellario presso il quale sia stata ordinata qualche rettifica in applicazione delle disposizioni precedenti, la eseguisce nel cartellino o nel certificato, secondo i casi, prendendone nota nei rispettivi registri; e quindi, se la questione concerna le iscrizioni, ne dà immediata comunicazione all'ufficio centrale con foglio conforme al modello n. 28 ».

**RICCIUTI.** Fa una domanda che gli pare molto importante. L'articolo 8 della legge per quanto concerne le rettifiche affida il procedimento relativo al Presidente del Tribunale del luogo ove trovasi il casellario. Ora quale estensione deve darsi a questa disposizione? Essa comprende tutte le rettifiche ovvero la parte formale solamente dei cartellini?

**LUCCHINI.** Tutte le contestazioni.

**RICCIUTI.** Qualche volta la contestazione può nascere da dubbi d'interpretazione della sentenza, la quale può essere stata emanata da un giudice che risiede fuori del luogo ove è il casellario. Come può il Presidente in questi casi risolvere con cognizione di causa?

**LUCCHINI.** Questo punto ha già formato oggetto di discussione. Si osservò allora che, se per qualsiasi rettifica occorresse ricorrere al giudice che pronunziò la condanna, la cosa potrebbe riuscire assai disagiata, dovendosi per ogni caso ricercare questo giudice, mentre quello del luogo ove è collocato il casellario può dirsi che lo si ha sotto mano. Si è seguita la via più breve per evitare complicazioni.

**RICCIUTI.** Sull'articolo 28 osserva che il medesimo stabilisce termini troppo larghi. Oltre a ciò non gli pare che occorra la so-

lennità di una pubblica udienza. Il Procuratore del Re se vuole potrà intervenire, e se la controversia sia grave, le parti potranno presentare memorie, documenti, ecc., senza bisogno di pubblicità. Basta, per risolvere queste controversie, fissare la forma procedurale degli incidenti perchè trattasi effettivamente di un incidente.

**BRUSA.** È lieto delle dichiarazioni testè fatte dal Ricciuti che sono interamente conformi al suo pensiero. Si tratta di questioni che possono risolversi colla forma degli incidenti tanto più che **havvi sempre** il rimedio del ricorso in Cassazione. Tutta la procedura attinente al casellario dovrebbe avere carattere economico. Prega quindi il relatore di accontentarsi di una procedura più spiccia.

**RICCIUTI.** Insiste nella sua precedente osservazione circa la competenza del Giudice a decidere le controversie. Il punto più grave che può presentarsi da risolvere è quando una persona trova al suo nome nel casellario un cartellino che non dovrebbe esservi e ciò perchè altri ha assunto il suo cognome e con quel cognome si è fatto condannare. Ora egli domanda, tale questione può risolversi dal giudice del luogo dove è il casellario?

**LUCCHINI.** Ripete che secondo il testo della legge ogni questione circa il cartellino dev'essere risolta dal giudice del Tribunale ove è situato il casellario. Per cui è una questione oziosa codesta, perchè non si può risolvere che nel modo da lui indicato. Si potrà discutere se in questa parte la legge sia buona o cattiva, ma oramai è legge e non si può modificare. Per le ragioni dette però non può che compiacersi di questa disposizione della legge, che si trova anche nella legislazione francese.

Relativamente poi alla pubblicità di tali procedimenti, egli non insiste. Certamente secondo le nostre leggi la pubblicità è riconosciuta una delle maggiori garanzie dei giudizi, ed egli quindi non credeva di doverla pretermettere in questi casi, nei quali può essere in giuoco la riputazione di un cittadino. Se la materia è tanto grave si devono o non concedere tutte le garanzie processuali e, tra esse, quella che è la principale, la pubblicità? Si noti poi che non occorre tenere un'udienza apposita, potendosi trattare la questione prima o dopo l'udienza ordinaria. A ogni modo non vi insiste, e, deferente ai colleghi, vi rinunzierà. Circa alla notificazione

gli pare che essa sia indispensabile perchè non si proceda di sorpresa e le parti interessate sappiano della insorta controversia. Come pure non può credere che possa farsi a meno de' termini; siano giorni od ore, i termini sono indispensabili. Può consentire però che sia ammissibile, per maggiore brevità, la rinuncia ai medesimi, e invece di quindici giorni che se ne possano fissare otto.

**RICCIUTI.** Per quanto concerne i termini preferirebbe di lasciare al Presidente il fissarli, secondo i più giusti criteri dell'opportunità. Sopprimerebbe dall'articolo le parole *seduta stante*, poichè in alcuni casi il Presidente potrebbe non essere in grado di osservare questa prescrizione.

Inoltre crede che convenga togliere l'obbligo ingiunto al Procuratore del Re di presentare le sue requisitorie all'udienza e alla Parte di intervenire personalmente o assistita da un difensore.

**BRUSA.** Fa eco alle osservazioni del collega Ricciuti in quanto riguardano la decisione che dovrebbe prendere il Presidente *seduta stante*. In certi casi può sorgere il dubbio che si tratti di falso, e la decisione non può nè deve essere precipitata.

**LUCCHINI.** Accetta i seguenti emendamenti: — che sia tolta la pubblicità — che il Pubblico Ministero possa mandare per iscritto le sue conclusioni — che sia tolta la locuzione *seduta stante* — che le conclusioni della parte siano rassegnate o di persona o per mezzo di un suo rappresentante.

**PRESIDENTE.** Con le modificazioni concordate mette ai voti gli articoli contenuti nel § 8.

Sono tutti approvati.

**PRESIDENTE.** Legge gli articoli del § 9.

#### § 9. — *Disposizioni finali e transitorie.*

« Art. 30. — Quando una legge dello Stato disponga che un diritto, ufficio o impiego pubblico, grado, titolo, dignità, qualità o insegna onorifica non si conferisca, si sospenda o si tolga, ovvero che un provvedimento dell'Autorità giudiziaria si applichi a chi sia stato sottoposto a procedimento penale e abbia riportato una determinata decisione, ancorchè di questa la legge 30 gennaio 1902, n. 87, non consenta sia fatta menzione nel certificato penale, sulla

richiesta dell'Autorità, riconosciuta fondata dal presidente del Tribunale, l'ufficio è tenuto a rilasciare una dichiarazione, conforme al modello n. 29, con la quale si attesta l'esistenza o meno di determinate decisioni al nome della persona designata.

« Il rilascio di tale dichiarazione è soggetto alle norme stabilite per il rilascio dei certificati penali, secondo gli articoli 19 a 23.

« Tale dichiarazione non può essere resa di pubblica ragione, nè può farsene uso diverso da quello per cui venne chiesta e rilasciata, sotto la comminatoria sancita nell'articolo 7 della legge.

« Art. 31. — Il regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, e relativo regolamento, nonchè l'articolo 604 del Codice di procedura penale sono abrogati.

« Ove in altre leggi, decreti o regolamenti si parli di cancellazione dai registri penali o dal Casellario giudiziale, s'intenderà cancellata l'iscrizione quando ne sarà eliminato il cartellino corrispondente.

« Art. 32. — Presso ogni Tribunale civile e penale il cancelliere curerà la formazione entro giugno 1902 dei cartellini delle sentenze d'interdizione o d'inabilitazione e delle dichiarazioni di fallimento, le une e le altre che non sieno state revocate e che riguardino persone viventi, da trasmettersi entro otto giorni all'ufficio del Casellario competente, secondo le norme dell'articolo 6.

« Art. 33. — Sino a che non sia diversamente provveduto, ogni cancelliere o altro funzionario che compila un cartellino del modello n. 1, dovrà pure compilare, quando ne sia il caso, un foglio complementare conforme al modello K, trascrivendovi le notizie in esse indicate.

« Art. 34. — I nuovi modelli di cartellini, registri e altri moduli entreranno in vigore col 1° maggio prossimo venturo, e nello stesso giorno sarà attuato altresì l'ufficio del Casellario centrale e sarà provveduto al passaggio presso il Casellario del Tribunale di Roma di quello ora esistente presso il Ministero di grazia e giustizia.

« In ogni altra parte, le presenti disposizioni riceveranno applicazione unitamente alla legge 30 gennaio 1902 nel quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione.

« Le une e l'altra saranno applicabili anche alle iscrizioni attualmente esistenti nel Casellario; e tutti i certificati saranno rilasciati in conformità alla legge e alle disposizioni medesime.

« Con le stesse norme si procederà pure all'eliminazione dei cartellini esistenti ».

Aprè la discussione sull'art. 30.

Brusa. Non ignora le ragioni per cui il relatore ha creduto di formulare questo articolo. Qui la legge provvede ad uno stato di fatto che secondo il principio informatore della legge è destinato a sparire. Accenna alle decisioni, di carattere dubitativo, di non luogo per insufficienza di indizi o per non provata reità.

La legge sul casellario giudiziale ha fatto fare un gran passo alla nostra legislazione affermando in modo assoluto il principio accusatorio, secondo cui ad ogni accusa deve corrispondere una sentenza o di assoluzione o di condanna. Tutte le altre decisioni che dichiarino dubbia la reità del prevenuto debbono essere messe in disparte perchè non sussistono che come motivo nella coscienza del Giudice. Il principio della libertà del convincimento è assoluto, insindacabile e quindi non suscettibile di gravame.

È perciò perfettamente nello stesso ordine d'idee del relatore, al quale tributa il suo plauso per avere voluto una riforma così altamente civile.

L'articolo 30, che sembra contenga uno strappo alla legge, non fa che provvedere a uno stato transitorio, tanto è vero che è contenuto nel § 9 intitolato appunto « Disposizioni finali e transitorie ». Gli duole che si sia costretti a dare disposizioni in questo senso perchè vi sarà sempre un'influenza sinistra nel certificato penale, essendo impossibile impedire il sospetto che dietro il certificato vi sia qualche nota che possa colpire la riputazione di un cittadino.

Un industriale potrebbe rifiutarsi di dar lavoro ad un operaio, che pur presentasse il suo certificato penale in regola, ma sul conto del quale corresse qualche voce calunniosa; quell'industriale troverebbe nella legge un appoggio al suo rifiuto. Il nostro relatore ha dato abilmente la parola *dichiarazione* a queste certificazioni dell'Autorità, ma egli domanda se non fosse il caso di disporre che per tutto quanto concerne provvedimenti di polizia spetti all'autorità stessa di Pubblica Sicurezza di procurarsi, all'infuori del casellario, le occorrenti informazioni. Se la Polizia ha dei sospetti contro talune persone si serva dei mezzi di cui dispone, per accertare se sono fondati.

Per quanto attiene alle leggi speciali o a disposizioni di leggi generali che in qualche modo importino la conoscenza degli addebiti pei quali il Magistrato pronunziò certe determinate formole di proscioglimento, come in materia di Giurati, di ammonizione, di elezioni a corpi amministrativi, di mandato di cattura, ecc., soltanto per questi scopi potrebbe trovare qui il suo luogo un'apposita disposizione.

Egli non fa alcuna proposta, prega soltanto il collega Lucchini



di vedere se possa farsi una distinzione rispondente ai concetti che ha espressi.

LUCCHINI. È ben lieto che il prof. **Brusa**, il quale si era annunziato come avversario dei principi informatori della riforma, abbia all'incontro così validamente e con tutta l'autorità sua accolto i principi stessi. Tantoché ha perfino riconosciuta la necessità di questo articolo 30, mettendone bene in rilievo il suo carattere di transitorietà e il suo fondamento giustificativo nelle disposizioni di alcune leggi che le nuove sul casellario non potevano esaurire.

Certamente non è stato senza molta esitanza che egli si è lasciato indurre a formulare la disposizione dell'articolo 30, perchè viene spontanea l'obiezione che si lasci entrare per la finestra ciò che si fa uscire dalla porta. Ma è anche convinto che non è possibile provvedere diversamente, e l'adesione del professore **Brusa** gli è particolarmente cara, perchè lo rafforza nel convincimento di non essersi ingannato ed anche perchè conosce i principi ai quali il collega **Brusa** informa le sue dottrine penali.

Chi lo ha aiutato nella elaborazione di questo progetto potrebbe testimoniare quali fossero in origine le sue idee su questo punto e come egli non intendesse di far menzione dei provvedimenti di polizia; ma poi ha dovuto convincersi che era meglio tutto conglobare in una unica disposizione, avendo considerato che i provvedimenti di polizia sono applicati dall'autorità giudiziaria. Gli pare quindi che ogni dubbio si dilegui una volta che è riconosciuta da tutti la necessità della dichiarazione, circondata però da tali cautele che non presenti pericolo di sorta.

RICCIUTI. È favorevole all'articolo 30 così com'è formulato dal relatore, ma colla intelligenza però che tutte le Amministrazioni possano chiedere la dichiarazione.

Domanda poi come debba intendersi il precetto che non venga data pubblicità alle notizie contenute nella dichiarazione. Vi è una pubblicità che può dirsi insita nelle medesime leggi. Per decidere ad esempio su di una domanda di libertà provvisoria occorre avere presente la dichiarazione, ma questa necessariamente diviene pubblica, e così dicasi per altri casi analoghi. La formula proposta potrebbe quindi creare delle difficoltà. Converrebbe dire che le dichiarazioni occorrenti sono tenute separate dagli atti del processo.

MUNICCHI. Osserva che nell'articolo 30 si parla di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, e che in questa locuzione non rientra il caso preveduto dalla legge sui giurati.

LUCCHINI. È la legge che dispone in tal caso, e non occorre altro.

MUNICCHI. Qual'è l'Autorità che pronuncia sulle inclusioni o le esclusioni dei cittadini dalle liste dei giurati? Sappiamo che c'è la Commissione comunale, poi la provinciale e la distrettuale presieduta dal Presidente del Tribunale, ma non sarebbe esatto il dire che siavi in tal caso un pronunciato dell'Autorità giudiziaria.

LUCCHINI. Fa rilevare che la disposizione contenuta nell'art. 30 comprende due ipotesi: — l'una pel caso che dalla legge sia stabilito che in seguito ad un dato pronunciato dell'Autorità giudiziaria, un pubblico ufficio, grado, titolo o dignità non si conferisca, si sospenda o si tolga; — l'altra, che il Magistrato emetta un provvedimento a riguardo di chi sia sottoposto a procedimento penale e abbia riportato una determinata decisione. Il caso configurato dal senatore Municchi rientra nella prima ipotesi.

Egli poi conviene nella osservazione fatta dal Procuratore generale Ricciuti circa la pubblicità di queste dichiarazioni, e propone di modificare il capoverso dell'articolo 30, nel senso che la dichiarazione non possa essere allegata agli atti processuali e che siano ad essa applicabili gli articoli 6 e 7 della legge.

RICCIUTI. Riconosce opportuno che la dichiarazione non debba essere allegata agli atti, però occorrendo di averla presente bisognerà dire che essa deve seguirli.

Nel formulare l'articolo desidera che si trovi una locuzione che scolpisca questo concetto.

Con queste intese il Presidente mette ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Si passa all'art. 31.

PRESIDENTE. Dubita della legalità dell'articolo 31 in quanto contiene l'abrogazione di articoli di altre leggi, non potendo, a suo avviso, dichiararsi questa abrogazione in un regolamento, a meno che nella legge stessa non sia espressamente conferito il mandato legislativo al potere esecutivo.

**AZZOLINI.** Concorda pienamente col Presidente, tanto più che, sebbene ripetutamente sia stato detto che la nuova legge ha abrogato il regio decreto 6 dicembre 1865 sul Casellario giudiziale, egli rimane dell'avviso che ciò si possa affermare rispetto al contenuto del casellario, ma non già rispetto all'istituzione di esso, in quanto fu ordinato col ricordato decreto presso ogni tribunale e fu istituito il Casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia. Tanto è ciò vero che il Casellario centrale, abbozzato in questo schema di disposizioni, si volle precedentemente presentare come semplice trasformazione di quello ora esistente, mentre è un ufficio del tutto nuovo. Ma ora non vuole tornare su questo argomento, pur ricordando le sue riserve.

**MUNICCHI.** Nella legge è detto che si daranno disposizioni di coordinamento e quindi è ovvio che nel coordinare la legge alle altre esistenti qualcuna delle disposizioni di queste restino abrogate. Così è per l'articolo 604 del Codice di procedura penale, ma amerebbe che in rapporto a questo articolo l'abrogazione fosse tacita, e non venisse enunciata espressamente, anche perchè ha dei gravi dubbi in proposito, particolarmente in rapporto all'influenza di questa legge su quella dei giurati.

Lo stato attuale è questo, che il cittadino assoluto per non provata reità o pel quale siasi dichiarato nel periodo istruttorio l'insufficienza d'indizi, non può essere assunto come giurato, perchè colpito da pronunzie che non sono irrevocabili, potendosi riaprire il processo, e che non danno quindi luogo alla cancellazione preveduta dall'art. 604.

Oggi che tali decisioni figurano nel cartellino, la legge per questa parte è osservata. Quando invece, dopo la riforma, quelle decisioni figureranno soltanto in una speciale dichiarazione, quale sarà la conseguenza di essa circa l'ammettere o no all'ufficio di giurato? Se rimarrà scritto nel Codice l'articolo 604 si avrà sempre in esso una remora, alle domande, per essere iscritti come giurati, di coloro che furono prosciolti per insufficienza di indizi o per non provata reità, ai quali, a dir vero, mal si addice l'ufficio di giurato. Se invece il detto articolo verrà espressamente abrogato, non vi sarà più questo legale impedimento. Allo stato delle cose gli pare quindi miglior partito di non parlare dell'abrogazione del citato articolo 604, perchè il cittadino che, pur trovandosi nelle ipotesi di

indegnità ad esercitare l'ufficio di giurato, prevedute dalla legge, voglia essere ammesso come giurato, ne farà domanda, l'esito della quale dipenderà dal contenuto della dichiarazione.

LUCCHINI. Innanzi tutto, egli osserva che in linea generale nella facoltà di coordinare data dal legislatore al potere esecutivo vi è anche implicita quella dell'abrogazione delle disposizioni di leggi contrarie alle nuove; e a conforto di questa sua opinione ricorda l'esempio del Codice penale, per il quale il Governo ebbe facoltà anche di chiarire quali articoli di altre leggi si dovessero abrogare, come in fatti furono abrogati colle disposizioni per l'attuazione del Codice stesso. È ovvio che per attuare una legge si tolgano di mezzo quelle disposizioni di leggi esistenti che vi contraddicono. Vero è che queste disposizioni si abrogano da sè, ma gli sembra che sia sempre utile, ad evitare che sorgano dei dubbi, che l'abrogazione sia espressamente dichiarata.

In linea particolare non vuole discutere, in base alla giurisprudenza, quale sia la portata dell'articolo 604 del Codice di procedura, per cui si è esclusa ogni facoltà di apprezzamento nel merito, ed è dato soltanto di scernere quali pronunzie si debbono cancellare in rapporto al titolo. Le dichiarazioni d'insufficienza d'indizi debbono restare vita natural durante. Di fronte a questa interpretazione non può sembrare una superfetazione il detto articolo 604? A lui pare di sì. Esso può ingenerare delle incertezze. A ogni modo, se vuoi si omettere ogni tassativa indicazione, potrà dirsi che si intendono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

Messo ai voti l'articolo 31, con queste modificazioni, è approvato.

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 32.

Posto ai voti, l'articolo è approvato, coll'intesa che si omette la data.

Sull'articolo 33 chiede la parola il sen. Municchi.

MUNICCHI. Il foglio complementare conforme al modulo K non ha che una importanza transitoria. Le notizie relative all'ammonizione, al domicilio coatto, alla vigilanza speciale, che figurano in questo modello, si riferiscono necessariamente al passato, perchè

d'ora innanzi quelli che sono assegnati al domicilio coatto o ammoniti, ecc., sfuggono alle annotazioni. Domanda se questo suo giudizio sia esatto.

**LUCCHINI.** Fa notare che le indicazioni che si leggono nel modello *K* corrispondono a quelle che contiene la scheda individuale per la statistica penale, avendo egli appunto procurato che il cartellino raccogliesse tutte quelle utili informazioni che si hanno ora col mezzo della scheda. Il collega *Municchi* crede che le indicazioni suaccennate si riferiscano soltanto al passato; ma ciò non è, perchè qualunque individuo, quando ne sia il caso, le porterà registrate nel cartellino.

**RICCIUTI.** Domanda come si praticherà per i procedimenti contro ignoti pei quali ora, a scopo statistico, si compila una apposita scheda.

**LUCCHINI.** Nel progetto preliminare da lui elaborato aveva anche compilato il cartellino per gli ignoti, nel quale si indicava il titolo del reato e quelle altre poche notizie procedurali che potevano interessare. Ma la Camera non fece buon viso a questa idea, perchè si disse che ne veniva travisato il concetto del casellario, che deve essere a base di registrazioni individuali, e per ciò il cartellino degli ignoti fu soppresso.

Però resterà per essi la scheda statistica attuale, e nulla verrà ad innovarsi.

Con queste dichiarazioni messo ai voti, è approvato l'articolo 33.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti l'articolo 34, coll'intesa che la data in cui entrerà in vigore il nuovo ordinamento verrà fissata dal Ministro.

È approvato.

**RICCIUTI.** Desidera fare un'ultima osservazione circa la richiesta del certificato per mezzo dell'Autorità.

Gli pare che non occorra sempre rivolgersi al Procuratore del Re e che possa bastare anche il Cancelliere.

**LUCCHINI.** Non ha difficoltà di accogliere questo temperamento.

La Commissione dà al consigliere Lucchini ampio mandato di formulare definitivamente il testo delle disposizioni regolamentari da sottoporre a S. E. il Guardasigilli, tenendo presenti le osservazioni fatte durante la discussione e i voti in essa manifestati.

**LUCCHINI.** Accetta il detto incarico e ringrazia.


**PRESIDENTE.** Essendo esaurita la materia che era all'ordine del giorno, dichiara chiusa la sessione.

La seduta è tolta alle ore 12.

PARTE II.

---

RELAZIONI ED ALLEGATI.





## RELAZIONI DEI COMMISSARI

---

Comunicazioni fatte alla Commissione per la statistica giudiziaria dal Comitato permanente.

---

RELATORE: **AZZOLINI.**

---

Ho l'onore d'informare, come di solito, questa autorevole Commissione di quanto, dopo la sua ultima sessione del giugno 1901, fu fatto in relazione alle sue deliberazioni ed a voti da essa manifestati.

### Ordinamento della Commissione.

Sebbene il nostro illustre Presidente abbia avuto occasione di fare cenno dei mutamenti avvenuti nella composizione di questa Commissione dopo la sessione del giugno 1901, adempio ora al compito mio dandone più particolareggiata notizia.

Con regio decreto del 1° luglio 1901 il commissario elettivo, comm. CARLO DE'NEGRI fu nominato Direttore generale della Statistica e perciò in forza dell'art. 7 del regio decreto 7 ottobre 1900, n. 350, venne a far parte di diritto di questa Commissione ed al posto di commissario elettivo, rimasto in tal guisa vacante, fu chiamato con decreto ministeriale del 31 luglio 1901, il prof. EMMANUELE GIANTURCO, deputato al Parlamento (*Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia*, 6 agosto 1901 n. 32, pag. 467), riprendendo il posto, che egli aveva lasciato nell'anno 1900 (1).

Successivamente con decreto ministeriale del 16 novembre 1901 furono accettate le dimissioni date dal commissario elettivo, pro-

(1) *Atti della Commissione*, sessione del luglio 1900, pag. 56.

fessore **BALDASSARE SQUITTI**, deputato al Parlamento ed in sua vece fu nominato l'avv. **LUDOVICO MORTARA** professore ordinario di Procedura civile nella regia Università di Napoli (*Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia*, 3 dicembre 1901, n. 49, pagina 657).

Cessava di far parte di diritto di questa Commissione il Direttore generale per gli affari civili e penali nel Ministero di grazia e giustizia, comm. **GIUSEPPE PELLECCI**, perchè nominato consigliere di Stato con regio decreto del dicembre 1901, ma era poi sostituito dal comm. **NICOLA COCUCCI**, nominato Direttore generale nello stesso Ministero con regio decreto del 26 gennaio 1902 (*Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia*, 12 febbraio 1902, n. 6, pag. 53).

Da ultimo, in seguito alla dolorosa perdita, testè eloquentemente ricordata dal nostro illustre Presidente, dell'avv. **AUGUSTO RIGHI**, senatore del Regno, fu chiamato a sostituirlo con decreto ministeriale del 12 febbraio 1902, e sino al compimento del quadriennio 1901-1904, il conte comm. avv. **CARLO MUNICCHI**, senatore del Regno.

### **Publicazione delle deliberazioni prese e relazione sui lavori della Commissione nella sessione del giugno 1901.**

Le deliberazioni prese nella sessione del giugno u. s. furono come di consueto pubblicate nel *Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia* (6 agosto 1901, n. 32, pag. 467-468) ed il nostro illustre Presidente, senatore Canonico, ha presentata a S. E. il Guardasigilli la relazione (10 febbraio 1902) riassuntiva ed illustrativa delle ricordate deliberazioni, prescritta dall'articolo 4, lett. i, del regio decreto 7 ottobre 1900, n. 350.

Questa relazione ebbe già l'approvazione di S. E. il Guardasigilli, ma non fu possibile iniziare lo studio dei singoli provvedimenti da provocare e si attende la ricomposizione del Comitato permanente, ora incompleto, per esaminare quanto ad esso fu deferito.

Intanto sarà ora dato conto di quanto potè essere fatto in relazione ad altri precedenti suoi voti e deliberazioni.

### Istituti complementari della penalità.

Ricorda la Commissione, come in seguito a deliberazione presa nella sua adunanza del 4 giugno 1892 su proposta del senatore Costa, fossero poi richieste con circolare ministeriale del 10 marzo 1893 (1), particolari notizie circa l'applicazione di alcune disposizioni del Codice penale. Sulle notizie, così raccolte, presentò lo stesso senatore Costa nell'adunanza del 16 giugno 1894 una delle sue più perspicue ed esaurienti relazioni, provocando ampia discussione sui risultati ottenuti dalla applicazione pratica di alcune fra le nuove istituzioni del Codice penale. In quella discussione il senatore Beltrani-Scalia formalmente propose, che ad una speciale Commissione fosse affidato dai Ministri dell'Interno e della Giustizia l'incarico di esaminare se e fino a quale punto fossero applicate le disposizioni sopra accennate indicando le ragioni che si opponevano a quella applicazione ed i mezzi per provvedervi (2); nondimeno allora fu soltanto deliberato di chiamare la speciale attenzione del Ministro della Giustizia su ciascuno degli argomenti esposti con quella relazione.

Questo argomento fu poi di nuovo esaminato di propria iniziativa, e diffusamente, dall'on. Nocito, riferendo nella seduta del 18 dicembre 1897 sulla parte penale dei discorsi pronunciati per la inaugurazione di quell'anno giuridico dai Procuratori Generali presso la Corte di appello (3); nè mancarono altre occasioni alla nostra Commissione per ricordare come queste nuove disposizioni del Codice penale non avessero trovata applicazione o assai parziale ed imperfetta.

Ora la iniziativa di nuovi studi è stata direttamente presa dal Ministro della Giustizia con lettera circolare del 3 febbraio 1902, diretta ai Procuratori Generali presso la Corte di appello (4), e

(1) *Atti della Commissione*, sessione del giugno 1893, pag. 7 e 293; *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia*, 15 marzo 1893, n. 11, pagina 129.

(2) *Atti della Commissione*, sessione giugno 1894, pag. 436 a 511.

(3) *Atti della Commissione*, sessione del dicembre 1897, parte I, pag. 64, parte II, pag. 191-203.

(4) *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia*, 4 febbraio 1902, n. 5, pag. 41.

che è stata inserita negli atti della statistica giudiziaria, sebbene ad essa siano rimasti estranei tanto il Comitato permanente, quanto l'ufficio di segreteria di questa nostra Commissione. Per questa circostanza e per gli studii, che ho ricordati, presento con gli atti che vanno uniti a questa relazione l'accennata circolare (Allegato A).

### **Ordinanze istruttorie penali.**

Per disposizione di S. E. il Guarsasigilli fu comunicato alla Commissione incaricata degli studi per le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale, il voto che su proposta dell'on. Lucchini, fu manifestato nella nostra adunanza del 9 marzo 1901 (1) affinché sia corretta la pratica non conforme a legge, nè a ragione di pronunziare ordinanze istruttorie di non farsi luogo per insufficienza di indizi anche nel caso in cui non sia stato interrogato l'imputato contro cui si procede, nè sia stato contro di lui rilasciato mandato di comparizione o di cattura.

Dal Commissario-Segretario della Commissione anzidetta fu fatto conoscere che nello schema di progetto per il nuovo Codice di procedura penale era già inserita una disposizione rispondente al voto, che ora ho ricordato, onde si riservava di comunicare rispetto ad esso la risoluzione, che avrebbe preso la Sotto-Commissione incaricata di esaminare l'accennato schema di progetto per il nuovo Codice processuale.

### **Esecuzione delle sentenze penali.**

Nella sessione del marzo 1901 fu deliberato uno studio statistico annuale sulla esecuzione delle sentenze penali, cominciando da quelle rimaste irrevocabili al 31 dicembre 1900, ed inoltre fu accolto il voto per la istituzione di un sistema di relazioni e di prospetti periodici, mercè i quali possa il Ministero della Giustizia esercitare una efficace vigilanza sulla esecuzione delle sentenze penali (2).

(1) *Atti della Commissione*, sessione del marzo 1901, pag. 19.

(2) *Ibidem*, pag. 35.

Lo studio circa la possibile attuazione di questa speciale vigilanza fu affidato da S. E. il Guardasigilli al competente ufficio del Ministero della Giustizia; mentre per raccogliere gli elementi necessari all'esame annuale di questa Commissione fu provveduto con circolare ministeriale del 9 dicembre 1901 (1) sull'esempio di quella del 28 luglio 1898 con cui furono raccolte le notizie sulle quali fu da ultimo riferito a questa Commissione su tale argomento, ed ora, con gli altri atti, che vanno uniti a queste comunicazioni (Allegato B) presento questa nuova circolare.

### **Casse di risparmio in liquidazione.**

Fu ricordato dal Comitato permanente il voto presentato dal senatore Boccardo ed accolto dalla Commissione nella seduta del 13 maggio 1897 (2) per « studiare come si possono determinare i « dati statistici relativi alle Casse di risparmio poste in liquidazione » e perciò fu ripresa la corrispondenza all'uopo iniziata sino dal luglio 1897 col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e che fino ad ora non aveva avuto esito. Il detto Ministero in seguito alle nuove insistenze, ha espresso il desiderio che fossero formulati i quesiti ai quali esso doveva rispondere e la Direzione generale della statistica sta preparando un apposito questionario.

### **Contenzioso erariale.**

Rimasti sospesi, per circostanze già note, gli studi che dovevano essere intrapresi per iniziare una ricerca statistica del contenzioso erariale, confido che nella prossima sessione possano essere presentate su questo argomento proposte concrete.

Intanto adempio all'obbligo di far conoscere, che dall'illustrissimo signor Avvocato Generale Erariale, comm. Gian Domenico Tiepolo, è stato fatto omaggio a questa Commissione e per essa al

(1) *Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia*, 17 dicembre 1901, n. 51, pag. 675.

(2) *Atti della Commissione*, sessione del maggio 1897, pag. 61.

suo illustre Presidente della *Relazione dell'Avvocato Generale Erariale sulla situazione delle liti e sulle materie giuridiche amministrative trattate dalle dodici Avvocature del Regno per il periodo 1900-1901, con tavole statistiche* (1). Presento ora questa relazione che, continuando degnamente la serie iniziata dall'illustre Mantellini e proseguita dall'onorevole Costa, forma una ricca e preziosa raccolta di ammaestramenti giuridici ed amministrativi, che all'utilità pratica accoppia valore scientifico e, come attesta le benemeritenze delle Avvocature Erariali, torna ad onore della Amministrazione italiana. Non dubito quindi che la nostra Commissione vorrà manifestare il suo gradimento per il dono e per l'omaggio con esso ricevuto.

### Giudizi di graduazione.

Come annunciai nella sessione del marzo u. s. (2), fu richiamata l'attenzione dei competenti uffici del Ministero di Grazia e Giustizia, tanto sul dubbio circa la spedizione delle note di collocazione, se cioè soltanto a richiesta delle parti o anche d'ufficio (Divisione III), quanto sugli indugi dei Conservatori delle ipoteche di Torino, Isernia, Matera e Melfi nel rimettere le note coi certificati delle eseguite trascrizioni ed iscrizioni (Divisione VIII).

Le scuse addotte dai Conservatori delle ipoteche contro gli ammonimenti ad essi rivolti non furono trovate fondate, ma nei singoli casi si riconobbe o che mancavano elementi sicuri per ottenere con certezza la condanna di essi nei sensi dell'articolo 2075 del Codice civile, oppure che l'azione penale era prescritta od anche estinta per amnistia, giacchè mancò a tempo debito qualsiasi denuncia delle Cancellerie, e perciò apparvero inutili più lunghe indagini per accertare le singole responsabilità.

Nondimeno i richiami e le contestazioni fatte dal Ministero giovarono a fermare maggiormente l'attenzione dei Procuratori Generali nei rispettivi distretti circa i rapporti fra le Cancellerie dei

(1) Roma - Tipografia Nazionale di G. Bertero e C., via Umbria, 1901, pag. 262.

(2) *Atti della Commissione*, sessione del marzo 1901 (Comunicazioni del Comitato), pag. 83.

Tribunali e le Conservatorie delle ipoteche, non che sul compito del Pubblico Ministero agli effetti dell'articolo 2075 del Codice civile, per ottenere la migliore osservanza di quanto prescrivono gli articoli 685 e 710 del codice per la procedura civile, di guisa che potè annunciarsi dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello in Napoli che nello scorso anno l'inconveniente lamentato da questa Commissione era stato in quel distretto eliminato.

Ma per accertare, ove avessero a rinnovarsi i lamentati ritardi, a chi ne spetti la responsabilità, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, opportunamente dispose che gli atti, i quali per gli effetti dell'art. 685 del Codice di procedura civile sono inviati dalle Cancellerie dei Tribunali alle Conservatorie delle ipoteche, siano accompagnati da un doppio elenco, quale è prescritto alle stesse Cancellerie dall'art. 20 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, per gli atti che esse debbono trasmettere agli Uffici del Registro. In tal guisa l'esemplare di questo elenco, che deve essere restituito alla Cancelleria munito della ricevuta del Conservatore o di chi per esso, servirà a dimostrare la data della consegna alla Conservatoria e l'altro esemplare, che dovrà essere conservato da questa colla ricevuta dei certificati da parte del Cancelliere, dimostrerà la data in cui questi furono rimessi alla Cancelleria.

Di questo provvedimento e degli effetti ottenuti potrà più ampiamente e con maggiore competenza occuparsi chi sarà chiamato a riferire, come di consueto, sui giudizi di graduazione.

Per esaminare se e quali istruzioni convenga impartire sull'accennato dubbio circa la spedizione delle note di collocazione fu ritenuto opportuno di conoscere il parere dei Primi Presidenti delle Corti di appello e perciò finora non potè essere presa una definitiva risoluzione.

### **Gratuito patrocinio.**

In seguito alla discussione della relazione presentata dal consigliere Sandrelli sul gratuito patrocinio per le cause civili nell'anno 1896 (1) questa Commissione fece voti perchè il Ministero delle

(1) *Atti della Commissione*, sessione del dicembre 1897, pag. 96-162.

finanze invitasse le Agenzie delle imposte dirette e del catasto a portare la più scrupolosa diligenza nella compilazione dei certificati, che esse rilasciano agli effetti della ammissione al gratuito patrocinio, e a tenere informate le Intendenze di finanza delle eventuali variazioni che posteriormente si verificassero nello stato di fortuna degli ammessi al beneficio dei poveri, e perciò raccomandasse alle Intendenze medesime, qualora ritengano inesistente lo stato di povertà di taluno degli ammessi, o mutata la sua condizione economica, di provocare la revoca del beneficio concesso, mediante ricorso motivato alle Commissioni competenti, giusta l'art. 5 della legge 19 luglio 1880, allegato D.

Sul primo dei voti suesposti il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari — 9 febbraio 1901, n. 102756, Div. 3<sup>a</sup>, 122 a) avvertì come potesse ritenersi sufficientemente provveduto con la risoluzione n. 32 inserita nella *normale* 21, riportata a pag. 265 del Bollettino demaniale dell'anno 1900 e che ora presento con gli atti uniti a queste comunicazioni (Allegato C).

Ma rispetto al secondo voto lo stesso Ministero comunicò una lettera della Direzione generale delle imposte dirette e del catasto (18 dicembre 1900, n. 7700), la quale, invitata a concordare le necessarie istruzioni, ha invece fatte presenti le difficoltà che vi si oppongono. Ma la Direzione generale del demanio, pur riconoscendo la importanza delle mosse obbiezioni, osservò che il fine voluto dalla Commissione per la statistica giudiziaria e notarile potrebbe in buona parte essere raggiunto ordinando alle Intendenze di finanza di tenere un elenco esatto delle persone che sono ammesse al gratuito patrocinio e di richiedere periodicamente, per esempio ogni sei mesi, informazioni per ciascuno individuo allo scopo di accertare se sussista lo stato di povertà e di stabilire se sia il caso di promuovere la revoca dell'ottenuto provvedimento. Per queste informazioni le Intendenze potrebbero rivolgersi oltre che agli agenti delle imposte, ai ricevitori del registro, ai sindaci, o a chiunque da esse sia riconosciuto in grado di darle.

Il Ministero della giustizia dichiarò a sua volta che nulla aveva da osservare contro i proposti rimedii (12 giugno 1901, n. 5-1-9330, Div. III), ma tuttora si attende di conoscere se e quali disposizioni siano state emanate.



### Tenuta dei registri dello stato civile.

La consueta relazione annuale sulla tenuta dei registri dello stato civile era stata affidata per l'anno 1900 al Direttore generale degli affari civili e penali nel Ministero di grazia e giustizia, comm. Pellecchi; ma avendo egli cessato di far parte di questa Commissione sul finire dello scorso anno, di guisa che mancò la possibilità di sostituirlo con altro relatore, e considerando d'altra parte che i relativi dati statistici non poterono ancora essere raccolti in tutti i distretti delle Corti di appello coi nuovi moduli, predisposti dal nostro illustre presidente, senatore Canonico, e trasmessi con la circolare ministeriale 7 luglio 1900 (1), onde si ebbero notevoli difformità nei rapporti dei Procuratori generali e perciò inevitabilmente la relazione sarebbe riuscita imperfetta, si ravvisò opportuno di abbandonare per quest'anno tale relazione, ma con fiducia che per l'anno 1901 saranno stati ovunque adottati i nuovi moduli, secondo il voto manifestato da questa Commissione nella sessione del marzo ultimo scorso. Allora potranno anche essere tenute presenti ed esaminate alcune osservazioni fatte sui detti nuovi moduli.

Intanto le deliberazioni prese da questa Commissione in seguito all'esame ed alla discussione della relazione presentata dal senatore Canonico per l'anno 1899 furono, per disposizione di S. E. il Guardasigilli, comunicate al competente ufficio del Ministero della giustizia (Div. III), che ha già su di esse compiuti i suoi studi e presentata una relazione per le superiori risoluzioni, onde di esse a suo tempo sarà questa Commissione informata.

### Tutele dei minorenni.

La cura assidua di questa Commissione per rendere efficace e per migliorare la tutela dei minorenni condusse a riconoscere nell'ultima sessione la opportunità di nuove disposizioni, ed alcune di esse già ebbero esecuzione.

(1) *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia*, 12 luglio 1900, n. 28, pag. 283.

*Atti della Commissione*, sessione del luglio 1900, pag. 208-214.

Per la esenzione delle tutele, senza o con esiguo patrimonio, da ogni tassa o spesa, senza bisogno di invocare il beneficio del gratuito patrocinio, fu rivolto invito al Ministro delle finanze (21 agosto 1901, n. 21/1930) affinchè voglia aderire a farne argomento di studio, ma ancora non si ebbe su ciò alcuna notizia.

Con circolare del 3 gennaio 1902, che presento con queste comunicazioni (Allegato *D*), fu avvertito come sulle schede che gli ufficiali dello stato civile mandano ai Pretori per la costituzione dei Consigli tutelari sia stata aggiunta la indicazione delle persone alle quali è lasciato in consegna il fanciullo da esse presentato come figlio di ignoti, affinchè i Pretori possano giovare di tali indicazioni nello assumere informazioni per costituire il Consiglio di tutela e per la nomina del tutore.

Inoltre con la medesima circolare si avverte come sia stato provveduto affinchè una copia del prospetto mensile, riassuntivo delle notizie contenute nelle dette schede, sia inviata ai Procuratori del Re per accertare se i Pretori abbiano provveduto per tutti i casi ad essi denunziati dagli ufficiali dello stato civile.

Sull'andamento delle *tutele per minorenni illegittimi* già era stata richiamata in modo particolare la attenzione dei Procuratori generali presso la Corte di appello con la circolare ministeriale del 7 luglio 1900 (1), ma dopo quanto fu messo in evidenza con la relazione sulle tutele e sui consigli tutelari per l'anno 1899 (2), fu diretta ai signori Procuratori generali una nuova lettera circolare in data del 18 dicembre 1901, e che ora presento (Allegato *E*), segnalando alla loro attenzione la non infrequente irreperibilità di minorenni sottoposti a tutela e l'inconveniente gravissimo di troppe tutele affidate ad un solo tutore.

Circa la opportunità di speciali indagini e di particolari studi sulla *emigrazione dei minorenni*, sottoposti a tutela, fu richiamata l'attenzione del R. Commissariato per la emigrazione (21 agosto 1901, n. 21/1929) affinchè nella sua competenza esamini se sia dato di supplire in qualche modo alla deficienza della legge sulla emigrazione e di ottenere che anche all'estero non venga meno ai mino-

(1) *Atti della Commissione*, sessione del luglio 1900, pag. 206-207.

(2) *Ibidem*, sessione del marzo 1901, pag. 283, 343.

renni emigrati, privi di genitori, quella tutela che nel Regno il Codice civile volle ad essi assicurata sino alla maggiore età o alla emancipazione.

Nessuna risposta ebbe finora l'ufficio di segreteria di questa Commissione. Nondimeno consta ad esso che dopo l'accennata comunicazione il R. Commissariato dell'emigrazione dovette occuparsi di questo argomento, ma in seguito al parere che gli fu richiesto dal Ministero dell'interno su domanda del Prefetto di Ascoli Piceno circa l'emigrazione degli esposti che le nutrici, cui sono affidati, e che intendono recarsi all'estero, chiedono di portarsi con loro. Ed il R. Commissariato per mettersi in grado di dare il suo parere si rivolse per l'appunto al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e penali, Div. III), il quale osservò come il permesso per tale emigrazione sia poco consentaneo ai fini dello articolo 262 del Codice civile e male si concili con l'assistenza dovuta per legge agli esposti, pur non disconoscendo che qualche eccezione possa ammettersi alla regola generale, ma segnalando in pari tempo i pericoli e le necessarie cautele per evitare qualsiasi turpe speculazione ed anche che la domanda per ottenere dagli Ospizi la consegna di minorenni a scopo di allevamento e di educazione possa essere preordinata ad una successiva domanda di emigrazione.

Sull'opportunità di prendere occasione dalla nuova presentazione al Parlamento del progetto di legge sull' *Ordinamento della assistenza degli esposti*, per meglio regolare la *tutela dei minorenni illegittimi non riconosciuti*, o almeno per meglio determinare i rapporti fra essi, i loro consegnatari, gli Ospizi e le Congregazioni di carità, fu richiamata l'attenzione del Ministero dell'Interno (21 agosto 1901, n. 2-1922 Uff. Stat. Giud.). Ma esso, ricordando che nella relazione della R. Commissione di inchiesta sui brefotrofi e in quella ministeriale, che accompagnava il mentovato progetto di legge, fu avvertito che questo « non doveva urtare in alcun modo « la sfera distinta dei rapporti civili », osservò che le fatte proposte avevano diretta relazione con le norme contenute nel titolo IX del libro I del Codice civile e che perciò esse avrebbero snaturato il carattere dell'accennato disegno di legge, mentre potrebbero trovare sede assai più opportuna e logica in un separato progetto, che

si proponesse appositamente di modificare le accennate norme del Codice civile.

Non si pretendeva tanto! ma ciò ancora una volta conferma come il desiderio del meglio sia nemico del bene o buon pretesto all'inerzia!

Siccome questa Commissione sarà tra breve chiamata a riprendere in esame questo argomento o con la consueta relazione annuale sulle tutele e sui consigli tutelari, o con le proposte che saranno fatte dalla Sotto-Commissione incaricata dello speciale studio sulle condizioni dei minorenni, non mi indugio con altra osservazione, nè aggiungo altri apprezzamenti sull'accennata, singolare, risposta del Ministero dell'Interno.

---

Sullo svolgimento della giustizia amministrativa nell'anno 1899.

---

RELATORE: **SANDRELLI.**

---

La nostra Commissione, che ha per obiettivo l'esame dei fenomeni statistici rivelati dall'amministrazione della giustizia, ha dovuto fin qui naturalmente e necessariamente convergere la sua attenzione su quel campo in cui si svolge la funzione del giudice ordinario, chiamato a dirimere le insorte contestazioni di diritto privato ed a pronunciare sulle imputate violazioni della legge penale.

Ma da quando un novello istituto, circondato delle guarentigie statutarie della pubblicità e del contraddittorio, sorse ed affermò la propria attività decidendo altro genere di controversie, che sfuggivano e sfuggono alla cognizione dell'autorità giudiziaria, doveva la Commissione nostra sentire e di fatto sentì ed espresse il bisogno di completare le indagini e le osservazioni statistiche, estendendole al nuovo foro amministrativo, in cui trovano ora esplicitamente le contestazioni sopra accennate.

Non è qui il luogo, nè è in me la pretesa, di esporre le fasi storiche del periodo evolutivo, attraverso il quale fu preparato e compiuto l'attuale ordinamento delle nostre magistrature amministrative.

A me giova solo ricordare succintamente che dopo la legge del 20 marzo 1865, abolitiva del contenzioso amministrativo, non tardò a manifestarsi nella scienza del diritto e nella pratica forense, nella cattedra e nel Parlamento, la convinzione che la sanzionata riforma, per quanto audace e liberale, fosse ancora lontana dalla mèta, cui intende il pensiero giuridico moderno.

Quella legge, restituendo alla giurisdizione ordinaria tutte le materie, nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, consacrava un alto concetto di uguaglianza e di giustizia sociale: essa però lasciava ancora abbandonata all'apprezzamento unilaterale dell'autorità amministrativa e sprovvista di difesa giurisdizio-

nale una grande somma di altri diritti ed interessi dei cittadini, diritti ed interessi non meno importanti di quelli garantiti dalla esperibilità dell'azione giudiziaria.

Fino dal 1873 nel Parlamento italiano l'onorevole CRISPI proponeva la modificazione dell'articolo 3 della legge del 1865, nel senso che contro i provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa negli affari ad essa attribuiti dall'articolo anzidetto, fosse ammesso il ricorso innanzi al Consiglio di Stato con la garanzia della pubblica discussione.

A quella prima proposta, caduta per la sopravvenuta chiusura della sessione e riprodotta dallo stesso onorevole CRISPI nel 1875 senza migliore risultato, fecero seguito diversi disegni ministeriali di estensione e di riforma delle attribuzioni del Consiglio di Stato (1).

Le vicende parlamentari non arrisero ai primi tentativi: ma la idea lanciata dall'onorevole CRISPI, raccolta e propugnata da sommi giuristi quali il MANTELLINI e il DE FALCO, sempre più andò maturando. Il « discorso di Bergamo » (6 maggio 1880), col quale Silvio SPAVENTA illustrava la celebre formula della « giustizia nell'amministrazione », la buona prova fatta dai nuovi ordinamenti amministrativi, istituiti presso altre nazioni, ed altre ragioni più specialmente attinenti al funzionamento dell'azione governativa, concorsero a far maturare e ad introdurre nella legislazione nostra gli istituti della giustizia amministrativa, « giurisdizione costituita sopra le pubbliche autorità in quanto compiono atti di impero o atti misti di impero e di gestione » (2). Ed il nuovo ordinamento inaugurato dalla legge 2 giugno 1889, che istituì nel Consiglio di Stato una Sezione con attribuzioni giurisdizionali, ebbe complemento dalla legge 1° maggio 1890, per virtù della quale le Giunte provinciali amministrative, sorte in base alla legge 30 dicembre 1888, n. 5865 (indi trasfusa nel testo unico 10 febbraio 1889), furono investite di giurisdizione amministrativa per la decisione di determinate controversie da proporsi e da svolgersi in sede contenziosa.

Dal 1° gennaio 1890 (giusta il R. decreto 23 novembre 1889)

(1) Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal ministro Nicotera nel 27 marzo 1877 e disegno di legge presentato alla Camera dal ministro Depretis nel 31 maggio 1880.

(2) SCHANZER. *Origini e avvenire della giustizia amministrativa in Italia.*

e dal 1° luglio 1891 (giusta il R. decreto 26 febbraio 1891) cominciò lo esercizio delle nuove funzioni per parte della Sezione IV del Consiglio di Stato e rispettivamente delle Giunte provinciali amministrative.

Pochi anni erano trascorsi allorchè con felice iniziativa il compianto collega senatore COSTA richiamava l'attenzione del Comitato sulla convenienza di estendere la statistica giudiziaria civile alla giustizia amministrativa. Egli stesso, che dei progetti dell'una e dell'altra legge organica era stato relatore autorevole innanzi al Senato, adempiva dipoi all'incarico conferitogli dal Comitato, presentando in nome di questo alla Commissione nostra nella seduta dell'11 maggio 1895 la proposta di intraprendere, previi gli opportuni accordi fra il Ministero della giustizia e quello dell'interno, una statistica dei lavori contenziosi della IV Sezione del Consiglio di Stato (1).

La proposta, dopo una importante discussione a cui presero parte i commissari BOCCARDO, LUCCHINI ed AURITI ed il relatore, fu accolta nel senso che i dati statistici da raccogliersi dovessero limitarsi agli affari trattati innanzi alla IV Sezione anzidetta per lo intento di conoscere quale e quanta fosse l'attività dimostrata dal supremo tribunale amministrativo, — vertice non soltanto ma anche centro e cardine di tutto il novello istituto, — con riserva di studiare se e quando la indagine statistica potesse essere estesa ai lavori delle Giunte provinciali amministrative (2).

In adempimento di tale deliberazione, ottenuto l'assenso del ministro dell'interno, il Comitato incaricava il nostro collega BODIO di predisporre i moduli occorrenti per raccogliervi le notizie statistiche.

Con la collaborazione efficace del comm. SCHANZER designato dal Presidente del Consiglio di Stato e del collega prof. BOSCO, il senatore BODIO preparava infatti un completo schema di investigazione statistica intorno al funzionamento della giustizia amministrativa, estendendo la ricerca, oltrechè ai ricorsi proposti e definiti davanti la Sezione IV, anche a quelli deferiti alla cognizione delle

(1) ANNALI DI STATISTICA. *Atti della Commissione per la statistica civile e penale*. Sessione del maggio 1895, pag. 75.

(2) Id., id., id., pag. 15 a 20.

Giunte provinciali amministrative: e nella seduta del 20 dicembre 1898 presentava all'esame della Commissione i moduli all'uopo formati, illustrandone il contenuto con esauriente relazione (1).

Quelli e questa ottennero il plauso della Commissione, alla quale lo stesso senatore Bono dichiarava che delle osservazioni espresse da taluni commissarii il Comitato avrebbe tenuto conto nella approvazione definitiva dei prospetti (2).

Con lettera 3 luglio 1899 il Ministero della Giustizia comunicò a quello dell'interno i moduli come sopra preparati ed approvati, perchè fossero riempiti con le chieste notizie e restituiti entro il gennaio 1900.

Ciò non essendosi ottenuto, il Ministero della Giustizia fece nuove premure ed insistenze (3) in seguito delle quali il Comitato, per bocca del nostro collega cav. AZZOLINI, poté annunciare alla Commissione nella Sessione del marzo del decorso anno 1901 che erano pervenuti i dati statistici riguardanti i lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato e che non sarebbe tardato l'arrivo di quelli relativi ai lavori delle Giunte provinciali amministrative. Sugli uni e sugli altri dati, che risultano dai prospetti allegati e che riproducono la attività spiegata dai due ordini della nostra magistratura amministrativa durante l'anno 1899, fu dato a me l'onorevole incarico di riferire alla Commissione, la quale vorrà, io spero, non giudicare con severità soverchia la succinta esposizione che ho l'onore di presentarle, tenendo conto delle difficoltà che sogliono sempre accompagnare le prime esplorazioni.

Sarebbe stato desiderabile che dopo il verificatosi ritardo si fossero ottenute le notizie relative anche all'anno 1900: ma queste non sono finora pervenute che in parte, e perciò non è stato possibile tenerne conto nella relazione presente.

\* \* \*

Parlerò prima del lavoro fornito dalle Giunte provinciali e dipoi di quello compiuto dalla Sezione contenziosa del Consiglio di

(1) ANNALI DI STATISTICA. *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale*. Sessione del dicembre 1898, pag. 258.

(2) ANNALI DI STATISTICA. *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale*. Sessione del dicembre 1898, pag. 49 a 54.

(3) ANNALI DI STATISTICA. *Atti della Commissione*. Sessione del dicembre 1899, pag. 70-71. Sessione del luglio 1900, pag. 57.



Stato, facendo precedere alla distinta esposizione delle rispettive risultanze emergenti dai prospetti una osservazione di indole generale, che, sotto aspetti diversi, riflette il movimento degli affari presso le due giurisdizioni.

Per l'una e per l'altra i prospetti, come è ovvio principio statistico, danno particolareggiata indicazione del numero degli affari trovati in corso all'inizio dell'anno, degli affari sopraggiunti e di quelli definiti nell'anno, e degli affari alla fine dell'anno rimasti pendenti.

Ma, oltre ed accanto a queste linee generali e normali, il peculiare organismo del procedimento contenzioso amministrativo sia dinanzi alle Giunte provinciali, sia dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato, rendeva necessaria un'altra ricerca di non meno sostanziale importanza, la di cui omissione avrebbe costituita una gravissima lacuna e frustrati gli intenti della disposta indagine statistica, dappoichè, non essendo completamente riprodotto il preciso stato delle cose, sarebbesi dato argomento ad un non esatto giudizio intorno alla operosità della magistratura amministrativa.

Occorreva infatti tener distinta, in quanto riguarda i ricorsi non ancora esauriti, la cifra di quelli che restano tuttora insoluti non per inazione del collegio decidente, ma per un fatto negativo derivato soltanto dalla volontà delle parti, e cioè pel mancato deposito della carta bollata.

Questa notizia fu chiesta: e dai pervenuti prospetti risulta che nell'anno 1899 restarono non definiti per difetto di deposito di carta da bollo 1465 ricorsi innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato e 33 presso le Giunte provinciali amministrative.

Le cifre sopra riferite danno ragione, se io non mi inganno, a considerazioni di indole diversa in ragione del diverso ordinamento procedurale presso l'una e presso l'altra magistratura.

Giova all'uopo ricordare che per la espressa disposizione dell'articolo 1 del regio decreto 6 aprile 1890, n. 6764, « chiunque richieda alla Segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato la formazione di un atto deve consegnare tanti fogli di carta col bollo prescritto quanti ne vengano dal Segretario reputati necessari per l'atto richiesto e per quelli che ne possano essere la conseguenza ».

Lo stesso precetto, sostanzialmente riproducente la disposizione

contenuta nell'articolo 49 del regolamento 10 dicembre 1882, numero 1103, in relazione alla formazione degli atti presso le autorità giudiziarie, fu esteso agli atti da formarsi per opera delle Giunte provinciali amministrative, come rilevasi dall'articolo 10 del regolamento 4 giugno 1891, n. 273, sull'ordinamento degli uffici di segreteria delle Giunte anzidette.

Però, mentre pei ricorsi indirizzati alle Giunte provinciali amministrative la legge del 1° maggio 1890, n. 6837, stabilisce una successione di termini aventi inizio dalla data della notifica del ricorso e fra loro collegati e perentorii, entro i quali la parte ricorrente deve sotto espressa comminatoria di decadenza chiedere al Presidente della Giunta la designazione del giorno per la discussione del ricorso, all'incontro la legge 2 giugno 1889, n. 6166, provvedendo sui procedimenti deferiti alla Sezione IV del Consiglio di Stato, si limita a segnare termini perentorii da osservarsi a pena di decadenza soltanto per quanto riguarda la notificazione del ricorso alla autorità amministrativa ed alle persone alle quali l'impugnato provvedimento direttamente si riferisce e per quanto concerne il deposito del ricorso nella Segreteria, ma non impone alle parti alcun obbligo di domandare entro un qualsiasi prestabilito termine a fissazione della udienza nella quale il presentato ricorso sarà discusso.

Da tali premesse due distinte illazioni promanano. E la prima è che davanti alle Giunte provinciali amministrative non sia propriamente esatto parlare, almeno dal punto di vista statistico, di ricorsi pendenti per mancanza del deposito della carta da bollo. Infatti, se per gli articoli 9 e 12 della legge del 1° maggio 1890 sono colpiti da decadenza i ricorsi, pei quali il ricorrente non abbia, entro i termini ivi prefissi, domandato la designazione dell'udienza, se per la presentazione di tale domanda, che importa la formazione di atti del Presidente e del Collegio, deve il richiedente consegnare i fogli di carta bollata che il segretario reputa necessari, è manifesto che i ricorsi, pei quali sia stata omessa la consegna della carta e pei quali sia conseguentemente mancato l'adempimento delle prescrizioni succitate, non sono da considerarsi pendenti nel senso che siano ancora suscettibili di una decisione nel merito, ma sono piuttosto da ritenersi già virtualmente colpiti da quella decadenza che la legge commina come effetto imprescindibile della incuria del ri-

corrente. E tale devesi intendere la condizione giuridica ed il significato statistico dei 33 ricorsi, i quali presso le Giunte provinciali amministrative figurano non definiti per trascurato deposito della carta da bollo.

Diversa è invece la illazione relativa ai 1465 ricorsi non definiti dinanzi alla Sezione IV del Consiglio di Stato. Questi ultimi rappresentano una vera e propria pendenza anche sotto l'aspetto statistico, dappoichè, non esistendo nella legge alcuna sanzione di decadenza per la protratta discussione dei ricorsi, i quali siano stati ritualmente prodotti e depositati nella segreteria, ed essendo inapplicabile al procedimento contenzioso amministrativo l'istituto della perenzione, possono sempre i ricorsi stessi essere evocati dall'oblio in cui giacquero per anni ed anni, quando al ricorrente o alla parte avversaria, secondo il rispettivo interesse, venga voglia di effettuare la consegna della carta bollata, e provocare così la decisione, che è in balia delle parti rendere più o meno tardiva.

È intuitivo come da tutto ciò derivino gravi inconvenienti. Staticamente si ha un cumulo di affari, che non potendosi cancellare dai registri, dove furono iscritti al momento della loro presentazione, rappresentano una perpetuata pendenza a carico permanente dell'autorità, davanti alla quale furono proposti, senza che il ritardo sia ad essa imputabile: e tanto più è a deplorarsi questa condizione anormale, in quanto il numero già abbastanza considerevole di siffatte pendenze dovute al libito delle parti, che nel 1899 già superava il doppio del numero dei ricorsi introdotti in quell'anno, segue un movimento ascendente continuo.

Ma il fenomeno inspira, a mio avviso, preoccupazioni anche maggiori, ove lo si tenga presente di fronte alla indole ed alla finalità della funzione decisoria della Sezione IV.

È insito nella essenza dei giudizi instaurati innanzi le magistrature supreme che essi abbiano sollecita definizione, e perciò il legislatore intese a disciplinarli con norme procedurali proprie, le quali intanto escludevano la necessità e la applicabilità del correttivo della perenzione a siffatti procedimenti, in quanto era nella mente del legislatore che alle parti non fosse lasciato l'arbitrio di ritardarne il corso. Questo intento di sollecitudine, se è altamente desiderabile per la risoluzione delle contestazioni di diritto privato, *ne lites pene immortales fiant*, a molto maggior ragione si impone,

allorchè trattasi di controversie di ordine amministrativo. Certo è infatti che per virtù del provvedimento emanato *jure imperii* dalla autorità amministrativa, il quale, ancorchè impugnato, non ha per regola effetto sospensivo, sorgono e si svolgono legittime posizioni e rapporti di diritto pubblico interessanti talora singoli cittadini, talora una intera classe, talora in modo più o meno diretto la collettività; e tali rapporti e posizioni, aventi un legittimo substrato finchè il provvedimento che li determinò non sia posto nel nulla, non possono e non debbono restare esposti ad incertezze e a pericoli indefinitamente procrastinati. Nè in verità occorre spendere molte parole per dimostrare quale jattura possa derivare sia alla pubblica amministrazione ed al normale funzionamento dei servizi pubblici, sia agli interessi ed alle posizioni ormai in fatto acquisite dai privati, pel fatto di decisioni, che vengano ad annullare provvedimenti emanati ed eseguiti da anni ed anni.

Eppure, contro il pensiero del legislatore, il ritardo nella pratica è possibile ed in proporzioni considerevoli si verifica appunto in conseguenza del fatto delle parti, perchè il magistrato, che dovrebbe regolare il progressivo svolgimento della discussione e della decisione, non può praticamente adempiere a queste sue attribuzioni quando le parti non abbiano eseguito la consegna della carta bollata. E l'identico inconveniente lamentato presso la IV Sezione, accade presso le Corti di Cassazione, per guisa che dai capi di alcuna di queste fu proposto il dubbio se non convenga vietare che dalle cancellerie siano ricevuti ricorsi non accompagnati dal simultaneo deposito della carta da bollo per la scritturazione della sentenza.

Certamente siffatta prescrizione, restrittiva, implicando una penalità ed una decadenza di diritti, che la legislazione nello stato attuale non contempla, non può avvenire che per legge.

È perciò da augurarsi che in proposito non ritardi l'intervento del potere legislativo; e frattanto non sarà stata inopportuna la presente, forse prolissa, digressione, la quale, argomentando dalle diverse disposizioni organiche dei due istituti amministrativi e traendo conferma dai pervenuti dati statistici, dimostra come dinanzi alle Giunte provinciali amministrative sia impedita in modo assoluto la possibilità di agglomeramento di ricorsi che la competente autorità si vede impotente a decidere; sicchè una qual-

siasi disposizione intesa ad assicurare con sanzioni efficaci contro la oscitanza delle parti il corso spedito del procedimento davanti alla Sezione IV, non farebbe che integrare con applicazione uniforme e completa il concetto già accolto dalla legge pel procedimento presso la magistratura amministrativa inferiore.

\* \* \*

Eliminati gli ingombri che resultano non dipendenti dall'azione dei collegi giurisdizionali amministrativi, giova riassumere i dati relativi al movimento vero degli affari presso i collegi medesimi, cominciando dai

### **Lavori delle Giunte provinciali amministrative.**

Quale sia stata, durante l'anno 1899, l'attività delle Giunte provinciali amministrative nella orbita delle loro funzioni giurisdizionali, risulta da due prospetti; il primo dei quali (prospetto A) comprende le cifre di tutti gli affari introdotti, esauriti e rimasti pendenti innanzi a quei consessi, mentre l'altro (prospetto B) contiene la designazione dei vari oggetti delle controversie decise.

È però utile che la esposizione delle resultanze ottenute sia preceduta da talune considerazioni, le quali possono non essere prive di importanza in rapporto alla esattezza delle eseguite indagini ed al metodo da seguirsi per le successive.

Come già si è avvertito, e come a tutti è noto, fu la legge del primo maggio 1890, n. 6837, che deferì alla Giunta provinciale amministrativa le funzioni giurisdizionali per la decisione dei ricorsi proposti contro taluni atti e provvedimenti dei sindaci, delle Giunte comunali, dei Consigli comunali e provinciali, delle Opere pie e di altri Enti morali, nelle materie che sono tassativamente specificate dagli articoli 1 e 2 della legge stessa; con avvertenza che la giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa si estende anche alla cognizione del merito del provvedimento nei casi enumerati dal primo articolo e resta circoscritta all'esame di legittimità nei casi enunciati dall'articolo secondo.

Ma già la legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889,

n. 5921, aveva, insieme alle attribuzioni di carattere tutorio, dato alla Giunta provinciale amministrativa funzioni che sono di vera e propria giurisdizione, quali sono la cognizione dei reclami contro le decisioni dei Consigli comunali nella materia delle operazioni elettorali e dei ricorsi dei segretari comunali contro le deliberazioni di licenziamento emesse dai Consigli comunali.

Per queste e per altre materie contemplate dalla legge comunale e provinciale, le di cui disposizioni preesistevano a quelle della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa, la giurisprudenza della IV Sezione ha prevalentemente ritenuto che siano da osservarsi non già le forme del procedimento contenzioso vero e proprio segnate da quest'ultima legge e dal relativo regolamento 4 giugno 1891, ma le norme procedurali già stabilite dalla legge comunale e dal regolamento 10 giugno 1889, n. 6107, intendendosi che alla legge e al regolamento anzidetto sono ora succeduti la legge testo unico del 4 maggio 1898, n. 164, ed il regolamento 19 settembre 1899, n. 394 (1).

Anche altre leggi speciali deferivano alla competenza della istituita Giunta provinciale amministrativa la decisione di altre controversie non precisamente contemplate dalla legge sulla giustizia amministrativa.

Ed al riguardo la Sezione IV ha ritenuto che le forme contenziose prescritte dalla legge organica primo maggio 1890 e dal regolamento 4 giugno 1891 debbono pure applicarsi nei casi in cui la giurisdizione deriva alla Giunta provinciale da leggi diverse, tranne quando la legge speciale abbia disciplinato la relativa procedura con norme particolari.

In applicazione di questa massima la Giunta deve pronunciare non in sede di tutela, ma con le forme contenziose, sulle contestazioni, che le Congregazioni di carità, o altri enti di beneficenza locali o i Comuni istituiscono ai termini dell'articolo 26 del R. decreto

(1) Per quanto riguarda i ricorsi indirizzati alla Giunta provinciale dai segretari comunali contro le deliberazioni di licenziamento, la IV Sezione fu dapprima oscillante nel determinare se si dovessero seguire le forme contenziose o quelle del procedimento per gli affari risolti dalla Giunta provinciale amministrativa in sede tutoria. Ma con la decisione del 9 luglio 1897, sul ricorso Baldassarre contro il Comune di Montefalcione, la Sezione, in seduta plenaria, con l'intervento di nove votanti fermò il principio che si dovesse procedere con queste ultime norme.

19 novembre 1889, n. 6535, a cui fu riconosciuta efficacia legislativa, contro le deliberazioni di reparto degli Intendenti di finanza chiedenti il rimborso della spesa anticipata dallo Erario dello Stato pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro (1).

La IV Sezione si è pure pronunziata nel senso che sia da osservarsi il procedimento contenzioso prescritto dalla legge e dal regolamento sulla giustizia amministrativa con la sola modificazione dei termini, ridotti alla metà, quando trattasi di ricorsi indirizzati da contribuenti alla Giunta provinciale contro deliberazioni di Consigli comunali statuenti aumento od eccedenza della sovrimposta oltre il limite legale, dei quali ricorsi si parla nell'articolo 3 della legge 23 luglio 1894, n. 340, ora trasfuso nell'articolo 285 della legge comunale, testo unico, 4 maggio 1898. Però la stessa IV Sezione in rapporto a questa specie di controversie non ha potuto a meno di riconoscere che la legge è redatta in modo da lasciare dubbii intorno alla natura del procedimento giurisdizionale innanzi alla Giunta provinciale amministrativa (2).

Ha invece ritenuto la Sezione IV che non siano applicabili le disposizioni della legge primo maggio 1890 e del relativo regolamento in ordine alla risoluzione delle dispute, relative a rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza, che secondo l'articolo 80, lettera *a*, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, si agitano innanzi alla Giunta provinciale amministrativa fra istituzioni di beneficenza e comuni della stessa provincia, avendo il regolamento speciale del 5 febbraio 1891, n. 99, disciplinato lo svolgimento di tali controversie con le norme peculiari stabilite nello articolo 125 (3).

Queste sommarie osservazioni mi è sembrato indispensabile

(1) Decisioni della IV Sezione 17 novembre 1892, sul ricorso del Comune di Lodi contro il Comune di Montanaso; 26 ottobre 1894 sul ricorso della Congregazione di carità di Macerata contro l'Intendenza di quella provincia; 14 giugno 1895 sul ricorso del Ministero del tesoro contro la Congregazione di carità di Pallanza; 19 gennaio 1900 sul ricorso del Ministero del tesoro contro la Congregazione di carità di Abbiategrasso.

(2) Decisioni della IV Sezione 5 luglio 1895 sul ricorso Del Drago contro la Giunta provinciale amministrativa di Roma e 7 aprile 1899 sul ricorso Di Paola contro Giunta provinciale amministrativa di Palermo.

(3) Decisione della IV Sezione del 14 aprile 1899 sul ricorso del Comune di Persico contro il Comune di Pozzaglio.

accennare perchè l'esame portato sui pervenuti prospetti ha in me ingenerato un serio dubbio che le ricordate diversità di procedimento abbiano resa possibile una qualche incertezza circa i limiti della disposta ricerca statistica e che in conseguenza di tale incertezza non sia stato seguito un criterio unico ed uniforme nel raccogliere e nel fornire le notizie domandate.

In altri termini, io credo di non essere lungi dal vero, affermando che da quasi tutti gli uffici di Giunta provinciale siano stati forniti i dati dei soli procedimenti risolti in sede contenziosa vera e propria, ma che in pari tempo da qualche ufficio sia stato seguito un sistema diverso, e cioè sia stata estesa la indagine statistica anche ad affari aventi in sè un contenuto di indole giurisdizionale, ma decisi dalla Giunta con le forme contenziose.

Così si può spiegare il fatto che nel prospetto *B*, nel quale i ricorsi decisi sono classificati per materie, si veggono annotate tre controversie definite in materia elettorale.

Come sarà più ampiamente osservato in appresso, non è supponibile che in tutto l'anno 1899, dinanzi alle 69 Giunte provinciali del Regno siano stati esauriti solamente tre ricorsi relativi alle elezioni avvenute nei comuni che erano in quell'anno 8262.

È quindi, a mio avviso, evidente che delle controversie di quella specie non fu tenuto calcolo che da uno o forse due uffici di Giunta provinciale amministrativa, e che tutti gli altri omisero di comprenderle nei forniti dati statistici.

E ciò poté avvenire non senza una qualche plausibile scusa, ognorachè il modo, col quale fu redatto il prospetto *A*, relativo al movimento degli affari davanti alle Giunte provinciali, poteva forse indurre il concetto che le notizie con la iniziata indagine ricercate si riferissero unicamente ai ricorsi presentati, decisi e pendenti, la di cui procedura si svolge con le norme segnate dalla legge 1° maggio 1890 e dal relativo regolamento 4 giugno 1891.

Tutto l'insieme del prospetto, dove si parla di termini, di rinvii, di udienze, di pubblicazione delle decisioni, può avere in qualche modo autorizzato la interpretazione che si rileva essere stata quasi generalmente adottata.

Nè può avere in contrario un valore serio e sicuro la circostanza che nel prospetto *B* si veggono annotate 37 decisioni emanate dalle Giunte provinciali sopra questioni relative a spese di spe-



dalità, perchè, se è vero che la Sezione IV ha ormai ritenuto, come sopra fu osservato, doversi tali controversie trattare e risolvere con norme di rito peculiari e diverse da quelle della legge 1° maggio 1890, non è escluso che presso qualche Giunta provinciale lo svolgimento delle contestazioni contemplate dall'articolo 80 della legge 17 luglio 1890 possa essersi verificato con la procedura imposta dalla legge sulla giustizia amministrativa.

E che tale sistema procedurale si sia potuto qua e là osservare è tanto più probabile, in quanto si ricordi che la stessa legge 1° maggio 1890 al n. 3 dell'articolo 1°, parla di ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali in materia di spese di spedalità. E può bene essere accaduto che qualche Giunta abbia creduto di attenersi a quella disposizione della legge ordinatrice della giurisdizione contenziosa, mentre il contrario sistema è seguito dalla grande maggioranza delle Giunte in conformità alla massima sancita dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale ha riconosciuto la inapplicabilità della disposizione surricordata sia in riguardo a tutta la economia dell'articolo 80 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, posteriore alla legge del 1° maggio 1890, sia per la non conciliabilità del procedimento da questa voluto col procedimento speciale tracciato dall'articolo 125 del successivo regolamento 5 febbraio 1891.

Detto questo, si comprende come il dubbio di cui sopra feci parola possa trovar ragione anche in rapporto alla cifra delle 37 questioni che secondo l'accennato prospetto *B* sarebbero state decise durante l'anno 1899 in materia di spese di spedalità.

Si ha la certezza che quella cifra rappresenti la somma delle decisioni emesse da tutte quante le Giunte sopra ricorsi della detta specie?

Ossivvero può essere accaduto che un numero qualsiasi di uffici, pochi o molti non importa, di Giunte provinciali abbiano ommesso di registrare nel modello *B* siffatte decisioni perchè le medesime non erano state pronunciate con le formalità contenziose indicate nel prospetto *A*?

E, sempre per le stesse ragioni, si può essere sicuri che fra le 189 controversie decise in materia di licenziamenti di impiegati di Amministrazioni locali siano o non siano incluse, e tutte o non tutte le controversie decise a proposito di licenziamenti dei Segretari co-

munali, sulle quali le Giunte, che ne sono investite non in base alla legge primo maggio 1890 ma in virtù della preesistente legge comunale e provinciale, pronunziano con le forme tracciate dal regolamento 19 settembre 1899 per gli affari di indole tutoria?

Quanto ho esposto fin qui non è che un dubbio in me sorto: ma è un dubbio che per le premesse considerazioni a me appare abbastanza fondato, e che perciò mi sono creduto in dovere di esporre alla Commissione. Ammessa la plausibilità del dubbio, grave è la illazione che più direttamente ne scaturisce: e la gravità non cambia anche se la intuita difformità di criteri e di metodi fosse circoscritta ad un numero esiguo di uffici tra quelli delle 69 provincie.

Se tale difformità, come io dubito, esiste, da ciò consegue che le cifre raccolte, per la mancata unità del criterio investigativo, non possono fornire affidamento di essere, come dovrebbero, la fedele riproduzione del lavoro, e di tutto il lavoro, compiuto dalle Giunte provinciali nello esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Ciò è a dirsi ugualmente tanto se nella indagine attuale si vogliono comprendere, quanto se vogliansi escludere le decisioni di quelle controversie, che sono proposte, svolte e definite senza l'osservanza del rito contenzioso.

Nella prima ipotesi, è chiaro che di una apprezzabile quantità di affari e di decisioni non è stata fornita alcuna notizia: nella ipotesi opposta è da riconoscersi che i dati somministrati si estendono anche a taluni affari, dei quali nessuna traccia qui dovrebbe apparire.

Queste mie forse troppo diffuse osservazioni non saranno interamente inopportune se, oltre a far sì che siano accettati con una qualche riserva, in quanto al preciso loro numero, i risultati che sarò per riferire, gioveranno a richiamare l'attenzione della Commissione sulla convenienza di determinare con linee più sicure la estensione che si vuole dare alla nostra ricerca statistica.

E dico con linee più sicure, non perchè non lo fossero abbastanza quelle che ispirarono la redazione dei prospetti approvati nello scorcio del 1898; ma perchè di fronte alle avvertite diversità di rito dinanzi alla Giunta, importa sommamente che sia eliminata qualsiasi possibilità di incertezze circa il criterio col quale tutti gli

uffici provinciali dovranno raccogliere e fornire le notizie all'uopo richieste.

Salvo quanto sarà per determinare la Commissione, io penso che la nostra investigazione statistica, pel suo carattere e per i suoi intenti, non che per riguardo alla intrinseca identità della funzione e della finalità a cui intende l'azione della Giunta provinciale, debbasi ritenere estesa a tutti gli affari, la di cui decisione, anche operata senza la solennità della procedura contenziosa vera e propria, involge esplicitamente della giurisdizione.

Questo, se io non erro, il concetto a cui il nostro illustre collega si ispirò nell'apprestare i prospetti: ma occorre più altamente ripeterlo per essere sicuri che sia da tutti ascoltato, compreso, eseguito.

Non è lecito dubitare che nel novero delle contestazioni, sulle quali si esercita il potere giurisdizionale della Giunta, siano le contestazioni elettorali, quando si consideri che ancora per queste è prescritta, sebbene con mepo piena estrinsecazione di forme, la garanzia del contraddittorio, dovendo il ricorso essere giudiziariamente intimato alla parte che vi ha interesse (articolo 87 della legge 4 maggio 1898) e anche al Comune nella persona del sindaco (art. 32 del regolamento 19 settembre 1899) entro termini all'uopo prefissi; e quando si rifletta che le controversie medesime possono financo riguardare questioni di eleggibilità deferite in secondo stadio alla cognizione delle Corti di appello.

Nè è a dirsi diversamente per le contestazioni in materia di rimborsi di spese di spedalità, di soccorso, di assistenza, ecc.; e pei ricorsi dei segretari comunali contro il licenziamento dall'ufficio. Per le une e per gli altri il contenuto della disputa basta a persuadere che la accidentalità formale di una più economica e meno rigorosa procedura non può alterare e non altera la fisionomia e la sostanza della contesa, sicchè l'atto, col quale la Giunta provinciale interviene a dirimerla, non è provvedimento di amministratore, ma è decisione di giudice.

Fissato il principio che tutte quante le controversie vere proprie risolte in via giurisdizionale dalla Giunta debbono essere comprese nella ricerca, gioverebbe, per mio avviso, disporre che i dati relativi a quelle, la di cui procedura è regolata dalla legge e dal regolamento sulla giustizia amministrativa, fossero tenuti distinti dai

dati concernenti le altre che hanno svolgimento e definizione con la osservanza delle norme proprie di altri procedimenti speciali.

Forse una distinzione potrebbesi desiderare eziandio tra gli affari che la Giunta è chiamata a decidere con cognizione estesa al merito del provvedimento impugnato e gli affari in riguardo ai quali la indagine del Collegio provinciale non può spingersi oltre a denuncia di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Ma la opportunità di tale distinzione diviene molto discutibile quando si pensi che pochissimi sono gli affari di questa seconda specie in confronto di quelli della prima.

\* \*

Premesse queste avvertenze vengo ad esporre le notizie statistiche emergenti dalla compiuta ricerca.

Secondo quanto si desume dal prospetto A, alla fine dell'anno 1898 erano in corso presso le Giunte provinciali amministrative delle 69 provincie del Regno 721 ricorsi, così ripartiti:

103 già discussi, dei quali non era ancora pubblicata la decisione;

52 già assegnati per la discussione;

87 in corso di istruzione;

35 in attesa della scadenza dei termini;

111 rinviati sopra istanza delle parti;

18 rinviati d'ufficio;

315 in attesa dell'assegnazione del giorno per la trattazione.

Noto fin da ora quest'ultima cifra e anche quella dei 129 ricorsi di cui fu rinviato lo svolgimento; e poichè anche la rimanenza dei ricorsi non decisi al chiudersi dell'anno offre corrispondenti resultanze, ed anzi in misura maggiore, così mi riservo di esprimere, allorchè tratterò di siffatta rimanenza, talune fra le osservazioni che dalla ispezione delle suindicate cifre sono più ovviamente suggerite.

Sopraggiunsero durante l'anno altri 1004 ricorsi, e così il carico complessivo fu di 1725 affari (25 in media per ciascuna provincia); dei quali poco più della metà (870) furono nell'anno esauriti e gli altri 855 rimasero in retaggio al successivo anno 1900.

La pendenza lasciata alla fine dell'anno fu adunque maggiore di quella ereditata dall'anno precedente: e l'aumento si verificò in misura più o meno sensibile in ciascuna delle categorie sopra enunciate.

Infatti degli 855 ricorsi ancora non risolti al termine del 1899, erano :

105, pei quali si attendeva soltanto la pubblicazione della decisione;

62, per i quali già era stata fissata la udienza in cui si sarebbero dovuti discutere;

141, in corso di istruzione;

36, in attesa che si compissero i termini fissati dalla legge, dopo la scadenza dei quali è possibile l'assegnazione della udienza;

137, rinviati sopra istanza delle parti;

27, rinviati d'ufficio; e

347, non ancora assegnati per la discussione.

La distinzione analitica delle cause dalle quali ha origine la pendenza degli affari, è indispensabile per sceverare il numero di quelli alla cui definizione si oppongono esigenze di procedura od altre giustificabili ragioni, dalla quantità degli affari, che rimasero insoluti per ritardo più presumibilmente imputabile all'autorità che avrebbe dovuto deciderli.

E sotto questo aspetto si palesa abbastanza rilevante il numero di 347 ricorsi, pei quali la discussione non era fissata mentre avrebbe potuto e dovuto esserlo. Questa cifra, superiore di 32 a quella corrispondente del principio dell'anno, è tale da far desiderare un maggiore impulso di speditezza nell'azione delle Giunte provinciali.

Certamente la investigazione, circoscritta ad un solo anno, non può fornire elementi sufficienti per autorizzare un giudizio sicuro sulla gravità del ritardo, tanto più che occorrerebbe conoscere se per avventura esistano, o no, ragioni speciali atte a giustificarlo nei singoli casi; ma il confronto che è stato possibile istituire fra le risultanze dell'apertura e quelle della chiusura dell'anno, a cui si riferisce l'attuale ricerca, indica, almeno per questo periodo, una tendenza non conforme allo spirito della legge, perchè questa che con tanto rigore di termini e con sanzioni esplicite di decadenza si

studiò di rendere sollecito il procedimento in quanto concerne l'azione preliminare riservata alle parti, non può non aver voluto che ugualmente spedita sia l'azione successiva dell'autorità, a cui, dopo l'adempimento delle formalità imposte ai contendenti, spetta la definizione della controversia.

Sotto questo aspetto di ordine generale, sembra pertanto che sia da rilevarsi il fenomeno, che la ispezione dei dati relativi agli anni successivi mostrerà se si mantenga nelle proporzioni ora emerse.

Per verità, tenendosi anche il debito conto delle esigenze degli altri molteplici e pure importanti servizi, a cui deve attendere il personale delle Prefetture chiamato a comporre la Giunta, non che degli affari non meno gravi, numerosi e svariati, che le Giunte stesse debbono definire nell'adempimento delle molteplici loro attribuzioni in sede consultiva e tutoria, e di quelli che risolti con decisioni di vera e propria indole giurisdizionale non figurano comprese in questa ricerca statistica, apparisce sempre considerevole il numero dei 315 e dei 347 ricorsi suscettibili di essere discussi e non assegnati per la decisione. E ciò tanto più è a dirsi in quanto il lavoro delle Giunte provinciali, quale risulta dal suo complesso e pel suo indice numerico, si ravvisa abbastanza modesto e tale che avrebbe potuto consentire una attività maggiore.

Di minor conto è, a mio avviso, la osservazione, cui può dar luogo il numero di 111 e di 137 ricorsi rinviati sulla istanza delle parti, quando si pensi che il rinvio può essere, ed è in molti casi, il prodromo della rinuncia al ricorso.

Questa, durante l'anno 1899, avvenne per 153 ricorsi, i quali posti in rapporto agli 820 esauriti rappresentano il 17.58 per cento.

I rimanenti 717 furono definiti per decisione dalle Giunte provinciali, le quali accolsero 287 ricorsi, ne rigettarono 360 e per 70 ordinarono l'invio degli atti, giusta l'articolo 15 della legge 1° maggio 1890, alla Corte di Cassazione per la determinazione della competenza.

Le pronunzie propriamente decisorie furono adunque 647, cifra che non può davvero dirsi considerevole sia di fronte al numero dei 1725 affari costituenti il carico dell'anno, sia perchè, ri-

partita fra le 69 provincie, darebbe una media di poco più di nove decisioni per ciascuna Giunta provinciale.

È ben vero che il prospetto non indica il lavoro delle singole Giunte, e che una certa sperequazione non può non essersi verificata fra le varie provincie in ragione della loro rispettiva estensione, della popolazione, della maggiore o minore quantità delle pubbliche amministrazioni locali, e di tanti altri coefficienti variabili specialmente da regione a regione: ma, anche considerata la inevitabile ineguale ripartizione, non sembra che la cifra assoluta delle controversie decise sia tale da far ritenere una rilevante mole di lavoro per le Giunte delle provincie più importanti, mentre poi è certo che al maggior lavoro di queste dovette corrispondere da parte di molte delle altre un contributo ancora più esiguo della esigua media sopra indicata.

Il rapporto tra le pronunzie di accoglimento e quelle di rigetto è rispettivamente del 44 e del 56 per ogni cento ricorsi decisi: ma è chiaro che queste medie, se possono sotto un certo aspetto offrire un indice presuntivo della giusta misura, a cui si ispirarono i Collegi decidenti tenendosi lontani da sistematici preconetti nel risolvere le controversie ad essi deferite, non valgono però a suggerire considerazioni di apprezzabile importanza, perchè questa prima osservazione statistica è ristretta ad un periodo troppo breve e perchè manca per ora ogni possibilità di confronto con le risultanze di altri anni.

È però opportuno notare che la proporzione tra gli accoglimenti e le reiezioni si mantiene pressochè costante anche se le due cifre si considerino analiticamente in relazione alle varie categorie dei provvedimenti impugnati.

Furono infatti accolti in tutto o in parte 136 e respinti 166 ricorsi contro deliberazioni dei Consigli comunali e altri provvedimenti di autorità municipali e di regi Commissari; furono accolti 21 e respinti 23 ricorsi contro deliberazioni ed atti di amministrazione di Opere pie: e furono accolti 128 e rigettati 170 ricorsi contro provvedimenti di altre autorità amministrative; senza che occorra soffermarsi — se non per rilevarne la cifra insignificante — sui 3 ricorsi contro deliberati di Consigli provinciali (2 accolti ed uno respinto).

La legge stabilisce che i ricorsi in via contenziosa non hanno

effetto sospensivo, ma dà facoltà alla Giunta di ordinare per gravi ragioni la sospensione del provvedimento impugnato provvedendo sopra istanza del ricorrente con decreto motivato emesso in Camera di consiglio (art. 8 della legge e 3 e 19 del regolamento).

Durante l'anno 1899 furono 33 le istanze incidentali di sospensione: e le Giunte ne accolsero 20 e ne respinsero 13: tali istanze per la massima parte (19 accolte e 7 rigettate) si riferivano a deliberazioni e atti della autorità comunale.

Per la discussione dei 717 ricorsi definiti con pronunzia (compresi quelli pei quali fu disposto il rinvio degli atti alla Corte di Cassazione) si impiegarono 634 udienze, e per le decisioni della Giunta occorsero, oltre le udienze, altre 472 riunioni in Camera di consiglio: in complesso 1106 riunioni, che offrono la media di 16 in tutto l'anno per ciascuna delle 69 Giunte provinciali.

\*  
\* \*

Delle 717 decisioni suaccennate, non dovendosi tener conto delle pronunzie emesse sulle domande di sospensione perchè tali pronunzie pel loro carattere di urgenza non ammettono dilazione, 160 furono pubblicate entro quindici giorni, 237 fra i quindici giorni ed il mese e 320 oltre il mese dal giorno in cui l'affare era passato in stato di decisione. Rilevasi da queste cifre che fu soltanto del 55.50 per cento la media delle decisioni pubblicate entro i trenta giorni da quando la causa ormai discussa dalle parti era entrata nell'esclusivo dominio del Collegio decidente. Anche su questo punto si palesa la convenienza di sapere con quali precise proporzioni il fenomeno della più celere o più lenta definizione delle controversie siasi verificato presso le singole Giunte e nelle varie regioni.

E sarebbe altresì opportuno conoscere se e per quanti fra i 320 ricorsi, pei quali la pubblicazione della decisione avvenne oltre il mese, il ritardo si protrasse anche al di là dei tre e dei sei mesi.

Soli 8 fra i procedimenti ultimati con decisione delle Giunte ebbero durata non eccedente il mese, prendendosi come termini estremi il giorno in cui il ricorso fu notificato e quello in cui la decisione fu pubblicata: 99 ricorsi furono così esauriti entro tre mesi, 265 oltre i tre mesi e non oltre i sei, 226 fra i sei mesi e l'anno, e



119 al di là dell'anno. Furono adunque poco meno della metà (345 sopra 717) i ricorsi, la di cui definizione fu conosciuta oltre il semestre dal giorno in cui erano stati notificati e fu del 16. 60. per cento la media di quelli pei quali la pubblicazione della relativa risoluzione fu anche protratta oltre il compimento dell'anno da quando erano stati proposti.

Quali illazioni da siffatte risultanze siano a trarsi sotto l'aspetto e per gli intenti statistici in relazione alla finalità voluta dal legislatore, vedrà la Commissione, mentre io mi limito ad esprimere il voto che le ulteriori indagini possano rivelare una maggiore prontezza nella definizione degli affari, di cui si tratta.

E mi affretto a passare all'esame dell'altro prospetto *B*, che contempla raggruppati per materie i 647 ricorsi, sui quali (dovendosi detrarre dal complessivo numero di 717 i 70 rinviati alla Corte di cassazione), intervenne una pronuncia decisoria delle Giunte provinciali.

\*  
\*\*

Come fu egregiamente detto dal collega **BONIO**, egli, nel preparare il prospetto, nel quale sono classificati per materie i ricorsi decisi, ebbe in mira non solo di riunire per affinità di argomento le varie questioni devolute alla cognizione della Magistratura amministrativa, ma anche di porre in evidenza in quali casi i cittadini e gli istituti aventi vita giuridica reputano più spesso violato un loro interesse e contro l'atto o provvedimento amministrativo, dal quale si credono lesi, sperimentano il nuovo mezzo di tutela consentito dalla legge.

Esaminando alla stregua di questi concetti (che sono comuni anche alla consimile ricerca istituita pei lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato) i dati emergenti dal prospetto *B* intorno ai 647 affari decisi dalle Giunte provinciali amministrative, si scorge che il maggior contingente di tali affari fu costituito dalle contestazioni intorno all'onere del mantenimento di indigenti inabili al lavoro.

Secondo le disposizioni dell'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, e dell'articolo 16 del R. decreto 19 novembre successivo, n. 6535, al mantenimento degli indigenti inabili ricoverati negli istituti di mendicità, ove le rendite dei rico-

veri non bastino a coprire la spesa, debbono concorrere in proporzione dei loro averi la Congregazione di carità del Comune, a cui l'indigente appartiene, le Opere pie elemosiniere, le altre Opere pie e le Confraternite esistenti nel Comune; e mancando od essendo insufficiente il contributo di detti enti, è tenuto il Comune a rimborsare la spesa, la quale, anticipata dallo Stato, resta a carico di questo qualora il Comune non possa provvedervi in altro modo che con lo imporre tributi nuovi o maggiori.

Si comprende come questo onere introdotto con le disposizioni del 1889, le quali agli enti locali chiamati a concorrere nel rimborso della spesa incontrata dall'Erario danno facoltà di reclamare davanti alla Giunta provinciale amministrativa, ed in secondo grado alla IV Sezione del Consiglio di Stato, abbia dato ampia materia di contendere, essendo di supremo interesse per le Amministrazioni degli Istituti di beneficenza e dei Comuni, già aggravati da spese per molti altri servizi, il procurarsi l'esonero dal pagamento dei crediti reclamati dall'Erario, e d'altro canto non mancando appiglio a questioni svariate, e talune di non facile soluzione, circa la estensione dell'obbligo di contributo e circa i criteri della attribuzione della competenza passiva della spesa all'uno piuttosto che all'altro ente. Ricordo, in via di accenno esemplificativo, tra le più frequenti questioni, che possono sorgere e che in fatto sono sorte, quelle relative alla determinazione dell'appartenenza dell'indigente ricoverato, al di cui mantenimento si riferisce la spesa contestata, secondo che siano da applicarsi le norme dell'articolo 81 della legge 30 giugno 1889, che parla del Comune di origine, o quelle della sopravvenuta legge 17 luglio 1890, n. 6972, che istituì il domicilio di soccorso; ricordo le questioni sulla destinazione, o no, delle rendite delle Opere pie a scopi di beneficenza specifica, sulla obbligatorietà, o no, di talune spese incontrate dai Comuni, potendo dipendere dalla affermazione od esclusione di tale obbligatorietà l'esonero od il carico della spesa di mantenimento degli inabili, la quale ai Comuni è imposta con preferenza a quelle meramente facoltative, ed infine le questioni sull'apprezzamento delle risultanze dei bilanci e conti consuntivi, allo effetto di stabilire se vi siano o non vi siano cespiti e avanzi assoggettabili al contributo.

Di queste e di altre questioni è giudice in prima cognizione la Giunta provinciale amministrativa, ed i ricorsi di questa specie

esauriti con pronunzia decisoria delle Giunte nell'anno 1899 furono 268, cifra che rappresenta il 40 per cento delle decisioni dell'anno.

In ordine all'esito di tali ricorsi, stati proposti da Comuni, da Congregazioni di carità, da altre Istituzioni pubbliche di beneficenza in contraddittorio delle Intendenze di finanza, a cui spetta curare il ricupero dei crediti dell'Erario, e repartire il carico del contributo fra i vari enti locali tenuti a prestarlo, risulta che furono 113 i ricorsi accolti, e 155 quelli respinti. Il rapporto fra gli uni e gli altri fu adunque del 43 e rispettivamente del 57 per ogni cento decisi, e, salvo il risultato finale dei ricorsi che possano essere stati prodotti alla Sezione IV del Consiglio di Stato dalle Amministrazioni interessate, si può riconoscere che il giudizio dato dai Collegi provinciali nel risolvere tali controversie, sovente non facili anche per considerazioni di carattere locale, fu in genere serbato entro i limiti della giustizia temperata, in quanto sia giuridicamente possibile, dalla equità.

Dopo la materia delle contestazioni suaccennate, quella che fornì maggior lavoro alle Giunte provinciali fu la materia delle controversie istituite da impiegati dei Comuni, delle Provincie, delle Opere pie, e di altri enti soggetti alla tutela delle Giunte provinciali amministrative.

I ricorsi di questa specie furono 247, più del terzo (33.38 per cento) dei decisi.

L'esito dei ricorsi, dei quali 118 trovarono accoglimento e 129 ebbero sorte contraria, può dar luogo ad osservare che secondo lo apprezzamento delle Giunte provinciali, quasi sempre estensibile alla bontà intrinseca dei provvedimenti impugnati, questi furono ravvisati non legali e non giusti nella proporzione di uno a due; ed il giudizio è abbastanza grave e tale da dimostrare come provvida sia stata la istituzione del procedimento contenzioso con tutte le garanzie che ne sono substrato, per la proponibilità delle controversie suaccennate che toccano interessi tanto vitali e delicati, e che prima non avevano il giudice.

È facile immaginare che, data la costituzione delle rappresentanze dei corpi amministrativi locali, può accadere ed accade che la sorte dei dipendenti impiegati, anziché essere regolata dalle ragioni vere del servizio e del bene pubblico, subisca non di rado la in-

fluenza di suggestioni ora favorevoli, ora contrarie, dei partiti che predominano nell'amministrazione.

Nessun sentimento, nessun desiderio è oggi fra le popolazioni tanto vivo e potente quanto quello della giustizia, nessuna preoccupazione è così disastrosa per le coscienze individuali e pel benessere sociale come il dubbio che taluno fra gli atti delle pubbliche amministrazioni, in ispecie se riguardi persone, possa essere stato ispirato da reconditi e non giustificabili fini. Ma cessa ogni ragione di preoccupazione e di dubbio allorchè si sa che contro i possibili soprusi delle mutabili maggioranze l'impiegato ha facoltà di ricorrere, mentre dal canto loro le Amministrazioni possono difendere il loro proprio operato con la guarentigia contenziosa innanzi ai Collegi locali, la di cui costituzione, mista dell'elemento governativo e di quello elettivo, dà affidamento che le opposte ragioni e i diversi interessi in conflitto saranno serenamente studiati e valutati.

La IV Sezione, alla quale spetta conoscere dei ricorsi contro le decisioni delle Giunte provinciali, ha creduto di esattamente interpretare il pensiero del legislatore, fissando la massima che sotto la qualifica generica di impiegati adoperata dagli articoli 1 e 2 della legge 1° maggio 1890 si comprendono anche i salariati dei Comuni, delle Provincie e delle altre Amministrazioni locali, per guisa che la facoltà del ricorso alla Giunta provinciale si debba intendere estesa anche a questi ultimi; e stabilendo che possano essere suscettibili di ricorso anche i provvedimenti di riforme organiche ed altri che appariscano ispirati da misure di pubblico servizio, quando per effetto di essi avvenga la cessazione di impiegati dal servizio fino allora prestato, dappoichè può accadere, — e su questo punto deve pure essere rivolta la indagine del Collegio decidente in merito, — che i provvedimenti medesimi siano talora preordinati a nascondere sotto la larva dell'interesse pubblico licenziamenti ingiustificati ed ingiustificabili.

Giova ritenere che alla giurisprudenza del Supremo Consesso siasi in genere uniformata l'azione delle Giunte provinciali nel decidere le 247 controversie, di cui sopra è cenno.

Su questo proposito si rileva che l'esito favorevole o contrario dei ricorsi si mantenne inalterato e nelle identiche proporzioni per ciascuna delle categorie, in cui sono stati distinti i ricorsi decisi.

La massima parte di questi, e cioè 189, erano rivolti contro provvedimenti di licenziamento, e di questi furono accolti 93 e respinti 96: dei 31 che riflettevano altre questioni interessanti la carriera degli impiegati, furono accolti 11 e rigettati 20; e dei rimanenti 27, che erano stati proposti da medici condotti e da levatrici comunali, 14 furono accolti e 13 furono respinti.

Perchè questa speciale distinzione intorno ai ricorsi delle persone incaricate del servizio sanitario?

Io credo non andare lungi dal vero, pensando che i ricorsi del personale sanitario si vollero distinguere da quelli degli impiegati comunali in riguardo al diverso carattere degli uffici rispettivi e alla distinta condizione giuridica che ne consegue nei rapporti col comune.

I medici e le levatrici condotte, se pel disimpegno del pubblico servizio ad essi affidato ricevono dai comuni uno stipendio e verso i comuni hanno diritti e doveri sostanzialmente non dissimili da quelli degli impiegati municipali veri e propri, si differenziano peraltro da questi in ragione della peculiarità delle loro funzioni, che non cessano di essere professionali, e che essi hanno obbligo di prestare gratuitamente in soccorso ed assistenza dei poveri (art. 14 legge 22 dicembre 1888, n. 5849, ed art. 34<sup>o</sup> del regolamento 9 ottobre 1889, ora sostituito dall'art. 46 del succeduto regolamento 3 febbraio 1901, n. 45), mentre in genere possono esercitarle, alla pari dei loro colleghi non stipendiati dal comune, verso la clientela degli abbienti. E così accade che essi, locando l'opera propria al comune, conservano la qualità di professionisti contrariamente a quanto si verifica per gli altri, che negli uffici comunali sono impiegati secondo il significato burocratico della parola.

Anche la legge comunale e provinciale (art. 126, n. 2, del testo unico 4 maggio 1898, n. 164), ispirandosi alla natura speciale della funzione e dei rapporti fra i comuni ed i medici condotti e le levatrici da quelli stipendiate, quali emergono dagli articoli 14 e 15 della legge sulla tutela della igiene e sanità pubblica, distingue fra gli impiegati e gli addetti al servizio sanitario del comune. La distinzione è anche più accentuata nell'art. 175 della detta legge comunale, laddove, parlando delle spese obbligatorie dei comuni, si indicano al n. 2 quelle per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati

ed agenti, e successivamente al n. 5 quelle pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici a beneficio esclusivo dei poveri, ecc. E se la distinzione suavvertita non è ripetuta nell'articolo 1, n. 12, e nell'articolo 2, n. 2, della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa, giova riflettere che agli effetti voluti dagli articoli medesimi, pei quali è determinata la competenza contenziosa della Giunta provinciale amministrativa, non faceva d'uopo di esplicita specificazione, ma bastava l'indicazione generica di impiegati comunali, perchè in quella categoria, trattandosi di disposizione attributiva di diritti, debbansi intendere inclusi anche gli esercenti il servizio sanitario dei comuni.

Con tutto ciò, a me sembra opportuno che la disposta ricerca statistica abbia tenuto distinti i ricorsi del ceto dei sanitari, non tanto per la suaccennata ragione differenziale tra essi ed i veri impiegati comunali, quanto perchè a riguardo dei medici condotti imperano regole speciali, le quali limitano i casi in cui è possibile per essi il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

È noto infatti che, giusta l'articolo 16 della legge sanitaria, il licenziamento dei medici e chirurghi condotti, quando la loro nomina per compiuto triennio di prova abbia acquistato il carattere di stabilità, non può avvenire, per la sola deliberazione del Consiglio comunale, ma questa è sottoposta all'approvazione del Prefetto, il quale provvede, previo voto consultivo del Consiglio provinciale di sanità. Il ricorso che si credesse di proporre contro la deliberazione del Prefetto è da rivolgersi al Ministro dell'interno, il quale decide, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, salva l'azione giudiziaria, se esperibile, e salva la facoltà di impugnare il provvedimento ministeriale innanzi alla Sezione IV, ai termini dell'articolo 24 della legge 2 giugno 1889.

La competenza della Giunta provinciale amministrativa, ferma restando per tutte le altre controversie relative alla carriera e alla disciplina dei medici e chirurghi stipendiati dai comuni, resta perciò esclusa in quanto ai ricorsi riflettenti il licenziamento deliberato dopo la ottenuta stabilità dei detti sanitari.

E qui non è fuori di proposito aggiungere che pure escluse dalla cognizione della Giunta provinciale sono da ritenersi in genere le contestazioni tra i comuni e gli insegnanti elementari da

quelli dipendenti. In ordine a siffatte contestazioni, secondo le norme speciali di procedimento, sancite dalla legge 19 aprile 1885, n. 3099, e dal regolamento generale per l'istruzione elementare 9 ottobre 1895, n. 623, è previamente prescritto l'intervento dei Consigli provinciali scolastici su tutto quanto concerne la carriera e la disciplina dei maestri; ed è poi a questi o alle amministrazioni comunali, a seconda dei casi, consentito il reclamo gerarchico dalle deliberazioni dei Consigli scolastici al Ministro della pubblica istruzione, salvo il ricorso contro il provvedimento ministeriale, da proporsi in sede contenziosa, e limitatamente alla indagine di legittimità, avanti il supremo magistrato amministrativo.

A proposito dei ricorsi di impiegati comunali, cade in acconcio richiamare quanto fu sopra osservato intorno alla specialità dei ricorsi dei segretari comunali in materia di licenziamento.

Non essendo a dubitarsi che il segretario comunale è un impiegato, anzi il primo tra gl'impiegati del comune, certa cosa è che i ricorsi prodotti dai segretari contro deliberazioni di sospensione o di altre minori punizioni disciplinari, e contro altri provvedimenti della autorità municipale relativi alla loro carriera, escluso il licenziamento, sono compresi nelle disposizioni del n. 12 dell'articolo 1 e del n. 2 dell'articolo 2 della legge 1° maggio 1890; e perciò ricorsi di questa specie, se vi furono per parte di segretari comunali, debbono sicuramente figurare fra gli 11 accolti o i 20 respinti in ordine a provvedimenti diversi da quello del licenziamento. Lo che conferma che anche dei ricorsi presentati dai segretari comunali a mente dell'articolo 112 della legge, testo unico, 4 maggio 1898, contro le deliberazioni, le quali in qualsiasi modo e sotto qualunque forma li abbiano licenziati dall'ufficio, debbasi dare notizia per la completa estensione della indagine statistica, come sopra fu rilevato.

A poche osservazioni danno luogo le altre materie, sulle quali fu provocata la decisione delle Giunte provinciali.

Non furono che 12 le contestazioni da esse decise sopra ricorsi contro deliberazioni emesse dai Consigli comunali ai termini dell'articolo 106, prima parte, e dell'articolo 107 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921, a cui corrispondono gli articoli 127 e 128 del vigente testo unico 4 maggio 1898, n. 164. Di

tali ricorsi, involgenti questioni relative ad istituzioni esistenti a pro della generalità degli abitanti dei comuni, o relative agli interessi dei parrocchiani, alla sorveglianza e revisione dei conti delle opere di beneficenza, delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni sussidiate dai comuni; furono accolti 9 e respinti 3.

Con pronunzia di accoglimento del ricorso risultano esaurite 12 controversie per spese di spedalità in confronto di 25, il di cui esito fu contrario alla domanda dell'ente ricorrente.

È però lecito dubitare che la cifra dal prospetto indicata, di sole 37 contestazioni di questa specie sia esatta; nè del dubbio occorre qui ripetere la ragione, potendosi soltanto aggiungere che quella cifra apparisce soverchiamente modesta e direi quasi inadeguata al movimento normale degli infermi poveri accolti e curati negli ospedali, mentre d'altro canto si sa che frequenti sono i motivi di dissidio e di lotta fra le amministrazioni ospitaliere e quelle comunali, interessate le une a richiedere e le altre a negare il pagamento della spesa occorsa.

A riguardo di questa specie di contestazioni è poi da farsi un'altra osservazione peculiare.

A differenza delle altre controversie, nelle quali innanzi alla Giunta si reca il reclamo proposto da cittadini o da enti giuridici contro un atto o provvedimento emanato dalla autorità amministrativa, le contese, di cui parla l'articolo 80 della legge 19 luglio 1890, sono vere e proprie liti aventi per oggetto non già l'impugnativa di un provvedimento della autorità, ma la domanda di ricupero di un credito o il diniego del debito o l'azione di rivalsa verso altri enti obbligati: esse adunque hanno tutti i caratteri delle controversie civili, e solamente le distingue da quelle e conferisce loro una fisionomia propria l'elemento obiettivo della essenza del servizio esclusivamente pubblico e sociale, da cui esse traggono vita. Questo elemento di diritto pubblico, che manca nelle contese ordinarie di mio e di tuo tra privati, siano essi persone fisiche e giuridiche, spiega perchè, il legislatore, anche nell'intento di risparmiare i dispendii e le lentezze del procedimento ordinario civile, abbia attribuito la prima cognizione delle questioni concernenti rimborso di spese di spedalità alla Giunta provinciale, o secondo i casi al Ministro dell'interno, cioè a quegli organi amministrativi, alla di cui potestà



tutoria sono con maggiore o minore estensione soggetti gli enti in contrario senso interessati. Questi enti nei procedimenti davanti alla Giunta provinciale possono essere o istituzioni di beneficenza, o comuni della provincia, o la provincia. Ciò posto, e, poichè la controversia può essere promossa ora dall'uno ora dall'altro gruppo di enti aventi un interesse opposto, gioverebbe, a mio avviso, conoscere quante fra le domande accolte erano state proposte dagli istituti di beneficenza, e quante erano state introdotte dalle amministrazioni comunali o provinciali, perchè le decisioni favorevoli ai primi siano, come è logico, separate da quelle favorevoli agli altri.

Così soltanto si potrà trovare argomento a considerazioni, che ora non sono possibili di fronte alle complessive cifre di 12 accoglimenti e di 25 rigetti, non sapendosi in quale proporzione sia stato riconosciuto il buon diritto degli istituti ospitalieri in confronto di quello dei comuni o, secondo i casi, delle provincie contendenti.

Nel prospetto *B* si veggono annotati 29 ricorsi contro provvedimenti di urgenza emessi dai sindaci per motivi di sicurezza pubblica in materia di edilizia, di polizia locale non che di pubblica igiene, giusta la facoltà conferita dall'articolo 151 della legge comunale, testo unico 4 maggio 1898. Di tali ricorsi 15 furono accolti, e trovò così protezione efficace il buon diritto dei cittadini, dei quali la Giunta riconobbe fondate le lagnanze contro l'operato, per la forza stessa delle cose non sempre maturamente ponderato, del sindaco.

Le Giunte provinciali emisero poi decisione favorevole sopra 3 e contraria sopra 6 ricorsi rivolti ad impugnare provvedimenti, emanati in applicazione della legge riguardante la sanità e igiene pubblica.

In materia di strade (consorzi fra provincie, comuni, enti morali o privati per opere stradali entro il territorio provinciale, e deliberazioni comunali relative alle strade vicinali), decisero 15 ricorsi, accogliendone 8 e rigettandone 7.

Ed accolsero 3 e respinsero 5 ricorsi presentati contro deliberazioni di Consigli comunali riflettenti la istituzione o il cambiamento permanente di fiere e mercati, nei sensi della legge 17 maggio 1866, n. 2933.

Senza che occorra tornare sulle cose già dette a proposito della

cifra di 3 ricorsi (due accolti, uno respinto) in materia elettorale, può affermarsi che minima fu l'attività giurisdizionale delle Giunte sopra altri argomenti, alcuni dei quali importantissimi, come, ad esempio, le questioni relative alla costituzione, al contributo e alla cessazione dei consorzi per opere idrauliche poste per legge a carico dei proprietari frontisti (un solo ricorso deciso con pronuncia di accoglimento); le questioni in materia di consorzi per bonificazioni di paludi e terreni paludosi da eseguirsi e mantenersi principalmente a spese dei proprietari interessati (due ricorsi decisi con pronuncia di reiezione); le questioni relative ad imposte (un solo ricorso che ebbe esito contrario).

Probabilmente da quest'unico ricorso era stata impugnata la deliberazione di un qualche Consiglio comunale per aumento ed eccedenza di sovrimposta, giusta l'articolo 285 della legge comunale vigente; e se così è, vi ha ragione di essere soddisfatti che un solo reclamo di questa specie abbia dato materia di decisione innanzi alle Giunte provinciali.

Tale il sommario riassunto del lavoro contenzioso delle Giunte nell'anno 1899: a completare il relativo studio occorrerebbe tenere distinti i dati ottenuti secondo le diverse regioni del Regno, poichè siffatta distinzione gioverebbe a far conoscere in quali luoghi più in quali meno fu sentito il bisogno di insorgere contro i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e di invocare su quelli la pronuncia serena del giudice amministrativo, e varrebbe pure a determinare quali peculiari controversie siano più frequenti e più facili a sorgere nell'una piuttosto che nell'altra regione. Né è senza importanza lo studio della distribuzione della litigiosità amministrativa per quantità e per materia fra le varie parti d'Italia, quando si rifletta che, oltre le cause più ovvie ad immaginarsi e dovute alle condizioni demografiche variabili da regione a regione, possono anche influire sul fenomeno della diversa misura di contributo regionale le vestigia tuttora rimaste di norme e disposizioni emanate dai reggimenti cessati, come ad esempio si verifica per talune provincie in ordine alle questioni di spedalità, giusta il disposto dell'art. 97 della legge sugli istituti pubblici di beneficenza.

Ma questo studio potrà più opportunamente compiersi quando sarà possibile estenderlo a più anni e quando si avrà più sicura ga-

ranza che il materiale raccolto riproduca con la dovuta esattezza il vero movimento degli affari presso le magistrature amministrative di primo grado.

Riassumendo questa prima parte del mio compito, non posso a meno di rilevare che le risultanze ottenute hanno dimostrato non infondati i dubbii e le riserve espresse dal senatore **BOCCARDO** allorchè dalla nostra Commissione fu discussa la opportunità dell'attuale indagine particolarmente in riguardo all'opera delle Giunte provinciali (1).

Ma con tutto ciò è bene che questo primo esperimento sia stato fatto; ed è a sperarsi che gli uffici provinciali resi più sicuri nel proseguimento delle disposte investigazioni sapranno apprestare gli elementi occorrenti perchè un esatto e completo apprezzamento sia possibile sul funzionamento della importante istituzione.

Ad ogni modo è doveroso ed insieme confortante osservare che i dati ora raccolti non autorizzano alcuna supposizione di svolgimento meno che regolare dell'opera delle Giunte provinciali amministrative, e inducono anzi a concludere che queste, anche nello esplicitamento delle funzioni contenziose, corrisposero alla giusta aspettativa ed alla fiducia dei cittadini e degli enti, che ad esse ricorsero.

Nè questo apprezzamento può essere sensibilmente modificato per la considerazione che la **IV Sezione** del Consiglio di Stato, come sarà detto in appresso, pronunciando definitivamente nell'anno 1899 sopra 174 ricorsi contro decisioni emesse dalle Giunte provinciali in sede contenziosa, ne accolse 98 cioè quasi il 56 per cento, perchè un giudizio completo e sicuro sulla bontà intrinseca dei pronunciati dei collegi decidenti non può e non deve essere basato sopra il solo elemento della quantità e della proporzione dei pronunciati confermati o riformati in secondo grado, ma deve essere integrato mediante la valutazione di altri coefficienti quali sono il rapporto tra le decisioni pronunciate e quelle accettate dalle parti e il rapporto tra il totale delle decisioni emesse e il numero delle riformate.

(1) **ANNALI DI STATISTICA. Atti della Commissione per la statistica civile e penale.** Sessione del dicembre 1898, pag. 49 e 50.

### Lavori della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Ho già accennato alla considerevole quantità dei ricorsi che si vanno accumulando presso la IV Sezione senza possibilità di essere discussi e definiti per mancanza del deposito della carta da bollo e senza possibilità di essere cancellati dalla cifra indicante il carico della Sezione perchè nessuna disposizione prescrive un termine perentorio per la consegna dei fogli bollati o commina per l'omesso deposito di questi la decadenza del ricorso.

Ed ho anche rilevato la grave lacuna delle disposizioni ora vigenti, secondo le quali basta che le parti depositino la carta da bollo quando ad esse più piace, perchè il ricorso riacquisti da quel momento la sua piena procedibilità alla pari degli altri, pel di cui normale svolgimento tutte le formalità volute dalla legge furono regolarmente osservate.

Debbo ora manifestare come la cifra di 1465, che ho già riferito e che rilevasi dal prospetto C, riguardante il movimento degli affari innanzi alla Sezione IV, rappresenti la quantità dei ricorsi rimasti non definiti pel sopra enunciato motivo al chiudersi dell'anno 1899.

Dal prospetto non apparisce quale fosse al principio dell'anno la cifra corrispondente: ed a questa lacuna occorrerà riparare per l'avvenire.

Però, se si tiene calcolo delle risultanze date dal prospetto attuale in ordine alla quantità dei ricorsi trovati pendenti, sopravvenuti, esauriti e rimasti in corso, si può affermare che i ricorsi rimasti giacenti alla fine del 1898 per la mancanza del deposito della carta da bollo dovettero essere 1299: sicchè il numero di questi dall'inizio alla fine del 1899 aumentò di 166.

La eloquenza dalle cifre esposte, sia pel loro valore assoluto sia pel movimento ascensionale da esse segnalato, è tale da rendere superflua qualsiasi parola, che io volessi aggiungere dopo quelle già dette per viemmeglio dimostrare la urgenza di un provvedimento efficace a togliere il gravissimo inconveniente.

\*  
\* \*

Il movimento dei ricorsi innanzi alla IV Sezione durante l'anno 1899, non tenendosi conto di quelli pei quali la procedibilità ulte-

riore era impedita dalla mancanza della carta bollata, si concreta nei dati seguenti. Innanzi tutto si nota che il retaggio lasciato dal precedente anno 1898 fu di 590 ricorsi, dei quali 50 erano già stati decisi ma non ancora ne era stata pubblicata la decisione. Dei rimanenti 540 erano in corso d'istruzione 21, erano stati già assegnati 61 per la discussione pubblica e 72 non erano suscettibili di essere assegnati all'udienza dovendosi ancora attendere la scadenza dei termini prescritti per la produzione delle controosservazioni al ricorso; di 49 era stata rinviata la trattazione sopra istanza delle parti e 337 erano in attesa di assegnazione.

Altri 709 ricorsi sopravvennero nel corso dell'anno, raggiungendosi così il totale di 1299: e poichè da questa indicazione complessiva bisogna per necessità togliere i 166 ricorsi che ingrossarono durante l'anno la cifra degli affari improcedibili per mancanza del deposito della carta bollata, il carico vero della IV Sezione si concreta in 1133 ricorsi, dei quali 559 furono nell'anno esauriti e restarono pendenti 574.

Dei 559 ricorsi, che ebbero compimento durante l'anno 1899, 53 cessarono per rinuncia della parte ricorrente e 506 furono definiti con decisione della Sezione.

Vuolsi però notare che in questa cifra sono compresi 30 ricorsi, sui quali la Sezione dovette astenersi da qualsiasi decisione limitandosi ad ordinare la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione di Roma per la determinazione della competenza.

Non io penso, nè qui è il luogo, di intrattenermi sui criteri, che sono da tenersi presenti per segnare il confine tra la competenza del magistrato amministrativo e quella dell'autorità giudiziaria. Osserverò solo di sfuggita che nella dottrina e nella giurisprudenza ferve ancora insoluta la disputa: e forse di questa non è ultima cagione la formula adoperata nell'articolo 24 della legge 2 giugno 1889, nel quale articolo è detto che « spetta alla IV Sezione del Consiglio di Stato il decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria nè si tratti di materia spettante alla

giurisdizione e alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali ».

L'articolo adunque non fissa un limite determinato fra le varie competenze e specialmente fra quella amministrativa e quella giudiziaria, e lascia adito alle più svariate teoriche appunto perchè la formula usata è in senso negativo: e perchè essa sia completata in senso positivo fa d'uopo coordinarla con le disposizioni della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, sul contenzioso amministrativo, senza che peraltro anche da siffatto coordinamento ogni ragione di incertezza possa dirsi eliminata.

Ma prescindendo da tutto ciò, e tralasciando, come è mio dovere di relatore, di addentrarmi nella *vezata quaestio* circa i confini fra le due giurisdizioni, che ha formato oggetto di dotti e brillanti studi dei più illustri nostri giureconsulti, a me basta per fini del presente resoconto rilevare come nei combinati articoli 40 e 41 della legge succitata il solo fatto che da una delle parti sia sollevata la eccezione sulla competenza produca l'imprescindibile effetto di paralizzare ogni azione della Sezione, la quale senza nemmeno potere deliberare la serietà della elevata eccezione deve necessariamente, direi quasi automaticamente, inviare gli atti alla Corte di Cassazione.

Per tal guisa si rende possibile che pel libito delle parti, le quali credano di annunciare un semplice, nudo, talvolta capriccioso dubbio sulla competenza della IV Sezione, senza obbligo di addurre alcuna ragione del dubbio stesso, le contestazioni siano prolungate non di rado a scopo defatigatorio, essendosi pure verificato che la eccezione sia stata presentata all'udienza dalla stessa parte ricorrente, cioè da chi aveva spontaneamente eccitata quella giurisdizione di cui insorgeva poi a contestare la legittimità.

È principio fondamentale di ogni procedura che il giudice dell'azione è anche giudice dell'eccezione; ma questo principio non trova applicazione di fronte al magistrato amministrativo al quale è negata quella facoltà, che si riconosce a qualunque magistrato dell'ordine giudiziario, compreso il Conciliatore, a cui gli articoli 456 e 458 del codice di procedura civile danno la potestà di esaminare e di giudicare se creda o non creda fondata la eccezione di incompetenza, e, nel caso che egli non la ravvisi fondata, di decidere la causa in merito.

In verità non sono mancate acute disquisizioni intorno a questa disposizione della legge, per la quale al giudice amministrativo è tolta una attribuzione intimamente connessa con l'esercizio della giurisdizione secondo la nota regola di diritto: « *cui jurisdictionis data est, ea quoque concessa videntur, sine quibus jurisdictionis explicari non potest.* » (GIAVOLENO, l. 2, *Dig. de jurid.*). Ognuno vede quanta sia l'importanza della disputa dibattuta fra gli scrittori intorno alla anzidetta disposizione privativa, della quale la ragion di essere si è resa anche più discutibile e più dubbia dopochè la Corte di cassazione di Roma, preoccupandosi di possibili invasioni della competenza da parte della IV Sezione, ritenne applicabile eziandio alle decisioni da questa proferite il disposto dell'articolo 3, n. 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761, e conseguentemente ammise contro i pronunciati del magistrato amministrativo il ricorso ad essa Corte Suprema per incompetenza od eccesso di potere (1).

Certamente il numero di 30 pronunzie di rinvio degli atti alla Corte di Cassazione non si può dire eccessivo; tanto più che per alcune di queste la eccezione di incompetenza può essere stata sollevata d'ufficio dalla stessa Sezione IV: ma il numero maggiore o minore di tali pronunzie non influisce sulla gravità delle considerazioni suaccennate.

Oltre a ciò vuolsi tener presente che a rendere meno elevata la cifra dei rinvii alla Cassazione può aver contribuito una circostanza estrinseca alla quantità dei casi in cui la eccezione di incompetenza fu sollevata dalle parti. È infatti giurisprudenza accolta dalla IV Sezione che quando insieme alla eccezione di incompetenza sia stata dedotta oppure sia ravvisata elevabile d'ufficio la eccezione di inammissibilità del ricorso, quest'ultima è pregiudiziale all'altra e deve essere decisa in precedenza: per guisa che, riconosciutasi la irricevibilità del ricorso, resta assorbita la questione della competenza e cessa ogni ragione del rinvio alla Corte regolatrice.

(1) Le ragioni che ispirarono la Corte di cassazione romana ad ammettere il ricorso per incompetenza od eccesso di potere contro le decisioni della Sezione IV, considerata da essa Corte quale una giurisdizione speciale ai termini dell'art. 3, n. 3, della legge 31 marzo 1877, risultano dalla sentenza 21 marzo 1893 emessa a Sezioni unite sul ricorso della Società per le opere pubbliche del Mezzogiorno d'Italia contro il Comune di Taranto e contro il Ministero dei lavori pubblici.

Quando infatti sia accertato *a priori* che il ricorso o per difetti sostanziali o per vizi formali non può in alcun modo formare, materia della cognizione dell'autorità amministrativa, sarebbe un non senso giuridico provocare un giudizio di attribuzione di competenza a proposito di una controversia che, se pure un giudice possa avere, non può avere che quello ordinario, innanzi al quale nulla vieta che sia deferita direttamente senza il dispendio e il ritardo di un procedimento intermedio affatto superfluo.

Ciò premesso, può essere accaduto che l'eccezione di incompetenza dell'autorità amministrativa sia stata sollevata, oltre che pei 30 ricorsi pei quali furono inviati gli atti alla Corte di Cassazione, anche per altri ricorsi, a riguardo dei quali il rinvio non fu più necessario dal momento che la Sezione ne dichiarò la irricevibilità.

E la dichiarazione di irricevibilità fu pronunciata per 24 ricorsi, che rappresentano il 5 per cento sul totale dei 476 decisi dalla Sezione IV. Di essi 6 furono dichiarati irricevibili per mancanza del provvedimento definitivo, il quale si ha quando niun reclamo in via gerarchica sia esperibile, e contro il quale soltanto è consentito il ricorso in sede contenziosa; 3 furono dichiarati improponibili per difetto di interesse che è il substrato indispensabile per qualsiasi domanda giudiziale; e 15 furono riconosciuti inammissibili per altri motivi, come ad esempio per tardiva produzione o per inosservanza di altre formalità rituali.

\* \* \*

Le cifre fin qui esposte non rivelano ancora la vera attività giurisdizionale della IV Sezione. Esse ci dicono che per 30 controversie deferite alla sua cognizione, il supremo magistrato amministrativo dovette arrestarsi di fronte all'elevato dubbio sulla sua competenza: e ci dicono che di altri 24 ricorsi, pure decidendoli, la Sezione si limitò a riconoscere la inammissibilità, senza discendere all'esame del loro contenuto.

Ma la funzione decisoria della Sezione IV nel suo senso più pieno, e cioè quale espressione dell'apprezzamento formatosi in seguito della indagine istituita sulla intrinseca sostanza delle deferite controversie, si affermò con 206 pronunzie di accoglimento totale o parziale, e con 246 di rigetto del ricorso.



In rapporto al numero complessivo delle emesse 476 pronunzie, i 206 accoglimenti rappresentano la percentuale del 43.30; i 246 rigetti segnano la percentuale del 51.70, ed il rimanente 5 per cento è dato, come fu già avvertito, dalle 24 declaratorie di irricevibilità.

A proposito degli accoglimenti e dei rigetti pronunziati dalla IV Sezione, si rende indispensabile ricordare come la funzione giurisdizionale, che ad essa affidò il legislatore, sia destinata a svolgersi in campi tra loro distinti (1).

La normale funzione, secondo l'articolo 24 della legge organica 2 giugno 1889, è circoscritta alla indagine sulla legittimità dell'atto o provvedimento amministrativo impugnato. In questo campo la IV Sezione esamina se il provvedimento dell'Amministrazione, contro il quale insorge il cittadino o l'ente morale che crede da questo lesa il proprio interesse non protetto da azione giudiziaria, pecchi, o no, per alcuno dei vizi di illegittimità enunciati dal suddetto articolo 24; ed a seconda dei risultati di questa indagine e di questo esame la Sezione rigetta il ricorso o annulla il provvedimento; facendo salvi in quest'ultimo caso (ammenchè non si tratti di annullamento per incompetenza) i provvedimenti ulteriori della Amministrazione operante, ai di cui atti il giudice amministrativo della legittimità può bensì negare con la pronuncia di annullamento la giuridica esistenza ed efficacia, ma non può sostituire atti propri.

Tra i vizi di illegittimità è l'eccesso di potere: e qui cade in acconcio notare come la Sezione IV abbia con costante giurisprudenza esteso il concetto di questa forma di illegittimità oltre i confini, nei quali lo circoscrivono i pronunciati dell'autorità giudiziaria. Secondo questa eccesso di potere è la incompetenza assoluta, è,

(1) Intorno al carattere giurisdizionale della IV Sezione molto si è disputato fra i cultori del nostro diritto pubblico. Un importante contributo allo studio della grave ed elegante questione apportarono le dotte recenti monografie del consigliere SCHANZER e del professore SCIALOIA, l'ultimo dei quali, dissentendo in parte dal primo, recisamente sostiene che "le principali funzioni della Sezione IV sono giurisdizionali, quantunque essa trovi posto nel potere esecutivo, accanto all'Amministrazione attiva." In proposito la Corte di cassazione di Roma ha dichiarato, con sentenze 12 febbraio 1900 sul ricorso Janiri e 12 dicembre 1901 sul ricorso Baldi, che le decisioni della Sezione IV hanno carattere di pronunziati emessi in sede giurisdizionale e forza di giudicato anche di fronte all'Autorità giudiziaria.

per dirla col MANTELLINI, « l'uscire fuori da ogni limite, che contiene « la giurisdizione, e dentro cui la si distribuisce fra più giudici » (1). Invece secondo la massima fissata e sempre seguita dalla IV Sezione costituisce anche eccesso di potere il contrasto fra una evidente ed indiscutibile situazione di fatto affermata dalle risultanze degli atti ed il provvedimento basato sopra il presupposto di fatti contrari a quelle risultanze. Ed anche fu ritenuto esservi eccesso di potere, quando un provvedimento sia poggiato su apprezzamenti i quali contengano qualcosa di illogico e di irrazionale in rapporto allo spirito della legge.

Ben si comprende questo allargamento della nozione giuridica dell'eccesso di potere, ove si rifletta che la IV Sezione è anch'essa una magistratura, ma è una magistratura amministrativa: ed in questo suo carattere peculiare, nella genesi della sua istituzione, nella finalità dei suoi pronunciati rivolti a concretare la giustizia nell'Amministrazione, sta la ragione efficiente del suo discostarsi dalle più rigide norme regolatrici dei giudizi civili, intesi a definire i litigi provocati dal conflitto di diritti meramente privati.

Accanto alla giurisdizione di legittimità sorge un'altra forma di giurisdizione più ampia, in quanto la decisione è estesa anche al merito del provvedimento impugnato; ed in questo campo, a differenza di quello della pura legittimità, nel quale nessuna preventiva determinazione potrebbe offrire sicuro affidamento di essere completa perchè infiniti e svariatisimi sono gli atti, che la pubblica Amministrazione può emettere nelle molteplici esplicazioni del suo *jus imperii*, e che i cittadini o gli enti giuridici possono ritenere lesivi dell'interesse proprio, il legislatore ebbe cura di specificare le controversie, che la Sezione IV ha potestà di conoscere e di decidere anche nel merito. E questa potestà importa che, ove la Sezione annulli il provvedimento amministrativo, provvede essa surrogando a quello la propria statuizione.

Quali siano siffatte controversie è detto nell'articolo 25 della legge 2 giugno 1889: ed alle materie ivi enumerate sono da aggiungersi le altre enunciate nell'articolo 21 della legge 1° maggio 1890, non che altre designate da altre leggi, tra le quali giova ricordare

(1) MANTELLINI. *I conflitti di attribuzioni in Italia dopo la legge 31 marzo 1877*, capitolo IV, procedura e competenza.

quella del 17 luglio 1890, n. 6972, articoli 81, 92 e 93, in quanto riguarda i ricorsi contro i provvedimenti definitivi di concentramento, raggruppamento o trasformazione degli Istituti pubblici di beneficenza.

Ma oltre queste, che sono le norme caratteristiche del duplice modo, con cui si applica la giurisdizione del supremo magistrato amministrativo in rapporto ai ricorsi che impugnano i provvedimenti dell'amministrazione attiva, altre norme regolano lo svolgimento della competenza della IV Sezione allorchè trattasi di ricorsi contro decisioni emesse da corpi deliberanti con funzioni d'indole giurisdizionale.

Una piena cognizione estesa al merito è deferita alla IV Sezione in ordine ai ricorsi contro le decisioni emanate dai Consigli provinciali in materia di elezioni provinciali, ai termini dell'articolo 95 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, e contro le decisioni emesse dalle Giunte provinciali amministrative in materia elettorale, nei casi di licenziamenti di segretari comunali, nelle controversie riflettenti aumento od eccedenza di sovrimposta, nelle contestazioni per rimborso di spese dall'Erario anticipate per mantenimento d'inabili al lavoro: ed in questi casi la Sezione IV pronunzia come magistratura di seconda o terza istanza.

Un'altra forma specialissima di competenza è poi stabilita dall'articolo 19 della legge sull'ordinamento della giustizia amministrativa a proposito dei ricorsi contro le decisioni pronunciate dalle Giunte provinciali in conformità di quella legge.

Sopra tali ricorsi, che sono ammessi soltanto per motivi d'incompetenza, eccesso di potere o altra violazione di legge, la prima indagine della IV Sezione è circoscritta a vedere se alcuno dei denunziati vizi d'illegittimità sussista, o no, nella decisione impugnata. E soltanto quando la Sezione abbia accertato esistere una violazione di legge, quando questa non sia violazione formale ma sostanziale, essa Sezione può e deve discendere all'esame del merito e nel merito decidere, ritenuto il fatto stabilito nella decisione impugnata.

Tutte queste diverse forme di più o meno ampia cognizione fanno sempre capo a due sostanziali distinzioni, secondo che la decisione del Supremo Collegio si limitò alla disamina della legitti-

mità o si spinse nel merito del provvedimento amministrativo o della decisione di carattere giurisdizionale impugnata.

E sotto questo aspetto furono 154 i ricorsi accolti in tutto o in parte e 188 quelli respinti, in sede di pura legalità: e furono 52 gli accolti e 58 i rigettati con pronunzia sul merito.

I ricorsi decisi per motivi di sola legittimità ebbero adunque una grande prevalenza su quelli decisi con cognizione estesa al merito, tanto che le percentuali furono del 77.35 quanto ai primi e del 22.65 quanto ai secondi.

Guardati secondo la peculiare indole dell'atto impugnato, i ricorsi decisi della prima specie così si distinguono:

ricorsi contro decreti Reali, accolti 14, respinti 30;

ricorsi contro decreti e provvedimenti ministeriali, accolti 18, respinti 9;

ricorsi contro decreti e provvedimenti dei Prefetti, accolti 14, respinti 30;

ricorsi contro deliberazioni di Consigli e altre autorità comunali, accolti 5, respinti 6:

ricorsi contro deliberazioni di Consigli e di altre autorità provinciali, accolti 23, rigettati 29;

ricorsi contro deliberazioni di autorità forestali, accolti 1, rigettati 2;

ricorsi contro decisioni delle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa, accolti 79, respinti 65;

ricorsi contro altri provvedimenti, respinti 17, senza alcun accoglimento.

Molto minore, come già si è visto, fu il numero dei ricorsi decisi in merito, distinti nel seguente modo:

ricorsi contro decreti reali, accolti 9, respinti 12;

ricorsi contro decreti e provvedimenti ministeriali, accolti 7, respinti 11;

ricorsi contro decreti e provvedimenti prefettizi, accolti 10, respinti 6;

ricorsi contro deliberazioni di Consigli e autorità comunali, nessuno accolto, respinto 1;

ricorsi contro deliberazioni di Consigli e di autorità provinciali, accolti 6, respinti 21;

ricorsi contro deliberazioni delle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa, accolti 19, rigettati 7;

ricorsi contro altri provvedimenti, accolto 1, senza alcun rigetto.

Il maggior contingente alle decisioni del supremo Consesso fu dato dai ricorsi contro le pronunzie delle Giunte provinciali amministrative, e di questi, che nel prospetto figurano in numero di 181, ma che, detratti i 7 pei quali vi fu il rinvio degli atti alla Corte di cassazione, si ridussero a 174, furono accolti 98 e respinti 72, essendo stati gli altri 4 dichiarati irricevibili. Su questo proposito non ho che da riportarmi alla osservazione, con la quale chiusi la rassegna dei lavori delle Giunte provinciali amministrative.

Vengono dipoi i ricorsi contro deliberazioni di Consigli provinciali e di altre autorità pure provinciali, tra le quali sono appunto le Giunte amministrative decidenti con forme non contenziose; di questi ricorsi, che ascsero ad 83, tolti 3 rimessi alla Corte regolatrice per la competenza ed uno dichiarato irricevibile, furono accolti 29 e rigettati 50

I ricorsi contro decreti Reali decisi dalla Sezione IV furono in numero di 78, dei quali, detratti 3 rinviati alla Cassazione e 10 riconosciuti irricevibili, trovarono accoglimento totale o parziale 23 ed ebbero esito contrario 42.

I ricorsi decisi, che avevano impugnato decreti e provvedimenti ministeriali (63) furono di numero pressochè uguale a quello dei ricorsi contro decreti e provvedimenti prefettizi (64); ma ben diverse furono le proporzioni fra gli accoglimenti ed i rigetti rispettivi, dappoichè dei primi, eliminati 16 rinviati alla Cassazione e due inammissibili, furono accolti 25 e respinti 20, e pei secondi, di cui uno solo fu rimesso alla Corte Suprema e tre terminarono con dichiarazione di irricevibilità, si ebbe di fronte alle 24 pronunzie di accoglimento la maggiore cifra di 36 pronunzie di reiezione.

Ho esposto queste risultanze, per esattezza di storico e non perchè io creda che sulle medesime si possano basare illazioni e giudizi sicuri sulla maggiore o minore legalità formale o sulla mi-

nore o maggiore bontà intrinseca dei provvedimenti piuttosto dell'una che dell'altra specie: a far ciò con fondata presunzione di non andare lungi dal vero, ripeto anche una volta che non può bastare il breve periodo di un anno, e che occorrono comparazioni con le risultanze di altri uguali periodi.

Ma ad ogni modo non sarà senza frutto aver preso nota delle risultanze attuali: e *meminisse juvabit* quando la ricerca statistica sarà proseguita per gli anni successivi.

E non sarà forse fuori di proposito che nella rassegna dei lavori della Sezione IV per gli anni susseguenti a quello di cui ora ci occupiamo, siano tenuti distinti i dati relativi ai ricorsi contro i provvedimenti di origine e di indole strettamente amministrativa siano essi ricorsi ristretti alla sola legalità o estesi anche al merito, ed i ricorsi che si propongono contro le pronunzie delle Giunte provinciali amministrative o di altri corpi deliberanti in sede giurisdizionale.

Coi primi è attaccato l'atto dell'amministratore: coi secondi è impugnato il pronunziato del giudice; e la intrinseca differenza tra la essenza dell'uno e dell'altro atto investito dalla impugnativa, oltre il già avvertito diverso grado e modo di cognizione che nell'un caso e nell'altro esplica la IV Sezione, vale, a mio modesto avviso, a dar ragione della distinta indagine statistica (1).

\*  
\*  
\*

Alla fine dell'anno 1899 figurano non definiti 574 ricorsi, 16 meno di quanti ne aveva lasciati tuttora in corso l'anno precedente. Di fronte alla cifra dei 574 rimasti ancora da decidere, non è inopportuno ricordare quella, che di poco le è inferiore, dei 559 ricorsi entro l'anno esauriti: e giova altresì tenere presente che dei 574

(1) Non è forse inopportuno notare che, se la distinzione suaccennata si fosse tenuta pei ricorsi esauriti innanzi alla Sezione IV nell'anno 1899, i quali furono 559, si sarebbe trovato il numero dei ricorsi esauriti della prima specie quasi uguale o di poco diverso da quello dei ricorsi esauriti della seconda specie. Fra i ricorsi esauriti infatti 281 erano stati proposti contro deliberazioni di Consigli ed altre autorità provinciali e contro decisioni delle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa: e 278 contro provvedimenti emanati da altre autorità e corpi amministrativi.

pendenti al chiudersi dell'anno 51 già erano stati decisi e soltanto ne era attesa la pubblicazione. Quest'ultima cifra è pressochè uguale a quella dei 50 la di cui decisione già avvenuta non era ancora pubblicata al principio dell'anno.

Dei rimanenti 523 ricorsi rimasti indecisi, 56 erano stati assegnati per la discussione, 35 non potevano essere ancora assegnati perchè tuttora in corso di istruzione, 105 non potevano esserlo perchè non ancora decorsi i termini consentiti dalla legge alla parte intimata per contrapporre le sue deduzioni, 46 erano stati rinviati sopra istanza delle parti, 34 erano stati rinviati di ufficio, e 247 attendevano la assegnazione. Con lievi differenze si riprodusse in sostanza al chiudersi dell'anno la situazione rilevata al suo inizio.

È a dubitarsi se a qualche osservazione potrebbe dare luogo la cifra degli 80 rinvii; ma non è a dimenticarsi, e fu già avvertito, che sovente il differimento concordato tra le parti è indice e preludio della rinuncia al ricorso: e quindi una regola assoluta non può essere tracciata su questa delicata materia; nè d'altro canto il rapporto fra la cifra dei rinvii e quella dei ricorsi rimasti da decidersi è così considerevole da richiamare sul proposito la particolare attenzione della Commissione.

\* \* \*

Le resultanze della compiuta indagine statistica ci dicono quanti furono i ricorsi decisi, ma non ci dicono quante furono le decisioni pronunziate: ed è facile comprendere come le cifre indicanti l'una e l'altra quantità di solito non coincidano fra loro, dappoichè da un lato per un medesimo ricorso possono avere avuto luogo più pronunzie, e dall'altro canto una sola decisione può avere definito più ricorsi insieme riuniti per identità o per connessione di causa.

Come il prospetto *A* relativo ai lavori delle Giunte provinciali, così il prospetto *C* pei lavori della Sezione IV non offre alcuna notizia circa le pronunzie interlocutorie, con le quali la Sezione, valendosi della facoltà consentitale dall'art. 37 della sua legge organica, richiede nuovi schiarimenti o documenti nuovi da prodursi a cura dell'Amministrazione o delle parti; in verità il numero delle pronunzie interlocutorie non è, di solito, e non può essere molto

considerevole, tenuto conto dell'indole dei procedimenti che si svolgono innanzi alla IV Sezione, e tenuta presente anche la limitazione, che la parola, o meglio il silenzio, della legge e del regolamento di procedura 17 ottobre 1889 impone alla Sezione stessa nella assunzione di mezzi istruttori. Ma con tutto ciò, può essere utile che la indagine statistica sia completata anche coi dati relativi alle decisioni preparatorie, delle quali si ha soltanto un accenno indiretto nella cifra indicante i ricorsi pendenti per essere in corso la disposta istruzione.

Non occorre, come bene avvertiva il senatore **Bodio** nella relazione con la quale presentava alla Commissione i moduli dei prospetti, non occorre che la indagine sia estesa ai rarissimi casi di domande per revocazione.

Presenta invece una apprezzabile importanza la notizia delle pronunzie emesse sulle domande incidentali di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

Fu già ricordato che per regola il ricorso in sede contenziosa non ha effetto sospensivo: volle però il legislatore che sulla istanza dell'interessato possa la IV Sezione valutare e decidere con decreto motivato se concorrano gravi ragioni per permettere in via eccezionale la invocata sospensione.

A differenza di quanto avviene presso le Giunte provinciali (ed in verità a me sembra poco comprensibile la ragione del diverso metodo procedurale), la istanza incidentale di sospensione innanzi alla Sezione IV è discussa in udienza pubblica, e con precedenza alla trattazione delle altre controversie: e la decisione della Sezione è pubblicata nella stessa udienza.

Sono noti i principii, ai quali la Sezione suole informare il suo apprezzamento relativamente all'uso di questa facoltà, esclusivamente propria del magistrato amministrativo: — tali principii sostanzialmente si concretano nella massima, che, omessa qualsiasi deliberazione del merito dalla contestazione, sia da concedersi la sospensione quando sia dimostrato che dallo eseguitamento attuale dell'atto impugnato deriverebbe un danno notevole, irreparabile o difficilmente riparabile nella ipotesi del possibile successivo accoglimento del ricorso.

Furono 19 le domande di sospensione accolte, 15 quelle respinte dalla Sezione in coerenza alla massima surriferita; 12 di esse



(accolte 8, rigettate 4) riflettevano ricorsi contro decreti o provvedimenti ministeriali; 6 (3 accolte e 3 rigettate) riguardavano provvedimenti prefettizi; 5 (di cui accolte 2, respinte 3) concernevano decisioni emesse dalle Giunte provinciali in sede giurisdizionale: le altre miravano ad ottenere che fosse sospesa l'esecuzione di deliberazioni di Consigli ed autorità comunali o provinciali: è notevole che nessuna delle presentate domande di sospensione si riferiva a decreti reali.

Il prospetto *C* indica anche il numero delle udienze che furono 52, ed il numero delle riunioni della Sezione in Camera di consiglio che furono 105.

\* \* \*

Per quanto riguarda la celerità della pubblicazione delle decisioni, con le quali la IV Sezione, come fu già notato, pronunciò definitivamente sopra 506 ricorsi, il prospetto *C* offre i seguenti dati:

decisioni pubblicate entro 15 giorni da quello in cui il ricorso fu discusso, 23;

pubblicate fra i 16 e i 30 giorni dalla discussione, 140;

pubblicate oltre il mese, 343.

Quest'ultima cifra rappresenta il 67.80 per cento sul numero totale delle decisioni, e non si può disconoscere che sarebbe a desiderarsi una maggiore sollecitudine.

Anche a questo proposito però devesi ripetere che per potere con più completi elementi formulare un sicuro giudizio sul grado maggiore o minore di speditezza nella pubblicazione delle decisioni occorre una più analitica indagine, la quale ci dica quante fra le 343 decisioni non pubblicate entro il mese dalla discussione del ricorso, lo furono in un termine di poco eccedente quello ora espresso e di quante la pubblicazione fu ritardata ulteriormente.

Il prospetto ci avverte che nessuno dei 506 procedimenti risolti con decisione ebbe durata inferiore a 3 mesi dalla notificazione del ricorso alla pubblicazione della decisione: e ciò si comprende agevolmente, dappoichè dal giorno della notificazione la legge assegna al ricorrente il termine di 30 giorni pel deposito del ricorso, e altri 30 giorni dalla scadenza del termine suindicato consente all'autorità ed alle parti, a cui il ricorso fu intimato, per

produrre le istanze e memorie difensive e i documenti che reputino opportuno nel proprio interesse.

Tali norme, fissate dagli articoli 30 e 31 della legge organica 2 giugno 1889 e mantenute ferme anche per quanto riguarda i procedimenti riflettenti i ricorsi contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative giusta la disposizione dell'articolo 19 della legge 1° maggio 1890, rendono impossibile, tranne nei casi eccezionalissimi di decretata abbreviazione dei termini (art. 32 della legge 2 giugno 1889), che il ricorso sia assegnato per la discussione prima che almeno siano decorsi circa 3 mesi dalla sua notificazione. Devesi quindi constatare che fu abbastanza sollecita la definizione di 61 ricorsi avvenuta fra i 3 ed i 6 mesi e di 284 ricorsi avvenuta fra i 6 mesi e l'anno dal giorno in cui erano stati notificati. Risulta pertanto che sul totale dei procedimenti definiti con decisione del supremo Collegio, il 68 per cento ebbe durata non eccedente l'anno. Al di là di questo termine emerge protratta, tenuto conto della pubblicazione delle rispettive pronunzie, la decisione degli altri 161 procedimenti: ma questa cifra, ove si ponga in rapporto alle altre resultanze sopra espresse, non sembra eccessiva; tanto più che non è escluso il dubbio che alla maggiore durata di alcuni di tali procedimenti abbia potuto concorrere la negligenza delle parti nel fornire la occorrente carta da bollo, giusta le osservazioni sopra esposte, che qui non fa d'uopo ripetere.

\*  
\*  
\*

Mi resta ora da riferire quali materie più specialmente formano oggetto dei pronunziati della IV Sezione, secondo quanto rilevasi dal prospetto *D*, il quale, per vero dire, sarebbe stato più esattamente redatto se avesse ommesso di tenere conto dei 30 ricorsi rinviati alla Corte di cassazione e quindi non stati decisi, mentre evidentemente anche questi ha compreso, collocandoli fra i ricorsi non accolti. Premessa questa avvertenza, che sarà da tenersi presente per lo avvenire, è da rilevarsi che primeggiano per numero le questioni riflettenti impiegati di pubbliche Amministrazioni, essendo stati i ricorsi di questa specie 143, cioè più del quarto del numero totale dei decisi.

La frequenza di siffatte controversie è spiegata dal continuo movimento degli ordinamenti delle pubbliche Amministrazioni, dal

succedersi di riforme organiche, che se avvantaggiano taluni fra i funzionari possono arrecare detrimento alla posizione ed alle aspettative degli altri, è soprattutto, per quanto concerne gli impiegati civili governativi, dall'essere sempre attesa la più volte promessa legge che deve regolare lo stato di essi impiegati.

Dei suindicati 143 ricorsi furono accolti 41 (28 per cento) e rigettati 102 (72 per cento). Di questi, 7 riguardavano licenziamenti di funzionari civili dello Stato e furono tutti respinti, 6 concernevano questioni di concorsi agli impieghi e ne fu accolto uno solo, e 19 si riferivano ad altre questioni di carriera, dei quali furono accolti 6 e respinti 13. Altri 13 ricorsi erano stati prodotti da ufficiali dell'esercito contro decreti Sovrani di remozione dal grado e dall'impiego o di revoca dall'impiego in seguito a verdetti dei Consigli di disciplina, e uno solo trovò accogliamento. È noto come i ricorsi di questa specie siano sempre rivolti ad attaccare la regolarità del procedimento disciplinare, che precede e serve di base al provvedimento impugnato.

E qui forse non è fuori di luogo ricordare come tra le disposizioni fondamentali, che regolano la sorte degli impiegati civili e degli ufficiali dell'esercito molte siano ancora quelle di mezzo secolo indietro, essendo stato ritenuto che in riguardo ai primi è sempre applicabile il regolamento 23 ottobre 1853, n. 1611, nelle parti in cui non fu da norme ulteriori modificato, ed essendo tuttora vigente la legge sullo stato degli ufficiali 25 marzo 1852, n. 1376.

Un ricorso, che fu respinto, riguardava la nomina di un notaio, cadendo la disputa sulla applicazione dell'articolo 11 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, e dell'articolo 26 del regolamento 23 novembre 1879, n. 5170.

Sopra tutti questi ricorsi la IV Sezione decise esaminando la legittimità del provvedimento che non era suscettibile di impugnativa nel merito.

Lo stesso è a dirsi per 11 ricorsi relativi a controversie fra Comuni e maestri elementari, dei quali 2 accolti e 4 respinti riflettevano provvedimenti di licenziamento e gli altri 5, tutti rigettati, altre diverse questioni. Furono 28 i ricorsi (accolti 10, rigettati 18) riguardanti la posizione di medici condotti e di altri ufficiali sanitari dei Comuni: 21 avevano per oggetto contestazioni fra Comuni e segretari comunali, e soli 9 ne furono accolti: 26 si rife-

rivano ad altri impiegati comunali e ottennero esito favorevole 10: e 11, dei quali ebbero accoglienza soli 2, erano relativi alla carriera di impiegati di Opere pie.

Un contingente abbastanza considerevole fornirono anche le contestazioni fra Comuni, Congregazioni di carità ed altri Istituti locali di beneficenza e l'Amministrazione erariale a proposito del contributo richiesto ai detti enti nella spesa di mantenimento di indigenti accolti nelle Case di ricovero a mente dell'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza. I 113 ricorsi relativi alle controversie ora indicate, uniti ai 143 di cui sopra è cenno, formarono più della metà del numero totale dei decisi: e di essi furono accolti 58 e respinti 55. Queste cifre sono apprezzabili solamente in quanto segnano il rapporto fra le pronunzie di conferma e quelle di revoca delle decisioni delle Giunte provinciali impugnate dai ricorsi: ma nessun elemento può trarsi da esse allo effetto di conoscere se le sorti del giudizio riuscirono in definitiva più favorevoli agli Enti locali o all'Erario, dappoichè non è specificato quanti fra i ricorsi decisi con pronunzia di accoglimento o di rigetto erano stati proposti dagli uni e quanti dall'altro.

Furono 57 le controversie risolte in ordine al rimborso di spese di spedalità e di assistenza ad infermi poveri. Su questa materia la IV Sezione era chiamata a decidere, in seguito dei ricorsi prodotti da Comuni o da Istituti ospitalieri, questioni che avevano formato oggetto di una prima decisione o del Ministro dell'Interno o delle Giunte provinciali amministrative, secondo le ipotesi configurate nell'articolo 80 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza: oppure trattavasi di contestazioni fra l'Amministrazione degli ospedali romani e Comuni di provincie diverse dalla romana, o fra alcuni ed altri di questi ultimi in rapporto a spese di cura nei nosocomi della capitale, giusta l'articolo 8 del Regio decreto, allora vigente, 28 agosto 1896, n. 407: l'esito di tali ricorsi fu di accoglimento quanto a 31 e di reiezione quanto ai 26 rimanenti.

In ordine alla legge ora citata è da ricordarsi che formarono pure oggetto di decisione 32 ricorsi presentati contro provvedimenti definitivi, che avevano statuito lo scioglimento delle Amministrazioni degli Istituti di beneficenza, o il concentramento di alcuno di tali Istituti nella Congregazione di carità locale, o la loro trasformazione od inversione del fine.

La Sezione non ebbe a decidere alcuna contestazione relativa al mantenimento dei mentecatti o al mantenimento degli esposti: ed in relazione alle Istituzioni di beneficenza ebbe ad occuparsi, oltre che delle contestazioni sopra enunciate, di sole altre 7, che riflettevano ricorsi contro decreti prefettizi che avevano autorizzato gli Istituti anzidetti o altri Enti locali ad accettare lasciti o donazioni o ad acquistare beni stabili, sui quali ricorsi la Sezione pronuncia in Camera di consiglio con potestà di cognizione estesa anche al merito, a' sensi dell'articolo 3 della legge 21 giugno 1896, n. 218.

Furono 19 le controversie decise in materia di elezioni comunali e provinciali (art. 87 e 95 della vigente legge comunale e provinciale): 5 ricorsi furono accolti, 12 respinti.

A poche questioni, 4 in tutto, diè luogo la costituzione dei Comuni e il distacco di frazioni da uno per aggregazione ad altro Comune (art. 115 della legge comunale): e 3 di siffatti ricorsi furono accolti.

Non formò oggetto di decisione alcuna disputa relativa al patrimonio delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani in opposizione con quelli del Comune (art. 127 della legge comunale e provinciale), nè alcuna contestazione intorno ai confini tra Comuni o Provincie (art. 25, n. 5, della legge sul Consiglio di Stato).

Per quanto concerne le questioni di indole finanziaria interessanti lo Stato o le Provincie o i Comuni, risulta che furono decisi 3 ricorsi, tutti con esito negativo, relativi ad operazioni preliminari alla pubblicazione dei ruoli delle imposte dirette; uno, pure respinto, relativo ad aumento di sovrimposta; 6, di cui 4 accolti, relativi all'applicazione di tasse locali; 5, di cui accolti 3, relativi a contravvenzioni daziarie; 16, dei quali 9 ebbero accogliimento, relativi a questioni di bilanci comunali o provinciali; e 13 riguardanti il conferimento di esattorie. Di questi ultimi ricorsi, diretti contro i provvedimenti emanati dai Prefetti ai termini degli articoli 3 e 13 della legge sulla riscossione delle imposte dirette, testo unico, 23 giugno 1897, n. 236, furono accolti 6: e non è fuori di luogo notare che il numero dei medesimi verificatosi nell'anno 1899 dovette essere in stretta correlazione al fatto che poco prima di quell'anno, e cioè nel 1897, ebbero luogo i conferimenti delle esattorie comunali e consorziali pel quinquennio 1898-1902.

Nessuna questione fu deferita alla cognizione della Sezione IV circa la interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; e forse non è estranea a siffatta assenza di ricorsi, sui quali la competenza, anche in merito, della IV Sezione del Consiglio di Stato è esplicitamente affermata dal n. 1 dell'articolo 25 della sua legge organica, la tendenza a portare tali questioni, del resto non frequenti, innanzi al magistrato ordinario.

In proposito giova peraltro ricordare che la competenza della IV Sezione e non dell'autorità giudiziaria a dirimere siffatte controversie fu confermata dalla Corte di Cassazione di Roma, la quale, a Sezioni unite, con la recente decisione 1<sup>o</sup> marzo 1901, sul ricorso della Direzione Generale del debito pubblico contro Odovaine e Guarino, cassò la sentenza 26 marzo 1900 della Corte di appello di Napoli.

In materia di opere pubbliche la Sezione IV decise 29 ricorsi: di questi 12 riguardavano questioni relative alla classificazione di strade comunali, alla costruzione e manutenzione di strade comunali e provinciali, a pedaggi su ponti, a manutenzione di strade vicinali, e ne furono accolti 8; vi furono soli 6 ricorsi relativi al regime delle acque pubbliche, e ad opere di difesa, e 3 relative ad opere di bonificazioni eseguite dallo Stato, e accolti furono 2 dei primi e uno dei secondi: gli altri 8 ricorsi erano rivolti ad impugnare provvedimenti disposti dai Prefetti a norma dell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, in ordine ad opere pubbliche delle provincie e dello Stato, e di questi ricorsi, decisi in conformità all'articolo 21, n. 10, della legge 1<sup>o</sup> maggio 1890, 3 furono accolti e 5 respinti.

Esiguo fu adunque il coefficiente di tali contestazioni nelle complessive resultanze della attività della Sezione IV; ed esiguo pure fu il contributo delle questioni relative a concessioni minerarie (un solo ricorso che fu respinto), alla imposizione del vincolo forestale (tre ricorsi di cui uno solo accolto), alle disposizioni sulla polizia e sicurezza delle strade ferrate (un ricorso, che fu rigettato), ai procedimenti amministrativi nei casi di espropriazione per causa di utilità pubblica (5 ricorsi, dei quali accolto uno solo), agli appalti e contratti nell'interesse dello Stato (4 ricorsi, dei quali uno solo con pronunzia di accoglimento), alle disposizioni sui telefoni (2

ricorsi, ambedue respinti), alle norme vigenti sull'apertura di nuove farmacie (un solo ricorso che fu respinto), ed alla sottoposizione di temporalità beneficianti a sequestro per misura conservativa (ricorsi 2, dei quali uno accolto ed uno respinto).

A compiere la rassegna dei ricorsi decisi, giova rilevare che 12 riguardavano la materia della igiene e della sanità pubblica (armadi farmaceutici, consorzi sanitari, risaie, regolamenti locali di igiene) e ne furono accolti 3 e respinti 9.

E finalmente 7 fra le decise controversie si riferivano ad operazioni di sconto e ad atti delle Camere di commercio, e di tali ricorsi uno solo ebbe accoglimento.

È degno di nota che non fu agitata alcuna questione interessante l'organismo, le operazioni o gli atti di Società di mutuo soccorso, di Casse di risparmio, o di altri Istituti di previdenza.

Altre poche questioni di minore interesse furono definite dalla Sezione IV, ma di esse può, a mio avviso, trascurarsi qui una menzione speciale, bastando le indicazioni del prospetto.

\*  
\*\*

Io penso di avere così riferito nelle sue linee generali, e secondo quanto risulta dai pervenuti prospetti, l'opera compiuta durante l'anno 1899 dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, non senza aggiungere che le nozioni relative allo svolgimento della funzione giurisdizionale per parte del supremo Collegio amministrativo dovrebbero essere completate da altri dati pure importanti, da attingersi presso il supremo Collegio giudiziario. Ed invero sarebbe di somma utilità per lo scopo di integrare la investigazione statistica conoscere quante fra le decisioni emanate dalla Sezione IV furono denunciate, giusta la legge 31 marzo 1877, alla Corte di cassazione pel capo dell'eccesso di potere e cioè per invasione della competenza giudiziaria, e quanti di tali ricorsi furono accolti, quanti respinti.

\*  
\*\*

Ed ora mi affretto alla conclusione.

L'affidatomi incarico non richiedeva la esposizione di uno studio dottrinale intorno alla ragione d'essere ed alla funzione costituzionale delle instituite magistrature amministrative; molto più

modesti erano i confini segnati all'opera mia, circoscritta a riassumere le resultanze ottenute dalla prima indagine statistica compiuta sul modo, col quale praticamente si affermò l'azione della giustizia amministrativa: e questi confini io mi sono studiato, per quanto mi era possibile, di non oltrepassare.

La prima indagine statistica non ha certamente raggiunto la perfezione che poteva essere nei nostri voti: ma vuoi riflettere che trattasi di un primo esperimento limitato ad un solo anno, senza possibilità di comparazioni col passato e accompagnato da tutte le incertezze inseparabili da una prima prova.

Questa però giova, a mio avviso, aver compiuto, non solamente per le notizie ora raccolte intorno ad un importante campo, rimasto fin qui inesplorato, dell'amministrazione della giustizia, ma anche per le lacune e per i difetti che soltanto una investigazione praticamente eseguita poteva rivelare ed ha infatti rivelati, e che potranno e dovranno additare la via da seguirsi per ottenere dalle ulteriori ricerche dati e materiali più sicuri e più presumibilmente completi.

Intanto il primo esperimento, che si è dovuto limitare al solo anno 1899 per non essere pervenuti, come fu avvertito, tutti i dati relativi al seguente anno 1900, ha dimostrato che il nuovo istituto, prescindendo dalla benefica azione preventiva, che può esercitare sugli atti della amministrazione operante e che non trova indice di constatazione nelle tavole statistiche, risponde ad un bisogno vero e sentito dei cittadini; e che questi, come è provato dal numero dei ricorsi presentati, si rivolgono fidenti al foro amministrativo, invocando ed ottenendo giustizia sopra materie e questioni, alle quali prima del 1890 il giudice difettava.

Le successive indagini non potranno che confermare queste prime resultanze e palesare il più progredito cammino della provvida istituzione nella coscienza e nella simpatia delle popolazioni, le quali nell'ordinamento dei giudizi amministrativi, a parte i miglioramenti che potranno esservi introdotti dopo il più che dodicennale esercizio, trovano non soltanto le garanzie sostanziali suenuciate, ma anche gli apprezzabili vantaggi di forme procedurali semplici, economiche e relativamente sollecite.

Ed a proposito delle indagini successive io penso che convenga fino da ora disporre che la relazione da presentarsi alla Commissione debba non essere limitata ad un solo anno, periodo troppo angusto,



ma estendersi ad un più ampio spazio di tempo, per guisa che le cifre così ottenute, pur tenendosi analiticamente distinte per ciascun anno, valgano, per la loro maggiore comprensione e per la maggior possibilità di raffronti, a fornire un materiale suscettibile di più larghi e più certi apprezzamenti sotto l'aspetto statistico.

\*  
\* \*

Riepilogando le premesse considerazioni ed illazioni, mi pregio proporre alla Commissione :

1° che essa voglia segnalare all'attenzione del Ministro della giustizia, per quelle comunicazioni che stimerà di fare al Ministro dell'interno, il gravissimo inconveniente del progressivo accumulamento di ricorsi prodotti innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato, i quali restano giacenti a carico della Sezione senza che ne sia possibile la discussione e la decisione pel mancato deposito della carta bollata;

2° che le successive relazioni, da presentarsi alla Commissione sul modo col quale si è svolta la giustizia amministrativa, comprendano un periodo superiore all'anno e possibilmente triennale;

3° che sia dato incarico al Comitato di modificare i prospetti destinati a raccogliere le notizie statistiche dagli uffici delle Giunte provinciali e della Sezione IV del Consiglio di Stato e a completare tali prospetti, ove lo riconosca opportuno, con analoghe istruzioni in conformità delle osservazioni espresse nella presente relazione e di quelle altre che la Commissione reputasse convenienti;

4° che, per quanto riguarda i lavori delle Giunte provinciali amministrative, sia richiesto al Ministero dell'interno, oltre la trasmissione dei prospetti riassuntivi, l'invio dei prospetti singoli riempiti da ciascun ufficio di Giunta provinciale, affinchè si possa conoscere come fu distribuita fra le varie provincie e regioni d'Italia l'attività dei collegi giurisdizionali locali, in rapporto non soltanto al numero ma anche alla indole delle controversie trattate, ed anche alla quantità, alle tradizioni, ai bisogni delle popolazioni rispettive.

---

Lavori delle Giunte pro

PROSPETTO A.

| PROVVEDIMENTI<br>impugnati                                                                                     | Ricorsi principali                |                       |                                  |                                      |                  |                              |                           |            |                             |              |            |                             |                           |                                               |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------|
|                                                                                                                | A carico                          |                       |                                  |                                      |                  |                              |                           |            | Esauriti                    |              |            |                             |                           |                                               |                        |            |
|                                                                                                                | Pendenti alla fine dell'anno 1898 |                       |                                  |                                      |                  |                              |                           |            | Con decisione               |              |            |                             |                           |                                               |                        |            |
|                                                                                                                | Motivo della pendenza             |                       |                                  |                                      |                  |                              |                           |            |                             |              |            |                             |                           |                                               |                        |            |
|                                                                                                                | Non pubblicata la decisione       | In corso d'istruzione | Rinvii sopra istanza delle parti | In attesa della scadenza dei termini | Rinvii d'ufficio | Assegnati per la discussione | In attesa di assegnazione | Totale     | Sopravvenuti nell'anno 1899 | Totale       | In totale  | Per rinunzia dei ricorrenti | Di rinvio alla Cassazione | Di accoglimento totale o parziale del ricorso | Di rigetto del ricorso | In totale  |
| Deliberazioni di Consigli comunali, di Autorità comunali, Sindaci, Giunte comunali e R.R. Commissari . . . . . | 30                                | 28                    | 60                               | 17                                   | 5                | 25                           | 21                        | 186        | 467                         | 653          | 422        | 87                          | 33                        | 136                                           | 166                    | 335        |
| Deliberazioni di Consigli provinciali e Deputazioni provinciali . . . . .                                      | 1                                 | 1                     | ..                               | ..                                   | ..               | ..                           | ..                        | 2          | 3                           | 5            | 4          | 1                           | ..                        | 2                                             | 1                      | 3          |
| Deliberazioni di Amministrazioni di Opere Pie . . . . .                                                        | 2                                 | 7                     | 15                               | 4                                    | 3                | 5                            | ..                        | 36         | 77                          | 113          | 63         | 10                          | 9                         | 21                                            | 23                     | 53         |
| Altri provvedimenti . . . . .                                                                                  | 70                                | 51                    | 36                               | 14                                   | 10               | 22                           | 294                       | 457        | 457                         | 954          | 381        | 55                          | 28                        | 128                                           | 170                    | 326        |
| <b>Totale . . . . .</b>                                                                                        | <b>103</b>                        | <b>87</b>             | <b>111</b>                       | <b>35</b>                            | <b>18</b>        | <b>52</b>                    | <b>315</b>                | <b>721</b> | <b>1 004</b>                | <b>1 725</b> | <b>870</b> | <b>153</b>                  | <b>70</b>                 | <b>287</b>                                    | <b>360</b>             | <b>717</b> |

vinciali amministrative.

ANNO 1899.

| Pendenti alla fine del 1899 |                       |                               |                                      |                  |                              |                           |            |                                                        |           |           |            |            |            | Do-<br>mande<br>di<br>sospen-<br>sione | Termini nei quali furono pubblicate le decisioni dal giorno in cui l'affare passò in istato di decisione (escluse le domande di sospensione) |                        |               | Durata del procedimento dalla notificazione del ricorso alla pubblicazione della decisione (escluse le domande di sospensione) |                              |                               |                               |               |         |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
| Motivo della pendenza       |                       |                               |                                      |                  |                              |                           |            |                                                        |           |           |            |            |            |                                        | Entro 15 giorni                                                                                                                              | Da 16 giorni a un mese | Oltre un mese | Non oltre un mese                                                                                                              | Da più di un mese a tre mesi | Da più di tre mesi a sei mesi | Da più di sei mesi ad un anno | Oltre un anno | Udienze |
| Non pubblicata la decisione | In corso d'istruzione | Rinvii su istanza delle parti | In attesa della scadenza dei termini | Rinvii d'ufficio | Assegnati per la discussione | In attesa di assegnazione | Totale     | Non definiti per mancanza di deposito di carta bollata | Accolte   | Respinte  |            |            |            |                                        |                                                                                                                                              |                        |               |                                                                                                                                |                              |                               |                               |               |         |
| 37                          | 46                    | 68                            | 10                                   | 17               | 22                           | 31                        | 231        | 11                                                     | 19        | 7         | 77         | 88         | 170        | 5                                      | 58                                                                                                                                           | 138                    | 92            | 42                                                                                                                             | 367                          | 303                           |                               |               |         |
| ..                          | ..                    | ..                            | ..                                   | ..               | 1                            | ..                        | 1          | ..                                                     | ..        | ..        | ..         | 2          | 1          | ..                                     | ..                                                                                                                                           | 2                      | 1             | ..                                                                                                                             | 4                            | 3                             |                               |               |         |
| 10                          | 1                     | 18                            | 2                                    | 4                | 9                            | 6                         | 50         | 1                                                      | ..        | 4         | 12         | 14         | 27         | 2                                      | 13                                                                                                                                           | 13                     | 19            | 6                                                                                                                              | 52                           | 21                            |                               |               |         |
| 58                          | 94                    | 51                            | 24                                   | 6                | 30                           | 310                       | 573        | 21                                                     | 1         | 2         | 71         | 133        | 122        | 1                                      | 25                                                                                                                                           | 112                    | 114           | 71                                                                                                                             | 211                          | 145                           |                               |               |         |
| <b>105</b>                  | <b>141</b>            | <b>137</b>                    | <b>36</b>                            | <b>27</b>        | <b>62</b>                    | <b>347</b>                | <b>855</b> | <b>33</b>                                              | <b>20</b> | <b>13</b> | <b>160</b> | <b>237</b> | <b>320</b> | <b>8</b>                               | <b>99</b>                                                                                                                                    | <b>265</b>             | <b>226</b>    | <b>119</b>                                                                                                                     | <b>634</b>                   | <b>472</b>                    |                               |               |         |

## Ricorsi decisi dalle Giunte provinciali amministrative divisi per materia.

PROSPETTO B.

ANNO 1899.

| MATERIE DEI RICORSI                                                                                                                                                                                           | Numero dei ricorsi decisi      |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               | con accoglimento della domanda | con rigetto della domanda |
| <b>Questioni riguardanti impiegati.</b>                                                                                                                                                                       |                                |                           |
| Impiegati di Comuni, Provincie, Opere pie, ecc. . . . .                                                                                                                                                       | 93                             | 96                        |
| Medici condotti e levatrici . . . . .                                                                                                                                                                         | 14                             | 13                        |
|                                                                                                                                                                                                               | 11                             | 20                        |
| <b>Questioni riguardanti i Comuni e le Provincie.</b>                                                                                                                                                         |                                |                           |
| Questioni attinenti agli interessi generali o dei parrocchiani, alla sorveglianza e revisione dei conti e delle opere di beneficenza delle chiese parrocchiali e delle amministrazioni sussidiate dai Comuni. | 9                              | 3                         |
| Elezioni comunali . . . . .                                                                                                                                                                                   | 2                              | 1                         |
| <b>Questioni riguardanti la beneficenza pubblica.</b>                                                                                                                                                         |                                |                           |
| Accoglimento dei mendicanti e degli inabili nei ricoveri . . . . .                                                                                                                                            | 113                            | 155                       |
| Spese di spedalità . . . . .                                                                                                                                                                                  | 12                             | 25                        |
| <b>Questioni finanziarie dei Comuni e delle Provincie.</b>                                                                                                                                                    |                                |                           |
| Imposte . . . . .                                                                                                                                                                                             | ..                             | 1                         |
| Esecuzione di spese per costruzioni . . . . .                                                                                                                                                                 | ..                             | 1                         |
| <b>Questioni riguardanti i lavori pubblici, l'industria, il commercio e l'agricoltura.</b>                                                                                                                    |                                |                           |
| Bonifiche . . . . .                                                                                                                                                                                           | ..                             | 2                         |
| Strade . . . . .                                                                                                                                                                                              | 8                              | 7                         |
| Opere idrauliche (Consorzi a carico dei frontisti) . . . . .                                                                                                                                                  | 1                              | ..                        |
| Commercio . . . . .                                                                                                                                                                                           | ..                             | ..                        |
| Fiere e mercati . . . . .                                                                                                                                                                                     | 3                              | 5                         |
| Altre questioni . . . . .                                                                                                                                                                                     | 1                              | 4                         |
| Questioni riguardanti la sanità e l'igiene pubblica . . . . .                                                                                                                                                 | 3                              | 6                         |
| <b>Questioni riguardanti la pubblica sicurezza e la polizia locale.</b>                                                                                                                                       |                                |                           |
| Provvedimenti urgenti dei Sindaci . . . . .                                                                                                                                                                   | 15                             | 14                        |
| Licenze ed agenzie pubbliche . . . . .                                                                                                                                                                        | 1                              | 2                         |
| Altre questioni . . . . .                                                                                                                                                                                     | ..                             | 5                         |
| <i>Totale . . . . .</i>                                                                                                                                                                                       | <b>287</b>                     | <b>360</b>                |

LAVORI DELLA IV SEZIONE

**del Consiglio di Stato.**

---

Lavori della IV Sezione

PROSPETTO C.

| PROVEDIMENTI                                                                        | Ricorsi principali                |                       |                                 |                                      |                    |                              |                           |            |                             |              |            |                             |                                              |                                          |                          |                  |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------|
|                                                                                     | A carico                          |                       |                                 |                                      |                    |                              |                           |            | Esauriti                    |              |            |                             |                                              |                                          |                          |                  |             |           |
|                                                                                     | Pendenti alla fine dell'anno 1898 |                       |                                 |                                      |                    |                              |                           |            | Con decisione               |              |            |                             |                                              |                                          |                          |                  |             |           |
|                                                                                     | Motivo della pendenza             |                       |                                 |                                      |                    |                              |                           |            | di irricevibilità           |              |            |                             | di accoglimento totale o parziale per motivi |                                          |                          |                  |             |           |
|                                                                                     | Non pubblicata la decisione       | In corso d'istruzione | Rinvio sull'istanza delle parti | In attesa della scadenza dei termini | Rinviati d'ufficio | Assegnati per la discussione | In attesa di assegnazione | Totale     | Sopravvenuti nell'anno 1899 | Totale       | In totale  | Per rinuncia dei ricorrenti | Di rinvio alla Cassazione                    | per mancanza di provvedimento definitivo | per mancanza d'interesse | per altri motivi | di legalità | di merito |
| Decreti reali . . . . .                                                             | 7                                 | ..                    | 6                               | 9                                    | ..                 | 11                           | 92                        | 125        | 103                         | 225          | 79         | 1                           | 3                                            | 3                                        | ..                       | 7                | 14          | 9         |
| Decreti e provvedimenti ministeriali . . . . .                                      | 8                                 | 8                     | 8                               | 5                                    | ..                 | 10                           | 112                       | 151        | 70                          | 221          | 76         | 13                          | 16                                           | ..                                       | 2                        | ..               | 18          | 7         |
| Decreti e provvedimenti prefettizi . . . . .                                        | 6                                 | ..                    | 9                               | 12                                   | ..                 | 4                            | 19                        | 50         | 66                          | 116          | 69         | 5                           | 1                                            | ..                                       | 3                        | ..               | 14          | 10        |
| Deliberazioni di Consigli e di Autorità comunali . . . . .                          | ..                                | ..                    | 2                               | 4                                    | ..                 | ..                           | 10                        | 16         | 68                          | 84           | 27         | 11                          | ..                                           | 3                                        | 1                        | ..               | 5           | ..        |
| Deliberazioni di Consigli e di Autorità provinciali . . . . .                       | 7                                 | 9                     | 5                               | 19                                   | ..                 | 15                           | 21                        | 79         | 126                         | 205          | 92         | 9                           | 3                                            | ..                                       | ..                       | 1                | 23          | 6         |
| Deliberazioni dei Comitati forestali . . . . .                                      | ..                                | 1                     | ..                              | 2                                    | ..                 | 4                            | 9                         | 16         | 96                          | 112          | 3          | ..                          | ..                                           | ..                                       | ..                       | ..               | 1           | ..        |
| Deliberazioni delle Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa . . . . . | 20                                | 3                     | 16                              | 21                                   | ..                 | 17                           | 47                        | 124        | 106                         | 230          | 189        | 8                           | 7                                            | ..                                       | ..                       | 4                | 79          | 19        |
| Altri provvedimenti . . . . .                                                       | 2                                 | ..                    | ..                              | ..                                   | ..                 | ..                           | 27                        | 29         | 74                          | 103          | 24         | 6                           | ..                                           | ..                                       | ..                       | ..               | ..          | 1         |
| <b>Totali . . . . .</b>                                                             | <b>50</b>                         | <b>21</b>             | <b>49</b>                       | <b>72</b>                            | <b>..</b>          | <b>61</b>                    | <b>337</b>                | <b>590</b> | <b>709</b>                  | <b>1 299</b> | <b>559</b> | <b>53</b>                   | <b>30</b>                                    | <b>6</b>                                 | <b>3</b>                 | <b>15</b>        | <b>154</b>  | <b>52</b> |

del Consiglio di Stato.

ANNO 1899.

| di legalità | di merito | Totale dei ricorsi decisi | Pendenti alla fine del 1899 |                       |                                 |                                      |                   |                              |                           |            |              |           | Non definiti per mancanza di deposito di carta bollata | Domande di sospensione | Termini nei quali furono pubblicate le decisioni dal giorno in cui l'affare passò in decisione (escluse le domande di sospensione) | Durata del procedimento dalla notificazione del ricorso alla pubblicazione della decisione (escluse le domande di sospensione) |                               |                          |                               |                                 |            |                                 |            |
|-------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
|             |           |                           | Motivo della pendenza       |                       |                                 |                                      |                   |                              |                           |            |              |           |                                                        |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                               |                          |                               |                                 |            |                                 |            |
|             |           |                           | Non pubblicata la decisione | In corso d'istruzione | Rinviati su istanza delle Parti | In attesa della scadenza dei termini | Inviati d'ufficio | Assegnati per la discussione | In attesa di assegnazione | Totale     | Accolte      | Respinte  |                                                        |                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                               |                          |                               |                                 |            |                                 |            |
| 30          | 12        | 78                        | 15                          | 3                     | 13                              | 26                                   | 3                 | 14                           | 29                        | 103        | 176          | ..        | ..                                                     | Entro 15 giorni        | Da più di un mese a tre mesi                                                                                                       | Da più di tre a sei mesi                                                                                                       | Da più di sei mesi ad un anno | Oltre un anno            | Udienze                       | Riunioni in Camera di consiglio |            |                                 |            |
| 9           | 11        | 63                        | 9                           | 18                    | 11                              | 19                                   | 17                | 6                            | 44                        | 124        | 208          | 8         | 4                                                      | Da 16 giorni a un mese | Oltre un mese                                                                                                                      | Fino a un mese                                                                                                                 | Da più di un mese a tre mesi  | Da più di tre a sei mesi | Da più di sei mesi ad un anno | Oltre un anno                   | Udienze    | Riunioni in Camera di consiglio |            |
| 30          | 6         | 64                        | 6                           | ..                    | ..                              | 19                                   | ..                | 6                            | ..                        | 31         | 136          | 3         | 3                                                      | Entro 15 giorni        | Da più di un mese a tre mesi                                                                                                       | Da più di tre a sei mesi                                                                                                       | Da più di sei mesi ad un anno | Oltre un anno            | Udienze                       | Riunioni in Camera di consiglio |            |                                 |            |
| 6           | 1         | 16                        | 1                           | 6                     | 3                               | 6                                    | 6                 | 2                            | 29                        | 53         | 224          | 2         | 1                                                      | Entro 15 giorni        | Da più di un mese a tre mesi                                                                                                       | Da più di tre a sei mesi                                                                                                       | Da più di sei mesi ad un anno | Oltre un anno            | Udienze                       | Riunioni in Camera di consiglio |            |                                 |            |
| 29          | 21        | 83                        | 5                           | 2                     | 6                               | 4                                    | 2                 | 7                            | 61                        | 87         | 336          | 3         | 4                                                      | Entro 15 giorni        | Da più di un mese a tre mesi                                                                                                       | Da più di tre a sei mesi                                                                                                       | Da più di sei mesi ad un anno | Oltre un anno            | Udienze                       | Riunioni in Camera di consiglio |            |                                 |            |
| 2           | ..        | 3                         | ..                          | 2                     | ..                              | ..                                   | 2                 | ..                           | 12                        | 16         | 130          | ..        | ..                                                     | Entro 15 giorni        | Da più di un mese a tre mesi                                                                                                       | Da più di tre a sei mesi                                                                                                       | Da più di sei mesi ad un anno | Oltre un anno            | Udienze                       | Riunioni in Camera di consiglio |            |                                 |            |
| 65          | 7         | 181                       | 15                          | 4                     | 13                              | 31                                   | 4                 | 21                           | 59                        | 147        | 182          | 2         | 3                                                      | Entro 15 giorni        | Da più di un mese a tre mesi                                                                                                       | Da più di tre a sei mesi                                                                                                       | Da più di sei mesi ad un anno | Oltre un anno            | Udienze                       | Riunioni in Camera di consiglio |            |                                 |            |
| 17          | ..        | 18                        | ..                          | ..                    | ..                              | ..                                   | ..                | ..                           | 13                        | 13         | 73           | 1         | ..                                                     | Entro 15 giorni        | Da più di un mese a tre mesi                                                                                                       | Da più di tre a sei mesi                                                                                                       | Da più di sei mesi ad un anno | Oltre un anno            | Udienze                       | Riunioni in Camera di consiglio |            |                                 |            |
| <b>188</b>  | <b>58</b> | <b>506</b>                | <b>51</b>                   | <b>35</b>             | <b>46</b>                       | <b>105</b>                           | <b>34</b>         | <b>56</b>                    | <b>247</b>                | <b>574</b> | <b>1 465</b> | <b>19</b> | <b>15</b>                                              | <b>23</b>              | <b>140</b>                                                                                                                         | <b>313</b>                                                                                                                     | <b>..</b>                     | <b>..</b>                | <b>61</b>                     | <b>234</b>                      | <b>161</b> | <b>52</b>                       | <b>105</b> |

**Ricorsi decisi dalla IV Sezione del Consiglio di Stato  
divisi per materia.**

PROSPETTO D.

ANNO 1899.

| MATERIE DEI RICORSI                                                                                                                               | Numero dei ricorsi decisi |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                                                   | accolti                   | respinti |
| <b>Questioni riguardanti impiegati di pubbliche Amministrazioni.</b>                                                                              |                           |          |
| Impiegati civili dello Stato . . . . .                                                                                                            | 1                         | 5        |
| { Licenziamento . . . . .                                                                                                                         | ..                        | 7        |
| { Concorsi . . . . .                                                                                                                              | 6                         | 13       |
| { Altre questioni . . . . .                                                                                                                       | 1                         | 12       |
| Ufficiali dell'esercito e dell'armata . . . . .                                                                                                   | 9                         | 12       |
| Segretari comunali . . . . .                                                                                                                      | 10                        | 16       |
| Altri impiegati comunali e provinciali . . . . .                                                                                                  | 2                         | 4        |
| Maestri elementari . . . . .                                                                                                                      | ..                        | 5        |
| { Licenziamento . . . . .                                                                                                                         | 10                        | 18       |
| { Altre questioni . . . . .                                                                                                                       | 2                         | 9        |
| Medici condotti ed altri ufficiali sanitari . . . . .                                                                                             | ..                        | 1        |
| Impiegati di Opere pie . . . . .                                                                                                                  |                           |          |
| Notari, conservatori di archivi notarili . . . . .                                                                                                |                           |          |
| <b>Questioni riguardanti i Comuni e le Provincie.</b>                                                                                             |                           |          |
| Costituzioni di Comuni . . . . .                                                                                                                  | 3                         | ..       |
| Distacco e aggregazioni di frazioni . . . . .                                                                                                     | ..                        | 1        |
| Elezioni comunali e provinciali . . . . .                                                                                                         | 5                         | 12       |
| Patrimonio delle frazioni o interessi dei parrocchiani in opposizione con quelli del Comune (art. 21, n. 1, della legge 1° maggio 1890) . . . . . | ..                        | ..       |
| Contestazioni sui confini di Comuni o di Provincie (art. 25, n. 5, legge 2 giugno 1889) . . . . .                                                 | ..                        | ..       |
| Responsabilità degli amministratori . . . . .                                                                                                     | ..                        | ..       |
| <b>Questioni riguardanti la beneficenza pubblica.</b>                                                                                             |                           |          |
| Fondazione di Istituti di beneficenza o accettazioni di lasciti o doni (art. 51 legge 17 luglio 1890) . . . . .                                   | 3                         | 4        |
| Responsabilità degli amministratori . . . . .                                                                                                     | ..                        | ..       |
| Inabili al lavoro . . . . .                                                                                                                       | 58                        | 55       |
| Mantenimento di mentecatti . . . . .                                                                                                              | ..                        | ..       |
| Spese di spedalità . . . . .                                                                                                                      | 31                        | 26       |
| Mantenimento degli esposti . . . . .                                                                                                              | ..                        | ..       |
| Altre (concentramenti, scioglimenti, trasformazioni ed inversioni del fine)                                                                       | 13                        | 19       |

| MATERIE DEI RICORSI                                                                                                        | Numero dei ricorsi decisi |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                            | accolti                   | respinti |
| <b>Questioni finanziarie dello Stato, dei Comuni e delle Provincie.</b>                                                    |                           |          |
| Imposte dirette . . . . .                                                                                                  | ..                        | 3        |
| Sovrimposte comunali e provinciali . . . . .                                                                               | ..                        | 1        |
| Tasse locali . . . . .                                                                                                     | 4                         | 2        |
| Dazi . . . . .                                                                                                             | 3                         | 2        |
| Conferimenti di esattore . . . . .                                                                                         | 6                         | 7        |
| Interpretazione dei contratti di prestito pubblico e delle leggi relative (art. 25, n. 1, legge 2 giugno 1839) . . . . .   | ..                        | ..       |
| Applicazione della tassa vetture e domestici (art. 25, n. 4, legge 2 giugno 1839) . . . . .                                | ..                        | ..       |
| Altre questioni (bilanci, ecc.) . . . . .                                                                                  | 9                         | 7        |
| <b>Questioni riguardanti i lavori pubblici, l'industria e l'agricoltura.</b>                                               |                           |          |
| Strade interprovinciali (art. 25, n. 7 p. p. legge 2 giugno 1889) . . . . .                                                | ..                        | ..       |
| Classificazione delle strade provinciali e comunali (art. 21, n. 6, legge 1° maggio 1890) . . . . .                        | 1                         | ..       |
| Apertura, ricostruzione e manutenzione delle strade provinciali e comunali (art. 21, n. 8, legge 1° maggio 1890) . . . . . | 5                         | 3        |
| Consorzi per strade . . . . .                                                                                              | ..                        | ..       |
| Pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali e comunali (art. 21, n. 9, legge 1° maggio 1890) . . . . .                    | 1                         | 1        |
| Altre questioni riguardanti strade e ponti (vicinali) . . . . .                                                            | 1                         | ..       |
| Opere di privato interesse attorno alle strade nazionali (art. 21, n. 7, legge 1° maggio 1890) . . . . .                   | ..                        | ..       |
| Regime delle acque pubbliche (art. 25, n. 2, legge 2 giugno 1839) . . . . .                                                | 1                         | 3        |
| Consorzi per opere idrauliche col concorso dello Stato (art. 21, n. 4, legge 1° maggio 1890) . . . . .                     | ..                        | ..       |
| Altre questioni riguardanti opere idrauliche o acque pubbliche (sommità arginali, porti marittimi) . . . . .               | 1                         | 1        |
| Ricorsi contro provvedimenti del Prefetto in ordine ad opere pubbliche (art. 21, n. 10, legge 1° maggio 1890) . . . . .    | 3                         | 5        |
| Opere di bonificazioni eseguite dallo Stato (art. 21, n. 5, legge 1° maggio 1890) . . . . .                                | 1                         | 2        |
| Altre questioni riguardanti bonifiche . . . . .                                                                            | ..                        | ..       |
| Concessioni minerarie . . . . .                                                                                            | ..                        | 1        |
| Vincoli e svincoli forestali . . . . .                                                                                     | 1                         | 2        |
| Ferrovie (Regolamento di polizia e sicurezza delle) . . . . .                                                              | ..                        | 1        |

| MATERIE DEI RICORSI                                                                                                                                                                                              | Numero dei ricorsi decisi |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                  | accolti                   | respinti   |
| Consorzi di specie diversa dei consorzi per strade ed opere idrauliche suricordati . . . . .                                                                                                                     | ..                        | ..         |
| Espropriazioni a causa di pubblica utilità . . . . .                                                                                                                                                             | 1                         | 4          |
| Appalti e contratti . . . . .                                                                                                                                                                                    | 1                         | 3          |
| Altre questioni (telefoni) . . . . .                                                                                                                                                                             | ..                        | 2          |
| <b>Questioni riguardanti la sanità pubblica.</b>                                                                                                                                                                 |                           |            |
| Contestazioni sulle spese obbligatorie di sanità pubblica fra Stato, Province e Comuni ed in materia di spedalità fra Province (articolo 21, n. 3, legge 1° maggio 1890) . . . . .                               | ..                        | ..         |
| Regolamento o divieto dell'esercizio di arti insalubri o pericolose . . .                                                                                                                                        | ..                        | ..         |
| Apertura, esercizio e chiusura di farmacie . . . . .                                                                                                                                                             | ..                        | 1          |
| Questioni diverse (Provvedimenti del Sindaco, armadio farmaceutico, ecc. ecc.) . . . . .                                                                                                                         | 3                         | 9          |
| <b>Questioni riguardanti gli Istituti di previdenza.</b>                                                                                                                                                         |                           |            |
| Società di mutuo soccorso . . . . .                                                                                                                                                                              | ..                        | ..         |
| Casse di risparmio . . . . .                                                                                                                                                                                     | ..                        | ..         |
| Società cooperative (scioglimento per motivi d'ordine pubblico) . . . .                                                                                                                                          | ..                        | 1          |
| Assicurazioni degli operai sugli infortuni del lavoro . . . . .                                                                                                                                                  | ..                        | ..         |
| Altre questioni . . . . .                                                                                                                                                                                        | ..                        | ..         |
| <b>Questioni di culto.</b>                                                                                                                                                                                       |                           |            |
| Sequestri di temporalità e provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle potestà civile ed ecclesiastica (art. 25, n. 2, legge 2 giugno 1889) (gius-patronato) . . . . .                            | 1                         | 1          |
| <b>Altre questioni.</b>                                                                                                                                                                                          |                           |            |
| Adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di uniformarsi al giudicato dei Tribunali che abbiano riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico (art. 25, n. 6, legge 2 giugno 1889) . . . . | ..                        | ..         |
| Autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali e giuridici sottoposti a tutela della pubblica amministrazione (art. 25, n. 8, legge 2 giugno 1889) . . . . .                                                  | ..                        | ..         |
| Questioni diverse . . . . .                                                                                                                                                                                      | 9                         | 19         |
| <i>Totale . . . .</i>                                                                                                                                                                                            | <b>206</b>                | <b>300</b> |



**Relazione sul gratuito patrocinio nelle cause civili  
durante il quadriennio 1897-1900.**

RELATORE: **AZZOLINI.**

OSSERVAZIONI PRELIMINARI.

Con le relazioni sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti giudiziarie, la nostra Commissione ebbe le prime notizie, ed in tal guisa fu poi informata annualmente sul funzionamento del gratuito patrocinio nelle cause civili. Ma l'ultima relazione speciale su questo argomento risale all'anno 1896 e fu presentata dal cons. Sandrelli nella adunanza del 13 dicembre 1897 (1), onde ora, secondo il voto manifestato nella adunanza del 19 luglio 1900, è da riferire per i quattro anni trascorsi dal 1897 al 1900, riassumendo i rapporti dei Procuratori generali presso le Corti di appello per il triennio 1898-1900. Ciò basterebbe a rendere questa relazione insolitamente voluminosa. Ma con essa è anche da rendere conto delle risposte avute sulla proposta istituzione di un albo di patrocinatori officiosi e delle informazioni ricevute sulle associazioni di avvocati e di procuratori per la gratuita difesa delle cause civili dei poveri e sulle antiche istituzioni, a tale scopo, tuttora superstiti (2).

Nondimeno con questa relazione mi studierò di seguire, in quanto le mie forze lo consentano, gli ammaestramenti degli illustri relatori che mi hanno preceduto, sebbene non possa dissimularmi le difficoltà, che a me si presentano, per trarre dallo esame del

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1897, Parte I, pag. 29 e seguenti. Parte II, pagine 96-162.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1897, Parte I, pag. 65-78 (seduta 20 dicembre 1897). Parte II, pagine 163-177.

copioso materiale, accumulatosi in questi anni, quegli insegnamenti che altri più esperto potrebbe ricavarne presentando forse conclusioni più persuadenti.

\*  
\* \*

Principale scopo di questa speciale inchiesta statistica, voluta dalla nostra Commissione (1), fu l'accertamento della durata delle cause civili, affidate al gratuito patrocinio, per conoscere se furono trattate con la dovuta sollecitudine, sebbene lungaggini processuali siano lamentate per tutti i giudizi civili. Nè diverso scopo avevano avuto le indagini iniziate, circa dieci anni prima, dal Ministero di grazia e giustizia, onde i prospetti statistici e le relazioni periodiche da esso preordinate, che poi passarono all'esame della nostra Commissione e che tuttora, in parte modificati, formano argomento dei nostri studi (2).

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1889, pagine 23, 192.

(2) Non è forse inutile ricordare cronologicamente l'ordine di queste ricerche.

Con circolare ministeriale del 3 ottobre 1878, n. 33811-786 (*Raccolta delle circolari emanate dal Ministero di grazia e giustizia*, Roma, Regia tipografia, 1881, vol. II, pag. 1023) furono ordinati i primi prospetti o elenchi *semestrali* sulle cause a patrocinio gratuito da inviare al Ministero; modificati, ampliandoli, e resi *nominativi* con le circolari del 30 marzo 1879, numeri 6834-813 (*Racc.*, ecc., vol. II, pag. 1094) e 27 dicembre 1881, n. 1025 (*ibid.*, vol. III, pag. 317), divennero poi *annuali* e fu ordinato che fossero accompagnati da un quadro numerico riassuntivo con la circolare del 15 giugno 1891, nn. 25274-1243 (*Racc.*, ecc., Roma, Stamperia Reale, 1890, vol. V, pag. 175, e *Bollettino ufficiale del Ministero*, 17 giugno 1891, n. 24, pag. 215). Con circolare 26 settembre 1891, nn. 36257, 1257 (*Raccolta*, ecc., vol. V, pag. 197 - *Boll. off.*, ecc., n. 39 del 30 settembre 1895, pagina 377), fu raccomandata una maggior vigilanza. Intanto anche la nostra Commissione fermava la sua attenzione su questo argomento, oltre che per la ricordata proposta di una speciale indagine (vedi nota precedente), con la relazione dell'on. RIGHI sui discorsi inaugurali (parte civile) per l'anno 1889 (*Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1889, pag. 57), poi con altra simile relazione presentata dal senatore LAMPERTICO per l'anno 1890 (*Ibidem*, Sessione del gennaio 1891, pag. 56), e successivamente con quella del senatore AURRI, per gli anni 1891 e 1892 (*Ibidem*, Sessione del giugno 1892, pag. 42). In seguito a questa importante relazione fu stabilito di fare del gratuito patrocinio nelle cause civili speciale argomento di studio richiedendo, a senso di quanto fu poi disposto coll'articolo 4, lettera e, del regio decreto 17 dicembre 1896, n. 544, e del regio decreto 7 ottobre 1900, n. 350, la comunicazione delle relazioni dei Procuratori generali al Ministero sul gratuito patrocinio. Così, sebbene negli anni successivi questo argomento continuasse ad avere talora ampio ed importante svolgimento anche in alcune relazioni sui discorsi inaugurali, come in

Ma in tale guisa, sebbene per suggerimento della nostra Commissione siano ora date con le relazioni annuali particolareggiate notizie sui fatti che maggiormente vanno segnalati nello esplicamento del gratuito patrocinio (1), non si ebbe di esso una completa ed esauriente analisi statistica, come non ci è data dalle tavole della statistica civile. E se a quest'ultima dobbiamo ricorrere, come in queste relazioni avviene, per conoscere l'opera delle Commissioni di ammissione, in compenso la compilazione dei prospetti statistici per questa nostra Commissione offre occasione di rettificare le notizie già date alla statistica generale civile, come si lamenta per le notizie statistiche relative alle tutele (2). Debbo quindi ricordare che nella precedente relazione sul gratuito patrocinio il Consigliere Sandrelli autorevolmente segnalava anche i gravi inconvenienti de-

quella dell'on. RINALDI per l'anno 1894 (*Ibidem*, Sessione del luglio 1895, pag. 27, 250), divenne argomento di una prima relazione speciale presentata dal cons. SANDRELLI per il biennio 1891-1892 (*Ibidem*, Sessione del giugno 1893, pagine 30, 53), poi dal senatore BOCCARDO per l'anno 1893 (*Ibidem*, Sessione del giugno 1894 pag. 250), dal senatore RIGHI per l'anno 1895 (*Ibidem*, Sessione del giugno 1896, pagine 20, 21, 32, 34, 302), e di nuovo dal consigliere SANDRELLI per l'anno 1896 (Sessione del dicembre 1897, pagine 96-162), che riferì anche sulla proposta di affidare la difesa dei poveri nelle cause civili agli uffici del Pubblico Ministero (*Ibidem*, pagine 163-177). Da queste relazioni furono provocate le circolari ministeriali, del 31 ottobre 1893, n. 416, colla quale si domandarono prospetti statistici anche per le cause a gratuito patrocinio innanzi le Corti di Cassazione, che mai si ottennero completi, e n. 425-1300 (*Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia*, 10 novembre 1893, n. 45, pag. 515 — *Raccolta*, ecc., vol. V, pag. 296 — *Atti della Commissione*, anno 1894, pagine 520-523), colla quale, modificati i prospetti numerici, fu richiesto ai Procuratori generali di dare nei loro rapporti particolareggiate notizie sul lavoro delle Commissioni di ammissione, sulle cagioni dell'aumento o della diminuzione delle cause affidate al gratuito patrocinio, di quelle fra esse abbandonate o perente, sui ritardi nella trattazione, e sull'osservanza dell'articolo 27 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. A queste fece seguito da ultimo la circolare del 17 aprile 1897, nn. 1002-1429 (*Boll. off.*, supplemento al n. 15, del 18 aprile 1897, pag. 194) che nella sostanza confermò le precedenti richiedendo nuovamente i prospetti nominativi dei quali fu poi riformato il modello con successiva circolare del 20 giugno 1897 (*Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1897, parte II, pag. 349).

(1) Vedi nota precedente, Circolare 31 ottobre 1893, n. 425-1300.

(2) Per ottenere concordanza fra i prospetti inviati a questa Commissione e le tavole annuali della statistica civile si ebbero la circolare ministeriale del 26 dicembre 1896, n. 919, relativa alle tutele ed al gratuito patrocinio (*Atti della Commissione*, Sessione del maggio 1897, pag. 384) e la circolare del 6 dicembre 1897, n. 1213-22, contenente istruzioni esclusivamente sui dati statistici per il gratuito patrocinio in materia civile (*Ibidem*, Sessione del luglio 1898, pag. 369).

rivanti dalla differenza, fra i nostri prospetti numerici e le tavole annuali della statistica civile, nelle indicazioni delle notizie relative alle cause esaurite. Nè mi risulta che a correggere questi difetti sia stato finora provveduto, mentre non soltanto la nostra Commissione e per essa il nostro Comitato permanente, ma anche, e forse principalmente, la Direzione generale della Statistica dovrebbe sentire quanto sia necessario recarvi rimedio. Imperocchè, se per la indiretta via di questi prospetti speciali siamo arrivati a scoprire le discordanze con le tavole annuali della statistica civile e cioè gli errori in esse commessi, e ad ottenere che siano corrette, non possiamo dissimularci quanta diffidenza ne derivi per le altre notizie statistiche alle quali manchi simile controllo, e dobbiamo in pari tempo riconoscere quanto esso sia vizioso e punto lodevole, giacchè non dovrebbe esservi, e come riesca imperfetto sempre, perchè tardivamente sono in tal guisa segnalate le correzioni alle tavole annuali della statistica, mentre poi ciò serve di pretesto a scusare il lungo indugio col quale sono inviati i prospetti ed i rapporti destinati a questa Commissione, obbligata così a ritardare i suoi studi, che nel ritardo perdono efficacia. Non esito perciò ad affermare come mi sembri indispensabile togliere questa duplicazione di un lavoro imperfetto, assicurandone la correttezza e giovandoci della maggiore semplicità per ottenerlo più completo e con maggiore sollecitudine. Non dimentichiamo che le cancellerie e le segreterie giudiziarie sono onerate di lavoro e qualunque semplificazione gioverà a procurarci una più volenterosa cooperazione. Come già fu fatto per le notizie relative ai fallimenti potrebbesi disporre che i prospetti annuali per il gratuito patrocinio siano unificati e trasmessi direttamente ed esclusivamente alla Direzione generale della statistica dalla quale sarebbero, come ora, riassunti e preparati per i nostri studi. Alle relazioni dovrebbero invece andare unite soltanto le notizie speciali, che furono richieste con apposite lettere circolari, ma non dovrebbero più essere date, come ora, nella forma vaga ed incerta di generici apprezzamenti, bensì raccolte, quando sia possibile, con prestabiliti prospetti numerici.

In tal guisa lo studio nostro potrà anche divenire analitico, o almeno più completo, e la preparazione degli elementi ad esso necessari potrà meglio offrire occasione e stimolo a quella vigilanza immediata, che soltanto le autorità locali, quando vogliano, po-

trebbero efficacemente esercitare, mentre oltrepasserebbe il compito di questa Commissione, e, se pure possibile, riuscirebbe illusoria, non fosse altro perchè inevitabilmente tardiva, qualora si presumesse di accentrarla nel Ministero della Giustizia.

Qualche parte del funzionamento della legge sfuggirà sempre per indole sua ad un diretto accertamento statistico; nè fummo chiamati a supplirvi con altre e speciali indagini, che, a mo' d'esempio, potrebbero estendersi alla composizione delle Commissioni di ammissione, alle richieste di documenti, alla notificazione ed alla stampa degli atti giudiziari per le persone ammesse al gratuito patrocinio. Inoltre, dovendo studiare riforme, che già furono accennate nelle discussioni di questa Commissione, gioverebbe trovare modo di conoscere anche i pareri ed i suggerimenti dei Capi dei Collegi giudiziari, e le osservazioni dei migliori fra i patrocinatori ai quali è affidato il gratuito patrocinio. — Per il modo col quale furono preordinate non colmano queste lacune le relazioni annuali dei Procuratori generali presso le Corti di appello, ma ora, senza altre digressioni e seguendo l'ordine segnato dai miei illustri predecessori, vengo ad esporre, evitando ove mi sarà possibile ogni apprezzamento, il riassunto delle relazioni dei Procuratori generali presso le Corti di appello pel triennio 1898-1900, mancando quelle per l'anno 1897.

---

## I. — Riassunto delle relazioni dei Procuratori generali presso le Corti d'Appello per il triennio 1898-1900.

### 1. — Genova.

L'attività delle Commissioni di ammissione è lodata e pare giustamente, giacchè presso la Corte di appello l'esame delle istanze sarebbe stato esaurito sempre entro un mese dalla presentazione, pure avendo assegnato all'uopo soltanto quattro udienze mensili. Per le Commissioni presso i Tribunali i risultati furono per l'anno 1900 così riassunti: 1782 domande, esaurite in periodo di tempo minore di *un mese*; 347 da *uno a tre mesi*; 91 da *tre a sei mesi*; 14 da *sei mesi ad un anno*.

In ciascuno degli anni del triennio 1898-1900 venne confermandosi l'aumento costante, già in precedenza segnalato, nel numero delle domande presentate alle Commissioni presso i Tribunali, mentre per la Commissione della Corte di appello si ebbe nell'anno 1898 un aumento considerevole (480), nel confronto col precedente anno 1897 (371), ma venne successivamente attenuandosi (1899 - 403; 1900 - 393) senza però scomparire.

In questo aumento, che non ha corrispondenza nel numero delle cause annualmente iniziate col beneficio del gratuito patrocinio, vedevasi dal Procuratore generale, nella sua relazione per l'anno 1898, un indizio sicuro che per evitare l'anticipazione delle forti spese, richieste dai giudizi civili, molti sono quelli che tentano audacemente di farsi ammettere al gratuito patrocinio, sebbene non siano nelle condizioni richieste. Ma le Commissioni del gratuito patrocinio sanno mettere argine a questo abuso che si vorrebbe fare del benefico istituto.

Invece, nel numero delle cause introdotte col beneficio del gratuito patrocinio, il Procuratore generale nota una quasi costante diminuzione.

Infatti nell'anno 1897 ne furono iniziate 1722, nel 1898 soltanto 1402, nel 1899 si discese a 1304 nuove cause, ma queste nell'anno 1900 risalirono a 1477.

Nondimeno ricordando il Procuratore generale, che quando in luogo delle accennate diminuzioni dovevasi segnalare l'aumento, attribuivasi questo fenomeno più che altro alla crisi economica, che travagliava il Regno, così sino dall'anno 1899 ritenne dovere attribuire le ripetute diminuzioni al miglioramento delle condizioni economiche del paese e specialmente della Liguria nella quale, e per l'aumento dei traffici e per nuove industrie, si è più che altrove affermato il miglioramento nelle condizioni

finanziarie degli abitanti. Nè mutò d'avviso per l'aumento di ben 173 cause avutosi nell'anno 1900 e che erroneamente valutò per sole 75 cause, non ricercando più la differenza con l'anno precedente nei numeri delle nuove cause introdotte, bensì fra la somma del numero delle cause pendenti e di quello delle cause sopravvenute! Anzi in questa occasione, forse perchè nonostante l'accennato aumento rimase sempre notevole anche nell'anno 1900 la differenza col numero delle nuove cause introdotte nell'anno 1897, lo stesso Procuratore generale ricordò che nel distretto della Corte d'appello di Genova le domande di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio erano 215 per ogni 100,000 abitanti, mentre nel Regno salgono in media a 227; e che le cause con tale beneficio proposte sono nel distretto 85, 84 su mille, mentre nella media generale del Regno salgono a 174.

Nell'anno 1898 circa un terzo delle cause col beneficio del gratuito patrocinio finirono senza decisione dell'autorità giudiziaria, cioè 199 per rinvio, abbandono o perenzione, e 184 per transazione o conciliazione; nell'anno 1899 il numero di quelle cessate per le prime ragioni aumentò fino a 403, mentre quelle cessate per transazione o conciliazione furono soltanto a 193, e nel 1900 per le prime ragioni ne cessarono 356, per transazione o conciliazione 286 e per revoca del beneficio 24.

Reputa difficile il Procuratore generale enumerarne le ragioni, perchè crede che siano molteplici e che sfuggano all'indagine dell'autorità giudiziaria. Nondimeno ritiene che la rinuncia o l'abbandono della causa sia da attribuire alla persuasione del povero di non potere utilmente continuare nel litigio, perchè le prove addotte dall'avversario lo persuadono dell'inutilità di insistere nelle sue istanze e, nei casi di transazione, perchè preferisce di rinunciare anche in parte alle sue pretese, pur di conseguire più sollecitamente lo sperato miglioramento economico, o la ricognizione anche parziale dei suoi diritti, anzichè esporsi alle noie ed alle spese inerenti alla condizione di chi patisce in giudizio.

Rispetto alla durata delle cause trattate col beneficio del gratuito patrocinio, può affermare che esse procedettero con sufficiente speditezza (1898) e che poté anche segnalare una regolarità e sollecitudine maggiore (1899); nondimeno egli deve confermare per tutto l'ultimo triennio che l'andamento di queste cause lascia sempre molto a desiderare, sia perchè le norme processuali permettono ad astuti patrocinatori di protrarre la decisione della causa per defatigare la parte povera, sia per negligenza dei patrocinatori dei poveri, onde questi devono spesso ricorrere all'autorità, che più volte, egli afferma, ebbe occasione nel triennio, ma non dice quante, di rivolgere richiami ai procuratori, sia infine per la negligenza della stessa parte povera che troppo di frequente trascura di fornire documenti o chiarimenti, in guisa che questa negligenza sarebbe la maggiore causa dei lamentati ritardi.

Alle consuete lagnanze tengono dietro le non meno consuete proposte di riforme radicali, onde, anche a tutela dei diritti dello Stato troppo spesso frodati, si insiste nel proporre che la *direzione* e la *responsabilità* di questo ufficio sia affidata al *Pubblico Ministero*, il quale dovrebbe assumere anche la rappresentanza diretta del povero nel caso di vera e assoluta miseria.

## 2. — Casale.

Le indicazioni relative al numero delle istanze per le ammissioni al beneficio del gratuito patrocinio, presentate, accolte o respinte, durante il triennio 1898-1900 nel distretto della Corte di Appello di Casale, come quelle relative alle revoche dell'ammissione alla gratuita assistenza, non sono date nelle tre diligentissime relazioni in modo uniforme, di guisa che non possono con sicurezza essere qui riassunte o confrontate in ogni loro particolarità.

Nondimeno, si avverte, che pur tenendo conto delle inevitabili oscillazioni d'anno in anno nel numero delle domande presentate, anche in questo triennio (1898-1900) si confermò l'aumento di tali domande, già segnalato per il triennio 1894-1896, sebbene non costante, nè eguale in tutti i circondari, giacchè per alcuni si ebbe invece diminuzione. Nonostante questo aumento nelle domande presentate, la proporzione col numero di quelle accolte, sebbene cresca anch'essa, varia nel triennio dalla metà ai due terzi.

L'aumento delle domande è attribuito al disagio economico, ma poi considerando, che molte furono respinte, perchè esclusa la povertà relativa dei ricorrenti, si conferma come molti ricorrono a questo mezzo soltanto per evitare le gravi spese giudiziarie. Inoltre dallo stesso Procuratore generale si avverte come sia troppo spesso segnalata la condiscendenza delle autorità amministrative a rilasciare certificati di povertà e come si abbia ragione di lamentare che l'articolo 10 del r. decreto 6 dicembre 1865 n. 2627 non permetta alla Commissione presso la Corte di appello di estendere la sua indagine anche allo accertamento della *povertà relativa* delle parti, sia per esaminare tutti i documenti, che non sempre contro la asserita povertà poterono essere presentati alla prima Commissione, sia per giudicare con criterii più obbiettivi, talvolta non consentiti alle Commissioni locali per i più immediati rapporti di esse con gli interessati.

Assai esiguo alla fine di ogni anno era il numero delle domande rimaste senza esame presso le Commissioni dei Tribunali; tutte furono annualmente esaurite dalla Commissione presso la Corte di appello; ed è da notare altresì che sollecite furono le decisioni, onde meritata apparisce la lode ripetutamente data all'opera delle Commissioni, lode che trova con-



ferma nell'elevata proporzione delle vittorie della parte povera nelle cause da essa introdotte con questo beneficio, mentre gli insuccessi, sebbene in proporzioni tanto minori, attestano che non fu eccessivo il rigore nel giudicare della probabilità dell'esito per l'ammissione alla gratuita assistenza.

Nelle revoche del beneficio dell'assistenza gratuita fu avvertito come non sia stato sempre provveduto nel senso dell'articolo 27, ma spesso per l'articolo 23, ove la causa non fosse diligentemente condotta per negligenza del patrocinatore, onde, riconoscendo il Procuratore generale questo sistema illogico e illegale, ebbe ad insistere ed ottenne che la disposizione dell'articolo 23 fosse applicata in tutta la sua portata nella parte che colpisce la negligenza dei difensori, promovendo cioè i provvedimenti disciplinari e la sostituzione giusta l'articolo 25, indipendentemente dalla disposizione correlativa dell'articolo 27, che colpisce la negligenza delle parti.

Con l'aumento delle domande, e quindi delle ammissioni, è segnalato anche l'aumento delle cause introdotte dai poveri, ma è pure fatto notare come fenomeno costante, che il numero delle cause introdotte è quasi sempre di circa una quarta parte inferiore alle ammissioni e che delle cause introdotte, nonostante qualche differenza fra quelle di competenza dei Pretori, dei Tribunali e della Corte, di solito poco più della metà, sono decise con sentenza, mentre le altre appariscono conciliate, transatte o abbandonate.

Perciò il Procuratore generale ripetutamente si domanda nelle sue elaborate relazioni se siano le parti avverse ai poveri, che ne riconobbero il buon diritto ed abbiano perciò subito corrisposto quanto era dovuto — oppure se il beneficio fu invocato ed usato dal povero, anziché per istituire la causa, per avere un valido mezzo di costrizione contro l'avversario al fine di indurlo a risolvere amichevolmente la vertenza, onde questo, impaurito dalle forti spese per sostenere i propri diritti, e per non essere sopraffatto dalla posizione più vantaggiosa fatta al povero dal beneficio ottenuto, abbia egli preferito di venire a patti rimettendo del proprio piuttosto che proseguire la lite? — In questa ipotesi, se la pronta definizione delle liti rappresenta un bene, non potrebbesi affermare che i risultati siano conformi ad un'equa e legittima distribuzione della giustizia, concorrendo invece a creare un ingiusto privilegio.

Dubita per questi fatti il Procuratore generale dell'efficacia e della serietà, tanto dell'esperimento della conciliazione prima di decidere sulle istanze, quanto della sorveglianza affidata al Pubblico Ministero sulle cause ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

L'esaurimento di queste cause non procedette in proporzione dell'aumento di esse, onde il numero delle cause rimaste pendenti e più particolarmente quelle, che da oltre un anno aspettano la decisione, in propor-

zione superiore alle altre cause, fanno rinnovare le lagnanze sul funzionamento di questo istituto, sebbene anche qui si ripeta che non soltanto la negligenza dei patrocinatori, ma anche la indolenza delle parti nel fornire notizie o documenti e la natura delle cause siano occasione dei lamentati ritardi.

Non furono trascurate cure per assicurare il recupero dei diritti dell'erario contro occulte transazioni, ma se in qualche caso ciò fu possibile, si confermano le difficoltà per scoprire queste frodi colle quali tanto facilmente si elude la legge.

L'analisi delle diverse cagioni per le quali l'azione giudiziaria del povero si vede sperimentata in modo non soddisfacente, sebbene talune sfuggano all'esame statistico ed alla indagine dell'autorità giudiziaria, porta il Procuratore generale di Casale a rinnovare considerazioni e proposte di riforme già note a questa Commissione.

### 3. — Torino.

Neppure le relazioni del Procuratore generale presso la Corte di appello in Torino, sebbene fra le più accurate ed esaurienti, consentono, per mancanza di uniformità, un completo riassunto e confronto delle cifre relative al movimento degli affari innanzi alle Commissioni per l'ammissione al gratuito patrocinio durante il triennio 1898-1900, onde a tale lacuna dei rapporti suppliranno per questo distretto, come per altri, i prospetti statistici e le considerazioni su di essi che farò seguire a questo riassunto.

Nell'anno 1897 era stata segnalata una diminuzione nelle istanze per l'ammissione al gratuito patrocinio, attribuita come fenomeno eccezionale alle condizioni economiche di quell'anno, mentre dall'anno 1894 sino allora era stato notato invece un continuo aumento. Questo riprese nell'anno 1898 e specialmente nel circondario di Torino, ove si volle attribuire al movimento che l'Esposizione nazionale di quell'anno aveva recato nelle industrie e nel commercio locale.

Ma le istanze che nell'anno 1898 salirono a 3540 innanzi alle Commissioni dei Tribunali, ridiscesero nell'anno 1899 a 3112, e nell'anno 1900 a 2869. Sebbene si dichiara che questo fatto non sia ancora bene spiegato e si avverta come non sia costante nè uniforme in tutti i circondari, ed anzi si noti persistente la diminuzione ove prima si aveva aumento, come a Torino, è da osservare come le ragioni addotte altrove (Genova) per spiegare l'aumento delle domande, qui invece le troviamo ripetute per dar ragione della diminuzione! Infatti, come l'aumento di esse nel circondario di Torino, durante l'anno 1898 si attribuì al maggiore movimento economico, così questa minore litigiosità negli anni

1899-1900 è ivi attribuita alla crisi economica, ad una generale condizione di malessere, alle gravi spese giudiziarie!

Per quanto dipende dalle Commissioni e dall'opera del Pubblico Ministero nel periodo relativo all'ammissione del povero al gratuito patrocinio, è diffusamente dimostrato e provato dal Procuratore generale come tutto abbia proceduto nel triennio regolarmente e lodevolmente.

Nondimeno si ebbe a lamentare insufficiente la documentazione delle istanze; eccessiva la facilità nelle Autorità amministrative dei grandi centri a rilasciare i certificati; insufficienti i certificati catastali e mancanti le indicazioni sulla proprietà mobiliare dei ricorrenti per accertare le condizioni finanziarie di essi e dei più stretti congiunti, che avrebbero dovere di sostenere i ricorrenti nell'esercizio dei propri diritti.

Perciò si invocano maggiori facoltà, che permettano un più efficace controllo sulle condizioni dei ricorrenti.

In seguito al voto di questa Commissione di statistica (1), fu provveduto nell'anno 1898, affinché tutti i Procuratori del Re, come già da qualcuno si usava, facessero istruire dai Pretori le domande di ammissione al gratuito patrocinio e tentassero la conciliazione prima di sottoporle al voto della Commissione.

Ma alcuni rappresentanti il Pubblico Ministero si mostrarono dubbiosi circa la riuscita della conciliazione perchè questo nuovo onere aggiunto alle numerosissime incombenze dei Pretori, sarebbe poco accetto alle parti già dalla legge espressamente chiamate a presentarsi per questo stesso tentativo di conciliazione dinanzi alle Commissioni; onde i ricorrenti e le controparti si troverebbero nella necessità di duplicare le spese di viaggio al capoluogo del mandamento e alla sede del Tribunale, per un tentativo lodevole, ma sovente inutile, di impedire il litigio.

Altri poi propongono di limitarlo ai soli ricorsi per cause di competenza dei Tribunali per non costringere il Pretore a compromettere, neppure indirettamente, con un parere preventivo il suo voto ed il suo pensiero che gli potrebbe essere opposto quando è chiamato a pronunciare la sentenza.

Se non che neppure il sistema di assumere informazioni dai Pretori non sembra accetto alle parti, che ne formano argomento di censura alla Commissione di secondo grado, disconoscendo la pronuncia *ex informata conscientia* dei primi giudici per le accennate informazioni che esse non conoscono, nè sono in grado di combattere non potendo esse formare documento della pratica.

Ma contro quest'ultima obiezione, pare che sia stato almeno in parte provveduto, giacchè avverte il Procuratore generale nella sua ultima

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1897, parte I, pag. 77.

relazione per l'anno 1900, come sia \* efficace alla giustizia della decisione, l'obbligo di una succinta motivazione dei decreti delle Commissioni, ricordato da autorevoli giudicati della Cassazione di Torino, e, quantunque, non sempre facile e compatibile colla condizione degli atti e colla natura sommaria dell'esame dei medesimi, quantunque talora pericoloso alla causa stessa, tale sistema è costantemente adottato da questa Commissione di secondo grado e va man mano attuandosi anche nelle Commissioni presso i Tribunali. ,

Rispetto all'andamento delle cause appare costantemente manifesto che, venuta meno l'opera diretta del Pubblico Ministero e del Magistrato, gli inconvenienti del sistema si fanno più sensibili particolarmente nei ritardi delle decisioni.

Sebbene qualche miglioramento sia segnalato, e per l'anno 1900 sia stato riferito che nel Tribunale di Novara le cause povere avevano esaurimento più sollecito delle altre, nondimeno, in generale, le cifre delle cause pendenti vanno ingrossando e più comunemente ciò si attribuisce alla inerzia e alla negligenza degli interessati nel dare ai difensori i mezzi per disbrigarle. Non risulta che l'inerzia dei patroni derivi dall'abuso di pretendere sovvenzioni di fondi dai clienti poveri.

Ad evitare la speculazione e l'accentramento delle cause le Commissioni cercano di delegare, per turno, patroni diversi da quelli che firmano i ricorsi, ma per l'accordo delle parti, e per la rinuncia del patrono delegato dalla Commissione, non sempre a questa è dato di ottenere lo scopo.

I ritardi vogliono anche attribuire alla natura delle cause, le quali, specialmente se per divisioni ereditarie o per giudizi di graduazione, impongono difficili e lunghe ricerche di documenti, danno occasione a sentenze interlocutorie, che la diligenza dei patroni officiosi non manca quasi mai di portare anche nei gradi ulteriori di giurisdizione.

Si riconosce che la istituzione del registro delle cause povere e degli elenchi nominativi ha contribuito a migliorare la vigilanza del Pubblico Ministero; sebbene insufficienti siano i mezzi ad esso consentiti dalla legge e le surroghe dei patroni poco diligenti si risolvano talora a pregiudizio del cliente e nella liberazione da un onere per il patrono non volenteroso.

Fu, per quanto possibile, attiva l'opera della cancelleria nella epurazione dei campioni per le cause dei poveri; ma essa trova inceppamento nella astuzia degli interessati che intendono sottrarsi al pagamento nei casi di transazioni. L'unico mezzo consentito per colpire queste frodi sarebbe la revoca del beneficio, ma ciò non giova a far ricuperare all'Erario l'aver suo — ed oltre alle difficoltà di ottenerla, perchè con molta agevolezza la parte riesce a dimostrare che la causa merita di non essere

esclusa dal beneficio, sovente non riesce ad altro che a suggellare gli intendimenti del povero, il quale, dopo la transazione abilmente negata o nascosta, non ha più bisogno dell'assistenza.

#### 4. — Milano.

Sul lavoro delle Commissioni per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio nel distretto della Corte di Appello in Milano sono date notizie soltanto per gli anni 1899 e 1900.

Le domande sulle quali doveano pronunciarsi le Commissioni presso i Tribunali nell'anno 1899 erano 2985 e ne furono accolte 2026, respinte 782; nell'anno 1900 discesero a 2696, delle quali ne furono accolte 1934, e respinte 577; non sono indicate separatamente quante ne furono ritirate e quante annualmente rimasero ancora da esaminare; ma si avverte che ad ingrossare il numero delle istanze accolte ne concorrono moltissime per affari di giurisdizione onoraria.

I ricorsi esaminati nell'anno 1899 dalla Commissione presso la Corte di Appello furono 444, le ammissioni furono 241, comprese quelle per atti di giurisdizione volontaria; nell'anno 1900 discesero a 353 con una diminuzione di quasi un centinaio rispetto all'anno precedente; ne furono ammesse 172, respinte 171 e 10 furono ritirate.

Anche nel numero annuale delle cause vuolsi vedere dal Procuratore generale una diminuzione, ma le cifre da lui riferite per ogni anno del triennio comprendono anche le cause rimaste dell'anno precedente, onde detratte queste apparisce che il numero delle cause iniziate fu stazionario negli anni 1898 e 1900, ma segnò aumento nell'anno 1899. Infatti nell'anno 1898 furono 2346, comprese 1136 dell'anno 1897, cioè soltanto 1210 furono iniziate in quell'anno, ma lasciando una rimanenza di sole 927 cause. Nell'anno 1899 è segnalata una diminuzione perchè queste cause sarebbero state soltanto 2222, compresa l'accennata rimanenza, ma detraendo questa che fu tanto inferiore a quella riferibile all'anno 1897, ne risulta che nell'anno 1899 furono iniziate 1295 cause, cioè 85 più che nel 1898, e ne rimasero in corso 921. Altrettanto dicasi per l'anno 1900 pel quale, comprese quelle rimaste dall'anno precedente, sono indicate 2128 cause, e quindi, esclusivamente riferibili a quell'anno, sarebbero tanto 1206, ma di tutte ne rimasero in corso nei giudizi di primo grado 901 e in quelli di appello 47.

Se quasi stazionario fu il numero dei giudizi nel triennio, si nota una lieve diminuzione nella rimanenza annuale, che potrebbe essere di buon augurio e conferma delle assicurazioni date sul buon andamento di questo servizio. Affermasi infatti che i giudizi di primo grado sono esauriti, di consueto, entro l'anno circa per quattro quinti, ed in ragione di circa due

terzi quelli in grado d'appello, imperocchè richiedano maggiore studio. A ciò si aggiunga che le vittorie totali o parziali nelle cause dei poveri si calcolano in ragione di circa due terzi e da questo si deduce che lodevole fu l'opera delle Commissioni nell'esame del merito della lite, come lo fu nell'accertamento dello stato di povertà, imperocchè da esse già erano osservate norme, che più tardi furono poi per tutte impartite su tale argomento.

Rispetto ai Corpi morali le Commissioni furono avvertite dal Procuratore generale come debbano esigere sempre il testo della autorizzazione amministrativa al giudizio per dedurne i limiti entro i quali sia da concedere il gratuito patrocinio.

Nondimeno anche in questo distretto apparisce rilevante il numero delle cause non finite con sentenza ed il Procuratore generale è d'avviso che « per l'indole stessa delle cose, molte delle cause, che si trattano a patrocinio gratuito sono destinate con facilità o all'abbandono, o alla transazione o alla conciliazione, e la ragione vuolsi vedere o nelle deliberazioni originarie delle Commissioni, le quali pure sfiorando la probabilità del buon esito della causa, specie quando le parti si presentino a contestarsi in quel primo stadio i rispettivi diritti, influiscono col loro responso a rendere più remissive le controparti, o nelle pratiche o nei buoni uffici che gli stessi procuratori officiosi a loro volta adottano in corso di giudizio, per risolvere nel modo il più pratico e conveniente le vertenze. »

Ed aggiunge che la sola concessione motivata del beneficio indusse la controparte ad accordi stragiudiziali prima ancora dell'inizio della causa, specialmente rispetto alle domande per separazioni personali, per risarcimenti di danni derivanti da intempestivo licenziamento di salariati o da sentenze penali e per altre simili contestazioni.

Affermasi poi che in generale i reclami per apparente trascuratezza dei patrocinatori furono riconosciuti infondati e provenivano da persone che per mancanza di istruzione sufficiente, incapaci « come sono, a comprendere le esigenze della procedura, o gli eventi e gli apprezzamenti nelle materie contenziose, caricano al loro patrocinatore la sorte della lite, i ritardi della soluzione, alla quale il più sovente concorre lo stesso interessato, impotente o negligente nel fornire i mezzi di prova per sostenere le proprie asserzioni, oppure addita prove che poi falliscono. »

Perciò si attesta che in questo distretto è vivo l'interessamento e lo zelo dei forensi per le cause dei poveri e ciò si vuole attribuire anche alle tradizioni rimaste « di un ufficio organizzato, che si era reso un tempo « benemerito », ma, osservo come esso rappresentasse un sistema assolutamente opposto all'attuale, ondè non saprei vedere la derivazione di tale influenza, come non la seppi trovare nell'asserito buon andamento delle

tutele nelle provincie lombarde e venete come conseguenza della memoria del sistema austriaco tanto diverso, per non dire opposto, al nostro (1).

### 5. — **Brescia.**

Con la consueta accuratezza e diligente studio presenta le sue relazioni il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia.

In quel distretto il numero delle istanze per l'ammissione al gratuito patrocinio fu sempre al disotto della proporzione media del Regno, ma per un quinquennio, sino all'anno 1899, accennò, nonostante qualche tenue diminuzione, a rimanere nel totale stazionario, sebbene non indifferenti oscillazioni di aumenti e di diminuzioni si avessero annualmente nei singoli circondari. Non risulta che ne fossero ricercate o accertate le cagioni.

Nell'anno 1898 le domande presentate alle Commissioni dei Tribunali furono 1762, nell'anno 1899 poco meno, cioè 1749, ma nell'anno 1900 discesero a 1483 senza che di questa notevole diminuzione sia dato di indicare la causa, che il Procuratore generale suppone che possa essere occasionale e transitoria. Ad ognuna di queste cifre va aggiunta rispettivamente quella delle istanze dell'anno precedente rimaste da esaminare nel successivo (1897 — 49; 1898 — 44; 1899 — 45) e sulla somma così formata ne risulta che nell'anno 1898 furono accolte 1053 istanze, respinte 541, ritirate 173, rimaste 44; nell'anno 1899 accolte 1093, respinte 447, ritirate 208, rimaste 45; nell'anno 1900 accolte 933, respinte 407, ritirate 147, rimaste 41.

Nel numero delle istanze presentate alla Commissione della Corte di appello, compresi i reclami contro le decisioni di primo grado, si ebbe durante il triennio una diminuzione nel primo anno, ma poi nuovo aumento. Così nell'anno 1898 si ebbero 156 istanze, delle quali ne furono accolte 62, respinte 83, ritirate 11; nell'anno 1898 furono 193, accolte 84, respinte 98, ritirate 11; nell'anno 1900 furono 210, accolte 97, respinte 98, ritirate 10, ne rimasero da esaminare 5.

Anche nell'accoglimento di queste istanze si fa notare una diminuzione, e siccome ben tenue è il numero dei ricorsi contro le decisioni di primo grado, come scarso è l'accoglimento di questi ricorsi, pare giustificata l'osservazione che facilmente si invoca il beneficio del gratuito patrocinio e facilmente si reclama accampando pretese insussistenti. Ed inoltre si avverte che pur seguendo talune norme da tempo stabilite per riconoscere la povertà relativa, il maggior numero delle risoluzioni negative è determinato dall'esame del merito dell'istanza.

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del marzo 1901, pag. 336.

Ma appunto tale asserita facilità nell'invocare senza ragione il beneficio della gratuita assistenza contrasta col diminuito numero delle domande; mentre il minor numero dei reclami si attribuisce alle cure colle quali le informazioni sono assunte dai Pretori, alla citazione delle parti innanzi alle Commissioni, ove ben raramente avvengono conciliazioni, ma si toglie pretesto a contestazioni nei casi di diniego.

Il maggior numero delle domande si riferisce a cause di competenza dei Tribunali, ove maggiori sono le spese, ma sollecito è il lavoro delle Commissioni, giacchè il massimo numero delle decisioni è dato entro un mese dalla domanda ed eccezionalmente si oltrepassano i tre mesi.

Anche per i giudizi, annualmente iniziati, si nota da circa un quinquennio stazionarietà con qualche tendenza a diminuzione; ma della grande e non proporzionata inferiorità rispetto al numero delle domande è data ragione, almeno in parte, perchè molte di esse si riferirebbero ad atti di giurisdizione volontaria.

I giudizi iniziati col beneficio della gratuita assistenza nell'anno 1898 furono 12 innanzi ai Conciliatori, 304 innanzi ai Pretori, 327 innanzi ai Tribunali, 44 innanzi la Corte; e nell'anno 1899 furono 2 per i Conciliatori, 276 per i Pretori, 361 per i Tribunali, 48 per la Corte. Mancano simili notizie, così divise, per l'anno 1900, ma riassumendo i numeri di queste cause ne risultano 687 per l'anno 1898, 693 per il 1899 e 621 per il 1900. Molte le cause abbandonate, onde si ritiene che la domanda, anzichè muovere dal convincimento del proprio buon diritto, tenda ad assicurare l'esenzione dalle spese e così un mezzo di costrizione verso l'avversario.

Ma nonostante il giusto rigore nell'accoglimento delle domande e il limitato numero dei giudizi iniziati per i poveri, si nota che le vittorie complete del povero furono nell'anno 1898 in ragione di 59.03 per ogni cento di questi giudizi ed aggiungendo le vittorie parziali la proporzione salì soltanto a 69.33; così nell'anno 1899 le vittorie complete furono in ragione di 65.88 e unite alle parziali salirono a 77.08; nel 1900 le prime in ragione di 59.25 e con le seconde appena 71.95.

Rispetto alla durata di questi giudizi sono differenti gli apprezzamenti secondo i diversi circondari, ma fatta ragione della maggiore inevitabile durata di taluni giudizi, e cioè per divisioni, espropriazioni immobiliari, riconoscimento di diritti reali, liquidazioni di danni, ecc., ed ammesso che occasione a perdita di tempo è la necessità di richiedere i documenti col mezzo del Pubblico Ministero ed altra frequentissima la incapacità e la negligenza degli stessi interessati a fornire documenti e notizie, negligenza che arriva al segno di emigrare senza lasciare alcuna notizia al patrocinatore, il Procuratore generale non sa associarsi ai giudizi benevoli sull'andamento di queste cause. Se non che pur ammettendo, come egli dice, che non tutti i malcontenti sanno fare arrivare i



propri reclami, avviene che questi spesso sono riconosciuti non giustificati, raramente si sostituisce il patrocinatore ed ove la sostituzione avvenga si riconosce che non è efficace rimedio. Deplora lo stesso Procuratore generale la frequenza dei rinvii e raccomanda che non si concedano senza giustificazione, come ha insistito nel raccomandare il sistema, già accolto, di assegnare un termine allo inizio della lite, considerando, ove decorra inutilmente, come revocato il beneficio; senonchè è da ricordare quanto osservò contro questo sistema il Procuratore generale di Torino.

Non furono omesse cure e vigilanza per recuperare quanto è dovuto all'Erario contro le astuzie e le frodi per esimersi dal pagamento; ma assai difficilmente si riesce a scoprire le conciliazioni e le transazioni fatte appunto per sottrarsi a tale pagamento. Un Procuratore del Re ingenuamente aveva proposto, che per tali conciliazioni e transazioni si richiedesse apposito verbale, ed altro, invece, che l'obbligo di rivelarle si imponesse ai patrocinatori, alcuni dei quali già coadiuvarono i cancellieri, ma si intende che ciò avviene quando vi hanno interesse personale!

Il Procuratore generale diffusamente espone le ragioni e la necessità di riforme anche per evitare che l'assistenza giudiziale divenga mezzo di propaganda politica e nell'aspettazione di alcuna di queste già note ed invocate radicali riforme, insiste nel proporre che sia ingiunto al Pubblico Ministero di presentare le sue conclusioni nelle cause dei poveri e sia data facoltà al Pretore di scegliere il patrocinatore per il povero, ove nessuno spontaneamente si presenti o trascuri il suo dovere.

## 6. — Venezia.

Nelle relazioni per il distretto di Venezia mancano, o sono incomplete, le indicazioni statistiche sul lavoro compiuto durante il triennio dalle Commissioni per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Pare che nelle cifre generali non siano stati segnalati notevoli mutamenti, ma in queste relazioni si preferisce l'esame dei risultati dei singoli circondari mettendo in evidenza le differenze che in ognuno di essi sono avvertite per aumenti o per diminuzioni nel numero delle domande d'ammissione, per le diverse cause onde si accrescono o diminuiscono le ammissioni, la durata o l'abbandono dei giudizi. Soltanto ignoriamo se e quale profitto abbiasi ricavato da questa lodevole analisi per dare speciali istruzioni o provvedimenti, a seconda delle singole esigenze, per meglio raggiungere gli scopi della legge!

Non inutilmente furono tentate in alcuni circondari le conciliazioni, ma non sempre il tentativo fu possibile perchè spesso manca la presentazione delle parti innanzi la Commissione, come ne mancano le contro-

deduzioni, onde le Commissioni, sebbene si studino di evitare che il beneficio si muti in arma temibile per ingiustificate pretese e si premuniscano contro le facili attestazioni delle autorità amministrative, assumendo nuove informazioni, debbono spesso decidere sulla sola domanda del ricorrente. E ciò in alcuni luoghi avviene anche per la facilità dell'emigrazione, in guisa che ne soffrono poi anche le cause iniziate col gratuito patrocinio perchè l'emigrato, che l'ottenne, non se ne cura più, non ritorna o muore all'estero.

Di alcune notevoli differenze sono date spiegazioni che rivelano cause eccezionali o transitorie, come a Padova ove furono respinte le domande di 30 fabbricerie, che volevano giudizialmente contestare la imponibilità, già riconosciuta e decisa, delle elemosine alle Chiese come redditi di ricchezza mobile.

Sebbene sull'abbandono delle cause, su quelle finite senza sentenza, sulle lungaggini nei giudizi si abbiano differenze e variabilità di cifre e di apprezzamenti per i singoli circondari, nondimeno nell'insieme si ripetono le consuete lagnanze e le solite scuse.

Non si dubita che le numerose transazioni siano suggerite dall'opportunità di assicurarsi un più sollecito vantaggio, e che fra le cause apparentemente abbandonate molte nascondano conciliazioni fatte per sottrarsi alle spese giudiziali ed alle tasse. Ma qui più che altrove si insiste nell'attribuire alla specialità delle cause, trattate col gratuito patrocinio, questi numerosi abbandoni, le frequenti transazioni e la lunghezza dei giudizi. Affermasi che nella maggior parte delle cause dei poveri, si tratta di divisioni di proprietà immobiliari per lungo tempo rimaste comuni e che perciò nell'istruttoria sorgono difficoltà non lievi per mancanza di documenti, per la incapacità e per la negligenza delle parti a fornire notizie e schiarimenti, per l'emigrazione temporanea o permanente di taluno dei dividendi, per l'indolenza dei periti e dei notai, nè quindi tutta la colpa può farsi risalire ai patrocinatori e, se non del tutto giustificato, si riconosce inevitabile l'indugio. Avviene anche che per superare siffatte difficoltà si ricorra all'arbitrato di amici, e per alcuni luoghi a questo fatto si attribuisce anche la diminuzione segnalata nelle domande di ammissione al gratuito patrocinio.

Nondimeno, ad attenuare questi indugi, si propone che le divisioni siano fatte dai giudici e che questi non si valgano della facoltà di delegarvi un notaio.

La pendenza di molte cause nel circondario di Conegliano viene occasionalmente spiegata con le circostanze che si riferiscono a prestazioni decimali per le quali si spera o si invoca una nuova legge.

Ma riassumendo le accennate lagnanze e le spiegazioni date per questi ritardi, riconoscendo le responsabilità dei patrocinatori, ma ammettendo,

che da essi non si può pretendere soverchio zelo per le cause gratuite a danno di quelle retribuite ad essi affidate, si conclude affermando che non si trovò mai ragione di applicare ad essi provvedimenti disciplinari e che in ogni modo il tentativo ne sarebbe frustrato dalla mancanza di energia e di volontà da parte dei Consigli dell'ordine e di disciplina.

Il Procuratore generale consigliò ed insistette perchè le parti negligenti fossero richiamate, minacciandole di privarle del beneficio della gratuita assistenza, ma dovette presto ricredersi per gli scarsi risultati ottenuti e per le giustificazioni date, avvertendosi anche da qualche Procuratore del Re come, tanto la revoca, quanto la cancellazione dal ruolo, portano soltanto a nuovi atti e perciò a nuove spese a carico dell'Erario e con danno delle parti.

Affermasi che l'opera delle Cancellerie per il recupero delle spese procede lodevolmente pur lottando contro gli occultamenti e le astuzie per frodare l'Erario.

#### 7. — **Parma.**

Assai sobrie e quasi concordi perfino nelle parole, sebbene firmate da tre differenti Procuratori generali, sono le relazioni per la Corte di appello di Parma.

Con esse si afferma che il gratuito patrocinio regolarmente funziona e che lodevole fu l'opera delle Commissioni di ammissione, salvo forse qualche non giustificata lentezza nell'ultimo anno 1900. Infatti nell'anno 1898 presso le Commissioni dei Tribunali erano rimaste da esaminare 78 istanze dell'anno precedente, ne furono presentate 1569 e così se ne ebbero 1647, delle quali ne furono accolte 961, e respinte 16 per incompetenza, 37 per non provata povertà, 447 in merito; ne furono ritirate 108 e ne rimasero 78, che unite alle nuove 1654 istanze presentate nell'anno 1899 diedero la cospicua cifra di 1732 domande; ne furono accolte 1049, e respinte per incompetenza 18, per non provata povertà 50, in merito 439, ne furono ritirate 97, ne rimasero da esaminare 79. A queste, nell'anno 1900, si aggiunsero soltanto 1417 nuove domande, onde si ebbe la somma di 1496, molto inferiore a quella dell'anno precedente ed anche a quella dell'anno 1898. Ne furono accolte 808, respinte 477, ritirate 106, ne rimasero da esaminare 105.

I reclami presentati alla Commissione presso la Corte di appello nell'anno 1898 furono 43 dei quali 18 accolti e 25 respinti; nell'anno 1899 nonostante il maggior numero di istanze in primo grado, furono soltanto 49 e di essi appena 12 furono accolti; nell'anno 1900 salirono a 86 (compresi alcuni pendenti dall'anno precedente), ma ne furono accolti soltanto 21 e respinti 49.

Queste cifre non abbisognano di commenti e giustificano la lode dei Procuratori generali.

Per competenza propria della Commissione presso la Corte d'appello le istanze da esaminarsi nell'anno 1898 furono 41 e ne furono accolte 70, ritirate 4, respinte le altre meno 3 che non poterono essere esaurite; nell'anno 1899 furono 168, ne furono ritirate 4, esaminate e decise soltanto 157, accogliendone 78 e respingendo le altre; e nell'anno 1900 98, delle quali furono esaminate e decise soltanto 86, con accoglimento di 50 e con rigetto delle altre 36 domande.

Notevole sempre il numero delle domande in confronto alla popolazione. Per l'aumento insolito nell'anno 1899 è ripetuta la consueta generica, quanto abusata, spiegazione, attribuendolo cioè al peggioramento delle condizioni economiche di alcune classi di persone. Ma a tale aumento contrasta la forte, improvvisa diminuzione avuta nell'anno successivo e della quale non è data ragione alcuna.

Il numero delle cause annualmente iniziate è di circa un terzo inferiore a quello delle ammissioni, e le vittorie del povero, totali e parziali, superano di poco la metà delle cause annualmente esaurite.

L'abbandono di molte cause è ripetutamente spiegato con la difficoltà della prova da parte del povero, rivelatasi nell'istruttoria; e le transazioni e le conciliazioni si attribuiscono alla opera pacificatrice del magistrato o non si trova in esse alcun che di rilevante, attribuendole a quei soliti calcoli bene o male fondati che governano i fatti umani nel maneggio dei rispettivi interessi; ma non si esclude che nascondano frodi a danno dell'erario.

Ai ritardi, che anche in questo distretto si notano nelle cause povere, non è attribuita importanza ed anzi è lodata l'opera dei patrocinatori.

## 8. — Lucca.

Le tre relazioni della Procura generale di Lucca sembrano rispecchiare la fiacchezza con la quale il gratuito patrocinio funzionò durante il triennio in quel distretto. Da una lodevole attività, rivelata per le Commissioni di ammissione, dall'annuale esaurimento del proprio compito lasciando da esaminare soltanto poco più che una cinquantina di cause, si scende man mano a cifre minime.

Nell'anno 1898 le istanze in esame presso le Commissioni dei Tribunali, compreso l'accennato arretrato annuale, furono 1182, ne furono ritirate 168, accolte 712, respinte 256; nell'anno 1899 se ne ebbero 1136, ritirate 166, accolte 619, respinte 306, e nell'anno 1900 furono 1120, accolte 610, respinte 274.

Per la Commissione della Corte di appello le domande a carico nel-

l'anno 1898, compreso l'arretrato annuale, furono 90, accolte 48, rimaste da esaminare a fine d'anno 9, respinte le altre; nell'anno 1899 furono 103, ritirate 3, accolte 57, respinte 35; nell'anno 1900 se ne ebbero 98, ritirate 4, accolte 36, respinte 53.

Il Procuratore generale reputa trascurabili le variazioni segnalate in queste cifre, le quali accennano a stazionarietà, ma se questa è incontestabile per la Commissione della Corte di appello, pare invece evidente, anche nel confronto con l'anno 1897, la tendenza alla diminuzione nel numero delle istanze presentate annualmente alle Commissioni dei Tribunali e di fronte a questa diminuzione non sarebbero trascurabili le proporzioni fra il detto numero e quelli che rappresentano le domande ritirate, accolte, respinte o la rimanenza annuale, che per l'appunto è maggiore (58) nell'anno 1900 in cui il numero delle istanze presentate fu minore.

Un segno di miglioramento si vorrebbe trovare nella tendenza all'aumento, che anche nel confronto coll'anno 1897 si nota nelle cifre delle cause annualmente in corso. Nell'anno 1898 furono 625, comprese quelle iniziate negli anni precedenti, e cioè con diminuzione di 35 rispetto all'anno 1897; nell'anno 1899 se ne contarono 671 e nel 1900 furono 728, numero ingrossato dalle cause pretoriali. Ma è evidente la fallacia di queste cifre, che includono anche le cause arretrate e vedremo come queste vadano aumentando. Infatti le cause del gratuito patrocinio, esaurite con sentenza nell'anno 1898, furono 260, e 205 di esse con vittoria parziale o totale della parte povera, che invece rimase soccombente in 55 cause; nell'anno 1899 furono 175 con vittoria per 140 e soccombenza in 35, e nell'anno 1900 furono 269, con vittoria per 202 e soccombenza in 67. Anche dalle variazioni di queste cifre non si crede dai relatori di potere fare alcuna deduzione, ma soltanto avvertire che si ebbe notevole diminuzione nelle cause decise dalla Corte di appello. Si vorrebbe argomentare da questi risultati la bontà delle decisioni delle Commissioni di ammissione contro le quali si ebbero ben pochi reclami. Ma evidente è la esiguità di queste ultime cifre, se confrontate con quelle delle istanze annualmente accolte e col numero delle cause annualmente pendenti! Nondimeno da circondario a circondario sono notate differenze di qualche importanza. Così per le cause rimaste a fine d'anno pendenti si nota un progressivo aumento; nell'anno 1898 erano 293, mentre nell'anno precedente n'erano rimaste soltanto 274, ma pel solo Tribunale di Lucca la rimanenza dell'anno 1898 fu di 142 cause; nell'anno 1899 ne rimasero 359 delle quali 165 presso il detto Tribunale; nel 1900 l'arretrato diminuì di poco, scendendo a 330 cause, sebbene ne fossero state decise con sentenza 93 più che nell'anno precedente e al solito il maggior numero spetta al Tribunale di Lucca cui finalmente dai Capi della Corte furono rivolte da ultimo osservazioni e sollecitazioni! Al Tribunale di Lucca segue, nella mag-

gior cifra delle cause pendenti, quello di Livorno, onde le rimanenti si dividono in numero assai minore per gli altri tre Tribunali del distretto.

A spiegazione delle lamentate lungaggini nella trattazione di queste cause si adduce l'oggetto di molte di esse, concernenti divisioni fra molte persone; l'emigrazione assai comune in quel distretto e che rende difficili le notificazioni; la trascuranza delle parti; la negligenza dei patrocinatori. Due soli Procuratori del Re se ne lagnano, mentre gli altri tre attestano la mancanza di reclami e la regolarità del funzionamento. Ma il Procuratore generale è dell'avviso dei primi due e non risparmia il biasimo ai patrocinatori invocando riforme.

#### 9. — Firenze.

Per il triennio 1898-1900 abbiamo tre relazioni, firmate da tre differenti Procuratori generali, ma fortunatamente concordi. Nel primo biennio 1898-1899, anche per il confronto col precedente anno 1897, è avvertito un notevole aumento nel numero delle domande avanti alle Commissioni dei Tribunali, seguito poi nell'anno 1900 da una diminuzione anche più notevole dei precedenti aumenti.

Questi aumenti furono principalmente attribuiti, come già vedemmo anche per Milano e per Brescia, a richieste per atti di volontaria giurisdizione, specialmente pel risveglio nel funzionamento delle tutele, ed altresì per atti di notorietà, per riconoscimenti di figli naturali e persino per rettificazioni di atti dello stato civile, onde il Procuratore del Re in Siena e, dietro le sue avvertenze, anche il Procuratore generale suggerì il rigetto di siffatte domande per fare luogo invece alla applicazione dell'articolo 135 per l'ordinamento dello Stato Civile. Contribuì all'accennato aumento anche la facilità con la quale le autorità amministrative rilasciarono certificati di povertà e perciò le Commissioni dovettero ricorrere a nuove e più sicure informazioni respingendo talvolta alcune domande per non provata povertà, sebbene fossero corredate dai prescritti documenti. Per queste circostanze diviene tanto più notevole la diminuzione delle domande avutasi nell'anno 1900.

Comprese quelle, che non poterono essere esaminate nell'anno precedente, forse perchè tardivamente presentate, ma che annualmente furono rappresentate da un minimo di 47 istanze per l'anno 1898 e da un massimo di 146 per l'anno 1900, le Commissioni dei Tribunali nell'anno 1898 ne ebbero da esaminare 2370, in confronto a 2298 dell'anno precedente, ma ne furono poi ritirate 133, e delle rimanenti ne furono accolte 1519, respinte 615, rimasero da esaminare 103; nel 1899 le domande salirono a 2383, ne furono ritirate 178, accolte 1559, respinte 500, ne rimasero 146 e comprese queste discesero nel successivo anno 1900 a 2241 delle

quali ne furono ritirate 142, accolte 1490, respinte 530 e ne rimasero da esaminare 79. Le decisioni furono date pel maggior numero delle istanze non oltre un mese dalla presentazione, le altre nei tre mesi ed è trascurabile la cifra delle decisioni date dopo questo termine.

Alquanto incerte sono le cifre relative ai ricorsi presentati alla Commissione della Corte di appello. Pare che quelli da esaminare nell'anno 1898 fossero in tutto 182, con accoglimento per 96 e rigetto per 66; nel 1899 sarebbero saliti a 230 con accoglimento per 134 e rigetto per 63; nell'anno 1900 discesero nuovamente a 189, compresi sei ricorsi urgenti per cause di competenza della Corte di cassazione, e ne furono accolti 93, respinti 85.

Ma il numero annuale dei giudizi in corso rimane sempre al disotto delle domande annualmente accolte per il gratuito patrocinio e quello dei giudizi *ex novo* iniziati in ogni anno di poco supera la metà o al più i due terzi delle domande accolte. Così le cifre diminuiscono man mano e maggiormente nei giudizi esauriti con sentenza. Il maggior numero di questi giudizi trovasi per questo distretto nelle preture, mentre altrove prevalgono quelli innanzi i Tribunali.

Nell'anno 1898, compresi 552 giudizi rimasti al chiudersi dell'anno precedente, furono in tutto 1229, ma esauriti con sentenza (non compresi 7 terminati con dichiarazione di incompetenza) soltanto 428, con vittoria totale o parziale della parte povera per 342, mentre questa fu soccombente in 86 giudizi, ne furono abbandonati 241, transatti o conciliati 74 e ne rimasero in corso 478. Con questi e con quelli iniziati nell'anno 1899 se ne ebbero 1285 fra i quali 428 furono esauriti con sentenza (esclusi 26 decisi con dichiarazione di incompetenza), che fu favorevole in tutto o in parte alla parte povera per 342 giudizi, ma con soccombenza della parte stessa in 86 giudizi, mentre ne furono abbandonati 211, transatti o conciliati 92, rimanendone in corso 528. Nell'anno 1900 fu raggiunta la maggior somma di 1405 giudizi, onde ogni cifra segna un aumento, sebbene non sempre proporzionato; furono abbandonati soltanto 202 giudizi, transatti e conciliati 55, rimasti pendenti 627, mentre nello stesso anno ne furono esauriti 505 con sentenze, favorevoli al povero 385, contrarie 120.

Questi numerosi abbandoni o perenzioni fecero supporre che nascondessero frodi all'erario, ma le indagini fatte nell'ultimo anno escluderebbero questo sospetto inducendo piuttosto ad attribuirne la causa all'incertezza dell'esito della lite promossa, meglio chiarita durante la istruttoria.

Si afferma che il gratuito patrocinio si svolse nel triennio con sufficiente regolarità; ma non si esclude la maggior durata di queste cause nel confronto con le altre, principalmente attribuendola alle specialità e

alle difficoltà delle questioni, agli incidenti istruttori spesso sollevati, alla trascuratezza delle parti, le quali poi consentono compiacenti e vicendevoli rinvii con la speranza di concordare conciliazioni stragiudiziali.

Un solo Procuratore del Re lamenta la trascuratezza dei patrocinatori, mentre gli altri ne lodano l'opera diligente, onde si ebbero soltanto due richiami; ma il Procuratore generale, esaminati gli elenchi nominativi e dimostrando in tal guisa quanto essi siano utili e non soltanto per gli scopi statistici, osserva come abbia potuto rilevare contro le affermazioni dei Procuratori del Re, che la negligenza dei patrocinatori e quella degli interessati non sono estranee alla durata eccessiva delle cause dei poveri.

Si afferma che il lavoro delle cancellerie procede attivamente ed efficacemente per recuperare quanto è dovuto all'Erario, anche contro le frodi tentate per esimersi dal pagamento e, al solito, non mancano voti e proposte per riforme più o meno radicali. Opportunamente nella relazione per l'anno 1899 il Procuratore generale opponeva a queste lamentele la osservazione, che aspettando le riforme, potevasi intanto con un po' più di buona volontà ottenere migliori risultati e avvicinarsi agli scopi voluti dal legislatore.

#### 10. — **Bologna.**

Alquanto incerte negli apprezzamenti si presentano tutte e tre queste relazioni, sebbene le utime due siano di un medesimo Procuratore generale.

Nei primi due anni, 1898 e 1899, è segnalato, anche in confronto agli anni precedenti, un costante e progressivo aumento nelle domande di gratuito patrocinio, aumento che fu attribuito, come di solito, alla permanente crisi economica, alla facilità delle autorità amministrative nel rilasciare certificati, onde fu deplorato nell'anno 1898, il divieto fatto ai RR. carabinieri di prestarsi alle richieste, tanto delle Commissioni quanto delle Cancellerie, per meglio accertare la povertà, sia dei ricorrenti, sia di coloro che avendo profittato del gratuito patrocinio dovrebbero soddisfare il proprio debito verso l'Erario.

Ma si avverte, anche per questo distretto, che molte domande si riferivano ad atti di volontaria giurisdizione anzichè a veri e propri giudizi.

Invece nell'anno 1900 si ebbe una notevole diminuzione nel numero di queste domande, e pare anche un maggior rigore nelle Commissioni di ammissione. Il Procuratore generale prudentemente si astiene da apprezzamenti; ma sembra che si sia astenuto da indagini, circa questo fatto nuovo, il quale per ora non autorizza alcuna affermazione anche



perchè, se deve essere segnalato in contrasto alla precedente tendenza all'aumento, però un più attento esame farà vedere, che questa diminuzione, notevole rispetto al precedente anno 1899, è invece assai tenue e quasi trascurabile di fronte all'anno 1898, ove in questi confronti si tenga conto soltanto del numero annuale dellè nuove domande, senza confonderle con quelle rimaste da esaminare in numero sempre mutabile alla fine di ogni anno.

Infatti nell'anno 1898 le Commissioni dei quattro tribunali del distretto ebbero 1572 istanze, comprese 67 rimaste dell'anno precedente, ma ne furono poi ritirate 156, accolte 1063, respinte 305, onde rimase da decidere su 48. — Unite queste ultime alle nuove istanze presentate, esse diedero per l'anno 1899 la maggior cifra di 1677; di queste ne furono ritirate 156, accolte 1120, respinte 393 e ne rimasero soltanto 8. — Nel successivo anno 1900, in luogo dell'aumento di 124 avutosi nelle domande sopravvenute nell'anno 1899 rispetto all'anno 1898, si ebbe la diminuzione di 131 domande in confronto all'anno 1899, ma di sole 7 domande rispetto all'anno 1898, perchè soltanto 1498 furono le nuove istanze e con le 8 rimaste nell'anno precedente si ebbero in tutto 1506 domande delle quali ne furono ritirate 136. — Invece ne sembrerebbe più meritevole di nota, pur tenendo conto del minor numero di istanze presentate, il maggior rigore delle Commissioni, che ne accolsero soltanto 910 e ne respinsero 423, cioè più che negli anni precedenti, quando le istanze erano più numerose. Nonostante il minor lavoro di questo anno ne rimasero da esaminare 37, forse tardivamente presentate, perchè altrimenti tale rimanenza non sarebbe giustificabile.

La Commissione della Corte, compreso il solito arretrato annuale, che variò da 4 a 10, ebbe nell'anno 1898 reclami ed istanze 169, trascurando le poche istanze abbandonate o ritirate, ne accolse 77, ne respinse 78; nell'anno 1899 furono 185, ne accolse 82, respinse 90, e nell'anno 1900 furono soltanto 165, accolte 68, respinte 78.

È concordemente lodata l'opera di queste Commissioni che esaurirono il proprio compito spesso entro un mese e quasi sempre non oltre i tre mesi, ma nell'ultima relazione, di fronte a queste lodi dei Procuratori del Re, è fatta qualche riserva suggerita dall'andamento dei giudizi.

Le proporzioni fra i nuovi giudizi e le nuove ammissioni sono in questo distretto non molto diverse da quelle già rilevate per altri, pur tenendo presente, come fu avvertito, che molte domande furono per atti di volontaria giurisdizione e che differenti sono le proporzioni tanto fra i giudizi iniziati e quelli esauriti con sentenza, quanto fra le vittorie, totali o parziali, della parte povera e le soccombenze di essa. Incerte però talvolta ed incomplete sono le cifre contenute in queste relazioni e perciò mi astengo dal riassumerle. Soltanto può notarsi nel confronto colle altre relazioni

finora esaminate, il cenno a qualche maggiore giudizio con l'assistenza gratuita innanzi ai Conciliatori, ma sono sempre cifre assai esigue e diminuenti, giacchè se ne ebbero 23 nell'anno 1898, 22 nel 1899 e soltanto 16 nel 1900, e di tale esiguità vuolsi trovare la spiegazione nelle molte formalità e nella distanza dalla sede della Commissione di ammissione; inoltre le stesse Commissioni si sarebbero manifestate restie a concedere per queste cause l'assistenza gratuita, nonostante l'aumentata competenza dei Conciliatori, trovando difficile il riconoscere una povertà tale che non consenta di sostenere così tenui spese, e per non assecondare lo spirito litigioso in questioni che spesso hanno origine da puntigli.

Si dice sufficiente la sollecitudine dei patrocinatori ai quali non sempre sarebbe da attribuire la colpa dei ritardi; nondimeno nella relazione per l'anno 1898 si attribuiva il sollecito esaurimento di questi giudizi all'intervento in essi del Pubblico Ministero già da anni ordinato, ma non risulta in qual modo nè quando quest'intervento avvenga. Se non che con l'ultima relazione, rilevando giustamente che la rimanenza annuale dei giudizi non esauriti non è lieve, ed è costante e supera il numero dei giudizi esauriti, si osserva che una maggiore attività dei magistrati ed un maggior zelo dei patrocinatori potrebbe togliere questo sconcio. Nè mancano reclami contro i patrocinatori ed anzi un Procuratore del Re lamentò che specialmente ai giovani patrocinatori fosse da rimproverare la maggiore negligenza e riluttanza, ma non trovò modo, nè credette pratico ricorrere ai mezzi disciplinari concessi dalla legge, perchè inefficaci, non potendo fare alcun assegnamento sulla cooperazione dei Consigli dell'ordine e di disciplina, i quali per la loro compagine, tutt'altro che salda, hanno scarsa autorità ed efficacia morale, e perchè alle sostituzioni facilmente sarebbe stata opposta la solidarietà professionale! E così, nonostante i reclami, nonostante il numero delle cause pendenti, nonostante la riconosciuta e lamentata trascuranza dei patrocinatori, ripetutamente si afferma che non occorre mai di applicare l'articolo 23 della legge!

Per il ricupero delle spese si assicura che nulla è trascurato da parte delle Cancellerie, sebbene manchi il concorso delle altre Autorità, per accertare le condizioni finanziarie dei debitori. Dell'attività dei Cancellieri si adduce a riprova il silenzio degli Ispettori demaniali. Molte partite debbono però essere annullate perchè non recuperabili e per molte altre si deve ricorrere ai mezzi coattivi.

Ma non posso astenermi dal riferire testualmente le parole con le quali su questo argomento delle *spese* esordisce la relazione per l'anno 1898. Ivi è detto: " Si accenna di nuovo al deplorabile sistema di indurre " la parte povera a farsi diligente e a condurre innanzi la istruttoria. " È evidente il danno, che può derivare da tale fatto all'Erario, poichè, " in caso di vittoria, ammontando le spese a somma rilevante, riesce fa-

“ cilmente a sottrarsi all'obbligo del pagamento e converrebbe perciò “ porre riparo a tale dannoso inconveniente. „

Ogni commento sarebbe superfluo! e soltanto può avvertirsi che questa relazione fu firmata da uno dei Procuratori generali, che più criticarono l'attuale ordinamento del gratuito patrocinio e più insistettero nel proporre riforme, per rendere più efficace e spedita la difesa dei poveri.

#### 11. — Ancona.

Poco o nulla presentano le tre relazioni per la Corte di Appello di Ancona, che ripetono metodicamente le stesse cose, quasi le medesime parole, mutando soltanto le cifre.

Manca ogni indicazione sui lavori delle Commissioni di ammissione, sebbene per l'anno 1898 si accenni ad aumento delle domande, ma si afferma con le consuete argomentazioni che fu lodevole l'opera dalle Commissioni ispirata a giusta larghezza nel riconoscere la povertà dei ricorrenti, e severa nella delibazione del merito delle cause.

Notasi però una progressiva, sebbene tenue, diminuzione nei giudizi iniziati col gratuito patrocinio ed in ogni anno alquanto minore il numero di questi giudizi non esauriti. Come altrove, anche qui si rileva che il maggior numero di questi giudizi è innanzi ai Tribunali, ed il minimo innanzi ai Conciliatori ed alla Corte, mentre la maggiore sollecitudine si riscontra innanzi ai Conciliatori ed ai Pretori. Neppure in questo distretto si può negare la trascuranza dei patrocinatori, la facilità con la quale essi chiedono ed ottengono rinvii, ma la maggiore causa dei ritardi si vuole attribuire alle parti contendenti ed alla natura dei giudizi ripetendo in tutte e tre le relazioni tutto ciò che si può dire sulle difficoltà, sulle spese e sulla inevitabile perdita di tempo che accompagna i giudizi di divisione, quasi che le contestazioni dei poveri nascano ovunque, sempre o in grande prevalenza da divisioni patrimoniali! Così, dopo timide e vaghe osservazioni sulla condotta dei patrocinatori, si conclude affermando che non si ebbe mai motivo di ricorrere a provvedimenti disciplinari, ma bastò la parola dei rappresentanti il Pubblico Ministero a ravvivare lo zelo, onde il servizio procedè discretamente; ma si ammette che potrebbe andare meglio, come d'anno in anno il Procuratore generale promette, mercè l'assidua vigilanza, che egli e gli altri rappresentanti il Pubblico Ministero di anno in anno si propongono di esercitare!

#### 12. — Roma.

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello in Roma, con la relazione per l'anno 1900 ricorda come nel suo discorso inaugurale egli abbia

dovuto fare rilevare che le domande per l'ammissione al gratuito patrocinio vennero aumentando nel corso del decennio e che soltanto nel detto anno 1900 si ebbe una tenue diminuzione. Infatti nell'anno 1891 le domande presentate alle Commissioni presso i Tribunali furono 1199, nell'anno 1894 salivano già a 1732 e nell'anno 1897 furono 2307. Incontestabilmente aumento vi fu ed in guisa che le successive mutazioni possono apparire trascurabili. Nè d'altra parte ci sarebbe dato di determinare il valore di esse rispetto al triennio 1898-1900 cui si riferiscono queste tre relazioni, perchè, se una cosa queste ci rivelano con sicurezza, sarebbe la incertezza delle cifre relative alle domande di ammissione, onde dovremmo acquetarci all'affermazione del Procuratore generale!

Anche per la Corte d'appello di Roma avviene, che le osservazioni sull'aumento e sulla diminuzione delle domande per il gratuito patrocinio nel triennio 1898-900, sono fatte sulla somma delle nuove domande e di quelle rimaste nell'anno precedente e per di più queste cifre non sono sicure.

Infatti per l'anno 1898 sono indicate 2051 nuove istanze presentate alle Commissioni presso i Tribunali, che unite alle 285 rimaste da esaminare per l'anno precedente, salirono a 2336, con una differenza in meno di 243 nel confronto con l'anno 1897. Questo cumulativo confronto, come ho già osservato rispetto ad altre Corti, non può non riuscire inesatto e condurre ad apprezzamenti contrari al vero. Ma qui vi si aggiunge che nella relazione per l'anno 1900 ci è detto come nell'anno 1897 queste domande fossero 2157, onde l'accennata differenza (243) non trova corrispondenza nè col numero delle domande nuove, nè con questo numero accresciuto di quelle rimaste nell'anno precedente. Invece considerando soltanto le cifre delle nuove domande presentate annualmente nel corso del triennio e cioè 2051 nell'anno 1898, 2057 nell'anno 1899 e 1963 nell'anno 1900, si avrebbe motivo di segnalare una tendenza alla diminuzione. Nondimeno resterebbe giusta la osservazione del Procuratore generale pel confronto coi primi anni del decennio, ove il distacco fra le cifre annuali era molto minore, in guisa che, anche tenendo conto della accennata tendenza alla diminuzione, si rimane da esse molto distanti. Sulle cagioni dell'attuale maggior numero di queste domande non si fermano le tre relazioni, accennando soltanto fuggevolmente alla crisi economica ed alle facili condiscendenze delle autorità amministrative nel rilasciare certificati, obbligando le Commissioni d'ammissione ad un maggior rigore nell'accertamento della povertà, rigore che dà ragione delle molte domande respinte e forse fu causa della segnalata diminuzione nel numero delle nuove domande presentate.

Nell'anno 1898 ne furono accolte dalle Commissioni presso i Tribunali 1159, e respinte 904, ritirate 94, rimaste da esaminare 179; nell'anno 1899

accolte 950, respinte 881, ritirate 117 e rimaste da esaminare 288; nell'anno 1900 accolte 772, respinte 1231, ritirate 86, rimaste da esaminare 162.

La Commissione presso la Corte d'appello, compreso l'arretrato annuale, ne ebbe 271 nell'anno 1898, accolte 126, respinte 116; nell'anno 1899 salirono a 330, accolte 123, respinte 183, e nell'anno 1900 furono 335 accolte 128, respinte 195.

L'opera delle Commissioni è come ovunque, e come al solito, lodata, anche per le scarse rimanenze annuali, e sebbene sia difficile giudicare di esse, ignorandosi il numero delle domande presentate sul cadere dell'anno, sarebbe da osservare nel confronto con altri distretti che queste rimanenze annuali potrebbero essere minori. Ma la lode vuoi principalmente giustificare con una asserita, giusta proporzione fra accoglimenti e rigetti di queste domande e nella proporzione delle vittorie totali o parziali della parte povera nei giudizi annualmente esauriti.

Non è dato di riassumere queste cifre, diversamente riferite o raggruppate nelle tre relazioni, ma supplirà l'esame di quanto risulta dai prospetti numerici uniti a questa relazione. Rilevo però l'affermazione che non inutili riescirono le premure e le sollecitazioni per ottenere annualmente che un maggior numero di cause dei poveri avessero corso regolare.

Non è trascurato però in nessuna delle tre relazioni il numero delle cause annualmente abbandonate o perente, ma ciò per ripetere su questo argomento le affermazioni già note, riuscendo difficile determinarne le singole cause e le rispettive proporzioni.

Circa la durata di queste cause affermasi nelle prime due relazioni (1898-1899), che essa non fu eccessiva, ove si tenga conto delle inevitabili lungaggini della nostra procedura e della specie di talune cause, onde si opina che, meno spesso di quanto comunemente è creduto, il ritardo deriva da negligenza o da incuria del patrocinatore. E circa la gratuità dell'ufficio, che nell'ultima relazione (1900) si adduce ancora come ragione di minore diligenza e di minore studio per queste cause, avvertivasi colla prima relazione (1898) che di fronte all'attuale diminuzione degli affari giudiziari, dovuta alle disagiate condizioni delle classi medie, alla gravanza delle spese e ad altre ragioni, che qui sarebbe inutile ricordare, anche le cause a gratuito patrocinio possono costituire una risorsa non ispregevole per un avvocato, ove si consideri che la difesa gratuita non si concede se non quando la vittoria apparisce probabile, e che nel caso di vittoria (caso non infrequente come i dati statistici stanno a dimostrare) l'avvocato ottiene congruo compenso dell'opera sua, sia dal proprio cliente, sia dalla parte ricca soccombente. Epperò, oltre il sentimento del dovere, anche lo stimolo dell'interesse può spingere (e speriamo che sia) l'avvocato officioso ad occuparsi con alacrità della difesa del povero.

Ma nella ricordata relazione per l'anno 1900, si aggiunge che \* uno

sguardo agli elenchi nominativi „ rivela purtroppo esempi di durata eccessiva per queste cause, dovuta a negligenza di patrocinatori, onde tanto il relatore per l'anno 1898, quanto quello per l'anno 1900, sono concordi nel riconoscere inefficace rimedio la sostituzione del patrocinatore, che diviene anzi occasione di nuovi indugi, perchè reca la necessità di nuovo studio e spesso di nuovo indirizzo e di nuovo sistema di difesa . . . ! Se questo giovasse a dare una migliore e più sicura tutela ai diritti del povero, diverrebbe l'indugio benefico! In sostanza, e per queste considerazioni e per “ non secondare il capriccio o l'ingiustificata impazienza delle parti „, si afferma che la sostituzione del patrocinatore avvenne solo quando “ giusti e constatati motivi di negligenza e di indelicatezza la rendevano necessaria „. Ma quante volte avvenne non ci è detto e dobbiamo ritenere per le riferite considerazioni, che siano state ben poche.

Invece troviamo nella relazione per l'anno 1900, che per dimostrata incuria delle parti fu revocato il beneficio del gratuito patrocinio per 419 cause (1) e ritenesi che in tal guisa si possa “ se non eliminare del tutto, almeno attenuare l'inconveniente di veder protratte per anni ed “ anni delle cause, per la sola negligenza delle parti „.

Rispetto all'oggetto di questi giudizi, avvertivasi nella relazione per l'anno 1898, come buona parte di essi si riferiscano a controversie fra stretti congiunti e cioè giudizi per prestazione di alimenti, iniziati da genitori contro figli e da figli contro genitori; tra fratelli per la divisione del paterno retaggio: da mogli che, separate dai mariti, chiedono la restituzione delle cose proprie; e come tutte queste contestazioni siano segni non equivoci della decadenza dei costumi e del rallentamento dei vincoli di famiglia. Non pochi giudizi, prosegue il Procuratore generale, riflettono pagamenti di antichi crediti o riconoscimento di diritti già abbandonati o trascurati e trovano spiegazione nel crescente disagio economico dal quale si è spinti, urgendo il bisogno a cercare risorse cui, in tempo di floridezza, non si era pensato; finalmente vi ha un numero non indifferente di giudizi promossi da appaltatori — rovinati dalla crisi edilizia — per ottenere dal Governo o dai municipi maggiori compensi; da operai per conseguire risarcimenti di danni dipendenti da infortuni sul lavoro; da impiegati, specialmente ferroviari, licenziati, per essere riammessi in servizio, o per ottenere indennizzi. Le cause di questo genere, che evidentemente hanno origine dalle presenti peculiari condizioni morali ed economiche del Regno, ed in specie di questa Capitale, sarebbero assai più numerose se le Commissioni non fossero, come per verità sono, oculate nel deliberare su le domande, scartando senz'altro quelle che non presentano probabilità di buon esito.

(1) Su queste revoche vedasi più innanzi, pag. 257.

Nella relazione per l'anno 1898 con prudente riserva si rinviava ad una più lunga esperienza ogni apprezzamento circa l'assistenza gratuita nei giudizi innanzi ai Conciliatori, ma poi non se ne trova più alcun cenno, forse perchè nel triennio assai scarsamente vi si ricorse.

Nelle relazioni per gli anni 1898 e 1899, pur riconoscendo la necessità di riforme all'attuale sistema del gratuito patrocinio, si affermava che nell'attesa di tali riforme questo istituto corrispondeva piuttosto bene ai fini della legge e non dava luogo agli inconvenienti pei quali le accennate riforme furono ritenute non solo utili e necessarie, ma urgentissime.

Invece il Procuratore generale, che presentava la relazione per l'anno 1900, concludeva: " Si sente vivo il bisogno di provvedimenti legislativi che valgano a dare al povero una valida ed efficace difesa. Ed io ho plaudito al concetto di volersi trasformare la difesa gratuita in una funzione di Stato. Si otterrebbe con essa una diminuzione nel numero delle cause, ma l'assistenza al povero riuscirebbe più sollecita ed assidua. "

### 13. — **Aquila.**

Le relazioni per gli anni 1898 e 1899 contengono così scarse, quanto vaghe e generiche osservazioni, e riferiscono cifre con modi così disordinati ed incomplete e talora manifestamente errate, che credo potere dispensarmi da ogni tentativo di riassumerle, rinviando anche per questa Corte all'esame dei prospetti numerici ed augurando che non rispecchino anche essi le inesattezze e le imperfezioni di queste relazioni.

Apparenze meno imperfette ha la relazione per l'anno 1900, ma neppure essa va immune dalle mende delle precedenti, onde, tolto quanto più esattamente risulta dai prospetti numerici, ben poco rimane di essa, mancando perfino ogni indicazione numerica sui lavori delle Commissioni per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Sono concordi queste relazioni nell'attribuire in buona misura alle parti povere ed alla specie delle cause la durata eccessiva di esse, lamentando perciò che dalle parti povere si abusi del beneficio del gratuito patrocinio. E sebbene nell'anno 1900, fra le 493 cause dei poveri, esaurite innanzi i Tribunali, ne fossero comprese 141 per abbandono, rinuncia o perenzione, e 122 transatte o conciliate, nondimeno osservavasi che la persistenza del numero non scarso delle cause a gratuito patrocinio innanzi alla Corte ed ai Tribunali, ma più di tutto presso le Preture, è da attribuire a disagio economico " pel quale le parti che hanno diritto a sperimentare, ottenuto di potere agire senza anticipare le spese, si mostrano così tenaci che esiguo di fronte al numero delle cause decise, è quello delle abbandonate, perente o transatte, e minimo addirittura quello delle cause conciliate. "

Neppure in questo distretto mancarono reclami contro i patrocinatori, ma se d'ordinario avevano aspetto di verosimiglianza, alcune volte le accuse non poterono essere provate e più spesso i patrocinatori si giustificavano in guisa, che nonostante i reclami, nonostante quanto è detto sulla durata di queste cause, non si è mai trovato che fosse applicabile l'articolo 23 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627 !

#### 14. — Napoli.

Per l'anno 1898 il Procuratore generale avvertì che nulla di notevole gli offrivano le relazioni delle regie Procure e che perciò si limitava a riassumere le cifre e a metterne in vista le precipue risultanze.

E questo sistema ha seguito nelle successive relazioni per gli anni 1899 e 1900, riassumendo cioè le cifre dei prospetti numerici, ma senza aggiungervi alcuna osservazione e neppure alcuna indicazione numerica sul lavoro delle Commissioni di ammissione, rispetto alle quali, soltanto nelle due ultime ricordate relazioni, si afferma che compirono opera notevole e lodevole con giusti criteri, come è dato di argomentare dalle vittorie ottenute dalle parti ammesse al gratuito patrocinio. Riscirebbe dunque inutile ripetere qui il riassunto delle cifre, benchè ravvicinate per questo triennio, quali già trovansi nei prospetti numerici per l'intero quadriennio.

Nondimeno vuolsi notare che nell'anno 1898 fu avvertito un aumento nel numero di queste cause in ciascuna giurisdizione, rispetto all'anno precedente, aumento che si mantenne stazionario nel successivo anno 1899, ma che si accentuò nell'anno 1900, onde, messo l'esito in relazione con le ammissioni, si ritenne più soddisfacente, e per l'anno 1900 poté affermarsi che gli uffici di regia Procura hanno esercitata una vigilanza speciale sull'andamento delle cause dei poveri, chiedendo spesso conto dello stato di esse.

Se non che dalle ripetute lamentazioni sulle lentezze e sui ritardi nell'andamento di queste cause, decise fra sei mesi ed un anno, con numerose rimanenze annuali, si sarebbe poi condotti a supporre che l'accennata vigilanza sia invece riescita ben poco efficace. Non si ferma il Procuratore generale sulle cause di questo inconveniente, riferendosi ad altre sue precedenti relazioni, ma insiste sulla urgenza di una riforma additando più specialmente le proposte fatte dal Procuratore del Re in Napoli, per una più efficace assistenza dei difensori.

Fu segnalato un aumento nelle cause col beneficio del gratuito patrocinio innanzi ai Conciliatori. Nell'anno 1898 furono 40 con aumento rispetto all'anno precedente e con vittoria totale o parziale pel povero in 23 decisioni e soltanto 9 contrarie; nell'anno 1899 salirono a 82 con 67 sentenze favorevoli al povero e 4 contrarie; ma nell'anno 1900 queste



cause diminuirono nuovamente e furono soltanto 50, quasi tutte esaurite, rimanendo pendenti 3 sole.

Ma rispetto al numero delle cause rimaste annualmente pendenti è avvertito con la relazione per l'anno 1899, che vi furono errori nei prospetti precedenti, e purtroppo questa avvertenza si ripete nell'anno successivo, nè basta, chè la prima relazione porta la data del 6 ottobre 1899, la seconda è dell'11 agosto 1900 e la terza del 22 agosto 1901, scusando il ritardo dell'invio per gli errori commessi dagli uffici dipendenti e che dovettero essere corretti " per ottenere le prescritte eguaglianze e concordanze, che mancavano quasi del tutto „.

Purtroppo questo inconveniente si ripete anche per altre comunicazioni statistiche richieste alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, onde se quell'ufficio merita lode per la diligente revisione cui sottopone l'opera degli uffici dipendenti, è da deplorare che ancora non sia stata vinta, nè corretta la manifesta trascuratezza o peggio, che per i singoli uffici locali rivela l'andamento dei servizi statistici.

#### 15. — **Trani.**

È nota alla Commissione per la statistica la soverchia e perciò non lodabile concisione delle relazioni statistiche provenienti dalla Procura generale presso la Corte d'Appello in Trani.

Queste tre non fanno eccezione, e fra esse si rassomigliano tanto, che in alcune parti troviamo proprio le stesse parole.

È con esse lodata l'opera delle Commissioni di ammissione, attivissima sempre e ispirata a sani criteri, affermandosi anche che sono rimaste senza esame soltanto le istanze presentate sul finire dell'anno. Soddisfacente si afferma l'andamento di questo servizio perchè le vittorie delle parti ammesse al gratuito patrocinio sono rappresentate da una media che varia da 83.58 (anno 1899) a 85.75 (anno 1900) per cento.

Ma annualmente si avverte che il numero delle cause pendenti eguaglia quello avutosi nell'anno precedente, sebbene nella maggior parte esse si abbiano per alcuni determinati Tribunali, come nell'anno 1899 fu per quelli di Bari e di Lecce. Si adduce a scusa la specialità delle cause, trattandosi spesso di divisioni ereditarie, ma annualmente si insiste sulla negligenza dei patrocinatori officiosi " i quali, talune volte, perpetuano " siffatti giudizi allo scopo di trarne maggiori lucri, giacchè è noto che le " parti, pur ammesse al gratuito patrocinio, compensano gli avvocati, sino " dall'ammissione che per gli ignoranti equivale ad una prima vittoria „; ripetendo poi che " parecchi „ o non pochi furono i reclami ai diversi " uffici del P. M., oppure alla stessa Procura generale, che in ciascuna volta " hanno provveduto opportunamente „ ma pure affermando per ogni anno

che gli eccitamenti e le surroghe furono *parecchie*, si aggiunge che non producono effetto, senza però ricorrere mai, pur sentendone il bisogno, all'applicazione dell'articolo 23 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, perchè nel nuovo difensore si è dovuto deplorare la medesima negligenza del surrogato!

## 16. — Catanzaro.

Nel numero delle domande presentate alle Commissioni presso i Tribunali per ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, fu segnalato dal Procuratore generale per l'anno 1898 un aumento nel confronto con gli anni 1896 e 1897, perchè si ebbero 3187 nuove istanze, onde aggiungendo le 223 istanze rimaste da esaminare alla fine dell'anno precedente, si ebbe una somma di 3410 istanze. Ma queste cifre, meno quella della rimanenza annuale, che oscillò fra le 211 e le 230 istanze, vennero diminuendo nei successivi anni 1899 e 1900, e quindi avrebbersi piuttosto da notare una tendenza alla diminuzione.

Delle 3410 istanze riferibili all'anno 1898, ne furono ritirate dalle parti 135, e delle rimanenti ne furono accolte 1909, respinte 1155, rinviate per esame all'anno seguente 211; a queste ultime nell'anno 1899 si aggiunsero 3062 nuove istanze formando la somma di 3273 istanze, ma poi ne furono ritirate 161, e delle rimanenti furono accolte 1464, respinte 1435, non esaminate 213; andarono queste ad aggiungersi alle 2803 nuove istanze presentate nell'anno 1900, pel quale si ebbero così sole 3016 istanze, con una diminuzione di quasi 400 istanze nel confronto col primo anno di questo triennio e ne furono ritirate 125, accolte 1457, respinte 1204, rimaste da esaminare 230.

Ma se una lieve inesattezza si riscontra sommando le cifre per l'anno 1899, manifestamente errate appaiono quelle per l'anno 1898, e perciò non è dato di fare sicuri confronti.

Alla Commissione della Corte di Appello nell'anno 1898 furono presentati 284 ricorsi, ne furono accolti 104, respinti 173; nell'anno 1899 furono 276, accolti 90, respinti 149; nell'anno 1900 salirono a 343 (compresi pochi pendenti dall'anno precedente), accolti 132 e respinti 207.

Lodata è l'opera di queste Commissioni, tenendo conto delle vittorie ottenute nei giudizi dalla parte povera, ma ne pare sempre notevole la rimanenza annuale delle istanze da esaminare presso le Commissioni dei Tribunali, sebbene la quasi uniformità e costanza delle cifre, anche quando fu minore il numero delle nuove istanze, possa indurre ad ammettere che rappresentino le istanze presentate verso la fine dell'anno.

Circa la durata dei giudizi affermasi che non pare eccessiva, come non è reputato eccessivo il numero dei giudizi tuttora in corso alla fine di

ogni anno, " sicchè con un maggiore impulso ed il costante interessamento " dei Procuratori del Re è da augurare che siano man mano ridotti ". E di questo interessamento e costante vigilanza si adduce a prova il numero delle revocche del gratuito patrocinio, sebbene tale numero apparisca abbastanza scarso.

Rispetto alle cause pendenti innanzi ai Pretori ripetutamente affermasi che in generale tale pendenza è giustificata e che poche sono le cause per le quali fuvi incuria delle parti o dei patrocinatori. Ma di fronte alle cifre molto superiori, riferibili alle cause di competenza dei Tribunali, si ripete in modo molto, anzi troppo generico, che i motivi della pendenza e del ritardo sono sempre gli stessi, cioè l'indole dei giudizi, l'abuso dei differimenti e talvolta la incuria delle parti, la negligenza e le frequenti sostituzioni dei procuratori.

Affermasi che regolarmente procede il servizio nelle Cancellerie per la tenuta dei registri campioni e per recuperare quanto spetta all'Erario.

#### 17. — **Messina.**

È noto come la Procura generale presso la Corte di appello in Messina emuli e talvolta superi quella di Trani nella ostentata malavoglia con cui ha sempre risposto alle consuete richieste di notizie statistiche, nè per mutare di titolari il sistema accenna a mutare.

In luogo della prescritta relazione sono inviati i rapporti dei Procuratori del Re e, dato l'esempio superiore, anche questi rapporti sono di solito assai vaghi ed incerti, senza traccia di alcuno studio locale o ricerca specifica, difformi fra loro ed incompleti, in guisa che neppure è possibile il tentativo di riassumerli e di coordinarli.

Fa eccezione, per lodevole diligenza, il Procuratore del Re in Messina, il quale ha motivo di lagnarsi molto dei patrocinatori officiosi ed adduce anche esempi a dimostrare come lo zelo e la vigilanza del P. M. rimangano frustrati.

#### 18. — **Catania.**

L'eccessivo laconismo, poco fa lamentato, trova compensazione nelle tre relazioni analitiche per il distretto della Corte d'appello in Catania. Nonostante qualche incertezza o inesattezza, che si rileva soltanto nel riavvicinamento di esse, queste relazioni debbono essere segnalate in quanto ci attestano un particolare, diligente e costante studio dell'argomento, che meriterebbe speciale esame, quasi come nuova e maggiore illustrazione, sebbene ci conducano, purtroppo, a conclusioni sostanzialmente poco difformi da quelle che già conosciamo per altri distretti,

onde mi astengo dal riassumerle qui in ogni loro parte per evitare ripetizioni.

Subito ne colpisce il numero cospicuo delle domande annualmente presentate alle Commissioni dei Tribunali e con tendenza ad aumento, se considerate nella somma per l'intero distretto, sebbene nei singoli circondari si notino invece alternative di aumenti e di diminuzioni con qualche localizzazione costante per gli uni e per le altre.

Queste domande, nell'anno 1898, comprese le poche rimaste dell'anno precedente, furono 4568, ma poi ne furono ritirate 318, e delle rimanenti ne furono accolte 2021, respinte 2124, ne rimasero da esaminare 105; nell'anno 1899 a queste ultime si aggiunsero 4832 nuove istanze e così furono fra tutte 4937, delle quali ritirate 427, accolte 2079, respinte 2335, ne rimasero 96, che unite alle nuove istanze dell'anno 1900, diedero soltanto la minor somma di 4671 istanze, sempre però superiore al numero di quelle riferibili al primo anno del triennio (1898) e di queste ne furono ritirate 390, accolte 1976, respinte 2168, ne rimasero da esaminare 137.

Alquanto incerte sono le cifre riferibili alla Commissione presso la Corte d'appello, ma, come altrove, sono inferiori e senza possibilità di confronti con quelle ora riferite. Soltanto rispetto a queste giova rilevare che i reclami contro le decisioni delle Commissioni dei Tribunali non sono più di 300 all'anno.

Ma appunto questa circostanza ci fa anche meglio avvertire che, se notevole è il numero annuale di queste domande, merita attenzione il rapporto fra esse e il numero degli abitanti, non che col numero di quelle annualmente accolte, che neppure raggiunge la metà di esse.

Le proporzioni, riferite in queste relazioni col numero degli abitanti, ma che non ebbi modo di accertare, ci rappresentano nell'anno 1898 le domande accolte in ragione di una per ogni 396 abitanti e quelle respinte in ragione di una ogni 375 abitanti; nell'anno 1899 si ebbe il maggior numero di istanze e sarebbero state in ragione di una ogni 105 abitanti, ne fu accolta una ogni 386 abitanti e respinta una ogni 347 abitanti; nell'anno 1900 la diminuzione, già segnalata nel numero delle nuove istanze, altera queste proporzioni, sempre però elevate, onde si avrebbe che ne fu accolta una per 570 abitanti e respinta una per ogni 515 abitanti.

Furono dunque sempre maggiori il numero e le proporzioni delle domande respinte, ma, oltre il numero esiguo dei reclami già segnalato, è da ricordare che nell'anno 1899 ne furono respinte 586 per non provata povertà, e 1736 perchè infondate, e nell'anno 1900 le prime furono 842 e le seconde 1314!

Queste cifre possono attestare quale sia la litigiosità dei poveri in questo distretto e quale lavoro incomba alle Commissioni di ammissione,

e come sia da esse rapidamente esaurito, sebbene si avverta che anche la scarsa rimanenza annuale delle istanze da esaminare poteva essere eliminata.

Troviamo, come naturale conseguenza, elevato il numero dei giudizi iniziati ed in corso, e con tendenza ad aumento nei primi due anni del triennio, ma nell'ultimo anno con diminuzione in parte attribuita al maggior numero di cause esaurite nell'anno precedente ed in parte per il minor numero di domande presentate ed accolte in quell'anno. Così nell'anno 1898 si avevano 3068 cause, nell'anno 1899 salirono a 3200, nel 1900 diminuirono sino a 2940, essendone state iniziate in quell'anno soltanto 1605, cioè 238 di meno che nell'anno precedente. Ma di queste cause ne furono esaurite nell'anno 1898 soltanto 1709; nel 1899, 1868, e nel 1900 soltanto 1589, e così annualmente viene esaurita poco più della metà delle cause fra iniziate e pendenti nel corso dell'anno; nè basta! chè di queste ne furono esaurite con sentenza soltanto 1189 nell'anno 1898; 1202 nel 1899 e 1109 nel 1900, cioè poco più di una terza parte delle cause iniziate e pendenti.

Quali siano stati i risultati per la parte ammessa al gratuito patrocinio, non trovo prudente riferire, perchè non mi pare che i criteri, seguiti nelle indicazioni date con queste relazioni, concordino con quelli di altre Corti, in quanto si avverte che fra i casi di soccombenze furono annoverati i giudizi di graduazione nei quali la parte povera non trovò utile collocamento e che le vittorie parziali sono state divise a parti eguali fra le vittorie e le soccombenze del povero!

A queste resultanze sarebbe pur da ravvicinare l'aumento, che si nota nel numero delle cause abbandonate o transatte, dalle quali si argomenta la tendenza degli stessi beneficiati col gratuito patrocinio a preferire un bonario e spesso occulto componimento alla lunghezza della lite ed alla decisione giudiziaria, che obbliga spesso al pagamento delle spese.

Queste relazioni esaminano le riferite resultanze anche nei singoli circondari, senza che però ci sia dato di ricavarne osservazioni e conclusioni di qualche singolare importanza, sebbene da esse si possano rilevare differenze notevoli nel funzionamento del gratuito patrocinio da un circondario all'altro, che, se non fossero da attribuire a differenze di abitudini o di tendenze locali, condurrebbero a ricercarne le cause nell'opera più o meno efficace e solerte, sia delle Commissioni di ammissione, sia del Pubblico Ministero.

Osservato qui, come altrove, che nelle cause innanzi ai Pretori si ottiene una relativa speditezza per l'indole dei giudizi e del procedimento, i Procuratori del Re, pur lamentando la lentezza di questi giudizi, tendono a scagionarne i patrocinatori, rispetto ai quali, al solito, non fu preso alcun provvedimento.

Non vi si associa il Procuratore generale, che in ciascuna delle tre relazioni ha cura di mettere in evidenza e di dimostrare come tanto nelle cause pendenti, quanto rispetto alla maggior durata di quelle annualmente finite con sentenza, non è punto giustificabile la costante, elevata proporzione delle cause affidate al gratuito patrocinio nel confronto con le cause ordinarie. E che ritardo non scusabile vi sia, rilevasi anche dal numero delle cause che annualmente sono considerate per lungo andare come abbandonate o perente, pure avvertendo che di questi inconvenienti siano da ritenere in parte responsabili gli stessi interessati, ammessi al gratuito patrocinio, sia per indolenza, sia perchè preferiscono come si è detto, un bonario componimento alla decisione giudiziale.

Segnala lo stesso Procuratore generale, i Tribunali ove l'inconveniente è maggiore, ma non trovasi cenno di provvedimenti dati per toglierlo, all'infuori delle solite esortazioni ai patrocinatori officiosi.

Lamenta poi gli insuccessi delle Cancellerie nel ricercare le composizioni occultate per frodare l'Erario, e ad esse raccomanda maggiore attività, in particolar modo per l'accertamento dei crediti di data antica, sebbene qualche utile risultato sia stato ottenuto, ma non proporzionato alle difficoltà ed alle inevitabili incertezze delle indagini di fronte allo studio delle parti per sottrarsi al pagamento delle spese. Così sono indicati esempi di vendite forzate alle quali per accordo fra le parti non seguì il giudizio di graduazione, onde la Cancelleria, come agente della finanza, dovette farsi parte diligente; oppure avvenne che il povero ottenuta completa vittoria, omise la notificazione della sentenza, e quindi fu necessario provvedere in forza dell'articolo 9 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *D*, ed agli effetti dell'articolo 144 del testo unico 20 maggio 1897, n. 217, delle leggi sulle tasse di registro e dell'articolo 26 del testo unico 4 luglio 1897, n. 414, delle leggi sulle tasse di bollo. Ma, giustamente osserva il Procuratore generale, che pel termine di sei mesi concesso dalla pubblicazione della sentenza e per quello di tre mesi dalla notificazione, le parti hanno nove mesi di tempo per ordire la loro frode a danno dell'Erario.

E vi sarebbe di peggio, giacchè i notari e massime i ricevitori del Registro, fatte rare eccezioni, non si curano di denunziare queste transazioni sebbene risultanti da atti pubblici.

Per le cause contro i poveri, abbandonate o perente, si procedette contro l'attore secondo l'articolo 7 della ricordata legge 19 luglio 1880, anche per analogia con l'articolo 345 della procedura civile; e se invece fu la parte istante, ammessa al gratuito patrocinio, che lasciò perimere o rinunciò alla lite, furono assunte informazioni nei sensi dell'articolo 71 del Regolamento per le cancellerie approvato con R. Decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (serie 3<sup>a</sup>).

Ma per correggere i danni della lentezza in questi giudizi e delle occultazioni per frodare l'erario, il Procuratore generale persiste nel ritenere che, senza bisogno di radicali riforme, possano ottenersi buoni risultati accordando alle Commissioni di ammissione potere disciplinare e la facoltà di delegare uditori giudiziari alla difesa dei poveri.

### 19. — Palermo.

Segnalato per il primo anno del triennio (1898) un aumento nel numero delle domande per ammissioni al gratuito patrocinio, si nota poi nei due anni successivi (1899 e 1900) una tendenza alla diminuzione; ma non potrebbesi affermarla senza qualche riserva, giacchè coordinando queste prime cifre con le oscillazioni che, durante il triennio, si ebbero in tutte le altre, rispecchianti lo svolgimento annuale di questa funzione giudiziaria, saremmo piuttosto condotti a riconoscere come prevalente in ogni fase di essa, nonostante parziali mutamenti, una certa stazionarietà.

Queste tre relazioni, che accompagnano i prospetti del triennio 1898-1900, possono essere additate a modello di sobria diligenza, quale si conviene a relazione statistica; nondimeno, anche in esse si trova qualche inesattezza nelle cifre o non costante uniformità, in guisa che non sempre è dato di riattaccare l'una relazione all'altra, nè di presentare per ogni parte di esse un completo riassunto.

Nell'anno 1898 le nuove istanze presentate alle Commissioni dei Tribunali furono 4834 e unite alle rimanenti (376) dell'anno precedente diedero una somma di 5210, ma di esse ne furono poi ritirate 99, e delle rimanenti ne furono accolte 2376 cioè il 53 per cento, respinte 2080 (47 per cento), ne rimasero da esaminare 655; nell'anno 1899 le nuove istanze furono 4707, ma dell'anno precedente, nonostante l'accennata rimanenza, ne troviamo indicate soltanto 248, e così si ha la minor somma di 4955; di queste ne furono poi ritirate 98, accolte 2113, cioè il 46 per cento, respinte 2419 (53 per cento), ne rimasero 325 che poi per correzioni apportate nell'anno successivo furono ridotte a 96; a queste ultime nell'anno 1900 si aggiunsero 4575 nuove istanze formando la somma di 4894 istanze, ne furono ritirate 125, accolte 2343 cioè il 52.73 per cento, respinte 2112 (47.27 per cento), ne rimasero 314. Soltanto nell'anno 1899 il numero delle istanze accolte apparisce minore di quelle respinte invertendo i numeri e le proporzioni nel confronto con gli altri due anni del triennio, ma nulla accenna alle cause probabili o ad indagini circa queste variazioni. Vuolsi aggiungere anche che nell'anno 1898 le domande respinte per non provata povertà furono 370 e nel 1899 furono 345; quelle respinte, perchè poco fondate nel merito, nell'anno 1898 furono 1701 e nel 1899 furono

2062. È da supporre che simili proporzioni non siano mutate nell'anno 1900, ma per esso mancano notizie.

La rimanenza annuale, che per l'anno 1897 fu di 376 istanze, e salì per l'anno 1898 a 655, le quali poi, come avvertii, in gran parte, ignorasi come, dileguarono rimanendone solo 248, ridiscende nell'anno 1899 a 325 ridotte anche queste a 96, e nell'anno 1900 a 314, onde questa uniformità di cifre, anche quando minore fu il numero delle nuove istanze, può indurre a ritenere come già fu detto per altri distretti, che questa rimanenza poco o nulla riveli circa l'operosità delle Commissioni, ma sia in buona parte rappresentata da istanze tardive.

I reclami e le nuove istanze presentate alla Commissione presso la Corte di appello nell'anno 1898 furono 749, nel 1899 furono 750 e 699 nel 1900; aggiungendo rispettivamente la rimanenza dell'anno precedente quella Commissione nel 1898 ne ebbe 836, ne esaminò 796, ne accolse 404 ne respinse 392, ne rimasero da esaminare 40; ma nell'anno 1899 le istanze e reclami, nuovi ed arretrati, furono soltanto 790, esaminati 697, accolti 362, respinti 335, rimasti 93; nell'anno 1900 furono 792, esaminati 731, accolti 323, respinti 406, rimasti 61. Non è giustificata, nè spiegata questa rimanenza annuale che pare troppo elevata per essere scusabile; non sempre è indicato, separatamente dalle istanze per cause di competenza della Corte, il numero dei ricorsi contro le decisioni delle Commissioni dei Tribunali, nè in quale misura furono questi accolti o respinti. Non dimeno queste cifre complessive attestano che i ricorsi furono sempre in proporzioni molto esigue rispetto al numero delle decisioni. Perciò da questi risultati apparisce giustificata la lode per l'opera di queste Commissioni, meglio ancora di quanto si voglia argomentare esclusivamente, come di solito, dalla proporzione delle vittorie della parte povera nei giudizi esauriti.

Non esatte, o non perfettamente concordi, sono le cifre riferite in queste relazioni sui giudizi iniziati od esauriti col gratuito patrocinio. Ma sopra una cifra annuale, fra antiche e nuove cause, che varia nel triennio da 3778 a 4310 e nella quale le nuove cause, con tendenza ad aumento, vanno da 1925 nel 1898, a 2131 nel 1899 e a 2339 nel 1900, si può calcolare che annualmente ne sono esaurite circa la metà o poco più. Sono segnalati come soddisfacenti i risultati ottenuti dalla parte povera nei giudizi esauriti, imperocchè per l'anno 1898 le vittorie totali furono 996 cioè in ragione del 68.97 per cento, le vittorie parziali 205 (14.21 per cento), le soccombente 243 (16.82 per cento); nell'anno 1899 le vittorie totali furono 1007 (69.64 per cento), le parziali 178 (12.31 per cento), le soccombente 231 (18.05); nel 1900 si ha la cifra complessiva di 1196 vittorie, totali e parziali (80.98 per cento), mentre le soccombente furono 281 (19.02 per cento).



Incomplete per il triennio sono le indicazioni sulle cause abbandonate o rinunciate, e incerto è il numero delle cause transatte o conciliate.

Sebbene si affermi, anche per questo distretto, che molte cause fittiziamente si fanno apparire tuttora in corso, occultando i componenti avvenuti per evitare il pagamento delle tasse e delle spese, e mentre non trascurabile è la cifra delle cause notoriamente abbandonate o transatte, anche qui si lamenta la lentezza di questi giudizi, superiore a quella derivante dagli indugi inevitabili della procedura civile. E, dopo segnalato per l'anno 1898 un miglioramento, che pareva aprisse l'adito a buone speranze, sono ripetute per gli anni 1899 e 1900 le consuete lagnanze, con la affermazione, che pur continuando lodevolmente, come negli anni precedenti, la vigilanza su questo servizio e procedendo esso in modo abbastanza soddisfacente, nondimeno non è dato sperare, appunto per l'esperienza fatta, di ottenere maggiori risultati. Ma nel darne ragione non tanto si accenna, come di solito, alla gratuità dell'opera richiesta ai patrocinatori, quanto al non essere essa *prontamente retribuita*.

E quasi a contrasto vengono subito dopo additati i buoni risultati ottenuti nelle riscossioni dei diritti dell'Erario per opera dei cancellieri, perchè la legge 8 agosto 1895, n. 556 (art. 7), diede ad essi un interesse diretto in queste riscossioni.

Ma il regolare andamento di questo servizio è intralciato dalle molte cause che sono, o si fanno figurare tuttora pendenti, onde il Procuratore del Re in Caltanissetta si propone di sollecitarne il corso per provocare poi la revoca del beneficio del gratuito patrocinio o la sostituzione con più operosi patrocinatori, ove le sollecitazioni rimangano senza effetto. Si afferma nell'ultima di queste relazioni che la vigilanza del Pubblico Ministero si esercitò fin *troppo* sui patrocinatori dei poveri, senza però dare ragione di questa strana affermazione, che vorrei supporre erroneamente trascritta, e soltanto per il Procuratore del Re in Palermo si avverte come opportunamente egli abbia adottato il sistema di non dare corso a richieste di atti, riferibili ad ammissioni di vecchia data, senza prima invitare il difensore richiedente ad esibire gli atti della causa per giudicare della sua diligenza. Inoltre lo stesso Procuratore del Re si proponeva di intervenire all'udienza per quelle cause dei poveri che richiedono maggiore speditezza, almeno per impedire la molteplicità dei differimenti, che sono cagione principale del lamentato ritardo.

20. — **Cagliari.**

Sebbene accurate, le tre relazioni per il distretto di Cagliari non ci offrono costante eguaglianza di metodo nell'esposizione, onde neppure per esse è possibile un riassunto completo.

Nelle domande di ammissione al gratuito patrocinio, presentate annualmente alle Commissioni dei Tribunali, fu notata nel triennio 1897-1899 una tendenza alla diminuzione, ma poi nell'anno 1900 si ebbe un nuovo aumento. Infatti queste domande nell'anno 1896 furono 3387, nell'anno 1897 — 3605; nell'anno 1898 — 3074; nell'anno 1899 — 2984 e nell'anno 1900 — 3232. Aumenti e diminuzioni non comuni però, nè costanti, come per altri distretti fu avvertito, in ogni circondario del distretto.

Del numero sempre elevato delle domande, tanto nella diminuzione che era stata segnalata, quanto in questo nuovo aumento, fu attribuita la cagione al disagio economico dell'isola, pel quale le spese giudiziarie sono trovate sempre gravose, notando anche che il massimo numero delle domande si riferisce a cause di competenza pretoriale, onde, rispetto ad esse, quelle di competenza dei Tribunali stanno appena in ragione di poco più di un terzo, mentre trascurabile è il numero di queste domande per i giudizi innanzi ai conciliatori, come assai limitato è quello dei ricorsi e delle istanze annualmente presentate alla Commissione della Corte di appello.

Non si esclude che ad ingrossare il numero delle domande alle Commissioni dei Tribunali abbia contribuito la facilità delle autorità amministrative nel rilasciare certificati di povertà, contro cui invocavasi l'osservanza della *Normale* del 20 maggio 1898 diretta alle Agenzie delle imposte. Perciò quando si credette di segnalare una tendenza alla diminuzione di queste domande (anno 1899) e ne furono ricercate le cause, fu anche indicata una maggiore ponderatezza nel rilasciare certificati, ma vi si volle aggiungere anche lo scoraggiamento del povero per la lunga durata delle cause e la necessità di dare preventivi compensi ai patrocinatori, fossero essi scelti dal povero o designati dalla Commissione.

Circa l'opera delle Commissioni dei Tribunali troviamò che nell'anno 1898 su 3318 istanze da esaminare, comprese quelle rimaste nell'anno precedente, ne furono accolte 1516, respinte 1401, ritirate 155 e 246 non poterono essere esaminate. Mancano queste notizie per l'anno 1899, ma nell'anno 1900 su 3429 ne furono accolte 1711, respinte 1171, ritirate 147 e ne rimasero da esaminare 400. Fu sempre la Commissione presso il Tribunale di Cagliari, cui affluisce la massima parte di queste istanze, che

lasciò il maggiore arretrato, perchè, dicesi, insufficiente il numero dei magistrati addetti a quel Tribunale.

Quando le parti non poterono essere chiamate innanzi le Commissioni, furono interpellate col mezzo dei pretori e i criteri seguiti dalle Commissioni, l'operosa sollecitudine di esse sono lodate e meritamente, come attesta lo insignificante numero dei reclami. Ma l'opera di esse non ha trovato riscontro nel disbrigo degli affari.

Le cause a carico nell'anno 1897 furono 2549; nel 1898 - 2547; nel 1899 - 2444 e nel 1900-2433. Vi è dunque in queste cifre stazionarietà, che trova conferma in quelle delle cause esaurite e che annualmente di poco superano la metà di quelle ora riferite. Dall'esito delle cause non è dato di argomentare la laboriosità spiegata in ogni anno, perchè, anche nella migliore ipotesi, non tutte le cause sono definite nell'anno nel quale furono iniziate. Ma le vittorie della parte povera, che, salvo qualche alternativa nei singoli circondari, si calcolano in ragione del 65 per cento, darebbero motivo di essere soddisfatti.

Purtroppo però il numero di queste cause, definite con sentenza, viene sempre assottigliandosi, specialmente nel confronto con le altre cause, mentre fra esse invece aumentano quelle di lunga durata, di guisa che le cause dei poveri in corso alla fine dell'anno 1898 figurarono nella ragione di un quinto presso le Preture, di quasi tutte nei Tribunali e di metà presso la Corte, e perciò osservavasi: "Così certo non si vengono a livellare le forze economiche e morali delle parti contendenti e mentre nei poveri nasce lo scoraggiamento e la sfiducia, gli avversari acquistano baldanza e riescono talvolta a stancare i primi e ad ottenere transazioni vantaggiose".

Affermazioni queste molto vaghe, ma che abbiamo già sentito ripetere e sono abbastanza comuni, sebbene poi contraddette dalle osservazioni sulla negligenza delle parti povere. Se non che fra le cause della lamentata lentezza qui si afferma anche, che molti uffici rimasero privi di magistrati o di funzionari di cancelleria e che i frequenti trasferimenti sono occasione del cattivo andamento di ogni servizio e si intende più particolarmente di quelli che abbisognano, come questo, di continua vigilanza.

Però, a differenza di quanto ho finora rilevato per il maggior numero degli altri distretti, e a simiglianza di quanto segnalai per quello di Trani, qui le maggiori e più esplicite lagnanze sono contro i patrocinatori, sempre pronti a chiedere rinvii, che i pretori in particolar modo facilmente concedono senza sufficiente giustificazione, e perchè pretendono preventivi compensi.

Il numero delle cause abbandonate, perente o transatte, che pare vada da 400 a 500 all'anno, offre argomento per affermare in queste relazioni che il povero temendone l'esito e la durata, di fronte all'avversario ricco (?),

stretto dal bisogno viene facilmente a transazione, ed aggiungesi che la parte ricca notifica atti a lunga scadenza (?) per evitare la decadenza e stancare il povero.

Anche queste affermazioni vanno fra quelle che sfuggono all'indagine ed alla prova statistica, ma che i Procuratori generali dovrebbero meglio giustificare.

Intanto per l'anno 1898 fu affermato che si ebbero parecchi reclami contro i patrocinatori e che non pochi furono riconosciuti fondati, ma tutto finì con qualche richiamo da parte del Pubblico Ministero! Invece per l'anno 1900 i reclami furono pochi e nella maggior parte riconosciuti infondati e giustificati i ritardi!

Si esclude che vi siano state transazioni occulte per frodare l'Erario, oppure, non escludendole assolutamente, si ritiene che non abbiano potuto recare grave danno. Procede con esito soddisfacente il recupero dei diritti dell'Erario, sebbene siano di ostacolo le dilazioni al pagamento, sempre invocate e concesse; ma anche nell'ultima relazione, pur volendo scagionare i funzionari delle cancellerie da qualunque addebito di negligenza e scusarli perchè onerati di troppi incarichi, non si può escludere che in alcuni uffici il *campione* non sia curato abbastanza ed in altri abbandonato.

Insomma, se queste accurate relazioni attestano che i Procuratori generali, succedutisi nel triennio presso la Corte di appello in Cagliari, si sono preoccupati dell'andamento del gratuito patrocinio ed hanno voluto rendersene esatto conto studiando, forse un po' tardivamente, le risultanze degli elenchi nominativi e dei prospetti numerici, nondimeno, e non soltanto perchè quei Procuratori generali conclusero invocando radicali riforme, ma come impressione ricevuta da queste relazioni si è condotti a concludere che purtroppo anche la Sardegna è una delle regioni ove il gratuito patrocinio o non funziona o funziona assai male, ma nulla è seriamente fatto e neppure tentato nei limiti della legge, affinchè proceda meno peggio!

Dopo questo riassunto, che almeno nei lineamenti principali rispecchia le condizioni speciali nelle quali per ogni distretto di Corte di appello si è svolto il gratuito patrocinio nel triennio 1898-1900, passiamo all'esame delle risultanze statistiche per il quadriennio 1897-1900, e ad esporre le considerazioni che queste risultanze suggeriscono.

## II. — Lavori delle Commissioni di ammissione presso i Tribunali e le Corti.

Fu già avvertito come nei prospetti, uniti ai rapporti speciali annuali, manchi ogni indicazione relativa all'opera delle Commissioni per l'ammissione a gratuito patrocinio. Fu perciò richiesto con la circolare ministeriale del 31 ottobre 1893, n. 425-1300, che ne siano date particolareggiate notizie coi ricordati rapporti annuali, ma, forse perchè non fu all'uopo stabilito apposito prospetto, vedemmo nel riassunto di questi rapporti come non sempre si abbiano tali notizie o non si trovino complete nè date in modo uniforme, onde qualche inesattezza diviene inevitabile.

Nondimeno esse sono necessarie perchè ci raffigurano la prima fase del gratuito patrocinio e ci offrono un primo termine di confronto, essendo utile per il nostro studio ravvicinare il numero delle domande presentate a quello delle domande accolte e questo al minor numero delle cause iniziate e così di seguito per le cause decise con sentenza, vinte o perdute, e per quelle abbandonate, perente o transatte. Perciò, sull'esempio della precedente relazione, e mercè il cortese aiuto della Direzione generale della statistica, presento ora il complessivo movimento delle domande di ammissione al gratuito patrocinio durante il quadriennio 1897-1900. Qualche rapporto annuale mette in evidenza le alternative degli aumenti e delle diminuzioni in queste domande, da un anno all'altro e fra i circondari di un medesimo distretto, ma simili alternative, sebbene, modificandosi o compensandosi, siano rivelate anche dalle cifre complessive riferibili ai distretti delle Corti d'appello, non ci offrono elementi sufficienti e sicuri per un esame analitico dal quale possa scaturire per esse una spiegazione persuasiva ed esauriente. Siffatto studio potrebbe essere più utilmente approfondito in ogni singolo distretto ed allora potrebbe anche essere qui riassunto, senza riuscire ingombrante, e vagliato con sicurezza di risultati. Dobbiamo perciò limitarci all'esame delle maggiori cifre, come porta l'indole dei nostri studi e di queste relazioni, ma perchè il confronto, almeno in questa prima parte, riesca più evidente e completo, ho reputato opportuno di riprodurre nel prospetto generale delle domande presentate, decise ed accolte, anche le cifre relative al quinquennio

1892-1896, già date con la precedente relazione del consigliere Sandrelli, facendole seguire dalle notizie del successivo quadriennio (1897-1900), le quali sono argomento di questo studio.

Per non introdurre modificazioni in questo prospetto, non fu aggiunto il numero delle domande annualmente respinte, considerando che se questa indicazione non sarebbe superflua, forse fu già riconosciuta non necessaria, perchè quante siano state le domande in ogni anno respinte, abbastanza evidentemente risulta dal ravvicinamento del numero delle domande presentate a quello delle domande accolte ed a quello delle domande rimaste annualmente da esaminare. Perciò a queste indicazioni limiterò l'esame del detto prospetto.

ISTANZE PER AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO PRESENTATE E DECISE DALLE COMMISSIONI PRESSO I TRIBUNALI CIVILI  
NEGLI ANNI 1892-1900.

*Prospetto I.*

17 — *Annali di Statistica.*

| ANNI           | Per affari di competenza<br>dei Conciliatori |                      |                      |                 |                        | Per affari di competenza<br>dei Pretori |                      |                      |                 |                        | Per affari di competenza<br>dei Tribunali |                      |                      |                 |                        | Per affari di competenza<br>di altre Autorità |                      |                      |                 |                        |
|----------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
|                | pendenti al principio<br>dell'anno           | presentate nell'anno | decise nell'anno (a) | accolte         |                        | pendenti al principio<br>dell'anno      | presentate nell'anno | decise nell'anno (a) | accolte         |                        | pendenti al principio<br>dell'anno        | presentate nell'anno | decise nell'anno (a) | accolte         |                        | pendenti al principio<br>dell'anno            | presentate nell'anno | decise nell'anno (a) | accolte         |                        |
|                |                                              |                      |                      | cifre effettive | per<br>ogni 100 decise |                                         |                      |                      | cifre effettive | per<br>ogni 100 decise |                                           |                      |                      | cifre effettive | per<br>ogni 100 decise |                                               |                      |                      | cifre effettive | per<br>ogni 100 decise |
| 1892 . . . . . | ..                                           | ..                   | ..                   | ..              | ..                     | 1,392                                   | 21,416               | 19,625               | 12,075          | 61.53                  | 1,538                                     | 20,900               | 19,531               | 12,279          | 62.87                  | 18                                            | 1,071                | 1,071                | 973             | 90.85                  |
| 1893 . . . . . | ..                                           | 595                  | 544                  | 433             | 79.60                  | 1,271                                   | 20,160               | 18,497               | 11,575          | 62.58                  | 1,457                                     | 22,578               | 21,209               | 13,678          | 64.49                  | 5                                             | 1,181                | 1,155                | 1,071           | 92.73                  |
| 1894 . . . . . | ..                                           | 812                  | 713                  | 486             | 68.16                  | 1,230                                   | 21,067               | 19,410               | 12,206          | 62.89                  | 1,383                                     | 25,535               | 23,333               | 14,827          | 63.55                  | 8                                             | 1,071                | 1,053                | 983             | 98.35                  |
| 1895 . . . . . | 32                                           | 892                  | 854                  | 536             | 62.76                  | 1,259                                   | 22,911               | 21,013               | 13,110          | 62.39                  | 1,922                                     | 24,948               | 25,687               | 15,152          | 63.97                  | 9                                             | 771                  | 752                  | 642             | 85.37                  |
| 1896 . . . . . | 28                                           | 1,085                | 1,002                | 663             | 66.17                  | 1,356                                   | 24,736               | 23,091               | 14,141          | 61.24                  | 1,563                                     | 26,743               | 24,866               | 15,553          | 62.55                  | 17                                            | 660                  | 649                  | 511             | 78.74                  |
| 1897 . . . . . | 47                                           | 1,424                | 1,339                | 841             | 62.82                  | 1,420                                   | 24,838               | 22,974               | 13,776          | 59.96                  | 1,815                                     | 27,999               | 26,364               | 15,460          | 58.64                  | 11                                            | 710                  | 721                  | 538             | 76.63                  |
| 1898 . . . . . | 66                                           | 1,336                | 1,287                | 851             | 66.06                  | 1,619                                   | 25,716               | 23,613               | 13,988          | 59.63                  | 1,704                                     | 27,272               | 25,929               | 15,536          | 59.92                  | 15                                            | 805                  | 796                  | 671             | 84.31                  |
| 1899 . . . . . | 38                                           | 1,236                | 1,136                | 698             | 61.44                  | 1,594                                   | 24,882               | 22,849               | 13,425          | 58.76                  | 1,290                                     | 27,943               | 25,909               | 15,421          | 59.52                  | 10                                            | 826                  | 786                  | 565             | 71.88                  |
| 1900 . . . . . | 71                                           | 1,294                | 1,260                | 716             | 56.84                  | 1,643                                   | 24,001               | 22,200               | 12,794          | 57.63                  | 1,648                                     | 26,387               | 24,435               | 14,756          | 60.40                  | 47                                            | 761                  | 743                  | 588             | 79.15                  |

(a) Non comprese le domande ritirate dalle parti.

Riprendendo dunque l'esame al punto dove arrivò la precedente relazione, troviamo che per affari di competenza dei *Conciliatori* al 31 dicembre 1896 erano rimaste da esaminare per le Commissioni di ammissione al gratuito patrocinio presso i Tribunali 47 domande, nel 1897 ne furono presentate altre 1424 e si ebbe la cifra complessiva di 1471, delle quali ne furono decise 1339 ed accolte 841, onde eliminate quelle ritirate dalle parti ne rimanevano al 31 dicembre 1897 da esaminare 66; durante l'anno 1898 ne furono presentate 1336 formando una somma di 1402 delle quali ne furono decise 1287 e di esse accolte 851, e ne rimasero da esaminare 38; a queste nell'anno 1899 si aggiunsero nuove 1236 istanze e così fra tutte furono in quell'anno 1274, decise 1136 accogliendone 698 e rimaste per esame 73, le quali per correzione posteriore furono ridotte a 71 che insieme alle nuove 1294 istanze presentate nell'anno 1900 formarono la somma di 1365 delle quali ne furono decise 1260 accogliendone 716.

Queste cifre segnano nel confronto col precedente quinquennio un aumento, ma in misura sempre inadeguata al numero degli affari ed anzichè rivelarsi tale aumento progressivo, pare, in questo secondo quadriennio dell'accresciuta competenza dei *Conciliatori*, arrestarsi manifestando piuttosto, subito dopo il primo anno di questo stesso quadriennio, la tendenza a nuova diminuzione.

Sul minor numero di queste istanze, e sulla maggiore proporzione nell'accoglimento di esse, già ampiamente e sagacemente fu intrattenuta la Commissione con la precedente relazione dal consigliere Sandrelli, onde ora posso soltanto aggiungere che le sue considerazioni trovano conferma nei rapporti dei Procuratori generali. Ma notevole mi pare la circostanza che all'aumento delle istanze, sebbene ancora tanto lontano da una adeguata proporzione col numero degli affari, già corrisponde, e forse in maggior proporzione, l'aumento dei dinieghi, in guisa che la proporzione di queste domande accolte venne molto accostandosi e quasi ad eguagliarsi, pur rimanendo nella media del quadriennio di poco superiore, alle proporzioni delle istanze accolte per affari di competenza dei Pretori e dei Tribunali. Perciò mi pare qui opportuno ricordare come sia stato segnalato (pag. 201) pel distretto della Corte di Appello di Bologna, che alcune Commissioni sarebbero restie nel concedere per



questi affari la difesa gratuita. Inoltre vedremo poi diminuire il numero di queste cause decise annualmente nel merito, sebbene con qualche aumento proporzionale nelle vittorie della parte povera.

Intanto per questi affari, come accadrà per quelli di competenza dei Pretori e dei Tribunali, la nostra attenzione è subito richiamata sul numero molto elevato delle domande non giustificate dalla povertà o dal buon diritto e perciò respinte.

\* \* \*

Per affari di competenza dei *Pretori* il numero annuale delle domande di ammissione fu nel quadriennio quasi stazionario, perchè se accennò ad aumento nell'anno 1898, accrescendosi di quasi un migliaio, non si discostò molto negli anni 1897 e 1899 dalla cifra segnata nell'ultimo anno del precedente quinquennio (1896) e soltanto nell'anno 1900 accennò a qualche diminuzione, forse anche maggiore del tenue aumento avuto nell'anno medesimo per le domande di affari di competenza dei Conciliatori.

Ma se l'esperienza di otto anni dimostra che per questi ultimi affari non si invoca, o in misura assai scarsa, il gratuito patrocinio, si rende per essa del pari evidente, che la legge del 16 giugno 1892, n. 261, aumentando la competenza dei Conciliatori non ha recata diminuzione, come dappprincipio dubitavasi, nelle domande di ammissione al gratuito patrocinio per affari di competenza dei Pretori, perchè il numero di queste domande nel quinquennio 1896-1900, mantenendosi quasi stazionario, accennò nelle sue oscillazioni, come abbiamo veduto, piuttosto ad aumento che a diminuzione.

Anche in quest'ultimo quadriennio le domande di ammissione per affari di competenza dei Pretori non si discostano molto per il numero, pur rimanendo inferiori, da quelle per affari di competenza dei tribunali, confermando un fenomeno autorevolmente segnalato anche prima che fossero iniziate queste speciali ricerche, quando fu osservato come questa eguaglianza o inferiorità non abbia corrispondenza nel numero delle cause, perchè triplo, o più esattamente qualcosa più del doppio, è quello delle cause innanzi ai Pretori ri-

spetto al numero delle cause innanzi ai Tribunali, mentre le cause di minor valore sono le più frequenti fra i meno agiati (1).

Sebbene qualcuno dei rapporti, poco fa riassunti, possa fare supporre che tale fenomeno non sia ovunque egualmente diffuso, ma che in alcuni distretti prevalgano invece nel gratuito patrocinio le cause di competenza dei Tribunali, nondimeno di fronte alle risultanze finali dovrei perciò aggiungere che quella osservazione, a più forte ragione, sarebbe ora da ripetere, per quanto poco fa ho detto, rispetto agli affari di competenza dei Conciliatori. Ma fu osservato come invece per queste minori cause sia meno sentito il bisogno del gratuito patrocinio. Infatti il minor numero delle domande di ammissione per affari di competenza dei Pretori, rispetto a quelle per affari di competenza dei Tribunali, vedemmo come non trovi compensazione nel numero delle domande di ammissione per affari di competenza dei Conciliatori, giacchè non vi fu uno spostamento di tali domande proporzionato al maggior numero delle cause per l'accresciuta competenza dei Conciliatori. Nondimeno questa innovazione, portando una diminuzione di spese e rendendo più facilmente accessibile il magistrato popolare può avere fatto venire meno il bisogno di invocare il gratuito patrocinio ed impedito così un maggiore aumento, che altrimenti avremmo forse dovuto segnalare, nelle domande per affari di competenza dei Pretori. Sotto questo aspetto potrebbe quindi considerarsi come corrispondente ad aumento la stessa stazionarietà nel numero delle domande di ammissione per affari di competenza dei Pretori, e meritare per esse maggiore considerazione qualunque, sebbene minima, tendenza all'aumento. Ma la permanenza di proporzioni fra le domande per affari di competenza dei Pretori e quelle per affari di competenza dei Tribunali, mentre non aumentano quelle per affari di competenza dei Conciliatori, nonostante l'aumentata competenza, può indurci anche a supporre invece, e forse con maggiore probabilità, che il gratuito patrocinio si invochi soltanto quando la causa cresce d'importanza.

Perciò, tornando un passo indietro, siccome fra le cause della scarsità delle domande per affari di competenza dei Conciliatori si

(1) AURITI. Relazione sui discorsi inaugurali per gli anni 1891-1892, *Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1892, pag. 45.

annovera anche la distanza dei contendenti dalla sede delle Commissioni di ammissione, sarebbe da accertare se davvero quelle poche domande siano presentate da chi risiede o abbia rappresentanza o per affari da trattarsi nella detta sede.

\*  
\*  
\*

La proporzione delle domande accolte per affari di competenza dei *Pretori* rivela una manifesta diminuzione durante tutto il quadriennio rispetto al precedente quinquennio. Anche più accentuata si trova questa diminuzione nella proporzione delle domande accolte per affari di competenza dei *Tribunali*; in guisa che la differenza esistente nel precedente quinquennio fra queste due proporzioni è ormai quasi scomparsa. Questa tendenza a pareggiarsi nelle minori proporzioni delle ammissioni, notata anche per gli affari di competenza dei Conciliatori, è nuova conferma che i tentativi di profittare indebitamente del beneficio della legge non scemano, ma aumentano e se potè supporre una maggior indulgenza o una maggiore larghezza nelle ammissioni per gli affari di minor valore, viene ora eliminandosi il dubbio che la medesima Commissione chiamata a decidere sulle domande per affari di competenza dei Conciliatori, dei Pretori e dei Tribunali possa seguire rispetto ad esse differenti criteri, onde se differenze rimangono, sono da ricercare soltanto nella specie delle cause e nel maggiore o minore interesse ad invocare il gratuito patrocinio.

Però il numero delle domande presentate, come quello delle domande accolte per affari di competenza dei Tribunali è stato sempre superiore a quello delle domande riferibili ad affari di competenza dei Pretori; inoltre se nel quadriennio il numero delle prime domande fu quasi stazionario, accennando a diminuzione soltanto nell'ultimo anno 1900, esso si mantenne sempre molto elevato specialmente nel confronto coi primi anni del quinquennio precedente.

Abbiamo dunque un periodo contrassegnato dall'improvviso aumento di due o tremila domande, annualmente presentate, che poi forma il numero normale per gli anni successivi, non essendo da tener conto delle variazioni di poche centinaia; e questo periodo per gli affari di competenza dei Pretori comincia coll'anno 1896, e per gli affari di competenza dei Tribunali risale all'anno 1894.

Quali ne sieno le cause fu ricercato con le precedenti relazioni e le trovammo additate, sebbene talvolta incerte, nei rapporti testè riassunti dei Procuratori generali. Più spesso fu accennato alle condizioni economiche del paese, ma per accertare tale rapporto di causa e di effetto, e se davvero si debba questo fenomeno ad una permanente crisi economica o a peggiorate condizioni, ovvero ad un risveglio di pretese, ad una nuova e più o meno esatta coscienza del proprio diritto, ad una maggior fiducia nel magistrato oppure ad una maggior propensione al litigio o ad altre simili cause, che diconsi morali, mi pare necessaria ben altra indagine, che oltrepassa i limiti di questo studio e forse sfugge ad una esatta ricerca statistica. Ma se per il maggior numero delle domande presentate, abbiamo anche nel numero delle domande accolte, almeno dall'anno 1894, un aumento, che però non potrebbe dirsi progressivo, debbo insistere nel ricordare come non aumenti, ma diminuisca la percentuale delle domande accolte, in guisa che la proporzione sempre crescente delle domande respinte ormai tende a superare nella media generale il 40 per cento delle domande presentate. E perciò con la circostanza, già accennata, che il gratuito patrocinio si invoca e si concede più frequentemente per cause di maggior valore e cioè di competenza dei Tribunali, ricordo che se alcuni Procuratori generali lamentano la facilità con la quale sono rilasciati i certificati e la necessità in cui trovansi le Commissioni di ammissione di ordinare nuove indagini per riconoscere la povertà dei richiedenti, altri avvertono come il maggior numero dei dinieghi corrisponde invece a pretese ingiustificate nel merito.

Sarebbe dunque così nuovamente e per altra via dimostrato che si ricorre troppo spesso al gratuito patrocinio senza fondata ragione e più di frequente non per giustificata povertà, ma per esimersi dalle tasse e dalle spese giudiziali, secondo la volgare credenza che sia lecito defraudare l'Erario, salvo retribuire il patrocinatore. Ma questi fatti forse anche ci attestano che spesso la giustizia è troppo costosa, onde anche qui si conferma che ogni tassa o imposta eccessiva incoraggia ed agevola la frode alla legge ed il contrabbando.

Per il numero delle domande presentate, relative ad affari di competenza di altre autorità, soltanto l'anno 1899 va ravvicinato ai primi tre anni (1892-1894) del novennio, che esaminiamo, mentre

negli altri anni dell'ultimo quadriennio questo numero fu assai minore; ma le proporzioni delle domande accolte nei detti primi tre anni, rimangono molto superiori a quelle di tutto il successivo sessennio.

\* \* \*

Nel quadriennio 1897-1900 è incontestabile l'aumento delle istanze presentate alle Commissioni presso le *Corti di appello*, specialmente per reclami contro i provvedimenti emessi dalle Commissioni presso i Tribunali, mentre per gli affari di competenza delle Corti di appello l'aumento risale all'anno 1896 e si mantiene con oscillazioni trascurabili per l'intero quinquennio successivo.

ISTANZE PER AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO PRESENTATE E DECISE DALLE COMMISSIONI PRESSO LE CORTI D'APPELLO  
NEGLI ANNI 1892-1900.

*Prospetto II.*

| ANNI           | Per reclami contro provvedimenti emessi dalle Commissioni presso i Tribunali |                      |                      |                 |                     | Per affari di competenza delle Corti d'appello |                      |                      |                 |                     | Per affari di competenza di altre Autorità |                      |                      |                 |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
|                | pendenti al principio dell'anno                                              | presentate nell'anno | decise nell'anno (a) | accolte         |                     | pendenti al principio dell'anno                | presentate nell'anno | decise nell'anno (a) | accolte         |                     | pendenti al principio dell'anno            | presentate nell'anno | decise nell'anno (a) | accolte         |                     |
|                |                                                                              |                      |                      | cifre effettive | per ogni 100 decise |                                                |                      |                      | cifre effettive | per ogni 100 decise |                                            |                      |                      | cifre effettive | per ogni 100 decise |
| 1892 . . . . . | 48                                                                           | 1,915                | 1,853                | 535             | 28.87               | 26                                             | 2,347                | 2,304                | 1,482           | 64.32               | 1                                          | 131                  | 125                  | 74              | 59.20               |
| 1893 . . . . . | 51                                                                           | 2,253                | 2,193                | 743             | 33.88               | 33                                             | 2,403                | 2,335                | 1,482           | 63.47               | 2                                          | 116                  | 115                  | 57              | 49.57               |
| 1894 . . . . . | 34                                                                           | 2,415                | 2,266                | 869             | 38.35               | 36                                             | 2,787                | 2,681                | 1,722           | 64.23               | 2                                          | 143                  | 142                  | 60              | 42.25               |
| 1895 . . . . . | 104                                                                          | 2,684                | 2,572                | 1,025           | 39.85               | 95                                             | 2,676                | 2,635                | 1,681           | 63.80               | ..                                         | 143                  | 138                  | 76              | 55.07               |
| 1896 . . . . . | 116                                                                          | 2,740                | 2,586                | 945             | 36.54               | 74                                             | 3,278                | 3,175                | 1,958           | 61.67               | 2                                          | 118                  | 119                  | 51              | 42.86               |
| 1897 . . . . . | 174                                                                          | 3,190                | 3,166                | 1,083           | 34.22               | 93                                             | 3,247                | 3,203                | 2,046           | 63.89               | 1                                          | 148                  | 143                  | 88              | 61.55               |
| 1898 . . . . . | 105                                                                          | 3,148                | 3,075                | 972             | 31.62               | 68                                             | 3,429                | 3,305                | 2,291           | 69.03               | ..                                         | 163                  | 150                  | 88              | 58.68               |
| 1899 . . . . . | 93                                                                           | 3,067                | 2,876                | 1,019           | 35.43               | 107                                            | 3,409                | 3,330                | 2,090           | 62.76               | 1                                          | 175                  | 163                  | 95              | 58.28               |
| 1900 . . . . . | 182                                                                          | 3,209                | 3,132                | 1,085           | 34.64               | 109                                            | 3,194                | 3,052                | 1,925           | 63.07               | 4                                          | 121                  | 115                  | 67              | 58.26               |

(a) Non sono comprese le domande ritirate dalle parti.

L'aumento numerico tanto dei reclami, contro le Commissioni dei Tribunali quanto delle domande di ammissione per affari di competenza delle Corti di appello, può avere origine dal maggior numero delle istanze presentate alle Commissioni presso i Tribunali. Contro tale aumento diviene più notevole la diminuzione nella proporzione dei reclami accolti, mentre la proporzione delle domande accolte per affari di competenza delle Corti si mantenne quasi inalterata nel confronto col precedente quinquennio ed anche in qualche misura superiore a quella delle domande accolte per affari di competenza dei Tribunali.

Sebbene numericamente, tanto i reclami presentati, quanto quelli accolti, siano senza possibilità di confronto assai scarsi, rispetto al numero delle domande presentate e decise dalle Commissioni presso i Tribunali, è tuttora da rinnovare il voto fatto nella precedente relazione affinché sempre maggiormente possa accentuarsi la diminuzione nella proporzione dei reclami accolti.

Nondimeno il seguente prospetto riassuntivo dei reclami contro i provvedimenti delle Commissioni presso i Tribunali, che avevano negato o concesso il gratuito patrocinio, quale mi fu dato ricavare dalle tavole annuali della statistica giudiziaria, rende evidente come il numero dei reclami respinti superi notabilmente quello dei reclami accolti.

Sebbene in scarsa misura, non mancano i reclami respinti per non provata povertà, specialmente quando per tale titolo il beneficio già era stato negato dalle Commissioni presso i Tribunali, mentre rarissimi sono i reclami della medesima specie respinti contro le concessioni del patrocinio gratuito. Nè può sfuggire come minore sia il numero dei reclami contro le concessioni del beneficio, ma diminuisce anche notevolmente l'accoglimento di questi reclami che si risolve nella revoca della concessione fatta dalle Commissioni presso i Tribunali, mentre non è trascurabile il maggior numero nel rigetto di essi perchè infondati nel merito e che è da ravvicinare ai reclami contro il diniego del beneficio, respinti anche essi perchè infondati nel merito, imperocchè tale maggior numero come rivela la petulanza dei postulanti, conferma il giusto giudizio fatto dalla Commissione presso i Tribunali.

RECLAMI CONTRO PROVVEDIMENTI DELLE COMMISSIONI DI AMMISSIONE  
PRESSO I TRIBUNALI NEGLI ANNI 1897-1900.

Prospetto III.

| ANNI     | Reclami contro provvedimenti                                |                  |                                              |           |                      |        |                                                               |                  |                                              |           |                      |        |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|
|          | che aveano negato il beneficio esauriti nel corso dell'anno |                  |                                              |           |                      |        | che aveano concesso il beneficio esauriti nel corso dell'anno |                  |                                              |           |                      |        |
|          | con decreto di                                              |                  |                                              |           | ritirati dalle Parti | Totale | con decreto di                                                |                  |                                              |           | ritirati dalle Parti | Totale |
|          | accoglimento                                                | per incompetenza | rigetto                                      |           |                      |        | accoglimento                                                  | per incompetenza | rigetto                                      |           |                      |        |
|          |                                                             |                  | per inatten-<br>dibilità<br>della<br>domanda | in merito |                      |        |                                                               |                  | per inatten-<br>dibilità<br>della<br>domanda | in merito |                      |        |
| 1897 . . | 701                                                         | 39               | 42                                           | 1,217     | 66                   | 2,065  | 382                                                           | 6                | ..                                           | 779       | 27                   | 1,194  |
| 1898 . . | 702                                                         | 56               | 20                                           | 1,210     | 59                   | 2,047  | 270                                                           | 1                | 1                                            | 815       | 26                   | 1,113  |
| 1899 . . | 739                                                         | 37               | 33                                           | 1,040     | 60                   | 1,899  | 280                                                           | 22               | ..                                           | 735       | 45                   | 1,082  |
| 1900 . . | 756                                                         | 47               | 60                                           | 1,014     | 57                   | 1,934  | 321                                                           | 4                | 8                                            | 922       | 24                   | 1,279  |

In tale guisa e nonostante le accennate proporzioni, che vorremmo vedere migliorate, si conferma la lode per l'opera delle Commissioni presso i Tribunali.

A compiere l'esame del precedente prospetto rimane da fare cenno delle domande relative ad affari di competenza di altre Autorità, e sebbene queste domande siano assai scarse, si nota una tendenza all'aumento tanto nelle domande presentate, quanto in quelle accolte, ma sempre notevole anche per le Commissioni presso le Corti d'appello, il numero e la proporzione delle domande respinte.

\*  
\* \*

Una notizia importante che non è richiesta con i modelli allegati alle relazioni, ma che ho rilevato dai prospetti che si pubblicano nei volumi della statistica giudiziaria, è quella concernente i



motivi dei rigetti per inattendibilità della domanda giudiziale a sostegno della quale veniva invocato il beneficio del gratuito patrocinio. Col seguente prospetto è data separata notizia delle istanze respinte per non provata povertà e di quelle respinte perchè infondate, sia dalle Commissioni presso i Tribunali, sia da quelle presso le Corti di appello e rivela in quanto larga misura siano annualmente le domande riconosciute infondate nel merito. Neppure scarso è il numero delle istanze ritirate dalle parti, ma come avrà occasione di osservare, può ammettersi che la sola concessione del patrocinio gratuito abbia giovato alla parte povera per ottenere amichevolmente, se non in tutto, in gran parte il riconoscimento del suo diritto.

ISTANZE PER IL GRATUITO PATROCINIO ACCOLTE, RITIRATE DALLE PARTI, O RESPINTE PER INCOMPETENZA, PER NON PROVATA POVERTÀ O IN MERITO, NEGLI ANNI 1897-1900.

*Prospetto IV.*

| ANNI                    | Istanze esaurite nel corso dell'anno dalle Commissioni presso |              |                               |                         |                      |        |                    |              |                               |       |                      |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|--------------------|--------------|-------------------------------|-------|----------------------|--------|
|                         | i Tribunali                                                   |              |                               |                         |                      |        | le Corti d'appello |              |                               |       |                      |        |
|                         | con decreto di                                                |              |                               |                         |                      |        | con decreto di     |              |                               |       |                      |        |
|                         | rigetto per                                                   |              |                               |                         |                      |        | rigetto per        |              |                               |       |                      |        |
|                         | accoglimento                                                  | incompetenza | inattendibilità della domanda |                         | ritirate dalle Parti | Totale | accoglimento       | incompetenza | inattendibilità della domanda |       | ritirate dalle Parti | Totale |
| per non provata povertà |                                                               |              | in merito                     | per non provata povertà |                      |        |                    |              | in merito                     |       |                      |        |
| 1897 . .                | 30,615                                                        | 504          | 3,589                         | 16,664                  | 3,489                | 54,860 | 3,217              | 78           | 115                           | 3,102 | 168                  | 6,680  |
| 1898 . .                | 31,046                                                        | 595          | 3,540                         | 16,441                  | 3,538                | 55,163 | 3,351              | 91           | 97                            | 2,991 | 172                  | 6,702  |
| 1899 . .                | 30,109                                                        | 511          | 3,880                         | 16,180                  | 3,730                | 54,410 | 3,204              | 99           | 93                            | 2,973 | 198                  | 6,567  |
| 1900 . .                | 28,854                                                        | 387          | 4,562                         | 14,835                  | 3,712                | 52,350 | 3,069              | 104          | 151                           | 2,975 | 191                  | 6,490  |

È degno di nota il fatto che specialmente avanti alle Commissioni presso le Corti d'appello è scarsissimo il numero dei rigetti per non provata povertà. La percentuale massima si ebbe nel 1900 e fu di 4.83 su 100 rigetti per inattendibilità della domanda e nei 3

anni precedenti si ragguaglia a 3. 03 nel 1899, a 3. 14 nel 1898 e a 3. 57 nel 1897.

Proporzioni alquanto più elevate si hanno per le Commissioni avanti ai Tribunali con un minimo di 17. 71 nel 1897 e un massimo di 23. 52 nel 1900, nel quale anno fu alquanto minore che nei precedenti il numero complessivo delle istanze esaurite.

Nondimeno è contro le decisioni sul merito delle domande dei poveri, che si appuntano le critiche dei patrocinatori e dei postulanti sull'opera delle Commissioni! Ma ove si consideri la proporzione sempre diminuente delle istanze accolte, viene fatto di pensare che la petulante pretesa di profittare di un beneficio non dovuto o di fare valere supposti diritti, non ha ritegni nei suoi tentativi e vedremo poi come molte, e forse troppe di queste istanze accolte non abbiano un corrispondente buon esito nella prova del giudizio.

\*  
\*  
\*

Ad esaurimento di questo esame e quasi suggello alle considerazioni finora esposte, le tavole annuali della statistica giudiziaria offrono il modo di accertare in quanto corrispondano al vero le indeterminate affermazioni, trovate nei rapporti, poco innanzi riassunti sulla sollecitudine delle Commissioni di ammissione nel dare i loro provvedimenti.

Riassumo tali notizie nel seguente prospetto, il quale ne conferma che le Commissioni presso i Tribunali decidono sul massimo numero delle domande entro un mese dalla data di esse e che per altro buon numero la decisione non si fa aspettare oltre tre mesi. Però è da notare come in questo secondo periodo siano più numerose le decisioni su domande per affari di competenza dei Tribunali, cioè per gli affari di maggiore importanza e come non sia trascurabile, sebbene venga assottigliandosi, il numero delle domande che deve aspettare la decisione da oltre tre mesi a sei e da sei mesi ad oltre un anno, pur volendo ammettere che ciò in parte dipenda da minor diligenza dei ricorrenti nel presentare giustificazioni o spiegazioni. Inoltre è da osservare come nel quadriennio sembri quasi rivelarsi una certa tendenza a diminuire il numero delle decisioni entro il mese per aumentare quello entro i tre mesi dalla data della domanda.

DURATA DEI PROCEDIMENTI INNANZI LE COMMISSIONI DEL GRATUITO PATROCINIO  
PRESSO I TRIBUNALI NEGLI ANNI 1897-1900.

Prospetto V.

|                                             | ANNI | Durata dei procedimenti (dalla data dell'istanza alla data del decreto di accoglimento o di rigetto) |                                       |                                        |                                       |               |
|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                                             |      | non oltre un mese                                                                                    | da oltre un mese a non oltre tre mesi | da oltre tre mesi a non oltre sei mesi | da oltre sei mesi a non oltre un anno | oltre un anno |
| Per affari di competenza dei Conciliatori.  | 1897 | 731                                                                                                  | 437                                   | 146                                    | 20                                    | 5             |
|                                             | 1898 | 785                                                                                                  | 332                                   | 146                                    | 24                                    | ..            |
|                                             | 1899 | 692                                                                                                  | 323                                   | 111                                    | 10                                    | ..            |
|                                             | 1900 | 614                                                                                                  | 423                                   | 183                                    | 5                                     | 2             |
| Per affari di competenza dei Pretori.       | 1897 | 10,968                                                                                               | 8,054                                 | 2,816                                  | 1,043                                 | 93            |
|                                             | 1898 | 10,770                                                                                               | 7,975                                 | 3,192                                  | 1,596                                 | 80            |
|                                             | 1899 | 10,400                                                                                               | 7,666                                 | 3,024                                  | 1,708                                 | 51            |
|                                             | 1900 | 10,067                                                                                               | 7,240                                 | 2,857                                  | 1,956                                 | 80            |
| Per affari di competenza dei Tribunali.     | 1897 | 13,235                                                                                               | 9,246                                 | 2,836                                  | 983                                   | 59            |
|                                             | 1898 | 12,085                                                                                               | 8,580                                 | 3,406                                  | 1,684                                 | 174           |
|                                             | 1899 | 12,250                                                                                               | 8,729                                 | 3,475                                  | 1,404                                 | 51            |
|                                             | 1900 | 11,597                                                                                               | 8,052                                 | 2,618                                  | 1,118                                 | 50            |
| Per affari di competenza di altre Autorità. | 1897 | 642                                                                                                  | 48                                    | 5                                      | ..                                    | ..            |
|                                             | 1898 | 721                                                                                                  | 65                                    | 10                                     | ..                                    | ..            |
|                                             | 1899 | 666                                                                                                  | 97                                    | 18                                     | 5                                     | ..            |
|                                             | 1900 | 512                                                                                                  | 100                                   | 29                                     | 2                                     | ..            |
| In complesso . . . . .                      | 1897 | 25,576                                                                                               | 17,785                                | 5,803                                  | 2,051                                 | 157           |
|                                             | 1898 | 24,361                                                                                               | 16,952                                | 6,754                                  | 3,301                                 | 254           |
|                                             | 1899 | 21,008                                                                                               | 16,815                                | 6,623                                  | 3,127                                 | 102           |
|                                             | 1900 | 22,920                                                                                               | 15,815                                | 6,690                                  | 3,081                                 | 132           |

\*  
\* \*

Nè osservazioni sostanzialmente differenti suggerisce l'esame del prospetto riassuntivo concernente la durata dei procedimenti delle Commissioni di ammissione presso le Corti di appello. Anzi

è da notare come le decisioni dei reclami contro i provvedimenti delle Commissioni presso i Tribunali siano per la massima parte rese entro un mese e con manifesta preferenza se contro provvedimenti coi quali il gratuito patrocinio era stato negato.

Non minore è la sollecitudine per decidere sulle domande di gratuito patrocinio per affari di competenza della Corte di appello, onde annualmente ben poche furono quelle che dovettero aspettare la decisione oltre tre mesi, ma non al di là di sei mesi.

DURATA DEI PROCEDIMENTI INNANZI LE COMMISSIONI DEL GRATUITO PATROCINIO  
PRESSO LE CORTI D'APPELLO NEGLI ANNI 1897-1900.

*Prospetto VI.*

|                                                                                                                    | ANNI | Durata dei procedimenti (dalla data dell'istanza alla data del decreto di accoglimento o di rigetto) |                                       |                                        |                                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                    |      | non oltre un mese                                                                                    | da oltre un mese a non oltre tre mesi | da oltre tre mesi a non oltre sei mesi | da oltre sei mesi a non oltre un anno | oltre un anno |
| Per reclami contro provvedimenti delle commissioni presso i Tribunali le quali avevano <i>negato</i> il beneficio. | 1897 | 1.650                                                                                                | 297                                   | 51                                     | 1                                     | ..            |
|                                                                                                                    | 1898 | 1.713                                                                                                | 254                                   | 21                                     | ..                                    | ..            |
|                                                                                                                    | 1899 | 1.402                                                                                                | 380                                   | 54                                     | 3                                     | ..            |
|                                                                                                                    | 1900 | 1.440                                                                                                | 372                                   | 62                                     | 3                                     | ..            |
| Per reclami contro provvedimenti che avevano <i>concesso</i> il beneficio.                                         | 1897 | 694                                                                                                  | 322                                   | 151                                    | ..                                    | ..            |
|                                                                                                                    | 1898 | 855                                                                                                  | 224                                   | 8                                      | ..                                    | ..            |
|                                                                                                                    | 1899 | 650                                                                                                  | 312                                   | 74                                     | ..                                    | ..            |
|                                                                                                                    | 1900 | 771                                                                                                  | 384                                   | 100                                    | ..                                    | ..            |
| Per affari di competenza delle Corti di appello.                                                                   | 1897 | 2,553                                                                                                | 450                                   | 197                                    | 3                                     | ..            |
|                                                                                                                    | 1898 | 2,716                                                                                                | 491                                   | 97                                     | 1                                     | ..            |
|                                                                                                                    | 1899 | 2,458                                                                                                | 708                                   | 162                                    | ..                                    | ..            |
|                                                                                                                    | 1900 | 2,250                                                                                                | 668                                   | 130                                    | 4                                     | ..            |
| Per affari di competenza di altre autorità.                                                                        | 1897 | 130                                                                                                  | 4                                     | 9                                      | ..                                    | ..            |
|                                                                                                                    | 1898 | 141                                                                                                  | 8                                     | 1                                      | ..                                    | ..            |
|                                                                                                                    | 1899 | 151                                                                                                  | 12                                    | ..                                     | ..                                    | ..            |
|                                                                                                                    | 1900 | 109                                                                                                  | 6                                     | ..                                     | ..                                    | ..            |
| In complesso.                                                                                                      | 1897 | 5,027                                                                                                | 1,073                                 | 408                                    | 4                                     | ..            |
|                                                                                                                    | 1898 | 5,425                                                                                                | 977                                   | 127                                    | 1                                     | ..            |
|                                                                                                                    | 1899 | 4,661                                                                                                | 1,412                                 | 290                                    | ..                                    | ..            |
|                                                                                                                    | 1900 | 4,570                                                                                                | 1,430                                 | 292                                    | 7                                     | ..            |

Questi prospetti permettono di giudicare meglio, con esame retrospettivo, quale importanza sia da attribuire al numero delle domande, che annualmente rimasero in corso d'esame e senza decisione presso le Commissioni di ammissione. Infatti da essi risulta che se per le Commissioni presso i Tribunali si ebbe nel corso del quadriennio un numero abbastanza rilevante dal massimo di 3304 (anno 1898) al minimo di 2051 istanze, che dovettero aspettare la decisione da oltre sei mesi ad un anno, però quelle per le quali la decisione si fece aspettare oltre l'anno furono al massimo 254 nell'anno 1898 ed oscillarono da 157 nell'anno 1897 a 102 nell'anno 1899. Laonde è anche da supporre che nessuna o ben poca premura vi fu da parte degli interessati per provocare la decisione e forse furono poi abbandonate. Ed invero, innanzi le Commissioni presso la Corte d'appello, ove gli interessi sono maggiori, troviamo che compresi i reclami contro i provvedimenti delle Commissioni presso i Tribunali soltanto 12 affari nell'intero quadriennio 1897-1900 dovettero aspettare la decisione da sei mesi ad un anno e nessuno oltre l'anno.

Ciò conferma la solerzia delle Commissioni di ammissione e sebbene per i rilievi fatti e per il naturale desiderio del meglio siano da fare voti per una sollecitudine maggiore, possiamo spiegarci come, allorchè a questi risultati si contrappongono quelli tanto meno soddisfacenti, appena all'opera del magistrato sia chiamata a sostituirsi l'opera degli interessati o dei patrocinatori, nasca spontaneamente, quanto incoscientemente il pensiero di sostituire in tutto e per tutto la funzione del magistrato dimenticando ogni altra considerazione che dall'accogliere tale empirico rimedio può dissuadere.

\* \* \*

Il prospetto seguente dimostra per il quadriennio 1897-1900 in quali regioni furono più frequenti e dove più scarse le domande e le ammissioni al gratuito patrocinio.

ISTANZE PER IL GRATUITO PATROCINIO PRESENTATE ALLE COMMISSIONI PRESSO LE CORTI D'APPELLO ED I TRIBUNALI,  
DISTRIBUITE PER REGIONI, NELL'ANNO 1897.

**Prospetto VII.**

| REGIONI                           | Popolazione<br>al<br>31 dicembre<br>1881 | Numero<br>delle cause<br>iniziate<br>nell'anno<br>innanzi<br>alle varie<br>giurisdizioni<br>(non compresi<br>i Conciliatori<br>e le Corti<br>di cassazione) | Numero delle istanze                                                              |                             |                   |                                                  |                    |                             |                   |                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                                   |                                          |                                                                                                                                                             | da esaminarsi dalle Commissioni<br>(comprese<br>le pendenti dall'anno precedente) |                             |                   | decise<br>nell'anno<br>dalle<br>Commis-<br>sioni | accolte            |                             |                   |                                               |
|                                   |                                          |                                                                                                                                                             | Cifre<br>effettive                                                                | in media                    |                   |                                                  | Cifre<br>effettive | in media                    |                   |                                               |
|                                   |                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                   | ogni<br>100,000<br>abitanti | ogni<br>100 cause |                                                  |                    | ogni<br>100,000<br>abitanti | ogni<br>100 cause | ogni<br>100 istanze<br>esaminate<br>nell'anno |
| Italia settentrionale . .         | 10,909,732                               | 93,084                                                                                                                                                      | 17,671                                                                            | 162                         | 19                | 14,340                                           | 10,622             | 97                          | 11                | 66                                            |
| Italia centrale . . . . .         | 6,708,244                                | 73,304                                                                                                                                                      | 17,975                                                                            | 179                         | 16                | 9,760                                            | 6,358              | 95                          | 8                 | 61                                            |
| Napo'etano . . . . .              | 7,721,800                                | 132,473                                                                                                                                                     | 17,611                                                                            | 229                         | 18                | 13,981                                           | 8,465              | 115                         | 7                 | 55                                            |
| Sicilia . . . . .                 | 2,933,154                                | 50,380                                                                                                                                                      | 12,664                                                                            | 432                         | 25                | 9,821                                            | 5,547              | 189                         | 11                | 48                                            |
| Sardegna . . . . .<br>REGNO . . . | 680,450                                  | 16,485                                                                                                                                                      | 3,725                                                                             | 547                         | 23                | 3,470                                            | 1,999              | 294                         | 12                | 58                                            |
|                                   | 28,953,480                               | 365,726                                                                                                                                                     | 63,646                                                                            | 219                         | 17                | 51,372                                           | 32,991             | 114                         | 9                 | 58                                            |

*Segue* Istanze per il gratuito patrocinio presentate alle Commissioni presso le Corti d'Appello ed i Tribunali,  
distribuite per regioni, nell'anno 1898.

*Segue Prospetto VII.*

18 — *Annali di Statistica.*

| REGIONI                   | Popolazione<br>al<br>31 dicembre<br>1881 | Numero<br>delle cause<br>iniziate<br>nell'anno<br>innanzi<br>alle varie<br>giurisdizioni<br>(non compresi<br>i Conciliatori<br>e le Corti<br>di cassazione) | Numero delle istanze                                                              |                             |                   |                                                  |                    |                   |                                               |           |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|                           |                                          |                                                                                                                                                             | da esaminarsi dalle Commissioni<br>(comprese<br>le pendenti dall'anno precedente) |                             |                   | decise<br>nell'anno<br>dalle<br>Commis-<br>sioni | accolte            |                   |                                               |           |
|                           |                                          |                                                                                                                                                             | Cifre<br>effettive                                                                | in media                    |                   |                                                  | Cifre<br>effettive | in media          |                                               |           |
|                           |                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                   | ogni<br>100,000<br>abitanti | ogni<br>100 cause | ogni<br>100,000<br>abitanti                      |                    | ogni<br>100 cause | ogni<br>100 istanze<br>esaminate<br>nell'anno |           |
| Italia settentrionale . . | 10,908,732                               | 93,348                                                                                                                                                      | 18,191                                                                            | 167                         | 19                | 16,530                                           | 11,123             | 102               | 12                                            | 67        |
| Italia centrale . . . . . | 6,708,344                                | 70,893                                                                                                                                                      | 12,491                                                                            | 186                         | 18                | 10,380                                           | 7,061              | 105               | 10                                            | 65        |
| Napolitano . . . . .      | 7,721,800                                | 136,269                                                                                                                                                     | 18,382                                                                            | 238                         | 13                | 16,115                                           | 8,824              | 114               | 6                                             | 55        |
| Sicilia . . . . .         | 2,933,154                                | 49,975                                                                                                                                                      | 12,876                                                                            | 439                         | 26                | 11,529                                           | 5,804              | 195               | 12                                            | 50        |
| Sardegna . . . . .        | 680,450                                  | 15,667                                                                                                                                                      | 3,506                                                                             | 515                         | 22                | 3,101                                            | 1,585              | 233               | 10                                            | 51        |
| <b>REGNO . . .</b>        | <b>28,953,480</b>                        | <b>365,152</b>                                                                                                                                              | <b>65,446</b>                                                                     | <b>226</b>                  | <b>18</b>         | <b>58,155</b>                                    | <b>34,397</b>      | <b>120</b>        | <b>9</b>                                      | <b>59</b> |

U

*Segue* ISTANZE PER IL GRATUITO PATROCINIO PRESENTATE ALLE COMMISSIONI PRESSO LE CORTI D'APPELLO ED I TRIBUNALI,  
DISTRIBUITE PER REGIONI, NELL'ANNO 1899.

*Segue Prospetto VII.*

| REGIONI                   | Popolazione<br>al<br>31 dicembre<br>1881 | Numero<br>delle cause<br>iniziate<br>nell'anno<br>innanzi<br>alle varie<br>giurisdizioni<br>(non compresi<br>i Conciliatori<br>e le Corti<br>di cassazione) | Numero delle istanze                                                              |                             |                   |                                                  |                    |                             |                   |                                               |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                           |                                          |                                                                                                                                                             | da esaminarsi dalle Commissioni<br>(comprese<br>le pendenti dall'anno precedente) |                             |                   | decise<br>nell'anno<br>dalle<br>Commis-<br>sioni | accolte            |                             |                   |                                               |
|                           |                                          |                                                                                                                                                             | Cifre<br>effettive                                                                | in media                    |                   |                                                  | Cifre<br>effettive | in media                    |                   |                                               |
|                           |                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                   | ogni<br>100,000<br>abitanti | ogni<br>100 cause |                                                  |                    | ogni<br>100,000<br>abitanti | ogni<br>100 cause | ogni<br>100 istanze<br>esaminate<br>nell'anno |
| Italia settentrionale . . | 10,909,732                               | 91,803                                                                                                                                                      | 17,364                                                                            | 159                         | 19                | 16,063                                           | 10,591             | 98                          | 11                | 67                                            |
| Italia centrale . . . . . | 6,708,344                                | 69,544                                                                                                                                                      | 12,236                                                                            | 182                         | 18                | 10,869                                           | 6,685              | 100                         | 10                | 64                                            |
| Napoletano . . . . .      | 7,721,800                                | 128,393                                                                                                                                                     | 17,508                                                                            | 237                         | 14                | 15,290                                           | 8,285              | 107                         | 6                 | 55                                            |
| Sicilia . . . . .         | 2,933,154                                | 50,508                                                                                                                                                      | 12,987                                                                            | 443                         | 26                | 11,746                                           | 5,558              | 189                         | 11                | 48                                            |
| Sardegna . . . . .        | 680,450                                  | 14,679                                                                                                                                                      | 3,312                                                                             | 487                         | 23                | 3,081                                            | 1,496              | 220                         | 10                | 50                                            |
| REGNO . . . . .           | 28,953,480                               | 354,927                                                                                                                                                     | 63,407                                                                            | 219                         | 18                | 57,049                                           | 32,615             | 114                         | 9                 | 58                                            |



*Segue* Istanze per il gratuito patrocinio presentate alle Commissioni presso le Corti d'Appello ed i Tribunali  
distribuite per regioni, nell'anno 1900.

*Segue Prospetto VII.*

| REGIONI                     | Popolazione<br>al<br>31 dicembre<br>1881 | Numero<br>delle cause<br>iniziate<br>nell'anno<br>innanzi<br>alle varie<br>giurisdizioni<br>(non compresi<br>i Conciliatori<br>e le Corti<br>di cassazione) | Numero delle istanze                                                              |                             |                   |                                                  |                    |                             |                   |                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                             |                                          |                                                                                                                                                             | da esaminarsi dalle Commissioni<br>(comprese<br>le pendenti dall'anno precedente) |                             |                   | decise<br>nell'anno<br>dalle<br>Commis-<br>sioni | accolte            |                             |                   |                                               |
|                             |                                          |                                                                                                                                                             | Cifre<br>effettive                                                                | in media                    |                   |                                                  | Cifre<br>effettive | in media                    |                   |                                               |
|                             |                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                   | ogni<br>100,000<br>abitanti | ogni<br>100 cause |                                                  |                    | ogni<br>100,000<br>abitanti | ogni<br>100 cause | ogni<br>100 istanze<br>esaminato<br>nell'anno |
| Italia settentrionale . . . | 10,909,732                               | 87,329                                                                                                                                                      | 16,245                                                                            | 149                         | 19                | 14,607                                           | 9,807              | 90                          | 11                | 67                                            |
| Italia centrale . . . . .   | 6,708,344                                | 65,515                                                                                                                                                      | 11,522                                                                            | 172                         | 18                | 9,987                                            | 5,930              | 88                          | 9                 | 59                                            |
| Napoletano . . . . .        | 7,721,800                                | 123,858                                                                                                                                                     | 17,417                                                                            | 226                         | 14                | 14,704                                           | 8,102              | 105                         | 7                 | 55                                            |
| Siçilia . . . . .           | 2,933,154                                | 50,872                                                                                                                                                      | 12,647                                                                            | 431                         | 25                | 11,456                                           | 5,652              | 193                         | 11                | 49                                            |
| Sardegna . . . . .          | 680,450                                  | 14,916                                                                                                                                                      | 3,475                                                                             | 511                         | 23                | 2,923                                            | 1,716              | 252                         | 12                | 59                                            |
| <b>REGNO . . .</b>          | <b>28,953,180</b>                        | <b>324,490</b>                                                                                                                                              | <b>61,306</b>                                                                     | <b>212</b>                  | <b>19</b>         | <b>53,677</b>                                    | <b>31,207</b>      | <b>108</b>                  | <b>10</b>         | <b>58</b>                                     |

Ma anche prendendo come termine di confronto le resultanze dell'anno 1896, date con la precedente relazione, non troviamo alterate notabilmente le proporzioni durante l'intero quinquennio e lievissime sono le saltuarie variazioni delle cifre relative al movimento di queste domande in tutto il quinquennio, onde non esiterei ad affermare che in ogni regione vi è stazionarietà.

Nel confronto con la popolazione le domande *presentate*, si mantennero sempre meno frequenti nell'Italia settentrionale e centrale, ma in rapporto ad ogni 100 cause civili segnarono la minima proporzione nelle provincie napoletane, mentre più numerose in rapporto agli abitanti ed in rapporto alle cause furono nella Sicilia e nella Sardegna. E se di fronte alla maggiore densità della popolazione nell'Italia settentrionale e centrale apparisce minore la litigiosità dei poveri, è da notare che nelle provincie napoletane, ove comincia ad accentuarsi la maggiore litigiosità, ivi la media delle domande, rispetto alla popolazione (ogni 100,000 abitanti), supera di poco la media del Regno, ed è molto inferiore a quelle della Sicilia e della Sardegna; ma anche più importante nelle stesse provincie napoletane è la singolare inferiorità della proporzione delle domande rispetto al numero delle cause iniziate, segnando essa il minimo e rimanendo al disotto della proporzione media del Regno.

Sembrirebbe quindi lecito argomentare che colà non si invoca troppo largamente il gratuito patrocinio, sebbene le condizioni economiche non siano le migliori, nè più disinteressata la classe forense, pur essendo ivi più antichi l'uso e le tradizioni del gratuito patrocinio. Ma prima di arrischiare qualunque apprezzamento occorre compiere l'esame di questi nostri prospetti.

\* \* \*

Il numero delle domande *decise* in ciascun anno per ogni regione non consente un giudizio sicuro, ma non pare che la maggiore operosità sia nelle Commissioni di ammissione dell'Italia settentrionale e centrale.

Nel numero e nelle proporzioni delle domande *accolte*, rispetto al totale di quelle sulle quali fu provveduto durante il quadriennio, non si ebbero differenze notevoli, ma nella costanza di queste cifre è da notare che se il maggior numero delle domande accolte si ebbe

sempre nell'Italia settentrionale, le maggiori proporzioni ogni 100,000 abitanti sarebbero sempre nelle provincie napoletane, nella Sicilia e nella Sardegna, e la minore proporzione per ogni 100 cause civili nelle provincie napoletane, perciò inferiore sempre alla proporzione media del Regno. Ma per il nostro studio ha maggiore importanza e particolare significazione il fenomeno che la maggiore proporzione delle istanze accolte, ogni 100 di esse esaminate nell'anno, si ha sempre, superando quindi e talora notevolmente la proporzione media del Regno, nell'Italia settentrionale e centrale. Di conseguenza essendo nelle altre provincie costantemente tanto superiore il numero e la proporzione delle istanze respinte, dovremmo supporre o un abituale maggior rigore nelle Commissioni di ammissione o una maggiore e più facile frequenza di istanze non giustificate o infondate.

### III. — Trattazione delle cause affidate al gratuito patrocinio.

Sull'andamento delle cause affidate al gratuito patrocinio nei singoli distretti delle Corti di appello già conosciamo gli apprezzamenti autorevoli dei Procuratori generali, esposti col riassunto dei loro rapporti, e avremo occasione di raccoglierne altri fra breve riferendo sulle risposte da essi date alla circolare ministeriale dell'11 marzo 1898, n. 1342/22-*a*.

Ora esamineremo il gratuito patrocinio nel suo complessivo funzionamento quale ci è rivelato dai prospetti statistici in rapporto all'andamento delle altre cause civili, che costituiscono il naturale e necessario termine di confronto per tali cause annualmente iniziate, cessate senza sentenza, decise con sentenza, rimaste pendenti e nella rispettiva durata.

Avrei voluto modificare la compilazione di questi nostri prospetti per renderli uniformi e per mettere meglio in evidenza quanto risulta da questo esame, ma anche per essi ho preferito astenermi da innovazioni, che forse renderebbero meno facili i confronti con le precedenti relazioni, ed invece ho aggiunto due prospetti complementari.

a) Cause annualmente iniziate col gratuito patrocinio.

Prima di esporre questa seconda e decisiva fase del gratuito patrocinio, ed anzi per meglio segnarne i limiti, ho ritenuto opportuno premettere ai consueti prospetti un confronto fra il numero delle domande di ammissione annualmente accolte e le nuove cause in ogni anno iniziate col gratuito patrocinio.

Questo confronto per un solo anno potrebbe lasciare incerti e fare dubitare che possa riescire fallace, perchè, pur ammettendo una possibile compensazione, si possono avere nuove cause per le quali l'ammissione fu concessa negli anni anteriori, mentre per domande accolte nell'anno le cause possono essere oltre l'anno iniziate. Ma rispetto alle serie delle resultanze di un quadriennio, simili dubbi o incertezze non sarebbero giustificate, tanto più che mercè questo confronto, quale presento nel seguente prospetto, subito si rivela una quasi costante eguaglianza di numeri e di proporzioni.

ISTANZE ACCOLTE E CAUSE INIZIATE COL GRATUITO PATROCINIO  
NEGLI ANNI 1897-1900.

*Prospetto VIII.*

|                     | 1897            |                | 1898            |                | 1899            |                | 1900            |                |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                     | Istanze accolte | Cause iniziate | Istanze accolte | Cause iniziate | Istanze accolte | Cause iniziate | Istanze accolte | Cause iniziate |
| Conciliatori . . .  | 841             | 334            | 851             | 287            | 698             | 293            | 716             | 427            |
| Pretori . . . . .   | 13,776          | 8,701          | 13,988          | 8,817          | 13,425          | 8,408          | 12,794          | 8,213          |
| Tribunali . . . . . | 15,460          | 14,289         | 15,536          | 13,743         | 15,421          | 14,307         | 14,756          | 14,069         |
| Corti d'appello. .  | 2,046           | 3,526          | 2,291           | 2,321          | 2,090           | 2,440          | 1,925           | 2,261          |

Ad integrare il numero delle domande accolte per affari di competenza dei Conciliatori, dei Pretori e dei Tribunali sarebbero da aggiungere le ammissioni ordinate in seguito ai reclami presentati alle Commissioni presso le Corti d'appello, ma già vedemmo come esse rappresentino una cifra assai esigua e qui trascurabile.

Debbo poi ricordare come fra le istanze presentate ed accolte

per il gratuito patrocinio non si distingue nelle nostre statistiche fra quelle relative alla materia contenziosa e quelle dirette a provocare la volontaria giurisdizione.

Rispetto alle proporzioni delle domande, accolte per l'ammissione al gratuito patrocinio, rammento anche come nel precedente quadriennio (pag. 224) fosse segnalata la prevalenza e quasi supposta una maggior larghezza per quelle relative ad affari di competenza dei Conciliatori e dei Pretori, ondè, sebbene le proporzioni fra le domande accolte siano poi venute ravvicinandosi, non può non recare sorpresa come qui si riveli che per questi affari non si profitta che in ristretta misura del beneficio con maggiore larghezza ottenuto.

Innanzi i Conciliatori vediamo il numero di queste cause scendere nell'anno 1898 ad un minimo, corrispondente appena ad una terza parte delle domande accolte nello stesso anno, e soltanto nell'anno 1900 arriva a superarne la metà. Così innanzi i Pretori il numero di queste cause, in ogni anno iniziate, è costantemente inferiore a quello delle domande accolte per circa una quarta parte.

Invece pei Tribunali e per le Corti d'appello il numero delle cause iniziate rimane di poco inferiore alle concessioni del gratuito patrocinio oppure quasi lo eguaglia, se addirittura non lo supera costantemente, come appunto avviene innanzi alle Corti d'appello a cagione dell'articolo 21 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, che per i giudizi di secondo grado richiede una nuova domanda di ammissione soltanto quando la parte povera, che già ottenne il gratuito patrocinio per il giudizio di primo grado, voglia rendersi appellante.

Onde anche qui viene fatto di ricordare quanto poc'anzi ebbi occasione di rilevare (pag. 226) sulle osservazioni del sen. Auriti circa il rapporto delle domande per gratuito patrocinio, non adeguate al numero delle cause pretoriali, in quanto avvertiva come fra esse più frequenti dovrebbero essere le cause dei poveri.

Non esito ad ammettere, che il minor numero delle cause iniziate rispetto a quello delle concessioni del gratuito patrocinio, possa essere conseguenza della stessa concessione, in quanto mettendo la parte povera nella condizione di iniziare il giudizio e di manifestare così la ferma volontà di fare valere il proprio diritto, abbia indotto il debitore a riconoscerlo abbandonando ogni contestazione. Ciò

infatti si afferma più specialmente ove fu accolto l'uso di motivare la concessione. E questo mi pare effetto abbastanza soddisfacente senza bisogno di raffigurarci il ricco soperchiatore ed il povero oppresso o vittima di dannose transazioni, essendo naturale, e perciò ovunque, in ogni tempo ed in ogni classe sociale diffusa, la riluttanza per qualunque debitore a soddisfare il proprio debito! Analogo fenomeno vedremo più innanzi riprodursi per le cause civili dei poveri ed ordinarie, cessate senza sentenza. Ma pur tenendo presente che nel numero annuale delle nuove cause dei poveri innanzi ai Tribunali ed alle Corti di appello sono comprese anche quelle per le quali non occorre nuova domanda del gratuito patrocinio, è da notare come questo numero rimanga sempre più prossimo a quello delle domande accolte e in proporzione superiore a quello di queste cause iniziate annualmente innanzi alle magistrature inferiori, onde si conferma che dove è un interesse maggiore, ivi maggiore la tenacia nelle pretese e nella difesa, ma ivi diviene anche sempre più relativa la povertà! Perciò, se pur troppo anche fra i meno abbienti non è infrequente la necessità di ricorrere al magistrato per affari di tenue valore, non troverei giustificate le osservazioni, autorevolmente fatte nelle precedenti relazioni, quando fu deplorato che il gratuito patrocinio sia poco accessibile o non risponda abbastanza al bisogno dei poveri, imperocchè vedemmo come, e per il rigetto delle domande di ammissione, e per il minor numero delle cause iniziate, venga tanto assottigliandosi il numero delle contestazioni di minor valore per le quali rimane poi confermato che davvero fu necessario il gratuito patrocinio e giusta la causa del povero. Onde senza voler apparire troppo ottimista, in contrasto col pessimismo di quanti mi hanno preceduto riferendo su questo argomento, e pur ammettendo che in molte, forse in troppe, contestazioni giudiziarie, ma non soltanto ove siano parti povere, come avrò occasione di dimostrare, l'abbandono, il componimento o la transazione appaiono preferibili ad una sentenza remota ed incerta, ritengo nondimeno che in questo nostro studio non sia da trascurare questa specie di eliminazione o di selezione nelle domande dei poveri, e di cui vedremo in seguito altre manifestazioni. In tale guisa, e come porta l'indole dei nostri studi, potremo meglio localizzare ed isolare il fatto sociale sottoposto al nostro esame per esaminarlo, liberandolo da ogni precon-

cetto o apprezzamento rispondente forse ad una impressione esteriore e superficiale, ma non sempre, nè pienamente, alla realtà.

Per giudicare della bontà e della efficacia dell'istituto del gratuito patrocinio, almeno in questa prima fase della sua azione, sarebbe necessario potere determinare non soltanto il numero delle domande più o meno giustificate, ma quanti veramente avrebbero avuto bisogno e diritto a questo beneficio, in confronto a quanti fu dato di invocarlo e di profittarne. Simile accertamento ne sfugge! Però credo di non avere fatto cosa inutile insistendo nel mettere in evidenza come con molta facilità si invochi il gratuito patrocinio, senza averne bisogno o diritto, per essere guardinghi contro le pretese o le proposte che condurrebbero a maggiori agevolezze.

Ricordo piuttosto la proposta fatta da alcune Commissioni di ammissione per assegnare sotto pena di decadenza un termine ad iniziare la causa per la quale fu concesso il gratuito patrocinio; proposta ragionevolissima, cui nulla osta nella legge vigente, sebbene nulla vi sia che ne suggerisca l'accoglimento.

b) *Rapporto fra le cause annualmente trattate col gratuito patrocinio e le altre cause civili.*

Ciò premesso e passando al confronto fra le cause iniziate col gratuito patrocinio e le altre cause civili troviamo che nel corso di questo quadriennio il rapporto delle cause affidate al gratuito patrocinio sale dalla proporzione minima di 10. 23 per ogni 100 cause civili nel primo anno 1897 (superiore a quella dell'anno 1896 che fu di 10. 12) alla proporzione massima di 11. 13 nell'anno 1900; proporzioni che, al solito, mutano notevolmente, pur conservando la medesima progressione, secondo che trattasi di cause innanzi ai Pretori, le quali nello stesso quadriennio non rappresentano che un minimo di 4. 34 (an. 1897) e un massimo del 4. 80 per cento (an. 1900), o innanzi ai Tribunali ove negli stessi anni quelle dei poveri furono nella proporzione minima del 20. 68 e nella massima di 23. 62 per cento, per diminuire poi nuovamente innanzi le Corti di Appello da 22. 38 sino a 17. 58 per cento.

Per la prima volta possiamo completare questo prospetto con tutte le notizie relative alle cause innanzi ai Conciliatori. Ma il numero di queste cause tanto superiore a quello di tutte le altre

cause civili e lo scarso numero di esse affidate al gratuito patrocinio non solo non permettono alcun confronto, ma consigliano di considerarle separatamente. — Per esse possiamo limitarci ad osservare sommariamente che, se nell'anno 1900 si ebbe un aumento numerico nelle cause iniziate, pareva invece nei tre anni precedenti che vi fosse tendenza a diminuzione, ma senza alterazione, tranne che nell'anno 1898 nella proporzione delle cause iniziate (0. 01) ogni cento cause civili. E questa stazionarietà nei numeri e nelle proporzioni minime, con incepta tendenza all'aumento, riscontriamo per le stesse cause cessate senza sentenza, per quelle decise con sentenza e per quelle rimaste pendenti alla fine d'ogni anno.



RAPPORTO TRA LE CAUSE TRATTATE COL GRATUITO PATROCINIO E LE ALTRE CAUSE CIVILI TRATTATE NELL'ANNO 1897.

Prospetto IX.

| MAGISTRATURE                                                          | Cause a carico                        |                                   |                             | Cause cessate senza sentenza<br>cioè per revoca<br>del patrocinio gratuito,<br>per abbandono, per perenzione<br>o per transazione |                                   |                             | Cause decise con sentenza<br>definitiva<br>o non definitiva |                                   |                             | Cause pendenti<br>alla fine dell'anno |                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                                                                       | Cause civili<br>nel loro<br>complesso | Cause<br>a patrocinio<br>gratuito |                             | Cause civili<br>nel loro<br>complesso                                                                                             | Cause<br>a patrocinio<br>gratuito |                             | Cause civili<br>nel loro<br>complesso                       | Cause<br>a patrocinio<br>gratuito |                             | Cause civili<br>nel loro<br>complesso | Cause<br>a patrocinio<br>gratuito |                             |
|                                                                       |                                       | cifre<br>effettive                | ogni 100<br>cause<br>civili |                                                                                                                                   | cifre<br>effettive                | ogni 100<br>cause<br>civili |                                                             | cifre<br>effettive                | ogni 100<br>cause<br>civili |                                       | cifre<br>effettive                | ogni 100<br>cause<br>civili |
| 1 Conciliatori . . . . .                                              | 2,131,062                             | 355                               | 0.02                        | 1,218,206                                                                                                                         | 23                                | 0.002                       | 810,563                                                     | 307                               | 0.04                        | 102,353                               | 25                                | 0.02                        |
| 2 Preture . . . . .                                                   | 931,058                               | 12,200                            | 4.34                        | 94,163                                                                                                                            | 2,496                             | 2.65                        | 153,573                                                     | 5,627                             | 3.66                        | 33,322                                | 4,000                             | 12.01                       |
| 3 Tribunali . . . . .                                                 | 131,257                               | 27,146                            | 20.68                       | 20,772                                                                                                                            | 4,507                             | 21.70                       | 78,742                                                      | 7,681                             | 9.76                        | 31,743                                | 14,955                            | 47.11                       |
| 4 Corti di appello. . . .                                             | 23,675                                | 5,299                             | 22.38                       | 2,228                                                                                                                             | 405                               | 18.10                       | 14,860                                                      | 2,800                             | 18.84                       | 6,577                                 | 2,091                             | 31.79                       |
| <i>Totale . . . . .</i><br>(Preture, Tribunali<br>e Corti d'appello). | 435,990                               | 44,645                            | 10.23                       | 1,177,173                                                                                                                         | 7,408                             | 6.32                        | 247,175                                                     | 16,108                            | 6.52                        | 71,642                                | 21,046                            | 29.37                       |

NB. — Veggasi la nota a pag. 322-323.

Segue RAPPORTO TRA LE CAUSE TRATTATE COL GRATUITO PATROCINIO E LE ALTRE CAUSE CIVILI TRATTATE NELL'ANNO 1898.

Segue Prospetto IX.

| MAGISTRATURE |                                                                    | Cause a carico                  |                             |                       | Cause cessate senza sentenza cioè per revoca del patrocinio gratuito, per abbandono, per perenzione o per transazione |                             |                       | Cause decise con sentenza definitiva o non definitiva |                             |                       | Cause pendenti alla fine dell'anno |                             |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|              |                                                                    | Cause civili nel loro complesso | Cause a patrocinio gratuito |                       | Cause civili nel loro complesso                                                                                       | Cause a patrocinio gratuito |                       | Cause civili nel loro complesso                       | Cause a patrocinio gratuito |                       | Cause civili nel loro complesso    | Cause a patrocinio gratuito |                       |
|              |                                                                    |                                 | cifre effettive             | ogni 100 cause civili |                                                                                                                       | cifre effettive             | ogni 100 cause civili |                                                       | cifre effettive             | ogni 100 cause civili |                                    | cifre effettive             | ogni 100 cause civili |
| 1            | Conciliatori . . . . .                                             | 2,147,678                       | 311                         | 0.01                  | 1,208,224                                                                                                             | 31                          | 0.003                 | 834,931                                               | 246                         | 0.03                  | 104,523                            | 34                          | 0.03                  |
| 2            | Preture . . . . .                                                  | 280,755                         | 12,385                      | 4.41                  | 94,379                                                                                                                | 2,732                       | 2.89                  | 151,581                                               | 5,556                       | 3.61                  | 34,795                             | 4,097                       | 11.77                 |
| 3            | Tribunali . . . . .                                                | 132,171                         | 28,666                      | 21.69                 | 22,348                                                                                                                | 4,739                       | 21.20                 | 76,453                                                | 8,331                       | 10.89                 | 33,370                             | 15,595                      | 46.73                 |
| 4            | Corti di appello . . . .                                           | 28,863                          | 3,915                       | 16.41                 | 2,654                                                                                                                 | 242                         | 9.12                  | 15,278                                                | 2,030                       | 13.28                 | 5,931                              | 1,632                       | 27.51                 |
|              | <i>Totale . . . . .</i><br>(Preture, Tribunali e Corti d'appello). | 436,789                         | 44,966                      | 10.29                 | 119,381                                                                                                               | 7,713                       | 6.46                  | 243,312                                               | 15,917                      | 6.54                  | 74,096                             | 21,324                      | 28.77                 |

NB. — Veggasi la nota a pag. 322-323.

Segue RAPPORTO TRA LE CAUSE TRATTATE COL GRATUITO PATROCINIO E LE ALTRE CAUSE CIVILI TRATTATE NELL'ANNO 1899.

Segue Prospetto IX.

| MAGISTRATURE |                                                                    | Cause a carico                  |                             |                       | Cause cessate senza sentenza cioè per revoca del patrocinio gratuito, per abbandono, per perenzione o per transazione |                             |                       | Cause decise con sentenza definitiva o non definitiva |                             |                       | Cause pendenti alla fine dell'anno |                             |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|              |                                                                    | Cause civili nel loro complesso | Cause a patrocinio gratuito |                       | Cause civili nel loro complesso                                                                                       | Cause a patrocinio gratuito |                       | Cause civili nel loro complesso                       | Cause a patrocinio gratuito |                       | Cause civili nel loro complesso    | Cause a patrocinio gratuito |                       |
|              |                                                                    |                                 | cifre effettive             | ogni 100 cause civili |                                                                                                                       | cifre effettive             | ogni 100 cause civili |                                                       | cifre effettive             | ogni 100 cause civili |                                    | cifre effettive             | ogni 100 cause civili |
| 1            | Conciliatori . . . . .                                             | 2,028,984                       | 324                         | 0.02                  | 1,149,439                                                                                                             | 32                          | 0.003                 | 774,399                                               | 269                         | 0.03                  | 105,146                            | 23                          | 0.02                  |
| 2            | Preture . . . . .                                                  | 274,035                         | 12,512                      | 4.57                  | 89,970                                                                                                                | 2,835                       | 3.15                  | 149,472                                               | 5,625                       | 3.76                  | 34,593                             | 4,051                       | 11.71                 |
| 3            | Tribunali . . . . .                                                | 130,252                         | 29,777                      | 22.52                 | 22,879                                                                                                                | 5,210                       | 22.77                 | 73,993                                                | 8,439                       | 11.41                 | 33,380                             | 16,118                      | 48.29                 |
| 4            | Corti di appello. . . .                                            | 24,736                          | 4,072                       | 16.77                 | 2,661                                                                                                                 | 270                         | 10.48                 | 15,580                                                | 2,097                       | 13.68                 | 6,495                              | 1,699                       | 26.73                 |
|              | <i>Totale . . . . .</i><br>(Preture, Tribunali e Corti d'appello). | 429,023                         | 46,361                      | 10.81                 | 115,510                                                                                                               | 8,315                       | 7.20                  | 239,045                                               | 16,161                      | 6.77                  | 74,468                             | 21,868                      | 29.37                 |

NB. — Veggasi la nota a pag. 322-323.

Segue RAPPORTO TRA LE CAUSE TRATTATE COL GRATUITO PATROCINIO E LE ALTRE CAUSE CIVILI TRATTATE NELL'ANNO 1900.

Segue Prospetto IX.

| MAGISTRATURE                                                       | Cause a carico                  |                             |                       | Cause cessate senza sentenza cioè per revoca del patrocinio gratuito, per abbandono, per perenzione o per transazione |                             |                       | Cause decise con sentenza definitiva o non definitiva |                             |                       | Cause pendenti alla fine dell'anno |                             |                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                    | Cause civili nel loro complesso | Cause a patrocinio gratuito |                       | Cause civili nel loro complesso                                                                                       | Cause a patrocinio gratuito |                       | Cause civili nel loro complesso                       | Cause a patrocinio gratuito |                       | Cause civili nel loro complesso    | Cause a patrocinio gratuito |                       |
|                                                                    |                                 | cifre effettive             | ogni 100 cause civili |                                                                                                                       | cifre effettive             | ogni 100 cause civili |                                                       | cifre effettive             | ogni 100 cause civili |                                    | cifre effettive             | ogni 100 cause civili |
|                                                                    | 1 Conciliatori . . . . .        | 2,029,371                   | 449                   | 0.02                                                                                                                  | 1,140,580                   | 24                    | 0.002                                                 | 781,760                     | 339                   | 0.04                               | 107,031                     | 86                    |
| 2 Preture . . . . .                                                | 266,578                         | 12,255                      | 4.80                  | 89,414                                                                                                                | 2,558                       | 2.86                  | 143,377                                               | 5,564                       | 3.88                  | 33,787                             | 4,133                       | 12.23                 |
| 3 Tribunali . . . . .                                              | 127,788                         | 30,178                      | 23.62                 | 27,761                                                                                                                | 5,717                       | 20.59                 | 72,173                                                | 7,859                       | 10.89                 | 27,854                             | 16,584                      | 59.53                 |
| 4 Corti di appello . . . . .                                       | 22,516                          | 3,960                       | 17.58                 | 2,131                                                                                                                 | 215                         | 10.09                 | 14,022                                                | 2,157                       | 15.38                 | 6,363                              | 1,585                       | 24.90                 |
| <i>Totale . . . . .</i><br>(Preture, Tribunali e Corti d'appello). | 416,882                         | 46,393                      | 11.13                 | 119,306                                                                                                               | 8,490                       | 7.12                  | 229,572                                               | 15,580                      | 6.79                  | 68,004                             | 22,302                      | 32.78                 |

NB. — Veggasi la nota a pag. 322-323.

Vi è invece, dinanzi alle altre magistrature, una tendenza all'aumento nelle cause annualmente iniziate col gratuito patrocinio che corrisponde all'aumento segnalato nel numero delle domande di ammissione.

Nondimeno alcuni Procuratori Generali (*Milano, Brescia, Ancona*) segnarono invece la diminuzione annuale dei giudizi iniziati col gratuito patrocinio; altri invece notarono l'accennato aumento, conseguenza delle maggiori domande (*Falermo, Lucca*), ma senza adeguata proporzione (*Casale, Parma*), oppure che tale aumento non fu costante e duraturo (*Catania*). Ed è naturale che il fenomeno non si riveli ovunque uniforme, ma l'accennato aumento proporzionale, sebbene assai tenue per le cause innanzi i Pretori, è già alquanto più sensibile innanzi i Tribunali e diviene notevole ove si tenga conto della tendenza alla diminuzione segnalata dalle cifre annuali delle cause civili ordinarie.

Ricordo come nella sua ultima relazione il cons. Sandrelli abbia avvertito per quali circostanze la proporzione delle cause povere innanzi le Corti di Appello deve, rispetto alle altre cause civili, reputarsi anche maggiore di quella indicata in questi prospetti (1). Per essi le proporzioni maggiori, come ho accennato, sono per le cause innanzi i Tribunali, e confermano quanto ho già avuto occasione di osservare rispetto al numero delle domande di ammissione e nel confronto fra esse e le cause iniziate. D'ora innanzi così nel bene, come nel male, e forse più nel male che nel bene, viemmeglio vedremo accentuata questa prevalenza, onde non insisto sulle ragioni per le quali anche qui, come in tutti i successivi confronti di questo prospetto, troviamo inferiori le proporzioni per le cause innanzi ai Pretori. Ma concludendo debbo anch'io fare osservare come sia notevole il fenomeno persistente e anzi con manifesta tendenza ad aggravarsi, « che sopra ogni cento litigi portati alla cognizione dei Tribunali civili ve ne siano » — da *venti a ventiquattro* — « in cui una delle parti contendenti fu ammessa al beneficio del povero. »

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1897, pag. 133.

*c) Rapporto fra le cause affidate al gratuito patrocinio e le altre cause civili cessate senza sentenza - Revoche del beneficio.*

Però queste proporzioni sono poi in certa misura alterate dal numero di queste cause cessate senza sentenza, e delle quali perciò ritengo opportuno che sia da farne cenno sin d'ora esaurendo l'esame di questi prospetti, anziché darne conto esaminando più innanzi l'esito delle cause affidate al gratuito patrocinio.

Infatti, per le cause dei poveri abbiamo, come già fu avvertito, una occasione speciale di cessazione senza sentenza, quale è la revoca del beneficio, onde se anche non sono abbandonate, cessano di figurare fra quelle affidate al gratuito patrocinio e perciò il numero di queste cause dovrebbe essere tolto per un più esatto confronto con le altre cause civili fra le quali, se proseguite, andranno a confondersi.

Perciò presento subito un prospetto (X) delle revoche della concessione del gratuito patrocinio nel quadriennio 1897-1900. Da esso apparisce che le cause per tal modo cessate superano annualmente di poco il migliaio e quasi sempre senza alterazioni notevoli nelle cifre annuali, tanto per le Commissioni presso i Tribunali quanto per quelle presso le Corti di appello.

REVOCHE DELLE CONCESSIONI DEL GRATUITO PATROCINIO NEGLI ANNI 1897-1900.

Prospetto X.

19 — Annali di Statistica.

| DISTRETTI<br>di<br>Corte d'appello |     | Commissioni del gratuito patrocinio presso |      |      |      |                                                                 |      |      |      |                       |      |      |      |                                                                 |      |      |      |
|------------------------------------|-----|--------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                    |     | i Tribunali                                |      |      |      |                                                                 |      |      |      | le Corti d'appello    |      |      |      |                                                                 |      |      |      |
|                                    |     | Numero delle revocche                      |      |      |      | Numero delle persone<br>alle quali<br>si riferivano le revocche |      |      |      | Numero delle revocche |      |      |      | Numero delle persone<br>alle quali<br>si riferivano le revocche |      |      |      |
|                                    |     | 1897                                       | 1898 | 1899 | 1900 | 1897                                                            | 1898 | 1899 | 1900 | 1897                  | 1898 | 1899 | 1900 | 1897                                                            | 1898 | 1899 | 1900 |
| Genova . . . . .                   | 79  | ..                                         | 35   | 45   | 97   | ..                                                              | 36   | 66   | 8    | 2                     | 1    | ..   | 13   | 2                                                               | 1    | ..   |      |
| Casale . . . . .                   | 47  | 29                                         | 64   | 30   | 65   | 36                                                              | 89   | 41   | 3    | 7                     | 10   | 9    | 4    | 7                                                               | 10   | 14   |      |
| Torino . . . . .                   | 64  | 55                                         | 42   | 44   | 71   | 67                                                              | 52   | 46   | 13   | 17                    | 7    | ..   | 16   | 18                                                              | 12   | ..   |      |
| Milano . . . . .                   | 6   | 4                                          | 10   | 7    | 6    | 4                                                               | 12   | 10   | 5    | 1                     | 4    | ..   | 5    | 1                                                               | 4    | ..   |      |
| Brescia . . . . .                  | 26  | 25                                         | 23   | 4    | 31   | 31                                                              | 24   | 4    | 5    | 1                     | 9    | ..   | 5    | 3                                                               | 9    | ..   |      |
| Venezia . . . . .                  | 124 | 79                                         | 106  | 92   | 146  | 102                                                             | 131  | 125  | 5    | 6                     | ..   | ..   | 5    | 6                                                               | ..   | ..   |      |
| Parma . . . . .                    | 4   | 6                                          | 1    | 7    | 4    | 7                                                               | 2    | 8    | 1    | ..                    | ..   | ..   | 1    | ..                                                              | ..   | ..   |      |
| Modena (sez.) . .                  | 15  | 9                                          | 8    | 7    | 19   | 10                                                              | 10   | 8    | 5    | 8                     | 5    | 1    | 5    | 9                                                               | 6    | 1    |      |
| Lucca . . . . .                    | 2   | 2                                          | 4    | 1    | 2    | 2                                                               | 4    | 1    | 12   | 8                     | 9    | 5    | 14   | 8                                                               | 9    | 5    |      |
| Firenze . . . . .                  | 6   | 4                                          | 4    | 19   | 6    | 4                                                               | 6    | 27   | 10   | 12                    | 8    | 20   | 12   | 12                                                              | 10   | 25   |      |
| Bologna . . . . .                  | 63  | 82                                         | 125  | 84   | 66   | 92                                                              | 149  | 90   | 4    | 9                     | 1    | ..   | 4    | 23                                                              | 1    | ..   |      |
| Ancona . . . . .                   | 1   | ..                                         | 6    | 3    | 1    | ..                                                              | 7    | 2    | ..   | 1                     | 1    | 2    | ..   | 1                                                               | 1    | 2    |      |
| Macerata (sez.) .                  | 15  | ..                                         | 1    | 1    | 20   | ..                                                              | 1    | 1    | ..   | 4                     | ..   | ..   | ..   | 4                                                               | ..   | ..   |      |

Segue REVOCHE DELLE CONCESSIONI DEL GRATUITO PATROCINIO NEGLI ANNI 1897-900.

Segue Prospetto X.

| DISTRETTI<br>di<br>Corte d'appello |              | Commissioni del gratuito patrocinio presso |              |              |              |                                                                |              |              |            |                      |            |            |            |                                                                |            |            |      |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|                                    |              | i Tribunali                                |              |              |              |                                                                |              |              |            | le Corti d'appello   |            |            |            |                                                                |            |            |      |
|                                    |              | Numero delle revoche                       |              |              |              | Numero delle persone<br>alle quali<br>si riferivano le revoche |              |              |            | Numero delle revoche |            |            |            | Numero delle persone<br>alle quali<br>si riferivano le revoche |            |            |      |
|                                    |              | 1897                                       | 1898         | 1899         | 1900         | 1897                                                           | 1898         | 1899         | 1900       | 1897                 | 1898       | 1899       | 1900       | 1897                                                           | 1898       | 1899       | 1900 |
| Perugia (sez.) . . .               | 14           | 1                                          | 46           | 7            | 14           | 1                                                              | 54           | 11           | 1          | 3                    | 1          | 1          | 1          | 3                                                              | 1          | 2          |      |
| Roma . . . . .                     | 78           | 6                                          | 6            | 419          | 103          | 10                                                             | 9            | 488          | 6          | 8                    | 7          | 8          | 7          | 11                                                             | 10         | 8          |      |
| Aquila. . . . .                    | 12           | 9                                          | 9            | 10           | 32           | 16                                                             | 9            | 16           | 10         | 16                   | 7          | 21         | 19         | 24                                                             | 35         | 54         |      |
| Napoli. . . . .                    | 131          | 248                                        | 371          | 118          | 180          | 305                                                            | 447          | 148          | 2          | 1                    | 1          | 3          | 2          | 1                                                              | 1          | 3          |      |
| Potenza (sez.) . . .               | 15           | 2                                          | 9            | 8            | 20           | 3                                                              | 11           | 15           | 3          | 4                    | ..         | 1          | 3          | 4                                                              | ..         | 3          |      |
| Trani . . . . .                    | 11           | 13                                         | 19           | 12           | 15           | 18                                                             | 28           | 18           | 15         | 2                    | 7          | 9          | 21         | 2                                                              | 12         | 15         |      |
| Catanzaro . . . . .                | 114          | 41                                         | 64           | 42           | 175          | 54                                                             | 76           | 55           | 16         | 19                   | 25         | 37         | 28         | 35                                                             | 37         | 89         |      |
| Messina . . . . .                  | 3            | 14                                         | 12           | 2            | 6            | 17                                                             | 26           | 3            | ..         | ..                   | ..         | 23         | ..         | ..                                                             | ..         | 28         |      |
| Catania . . . . .                  | 134          | 21                                         | 24           | 29           | 243          | 39                                                             | 36           | 41           | ..         | 1                    | ..         | ..         | ..         | 1                                                              | ..         | ..         |      |
| Palermo . . . . .                  | 6            | 7                                          | 12           | 9            | 9            | 9                                                              | 26           | 17           | 2          | 3                    | 2          | 3          | 4          | 5                                                              | 2          | 4          |      |
| Cagliari . . . . .                 | 31           | 22                                         | 21           | 16           | 43           | 28                                                             | 23           | 18           | ..         | ..                   | ..         | ..         | ..         | ..                                                             | ..         | ..         |      |
| <b>REMO . . .</b>                  | <b>1,001</b> | <b>679</b>                                 | <b>1,022</b> | <b>1,016</b> | <b>1,374</b> | <b>845</b>                                                     | <b>1,267</b> | <b>1,250</b> | <b>126</b> | <b>133</b>           | <b>105</b> | <b>143</b> | <b>169</b> | <b>180</b>                                                     | <b>161</b> | <b>201</b> |      |



Soltanto si può osservare che nell'anno 1898 il numero delle revòche per le Commissioni presso i Tribunali fu minimo, cioè 679, e quasi per una terza parte nel distretto di *Napoli*. Nel medesimo anno 1898 e nei successivi le maggiori cifre si ebbero per i distretti di *Venezia*, di *Bologna* e di *Napoli*. Inoltre è da notare per il distretto di *Roma* come nell'anno 1900 si arrivi improvvisamente a 419, cioè a poco meno della metà delle revòche in quell'anno avvenute in tutto il Regno (1016); ma vuolsi ricordare come saltuariamente in alcuni distretti, e pare appunto nell'anno 1900 in quello di *Roma*, sia stata ordinata la cancellazione delle cause pendenti da oltre tre anni, onde sarebbe da dubitare se trattisi di vera e propria revoca e se questa, a stretto rigore, sia giustificata (1). Assai di rado dunque si fa luogo alla revoca e non sappiamo se per incuria o se davvero perchè ne manchino le occasioni. Ma dopo quanto ho esposto col riassunto dei rapporti dei Procuratori generali, non trovo opportuno di indugiarmi qui in maggiori considerazioni su questo argomento, rispetto al quale abbiamo elementi tanto incerti.

\*  
\*\*

Dopo queste avvertenze, tornando per esaurire l'esame dei precedenti prospetti (IX), al confronto fra le cause a gratuito patrocinio di competenza dei Pretori con quelle innanzi ai Tribunali, troveremo che le prime, *cessate senza sentenza*, sono per quanto finora fu osservato minori di numero e rappresentano una proporzione centesimale minima rispetto alle altre cause civili oscillando fra 2. 65 nell'anno 1897 e il massimo di 3. 15 nell'anno 1899, ma nel numero corrispondono quasi costantemente circa ad una quinta parte delle cause iniziate. Invece quelle dei poveri innanzi ai Tribunali, *cessate senza sentenza*, si avvicinano a quasi una sesta parte delle cause iniziate e per esse è notevole la proporzione, quasi costante, di poco più che venti per ogni cento cause civili. Perciò, e se precorrendo altro nostro prossimo esame si consideri anche la

(1) Vedasi a pag. 206 il riassunto del rapporto del Procuratore generale, ove queste cancellazioni sono ricordate come se si trattasse invece di vere e proprie revòche.

maggiore ed eccessiva durata delle cause dei poveri innanzi ai Tribunali, sorge spontanea la diffidenza contro le spiegazioni date a giustificazione di questo fenomeno, e che cioè ne siano cagioni prevalenti la trascuratezza della parte povera a fornire gli elementi o i documenti della causa, gli artifici per esimersi dal pagamento delle spese, e si fa strada invece la persuasione che appunto innanzi ai Tribunali il gratuito patrocinio messo a confronto con l'andamento delle altre cause civili meno risponda ai suoi fini. E se non è da escludere che nel corso della causa la parte povera si persuada della insostenibilità delle proprie ragioni, ciò non dovrebbe essere molto frequente, sia per l'esame preliminare fatto dalle Commissioni di ammissione, sia perchè in ciò la parte povera è la meno accessibile alla persuasione; e d'altra parte le giustificazioni per la cessazione di tante cause senza sentenza, ricercate nella inscienza o nella lontananza del cliente povero e nell'accennata difficoltà di procurarsi i documenti, a mio avviso, perde valore per le cause di competenza dei Tribunali, perchè svolgendosi il giudizio nel capoluogo del circondario, queste sono le cause, o almeno nel maggior numero, sulle quali più facilmente potrebbe e dovrebbe esercitarsi quella « sorveglianza immediata », che la legge affida ai rappresentanti del Pubblico Ministero.

A speciali condizioni locali è attribuito questo fenomeno nei distretti di *Lucca* e di *Brescia*, accennandosi alla frequente emigrazione cui si aggiungerebbe per taluni circondari del *Veneto* l'uso abbastanza diffuso di affidare la definitiva risoluzione ad arbitri come amichevoli compositori, mentre nei distretti di *Casale* e di *Milano* sarebbero più frequenti le transazioni.

d) *Rapporto fra le cause affidate al patrocinio gratuito e le altre cause civili rimaste pendenti a fine d'anno.*

Non mi indugio nell'esame del numero e delle scarse proporzioni delle cause dei poveri annualmente decise con sentenza nel confronto colle altre cause civili, perchè le osservazioni, che suggeriscono, potrebbero apparire come naturali conseguenze delle disparità finora rilevate e perchè in relazione alle considerazioni già fatte ed a quelle che possono suggerire le poche cause dei poveri finite con sentenza, più decisiva importanza ha quanto risulta dal

numero, e dalle proporzioni di queste cause, rispetto alle altre cause civili, rimaste con esse pendenti alla fine di ogni anno. Tale confronto, che esaurisce l'esame di questi prospetti (IX), troverà poi il suo compimento nell'esame della durata delle cause a patrocinio gratuito, onde i relativi prospetti (XIII) cominciano riferendo il numero e la percentuale delle cause dei poveri rimaste annualmente pendenti, rispetto a quelle che dovevano essere trattate.

Pur tenendo presente che molte delle cause, iniziate nel secondo semestre dell'anno, se di competenza dei Tribunali, e nell'ultimo trimestre se di competenza dei Pretori, difficilmente e quasi inevitabilmente non possono essere decise nell'anno medesimo, è da notare che se alla fine dell'anno 1896 le cause a patrocinio gratuito rimaste pendenti innanzi ai Tribunali davano la proporzione di 37.76 per ogni 100 cause civili, nell'anno 1897 salivano a 47.11, scendevano nel 1898 a 46.73, e poi di nuovo salivano nel 1899 a 47.86, nel 1900 a 59.53! Ed innanzi le Corti di appello da 22.63 ogni 100 cause civili alla fine dell'anno 1896, si sale per l'anno 1897 a 31.79 e poi si scende per l'anno 1898 a 27.51; nel 1899 a 26.73, e nel 1900 a 24.90 onde pare vi sia stato un lodevole, ma ancora insufficiente risveglio. Minori e quasi costanti sono invece queste proporzioni per le cause rimaste pendenti innanzi i Pretori, cioè 12.01 per l'anno 1897; 11.77 per l'anno 1898; 12.02 per l'anno 1899, ma la proporzione risale a 12.23 per l'anno 1900.

In genere vi è dunque un peggioramento attestato dal confronto o rapporto, nelle cause annualmente rimaste pendenti, fra quelle dei poveri e le altre cause civili, e dalle proporzioni che diventano in ogni anno sempre più elevate, rispetto le cause dei poveri, anche per quelle di competenza dei Pretori (prospetto IX), sebbene di più rapido svolgimento. Non abbisognano di commenti le elevatissime proporzioni di queste cause annualmente rimaste pendenti innanzi ai Tribunali ed alle Corti di appello!

Insomma, dove maggiore il bisogno per affluenza di domande e di cause iniziate e per il maggior valore e per la maggiore importanza di esse, ivi meno efficace e meno attiva si rivela l'assistenza confermando quanto già fu costantemente deplorato con le precedenti relazioni.

Per gli *uffici di Conciliazione* il numero tenuissimo delle cause affidate al gratuito patrocinio non permette alcun confronto, nè alcuna deduzione. Nel primo triennio neppure pare possibile alcun rapporto fra il numero di queste cause a carico e quelle fra esse rimaste pendenti; anzi nell'anno 1898 si ebbe il minor numero di queste cause (311) e la maggiore rimanenza (34). Ma è notevole che nell'ultimo anno del quadriennio, aumentate soltanto di circa un centinaio rispetto a quelle di ognuno dei tre anni precedenti, si accresce sino ad 86 nello stesso anno (1900) la rimanenza di queste cause pendenti.

e) *Rapporto fra le cause affidate al gratuito patrocinio cessate senza sentenza, decise con sentenza e pendenti, in confronto con le altre cause civili.*

Le cifre effettive delle cause affidate al gratuito patrocinio e le proporzioni, che esse rappresentano nel complesso delle cause civili per ogni cento di esse, già segnalano, sebbene indirettamente, i numeri e le proporzioni delle altre cause civili, che dirò ordinarie, nei tre momenti rappresentati in questi nostri prospetti dalla cessazione delle cause senza sentenza, dalla decisione di esse con sentenza e dalla pendenza annuale.

Nondimeno, ma pare che l'analisi di tali rapporti, quale fu fatta finora, possa lasciare qualche dubbio e che per compiere questo esame sia da conoscere, non solo nel loro complesso, ma anche separatamente, tanto per le cause ordinarie, quanto per le cause a gratuito patrocinio, in quali proporzioni, rispettivamente a ciascuna di queste due specie di cause civili, si determinano gli accennati tre momenti di cessazione senza sentenza, decisione e pendenza, per dedurre poi dal confronto delle singole proporzioni, così ottenute, se ed in quale misura o innanzi a quali magistrature vi sia identità o disparità nei rapporti dei detti tre fenomeni, per ogni cento cause civili di ciascuna delle due specie.

All'uopo, e giusta l'avvertenza fatta al principio di questo esame, presento i seguenti due nuovi prospetti.

**CAUSE CIVILI, ESCLUSE QUELLE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO, CESSATE  
SENZA SENTENZA, DECISE CON SENTENZA E RIMASTE PENDENTI A FINE  
D'ANNO NEGLI ANNI 1897-1900.**

*Prospetto XV.*

| ANNI   | MAGISTRATURA     | Cause a carico | Cause cessate senza sentenza |                                  | Cause decise con sentenza |                                  | Cause pendenti alla fine dell'anno |                                  |
|--------|------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|        |                  |                | cifre effettive              | In rapporto a 100 cause a carico | cifre effettive           | In rapporto a 100 cause a carico | cifre effettive                    | In rapporto a 100 cause a carico |
| 1897 . | Conciliatori . . | 2,130,707      | 1,218,183                    | 57.18                            | 810,196                   | 38.02                            | 102,328                            | 4.80                             |
|        | Preture . . . .  | 268,858        | 91,667                       | 34.19                            | 147,946                   | 55.01                            | 29,322                             | 10.90                            |
|        | Tribunali . . .  | 104,111        | 16,265                       | 15.62                            | 71,061                    | 68.26                            | 16,788                             | 16.12                            |
|        | Corti d'appello. | 18,376         | 1,833                        | 9.98                             | 12,060                    | 65.62                            | 4,486                              | 24.40                            |
| 1898 . | Conciliatori . . | 2,147,367      | 1,208,193                    | 56.26                            | 834,685                   | 38.87                            | 104,489                            | 4.87                             |
|        | Preture . . . .  | 268,370        | 91,647                       | 34.15                            | 146,025                   | 54.41                            | 30,698                             | 11.44                            |
|        | Tribunali . . .  | 103,505        | 17,609                       | 17.02                            | 68,122                    | 65.81                            | 17,775                             | 17.17                            |
|        | Corti d'appello. | 19,768         | 2,412                        | 12.08                            | 13,248                    | 66.38                            | 4,299                              | 21.54                            |
| 1899 . | Conciliatori . . | 2,028,660      | 1,149,407                    | 56.66                            | 774,130                   | 38.16                            | 105,123                            | 5.18                             |
|        | Preture . . . .  | 261,523        | 87,135                       | 33.32                            | 143,847                   | 55.00                            | 30,542                             | 11.68                            |
|        | Tribunali . . .  | 100,475        | 17,669                       | 17.58                            | 65,554                    | 65.24                            | 17,262                             | 17.18                            |
|        | Corti d'appello. | 20,664         | 2,391                        | 11.57                            | 13,477                    | 65.22                            | 4,796                              | 23.21                            |
| 1900 . | Conciliatori . . | 2,028,922      | 1,140,556                    | 56.22                            | 781,421                   | 38.51                            | 106,945                            | 5.27                             |
|        | Preture . . . .  | 254,333        | 86,856                       | 34.16                            | 137,813                   | 54.19                            | 29,654                             | 11.65                            |
|        | Tribunali . . .  | 97,610         | 22,044                       | 22.58                            | 64,314                    | 65.88                            | 11,270                             | 11.54                            |
|        | Corti d'appello. | 18,556         | 1,916                        | 10.33                            | 11,865                    | 63.93                            | 4,778                              | 25.74                            |

*NB. — Veggasi la nota a pag. 322-323.*

CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO CESSATE SENZA SENTENZA,  
DECISE CON SENTENZA E RIMASTE PENDENTI A FINE D'ANNO NEGLI ANNI 1897-1900.

Prospetto XII

| ANNI   | MAGISTRATURE     | Cause a patrocinio gratuito<br>a carico | Cause a gratuito patrocinio cessate<br>senza sentenza |                                     | Cause a gratuito patrocinio decise<br>con sentenza |                                     | Cause a gratuito patrocinio pendenti alla<br>fine dell'anno |                                     |
|--------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|        |                  |                                         | cifre effettive                                       | in rapporto a 100<br>cause a carico | cifre effettive                                    | in rapporto a 100<br>cause a carico | cifre effettive                                             | in rapporto a 100<br>cause a carico |
| 1897 . | Conciliatori . . | 355                                     | 23                                                    | 6.48                                | 307                                                | 86.48                               | 25                                                          | 7.04                                |
|        | Preture . . . .  | 12,200                                  | 2,496                                                 | 20.46                               | 5,627                                              | 46.75                               | 4,000                                                       | 32.79                               |
|        | Tribunali . . .  | 27,146                                  | 4,507                                                 | 16.60                               | 7,681                                              | 28.31                               | 14,955                                                      | 55.09                               |
|        | Corti d'appello. | 5,299                                   | 405                                                   | 7.64                                | 2,800                                              | 52.90                               | 2,091                                                       | 39.46                               |
| 1898 . | Conciliatori . . | 311                                     | 31                                                    | 9.97                                | 246                                                | 79.10                               | 34                                                          | 10.93                               |
|        | Preture . . . .  | 12,385                                  | 2,732                                                 | 22.08                               | 5,556                                              | 44.86                               | 4,067                                                       | 33.08                               |
|        | Tribunali . . .  | 28,666                                  | 4,739                                                 | 16.53                               | 8,331                                              | 29.07                               | 15,595                                                      | 54.40                               |
|        | Corti d'appello. | 3,915                                   | 242                                                   | 6.18                                | 2,030                                              | 52.13                               | 1,632                                                       | 41.69                               |
| 1899 . | Conciliatori . . | 324                                     | 32                                                    | 9.88                                | 269                                                | 83.02                               | 23                                                          | 7.10                                |
|        | Preture . . . .  | 12,512                                  | 2,835                                                 | 22.66                               | 5,625                                              | 44.96                               | 4,051                                                       | 32.28                               |
|        | Tribunali . . .  | 29,777                                  | 5,210                                                 | 17.50                               | 8,439                                              | 28.35                               | 16,118                                                      | 54.15                               |
|        | Corti d'appello. | 4,072                                   | 270                                                   | 6.63                                | 2,097                                              | 51.85                               | 1,699                                                       | 41.72                               |
| 1900 . | Conciliatori . . | 449                                     | 24                                                    | 5.35                                | 339                                                | 75.50                               | 86                                                          | 19.15                               |
|        | Preture . . . .  | 12,255                                  | 2,558                                                 | 20.87                               | 5,564                                              | 45.40                               | 4,133                                                       | 33.73                               |
|        | Tribunali . . .  | 30,178                                  | 5,717                                                 | 18.94                               | 7,859                                              | 26.11                               | 16,584                                                      | 54.95                               |
|        | Corti d'appello. | 3,980                                   | 215                                                   | 5.43                                | 2,157                                              | 54.54                               | 1,585                                                       | 40.03                               |

NB. — Veggasi la nota a pag. 322-323.

Il ravvicinamento di questi due prospetti rende più evidente la differenza fra il numero delle cause civili ordinarie e quello delle cause affidate al gratuito patrocinio innanzi a ciascuna magistratura. Cominciando dai *Conciliatori*, ove di fronte al numero elevatissimo delle cause ordinarie quasi scompaiono quelle affidate al gratuito patrocinio, vediamo che queste innanzi ai *Pretori* rappresentano soltanto circa una ventesima parte delle cause ordinarie, mentre si conferma, che innanzi ai *Tribunali* corrispondono ad una quinta parte di esse, oscillando poi fra un quarto ed un sesto rispetto a quelle innanzi le *Corti di appello*.

\* \* \*

Fra le *cause cessate senza sentenza* è subito da notare come le proporzioni di esse per le cause civili ordinarie sieno tutte costantemente più elevate che per le cause a gratuito patrocinio, tranne che per quelle innanzi ai *Tribunali*. Oltre la metà delle cause ordinarie iniziate innanzi i *Conciliatori* cessa senza sentenza, mentre la proporzione centesimale per quelle a gratuito patrocinio va da 5 a 10. Così delle cause ordinarie innanzi i *Pretori* oltre il 30 per 100 cessa senza sentenza, mentre quelle a gratuito patrocinio di poco superano annualmente il 20 per cento. La proporzione delle cause ordinarie così cessate innanzi le *Corti d'appello* è quasi doppia rispetto a quelle affidate al gratuito patrocinio. Invece innanzi i *Tribunali* ove vedemmo accumularsi numericamente e proporzionalmente il maggior numero delle cause dei poveri, troviamo maggiore anche il numero di queste cause cessate senza sentenza, e se le proporzioni centesimali di esse sono annualmente inferiori a quelle affidate al gratuito patrocinio e così cessate innanzi i *Pretori*, sono però superiori alle proporzioni delle altre cause civili nei primi 3 anni di questo quadriennio 1897-1900, egualmente cessate senza sentenza innanzi i *Tribunali* e oscillano da un quinto ad un sesto delle cause dei poveri annualmente iniziate.

Se dunque si lamenta come male o come difetto la cessazione della causa senza la sentenza, questo male sarebbe maggiore e più diffuso per le cause ordinarie ed è notevole come ciò avvenga per le cause delle giurisdizioni minori più facilmente accessibili, ma dove, forse anche perchè minori sono gli interessi, più facili sono i componimenti amichevoli. Perciò perderebbero valore rispetto alle

cause di competenza dei *Conciliatori* e dei *Pretori* e delle *Corti di appello* le lagnanze fatte per le occulte transazioni, per le sopraffazioni che deve subire il povero, costretto ad abbandonare la lite per accettare qualsiasi accomodamento, giacchè il fenomeno si rivela in proporzioni tanto superiori nelle cause ordinarie.

E qui forse trova conferma la osservazione già fatta rilevando il minor numero delle cause dei poveri iniziate rispetto alle più numerose concessioni del gratuito patrocinio, e che cioè la affermazione solenne del proponimento di difendere giudizialmente il proprio diritto può bastare ad ottenerne il riconoscimento o per indurre ad un componimento onde questa affermazione, che per le cause dei poveri trova una speciale manifestazione nel conseguimento al gratuito patrocinio, e che per le altre contestazioni civili non può aversi che iniziando la lite giudiziaria, può anche spiegare come tanto maggiori siano il numero e le proporzioni delle cause civili ordinarie cessate senza sentenza. Debbo però ricordare, come risultasse che il numero delle cause dei poveri iniziate innanzi i Tribunali si ravvicina molto al numero delle concessioni del gratuito patrocinio e supera notabilmente quello delle altre cause dei poveri innanzi alle altre magistrature. Perciò trovando qui maggiore il numero di queste cause, che cessano innanzi i Tribunali senza sentenza, rispetto a quelle affidate al gratuito patrocinio innanzi alle altre magistrature, e che la proporzione delle cause dei poveri cessate innanzi i Tribunali senza sentenza, ogni cento cause a carico, è anche superiore, nei primi 3 anni del quadriennio, alla proporzione delle altre cause civili che annualmente cessano innanzi i Tribunali senza sentenza; dovremmo dedurne che per buon numero delle cause dei poveri di competenza dei Tribunali, non basta la concessione del gratuito patrocinio per ottenere il pacifico riconoscimento del diritto, ma occorre iniziare il procedimento, e, se poi questo cessa senza sentenza, si può in questo fatto nuovamente riconoscere che ove maggiori sono gli interessi ivi sono più tenaci le resistenze e le difese. Se non che, pur accogliendo la accennata spiegazione del fenomeno, comune a tutte le cause civili, della cessazione senza sentenza, è da osservare per le cause dei poveri, qualunque sia la magistratura competente, che appunto per le considerazioni fatte ove si tenga conto del minor numero delle cause iniziate rispetto alle concessioni del gratuito patrocinio e della deli-



berazione del merito di esse, fatta dalle Commissioni di ammissione, che il numero di queste cause cessate senza sentenza apparisce elevato e forse eccessivo.

E siccome incontestabili sono il minor zelo e le minori cure dei patrocinatori officiosi non si può escludere, che il difettoso funzionamento del gratuito patrocinio concorra ad accrescere il numero delle cause dei poveri cessate senza sentenza, ond'è da deplorare che tale difetto maggiormente si manifesti innanzi i Tribunali, ove sono maggiori interessi e maggiore il bisogno di una buona difesa.

\* \* \*

Vedemmo come più della metà delle cause ordinarie innanzi ai *Conciliatori* cessi senza sentenza ed è naturale conseguenza, che la proporzione delle *cause decise con sentenza* sia assai minore. Invece per le cause a gratuito patrocinio le proporzioni s'invertono.

Ma se queste poche cause innanzi i *Conciliatori* sono nella massima parte decise con sentenza, vediamo scendere notevolmente le proporzioni per le cause dei poveri così decise dalle altre magistrature e se qualche ravvicinamento con le proporzioni delle altre cause civili è possibile per quelle di competenza dei *Pretori* e delle *Corti d'appello*, giacchè ritengo necessaria una certa tolleranza e assurda la pretesa di ottenere perfetta eguaglianza nella sollecita trattazione di queste due specie di cause, diviene invece stridente ed intollerabile il confronto per le cause di competenza dei *Tribunali*, ove vedemmo prevalere di tanto quelle che cessano senza sentenza. Ma anche tenendo conto delle cause cessate senza sentenza, oltre i quattro quinti delle cause dei poveri aspettano di essere sottoposte alla decisione dei Tribunali e soltanto poco più di un terzo di queste sono annualmente decise, mentre oltre i quattro quinti delle cause ordinarie sono annualmente portate a decisione. Può suppersi che da parte del magistrato vi sia qualche deplorabile arrendevolezza nel consentire rinvii per cause dei poveri, ma la trascuratezza dei patrocinatori officiosi non potrebbe essere più luminosamente dimostrata.

\* \* \*

Altra conseguenza e conferma di quanto ho finora esposto è quindi data dal confronto fra le proporzioni delle *cause rimaste*

*pendenti a fine d'anno.* Questi prospetti rivelano, in modo anche più evidente dei precedenti prospetti complessivi, la prevalenza che pur troppo proporzionalmente spetta alle cause dei poveri. Persino innanzi i *Conciliatori* la proporzione di queste cause si raddoppia! Se la minore rimanenza proporzionale è per le cause innanzi ai *Pretori*, essa però non è tenue perchè rappresenta circa una terza parte delle cause affidate al gratuito patrocinio, mentre se le altre cause civili rimaste pendenti sono molto più numerose rappresentano però poco più di un decimo delle cause iniziate. Anche più gravi considerazioni suggerirebbe l'esame delle cifre relative alle cause di competenza dei *Tribunali*, ove oltre la metà delle cause dei poveri rimane annualmente pendente e vi è di peggio, chè questo numero di cause pendenti, affidate al gratuito patrocinio, quasi uguaglia e talvolta supera (anno 1900) il numero delle altre cause civili pendenti, le quali sono però in numero tanto maggiore iniziate nel corso dell'anno. Analoghe osservazioni suggerisce il confronto dei numeri e delle proporzioni per le due specie di cause annualmente rimaste pendenti innanzi le Corti di appello, perchè di poco si attenua la proporzione delle cause dei poveri.

f) *Durata delle cause affidate al gratuito patrocinio rimaste in corso a fine d'anno.*

Per conoscere più esattamente, oltre quanto risulta dai confronti finora fatti, ove possa esservi vera disparità a danno delle cause dei poveri, sarebbero da eliminare quelle per le quali la rimanenza a fin d'anno sia giustificata da speciali difficoltà, che esse presentano, o sia inevitabile perchè iniziate sul finire dell'anno.

Se la prima circostanza sfugge alla nostra indagine, la seconda risulta dai nostri prospetti (XIII). Le cifre esigue delle cause rimaste pendenti innanzi agli *Uffici di Conciliazione* vieppiù si assottigliano se divise a seconda della loro durata. — Ma è da notare che nel maggior numero erano in corso da non oltre tre mesi e ben 71 sulle 86 rimaste alla fine dell'anno 1900, vanno appunto comprese in questo periodo. Ma neppure sarebbe trascurabile la circostanza che innanzi a questi uffici figurino pendenti alcune cause da oltre un anno a due anni, se appunto per tale eccessiva, inesplicabile durata non fosse da supporre che esse siano per essere abbandonate.

DURATA DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO RIMASTE PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO 1897.

Prospetto XIII.

| MAGISTRATURE                      | Numero complessivo delle cause a patrocinio gratuito rimaste pendenti |                                                       | Non oltre 3 mesi |                                     | Da oltre 3 mesi a 6 mesi |                                     | Da oltre 6 mesi a 1 anno |                                     | Oltre 1 anno    |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|                                   | Cifre effettive                                                       | per ogni 100 cause da trattarsi a patrocinio gratuito | Cifre effettive  | per ogni 100 cause rimaste pendenti | Cifre effettive          | per ogni 100 cause rimaste pendenti | Cifre effettive          | per ogni 100 cause rimaste pendenti | Cifre effettive | per ogni 100 cause rimaste pendenti |
| Uffici di conciliazione . . . . . | 25                                                                    | 7.04                                                  | 11               | 44.00                               | 4                        | 16.00                               | 4                        | 16.00                               | 6               | 24.00                               |
| Preture . . . . .                 | 4,000                                                                 | 32.79                                                 | 1,201            | 30.02                               | 877                      | 21.92                               | 966                      | 24.16                               | 956             | 23.90                               |
| Tribunali . . . . .               | 14,955                                                                | 55.09                                                 | 2,511            | 16.79                               | 2,514                    | 16.81                               | 3,442                    | 23.02                               | 6,488           | 43.38                               |
| Corti d'appello . .               | 2,091                                                                 | 39.46                                                 | 316              | 15.11                               | 360                      | 17.22                               | 495                      | 23.67                               | 920             | 44.99                               |

Segue DURATA DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO RIMASTE PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO 1898.

Segue Prospetto XIII.

| MAGISTRATURE                      | Numero complessivo delle cause a patrocinio gratuito rimaste pendenti |                                                       | Non oltre 3 mesi |                                     | Da oltre 3 mesi a 6 mesi |                                     | Da oltre 6 mesi a 1 anno |                                     | Oltre 1 anno    |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|                                   | Cifre effettive                                                       | per ogni 100 cause da trattarsi a patrocinio gratuito | Cifre effettive  | per ogni 100 cause rimaste pendenti | Cifre effettive          | per ogni 100 cause rimaste pendenti | Cifre effettive          | per ogni 100 cause rimaste pendenti | Cifre effettive | per ogni 100 cause rimaste pendenti |
| Uffici di conciliazione . . . . . | 34                                                                    | 10.93                                                 | 12               | 35.29                               | 3                        | 8.83                                | 12                       | 35.29                               | 7               | 20.59                               |
| Preture . . . . .                 | 4,097                                                                 | 33.08                                                 | 1,296            | 31.63                               | 843                      | 20.58                               | 990                      | 24.17                               | 968             | 23.62                               |
| Tribunali . . . . .               | 15,595                                                                | 54.40                                                 | 2,524            | 16.18                               | 2,352                    | 15.08                               | 3,316                    | 21.26                               | 7,403           | 47.48                               |
| Corti d'appello . . . . .         | 1,632                                                                 | 41.69                                                 | 176              | 10.79                               | 228                      | 13.97                               | 417                      | 25.55                               | 811             | 49.69                               |

*Segue DURATA DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO RIMASTE PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO 1899.*

*Segue Prospetto XIII.*

| MAGISTRATURE                      | Numero complessivo delle cause a patrocinio gratuito rimaste pendenti |                                                       | Non oltre 3 mesi |                                     | Da oltre 3 mesi a 6 mesi |                                     | Da oltre 6 mesi a 1 anno |                                     | Oltre 1 anno    |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|                                   | Cifre effettive                                                       | per ogni 100 cause da trattarsi a patrocinio gratuito | Cifre effettive  | per ogni 100 cause rimaste pendenti | Cifre effettive          | per ogni 100 cause rimaste pendenti | Cifre effettive          | per ogni 100 cause rimaste pendenti | Cifre effettive | per ogni 100 cause rimaste pendenti |
| Uffici di conciliazione . . . . . | 23                                                                    | 7.10                                                  | 7                | 30.44                               | 8                        | 34.78                               | 4                        | 17.39                               | 2               | 2.74                                |
| Preture . . . . .                 | 4,051                                                                 | 32.28                                                 | 1,115            | 27.53                               | 974                      | 24.04                               | 1,031                    | 25.45                               | 931             | 22.98                               |
| Tribunali . . . . .               | 16,118                                                                | 54.46                                                 | 2,582            | 16.02                               | 2,440                    | 15.14                               | 3,465                    | 21.49                               | 7,631           | 47.35                               |
| Corti d'appello. .                | 1,699                                                                 | 41.86                                                 | 144              | 8.47                                | 208                      | 12.24                               | 449                      | 26.43                               | 898             | 52.86                               |

*Segue* DURATA DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO RIMASTE PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO 1900.

*Segue Prospetto XIII.*

| MAGISTRATURE                      | Numero complessivo delle cause a patrocinio gratuito rimaste pendenti |                                                       | Non oltre 3 mesi |                                     | Da oltre 3 mesi a 6 mesi |                                     | Da oltre 6 mesi a 1 anno |                                     | Oltre 1 anno    |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|                                   | Cifre effettive                                                       | per ogni 100 cause da trattarsi a patrocinio gratuito | Cifre effettive  | per ogni 100 cause rimaste pendenti | Cifre effettive          | per ogni 100 cause rimaste pendenti | Cifre effettive          | per ogni 100 cause rimaste pendenti | Cifre effettive | per ogni 100 cause rimaste pendenti |
| Uffici di conciliazione . . . . . | 86                                                                    | 19.15                                                 | 71               | 82.55                               | 2                        | 2.38                                | 11                       | 12.79                               | 2               | 2.33                                |
| Preture . . . . .                 | 4,133                                                                 | 33.73                                                 | 1,110            | 26.86                               | 924                      | 22.36                               | 1,042                    | 25.21                               | 1,057           | 25.57                               |
| Tribunali . . . . .               | 16,584                                                                | 54.95                                                 | 2,693            | 16.24                               | 2,338                    | 14.10                               | 3,351                    | 20.20                               | 8,202           | 49.46                               |
| Corti d'appello. . . . .          | 1,585                                                                 | 40.03                                                 | 149              | 9.40                                | 232                      | 14.63                               | 257                      | 16.22                               | 947             | 59.75                               |

Un primo confronto per le cause pendenti innanzi ai *Pretori*, fra l'anno 1896 ed il primo anno del quadriennio, che esaminiamo, non apre l'adito ad una buona speranza.

Infatti troviamo che le cause, rimaste pendenti alla fine dell'anno 1896, da non oltre tre mesi, erano in proporzione di 39.79 per cento, nell'anno seguente scendevano a 30.02, e scendevano pure da 21.99 a 21.92 le cause pendenti da oltre 3 a 6 mesi, mentre dovrebbero entro questo limite esser contenute la maggior parte delle cause, limite tollerabile perchè segna una durata che, se potrebbe essere minore, non pare eccessiva. Sono necessariamente aumentate le altre proporzioni per più lunghe pendenze: da 17.65 a 24.16 per quelle da sei mesi ad un anno, e da 20.57 a 23.90 per quelle di oltre un anno; proporzione quest'ultima che dev'esser messa in rilievo perchè troppo elevata, mentre è già sorprendente che cause pretoriali possano durare tanto tempo.

Ma se per le molte cause, che alla fine dell'anno 1896 erano rimaste pendenti, perchè dall'inizio di esse non erano decorsi oltre tre mesi, fu aggravato il lavoro del successivo anno 1897, in guisa che l'effetto ne sia stato sentito in tutto il corso dell'anno, onde questo poté anche lasciare una maggiore rimanenza di cause pendenti, ciò non basta a spiegare e tanto meno a giustificare come una maggior rimanenza e per più lungo tempo si protragga e si accresca durante tutto il quadriennio, tranne l'ultimo anno nel quale si ebbe una lievissima diminuzione in confronto al precedente.

Il numero delle cause pendenti alla fine dell'anno da non oltre 3 mesi dopo un lieve aumento nel 1898 viene infatti diminuendo in guisa che nell'anno 1899 esse sono in ragione del 30.70 per cento, e nel 1900 del 26.86 per cento, mentre tanto maggiori divengono le proporzioni delle cause annualmente rimaste pendenti e da più lungo tempo. Così troviamo che fra le cause dei poveri rimaste pendenti alla fine dell'anno 1900 sono in ragione di 25.21 ogni cento quelle da oltre sei mesi ad un anno, di 25.27 quelle per più lunghe pendenze. Per tal modo alla fine dell'anno 1900 in questi due maggiori periodi si accumulava la rimanenza di oltre il 50 per cento delle cause per i poveri non ancora decise dai Pretori!

Meno accentuato, troviamo analogo fenomeno nelle cifre delle cause rimaste pendenti innanzi ai *Tribunali*, ma sempre con spostamento verso la più lunga durata, e la rimanenza si accresce maggiormente per le cause che durano da oltre un anno. Infatti per

esse alla fine dell'anno 1896 si aveva una percentuale di 34.87, ma successivamente in ogni anno tale rimanenza aumenta e sale nell'anno 1897 a 43.38 e nel 1898 a 47.48, poi scende nel 1899 a 46.50 per salire nuovamente nel 1900 a 49.46, di guisa che su 100 cause dei poveri rimaste pendenti innanzi ai tribunali alla fine del 1900, quasi la metà (48.46) lo sono da oltre un anno.

Nè diversamente avviene presso le *Corti di appello* e se per esse pare meno evidente l'accrescimento della rimanenza delle cause dei poveri non decise, perchè diffuso per tutti i periodi indicati nei nostri prospetti, però le tavole annuali della statistica giudiziaria civile e commerciale ci rivelano come maggiormente tale aumento si accentui per l'appunto nel periodo più lungo di oltre tre anni, in guisa che, se nel 1897 si ebbe in questo periodo una trascurabile diminuzione (15.75) rispetto all'anno precedente (15.77), invece nel triennio successivo si ebbe un continuo aumento nel numero delle cause dei poveri rimaste annualmente pendenti per questo più lungo periodo di tempo, onde quasi si raddoppia, ed alla fine dell'anno 1900 queste cause sono in ragione di 31.20 ogni 100 cause a gratuito patrocinio in quell'anno non decise dalle Corti di appello.

Riassumendo questo esame, possiamo ammettere che soltanto per circostanze speciali rimangano pendenti cause pretoriali a gratuito patrocinio oltre un anno; ed è quindi grave e deplorabile che ve ne siano state annualmente circa un quarto del totale pendenti da tanto tempo; ed aggiungerei che è anche a deplorare che un altro quarto siano pendenti da oltre sei mesi ad un anno. Durante l'ultimo quadriennio è venuta aumentando per i Tribunali la rimanenza annuale delle cause a gratuito patrocinio non decise nel più lungo periodo, segnati nei nostri prospetti, che va da oltre un anno in su, in guisa che esse rappresentano circa il 50 per cento. E tanto peggio poi per le Corti di appello ove la rimanenza annuale in questo periodo sale sino al 60 per cento quando non lo oltrepassa.

g) *Durata delle cause affidate al gratuito patrocinio  
in confronto con le altre cause civili.*

Questo stato di cose trova conferma nella durata delle cause a gratuito patrocinio messa a confronto con quella delle altre cause civili.



DURATA DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO IN CONFRONTO CON LE ALTRE CAUSE CIVILI NELL'ANNO 1897.

Prospetto XIV.

| MAGISTRATURE                      | Totale delle cause decise con sentenza definitiva | Non oltre tre mesi |                         | Da oltre tre mesi a sei mesi |                         | Da oltre sei mesi a un anno |                         | Oltre un anno   |                         |       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------|
|                                   |                                                   | Cifre effettive    | in rapporto a 100 cause | Cifre effettive              | in rapporto a 100 cause | Cifre effettive             | in rapporto a 100 cause | Cifre effettive | in rapporto a 100 cause |       |
| <i>Preture</i> . . . . .          | Cause ordinarie. . .                              | 106,847            | 88,169                  | 82.52                        | 11,777                  | 11.02                       | 6,901                   |                 | 6.46                    |       |
|                                   | Cause a gratuito patrocinio. . . . .              | 5,659              | 2,903                   | 52.89                        | 1,242                   | 21.95                       | 1,424                   |                 | 25.16                   |       |
| <i>Tribunali</i> . . . . .        | Cause ordinarie. . .                              | 52,682             | 25,162                  | 47.76                        | 14,823                  | 28.14                       | 10,011                  | 19.06           | 2,656                   | 5.04  |
|                                   | Cause a gratuito patrocinio. . . . .              | 7,686              | 2,180                   | 28.37                        | 1,601                   | 20.83                       | 1,871                   | 24.34           | 2,034                   | 26.46 |
| <i>Corti di appello</i> . . . . . | Cause ordinarie. . .                              | 8,756              | 2,840                   | 32.43                        | 1,259                   | 14.38                       | 2,956                   | 33.76           | 1,701                   | 19.43 |
|                                   | Cause a gratuito patrocinio. . . . .              | 2,805              | 512                     | 18.25                        | 584                     | 20.82                       | 734                     | 26.16           | 975                     | 34.77 |

*Segue* DURATA DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO IN CONFRONTO CON LE ALTRE CAUSE CIVILI NELL'ANNO 1898.

*Segue Prospetto* XIV.

| MAGISTRATURE                | Totale delle cause decise con sentenza definitiva | Non oltre tre mesi |                         | Da oltre tre mesi a sei mesi |                         | Da oltre sei mesi a un anno |                         | Oltre un anno   |                         |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------|
|                             |                                                   | Cifre effettive    | in rapporto a 100 cause | Cifre effettive              | in rapporto a 100 cause | Cifre effettive             | in rapporto a 100 cause | Cifre effettive | in rapporto a 100 cause |       |
| <i>Preture</i> . . . . .    | Cause ordinarie. . .                              | 105,180            | 85,845                  | 81.62                        | 12,175                  | 11.58                       | 7,160                   |                 | 6.80                    |       |
|                             | Cause a gratuito patrocinio. . . . .              | 5,560              | 3,206                   | 57.66                        | 996                     | 17.91                       | 1,358                   |                 | 24.43                   |       |
| <i>Tribunali</i> . . . . .  | Cause ordinarie. . .                              | 49,398             | 22,220                  | 44.98                        | 15,210                  | 30.79                       | 9,588                   | 19.40           | 2,385                   | 4.83  |
|                             | Cause a gratuito patrocinio. . . . .              | 8,338              | 2,411                   | 28.92                        | 1,861                   | 22.31                       | 1,980                   | 23.75           | 2,086                   | 25.02 |
| <i>Corti di appello</i> . . | Cause ordinarie. . .                              | 9,896              | 3,406                   | 34.42                        | 1,488                   | 15.04                       | 2,567                   | 25.94           | 2,435                   | 24.60 |
|                             | Cause a gratuito patrocinio. . . . .              | 2,071              | 414                     | 19.99                        | 393                     | 18.98                       | 694                     | 31.58           | 610                     | 29.45 |

Segue DURATA DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO IN CONFRONTO CON LE ALTRE CAUSE CIVILI NELL'ANNO 1899.

Segue Prospetto XIV.

| MAGISTRATURE                       | Totale delle cause decise con sentenza definitiva | Non oltre tre mesi |                         | Da oltre tre mesi a sei mesi |                         | Da oltre sei mesi a un anno |                         | Oltre un anno   |                         |       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------|
|                                    |                                                   | Cifre effettive    | in rapporto a 100 cause | Cifre effettive              | in rapporto a 100 cause | Cifre effettive             | in rapporto a 100 cause | Cifre effettive | in rapporto a 100 cause |       |
| <i> Preture . . . . .</i>          | Cause ordinarie. . .                              | 103,788            | 84,336                  | 81.26                        | 12,224                  | 11.78                       | 7,228                   |                 | 6.96                    |       |
|                                    | Cause a gratuito patrocinio. . . . .              | 5,688              | 3,140                   | 55.20                        | 1,080                   | 18.99                       | 1,468                   |                 | 25.81                   |       |
| <i> Tribunali . . . . .</i>        | Cause ordinarie. . .                              | 47,865             | 22,826                  | 47.69                        | 13,269                  | 27.72                       | 9,382                   | 19.60           | 2,388                   | 4.99  |
|                                    | Cause a gratuito patrocinio. . . . .              | 8,653              | 2,397                   | 27.70                        | 1,856                   | 21.45                       | 2,118                   | 24.48           | 2,282                   | 26.37 |
| <i> Corti di appello . . . . .</i> | Cause ordinarie. . .                              | 10,171             | 3,458                   | 34.00                        | 1,640                   | 16.12                       | 2,554                   | 25.11           | 2,519                   | 24.77 |
|                                    | Cause a gratuito patrocinio. . . . .              | 2,149              | 442                     | 20.57                        | 460                     | 21.40                       | 428                     | 19.92           | 819                     | 38.11 |

Segue DURATA DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO IN CONFRONTO CON LE ALTRE CAUSE CIVILI NELL'ANNO 1900.

Segue Prospetto XIV.

| MAGISTRATURE                |                                      | Totale delle cause decise con sentenza definitiva | Non oltre tre mesi |                         | Da oltre tre mesi a sei mesi |                         | Da oltre sei mesi a un anno |                         | Oltre un anno   |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                             |                                      |                                                   | Cifre effettive    | in rapporto a 100 cause | Cifre effettive              | in rapporto a 100 cause | Cifre effettive             | in rapporto a 100 cause | Cifre effettive | in rapporto a 100 cause |
| <i>Preture</i> . . . . .    | Cause ordinarie. . .                 | 98,065                                            | 78,162             | 79.70                   | 12,215                       | 12.46                   | 7,688                       |                         | 7.84            |                         |
|                             | Cause a gratuito patrocinio. . . . . | 5,549                                             | 2,930              | 52.80                   | 1,156                        | 20.83                   | 1,463                       |                         | 26.37           |                         |
| <i>Tribunali</i> . . . . .  | Cause ordinarie. . .                 | 47,340                                            | 20,350             | 42.99                   | 13,569                       | 28.67                   | 10,147                      | 21.43                   | 3,274           | 6.91                    |
|                             | Cause a gratuito patrocinio. . . . . | 7,863                                             | 2,257              | 28.70                   | 1,685                        | 21.43                   | 1,952                       | 24.83                   | 1,969           | 25.04                   |
| <i>Corti di appello</i> . . | Cause ordinarie. . .                 | 8,751                                             | 2,559              | 29.24                   | 1,355                        | 15.50                   | 1,979                       | 22.61                   | 2,858           | 32.65                   |
|                             | Cause a gratuito patrocinio. . . . . | 2,176                                             | 312                | 14.34                   | 422                          | 19.40                   | 617                         | 28.35                   | 825             | 37.91                   |

Nel prospetto per l'anno 1897 vediamo che innanzi ai Pretori, nel più breve periodo di non oltre tre mesi, la percentuale delle cause decise è assai più elevata per le cause ordinarie che per quelle dei poveri, mentre vi sono circa un quarto di queste ultime che si protrassero da tre a sei mesi; e questo potrebbe essere, come già ho osservato, un limite di tempo tollerabile, se non vi fosse tendenza ad oltrepassarlo.

Infatti non può sfuggire come da questo confronto si renda manifesto che nei periodi più lunghi le proporzioni si invertano e le maggiori di esse siano sempre per le cause dei poveri e come poi tale spostamento nel corso del quadriennio, argomento di questo nostro studio, si renda ognora più evidente rivelando così una lentezza sempre maggiore nell'andamento delle cause dei poveri, poste alle altre cause civili.

Infatti le cause a gratuito patrocinio decise dai *Pretori* nell'anno 1897 e che avevano durato oltre un anno furono 1424 cioè in ragione di 25. 16 ogni cento di esse, e dopo una lieve diminuzione nei due anni successivi, nel 1900 furono 1463 con una percentuale di 26. 37, mentre in questo medesimo periodo di tempo le altre cause civili sono in quell'anno rappresentate dalla minore percentuale di 7. 84. E neppure può ammettersi che tale aumento derivi dallo zelo dei Pretori per togliere di mezzo cause antiche ed arretrate, imperocchè dal confronto col minor numero di decisioni nei periodi più brevi si rende evidente che il cumulo di queste cause deriva dall'abituale rinvio a più remota decisione.

Analoghe osservazioni sono suggerite dalle proporzioni delle decisioni dei *Tribunali*, con maggiore spostamento ed accrescimento nel periodo più lungo di oltre un anno, onde nel confronto con le altre cause civili, decise nel medesimo periodo di tempo, arriviamo ad una sproporzione stridente. Infatti per le cause ordinarie decise nell'anno 1898 dopo oltre un anno dall'inizio, si ebbe la proporzione minima di 4. 83 ogni cento di esse, mentre per quelle a gratuito patrocinio di eguale durata avevasi una percentuale di 25. 02. Altrettanto è da dire per le Corti di appello, però con minore differenza fra le due percentuali; infatti, mentre per le cause ordinarie si ebbe una percentuale media di 24. 77 cause durate oltre un anno, quelle dei poveri, che avevano durato oltre l'anno, furono in proporzione di 37. 96 ogni cento.

Dopo queste rapide osservazioni, riconosciuta nei periodi più brevi la costante prevalenza numerica e proporzionale delle decisioni per le cause civili ordinarie, possiamo concludere affermando che, innanzi ai *Pretori* le cause civili dei poveri sono decise dal 50 al 60 per cento entro tre mesi e si arriva entro sei mesi ad esaurirne complessivamente circa il 75 per cento; ma delle altre cause civili nel 1897 i Pretori poterono invece deciderne quasi 83 per cento entro tre mesi; per i *Tribunali* poco meno del 75 per cento delle cause dei poveri è deciso entro un anno; mentre entro l'anno le *Corti di appello* ne decidono poco più del 60 per cento e vogliasi pure ammettere per esse la più lunga procedura e la necessità di un maggiore studio!

\* \* \*

Su questo speciale argomento mi sono maggiormente indugiato seguendo l'esempio dei miei predecessori e perchè, come ho ricordato da principio, da esso ebbero origine queste ricerche e questi studi, i quali si proposero di cercare rimedio ai difetti lamentati nel gratuito patrocinio, ma principalmente alla eccessiva durata dei giudizi nei quali uno dei contendenti è ammesso al così detto beneficio del povero.

Confido di essere riuscito a determinare dove e quando i veri e deplorabili inconvenienti cominciano e si accentuano con pericolo maggiore per l'avvenire. A mio avviso, come ho già fatto intendere, sarebbero da segnare limiti di tolleranza per la durata delle cause dei poveri nel confronto con le altre cause civili, perchè se è vero che la povertà rende più acuti, più urgenti e maggiori i bisogni, nondimeno mi sembra vana lusinga supporre possibile, qualunque sia il sistema reputato migliore, di riescire ad assicurare perfetta eguaglianza nella trattazione delle cause dei poveri rispetto alle altre, dove più e diversi interessi sono più direttamente in giuoco.

Se perciò vogliasi assegnare alla decisione definitiva di tutte le cause dei poveri innanzi i Pretori un termine medio non maggiore di sei mesi ed innanzi i Tribunali quello di un anno, saremmo condotti a riconoscere che buon numero di cause e forse il maggiore è deciso appunto entro questi termini, onde le lagnanze sarebbero giustificate soltanto quando questi termini sono oltrepas-

sati. Se non che, rispetto a queste cause, sarebbero da ricordare le spiegazioni date dai Procuratori generali nei loro rapporti accennando essi alla trascuratezza della parte povera nel fornire gli elementi per la causa e all'indole delle cause perchè relative a divisioni. Ma accettando la prima spiegazione, sarebbe da avvertire che per l'articolo 20 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, possono i rappresentanti del Pubblico Ministero non essere del tutto irresponsabili di questi indugi; e rispetto alla seconda non sarebbe inutile accertare se veramente tante divisioni giudiziarie avvengano fra i poveri! E forse una classificazione delle cause a patrocinio gratuito, secondo le differenti specie di contestazioni, potrebbe essere il principio di una analisi statistica nel movimento della litigiosità e compirebbe lo studio analitico di questo nostro argomento.

Circoscritto, nei limiti poco fa accennati, il campo alle giuste lagnanze, dovrebbero essere riconosciute non giustificate le consuete lamentele troppo ampiamente e genericamente ripetute ed estese, tutto biasimando, tutti coinvolgendo, meno la parte povera, in una comune censura per condannare poi questa istituzione, mentre, se talune deficienze sarebbero inevitabili con qualunque sistema, per altre, che sebbene gravi vedemmo parziali, non sarebbe mancato e forse neppure ora manca del tutto il rimedio, quando si volesse applicare.

Nondimeno per le resultanze finora esposte la nostra Commissione non può sentirsi soddisfatta, perchè non solo a nulla giovarono le segnalazioni da essa fatte, nè in seguito ad esse le raccomandazioni e le premure del Ministero di grazia e giustizia, sull'andamento di questo servizio giudiziario, ma nel quadriennio 1897-1900 sono fatti manifesti i segni del peggioramento.

Con la dimostrazione e col riconoscimento di questo fatto si esaurisce il compito nostro, perchè il concorso, che ci è domandato per l'esame delle relazioni amministrative, disposte al fine di esercitare vigilanza sull'andamento dei servizi riguardanti l'amministrazione della giustizia (art. 4 lett. e, regio decreto 7 ottobre 1900, n. 350), non ci impone, nè sarebbe da parte nostra ammissibile, un esame anche più analitico e un più immediato sindacato.

Nè siffatto esame dei singoli prospetti nominativi e numerici, potrebbe, a mio avviso, come in altra analoga circostanza av-

vertii, esser efficacemente accentrato e compiuto dal Ministero della giustizia, come forse si reputò possibile quando furono dapprima istituiti questi prospetti e queste relazioni statistiche, perchè richiederebbe tale lavoro, che se davvero fosse scrupolosamente fatto riescirebbe soverchio e inevitabilmente tardivo, quand'anche si tornasse ai rapporti semestrali, e per conseguenza di scarso o nessuno effetto immediato, anche perchè troppo lontano dal luogo ove gli inconvenienti si manifestano e per la necessità di provocare schiarimenti o maggiori accertamenti.

Ma, quale fu voluta dal nostro legislatore, e più attiva, più sincera, più conforme alla legge deve essere l'opera delle autorità locali, ed essa, più facile perchè in un campo più ristretto e non richiesta dal maggior numero delle cause a gratuito patrocinio, può sola, perchè immediata, riescire efficace, salvo tenerla sveglia con saltuari riscontri e con ispezioni. Perciò credo doveroso concludere con un richiamo al sentimento del dovere ed all'osservanza della legge.

#### IV. — Esito delle cause affidate al gratuito patrocinio.

Ed ora per esaurire questo esame mi rimane da esporre le risultanze statistiche ed alcune considerazioni sull'esito delle cause affidate al gratuito patrocinio e decise con sentenza dall'anno 1897 all'anno 1900.



**ESITO DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO NELL'ANNO 1897.**

*Prospetto XV.*

| MAGISTRATURE            | Totale<br>delle<br>cause<br>decise<br>in merito | Cause decise                         |                                 |                                        |                                 |                                  |                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                         |                                                 | con vittoria<br>totale<br>del povero |                                 | con vittoria<br>parziale<br>del povero |                                 | con<br>soccumbenza<br>del povero |                                 |
|                         |                                                 | cifre<br>effettive                   | per<br>ogni 100<br>cause decise | cifre<br>effettive                     | per<br>ogni 100<br>cause decise | cifre<br>effettive               | per<br>ogni 100<br>cause decise |
| Conciliatori . . . . .  | 297                                             | 255                                  | 85.86                           | 16                                     | 5.39                            | 26                               | 8.75                            |
| Pretori . . . . .       | 5,402                                           | 3,899                                | 72.18                           | 577                                    | 10.68                           | 926                              | 17.14                           |
| Tribunali . . . . .     | 7,607                                           | 5,178                                | 68.07                           | 929                                    | 12.21                           | 1,500                            | 19.72                           |
| Corti d'appello . . . . | 2,697                                           | 1,626                                | 60.29                           | 456                                    | 16.91                           | 615                              | 22.80                           |
| <i>Totale . . .</i>     | 16,003                                          | 10,958                               | 68.47                           | 1,978                                  | 12.36                           | 3,067                            | 19.17                           |

**ESITO DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO NELL'ANNO 1898.**

*Segue Prospetto XV.*

| MAGISTRATURE            | Totale<br>delle<br>cause<br>decise<br>in merito | Cause decise                         |                                 |                                        |                                 |                                  |                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                         |                                                 | con vittoria<br>totale<br>del povero |                                 | con vittoria<br>parziale<br>del povero |                                 | con<br>soccumbenza<br>del povero |                                 |
|                         |                                                 | cifre<br>effettive                   | per<br>ogni 100<br>cause decise | cifre<br>effettive                     | per<br>ogni 100<br>cause decise | cifre<br>effettive               | per<br>ogni 100<br>cause decise |
| Conciliatori . . . . .  | 234                                             | 190                                  | 81.20                           | 18                                     | 7.69                            | 26                               | 11.11                           |
| Pretori . . . . .       | 5,298                                           | 3,806                                | 71.84                           | 541                                    | 10.21                           | 951                              | 17.95                           |
| Tribunali . . . . .     | 8,233                                           | 5,488                                | 66.66                           | 1,055                                  | 12.81                           | 1,690                            | 20.53                           |
| Corti d'appello . . . . | 1,980                                           | 1,063                                | 53.69                           | 447                                    | 22.57                           | 470                              | 23.74                           |
| <i>Totale . . .</i>     | 15,745                                          | 10,547                               | 66.98                           | 2,061                                  | 13.09                           | 3,137                            | 19.93                           |

**ESITO DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO NELL'ANNO 1899.**

*Segue Prospetto XV.*

| MAGISTRATURE             | Totale<br>delle<br>cause<br>decise<br>in merito | Cause decise                         |                                 |                                        |                                 |                                  |                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                          |                                                 | con vittoria<br>totale<br>del povero |                                 | con vittoria<br>parziale<br>del povero |                                 | con<br>soccumbenza<br>del povero |                                 |
|                          |                                                 | cifre<br>effettive                   | per<br>ogni 100<br>cause decise | cifre<br>effettive                     | per<br>ogni 100<br>cause decise | cifre<br>effettive               | per<br>ogni 100<br>cause decise |
| Conciliatori . . . . .   | 241                                             | 208                                  | 86.31                           | 7                                      | 2.90                            | 26                               | 10.79                           |
| Pretori . . . . .        | 5,284                                           | 3,824                                | 72.37                           | 543                                    | 10.28                           | 917                              | 17.35                           |
| Tribunali . . . . .      | 8,014                                           | 5,517                                | 68.85                           | 1,002                                  | 12.50                           | 1,695                            | 21.15                           |
| Corti d'appello. . . . . | 1,882                                           | 1,032                                | 54.84                           | 392                                    | 20.83                           | 458                              | 24.33                           |
| <i>Totale . . .</i>      | 15,421                                          | 10,381                               | 67.32                           | 1,944                                  | 12.61                           | 3,096                            | 20.07                           |

**ESITO DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO NELL'ANNO 1900.**

*Segue Prospetto XV.*

| MAGISTRATURE              | Totale<br>delle<br>cause<br>decise<br>in merito | Cause decise                         |                                 |                                        |                                 |                                  |                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                           |                                                 | con vittoria<br>totale<br>del povero |                                 | con vittoria<br>parziale<br>del povero |                                 | con<br>soccumbenza<br>del povero |                                 |
|                           |                                                 | cifre<br>effettive                   | per<br>ogni 100<br>cause decise | cifre<br>effettive                     | per<br>ogni 100<br>cause decise | cifre<br>effettive               | per<br>ogni 100<br>cause decise |
| Conciliatori . . . . .    | 332                                             | 299                                  | 90.06                           | 18                                     | 5.42                            | 15                               | 4.52                            |
| Pretori . . . . .         | 5,189                                           | 3,662                                | 70.57                           | 620                                    | 11.95                           | 907                              | 17.48                           |
| Tribunali . . . . .       | 7,482                                           | 4,906                                | 65.57                           | 899                                    | 12.02                           | 1,677                            | 22.41                           |
| Corti d'appello . . . . . | 2,016                                           | 1,106                                | 54.86                           | 436                                    | 21.63                           | 474                              | 23.51                           |
| <i>Totale . . .</i>       | 15,019                                          | 9,973                                | 66.40                           | 1,973                                  | 13.14                           | 3,073                            | 20.46                           |

Movendo anche per questo esame dalle resultanze esposte nell'ultima relazione, apparisce, come già avvertii, che rispetto all'anno 1896 (cause decise 16,302), fu minore nel successivo quadriennio il numero di queste cause decise nel merito, e che qualche alterazione si ebbe anche nei numeri e nelle percentuali delle decisioni con vittoria totale o parziale o con la soccombenza della parte povera.

Mentre le proporzioni delle vittorie totali o parziali, tranne nell'anno 1898, aumentarono per le cause innanzi i *Conciliatori*, facendo scendere con depressione la percentuale delle soccombenze da 9. 19 (anno 1896) a 4. 52 (anno 1900), invece per le cause innanzi i *Pretori* ed i *Tribunali* si ebbe costante diminuzione, sebbene lieve, nelle percentuali delle vittorie totali con qualche aumento in quelle delle vittorie parziali, ma purtroppo con aumento anche nelle percentuali delle soccombenze. Simile fenomeno sembrò estendersi alle cause innanzi alle *Corti d'appello*, ove, anche negli anni anteriori, la percentuale delle soccombenze fu delle più elevate superando quella delle cause innanzi i *Tribunali*; e questo peggioramento si notò non soltanto nel primo anno del quadriennio, ma anche negli anni successivi tranne il 1899, nel quale anno si ebbe invece prevalenza nelle percentuali delle vittorie totali e diminuzione in quelle delle soccombenze.

Per conseguenza noto altresì, che se la percentuale media sul totale delle soccombenze sale dal minimo di 17. 35 per l'anno 1896 sino al massimo di 20. 46 per l'anno 1900, ciò principalmente si deve al maggior numero ed alle maggiori proporzioni di decisioni con soccombenza della parte povera che, specialmente nell'ultimo triennio, furono pronunciate dai *Tribunali*, sebbene un simile aumento, ma in misura assai più lieve, si notò anche per le decisioni dei *Pretori*.

Nondimeno questi numeri e queste proporzioni non segnalano mutamenti notevoli e perciò vorrei ripetere con gli autorevoli miei predecessori che l'esito dei giudizi, nei quali uno dei contendenti godeva del gratuito patrocinio, fu soddisfacente, e vorrei coi signori *Procuratori generali* ammettere incondizionatamente che il numero delle soccombenze della parte povera attesta come le *Commissioni di ammissione* si limitarono ad una ragionevole delibazione del merito della causa senza ispirarsi ad un eccessivo rigore.

Ma non posso trascurare di avvertire come arrivati ad esaminare il numero delle cause decise dalle singole magistrature dob-

biamo accorgerci quanto esso sia scarso rispetto al numero delle annuali ammissioni al gratuito patrocinio, e dobbiamo ricordare le cause transatte, abbandonate o perente, e le molte che aspettano una decisione e quelle per le quali fu revocata la concessione del gratuito patrocinio. Con questi ravvicinamenti a me pare che, oltr'essere esiguo il numero di queste cause annualmente esaurite con sentenza, divenga eccessiva per esse la proporzione delle soccombenze della parte povera in ragione del venti per cento delle cause decise in suo confronto. Soltanto sarebbe da avvertire come in alcuni dei nostri prospetti venga compreso dai compilatori fra le decisioni con soccombenza del povero anche il collocamento di questo nei giudizi di graduazione, quando il suo credito non trovi capienza nel prezzo.

Ma non so se queste resultanze poco soddisfacenti siano da attribuire esclusivamente a trascuratezza o imperizia dei patrocinatori, giacchè se dovessimo ammettere questa sola causa a spiegazione di una percentuale di soccombenze, a mio avviso, troppo elevata, essa non sarebbe senza tacita, ma gravissima offesa per la magistratura che in questi suoi giudizi non saprebbe discernere gli errori, o trovar la via della giustizia, senza la guida di un buon patrocinatore e per cause, spesso, di tenue importanza.

Piuttosto, mi sembra, che queste soccombenze, insieme alle accennate ammissioni al gratuito patrocinio delle quali si perdono poi le tracce, siano da ravvicinare alle moltissime domande di ammissione annualmente respinte; e tutte insieme forse ci danno la conferma statistica dell'avvertenza ripetutamente fatta (1) che della invocazione del gratuito patrocinio si abusa sia per esimersi indebitamente dalle spese giudiziarie, sia per avvalorare con illecita pressione infondate pretese.

#### V. — Decisioni delle cause affidate al gratuito patrocinio, distribuite per regioni.

La distribuzione ed il rapporto dei risultati delle cause a gratuito patrocinio secondo le diverse regioni del Regno non presentano nel quadriennio significanti mutazioni, nonostante il diminuito numero di decisioni nel confronto con l'anno 1896.

(1) Senatore RIGHI - *Atti della Commissione*, Sessione del giugno 1889, pagina 59; senatore BOCCARDO, *Ibidem*, Sessione del luglio 1895, pag. 250.

**DECISIONI DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO NELL'ANNO 1897,  
DISTRIBUITE PER REGIONI.**

*Prospetto XVI.*

| REGIONI                 | Numero delle cause a patrocinio gratuito decise | Numero delle cause ogni 10000 abitanti | Cause decise                   |                           |                                  |                           |                            |                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                         |                                                 |                                        | con vittoria totale del povero |                           | con vittoria parziale del povero |                           | con soccombenza del povero |                           |
|                         |                                                 |                                        | cifre effettive                | per ogni 100 cause decise | cifre effettive                  | per ogni 100 cause decise | cifre effettive            | per ogni 100 cause decise |
| Italia settentrionale . | 3,932                                           | 3.64                                   | 2,510                          | 63.84                     | 452                              | 11.49                     | 970                        | 24.67                     |
| Italia centrale . . . . | 3,669                                           | 5.46                                   | 2,559                          | 69.75                     | 361                              | 9.84                      | 749                        | 20.41                     |
| Napoletano . . . . .    | 4,609                                           | 5.96                                   | 3,303                          | 71.66                     | 601                              | 13.04                     | 705                        | 15.30                     |
| Sicilia . . . . .       | 2,886                                           | 9.85                                   | 1,970                          | 68.26                     | 464                              | 16.08                     | 452                        | 15.66                     |
| Sardegna . . . . .      | 907                                             | 13.33                                  | 616                            | 67.92                     | 100                              | 11.03                     | 191                        | 21.05                     |
| <b>REGNO . . .</b>      | <b>16,003</b>                                   | <b>5.52</b>                            | <b>10,958</b>                  | <b>68.47</b>              | <b>1,978</b>                     | <b>12.36</b>              | <b>3,067</b>               | <b>19.17</b>              |

**DECISIONI DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO NELL'ANNO 1898,  
DISTRIBUITE PER REGIONI.**

*Segue Prospetto XVI.*

| REGIONI                 | Numero delle cause a patrocinio gratuito decise | Numero delle cause ogni 10000 abitanti | Cause decise                   |                           |                                  |                           |                            |                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                         |                                                 |                                        | con vittoria totale del povero |                           | con vittoria parziale del povero |                           | con soccombenza del povero |                           |
|                         |                                                 |                                        | cifre effettive                | per ogni 100 cause decise | cifre effettive                  | per ogni 100 cause decise | cifre effettive            | per ogni 100 cause decise |
| Italia settentrionale . | 4,019                                           | 3.68                                   | 2,524                          | 62.80                     | 470                              | 11.70                     | 1,025                      | 25.50                     |
| Italia centrale . . . . | 3,176                                           | 4.73                                   | 2,065                          | 65.02                     | 390                              | 12.28                     | 721                        | 22.70                     |
| Napoletano . . . . .    | 4,648                                           | 6.02                                   | 3,241                          | 69.73                     | 696                              | 14.98                     | 711                        | 15.29                     |
| Sicilia . . . . .       | 3,010                                           | 10.26                                  | 2,107                          | 70.00                     | 403                              | 13.39                     | 500                        | 16.61                     |
| Sardegna . . . . .      | 892                                             | 13.19                                  | 610                            | 68.38                     | 102                              | 11.43                     | 180                        | 20.19                     |
| <b>REGNO . . .</b>      | <b>15,745</b>                                   | <b>5.45</b>                            | <b>10,547</b>                  | <b>66.99</b>              | <b>2,061</b>                     | <b>13.09</b>              | <b>3,137</b>               | <b>19.92</b>              |

*Segue* DECISIONI DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO  
NELL'ANNO 1899, DISTRIBUITE PER REGIONI.

*Segue Prospetto XVI.*

| REGIONI                  | Numero delle cause a patrocinio gratuito decise | Numero delle cause ogni 10000 abitanti | Cause decise                   |                           |                                  |                           |                            |                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                          |                                                 |                                        | con vittoria totale del povero |                           | con vittoria parziale del povero |                           | con soccombenza del povero |                           |
|                          |                                                 |                                        | cifre effettive                | per ogni 100 cause decise | cifre effettive                  | per ogni 100 cause decise | cifre effettive            | per ogni 100 cause decise |
| Italia settentrionale .  | 4,001                                           | 3.67                                   | 2,521                          | 63.01                     | 450                              | 11.25                     | 1,080                      | 25.74                     |
| Italia centrale. . . . . | 3,205                                           | 4.78                                   | 2,210                          | 68.96                     | 328                              | 10.23                     | 667                        | 20.81                     |
| Napolitano . . . . .     | 4,406                                           | 5.71                                   | 3,106                          | 70.50                     | 610                              | 13.84                     | 690                        | 15.66                     |
| Sicilia . . . . .        | 2,935                                           | 10.01                                  | 1,966                          | 66.98                     | 424                              | 14.45                     | 545                        | 18.57                     |
| Sardegna . . . . .       | 874                                             | 12.84                                  | 578                            | 66.13                     | 182                              | 15.10                     | 164                        | 18.77                     |
| REGNO . . . . .          | 15,421                                          | 5.33                                   | 10,381                         | 67.32                     | 1,944                            | 12.61                     | 3,096                      | 20.07                     |

DECISIONI DELLE CAUSE AFFIDATE AL GRATUITO PATROCINIO  
NELL'ANNO 1900, DISTRIBUITE PER REGIONI.

*Segue Prospetto XVI.*

| REGIONI                  | Numero delle cause a patrocinio gratuito decise | Numero delle cause ogni 10000 abitanti | Cause decise                   |                           |                                  |                           |                            |                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                          |                                                 |                                        | con vittoria totale del povero |                           | con vittoria parziale del povero |                           | con soccombenza del povero |                           |
|                          |                                                 |                                        | cifre effettive                | per ogni 100 cause decise | cifre effettive                  | per ogni 100 cause decise | cifre effettive            | per ogni 100 cause decise |
| Italia settentrionale .  | 3,995                                           | 3.66                                   | 2,445                          | 61.20                     | 536                              | 13.42                     | 1,014                      | 25.38                     |
| Italia centrale. . . . . | 3,239                                           | 4.83                                   | 2,248                          | 69.40                     | 290                              | 8.96                      | 701                        | 21.64                     |
| Napolitano . . . . .     | 4,077                                           | 5.28                                   | 2,808                          | 68.87                     | 613                              | 15.04                     | 656                        | 16.09                     |
| Sicilia . . . . .        | 2,860                                           | 9.75                                   | 1,923                          | 67.24                     | 413                              | 14.44                     | 524                        | 18.32                     |
| Sardegna . . . . .       | 848                                             | 12.46                                  | 549                            | 64.74                     | 121                              | 14.27                     | 178                        | 20.99                     |
| REGNO . . . . .          | 15,019                                          | 5.19                                   | 9,973                          | 66.40                     | 1,973                            | 13.14                     | 3,073                      | 20.46                     |

Il maggior numero di queste decisioni nelle cifre assolute si ebbe sempre nell'Italia meridionale continentale, ove si mantenne la maggior percentuale delle vittorie totali della parte povera e la percentuale minima delle soccombente. Per il numero assoluto delle controversie di questa specie, giudicate, venne sempre seconda l'Italia settentrionale, che ebbe anche la minore percentuale delle vittorie totali della parte povera e contemporaneamente e sempre la massima percentuale delle soccombente. A lumeggiare maggiormente questo confronto credo di dovere aggiungere che mentre nell'Italia meridionale continentale la media di queste cause per ogni diecimila abitanti superò annualmente di una frazione la media del Regno, invece per l'Italia settentrionale questa media segnò sempre il minimo rispetto alle altre regioni e per essa oscillò da 3.64 (anno 1897) a 3.68 (anno 1898) mentre per il Regno si ebbe un minimo di 5.19 nel 1900 ed un massimo di 5.52 nel 1897. Se ciò trova una spiegazione nella più accentuata litigiosità fra la popolazione meridionale, però è da notare che le proporzioni di queste cause rispetto alla popolazione sono assai maggiori nelle isole, e rimane sempre di molta importanza che nelle provincie napoletane si ha il maggior numero e le maggiori proporzioni nelle vittorie della parte povera, e ciò avverto senza indugiarmi in commenti che forse condurrebbero troppo lontano dal nostro argomento.

Per le decisioni di queste cause con sentenza l'Italia centrale ebbe sempre numericamente il terzo posto, come tenne il secondo nelle proporzioni minori di esse per ogni 10,000 abitanti, ed ebbe egualmente tranne nell'anno 1898 e nel 1900, la seconda delle maggiori percentuali nelle vittorie totali della parte povera, e anche per le maggiori percentuali delle soccombente tenne sempre il secondo posto tranne nel 1897, nel quale anno toccò alla Sardegna.

Le maggiori proporzioni di queste cause per ogni 10,000 abitanti sono costantemente per la Sardegna, ma con tendenza a diminuzione, perchè questa media da 13.33 nel 1897 degrada sino a 12.46 nel 1900, mentre oscillazioni con tendenza ad aumento si notano per la Sicilia fra un minimo di 9.75 nel 1900 ed un massimo di 10.26 nel 1898. Come ho accennato, la Sardegna nel 1897 tolse all'Italia centrale il secondo posto nelle soccombente della parte povera: negli altri anni tiene sempre il terzo, e siccome essa ha il minor numero di queste cause, le accennate proporzioni non sono per quest'isola punto confortanti.

## VI. — Pareri circa la istituzione di un albo speciale di patrocinatori officiosi.

Nella seduta del 20 dicembre 1897, la nostra Commissione, esaminata la proposta di affidare la difesa civile dei poveri agli uffici del Pubblico Ministero (1), deliberava di rivolgere preghiera al Ministro della giustizia perchè fosse esaminato se e come potesse ottenersi dalle Autorità giudiziarie, *sentiti i Consigli dell'Ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori*, la istituzione di un albo dal quale si dovessero scegliere, con *determinato ordine*, i patrocinatori officiosi, e inoltre fece voti perchè fosse incoraggiata e favorita l'opera delle *associazioni private*, aventi il precipuo scopo di esercitare il patrocinio gratuito dei poveri (2).

Era questo un nuovo tentativo per muovere un passo verso qualche pratico provvedimento, che valesse ad attenuare gl'inconvenienti finora segnalati ed a togliere occasione alla ripetizione delle insistenti lagnanze, nell'attesa di maggiori riforme per la gratuita difesa dei poveri nei giudizi civili.

Il Ministro di grazia e giustizia, per esaminare se e come potesse essere data esecuzione a quelle deliberazioni, si rivolgeva con lettera-circolare dell'11 marzo 1898, n. 1342-22-A ai signori Procuratori generali presso le Corti di appello (3) chiedendo il loro avviso circa la proposta di un *albo speciale*, non che sul modo migliore per istituirlo invitandoli in pari tempo a fare conoscere se nei rispettivi distretti esistessero, e quali, associazioni fra avvocati e procuratori per la gratuita difesa in materia civile e come ne fosse regolata l'azione.

Purtroppo le risposte avute non lasciano speranza di arrivare per questa via ad alcun risultato pratico. Nondimeno esse dovevano essere portate a notizia di questa Commissione, come più volte fu annunciato, finchè sembrò opportuno riunirle alla consueta relazione sul gratuito patrocinio (4).

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1897, pag. 30-33, 75, Relazione del Cons. SANDRELLI, pag. 163, 177.

(2) *Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1897, pag. 76 e segg.

(3) *Atti della Commissione*, Sessione del luglio 1898, pag. 370.

(4) *Atti della Commissione*, Sessione del luglio 1900, pag. 3-66.



Adempio ora a questo compito. Ma è da avvertire, per il tempo trascorso da quelle risposte, che ora molte Procure generali hanno mutato i loro titolari, e non sappiamo se questi siano tutti dello stesso avviso dei loro predecessori o se lo giustificherebbero con i medesimi argomenti.

Quasi tutti i Procuratori generali rispondendo alla prima domanda rinnovarono più ampiamente la critica del sistema attuale o la esposizione degli inconvenienti che per esso si lamentano. Anzi, questa è spesso la parte prevalente nelle loro risposte, accompagnate dalla ripetizione delle proposte già fatte in altre occasioni per le invocate riforme.

Se così troviamo meglio lumeggiato in alcune parti l'attuale funzionamento e resa più manifesta la deformazione, che nella pratica ha subito la legge e con essa il pensiero del legislatore, non troviamo però nulla di nuovo, che corrobora la diffusa persuasione circa l'inutilità di ogni rimedio all'attuale sistema, né sulla bontà, né sulla efficacia delle proposte innovazioni, dette radicali, mentre rispetto ad esse dovremo riconoscere, che siamo ancora lontani dal trovare concordi e persuadenti designazioni.

Sebbene non sia infrequente che in un medesimo distretto siano da segnalare in queste risposte disparità di pareri o fra i rappresentanti del Pubblico Ministero, o fra i Consigli dell'Ordine o di Disciplina, nondimeno prevale, rispetto alla istituzione dell'albo speciale, l'opinione contraria. Noto però come non risulti, che sia stato sentito su questo argomento, giacché non fu richiesto con la circolare ministeriale, l'avviso delle Commissioni di ammissione al gratuito patrocinio, né dei Capi dei Collegi giudiziari, i quali, sulla difesa gratuita nelle cause civili, potevano darci almeno le più immediate e genuine impressioni, mentre il giudizio del Pubblico Ministero, autorevole sempre in quanto è ad esso affidata la vigilanza di questo servizio giudiziario, è meno diretto e, almeno in parte, riflesso.

Riassumo dunque, quanto più sommariamente mi sarà possibile, i rapporti dei Procuratori generali sulla proposta istituzione dell'albo speciale e raccogliendo poi fra le osservazioni sul sistema attuale quelle che meritano di essere ricordate, aggiungerò un cenno sulle poche proposte in questa circostanza rinnovate, seb-

bene per altre vie alcune di esse siano già state portate a conoscenza di questa Commissione (1).

\* \* \*

Manifestarono avviso favorevole alla istituzione di apposito albo per la scelta dei difensori officiosi, ma con differenti proposte per la compilazione di esso e con diversa fiducia nella efficacia di questo rimedio, i soli Procuratori generali presso le Corti d'Appello in *Casale, Napoli, Trani e Messina*. Ad essi farebbe poi seguito, quasi anello di congiunzione con coloro che furono di parere contrario, il Procuratore generale presso la Corte di Appello in *Venezia*, che espone, come altrettanti suoi dubbi, gli argomenti che troveremo addotti da altri suoi colleghi contro la istituzione dell'albo speciale, ma poi, sempre dubitando, finisce coll'accennare ad una sua proposta, finchè dura l'attuale sistema, che se dovrebbe acquistare forza e sostanza dalle modalità esposte per la sua esecuzione, però esclusivamente si aggira per l'appunto, con manifesta contraddizione alle sue premesse, intorno la formazione e la conservazione di un albo speciale!

Assai singolari, e perciò non trascurabili, mi sembrano poi le dichiarazioni dell'attuale Procuratore generale presso la Corte d'Appello in *Trani*. In questa sua qualità, con relazione del 10 dicembre 1898, riconosceva bensì opportuna, come vedremo meglio fra poco, la istituzione dell'albo speciale, ma avvertiva come avendo già dovuto riferire nello stesso anno su questo argomento, e cioè con precedente relazione del 13 maggio 1898, allorchè era Procuratore generale in *Catania*, osservò con quella relazione *un calcolato riserbo* e si limitò a trasmettere i pareri dati da quei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e da quei Consigli di disciplina dei Procuratori, perchè « in quel distretto giudiziario (*Catania*) furono accentuatissime le manifestazioni contro la istituzione di un albo speciale ». Se non che anche nel distretto di *Trani* i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, salvo quello di Lucera, che non diede alcuna risposta, ed i Consigli di Disciplina dei Procuratori diedero tutti voto contrario alla proposta, sostenendo che colà non vi è alcun giusto motivo di lagnanza contro l'andamento del gratuito patrocinio e che la formazione dell'albo recherebbe una limitazione alla scelta dell'avvocato, il quale non può essere imposto agli interessati. Invece tutti i Procuratori del Re si trovarono d'accordo con quel Procuratore generale nell'accogliere favorevolmente la proposta, onde pare che soltanto per questa circostanza l'abbia riconosciuta opportuna nella sua ultima relazione!

(1) Vedasi anche il riassunto dei rapporti annuali sul gratuito patrocinio da pag. 182 a pag. 220.

\* \* \*

Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello in *Messina* si limitò a dire che " nulla si oppone alla compilazione dell'albo nel quale " anzi molti avvocati e procuratori chiederebbero di essere iscritti ". Ma non crede che questa proposta possa risolvere in tutto o in parte il problema laddove i difensori officiosi vogliono essere pagati e le cause ad essi affidate procedono soltanto in ragione dei pagamenti, onde il gratuito patrocinio si riduce all'esenzione dalle spese. Insisteva perciò in una sua proposta, che avrà occasione di ricordare più innanzi. Pochi mesi dopo il suo successore, confermando questo avviso, aggiungeva che non avendo il Consiglio dell'Ordine curata la compilazione dell'albo speciale egli stesso ripromettevasi di provvedervi, ma non fece sapere più nulla.

Come ho già accennato, accolgono la proposta istituzione, sebbene con poca fiducia e minor sicurezza, i Procuratori generali in *Trani* ed in *Venezia*, insistendo molto nell'avvertire che si otterrebbero in tal guisa soltanto risultati parziali.

Per il Procuratore generale in *Trani* la iscrizione nell'albo speciale dovrebbe essere concessa a quanti ne fanno domanda, ma obbligatoria per tutti i giovani avvocati o procuratori nei primi cinque anni di esercizio. Però questa iscrizione non dovrebbe costituire esclusione o titolo d'incapacità per i non iscritti, nè dovrebbero considerare vincolata in alcun modo la libera scelta delle parti (*sic*) e quindi le Commissioni continuerrebbero a nominare il difensore di fiducia del povero (*sic*), ma nel caso di reclamo contro di esso dovrebbero sostituirlo con uno degli iscritti nell'albo. Escludeva lo stesso Procuratore generale che la nomina del difensore potesse essere sottoposta ad un ordine o turno qualsiasi, dovendo essere libere le Commissioni nella scelta secondo le esigenze delle singole cause.

Per introdurre questa nuova istituzione potrebbesi a suo avviso provvedere in via amministrativa, imperocchè come le Commissioni di ammissione sono libere nella scelta del difensore officioso, così esse possono accettare o stabilire criteri per tale scelta e specialmente per la surrogazione dei negligenti.

Anche il Procuratore generale in *Venezia* accogliendo, quasi in via transitoria e nella mancanza di meglio, la istituzione di un albo speciale, additava come principio di esso la iscrizione facoltativa dei patrocinatori di buona volontà, facendo però precedere a questa istituzione, come condizione principale ed indispensabile di essa, senza però curarsi, al solito, di designarne le modalità, il rinvigorimento e la migliore determinazione della facoltà del P. M. per costringere i patrocinatori officiosi all'adempimento del proprio dovere. Iniziato dunque l'albo con le iscrizioni vo-

lontarie, esso sarebbe da completare con la scelta dei più idonei, assumendo all'uopo informazioni dai Pretori e dai Presidenti dei Tribunali, formando due separati elenchi cioè degli avvocati e dei procuratori, da sottoporre all'esame rispettivamente dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine e di Disciplina, per determinare anche una graduazione di merito nella preferenza per l'incarico speciale della gratuita clientela! Successivamente sarebbe da affidare ai Procuratori del Re d'accordo coi Presidenti la compilazione dell'albo definitivo, che poi dovrebbero ripartire per mandamenti allo scopo di agevolare la designazione del patrocinatore nel luogo del giudizio. Quest'albo dovrebbe essere annualmente riveduto per le nuove iscrizioni e per le necessarie eliminazioni a cura dei capi dei Tribunali. Ma in ogni modo esso dovrebbe servire soltanto ad agevolare la scelta di un diligente e coscienzioso difensore, salvo alle Commissioni per il gratuito patrocinio di scegliere anche chi non fosse iscritto all'albo, ove lo riconoscessero idoneo! E meno male, che concludendo ricordava i suoi dubbi, dapprincipio esposti, contro la efficacia di questa proposta, da cui non sperava utili risultati " potendosi presumere identica nel suo ultimo " risultato la esplicazione della vigente legge. „!

\* \* \*

Osservazioni, analoghe a quelle già accennate dal Procuratore generale presso la Corte d'appello in *Messina* sulla funzione alla quale è ora ridotto il gratuito patrocinio, furono più categoricamente messe innanzi dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di *Napoli*, onde unico suo scopo è ormai la esenzione dalle tasse e dalle spese, mentre nominale è divenuta la gratuità della difesa, inevitabile la lentezza di questi giudizi. Era però d'avviso che *in gran parte* si potesse ovviare a questi inconvenienti appunto con questo albo di patrocinatori officiosi, includendovi specialmente i giovani più volenterosi, reputati idonei dai Consigli dell'Ordine e di Disciplina, e sentiti, previe informazioni, i Capi del Pubblico Ministero e dei Collegi, pronti ad ordinare la cancellazione degli iscritti qualora si rivelassero indegni di appartenervi.

L'istituzione dell'albo speciale dovrebbe anche fornire un mezzo di più rigorosa applicazione dell'articolo 27 del regio decreto 6 dicembre 1865 n. 2627, evitando che persone non povere e già provviste di difensore di loro scelta, domandino ed ottengano la gratuita difesa.

Questo concetto, qui appena accennato, troviamo poi ampiamente studiato ed esposto nella bella relazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello in *Casale*, che indubbiamente è la migliore, forse l'unica che merita questo nome, e che presenta una proposta concreta e ben determinata in ogni sua parte.

Ricordò quel Procuratore generale come fino dall'anno 1894 egli avesse l'occasione di farne cenno in un suo rapporto al Ministero di grazia e giustizia, per l'appunto seguendo l'ordine di idee, riassunte nel quesito formulato da questa Commissione, onde in lui vennero poi viepiù confermandosi le convinzioni sperimentalmente acquistate mercè la parte che egli ebbe per più anni nel funzionamento del gratuito patrocinio.

Confermava anch'egli, come ormai l'ammissione al gratuito patrocinio serva soltanto ad ottenere l'esenzione dall'uso della carta bollata, dalle tasse e dalle altre spese, ma non esime dal pagamento, se vuoi si in misura attenuata, degli onorari ai patrocinanti. Infatti non si spiega come questo ufficio sia da moltissimi desiderato, onde avviene che il procuratore, presentando l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio, già designa l'avvocato, e nominati poi l'uno e l'altro, come di solito, dalle Commissioni di primo grado, essi vogliono essere confermati per trattare la causa in secondo grado sostenendo anche dispendi per seguire i clienti dalla sede della Pretura a quella del Tribunale o da questo alla Corte di appello. Infatti avendo la Commissione presso quella Corte d'appello adottato il sistema di scegliere a turno dall'albo locale i difensori officiosi per le cause avanti la Corte stessa, ebbe ad incontrare difficoltà fra gli avvocati residenti in quel capoluogo, e non solo da parte degli avvocati patrocinanti in primo grado, ma anche da quelli che, residenti nella sede della Corte e proposti nei ricorsi, non erano stati scelti perchè non era venuto il loro turno. Maggiori poi furono le difficoltà per i procuratori, onde rispetto ad essi questo sistema non potè essere adottato, sebbene si volesse con tale mezzo impedire una specie di monopolio delle cause dei poveri a favore di pochi professionisti. La riprova dell'influenza dell'interesse materiale di essi sull'andamento delle cause dei poveri, lo stesso Procuratore generale deduceva anche dal confronto della lentezza dei giudizi di cognizione con la relativa rapidità dei procedimenti di esecuzione, anche quando il povero non abbia speranza di ricavare vantaggio dalla subasta, ma perchè fra le spese vanno comprese le prestazioni dovute al procuratore procedente.

Perciò egli riteneva che la riforma di questo servizio dovesse essere diretta " a legalizzare e a disciplinare quel profitto che vuoi si indebitamente ritratto dall'assistenza del povero facendolo convergere a beneficio di lui. E tale intento sembravagli si potesse raggiungere riunendo " in capo a pochi tutte le piccole utilità, che suddivise fra molti non presentano sensibile vantaggio, ai pochi creando un incentivo morale e " materiale pel quale ragionevolmente possa attendersi valida, costante, " uniforme l'assistenza del povero „. Così veniva alla proposta dell'albo speciale che, assicurando un utile materiale, diveniva anche titolo d'onore per gli iscritti.

Ma debbo limitarmi a riassumere questa relazione nei suoi lineamenti principali.

Una prima lista di professionisti abbastanza larga dovrebbe essere formata dal Presidente della Corte o del Tribunale, sottraendola così ad ogni influenza estranea; da questa lista dovrebbe essere ricavato l'albo speciale a cura dei Consigli dell'Ordine e di Disciplina, limitando il numero degli iscritti in proporzione del numero delle cause, annualmente in corso presso le singole giurisdizioni; la scelta e la nomina dovrebbero essere fatte sempre dalle Commissioni del gratuito patrocinio per ogni causa e per turno, salve le eccezioni indispensabili per connessioni di cause o per la necessità di speciali attitudini e cognizioni. Sarebbe poi da vietare la surroga o l'associazione di altro patrono, se non iscritto nell'albo speciale; a questo patrono, oltre il rimborso delle spese, dovrebbe essere liquidato giudizialmente l'onorario, annotandolo a debito sul campione civile per essere riscosso a cura del cancelliere e pagato con precedenza sulle altre spese o almeno in proporzioni eguali. La sorveglianza sarebbe da affidare non soltanto al Pubblico Ministero, ma anche ai Capi dei Collegi giudiziari; i provvedimenti disciplinari dovrebbero essere dati in Camera di consiglio, e ad essi dovrebbe aggiungersi la cancellazione dall'albo speciale.

Insisteva poi perchè, ove non sia adottato l'albo speciale, fossero almeno le Commissioni richiamate con istruzioni superiori a designare per turno i difensori officiosi fra tutti gli iscritti negli albi, anzichè limitarsi a nominare quelli indicati nei ricorsi, ed escludendo soltanto coloro che danno serio motivo per dubitare del loro disinteresse, della loro attività e diligenza.

\* \* \*

Tutti gli altri Procuratori generali manifestarono avviso contrario alla istituzione di un albo speciale ed a prestabilire un ordine qualsiasi per la scelta dei patrocinatori dei poveri nei giudizi civili.

Non il maggior numero degli oppositori, sebbene autorevoli, basterebbe, di per sè solo, per indurre a riconoscere giusto questo avviso. Nè ciò dispenserebbe dal ricercare quanti fra essi, e come, furono discordi nelle ragioni del proprio dissenso, ovvero quelli che appena sfiorarono l'argomento, o che invece si abbandonarono a considerazioni, che senza essere prive di valore, si presentano assai vaghe ed incerte o di assai dubbia opportunità. Ma prescindendo da un esame critico ed anche dal semplice riassunto delle singole manifestazioni, che riescirebbe inopportuno e superfluo, specialmente quando condurrebbe a mettere in evidenza la spaciosità di talune osservazioni o strani contrasti e le contraddizioni

di apprezzamenti fra luogo e luogo, o fra persona e persona, bisogna riconoscere che le principali considerazioni verso le quali poi converge, o dalle quali sostanzialmente deriva, ogni altra opinione, con differente aspetto presentata, giustificano nell'attuale nostro sistema, il voto contrario a questa proposta.

Abbiamo già veduto, come anche fra coloro che dichiararono di aderirvi, vi fosse chi (*Trani, Venezia*) assegnava all'istituzione dell'albo speciale funzioni assai limitate intendendo che non potesse limitare in alcun modo la scelta delle parti, nè quella delle Commissioni fra coloro che nell'albo non sarebbero compresi.

Ed il principale argomento contro la istituzione dell'albo speciale, fatta con provvedimento amministrativo e perchè ufficialmente e pubblicamente abbia efficacia, si deduce dalle disposizioni degli articoli 1 e 24 del decreto legislativo 6 dicembre 1865, n. 2627, sul gratuito patrocinio, e dagli articoli 14 e 47 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sulle professioni di avvocato e di procuratore. Per queste disposizioni l'assistenza gratuita dei poveri nei giudizi è un onore ed un onere per tutti i procuratori e per tutti gli avvocati, nessuno eccettuato, e perciò non si potrebbe, senza una nuova prescrizione legislativa, limitarlo in alcun modo, stabilire o riconoscere preventivamente ed espressamente delle cause di esclusione, che non esistono per le ricordate disposizioni, sebbene vogliansi tacitamente ed implicitamente ammesse con la facoltà di scelta lasciata al prudente discernimento delle Commissioni di ammissione al gratuito patrocinio, facoltà esercitata senza motivazione ed insindacabile. E forse per questo taluno argomenta che la proposta istituzione di un albo speciale sarebbe contraria anche all'articolo 19 del ricordato decreto 6 dicembre 1865, perchè limiterebbe questa facoltà di scelta, che senza limiti è concessa da quella disposizione alle Commissioni di ammissione. Ma questa argomentazione potrebbe forse essere giustificata dai criteri troppo restrittivi, che fossero accolti per la compilazione dell'albo speciale, e se ci si arrestasse alla materiale apparenza di esso, chè sostanzialmente la speciosità di questa argomentazione pare evidente. Infatti non può suporsi che per avere piena e libera questa facoltà si voglia salva persino la possibilità di una cattiva scelta, mentre poi non sarebbero da considerare come limitazione della facoltà, o della libertà di essa, le norme, che per il più sicuro e più pronto esercizio di questa facoltà le Commissioni possono stabilire e come infatti praticamente esse osservano o dovrebbero osservare.

Per considerazioni analoghe si esclude, sia con gli albi attuali, sia con l'albo speciale, la osservanza di un certo ordine o turno nella scelta, perchè questa principalmente deve, o meglio dovrebbe essere, ma non lo è mai, suggerita o subordinata alle particolari esigenze della causa ed alla idoneità

del patrocinante, onde il turno sarebbe un nuovo e pernicioso inceppamento.

Inoltre si obietta, che se dalla vittoriosa difesa dei poveri può derivare ai patrocinanti officiosi qualche utile, questo non dovrebbe con l'albo speciale essere riservato a pochi, mentre tutti hanno dalla legge eguale diritto di aspirarvi. E così incontriamo anche qui una di quelle manifestazioni di superstizioso rispetto alla libertà, non so quanto sincero, ma certamente erroneo ed illogico, perchè si risolve nella libertà del male e veniamo anche a trovarci in aperta opposizione con quanto il Procuratore generale in *Casale* con criterii più positivi avvertiva, riconoscendo nell'albo speciale un mezzo per rendere più remunerativa, e perciò più desiderata ed accurata la difesa officiosa.

Se poi da queste osservazioni, che sebbene muovano da una rigida interpretazione della legge nelle sue parole e nel suo spirito, direi astratte, perchè in assoluta contraddizione con quanto poi avviene nell'esecuzione di essa, giacchè la scelta del patrocinatore è dalle Commissioni di ammissione quasi del tutto abbandonata, scendiamo alle obiezioni suggerite dall'esame delle modalità per la istituzione dell'albo, giustamente è fatto notare che, se essa sarebbe possibile nelle maggiori città, non lo sarebbe presso i minori Tribunali, ove pochi sono gli iscritti negli albi ordinari o i residenti nel capoluogo del circondario, di guisa che tutti o quasi tutti dovrebbero essere compresi nell'albo speciale; e tanto peggio poi per i capoluoghi dei mandamenti. E qui non posso non ricordare che in questa occasione il Procuratore generale presso la Corte di *Brescia*, forse prendendo argomento dall'ultimo capoverso dell'articolo 156 della procedura civile, credette sollevare il dubbio se possa imporsi agli avvocati ed ai procuratori di patrocinare le cause dei poveri anche innanzi ai Pretori; invece il Procuratore generale presso la Corte d'appello in *Casale* rilevò, come dissi, la pretesa, non disinteressata, nel patrocinante officioso di accompagnare nei giudizi di secondo grado il suo cliente dal mandamento al circondario, dal circondario al capoluogo del distretto.

Meno consistenti, ma non trascurabili, mi sembrano le altre obiezioni. Infatti si propone il quesito se l'albo debba essere compilato col consenso degli iscritti, provocato con apposita richiesta o da essi manifestato con spontanea domanda, oppure se debba essere compilato d'ufficio. Nella prima ipotesi, si osserva che in luogo di un albo di scelta, si avrebbe un albo di rifiuto, perchè pochi, forse i più giovani, spesso i meno valenti, e cioè meno ricercati da altri clienti, chiederanno o consentiranno l'iscrizione. Nella seconda ipotesi si arriverebbe ad esonerare chi per legge sarebbe obbligato, e volendo epurare gli albi ordinari, ne sarebbero aggravati i migliori, quelli appunto che per sovrabbondanza di altri affari meno possono curare la difesa dei poveri e con ogni mezzo cercherebbero,



come ora cercano, di esserne esonerati. Si avrebbe in questo caso un albo di esclusione, e perciò ove non fossero eliminati soltanto i non esercenti e coloro che domandarono di essere esonerati, ne resterebbero offese giuste suscettibilità ed il sospetto cadrebbe su quanti per qualsiasi ragione ne resterebbero esclusi. In ogni modo una scelta a base di carità civile resterebbe un pio desiderio.

Si presentano dunque la impossibilità materiale di istituire quest'albo nel maggior numero delle sedi giudiziarie, ove già gli albi ordinari sono scarsi, ed il pericolo di averlo formato con l'iscrizione di esordienti o dei patrocinanti meno valenti, in guisa che anche nelle sedi, ove la istituzione dell'albo speciale sarebbe possibile si urterebbe per la formazione di esso contro difficoltà di ordine morale, giuridico e pratico.

\* \* \*

Ma anche prescindendo da queste considerazioni, si è necessariamente condotti a convenire con quei Procuratori generali, i quali furono d'avviso, che se la legge avesse la sua naturale applicazione, non sarebbe necessaria l'istituzione di un albo speciale, perchè le Commissioni di ammissione sono in grado, quando vogliano, di conoscere i patrocinatori sui quali possono più utilmente nell'interesse dei poveri far cadere la scelta; e l'albo speciale possono esse per proprio uso formarlo valendosi della facoltà insindacabile di scelta ad esse concessa, ma senza formalità e pubblicità, che verrebbero a contrasto con le disposizioni legislative e che offenderebbero suscettibilità non tutte trascurabili.

Se non che da tutte queste relazioni, risulta che la scelta è ormai abbandonata dalle Commissioni di ammissione, le quali nove volte su dieci nominano il firmatario della istanza e così la scelta è passata nel povero che invoca il gratuito patrocinio.

Perciò, fra gli argomenti più di frequente ripetuti contro la proposta istituzione di un albo speciale, troviamo accennato ai limiti che esso imporrebbe alla fiducia ed alla scelta delle parti. Anzi, fra i Procuratori generali, vi è chi afferma, che nella scelta, se non vi sono ragioni in contrario, si deve deferire a quella già fatta dal povero nel presentare la sua istanza, al fine di ottenere così maggiore sollecitudine e migliori risultati. Così, dalla maggior parte dei Procuratori generali, si giustifica la consuetudine di nominare il firmatario della istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio,

perchè si suppone che abbia studiato la causa e goda la fiducia del povero, onde si approva che soltanto quando eccezionalmente il firmatario debba essere escluso o sostituito, si proceda a scelta, preferendo i giovani o coloro che non abbiano troppi affari, affermandosi da alcuno che tale sistema non ha dato luogo a doglianze, nè ad inconvenienti.

Il Procuratore generale in *Venezia* si spinge ad osservare ingenuamente, che in tal guisa « si mira a moderare la facile compiacenza di firmare senza prendere cognizione della specie di fatto » e di persuadersi del fondamento di diritto. Messo in sull'avviso « l'estensore della domanda, che a lui affidasi la causa per la quale » si accorda il gratuito patrocinio, è stimolato a premettere serio « studio, e a sconsigliare una lite ingiusta, come pure ad influire « per l'accettazione di una ragionevole proposta di componimento « ogni qualvolta la contestazione in giudizio non rassicuri appieno! »

Invero, queste affermazioni, tanto ottimiste, non s'accordano troppo bene con le molte lagnanze su questo argomento e contro di esse vale la pena di rilevare da queste relazioni, come per tale sistema sia stato possibile, nel distretto della Corte di appello di *Cagliari*, che uno di questi patrocinanti, nominato perchè firmatario della istanza, rifiutasse la restituzione degli atti della causa, sostenendo d'essere stato nominato dal povero, anzichè dalla Commissione!

## VII. — Associazioni fra avvocati e procuratori per la gratuita difesa civile dei poveri.

Ma, rinviando a fra poco qualche breve considerazione su questo anormale stato di cose, passo ora a dare conto delle notizie ricevute circa la seconda indagine disposta con la ricordata lettera circolare ministeriale dell'11 marzo 1898 sulle associazioni fra avvocati e procuratori per la difesa gratuita dei poveri nei giudizi civili.

Molti dapprima neppure risposero a questa domanda, che poi fu rinnovata in seguito alle comunicazioni fatte a questa Commissione nell'adunanza 19 luglio 1900 (1), ma se alcuno riparò alla pri-

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del luglio 1900, pag. 66.

mitiva dimenticanza, fu dalla massima parte delle risposte confermata la inesistenza di associazioni fra avvocati e procuratori per la difesa gratuita dei poveri. Anzi per la maggior parte delle sedi giudiziarie e principalmente per i capoluoghi dei circondari, come per qualche minore sede di distretto, si esclude la possibilità di simili associazioni per lo scarso numero dei professionisti, che perciò dovrebbero tutti farne parte quando queste associazioni non fossero ristrette, con danno evidente, fra i più giovani o fra i più procaccianti. Ma appunto perchè affermarsi che non manca al povero chi si offra di assisterlo, più o meno scrupolosamente e più o meno disinteressatamente, onde in qualche luogo è anche deplorata in certa sfera di patrocinatori, che non sono fra i migliori, la gara per procurarsi clientele povere per le cause civili, si crede impossibile o almeno non probabile la costituzione di apposite società fra professionisti.

Appunto contro simili abusi ed inconvenienti, non che a tutela del decoro della classe dei professionisti, dovrebbero sorgere le associazioni per la gratuita difesa giudiziale dei poveri; ma soltanto a Napoli si ebbe, sotto la presidenza del senatore Salvatore Fusco, una regolare *Associazione di Avvocati e Procuratori per la gratuita difesa dei poveri*, tanto civile, quanto penale, ed ebbe subito buon numero di aderenti.

Ne fu approvato lo statuto in data del 15 novembre 1895, pubblicato poi nell'anno successivo. Ristampato con forma migliore, ma meno corretta, nell'anno 1900, fu accompagnato da una prefazione dell'avv. Giuseppe Natale per ricordare la propria iniziativa nel dare vita a questa Associazione, le vicende del periodo preparatorio e brevemente l'opera dell'Associazione nel triennio della sua esistenza (1).

(1) Questo statuto, sebbene compilato da avvocati, non potrebbe essere preso incondizionatamente come modello di esattezza e di precisione, nè pare molto pratico o positivo in talune sue disposizioni. Però è da avvertire che esso dovrebbe trovare il suo complemento in disposizioni regolamentari, alle quali spesso si riferisce, ma che non ci furono comunicate. Nondimeno, non credo inutile soffermarmi a renderne conto trattandosi dello statuto dell'unica Associazione di tale specie che accenna a vivere, sebbene apparisca assai linfatica.

Il numero dei soci può essere illimitato fra gli avvocati ed i procuratori iscritti presso le Corti di Appello e di Cassazione in Napoli e nell'anno 1900

L'Associazione cominciò a funzionare nell'anno 1897 ed ha pubblicata in ogni anno una relazione statistica dei suoi lavori e

erano 180. Nell'accennata prefazione dell'avv. Natale si ricorda anche l'opera di un Comitato di signore del quale però non è fatta menzione nello statuto, ma che adoperandosi per le cosiddette feste di beneficenza, cui già più d'una volta fu ricorso, cooperò ad alimentare le scarse risorse finanziarie dell'Associazione. Nessun contributo è imposto ai soci e gratuita deve essere l'opera loro, ma il patrimonio sociale è formato dai proventi di pubbliche sottoscrizioni o da volontarie oblazioni dei soci, da quanto può essere liquidato ed ottenuto per onorari nelle cause, difese a cura dell'Associazione, dall'utile eventuale su depositi bancari, da doni, lasciti o legati, e da oblazioni di lire 10 rimborsabili, che potranno essere emesse fra i soci (art. 6). I redditi patrimoniali sono destinati ad anticipare le spese per l'ammissione al gratuito patrocinio e per ottenere i documenti necessari alle cause e per tutte le spese non previste dall'art. 6 del decreto 6 dicembre 1865, n. 2627 e che l'Erario non anticipa (art. 2, n. 2 e 3). Inoltre l'Associazione si propone di *facilitare e assicurare* nei limiti delle leggi, ai veri poveri, *escluse le persone giuridiche* una difesa ufficiosa *collegiale*; di provvedere alla costituzione e funzionamento dei Consigli di famiglia e di tutela per i minorenni; di studiare e proporre opportune riforme alle vigenti disposizioni sul gratuito patrocinio (art. 2, n. 1, 4 e 5).

I soci vanno divisi in tre categorie, cioè: AVVOCATI CONSULENTI, che compiono l'*ufficio permanente di consulenza legale*; AVVOCATI e PROCURATORI per l'ordinaria spedizione delle cause; PROCURATORI PRATICANTI alla dipendenza dei difensori ordinari (art. 10). Il Sodalizio ha perfino un *Patronato collegiale dei poveri*, che non trovo definito specificamente, forse perchè i mezzi pratici per conseguirlo sono rinviati al regolamento.

Oltre gli scopi principali suaccennati, lo Statuto sociale enumera anche i seguenti (art. 4):

a) accordo coi capi dei Collegi giudicanti per la più rigorosa osservanza ed una più razionale e pratica applicazione delle disposizioni del Codice della procedura penale concernenti la difesa degli accusati; b) studi per vedere se le cause affidate al gratuito patrocinio siano da iscriversi su un ruolo speciale e da fare discutere d'urgenza in una udienza supplementare settimanale o quindicinale secondo i bisogni; c) una più corretta e razionale applicazione delle norme sull'ammissione al gratuito patrocinio per i ricorsi alla Corte di Cassazione in materia penale; d) vigilanza per il sollecito e regolare andamento degli affari affidati al Sodalizio o ai singoli soci; e) ufficio permanente e gratuito di consulenza legale per tutti i poveri, come già si è accennato; f) conferenze per le discussioni dei più importanti argomenti in tema di gratuito patrocinio.

Rimane escluso il patrocinio di persone che non siano assolutamente "inabilitate a sopperire alle spese di lite o che possono direttamente provvedere alla scelta ed alla ricompensa di un difensore di fiducia", non volendo creare dannose concorrenze (art. 3). Ma se per gli affari civili e di giurisdizione volontaria basta "lo stato di povertà richiesto dalle attuali leggi sul gratuito patrocinio", (art. 23), invece per concedere la gratuita difesa nelle cause penali si vuole accertata dal Consiglio direttivo *l'assoluta nullatenenza* e l'impossibilità di provvedere alla scelta e ricompensa di un difensore di fiducia (art. 24).

specialmente dall'ultima di esse (1) ci è dato di riassumerne i risultati.

Nell'anno 1899 l'Associazione ebbe 268 domande: 232 per cause penali e 36 per cause civili; nel 1897 pervennero 383 domande, 357 per cause penali e 26 per cause civili. Nel biennio si ebbero dunque 651 domande, 589 per cause penali e 62 per cause civili, ne furono rifiutate 77 per cause penali e 12 per cause civili. Per le 512 domande, ammesse in materia penale, furono, a tutto l'anno 1899, esauriti 105 giudizi, de' quali 28 con assolutoria, 29 con diminuzione di pena, 44 con applicazione di pena minima; 4 domande furono per costituzioni di parte civile, e si ebbe una sola soccombenza. — Delle 50 domande ammesse nello stesso biennio per cause civili, una fu conciliata e le rimanenti 49 rimasero in corso; ma altrove troviamo che 4 furono esaurite nell'anno 1898, onde confrontando la relazione del primo anno con quella del secondo dobbiamo rilevare che già nel secondo anno di vita dell'Associazione la sua attività, che non era stata molta, già andava rallentandosi specialmente per le cause civili.

Dal gennaio al 31 agosto 1900 si ebbero 333 domande, 316 per cause penali e 17 per cause civili; ne furono respinte 35 per cause penali, esaurite 62, delle quali con assoluzione 16, con diminuzione di pena 13, con applicazione di pena minima 32 ed una perduta onde ne rimasero in corso 116. Delle 66 domande per cause civili ne furono respinte 2 e ne rimasero in corso 64.

Non mi pare che questi risultati si possano dire, come altri afferma eccellenti, nè mi sembrano migliori di quelli che si lamentano per l'ordinario funzionamento del gratuito patrocinio onde ricordo che invece più giustamente è stato osservato come « sulle « prime i soci iscritti si occupavano del sodalizio con molto fervore; ma man mano, come *accade in tutte queste cose*, lo zelo è « andato scemando e le adunanze dell'Associazione sono state « scarse e l'intervento dei soci poco numeroso.

(1) Pel primo anno (1897) la relazione fu presentata all'assemblea generale del 3 gennaio 1898 dal presidente del Consiglio direttivo, comm. De Bury; pel secondo anno dall'avv. Agrelli e pel terzo dal vice-segretario avv. D. O. Marrama nell'assemblea del 25 novembre 1900.

\* \* \*

Il Procuratore generale presso la Corte di Appello in *Venezia* che dapprima aveva negata l'esistenza di qualsiasi associazione per assistere gratuitamente i poveri, avvertì poi, in seguito a nuove richieste, che fino dall'anno 1895 il Circolo di coltura etico-sociale in Venezia aveva istituito un *Patrocinio del Popolo*, mercè l'opera di nove avvocati aderenti a quel Circolo, per consultazioni gratuite e specialmente, come era stampato nel programma, *per fare il necessario ricorso alla Commissione del Patrocinio gratuito presso il Tribunale, affinché essa conceda l'esonero dei bolli e tasse (sic)*.

Non si hanno notizie sul suo funzionamento e sul lavoro compiuto, ma è da supporre che sia stato ben povera cosa se rimase così circoscritto e se questa associazione poté essere quasi dimenticata dalla Procura generale presso la Corte di Appello.

\* \* \*

Tentativi per istituire simili associazioni si ebbero a *Bari* (1897) ed a *Bologna* (1898), ma senza seguito; invece a *Roma* fu istituita (6 marzo 1898) una *Associazione di Avvocati e Procuratori per la gratuita difesa penale dei poveri*; ma della gratuita difesa penale non dobbiamo qui occuparci.

#### VIII. — Istituzioni di antica origine per la gratuita difesa civile dei poveri.

Rimane ancora da dare notizie, secondo il desiderio manifestato dalla nostra Commissione (1) sul funzionamento di alcune antiche superstiti istituzioni per la difesa giudiziale dei poveri. Neppure sono da trascurare i tentativi di dare vita a nuove istituzioni che, sebbene non abbiano esclusivamente origine dalla classe dei procuratori e degli avvocati, nè soltanto od esclusivamente si propongano la difesa giudiziale dei poveri, nondimeno se avessero vitalità,

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1897, pag. 71, 76, e Comunicazioni del Comitato, Sessione del luglio 1900, pag. 3, 66 e segg.

nè tralignassero, potrebbero concorrere alla assistenza legale del povero, come uffici di consulenza e per procurare documenti, preparando il modo di ottenere il beneficio del patrocinio gratuito.

Delle antiche istituzioni troviamo tracce nella evanescente Congregazione di Sant'Ivone a Napoli, nei due simili sodalizi di Sant'Ivo e di San Gerolamo della Carità tuttora viventi in Roma e per ultimo abbiamo la nota *Avvocasia dei Poveri* in Alessandria. Nessun'altra simile istituzione fu segnalata dai regi Procuratori generali presso le Corti di appello.

\* \* \*

a) *Congregazione di Sant'Ivone in NAPOLI*. — L'origine della Congregazione di Sant'Ivone in Napoli, secondo le informazioni avute, risale al secolo XVIII, ma forse essa è più antica. Si ricorda però una prammatica del 1784 che imponeva ai giovani, ammessi all'esercizio della professione forense, di difendere per un biennio le cause dei poveri nella Congregazione di Sant'Ivone. Aveva essa per iscopo precipuo la difesa delle cause civili dei poveri con assoluta esclusione delle cause penali; ma, cresciute da ultimo le spese giudiziarie e di fronte alla istituzione del gratuito patrocinio, la Congregazione non ha più potuto corrispondere agli scopi del suo statuto già andato ormai in desuetudine.

In data del 26 giugno 1802 essa aveva ottenuto « per lo canale della Regale Segreteria dello Ecclesiastico » la facoltà di erigere nella stessa pia Congregazione una nuova *confidenza o Monte dei sussidii dei legali* « da prestarsi a quei professori legali, li quali abbiano la disavventura di vedersi costituiti nello stato dell'indigenza o per la lunga loro età o per croniche infermità o per qualche altro accidente ». Il *piano delle regole* per questo *Monte dei sussidii*, fondato, secondo quanto apparisce dagli stessi atti di fondazione, con risorse assai limitate, fu presentato l'11 agosto 1802, esaminato ed approvato dalla Curia del Cappellano Maggiore nel successivo giorno 26, presentato il 1° settembre 1802 alla Regale Camera di Santa Chiara e sotto la stessa data munito del R. Assenso, mercè il quale concedevasi il privilegio *in forma Regalis Camerae Sanctae Clarae*, che erigeva il detto Monte in ente autonomo amministrato dalla Congregazione di Sant'Ivone, esente dalle leggi generali vietanti l'ammortizzazione dei beni.

Nondimeno, e sebbene si facesse assegnamento sulle maggiori largizioni della Congregazione, su lasciti e su altri eventuali proventi, l'attuale Amministrazione trovò nell'anno 1896, che il reddito lordo della Congregazione era circa di annue lire 10,000 « destinate al pagamento delle tasse

“ universitarie per giovani poveri appartenenti alla famiglia forense; a  
“ sussidiare gli avvocati e procuratori poveri e le vedove o gli orfani dei  
“ medesimi e per sole MILLE LIRE ANNUE segnate in bilancio potrebbe fun-  
“ zionare la difesa gratuita delle cause civili „. Ma neppure questa somma  
si spende perchè o non vi sono richieste, o quelle presentate non sono am-  
missibili. Gli avanzi annuali delle rendite, quando ve ne siano, andrebbero  
ad aumento del patrimonio della Congrega; ma essa neppure può riunirsi  
nel suo antico locale, umido e malsano, onde ora riceve ospitalità dal Con-  
siglio dell'Ordine degli avvocati.

Uno schema di nuovo statuto, per mettere questa Istituzione in armo-  
nia con le moderne esigenze e con la istituzione del gratuito patrocinio,  
sarebbe già compilato, ma su di esso non ci fu data alcuna notizia ed  
il Presidente della nuova Amministrazione, senatore Salvatore Fusco,  
avvertiva nel dicembre 1900 che « sia per la difficoltà dell'argomento,  
sia per le molteplici occupazioni dei componenti il Governo (del pio  
Istituto) non era stato sino allora possibile di venire a capo di siffatta ri-  
forma „. Strano contrasto con la sollecitudine dei provvedimenti testè  
ricordati per fondare il *Monte dei sussidii!* Quasi che oggidì, anche  
per una sì modesta istituzione, sia da ricordare il monito dell'antica sa-  
pienza: *Non minus negotii est Rempublicam emendare, quam ab initio  
constituere!* (1) Nè successivamente si ebbe alcuna altra notizia e per ora  
pare che questa Congregazione continui soltanto come istituto di bene-  
ficienza per la classe forense.

\* \* \*

b) *Pia Congregazione di Sant'Ivo e Istituto di San Gerolamo della  
Carità in ROMA.* — Sulla *Pia Congregazione di Sant'Ivo* e sul *Pio Istituto  
di San Gerolamo della Carità* in Roma furono domandate informazioni,  
secondo il voto di questa Commissione, tanto al Prefetto della provincia,  
quanto al Procuratore generale presso la Corte di appello per conoscere  
l'ordinamento e l'attuale funzionamento di quegli antichi e noti Istituti, e  
per aver notizie sull'eventuale trasformazione annunciata per uno di essi.

Nulla fu detto su quest'ultima circostanza e, rispetto alle altre notizie  
domandate, i nominati funzionari si limitarono a trascrivere, quasi con le  
stesse parole, le informazioni ricevute, forse dagli amministratori dei detti  
Istituti, ma senza troppo curarsi se esse corrispondevano alle richieste che  
il Ministero della giustizia aveva fatte nel nome di questa Commissione.

Riassumo anche queste notizie.

(1) ARISTOTILE: *Politica*, L. 4, c. I.



I. — Il *Congresso legale del Pio Istituto di San Girolamo della Carità*, non ha numero fisso o prestabilito pei suoi componenti. Secondo le informazioni avute ne facevano parte diciotto avvocati, assistiti da due procuratori, per la difesa gratuita delle cause dei poveri accettate dal detto Congresso legale.

Le domande per ottenere l'assistenza di questo Congresso sono presentate al presidente di esso, che destina per lo studio preliminare della causa, nel fatto e nel diritto, tre avvocati, uno dei quali con le funzioni di relatore nella prossima adunanza del Congresso, che abitualmente si riunisce nel primo lunedì d'ogni mese. All'ammissione non è condizione la indigenza assoluta, ma la povertà relativa; però non ci è detto in qual modo accertata o riconosciuta. L'opera degli avvocati è gratuita e gli onorari, che nella vittoria della parte povera essi ottengono dai soccombenti, sono destinati a formare doti per zitelle povere, conferite per designazione degli stessi avvocati ai quali ne spetta il diritto in ragione della maggiore frequenza alle adunanze del Congresso, salvo sorteggio fra essi, se in numero superiore alle doti disponibili. Forse per questo si parlò della trasformazione dell'Istituto o meglio, con eufemismo spesso abusato, della revisione dello statuto di esso nei sensi dell'articolo 93, n. 1, della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Affermasi che l'Istituto assume il patrocinio dei poveri esclusivamente innanzi al Tribunale civile di Roma e solo in seguito a rinvio, ordinato dalla Corte di Cassazione, anche innanzi ai Tribunali ed alle Corti fuori di Roma.

Sono stati comunicati due separati elenchi nominativi degli affari trattati a cura di quest'Istituto nel triennio 1897-99. Da questi elenchi, sebbene non apparisca se e come sieno fra loro coordinati, risulterebbe che su 94 domande presentate al Congresso legale, questo non ne accettò sedici. Fra le accettate, ne figuravano pendenti al 31 dicembre 1899 soltanto sei; ne furono transatte o conciliate oppure erano in corso trattative di conciliazione per 11 cause; e soltanto in 9 delle cause trattate la parte povera rimase soccombente.

Si rileva inoltre che il Congresso si presta anche per atti di volontaria giurisdizione e per controversie innanzi la Corte dei Conti (Sezioni riunite) e la Sezione IV del Consiglio di Stato, e se le cause innanzi ai Pretori appariscono affidate esclusivamente ai due procuratori del Congresso, è con vivo compiacimento che vedesi assunto il patrocinio innanzi ai Tribunali ed alle Corti da avvocati che godono buona rinomanza ed invidiata posizione nel foro romano.

II. — Alla *Pia Congregazione di Sant'Ivo* risultavano ascritti 30 avvocati e 40 procuratori, ma il numero di essi può essere illimitato perchè

qualunque professionista ne faccia domanda e sia accettato dal " Congresso segreto ", del Pio Istituto, può farne parte.

Questo Istituto assume il gratuito patrocinio sia in linea consultiva, sia in sede contenziosa. Per l'ammissione deve essere giustificata la povertà ed il buon diritto.

Ogni domanda, coi documenti relativi, viene dal Presidente (Prefetto) rimessa, secondo i casi, ad uno o più legali dell'Istituto, per l'esame con incarico d'invitare le parti a conciliazione e di riferire poi sul merito, ove non sia riuscita la conciliazione.

Nell'adunanza generale dell'Istituto si fa la relazione della causa dai delegati sulle domande in corso e si discute dagli intervenuti sul merito delle domande, poscia si decide a maggioranza se si debba concedere o negare il richiesto patrocinio.

Da un imperfetto elenco nominativo si rileva che gli affari trattati dalla Congregazione, nel triennio 1897-1899, sarebbero stati 42, ma non risulta quante furono le domande presentate e quante ne furono accettate o respinte. Di questi affari al 31 dicembre 1899 ne erano ancora in corso 9; sei cause erano state conciliate ed in cinque la parte povera fu soccombente.

Ma anche queste notizie sono assai incerte e nulla ci fu detto circa i rapporti fra questi istituti e il gratuito patrocinio.

\* \* \*

c) *Avvocazia dei poveri in ALESSANDRIA.* — Non ripeterò ora la storia dell' *Avvocazia dei poveri* istituita in Alessandria dal giureconsulto sacerdote Cesare Firrufino o Ferrufini con testamento del 2 marzo 1669 (1), ma soltanto riassumerò le notizie, desiderate da questa Commissione, sull'attuale funzionamento di questa singolare istituzione, e che, a nostra richiesta, furono date dallo stesso titolare dell'ufficio, avv. Giovanni Pittaluga, al Procuratore generale presso la Corte d'appello in Casale.

(1) Con le comunicazioni fatte a nome del Comitato permanente nella sessione del luglio 1900 (*Atti della Commissione*, sessione luglio 1900, pag. 66, 67) ricordai lo studio dell'attuale benemerito titolare dell'ufficio — GIO. PITTALUGA: *L'avvocato dei poveri in Alessandria* — *Rivista penale*, vol. XLVIII, pag. 520-523; — ma in precedenza (26 novembre 1889) egli aveva già pubblicati alcuni interessanti cenni storici col titolo: *L'avvocazia dei poveri in Alessandria*, (Alessandria, tipo-litografia Chiari, Romano e Filippo nell'orfanotrofio maschile, pag. 32). — Vedi anche su questa istituzione e sull'avvocato dei poveri in Piemonte — DIONISOTTI: *Storia della Magistratura Piemontese*, vol. I, pag. 39, 94, 314; vol. II, pag. 43, 161. — MARTINELLI: *Leggi sul gratuito patrocinio*: capo XI, pag. 13 (Torino, Un. Tip. Editrice, 1884).

Nondimeno premetto che, conservata questa istituzione dall'art. 280 della legge per l'ordinamento giudiziario, fu allora approvato il ruolo organico dell'ufficio col bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1866 (1). Questo Ufficio dovrebbe in primo luogo esercitare le attribuzioni che sono conferite alle Commissioni del gratuito patrocinio (2); ma si ricorda una circolare ministeriale del 9 gennaio 1866 che riconosceva spettante esclusivamente alla competenza delle Commissioni di ammissione l'esame delle domande pel gratuito patrocinio, e si negava che l'Ufficio dei poveri potesse pronunziarsi sui titoli di povertà dei ricorrenti e tanto meno concedere il beneficio della gratuita difesa perchè alle Commissioni erano stati deferiti questi uffici prima affidati ai capi dei collegi e « non può suppersi che l'art. 32 di quel sovrano provvedimento (R. decreto 5 dicembre 1865, n. 2627) abbia voluto anche in questa parte, che « nei luoghi ove esiste un Ufficio dei poveri, di privata fondazione, « esso eserciti ad esclusione di dette Commissioni queste speciali attribuzioni che giammai gli appartennero ».

Nondimeno pare che sino all'anno 1884 l'avvocato dei poveri desse in iscritto il proprio parere, e che senza di esso la Commissione del gratuito patrocinio presso il Tribunale non deliberasse; ma non sempre lo seguiva, onde anche questa pratica cadde in dissuetudine e l'attuale titolare dovette riconoscere (anno 1888) le difficoltà che si opponevano a farla rivivere di fronte alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536, all. D. Ma, come non saprei trovare giustificazione alla disposizione dell'art. 32

(1) Per esso avevasi un *avvocato dei poveri* con lo stipendio di annue lire 1600 *due sostituti avvocati dei poveri* con annue lire 600; un *procuratore dei poveri* con annue lire 600 ed un *sostituto procuratore* con annue lire 200 e così in complesso una spesa per l'erario di lire 2600; ma i titolari degli uffici di avvocato e di procuratore corrispondono una determinata retribuzione ai rispettivi sostituti, coi quali dividono in certa porzione gli onorari, e, tutto sommato, meno gli emolumenti, si calcola che il reddito annuo per l'avvocato dei poveri sia di lire 4500 e quello per il procuratore dei poveri di lire 2200. Essi liquidano la pensione sul rispettivo stipendio, ma per la tenuità di essa ottengono anche un assegno sulle rendite della istituzione, che ha patrimonio proprio.

(2) R. DECRETO 6 dicembre 1865, n. 2626. *Ordinamento giudiziario:*

ART. 280. Sono conservati con gli attuali assegnamenti, gli uffici che furono istituiti in origine con private fondazioni per prestare ai poveri la gratuita clientela.

R. DECRETO 6 dicembre 1865, n. 2627, *col quale è regolato il gratuito patrocinio dei poveri:*

ART. 32. Nelle città, ove si trovano uffici di pubblica clientela, istituiti in origine con private fondazioni e che rimangono conservati in forza dell'art. 280 della legge di ordinamento giudiziario, essi eserciteranno le attribuzioni che dalla presente legge sono conferite alle Commissioni del gratuito patrocinio.

del R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, così sorprende, sebbene giusta, la sua abrogazione mercè la interpretazione data alla legge con una semplice circolare ministeriale.

Ora per le cause civili, innanzi le due Preture ed al Tribunale di Alessandria, l'Ufficio dei poveri ne assume la difesa, mano a mano che ne è avvertito colla trasmissione ad esso dei decreti della Commissione del gratuito patrocinio.

Per la difesa penale dei poveri detenuti, la cancelleria del Tribunale dà partecipazione all'Ufficio della sua nomina a difensore. Gli imputati in libertà si presentano a richiedere il patrocinio dell'Ufficio, il quale, specialmente se occorrono atti di istruzione e citazione di testimoni, cura la presentazione dei certificati del sindaco e dell'agente delle imposte.

Le difese innanzi alle Preture sono assunte, di regola, senza delegazione del magistrato, quando sia riconosciuta la povertà, salvo provvedere, ove occorra, alla presentazione dei certificati.

Le cause civili e gli affari di volontaria giurisdizione nell'anno 1897 furono 129, nel 1898 furono 121 e 108 nel 1899. Per queste cause il Tribunale di Alessandria nell'anno 1897 pronunciò 57 sentenze, 43 favorevoli in tutto al povero, 7 favorevoli in parte e 7 contrarie; nell'anno 1898 furono 58 sentenze, 45 favorevoli in tutto, 8 favorevoli in parte, 5 contrarie; e nel 1899 si ebbero 49 sentenze, 35 favorevoli in tutto, 10 favorevoli in parte e 4 contrarie.

Le due Preture di Alessandria nell'anno 1897 pronunciarono 20 sentenze, 17 favorevoli in tutto, 2 in parte ed una contraria; nel 1898 egualmente 20 sentenze, 16 favorevoli in tutto, 3 in parte ed una contraria; nel 1899 soltanto 14 sentenze, 13 favorevoli in tutto ed una favorevole in parte.

Gli affari di volontaria giurisdizione, comprese le omologazioni di atti nell'interesse di minorenni sotto la patria potestà o sotto tutela, esclusa però la istituzione della tutela, perchè l'ufficio non può agire di propria iniziativa, furono 21 nell'anno 1897; 28 nel 1898; 16 nel 1899, e soltanto due di questi affari, in ciascuno dei due primi anni, non ebbero esito favorevole.

Le transazioni iniziate in cause civili con l'assistenza dell'Ufficio dell'avvocato dei poveri furono 23 nell'anno 1897; 15 nel 1898 e 23 nel 1899.

Le rettificazioni degli atti dello stato civile, procurate raccogliendo i documenti all'uopo necessari e rimettendoli al Procuratore del Re, furono 40 nell'anno 1897; 32 nel 1898 e 34 nel 1899.

A questo lavoro, oltre l'opera prestata nell'interesse di persone povere per ricovero di minorenni discoli, per istanze dirette ad ottenere la dispensa da impedimenti civili al matrimonio, grazie o elargizioni sovrane, vanno aggiunte le consultazioni gratuite per le persone *almeno relativamente povere*. Per queste consultazioni è regola, secondo antica consuetu-

dine, di non richiedere la presentazione dei certificati di povertà, prescritti per l'ammissione al gratuito patrocinio, ma basta qualunque altro documento od almeno il certificato del sindaco. Però qualche prova si esige, volendo evitare qualunque pregiudizio agli altri patrocinatori della città.

Le risposte alle consultazioni sono date quasi tutte verbalmente, ad eccezione di quelle nell'interesse delle opere pie, che sono scritte, e si calcola che nell'anno 1897 non siano state meno di 280, nel 1898 non meno di 160 e nel 1899 non meno di 259.

Aggiungasi da ultimo l'opera prestata per la difesa penale (1), onde anche tenendo conto che l'Ufficio è relativamente abbastanza numeroso e sebbene annualmente si perdano le tracce di una sesta parte degli affari civili, provenienti dalla Commissione del gratuito patrocinio, forse perchè abbandonati, apparisce lodevole sotto ogni aspetto la sua operosità ed i risultati sono senza confronto superiori a quelli altrove ottenuti, in media, col gratuito patrocinio e tanto maggiori poi rispetto all'opera delle nuove associazioni o delle antiche istituzioni, tuttora sopravvivenenti in Roma, per la difesa gratuita dei poveri. Se ciò può derivare dall'essere l'azione dell'Avvocato dei poveri in Alessandria provocata direttamente dalla Commissione del gratuito patrocinio, con esclusione di ogni altro patrocinatore officioso, non meno si rende evidente, sia pel confronto con la minore attività dei ricordati sodalizi romani, sia per la frequenza con la quale spontaneamente si ricorre a questo Ufficio, anche all'infuori dalla vera e propria difesa giudiziale, ma per la più ampia e varia assistenza legale, come tuttora diffusa e vitale sia la fiduciosa popolarità di cui gode questa benemerita istituzione, e che indubbiamente deriva dall'antica tradizione locale e dall'opera di chi seppe tenerne alto il decoro, esercitando l'ufficio, come egli afferma, e quale si volle dal fondatore, con carità cristiana, e, possiamo anche aggiungere, difendendolo da ogni infiltrazione o degenerazione partigiana. Da ciò il dubbio se, trapiantando altrove simile istituzione, possa dare eguali risultati e se proprio dalla specialità sua e dalla tenuità della spesa che per essa sostiene l'Erario, si possa trarre sicuro argomento ed esempio per invocarne la diffusione, nonostante le altera-

(1) Sebbene estranee all'argomento di questa relazione, credo utile riferire anche le notizie relative alla difesa penale avendo già dovuto fare cenno anche di essa.

Innanzi al Tribunale fu da questo Ufficio nell'anno 1897 assunta la difesa di 78 imputati; nel 1898 intervenne in 102 processi per 118 imputati; nel 1899 in 122 per 138 imputati. - Gli imputati, difesi innanzi ai Pretori, furono 52 nel 1897; 28 nel 1898 e 66 nel 1899. Affermasi che l'Ufficio intervenne anche in giudizi innanzi la Corte d'assise, ma non è data alcuna indicazione. Inoltre si calcolano in media per ogni anno circa 40 remissioni di querele. - Debbo però avvertire come queste cifre appariscano alquanto incerte.

zioni inevitabili, che dovrebbe soffrire con la sua trasformazione in funzione dello Stato, come già si ebbe sino a tutto l'anno 1865 con le Avvocature dei poveri, le quali, fuori del proprio ambiente di origine, degenerarono e scomparvero senza rimpianti.

### IX. — Istituzioni speciali per l'assistenza legale dei poveri.

Risultati non molto differenti, nè superiori a quelli ricordati per le associazioni fra avvocati e procuratori, senza la manifestazione di una maggiore e più sicura vitalità, si ebbe nei tentativi, sebbene assai più diffusi, di dare vita ad istituzioni nuove, che apparirono promosse con intendimenti analoghi a quelli cui è dovuta la istituzione alessandrina.

Alludo ai *Segretariati del popolo*, tentati con differenti nomi, in diversi luoghi e un po' da tutti i partiti politici.

A Torino, ove nell'anno 1895 si ebbe il primo *Segretariato del popolo*, il Procuratore generale presso la Corte di Appello avvertiva come quest'opera di beneficenza, promossa da associazione clericale, pur avendo principalmente per iscopo di agevolare all'operaio ed al popolano la difesa dei suoi diritti, non aveva però preminente od esclusivo carattere di gratuito patrocinio giudiziale. Sostenuto con oblazioni di patroni, di patronesse e dall'opera del marchese Ricci de Ferres, consigliere comunale, persona dabbene e ricca, che già appartenne alla magistratura, prometteva negli inizi di riuscire assai utile, almeno per quanto è dato di rilevare dalle pubblicazioni fatte nel primo anno della sua esistenza (1896) e dal rendiconto dell'opera sua in quel medesimo anno (1) per ricerche di atti dello stato civile in Italia e all'estero (270), e per autenticazioni (169) e rettificazioni (60) di tali atti, per riconoscimenti di prole (10), per domande di componimenti amichevoli (128), per domande di ammissione al gratuito patrocinio (128), per assistenza in atti di volontaria giurisdizione (61) ed in vertenze contenziose (67), e per buon numero di diversi altri uffizi.

Simili istituzioni dovevano poi diffondersi in altre città, ma più che il gratuito patrocinio divenne in esse prevalente la consul-

(1) *Norme ai Segretariati del Popolo per rendere loro più facile l'esecuzione delle leggi*, Torino, tip. V. Bona, pag. 95. — *Quadro statistico degli uffizi fatti dal Segretariato del Popolo di Torino*, Torino, tip. V. Bona.

tazione gratuita limitandone sempre più l'azione a dare dilucidazioni e suggerimenti, onde i Procuratori generali appena fanno cenno di simili tentativi, come appena accennano a quelli dovuti all'iniziativa di altri partiti politici, sempre con risultati egualmente scarsi, quando non si ebbe da deplorarne l'opera partigiana o faziosa.

\* \* \*

Non a torto però fu tenuto conto anche di questi tentativi, in quanto concorrono ad attestare un sempre maggiore bisogno di assistenza legale per i poveri e forse anche rivelano una nuova tendenza nella ricerca del modo migliore per soddisfare a questo bisogno. Perciò meritevole di attenzione mi sembra altresì l'avvertenza del Procuratore generale in *Milano*, il quale rispondendo negativamente alla ripetuta richiesta di fare conoscere, se in quel distretto esistevano associazioni di avvocati e di procuratori per la difesa gratuita dei poveri, fece osservare che alcuni sodalizi di quella città provvedono anche alla assistenza dei rispettivi soci nelle contese giudiziarie. Onde mi pare che in uno studio sulla difesa giudiziale dei poveri, neppure sarebbe da trascurare come ora avvenga che talune classi di persone, le quali, individualmente ricorsero nel passato e forse dovrebbero tuttora necessariamente invocare il gratuito patrocinio, riunite poi in associazioni per la migliore tutela dei propri interessi, hanno disciplinata la iniziativa individuale, che nelle singole contestazioni erasi rivelata, per minore studio o avvedutezza, inefficace o perniciosa, specialmente quando potesse poi ricevere applicazioni con danno dell'interesse generale, della classe. Così avvenne, che l'azione giudiziaria, meglio studiata e diretta dell'associazione, riescì invece vittoriosa ed a beneficio della intera classe. Ricordo come esempio saliente di questo nuovo indirizzo le contese dei ferrovieri con le Società concessionarie delle ferrovie.

In simili circostanze o si rinuncia ad invocare il gratuito patrocinio o ad esso si ricorre fittiziamente, cioè soltanto per esimersi dal pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie, o dopo che la nuova giurisprudenza sia assodata. Invece, dapprima l'associazione, come indirizza la difesa giudiziale e sceglie il difensore, che risponde alla sua fiducia, così provvede a retribuirlo abbastanza lar-

gamente, secondo la importanza della lite e la gratuita clientela, che non è quindi sinceramente domandata, dovrebbe essere negata insieme alla esenzione dalle tasse e dalle spese.

### X. — Conclusioni e proposte.

Se il convincimento, che sono venuto formandomi nel lungo esame, ora compiuto, mi conduce ad ammettere coi precedenti relatori e col maggior numero dei signori Procuratori generali, che il gratuito patrocinio funziona male ed anzi ad affermare, come credo di aver dimostrato, che è in via di progressivo peggioramento, sento però di allontanarmi da essi, nel riconoscerne le cause e nei singoli apprezzamenti onde, per la grande autorità loro, non è senza esitanza, che vengo a presentare le mie conclusioni.

\*  
\*  
\*

Fu lodata unanimemente l'opera delle *Commissioni di ammissione*. Fatte poche eccezioni, questa lode va confermata, e in particolare modo spetta alle Commissioni presso i Tribunali, per la relativa sollecitudine delle loro decisioni in quanto avvengono entro l'anno e nella maggior parte entro breve termine, sebbene possa essere manifestato il voto che questa sollecitudine si estenda ovunque a sempre maggior numero di decisioni.

Ma, sebbene siano molte le domande respinte, specialmente perchè ritenute inattendibili nel merito, vedemmo come dal successivo andamento delle cause affidate al gratuito patrocinio si renda manifesto che, pur essendo accolto qualche reclamo contro le decisioni di queste Commissioni per la sola ispezione sulla probabilità dell'esito favorevole, è appunto nell'esame del merito della causa o dell'affare, che, nonostante le querimonie dei postulanti e dei loro patrocinatori, prevale una larghezza ed una tolleranza che non possono essere lodate, non soltanto perchè l'Erario ne soffre con spesa e danno dei contribuenti, ma perchè rendono possibile od agevolano una vessazione tanto più intollerabile, in quanto il voto delle Commissioni di ammissione dovrebbe evitarla. Onde, se può apparire superfluo, non è forse inutile contro qualche manifestazione di morboso sentimentalismo per le cosiddette parti povere, aggiungere che in questo esame non dovrebbero essere dimenticate le buone



ragioni della controparte, perchè se è vero che, in qualsiasi modo nasca una controversia giudiziaria, essa impone l'onere e la spesa di una difesa, anche contro pretese assurde, in queste cause dei poveri una infondata domanda assume, per questo voto preliminare, apparenze legittime ed è poi sostenuta con forme privilegiate, alle quali viene meno ogni giustificazione, e senza alcuna corrispondente responsabilità, perchè senza possibilità di risarcimento del danno da parte del povero.

Perciò un *maggior rigore delle Commissioni di ammissione*, tanto nell'accertamento della povertà relativa, quanto nello esame più diligente e coscienzioso dell'esito probabile, pare a me che sarebbe da raccomandare, perchè imposto dalla legge e perchè così più efficacemente, tanto nell'interesse dell'Erario quanto diffondendo un più alto e sincero criterio di giustizia, sarebbe diminuito il numero delle domande e delle contestazioni audaci e petulanti. Sarebbe perciò da accertare, nè all'uopo dovrebbe essere infruttuosa l'opera dei Presidenti delle Corti d'appello e dei rappresentanti il Pubblico Ministero, come veramente funzionano le singole Commissioni di ammissione presso i Collegi giudiziari, sia per la loro migliore composizione giusta quanto è prescritto dalla legge, sia per riconoscere quanta parte sia da esse abbandonata alle cancellerie per l'esame dei documenti, che attestano la povertà relativa, quanta se ne riserbino i magistrati per lo esame di quei documenti e per lo studio dell'esito probabile della lite.

Nè sembri contraddittorio se, all'invocazione di un più cosciente rigore nelle ammissioni al gratuito patrocinio, faccio poi seguire il voto affinchè alla parte povera siano agevolati i modi per presentare e giustificare le sue domande senza che ad essa, nè all'autorità giudiziaria, abbisogni l'opera d'intermediari inframmettenti e non disinteressati.

\* \* \*

Maggiore responsabilità per il cattivo funzionamento del gratuito patrocinio ricade per altra causa sulle Commissioni di ammissione, perchè per esse ne è rimasta deformata e fondamentalmente alterata la legge con l'abbandono della *scelta*, ad esse affidata, *del patrocinatore officioso*, facendo luogo, invece, e lasciandosi guidare, contro il chiaro precetto della legge medesima, dalla presunta fiducia della parte povera.

L'esperienza ci mostra come questo sistema, forse in astratto giustificabile, ma contrario alla nostra legge, la quale persino annovera la scelta di un difensore di fiducia, fra le cause di decadenza dal beneficio (art. 27), sia la vera o almeno la principale sorgente dei mali che si lamentano.

Per esso il gratuito patrocinio ha cessato di essere un onere per l'intera classe dei forensi; sfruttato da incettatori di liti, ha cessato di essere gratuito sino dal primo momento in cui è fatta la domanda di ammissione; — perciò non può recarci sorpresa se il patrocinatore pretenda di essere pagato non solo *largamente e prontamente*, ma anche *anticipatamente*; nè ci può sorprendere se mancano lagnanze e reclami delle parti povere, non già, perchè esse non sappiano trovar le vie, oggidì tutte aperte e ben note specialmente ai poveri ed ai petulanti, ma perchè essi scelsero e vollero il difensore di loro fiducia, onde possono prevedere o temere la risposta ai loro reclami.

Dove ed a chi si rivolgano le parti povere per cercare assistenza nelle loro pretese; come avvengano queste scelte; come nasca questa asserita fiducia in chi non ha esitazioni ad accettare qualunque patrocinio, ad incoraggiare qualunque lite, è notorio. Ciò tollerando, anzi legalizzando mercè l'opera delle Commissioni d'ammissione, possiamo poi stupirci se le cause dei poveri subiscano così poco prospere vicende? E come credere all'affermazione che le Commissioni d'ammissione prescelgono i più volenterosi ed idonei? Come credere alle lodi per la loro sclerzia ed avvedutezza? Come dare ascolto alle argomentazioni, dedotte dal testo della legge vigente, contro la proposta istituzione di un albo speciale di patrocinatori officiosi, quando le stesse Commissioni ammettono di preferire chi firmò l'istanza come designato dalla fiducia del povero ricorrente e per evitare da parte di altro patrocinatore, che fosse da esse prescelto, un rifiuto che, secondo la legge, potrebbe essere ammesso soltanto per grave e giustificato motivo e altrimenti dovrebbe essere punito?

Per siffatte tolleranze, cessando il patrocinio officioso d'essere gratuito, è naturale che gli sia rimasto come unico scopo la esenzione dalle tasse e dalle spese. Nè vi è ragione di sorprenderci se la classe forense, anche nella sua parte migliore, si sia adagiata in

questa nuova condizione di cose, accettando così la liberazione da un onere che i disagi economici ed il crescente numero delle controversie hanno reso più gravoso; ed era inevitabile che per questo vizio fondamentale, nella applicazione, tutta la legge e con essa l'*istituto* cui essa volle dare vita, ne escissero deformati!

\*  
\*\*

A tale cagione devesi attribuire la più lunga durata delle cause dei poveri, cui principalmente si rivolsero l'attenzione e le cure di questa Commissione, ma finora senza utili risultati. Però se la maggior durata di queste cause può ammettersi inevitabile entro i limiti di tolleranza, che ho sopra indicati, dovremo in tale ipotesi riconoscere che non rimane troppo elevato il numero di quelle ove si rileva inescusabile negligenza e sulle quali perciò la vigilanza del *Pubblico Ministero* dovrebbe e potrebbe efficacemente essere esercitata. In tale guisa neppure dovrebbe riescire difficile accertare in modo positivo e sicuro per quali fra queste cause, l'indugio sia veramente giustificato dalla specie della causa, o sia invece da attribuire a negligenza della parte povera ovvero del patrocinatore per avvisare al rimedio.

Ma anche i rappresentanti del *Pubblico Ministero* ci hanno dichiarato di avere del tutto abbandonati i *mezzi morali e disciplinari*, che la legge ad essi concedeva, perchè non trovarono assistenza nei Consigli di Disciplina e nei Consigli dell'Ordine, e con tali mezzi abbandonarono, o almeno indebolirono tanto la loro sorveglianza da chiederci se davvero essa sia esercitata e se sia da prestare piena fede alle risposte affermative! Se per le considerazioni già riferite può ammettersi, ma con ogni riserva, che non sempre sia rimedio efficace la sostituzione dei patrocinatori negligenti, una maggiore sorveglianza sarebbe stimolo assiduo che potrebbe indurre anche il più riluttante a condurre a termine queste cause per liberarsi, nella peggiore ipotesi, da un onere divenuto molesto. Per il miglior andamento di esse tale sorveglianza potrebbe riuscire utile almeno per frenare da una parte gli abusi nelle richieste di documenti e di copie, e a correggere dall'altra la riluttanza delle cancellerie per tutto ciò che si riferisce alle cause dei poveri, togliendo così pretesto

alle lagnanze ed alle perdite di tempo che si attribuiscono alle modalità per la corrispondenza imposte dagli articoli 6, 4, 3 e 20 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, ed alle difficoltà nel chiedere e nell'ottenere le inserzioni e la stampa degli atti a senso degli articoli 6, 4, 5 e 7 del ricordato regio decreto e degli articoli 64 e seguenti del Codice di procedura civile.

Ma se davvero vi fosse scelta oculata e sincera da parte delle Commissioni d'ammissione, anche questa sorveglianza del P. M. riescirebbe meno gravosa e le misure disciplinari meno necessarie e, se ad esse dovesse ricorrersi, più che sufficienti. — Sebbene si possa oggi dubitare della efficacia dei mezzi morali, riesce difficile persuaderci che sia davvero divenuto inevitabile il completo abbandono di tali mezzi, rispetto alla classe forense, per ottenere da essa maggior cura e sollecitudine nella gratuita difesa dei poveri, tanto più che alla deplorata negligenza di chi abitualmente raccoglie le cause dei poveri farebbero contrasto i ricordati lodevoli tentativi, sebbene troppo deboli, di dare vita per la difesa gratuita ad apposite associazioni!

\* \* \*

Se è vero che la *gratuità dell'ufficio* è divenuta incompatibile con le attuali condizioni economiche e col prevalente utilitarismo materialistico, qualche correttivo dovrebbe pure trovarsi nelle teorie nuovissime che si vanno spandendo con tanto rumore di parole per sostituire all'antichissimo precetto dell'amor del prossimo, sentimenti, che diconsi più vitali, di altruismo e di solidarietà umana!

Forse perciò si invoca che questa difesa divenga funzione collettiva dello Stato, liberando i professionisti da ogni onere o concorso individuale, e chiedendo ai funzionari dello Stato, tanto spesso ed ingiustamente giudicati, una difesa migliore con spesa minore! oppure vuolsi assicurato dallo Stato un onorario o un supplemento di compenso, oltre quello che si può sperare dalla sorte favorevole della lite!

Ma, anche all'infuori di abusive ed indecorose pretese da parte di qualche patrocinator, fu giustamente osservato (P. G. Casale) che non gratuita è la difesa dei poveri e che un maggiore rigore nelle

ammissioni accrescerebbe le probabilità di un compenso in seguito alla vittoria. Nondimeno si obietta che ciò non ostante il patrocinatore vuol essere pagato *prontamente, largamente ed anticipatamente* (P. G. Cagliari e Palermo) ed esagerando ed amplificando sempre si arriva a vedere una inevitabile disparità, perchè il ricco, supposto o tutt'al più relativamente tale, potrà avere sempre un patrocinatore migliore del povero. Ripeto che non io farò il torto alla magistratura di supporre che nei suoi giudizi subisca il fascino del più abile patrocinatore; ma tale disparità non si eviterebbe neppure quando la difesa del povero divenisse diretta funzione dello Stato ed esagerando, come avviene, le preoccupazioni per tale inevitabile disparità, saremmo condotti a riconoscere che la piena e sicura difesa del povero nelle cause civili sarebbe per esso un problema quasi insolubile!

Altri invece col più evidente contrasto trovano che alla difesa dei poveri sarebbe sufficiente l'opera di tirocinanti (uditori giudiziari e giovani avvocati) sorvegliati e diretti dal Pubblico Ministero. — Sebbene non intenda di esaminare alcuna delle riforme proposte, perchè già dalla nostra Commissione autorevolmente ed ampiamente discusse, credo che, abbandonata ogni esagerazione e considerate le cause dei poveri nella loro giusta importanza, quest'ultima proposta, accolta entro certi limiti e confortata da una migliore scelta dei patrocinatori da parte delle Commissioni di ammissioni, da più oculato esame nelle concessioni, che darebbero maggiore probabilità di vittoria e di compenso, sarebbe, almeno per ora, il rimedio più semplice e di più probabile buon esito contro i mali che lamentiamo. Nondimeno potremo anche augurare che per gli avvocati e per i procuratori, scelti a difesa dei poveri, si trovi modo di regolare e di dare più ampia, ma ad un tempo più cauta, applicazione alla facoltà che l'articolo 14 del regolamento per la nuova legge sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture ha concesso ad essi per farsi sostituire, ma sotto la propria responsabilità personale (1).

(1) Regio decreto 19 dicembre 1901, n. 547: " Art. 14. Gli avvocati e procuratori esercenti possono, sotto la personale responsabilità, farsi sostituire innanzi alle preture da chi vi è iscritto ai termini degli articoli precedenti. — La sostituzione può essere fatta anche per lettera o con delegazione scritta in fine dell'atto di citazione. „

\* \* \*

Ricordo, senza indugiarmi, quanto dal riassunto dei rapporti dei Procuratori generali risulta circa le differenze negli apprezzamenti e nei provvedimenti per eliminare dal numero di queste cause che figurano pendenti, e circa quelle che si ritengono abbandonate, quelle che artificiosamente si fanno apparire in corso per non soddisfare il debito verso lo Stato e come si cerchi dai cancellieri di scoprire, ma con scarsi risultati, le transazioni a tal fine occultate e come si profitti della disposizione dell'articolo 5 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *D*, per esimersi dal pagamento (1).

Il *recupero delle spese a debito* è argomento di speciale controllo per il Ministero della giustizia, che da tempo ha disciplinato un apposito « servizio di vigilanza sul recuperamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia civile e penale » mediante verificazioni trimestrali dei due registri *campioni*, civile e penale, ed istituendo un registro destinato a mantenere in evidenza i crediti iscritti sul campione civile (2). Inoltre esso pubblica nel suo Bollettino ufficiale i quadri riassuntivi trimestrali delle riscossioni. Ivi troveremo elementi per il nostro studio senza bisogno di nuove o speciali indagini e meglio di quanto può essere fatto sui ricordati rapporti dei Procuratori generali. Fu già accennato come in alcuni luoghi i patrocinatori coadiuvino le Cancellerie per ottenere poi il pagamento dei propri compensi e infatti ad essi si deve la nuova disposizione, che ne concede la riscossione privilegiata (3),

(1) Legge 19 luglio 1880, n. 5536, alleg. *D*: « Art. 5. L'azione di ricupero, stabilita a carico della persona ammessa al gratuito patrocinio dagli art. 140 (ora 144) e 25 (ora 36) delle leggi sulle tasse di registro e bollo, potrà essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione, abbia conseguito un valore eccedente il sestuplo delle tasse e diritti. Quanto alle spese anticipate dall'erario, il povero sarà tenuto a rimborsarle con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

(2) L'ultima circolare ministeriale che ricorda e modifica le precedenti istruzioni su questo argomento, è del 17 giugno 1886, n. 12610, div. 8<sup>a</sup>-1169 reg. circ. (*Boll. Uff. del Ministero di grazia e giustizia*, n. 25, del 23 giugno 1886, pagina 254 — *Racc. delle Circ.*, vol. 4, pag. 190).

(3) Legge 7 luglio 1901, n. 283: « Art. 12. Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio, gli onorari e le indennità dovute al patrocinatore nominato d'ufficio, saranno, a sua domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo dalla legge stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite.

consacrando legislativamente quanto finora era stato argomento di avvertenze e di raccomandazioni ai cancellieri in via amministrativa; imperocchè ad una manifesta e regolare transazione siano talvolta le pretese dei patrocinatori ostacolo maggiore del debito verso lo Stato! Non so perciò se questa nuova disposizione, da cui sapranno indubbiamente trarre profitto i patrocinatori, potrà egualmente giovare all'Erario, e per esso ai contribuenti, nel recupero delle spese. È però incontestabile che questo servizio è molto più attivo dopo che per la legge dell'8 agosto 1895, n. 556 (art. 5), è assegnata ai cancellieri la decima parte delle somme segnate sul campione civile e da essi recuperate.

\*  
\*\*

Interessa allo Stato la buona difesa delle cause dei poveri. Ma questa, ormai antica affermazione, ripeto, non soltanto rispetto al recupero delle spese che di frequente esso perde per larvati abbandoni, palliate rinuncie o perenzioni, per transazioni occultate a suo danno, bensì, senza bisogno di ricorrere ad alcuna esagerata manifestazione a favore delle cause dei poveri, ricordando gli alti fini di giustizia, fondamento dello Stato e scopo precipuo della sua funzione. Perciò anche la modesta mia parola viene a riconoscere indispensabile ed urgente un rimedio.

La nostra Commissione ha già esaminato, come testè ho ricordato, proposte di riforme legislative ed ha suggerito qualche parziale rimedio per migliorare l'attuale sistema. Su queste proposte, come ho già detto, non mi indugio e non insisto su quelle da me poco fa additate, perchè, di fronte allo stato di cose prodotto principalmente da tanto lunga e piena desuetudine della legge, non saprei quale efficacia potrebbero avere parziali provvedimenti perdurando l'inosservanza della legge. Da altra parte non sento con quale fiducia possa essere invocata, o reputata sufficiente una delle consuete circolari ministeriali, che imponga il ritorno alla legge, ed una più sincera applicazione di essa!

Sarei quindi d'avviso, che la nostra Commissione, ricordando le sue precedenti deliberazioni, possa ora limitarsi a segnalare i peggioramenti riscontrati durante il quadriennio 1897-1900, lasciando al Ministro della giustizia la ricerca e lo studio dei provvedimenti più

opportuni, tanto più che nuovamente fu di recente annunciato lo intendimento di presentare al Parlamento concrete proposte su questo argomento.

\* \* \*

Per la indagine statistica, che dovrà essere da noi proseguita, presento ora formalmente la proposta, già accennata da principio, per unificare le tavole della statistica generale ed i prospetti statistici, che accompagnano le relazioni sottoposte al nostro esame.

Questi prospetti dovrebbero essere soppressi, ma assicurando in pari tempo la maggior correttezza per tutte le indicazioni delle tavole annuali ora tardivamente e faticosamente corrette pel confronto coi nostri prospetti. Occorre anche una più sicura determinazione dei criteri da seguire nella compilazione delle tavole annuali specialmente per accertare la durata delle cause e nella indicazione di quelle che sono da considerare pendenti o di nuova istituzione. Inoltre queste tavole dovrebbero essere rese più complete introducendovi la separazione, già indicata in altre tavole della statistica giudiziaria civile, fra gli affari di volontaria giurisdizione e gli affari contenziosi; distinguendo, tanto per le domande di ammissione respinte, quanto per le revocò del gratuito patrocinio, le decisioni dipendenti dalle condizioni economiche dei ricorrenti da quelle determinate dal giudizio sull'esito probabile della causa o dell'affare; salvo poi esaminare se sia da accertare meglio la sollecitudine delle Commissioni di ammissione nel decidere sulle istanze e se possa essere intrapreso uno studio analitico sulle specie delle contestazioni prevalenti fra le cause affidate al gratuito patrocinio per meglio conoscere la funzione di questo istituto ed in quanto la specie delle cause influisca sul suo andamento.

Gli elenchi nominativi di queste cause, dai quali attualmente si ricava nessuno o scarso profitto, non dovrebbero più essere trasmessi al Ministero della giustizia, ma, nuovamente resi semestrali, dovrebbero essere comunicati ai Procuratori del Re ed ai Procuratori generali per la sorveglianza ad essi affidata, quando non creda la Direzione generale della Statistica di giovarsene per riscontro o come base delle tavole annuali.

I rapporti annuali dei Procuratori generali presso le Corti, di-



retti al Ministero della giustizia, dovrebbero più particolarmente dare conto con ordine prestabilito dei risultati di questa vigilanza e dei provvedimenti presi, e di quant'altro fu già richiesto con apposite circolari, nonchè riferire le notizie non comprese nelle tavole statistiche, ma che, quando sia possibile, dovrebbero sempre essere numericamente rappresentate predisponendo all'uopo speciali prospetti. All'esame di questi rapporti non dovrebbe tenersi estraneo il Ministero della giustizia e con qualche ispezione potrebbe accertare se e come la sorveglianza si eserciti.

Infine vedrà la Commissione se per avere più largo campo di esame e di confronto sia da rendere definitiva la proposta fatta nella sessione del luglio 1899 perchè divenga *triennale* la relazione che ad essa deve essere presentata su questo importante argomento (1).

---

(1) *Atti della Commissione*, Sessione del dicembre 1899, pag. 11, 73-75, 81.

CAUSE TRATTATE CON GRATUITO PATROCINIO

| DISTRETTI<br>di<br>Corte<br>d'appello | a carico                          |                             | esaurite                                                               |                                                          |                         |                            |                                  |                                  |                             |                    |                              |                |                                                                                                                           |                       |              | Du            |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                       |                                   |                             | Esito del giudizio delle cause<br>in primo grado e in grado di appello |                                                          |                         |                            |                                  |                                  |                             |                    |                              |                | Giudizi in primo grado<br>(dalla data dell'atto introduttivo della lite sino a quella della pubblicazione della sentenza) |                       |              |               |                   |
|                                       | pendenti alla fine dell'anno 1896 | sopravvenute nell'anno 1897 | Totale                                                                 | Dichiarazione di incompetenza o rinvio ad altra Autorità | con vittoria del povero | con soccombenza del povero | con vittoria parziale del povero | Rinunzia, abbandono o perenzione | Transazione o conciliazione | Revoca del decreto | Totale delle cause terminate | entro tre mesi |                                                                                                                           |                       |              |               | da tre a sei mesi |
|                                       |                                   |                             |                                                                        |                                                          |                         |                            |                                  |                                  |                             |                    |                              | entro tre mesi | da tre a sei mesi                                                                                                         | da sei mesi a un anno | oltre l'anno |               | Totale            |
| Genova . . . .                        | 888                               | 1,722                       | 2,610                                                                  | 8                                                        | 488                     | 166                        | 90                               | 154                              | 138                         | 30                 | 1,074                        | 130            | 121                                                                                                                       | 115                   | 169          | 535           |                   |
| Casale . . . . .                      | 561                               | 649                         | 1,210                                                                  | 2                                                        | 208                     | 82                         | 58                               | 92                               | 109                         | 38                 | 589                          | 73             | 52                                                                                                                        | 65                    | 70           | 260           |                   |
| Torino . . . . .                      | 1,699                             | 1,660                       | 3,359                                                                  | 27                                                       | 601                     | 217                        | 115                              | 409                              | 203                         | 89                 | 1,661                        | 242            | 163                                                                                                                       | 157                   | 140          | 702           |                   |
| Milano . . . . .                      | 1,245                             | 1,247                       | 2,492                                                                  | 6                                                        | 446                     | 177                        | 96                               | 451                              | 168                         | 8                  | 1,352                        | 221            | 109                                                                                                                       | 139                   | 94           | 563           |                   |
| Brescia . . . . .                     | 547                               | 744                         | 1,291                                                                  | 11                                                       | 219                     | 98                         | 35                               | 175                              | 91                          | 21                 | 650                          | 118            | 52                                                                                                                        | 57                    | 51           | 278           |                   |
| Venezia . . . . .                     | 891                               | 1,544                       | 2,435                                                                  | 6                                                        | 543                     | 230                        | 58                               | 256                              | 193                         | 49                 | 1,340                        | 305            | 137                                                                                                                       | 105                   | 134          | 681           |                   |
| Parma e Modena . . . . .              | 453                               | 678                         | 1,131                                                                  | 9                                                        | 284                     | 76                         | 70                               | 133                              | 54                          | 7                  | 633                          | 144            | 72                                                                                                                        | 79                    | 63           | 358           |                   |
| Lucca . . . . .                       | 281                               | 379                         | 660                                                                    | 3                                                        | 157                     | 53                         | 14                               | 118                              | 41                          | ..                 | 386                          | 84             | 35                                                                                                                        | 30                    | 32           | 181           |                   |
| Firenze . . . . .                     | 470                               | 766                         | 1,236                                                                  | 10                                                       | 340                     | 95                         | 27                               | 179                              | 28                          | 5                  | 684                          | 245            | 61                                                                                                                        | 42                    | 41           | 389           |                   |
| Bologna . . . . .                     | 570                               | 716                         | 1,286                                                                  | 14                                                       | 331                     | 72                         | 46                               | 142                              | 59                          | 57                 | 721                          | 215            | 73                                                                                                                        | 34                    | 73           | 395           |                   |
| Ancona, Macerata, Perugia . . . . .   | 802                               | 1,001                       | 1,803                                                                  | 13                                                       | 357                     | 131                        | 52                               | 213                              | 153                         | 7                  | 926                          | 179            | 98                                                                                                                        | 94                    | 110          | 481           |                   |
| Roma . . . . .                        | 927                               | 2,100                       | 3,027                                                                  | 66                                                       | 1,090                   | 322                        | 152                              | 228                              | 102                         | 77                 | 2,037                        | 272            | 304                                                                                                                       | 418                   | 330          | 1,324         |                   |
| Aquila . . . . .                      | 664                               | 912                         | 1,576                                                                  | 8                                                        | 345                     | 64                         | 43                               | 108                              | 125                         | 13                 | 701                          | 108            | 85                                                                                                                        | 74                    | 71           | 338           |                   |
| Napoli e Potenza . . . . .            | 2,682                             | 3,465                       | 6,147                                                                  | 93                                                       | 1,499                   | 318                        | 338                              | 261                              | 399                         | 35                 | 2,943                        | 649            | 409                                                                                                                       | 329                   | 330          | 1,717         |                   |
| Trani . . . . .                       | 563                               | 1,635                       | 2,198                                                                  | 16                                                       | 758                     | 161                        | 114                              | 288                              | 96                          | 13                 | 1,416                        | 517            | 184                                                                                                                       | 91                    | 77           | 869           |                   |
| Catanzaro . . . . .                   | 749                               | 1,746                       | 2,495                                                                  | 46                                                       | 701                     | 162                        | 106                              | 183                              | 99                          | 104                | 1,406                        | 276            | 192                                                                                                                       | 151                   | 133          | 752           |                   |
| Messina . . . . .                     | 248                               | 725                         | 973                                                                    | 6                                                        | 309                     | 38                         | 59                               | 71                               | 124                         | 5                  | 612                          | 113            | 26                                                                                                                        | 108                   | 63           | 310           |                   |
| Catania . . . . .                     | 1,350                             | 1,764                       | 3,014                                                                  | 33                                                       | 712                     | 180                        | 205                              | 360                              | 126                         | 37                 | 1,653                        | 385            | 148                                                                                                                       | 156                   | 155          | 844           |                   |
| Palermo . . . . .                     | 1,594                             | 1,914                       | 3,508                                                                  | 27                                                       | 949                     | 234                        | 200                              | 151                              | 82                          | 12                 | 1,655                        | 546            | 198                                                                                                                       | 153                   | 171          | 1,068         |                   |
| Cagliari . . . . .                    | 1,066                             | 1,483                       | 2,549                                                                  | 8                                                        | 616                     | 191                        | 100                              | 348                              | 107                         | 7                  | 1,377                        | 256            | 162                                                                                                                       | 175                   | 165          | 758           |                   |
| <b>Regno . . . . .</b>                | <b>18,150</b>                     | <b>26,850</b>               | <b>45,000</b>                                                          | <b>412</b>                                               | <b>10,958</b>           | <b>3,067</b>               | <b>1,978</b>                     | <b>4,320</b>                     | <b>2,497</b>                | <b>614</b>         | <b>23,846</b>                | <b>5,078</b>   | <b>2,681</b>                                                                                                              | <b>2,572</b>          | <b>2,472</b> | <b>12,803</b> |                   |

N. B. La somma delle cause terminate, più quelle pendenti, non corrisponde al totale delle cause a carico, perchè sono potute classificare in alcuna delle colonne che si riferiscono all'esito del giudizio.

PRESSO LE VARIE MAGISTRATURE NELL'ANNO 1897.

| Cause | rata                                                                                                                                |                   |                       |              |              |                                                                          |                    |                   |                       |              |               |                    |                   |                       |              | rimaste pendenti                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       | Giudizi in grado di appello<br>(dalla data dell'atto d'interposizione di appello sino alla pubblicazione della sentenza di appello) |                   |                       |              |              | Giudizi in primo grado<br>(dalla data dell'atto introduttivo della lite) |                    |                   |                       |              |               |                    |                   |                       |              | Giudizi in grado di appello<br>(dalla data dell'atto d'interposizione di appello) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | entro tre mesi                                                                                                                      | da tre a sei mesi | da sei mesi a un anno | oltre l'anno | Totale       | in complesso                                                             | non oltre tre mesi | da tre a sei mesi | da sei mesi a un anno | oltre l'anno | Totale        | non oltre tre mesi | da tre a sei mesi | da sei mesi a un anno | oltre l'anno | Totale                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | entro tre mesi                                                                                                                      | da tre a sei mesi | da sei mesi a un anno | oltre l'anno | Totale       | in complesso                                                             | non oltre tre mesi | da tre a sei mesi | da sei mesi a un anno | oltre l'anno | Totale        | non oltre tre mesi | da tre a sei mesi | da sei mesi a un anno | oltre l'anno | Totale                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 9                                                                                                                                   | 18                | 83                    | 113          | 223          | 1,536                                                                    | 215                | 189               | 270                   | 677          | 1,351         | 6                  | 8                 | 55                    | 116          | 185                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 28                                                                                                                                  | 31                | 25                    | 6            | 90           | 621                                                                      | 107                | 87                | 127                   | 249          | 570           | 13                 | 13                | 11                    | 14           | 51                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 141                                                                                                                                 | 45                | 48                    | 24           | 258          | 1,697                                                                    | 261                | 225               | 405                   | 617          | 1,508         | 50                 | 34                | 42                    | 63           | 139                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 19                                                                                                                                  | 18                | 51                    | 72           | 166          | 1,136                                                                    | 190                | 164               | 267                   | 447          | 1,088         | 8                  | 6                 | 27                    | 27           | 68                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 41                                                                                                                                  | 23                | 18                    | 6            | 88           | 638                                                                      | 103                | 97                | 148                   | 223          | 574           | 9                  | 13                | 17                    | 25           | 64                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 72                                                                                                                                  | 47                | 26                    | 16           | 161          | 1,095                                                                    | 179                | 159               | 224                   | 450          | 1,012         | 26                 | 20                | 18                    | 19           | 83                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 22                                                                                                                                  | 23                | 21                    | 15           | 81           | 498                                                                      | 110                | 89                | 100                   | 138          | 437           | 7                  | 12                | 11                    | 31           | 61                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 9                                                                                                                                   | 18                | 12                    | 7            | 46           | 274                                                                      | 49                 | 38                | 46                    | 113          | 246           | 6                  | 2                 | 8                     | 12           | 28                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 31                                                                                                                                  | 26                | 21                    | 5            | 83           | 552                                                                      | 119                | 70                | 104                   | 224          | 517           | 7                  | 11                | 9                     | 8            | 35                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 16                                                                                                                                  | 18                | 22                    | 12           | 68           | 487                                                                      | 70                 | 76                | 88                    | 219          | 453           | 5                  | 6                 | 7                     | 16           | 34                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 23                                                                                                                                  | 29                | 35                    | 14           | 101          | 881                                                                      | 113                | 160               | 182                   | 338          | 793           | 14                 | 18                | 28                    | 28           | 88                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 13                                                                                                                                  | 25                | 91                    | 177          | 306          | 990                                                                      | 272                | 256               | 188                   | 130          | 846           | 21                 | 27                | 21                    | 75           | 144                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 29                                                                                                                                  | 12                | 27                    | 54           | 122          | 875                                                                      | 182                | 120               | 153                   | 288          | 743           | 15                 | 17                | 50                    | 50           | 132                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 65                                                                                                                                  | 114               | 82                    | 270          | 531          | 3,204                                                                    | 555                | 620               | 731                   | 781          | 2,690         | 53                 | 38                | 110                   | 313          | 514                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 22                                                                                                                                  | 43                | 50                    | 65           | 180          | 752                                                                      | 327                | 131               | 102                   | 95           | 655           | 15                 | 30                | 48                    | 4            | 97                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 67                                                                                                                                  | 79                | 66                    | 51           | 263          | 1,089                                                                    | 165                | 190               | 259                   | 363          | 977           | 29                 | 22                | 28                    | 33           | 112                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 15                                                                                                                                  | 9                 | 27                    | 51           | 102          | 361                                                                      | 40                 | 39                | 97                    | 117          | 293           | ..                 | 13                | 21                    | 31           | 63                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 56                                                                                                                                  | 83                | 73                    | 74           | 286          | 1,361                                                                    | 191                | 214               | 266                   | 379          | 1,050         | 66                 | 80                | 65                    | 100          | 311                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 121                                                                                                                                 | 91                | 60                    | 70           | 342          | 1,853                                                                    | 252                | 215               | 266                   | 575          | 1,303         | 20                 | 37                | 46                    | 442          | 545                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | 43                                                                                                                                  | 40                | 33                    | 37           | 158          | 1,171                                                                    | 148                | 187               | 245                   | 487          | 1,067         | 18                 | 22                | 17                    | 47           | 104                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | <b>842</b>                                                                                                                          | <b>792</b>        | <b>876</b>            | <b>1,145</b> | <b>3,655</b> | <b>21,071</b>                                                            | <b>3,651</b>       | <b>3,326</b>      | <b>4,268</b>          | <b>6,913</b> | <b>18,158</b> | <b>388</b>         | <b>429</b>        | <b>639</b>            | <b>1,457</b> | <b>2,913</b>                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

vi furono alcune delle cause decise le quali, essendo stato il gratuito patrocinio concesso ad ambe le Parti, non si

CAUSE TRATTATE CON GRATUITO PATROCINIO

| DISTRETTI<br>di<br>Corte<br>d'appello | a carico                          |                             | esaurite                                                            |                         |                            |                                  |                                  |                             |                    |                                |                                                                                                                        |                       |              | Du           |              |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                       | pendenti alla fine dell'anno 1897 | sopravvenute nell'anno 1898 | Esito del giudizio delle cause in primo grado e in grado di appello |                         |                            |                                  |                                  |                             |                    |                                |                                                                                                                        |                       |              | Totale       |              |               |
|                                       |                                   |                             | Dichiarazione di incompetenza o rinvio ad altra Autorità            | con vittoria del povero | con soccombenza del povero | con vittoria parziale del povero | Rinunzia, abbandono o perenzione | Transazione o conciliazione | Revoca del decreto | 1 totale delle cause terminate | Giudizi in primo grado (dalla data dell'atto introduttivo della lite sino a quella della pubblicazione della sentenza) |                       |              |              |              |               |
| entro tre mesi                        | da tre a sei mesi                 | da sei mesi a un anno       | oltre l'anno                                                        | Totale                  | entro tre mesi             | da tre a sei mesi                | da sei mesi a un anno            | oltre l'anno                | Totale             | entro tre mesi                 | da tre a sei mesi                                                                                                      | da sei mesi a un anno | oltre l'anno | Totale       |              |               |
| Genova                                | 1,496                             | 1,402                       | 2,898                                                               | 6                       | 516                        | 168                              | 96                               | 199                         | 184                | 8                              | 1,177                                                                                                                  | 184                   | 96           | 123          | 155          | 558           |
| Casale                                | 621                               | 678                         | 1,299                                                               | 4                       | 259                        | 71                               | 41                               | 104                         | 132                | 26                             | 637                                                                                                                    | 84                    | 59           | 74           | 62           | 279           |
| Torino                                | 1,696                             | 1,689                       | 3,385                                                               | 13                      | 607                        | 252                              | 105                              | 380                         | 301                | 45                             | 1,703                                                                                                                  | 229                   | 145          | 156          | 188          | 718           |
| Milano                                | 1,136                             | 1,210                       | 2,346                                                               | 9                       | 414                        | 196                              | 113                              | 376                         | 297                | 14                             | 1,419                                                                                                                  | 213                   | 95           | 117          | 107          | 532           |
| Brescia                               | 638                               | 687                         | 1,325                                                               | 11                      | 258                        | 134                              | 45                               | 172                         | 123                | 6                              | 749                                                                                                                    | 135                   | 63           | 65           | 97           | 360           |
| Venezia                               | 1,095                             | 1,370                       | 2,465                                                               | 12                      | 470                        | 204                              | 70                               | 233                         | 195                | 54                             | 1,238                                                                                                                  | 285                   | 104          | 108          | 88           | 585           |
| Parma                                 | 171                               | 308                         | 479                                                                 | 1                       | 125                        | 45                               | 36                               | 45                          | 31                 |                                | 283                                                                                                                    | 85                    | 31           | 34           | 24           | 174           |
| Modena (Sez.)                         | 327                               | 340                         | 667                                                                 | 4                       | 179                        | 55                               | 26                               | 78                          | 46                 | 7                              | 395                                                                                                                    | 87                    | 32           | 52           | 49           | 220           |
| Lucca                                 | 274                               | 351                         | 625                                                                 | 8                       | 132                        | 54                               | 20                               | 79                          | 38                 | 1                              | 332                                                                                                                    | 91                    | 35           | 27           | 22           | 175           |
| Firenze                               | 552                               | 677                         | 1,229                                                               | 7                       | 308                        | 86                               | 34                               | 241                         | 74                 | 1                              | 751                                                                                                                    | 208                   | 55           | 37           | 39           | 339           |
| Bologna                               | 572                               | 810                         | 1,382                                                               | 6                       | 337                        | 101                              | 48                               | 99                          | 55                 | 74                             | 720                                                                                                                    | 210                   | 74           | 64           | 75           | 423           |
| Ancona                                | 236                               | 252                         | 488                                                                 | 4                       | 118                        | 27                               | 20                               | 29                          | 50                 |                                | 248                                                                                                                    | 50                    | 30           | 24           | 34           | 138           |
| Macerata (Sezione)                    | 271                               | 389                         | 660                                                                 | 3                       | 158                        | 49                               | 22                               | 70                          | 47                 |                                | 349                                                                                                                    | 88                    | 31           | 34           | 23           | 176           |
| Perugia (Sez.)                        | 257                               | 396                         | 653                                                                 | 24                      | 79                         | 86                               | 46                               | 76                          | 35                 | 1                              | 347                                                                                                                    | 64                    | 48           | 47           | 43           | 202           |
| Roma                                  | 542                               | 1,227                       | 1,769                                                               | 22                      | 629                        | 218                              | 138                              | 208                         | 36                 | 7                              | 1,258                                                                                                                  | 290                   | 170          | 151          | 171          | 782           |
| Aquila                                | 878                               | 813                         | 1,691                                                               | 16                      | 322                        | 78                               | 81                               | 93                          | 105                | 4                              | 699                                                                                                                    | 131                   | 70           | 90           | 60           | 351           |
| Napoli                                | 2,955                             | 3,189                       | 6,144                                                               | 104                     | 1,353                      | 329                              | 291                              | 265                         | 312                | 252                            | 2,938                                                                                                                  | 765                   | 261          | 274          | 255          | 1,555         |
| Potenza (Sez.)                        | 345                               | 406                         | 751                                                                 | 5                       | 185                        | 43                               | 26                               | 54                          | 26                 | 2                              | 241                                                                                                                    | 103                   | 34           | 39           | 30           | 206           |
| Trani                                 | 752                               | 1,205                       | 1,957                                                               | 7                       | 585                        | 123                              | 139                              | 170                         | 116                | 9                              | 1,149                                                                                                                  | 359                   | 117          | 137          | 71           | 704           |
| Catanzaro                             | 1,091                             | 1,515                       | 2,606                                                               | 24                      | 796                        | 138                              | 159                              | 93                          | 59                 | 98                             | 1,367                                                                                                                  | 298                   | 260          | 198          | 96           | 847           |
| Messina                               | 390                               | 680                         | 1,070                                                               | 12                      | 304                        | 45                               | 71                               | 168                         | 46                 | 3                              | 649                                                                                                                    | 126                   | 49           | 51           | 98           | 324           |
| Catania                               | 1,290                             | 1,778                       | 3,068                                                               | 43                      | 807                        | 212                              | 127                              | 394                         | 106                | 20                             | 1,709                                                                                                                  | 518                   | 177          | 104          | 132          | 931           |
| Palermo                               | 1,853                             | 1,925                       | 3,778                                                               | 61                      | 996                        | 243                              | 205                              | 323                         | 192                | 4                              | 2,024                                                                                                                  | 491                   | 306          | 298          | 148          | 1,183         |
| Cagliari                              | 1,171                             | 1,376                       | 2,547                                                               | 12                      | 610                        | 180                              | 102                              | 425                         | 91                 | 7                              | 1,427                                                                                                                  | 223                   | 153          | 162          | 244          | 782           |
| <b>Regno</b>                          | <b>20,609</b>                     | <b>24,668</b>               | <b>45,277</b>                                                       | <b>418</b>              | <b>10,547</b>              | <b>3,137</b>                     | <b>2,061</b>                     | <b>4,374</b>                | <b>2,727</b>       | <b>643</b>                     | <b>23,907</b>                                                                                                          | <b>5,317</b>          | <b>2,495</b> | <b>2,421</b> | <b>2,311</b> | <b>12,544</b> |

NB. Veggasi la nota a pag. 322-323.

PRESSO LE VARIE MAGISTRATURE NELL'ANNO 1898.

| Cause          |                                                                                                                                  | rimaste pendenti                                                      |                    |                   |                       |                    |                                                                                |                       |                   |                       |                    |                   |                       |              |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| rata           | Giudizi in grado di appello (dalla data dell'atto d'interposizione di appello sino alla pubblicazione della sentenza di appello) | Giudizi in primo grado (dalla data dell'atto introduttivo della lite) |                    |                   |                       |                    | Giudizi in grado di appello (dalla data dell'atto d'interposizione di appello) |                       |                   |                       |                    |                   |                       |              |              |
|                |                                                                                                                                  | in complesso                                                          | non oltre tre mesi | da tre a sei mesi | da sei mesi a un anno | oltre l'anno       | Totale                                                                         | non oltre tre mesi    | da tre a sei mesi | da sei mesi a un anno | oltre l'anno       | Totale            |                       |              |              |
| entro tre mesi | da tre a sei mesi                                                                                                                | da sei mesi a un anno                                                 | oltre l'anno       | Totale            | in complesso          | non oltre tre mesi | da tre a sei mesi                                                              | da sei mesi a un anno | oltre l'anno      | Totale                | non oltre tre mesi | da tre a sei mesi | da sei mesi a un anno | oltre l'anno | Totale       |
| 22             | 18                                                                                                                               | 124                                                                   | 95                 | 259               | 1,721                 | 219                | 214                                                                            | 237                   | 729               | 1,449                 | 12                 | 9                 | 193                   | 53           | 272          |
| 22             | 17                                                                                                                               | 18                                                                    | 39                 | 96                | 657                   | 103                | 70                                                                             | 156                   | 276               | 605                   | 4                  | 3                 | 10                    | 35           | 52           |
| 77             | 74                                                                                                                               | 71                                                                    | 44                 | 266               | 1,677                 | 245                | 203                                                                            | 335                   | 704               | 1,487                 | 40                 | 52                | 31                    | 67           | 190          |
| 46             | 37                                                                                                                               | 44                                                                    | 77                 | 204               | 927                   | 192                | 153                                                                            | 208                   | 317               | 870                   | 12                 | 8                 | 9                     | 26           | 57           |
| 26             | 19                                                                                                                               | 23                                                                    | 21                 | 89                | 575                   | 81                 | 96                                                                             | 116                   | 234               | 527                   | 4                  | 9                 | 9                     | 28           | 48           |
| 61             | 44                                                                                                                               | 38                                                                    | 28                 | 171               | 1,227                 | 254                | 202                                                                            | 213                   | 478               | 1,147                 | 16                 | 18                | 17                    | 29           | 80           |
| 4              | 11                                                                                                                               | 12                                                                    | 6                  | 33                | 196                   | 82                 | 23                                                                             | 24                    | 44                | 178                   | 4                  | 1                 | 4                     | 9            | 18           |
| 13             | 11                                                                                                                               | 14                                                                    | 6                  | 44                | 272                   | 49                 | 49                                                                             | 57                    | 93                | 253                   | 2                  | 2                 | 7                     | 8            | 19           |
| 10             | 9                                                                                                                                | 7                                                                     | 13                 | 39                | 293                   | 39                 | 52                                                                             | 57                    | 121               | 269                   | 1                  | 4                 | 2                     | 17           | 24           |
| 20             | 36                                                                                                                               | 16                                                                    | 24                 | 96                | 478                   | 84                 | 87                                                                             | 98                    | 181               | 450                   | 3                  | 9                 | 9                     | 7            | 28           |
| 7              | 14                                                                                                                               | 21                                                                    | 27                 | 69                | 662                   | 110                | 87                                                                             | 132                   | 235               | 614                   | 8                  | 4                 | 11                    | 25           | 48           |
| 6              | 9                                                                                                                                | 9                                                                     | 9                  | 33                | 240                   | 34                 | 27                                                                             | 40                    | 105               | 206                   | 2                  | 12                | 8                     | 12           | 34           |
| 10             | 14                                                                                                                               | 15                                                                    | 16                 | 55                | 311                   | 51                 | 36                                                                             | 64                    | 120               | 271                   | 1                  | 16                | 14                    | 9            | 40           |
| 18             | 13                                                                                                                               | 7                                                                     | 7                  | 45                | 306                   | 50                 | 42                                                                             | 45                    | 144               | 281                   | 2                  | 3                 | 6                     | 14           | 25           |
| 34             | 37                                                                                                                               | 69                                                                    | 85                 | 225               | 511                   | 137                | 73                                                                             | 52                    | 73                | 335                   | 31                 | 35                | 32                    | 73           | 176          |
| 15             | 36                                                                                                                               | 43                                                                    | 54                 | 148               | 990                   | 121                | 109                                                                            | 186                   | 448               | 864                   | 13                 | 13                | 16                    | 84           | 126          |
| 67             | 69                                                                                                                               | 206                                                                   | 170                | 512               | 3,208                 | 504                | 492                                                                            | 503                   | 1,230             | 2,659                 | 63                 | 54                | 88                    | 314          | 549          |
| 18             | 13                                                                                                                               | 13                                                                    | 9                  | 53                | 410                   | 69                 | 78                                                                             | 67                    | 150               | 361                   | 12                 | 10                | 14                    | 10           | 46           |
| 50             | 42                                                                                                                               | 41                                                                    | 17                 | 150               | 808                   | 184                | 121                                                                            | 134                   | 282               | 721                   | 17                 | 27                | 17                    | 26           | 87           |
| 63             | 106                                                                                                                              | 93                                                                    | 8                  | 270               | 1,239                 | 229                | 199                                                                            | 252                   | 408               | 1,035                 | 31                 | 51                | 37                    | 32           | 151          |
| 15             | 24                                                                                                                               | 37                                                                    | 32                 | 108               | 421                   | 42                 | 48                                                                             | 119                   | 123               | 332                   | 16                 | 16                | 12                    | 45           | 89           |
| 112            | 57                                                                                                                               | 50                                                                    | 39                 | 258               | 1,359                 | 174                | 189                                                                            | 302                   | 434               | 1,149                 | 43                 | 42                | 35                    | 90           | 210          |
| 139            | 59                                                                                                                               | 78                                                                    | 46                 | 322               | 1,754                 | 451                | 233                                                                            | 376                   | 550               | 1,660                 | 18                 | 13                | 31                    | 32           | 91           |
| 44             | 31                                                                                                                               | 28                                                                    | 23                 | 126               | 1,116                 | 126                | 130                                                                            | 231                   | 519               | 1,066                 | 22                 | 18                | 19                    | 51           | 110          |
| <b>899</b>     | <b>800</b>                                                                                                                       | <b>1,077</b>                                                          | <b>895</b>         | <b>3,674</b>      | <b>21,358</b>         | <b>3,630</b>       | <b>2,998</b>                                                                   | <b>4,104</b>          | <b>8,053</b>      | <b>13,785</b>         | <b>377</b>         | <b>429</b>        | <b>631</b>            | <b>1,136</b> | <b>2,573</b> |

CAUSE TRATTATE CON GRATUITO PATROCINIO

| DISTRETTI<br>di<br>Corte<br>d'appello | a carico                          |                             | esaurite                                                            |                         |                            |                                  |                                  |                             |                    |                                                                                                                        |                   |                       |                              |              | Du           |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                       | pendenti alla fine dell'anno 1898 | sopravvenute nell'anno 1899 | Esito del giudizio delle cause in primo grado e in grado di appello |                         |                            |                                  |                                  |                             |                    |                                                                                                                        |                   |                       | Totale delle cause terminate |              |              |               |
|                                       |                                   |                             | Dichiarazione di incompetenza o rinvio ad altra Autorità            | con vittoria del povero | con soccombenza del povero | con vittoria parziale del povero | Rinuncia, abbandono o perenzione | Transazione o conciliazione | Revoca del decreto | Giudizi in primo grado (dalla data dell'atto introduttivo della lite sino a quella della pubblicazione della sentenza) |                   |                       |                              |              |              |               |
|                                       |                                   |                             |                                                                     |                         |                            |                                  |                                  |                             |                    | entro tre mesi                                                                                                         | da tre a sei mesi | da sei mesi a un anno |                              | oltre l'anno |              | Totale        |
| Genova . . . . .                      | 1,722                             | 1,304                       | 3,026                                                               | 5                       | 487                        | 189                              | 100                              | 403                         | 193                | 26                                                                                                                     | 1,403             | 152                   | 120                          | 137          | 135          | 544           |
| Ca. ale. . . . .                      | 657                               | 649                         | 1,306                                                               | 3                       | 248                        | 76                               | 49                               | 111                         | 140                | 44                                                                                                                     | 671               | 98                    | 40                           | 54           | 71           | 263           |
| Torino . . . . .                      | 1,677                             | 1,809                       | 3,486                                                               | 12                      | 654                        | 282                              | 101                              | 240                         | 285                | 30                                                                                                                     | 1,604             | 230                   | 166                          | 133          | 197          | 776           |
| Milano . . . . .                      | 927                               | 1,295                       | 2,222                                                               | 19                      | 395                        | 210                              | 83                               | 367                         | 221                | 6                                                                                                                      | 1,301             | 197                   | 119                          | 99           | 86           | 501           |
| Brescia . . . . .                     | 575                               | 693                         | 1,268                                                               | 5                       | 253                        | 88                               | 43                               | 180                         | 121                | 8                                                                                                                      | 698               | 105                   | 64                           | 66           | 78           | 313           |
| Venezia . . . . .                     | 1,227                             | 1,289                       | 2,516                                                               | 16                      | 494                        | 217                              | 61                               | 288                         | 222                | 32                                                                                                                     | 1,380             | 226                   | 120                          | 145          | 130          | 621           |
| Parma . . . . .                       | 196                               | 327                         | 523                                                                 | 1                       | 139                        | 46                               | 35                               | 78                          | 29                 | 1                                                                                                                      | 329               | 75                    | 30                           | 39           | 21           | 168           |
| Modena (Sez.) . . . . .               | 272                               | 413                         | 685                                                                 | 6                       | 175                        | 65                               | 19                               | 69                          | 29                 | 3                                                                                                                      | 366               | 82                    | 53                           | 47           | 47           | 229           |
| Lucca . . . . .                       | 293                               | 378                         | 671                                                                 | 2                       | 127                        | 35                               | 13                               | 89                          | 43                 | 3                                                                                                                      | 312               | 72                    | 35                           | 25           | 22           | 154           |
| Firenze . . . . .                     | 475                               | 810                         | 1,285                                                               | 26                      | 301                        | 86                               | 41                               | 211                         | 92                 | 3                                                                                                                      | 757               | 179                   | 77                           | 64           | 33           | 353           |
| Bologna . . . . .                     | 662                               | 804                         | 1,466                                                               | 11                      | 387                        | 90                               | 40                               | 139                         | 86                 | 122                                                                                                                    | 875               | 219                   | 97                           | 89           | 80           | 485           |
| Ancona . . . . .                      | 240                               | 280                         | 520                                                                 | 3                       | 117                        | 39                               | 22                               | 52                          | 35                 | 4                                                                                                                      | 272               | 44                    | 24                           | 37           | 37           | 142           |
| Macerata (Sezione) . . . . .          | 311                               | 354                         | 665                                                                 | 8                       | 164                        | 43                               | 25                               | 76                          | 42                 | 1                                                                                                                      | 359               | 90                    | 38                           | 30           | 32           | 190           |
| Perugia (Sez.) . . . . .              | 296                               | 359                         | 655                                                                 | 13                      | 163                        | 46                               | 15                               | 95                          | 29                 | 17                                                                                                                     | 383               | 68                    | 39                           | 44           | 41           | 192           |
| Roma . . . . .                        | 511                               | 1,384                       | 1,895                                                               | 57                      | 674                        | 196                              | 108                              | 180                         | 30                 | 30                                                                                                                     | 1,325             | 302                   | 150                          | 143          | 132          | 727           |
| Aquila . . . . .                      | 990                               | 899                         | 1,889                                                               | 10                      | 329                        | 89                               | 97                               | 122                         | 157                | 8                                                                                                                      | 812               | 147                   | 88                           | 62           | 87           | 384           |
| Napoli . . . . .                      | 3,101                             | 3,061                       | 6,162                                                               | 112                     | 1,352                      | 258                              | 251                              | 417                         | 368                | 269                                                                                                                    | 3,027             | 610                   | 345                          | 315          | 242          | 1,512         |
| Potenza (Sez.) . . . . .              | 410                               | 418                         | 828                                                                 | 3                       | 219                        | 36                               | 25                               | 33                          | 33                 | 3                                                                                                                      | 357               | 82                    | 53                           | 47           | 33           | 215           |
| Trani . . . . .                       | 806                               | 1,401                       | 2,207                                                               | 12                      | 745                        | 145                              | 128                              | 169                         | 99                 | 9                                                                                                                      | 1,307             | 353                   | 143                          | 177          | 163          | 836           |
| Catanzaro . . . . .                   | 1,240                             | 1,552                       | 2,792                                                               | 579                     | 314                        | 162                              | 171                              | 176                         | 45                 | 57                                                                                                                     | 1,504             | 503                   | 180                          | 293          | 193          | 1,174         |
| Messina . . . . .                     | 421                               | 668                         | 1,089                                                               | 8                       | 249                        | 64                               | 52                               | 128                         | 24                 | 6                                                                                                                      | 531               | 118                   | 61                           | 53           | 48           | 285           |
| Catania . . . . .                     | 1,357                             | 1,843                       | 3,200                                                               | 33                      | 805                        | 208                              | 156                              | 446                         | 196                | 24                                                                                                                     | 1,863             | 460                   | 131                          | 143          | 187          | 921           |
| Palermo . . . . .                     | 1,734                             | 2,131                       | 3,865                                                               | 48                      | 1,007                      | 261                              | 178                              | 209                         | 192                | 19                                                                                                                     | 1,914             | 446                   | 304                          | 288          | 168          | 1,206         |
| Cagliari . . . . .                    | 1,117                             | 1,327                       | 2,444                                                               | 17                      | 578                        | 165                              | 131                              | 509                         | 71                 | 1                                                                                                                      | 1,472             | 273                   | 127                          | 146          | 216          | 762           |
| <b>Regno . . . . .</b>                | <b>21,237</b>                     | <b>25,448</b>               | <b>46,685</b>                                                       | <b>1,009</b>            | <b>10,381</b>              | <b>3,096</b>                     | <b>1,944</b>                     | <b>4,792</b>                | <b>2,832</b>       | <b>783</b>                                                                                                             | <b>24,777</b>     | <b>5,136</b>          | <b>2,604</b>                 | <b>2,731</b> | <b>2,482</b> | <b>12,953</b> |

NB. Veggasi la nota a pag. 322-323.

PRESSO LE VARIE MAGISTRATURE NELL'ANNO 1899.

| Cause                                                                                                                            |                   |                       |              |              |                                                                       |                    |                   |                       |              |                                                                                |                    |                   |                       |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| rata                                                                                                                             |                   |                       |              |              |                                                                       |                    |                   |                       |              | rimaste pendenti                                                               |                    |                   |                       |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giudizi in grado di appello (dalla data dell'atto d'interposizione di appello sino alla pubblicazione della sentenza di appello) |                   |                       |              |              | Giudizi in primo grado (dalla data dell'atto introduttivo della lite) |                    |                   |                       |              | Giudizi in grado di appello (dalla data dell'atto d'interposizione di appello) |                    |                   |                       |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| entro tre mesi                                                                                                                   | da tre a sei mesi | da sei mesi a un anno | oltre l'anno | Totale       | in complesso                                                          | non oltre tre mesi | da tre a sei mesi | da sei mesi a un anno | oltre l'anno | Totale                                                                         | non oltre tre mesi | da tre a sei mesi | da sei mesi a un anno | oltre l'anno | Totale       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                | 9                 | 29                    | 194          | 237          | 1,683                                                                 | 190                | 184               | 313                   | 727          | 1,414                                                                          | 5                  | 11                | 122                   | 71           | 209          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40                                                                                                                               | 33                | 23                    | 17           | 113          | 635                                                                   | 86                 | 78                | 144                   | 275          | 583                                                                            | 17                 | 15                | 10                    | 10           | 52           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109                                                                                                                              | 70                | 52                    | 41           | 275          | 1,879                                                                 | 249                | 216               | 420                   | 762          | 1,647                                                                          | 32                 | 41                | 54                    | 105          | 232          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60                                                                                                                               | 34                | 51                    | 61           | 206          | 921                                                                   | 210                | 141               | 233                   | 278          | 862                                                                            | 5                  | 9                 | 18                    | 27           | 59           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31                                                                                                                               | 17                | 18                    | 10           | 76           | 570                                                                   | 94                 | 89                | 124                   | 208          | 515                                                                            | 5                  | 8                 | 18                    | 24           | 55           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54                                                                                                                               | 43                | 46                    | 32           | 175          | 1,177                                                                 | 200                | 161               | 211                   | 529          | 1,101                                                                          | 20                 | 10                | 15                    | 31           | 76           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                                                                                                                               | 18                | 12                    | 4            | 53           | 194                                                                   | 38                 | 30                | 40                    | 50           | 158                                                                            | 13                 | 8                 | 7                     | 8            | 36           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                                                                                                                                | 11                | 14                    | 4            | 36           | 319                                                                   | 51                 | 50                | 71                    | 119          | 291                                                                            | 7                  | 7                 | 10                    | 4            | 28           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                                                                                                                               | 2                 | 3                     | 6            | 23           | 359                                                                   | 69                 | 44                | 78                    | 138          | 329                                                                            | 12                 | 5                 | 3                     | 10           | 30           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21                                                                                                                               | 39                | 19                    | 14           | 93           | 528                                                                   | 126                | 110               | 108                   | 150          | 494                                                                            | 7                  | 9                 | 12                    | 6            | 34           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22                                                                                                                               | 17                | 9                     | 16           | 64           | 591                                                                   | 116                | 68                | 115                   | 233          | 537                                                                            | 13                 | 14                | 10                    | 17           | 54           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                                                                                                                               | 11                | 13                    | 4            | 38           | 246                                                                   | 57                 | 43                | 49                    | 61           | 210                                                                            | 1                  | 6                 | 8                     | 21           | 36           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                                                                                                                                | 18                | 15                    | 10           | 50           | 306                                                                   | 54                 | 37                | 60                    | 122          | 273                                                                            | 7                  | 9                 | 2                     | 15           | 33           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                                                                                                                               | 19                | 10                    | 4            | 48           | 272                                                                   | 44                 | 32                | 60                    | 102          | 238                                                                            | 7                  | 9                 | 8                     | 10           | 34           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123                                                                                                                              | 43                | 48                    | 120          | 334          | 570                                                                   | 117                | 112               | 88                    | 103          | 420                                                                            | 32                 | 29                | 27                    | 62           | 150          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26                                                                                                                               | 20                | 34                    | 63           | 143          | 1,075                                                                 | 102                | 126               | 186                   | 529          | 943                                                                            | 8                  | 19                | 23                    | 82           | 132          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68                                                                                                                               | 39                | 60                    | 294          | 461          | 3,135                                                                 | 442                | 399               | 516                   | 1,270        | 2,627                                                                          | 36                 | 16                | 73                    | 383          | 508          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                                                                                                                               | 18                | 22                    | 11           | 68           | 471                                                                   | 51                 | 50                | 116                   | 195          | 412                                                                            | 7                  | 10                | 14                    | 28           | 59           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76                                                                                                                               | 34                | 39                    | 45           | 194          | 900                                                                   | 185                | 192               | 200                   | 193          | 770                                                                            | 27                 | 21                | 21                    | 61           | 130          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108                                                                                                                              | 84                | 91                    | 47           | 330          | 1,288                                                                 | 185                | 210               | 281                   | 497          | 1,173                                                                          | 24                 | 33                | 15                    | 43           | 115          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                | 24                | 23                    | 39           | 88           | 558                                                                   | 103                | 82                | 116                   | 146          | 447                                                                            | 41                 | 24                | 10                    | 36           | 11           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105                                                                                                                              | 69                | 53                    | 54           | 281          | 1,332                                                                 | 199                | 170               | 273                   | 493          | 1,135                                                                          | 32                 | 27                | 48                    | 90           | 197          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61                                                                                                                               | 117               | 72                    | 38           | 288          | 1,971                                                                 | 383                | 456               | 331                   | 647          | 1,867                                                                          | 16                 | 38                | 49                    | 11           | 104          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47                                                                                                                               | 40                | 31                    | 12           | 130          | 971                                                                   | 109                | 162               | 163                   | 429          | 866                                                                            | 14                 | 20                | 23                    | 48           | 105          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>1,045</b>                                                                                                                     | <b>829</b>        | <b>787</b>            | <b>1,143</b> | <b>3,804</b> | <b>21,891</b>                                                         | <b>3,480</b>       | <b>3,242</b>      | <b>4,349</b>          | <b>8,261</b> | <b>19,312</b>                                                                  | <b>388</b>         | <b>388</b>        | <b>600</b>            | <b>1,203</b> | <b>2,579</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## Relazione riassuntiva dell'andamento della statistica penale.

RELATORE: **GRIPPO.**

La presente relazione riguarda l'andamento di tre servizi:

- 1° Schede individuali per gl'imputati di delitto;
- 2° Tenuta dei registri giornalieri;
- 3° Casellario giudiziale.

Prima però di scendere allo esame particolareggiato dell'andamento del servizio nei vari Tribunali del Regno, è uopo premettere due osservazioni.

La prima riguarda i dati che ci vengono forniti dai singoli rappresentanti del Pubblico Ministero per raggiungere lo scopo da noi prefissoci.

La seconda riflette il modo di ovviare alla insufficienza dei suddetti dati.

Le relazioni, salve pochissime eccezioni, che non occorre nominare, sono incomplete. Esse si limitano ad assicurare la regolarità dei detti servizi, o in generale la osservanza delle norme legislative, senza darne alcuna specificazione; affermano essersi verificate irregolarità, ma non ne accennano le cause, nè se e come si è ovviato ad esse, e se le disposizioni sono riuscite ad eliminare le irregolarità stesse; non vi è alcun quadro riassuntivo nè delle schede compilate, nè dei cartellini redatti, nè dei certificati rilasciati.

È ovvio che se lo scopo della statistica è di avere come in un monogramma la funzione del servizio, i suoi pregi e i suoi difetti, le cause, i mezzi adoperati per eliminare i difetti, ecc. ecc.; non possedendo noi i dati precisi ed esatti della vita di questi servizi in tutta la sua attività, la nostra cura riesce opera vana.

Inoltre, non credo che sia rispondente allo scopo il mezzo adottato di rimettere a questa Commissione tutte le relazioni per ca-

varne una relazione generale e riassuntiva. Il lavoro si rende enorme ed impossibile a compiersi con scrupolosa esattezza.

Cosicchè stimerei opportuno, che si eccitino i Procuratori del Re affinchè ogni anno redigano un'accurata relazione sull'andamento dei detti servizi, tenendo presenti le norme della legge e la circolare 28 febbraio 1899, n. 48/62, e dichiarando in appositi capi specificamente se e come fu eseguita ogni norma della legge; nel caso di omissione, quale la causa e quale il rimedio adottato, se riuscito proficuo ovvero no, e in quest'ultimo caso quali le loro proposte.

Ai Procuratori generali riuscirebbe poi utile rimettere anche una specie di modulo a stampa, diviso in tante categorie corrispondenti alle singole disposizioni legislative, ove indicherebbero — per i singoli Tribunali — l'andamento del servizio, con lo stesso criterio che abbiamo suggerito per le relazioni dei Procuratori del Re.

E finalmente al Ministero si potrebbe redigere in apposito modulo a stampa il riassunto di tutti questi dati forniti dalle relazioni dei Procuratori generali.

In tal modo questa Commissione avrebbe in un quadro completo il funzionamento intero del servizio, e potrebbe su di esso non solo fare una relazione esatta del servizio medesimo, ma significare i bisogni e i provvedimenti più urgenti.

\* \* \*

Coerentemente a quanto ho superiormente esposto nello esaminare le varie relazioni dei Procuratori generali presso le Corti d'appello, dei Procuratori del Re presso i Tribunali e de' Pretori ho avuto di mira un doppio scopo:

1° rilevare se sono state osservate le disposizioni legislative e regolamentari in ordine ai servizi pubblici in parola;

2° quali sono le ragioni delle inosservanze della legge e dei regolamenti e degl'inconvenienti verificatisi.

Tenute presenti le varie disposizioni legislative e regolamentari emanate e più specialmente la circolare 28 febbraio 1899, numero 48/62, posso riassuntivamente rassegnare a questa onorevole Commissione:

1° che riguardo al servizio delle schede individuali assicurano i Procuratori generali e i Procuratori del Re che esso in tutto il Regno è proceduto con perfetta e lodevole regolarità, si da non doversi lamentare alcun inconveniente;

2° che riguardo alla tenuta dei registri giornalieri, essa ha avuto luogo con scrupolosità e con correttezza.

Cosicchè io mi dispenserò, parlando dell'andamento dei detti servizi nelle varie circoscrizioni delle Corti d'appello, di riferire per ognuna di esse sulla regolarità di questi due servizi, attenendomi prevalentemente al 3° servizio del Casellario giudiziario, di importanza assai prevalente sui due precedenti.

I dati che ho potuto raccogliere per le singole Corti d'appello e per i singoli Tribunali, sono i seguenti:

### **Corte d'appello di Ancona.**

Dalla relazione di quel Procuratore Generale risulta che il servizio procedè regolarmente, che in tutto il distretto vennero compilati 21,195 cartellini e ne furono collocati nel Casellario 28,216. Vennero rilasciati 79,602 certificati penali, dei quali 53,670 a richiesta di pubbliche autorità, 21,085 di privati dei quali 11,284 in carta da bollo e 4847 per uso elettorale.

Similmente la relazione del Procuratore Generale di Perugia assicura il servizio esser proceduto regolarmente; essere state fedelmente osservate tutte le norme dettate dalla legge per la compilazione e collocazione dei cartellini; che nel 1900 furono compilati 8056 cartellini, rilasciati n. 33,831 certificati, cioè n. 23,924 a richiesta di pubbliche autorità, n. 4130 da persone povere, 4189 su carta da bollo e 1587 per uso elettorale. Si assicura ancora non essersi verificato alcun ritardo o alcuna omissione.

Del pari la relazione della Sezione di Macerata assicura la regolarità del servizio, ma tace di ogni altra indicazione. Dalle varie relazioni dei Procuratori del Re si rileva in certa guisa essere state ottemperate le disposizioni legislative, quantunque dette relazioni difettino di notizie specifiche.

Nel Tribunale di Camerino furono compilati 1683 cartelli e ne furono rilasciati 2763 certificati penali di cui n. 1750 a richiesta di



pubbliche autorità, 276 per uso elettorale, 162 per persone povere, 575 in carta da bollo.

Nel Tribunale di Fermo anche furono eseguite le norme della legge, furono compilati 1123 cartellini, e furono rilasciati n. 4179 certificati, di cui 3300 richiesti da pubbliche autorità, 44 per uso elettorale, 232 da persone povere e 603 in carta da bollo.

Anche pel Tribunale di Ascoli Piceno furono osservate le norme legislative, furono compilati 2245 cartellini, furono rilasciati 6064 certificati di cui 4898 richiesti da pubbliche autorità, 75 per uso elettorale, 328 per persone povere, 763 in carta da bollo.

Anche pel Tribunale di Macerata i cartellini furono compilati e collocati secondo le norme legali; furono redatti n. 2427 cartellini, furono rilasciati 9516 certificati, di cui 6762 richiesti da pubbliche autorità, 957 per uso elettorale, 285 da persone povere e 1512 su carta da bollo.

Nel Tribunale di Pesaro il servizio procedè senza alcuna omissione; furono ottemperate le norme dettate dalla legge; furono compilati 1455 cartellini e rilasciati 4374 certificati; cioè 2250 a pubbliche autorità, 189 per uso elettorale, 969 a poveri, 966 su carta da bollo.

Anche nel Tribunale di Urbino il servizio procedè regolare e colle forme della legge, tranne qualche insignificante ritardo nella Pretura di Pennabilli. Furono compilati 1767 cartellini e rilasciati 3570 certificati, di cui 2063 a pubbliche autorità, 96 per uso elettorale, 469 per poveri, 912 su carta da bollo.

Nel Tribunale di Ancona il servizio procedè con perfetta regolarità; furono compilati 3927 cartellini e rilasciati 15,830 certificati, di cui 8722 a richiesta di pubblici uffici, 1623 per uso elettorale, 2064 in carta da bollo e 3421 a poveri.

### **Corte di appello di Aquila.**

Dalla relazione risulta che furono compilati tutti i cartellini relativi a sentenze ed ordinanze passate in giudicato, però alcuni ritardi si verificarono nel Tribunale di Avezzano e nelle Preture di Campi, Torre dei Passeri, Pizzoli e Sassa, e anche nel Tribunale di Chieti, e nelle Preture di Villa Santa Maria e di Celano rimase alla fine del 1900 qualche pendenza.

Anche una certa lentezza si ebbe nella eliminazione dei cartellini, e qualche ritardo nel collocamento di essi nel Casellario e nel rilascio di alcuni certificati penali, e qualche omissione nel registro di controlleria.

Nel Tribunale di Chieti, tranne il suddetto inconveniente, tutto è proceduto in perfetto ordine, furono compilati 2067 cartellini e furono rilasciati 7877 certificati, cioè 5692 a pubbliche autorità, 340 a poveri, 96 per uso elettorale e 1448 in carta da bollo.

Anche in quel di Avezzano, se si eccettua il suddetto inconveniente, quanto al rimanente tutto procedè in regola. Furono compilati 4815 cartellini, furono rilasciati 9520 certificati, di cui 6236 a pubbliche autorità, 1828 per uso elettorale, 135 a persone povere, 1321 in carta da bollo.

Così anche nel Tribunale di Aquila tutto procedè bene. Furono redatti 4467 cartellini, furono rilasciati 17,622 certificati, di cui 13,342 a pubbliche autorità, 1790 per uso elettorale, 586 per poveri, 1906 in carta da bollo.

Nel Tribunale di Teramo furono compilati 2345 cartellini e rilasciati 11,036 certificati, di cui 724 in carta da bollo, 2943 a poveri, 7369 a pubblici uffici.

### **Corte di appello di Bologna.**

Dalle varie relazioni si rileva:

1° I cartellini furono in generale compilati nel termine prescritto di giorni 15 dacchè la decisione divenne irrevocabile, eccettuato qualche ritardo verificatosi nella cancelleria del Tribunale di Bologna. Dal regio Procuratore si è però già provveduto perchè tale ritardo non abbia a ripetersi.

2° Da tutti gli uffici del distretto venne curata la compilazione dei cartellini con tutte le notizie prescritte, e se qualcuno si riscontrò imperfetto o irregolare, fu restituito pel completamento.

3° A margine delle sentenze o decisioni si fece ovunque la annotazione della eseguita compilazione dei cartellini. Solamente nella Pretura di Argenta si faceva sulla copertina del processo relativo; ma dal regio Procuratore di Ferrara fu già disposto che anche in detta Pretura si segua il sistema prescritto.

4° Dall'esame dei cartellini venne rilevato che a destra superiormente dei cartellini stessi, fu indicato l'anno in cui si pronunciò la decisione, e la recidività, se del caso.

5° I cartellini che pervennero alle regie Procure del distretto erano accompagnati dalla nota a stampiglia, la quale fu sempre restituita all'ufficio, dal quale pervenne per l'unione degli atti del processo.

6° Nel distretto vennero compilati i cartellini anche per i delitti e contravvenzioni previsti da leggi speciali, nei casi di non provata reità, di remissione di querela e di condono di pena per effetto di amnistia, quando ne fu fatta applicazione a persona determinata. Soltanto nella Pretura di Codigoro si omise la compilazione di qualche cartellino per reati previsti dalle leggi sulla polizia fluviale, sulla pesca e sui lavori pubblici. Quel Pretore però provvede già per la compilazione dei cartellini omessi.

7° Dall'esame dei cartellini pervenuti alle R. Procure, per gli effetti di cui all'articolo 14 del regolamento, non si ebbe occasione di rilevare ritardi sulla compilazione dei medesimi.

8° Durante l'anno 1900 nel distretto furono compilati numero 13455 cartellini.

9° Nel detto anno 1900 pervennero agli uffici del Casellario giudiziario del distretto n. 16998 cartellini per essere collocati nelle rispettive cassette.

10° Le annotazioni nel prontuario cronologico e nel repertorio di controlleria furono eseguite senza ritardi e regolarmente nei Casellari di Ferrara, Forlì e Ravenna, nei quali i detti registri sono conformi ai moduli 3 e 4. In quello di Bologna non si verificò ritardo nell'annotazione nel prontuario cronologico, che è conforme al modulo n. 3.

Ma le registrazioni al repertorio di controlleria non furono sempre fatte colla debita sollecitudine, e si riscontrò inoltre qualche insufficienza d'indicazione, calligrafia talvolta difficilmente leggibile, e mancanza dello stretto ordine alfabetico.

Ora però il cancelliere ha provveduto l'ufficio di nuovi repertori conformi al modello ufficiale n. 4, assicurando che nessun ritardo più si verificherà, e che gli stessi saranno tenuti colla massima diligenza. Il predetto cancelliere giustificò poi i ritardi coll'impianto dei nuovi mobili, e del nuovo locale, provveduti recentemente dal

**Municipio :** il che è conforme a verità, secondo quanto riferisce il R. Procuratore.

11° L'eliminazione dei cartellini, riguardanti persone defunte o condannate per contravvenzioni, procedette regolarmente nei Casellari di Ferrara, Forlì e Ravenna; in quello di Bologna non fu eseguita che in parte. È stato però dal R. Procuratore ordinato che venga eseguita nel termine più breve.

Tali eliminazioni, per le persone defunte, furono eseguite in seguito alle notizie pervenute dalle case di pena.

12° Nel decorso anno 1900 furono rilasciati nel distretto n. 48944 certificati, così distinti :

|                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| a) Richiesti da pubbliche autorità per uso elettorale e per persone povere. . . . . | N. 40776 |
| b) Su carta bollata da lire 2. 40 . . . . .                                         | » 8168   |
| Totale . . . . N. <u>48944</u>                                                      |          |

Tali certificati vennero ordinariamente rilasciati nel giorno stesso della richiesta non mai oltre il terzo giorno, ed i relativi registri sono conformi al modello n. 7.

### **Corte di appello di Brescia.**

Non è possibile su questa Corte di appello fare una relazione esatta. Tutte le relazioni dei Procuratori del Re (tranne di quelli del Tribunale di Bozzolo e Castiglione delle Stiviere) non danno alcuna notizia specifica di tutto quanto prescrive la circolare del 1899.

È a ritenere però che il servizio sia proceduto regolarmente, in ispecial modo per non avere la criminalità in quel distretto una percentualità rilevante; e vi è giusto motivo per credere che siasi ottemperato a tutto quanto richiede la detta circolare per la compilazione, entro i 15 giorni, per le indicazioni e per la eliminazione dei cartellini, sia per quelli che rimanevano nel medesimo Tribunale, sia per quelli che venivano rimessi altrove, come rilevasi dalla relazione del Procuratore Generale presso quella Corte.

Solo nel Tribunale di Bozzolo i cartellini arrivarono qualche volta con ritardo. Nella relazione specificata fatta a cura del Procuratore del Re di questo Tribunale, tranne il suddetto inconveniente, tutto quanto è prescritto nella circolare del 1895 si assicura essere stato ottemperato.

Furono compilati 577 cartellini, ne furono spediti 931, ne furono rilasciati 2608, cioè 845 richiesti da pubbliche autorità; 741 per uso elettorale; 654 per persone povere; 368 in carta da bollo.

In quasi tutte le varie relazioni si legge che qualche inconveniente, per quanto raro, pure si è verificato, sia per la compilazione, che per la trasmissione e la collocazione dei cartellini. Non se ne indicano le ragioni, e solo si accenna vagamente che si è provveduto con appositi richiami; ma nulla è detto di preciso e di concreto per potersi proporre i relativi rimedi.

La relazione del Tribunale di Castiglione delle Stiviere è completa, e rileva la esatta osservanza di tutte le norme dettate dalla legge tanto nella compilazione che nel tempo prescritto.

In questo Tribunale furono compilati 497 cartellini, ne pervennero 783; furono rilasciati 3178 certificati, di cui 1821 richiesti da pubbliche autorità, 695 per uso elettorale, 156 per persone povere, 536 su carta da bollo.

Anche la eliminazione procedè regolarmente.

Come fu rilevato anche dal Procuratore Generale presso quella Corte di appello nelle Regie Procure di Bergamo e di Salò, fu notata qualche dimenticanza nella compilazione dei cartellini, quantunque dalle relative autorità superiori fossero fatti gli opportuni richiami.

### **Corte di appello di Cagliari.**

Assicura quel Procuratore Generale che il servizio procedè con soddisfacente regolarità e che furono osservate tutte le prescrizioni dettate dalla legge.

Dallo esame poi delle varie relazioni dei Procuratori del Re risulta specificamente che nel Tribunale di Lanusei il servizio procedè secondo le varie norme dettate dalla legge, che furono compilati 1695 cartellini e furono rilasciati 2538 certificati, di cui 2272 richiesti da pubbliche autorità, 226 a privati.

Dalla relazione del Procuratore del Re di Nuoro si ha che anche ivi il servizio procedè con lodevole regolarità e furono osservate le speciali disposizioni della legge, furono redatti 7128 cartellini e rilasciati 6579 certificati, di cui 5091 a pubbliche autorità, 812 per uso elettorale, 45 a poveri, 631 su carta da bollo.

## Corte di appello delle Calabrie.

(Catanzaro).

Il servizio è proceduto regolarmente e in generale sono state osservate le norme dettate dalla legge. In parecchie Preture, come quella di Squillace e Taverna si sono verificate delle omissioni di compilazioni e degli errori, dovute nella prima ad erronea interpretazione della legge, e nella seconda al tramutamento del vice-cancelliere.

Inoltre in parecchie altre Preture alla fine dell'anno 1900 restarono a redigersi parecchi cartellini. Non ne è detta la causa.

Dalla relazione del Procuratore del Re di Catanzaro si rileva che i cartellini furono quasi tutti compilati, e solo al 31 dicembre rimanevano a compiliarsi complessivamente 105 cartellini in varie Preture e che fu ottemperato regolarmente alle singole norme dettate dalla circolare del 1899. Che furono compilati in questo distretto 5922 cartellini, che furono rilasciati 13,917 certificati di penalità, cioè 8781 a richiesta di pubbliche autorità, 212 per uso elettorale, 874 per poveri, 4050 in carta da bollo. Essi vennero rilasciati nel termine di 4 giorni. Similmente nel Tribunale di Gerace furono perfettamente osservate tutte le norme, salvo qualche negligenza ed omissione nelle Preture di Stilo, Ardore e Bianco, di lieve importanza. Furono collocati in tutto il 1900 n. 4203 cartellini. Furono rilasciati 7817 certificati, cioè 5742 richiesti da pubbliche autorità, 7 per uso elettorale e 2063 su carta da bollo.

Nel Tribunale di Nicastro quasi tutte le norme imperanti furono osservate sia pel modo che pel tempo nella redazione dei cartellini. Furono compilati 936 cartellini e ne pervennero 1969, tutti debitamente collocati. Furono rilasciati 7133 certificati, cioè 3839 a richiesta di pubbliche autorità, 30 per uso elettorale, 31 per persone povere, 3233 su carta da bollo.

## Corte di appello di Casale.

Anche dalla relazione del Procuratore Generale risulta che il servizio è proceduto regolarmente, salvo qualche negligenza di cui non occorre tener parola.

Qua e là nelle varie relazioni dei Procuratori del Re si riferiscono come eseguite ora l'una ora l'altra delle norme dettate dalla legge; ma per vero tutte queste relazioni se arrivano a dare una non dubbia nozione della regolarità del servizio, salvo qualche lieve omissione, non riescono però a fornire il materiale necessario per la compilazione di una statistica generale del Regno. E ancor più risultano incomplete, perchè là ove si parla di qualche omissione non se ne accennano le cause, mentre d'altra parte non riferendosi i metodi seguiti pel buon funzionamento, non può essere constatato quali sono metodi buoni, e quali non rispondenti al regolare servizio e quali sistemi sieno da adottare per prevenire le omissioni.

### **Corte di appello di Catania.**

Dalla relazione di quel Procuratore Generale si rileva che i cartellini furono redatti ordinariamente nel termine prescritto dall'art. 10 del regolamento, meno nelle Preture di Vizzini, Agira, Nicosia, Regalbuto, Troina e Paternò, in cui la redazione si protrasse oltre il termine suddetto, ed in circondario di Siracusa che variò dai 10 ai 30 giorni dal dì in cui la sentenza o l'ordinanza era passata in giudicato. Al cadere dell'anno rimasero poi nella Pretura di Militello a compilarli circa 150 cartellini, e nella Pretura di Giarre alcuni pochi a cagione dell'invio dei processi alla Sezione di accusa per l'applicazione dell'indulto o dell'amnistia; come rimasero ad inviarsi agli uffici del Casellario 76 cartellini dalla Pretura di Linguaglossa per mancanza di note a stampa, e 27 dalla Pretura urbana di Catania, che non ebbe a tempo le notizie sulla nascita dei condannati, mancando i relativi certificati nei processi.

Questa mancanza di certificati, limitata a pochissimi imputati, portati direttamente od a breve termine al giudizio, dimostra per la stessa esiguità, come generalmente sia stata osservata la prescrizione della Ministeriale 1° agosto 1885, n. 1144.

Quasi sempre fu riscontrata regolare la redazione dei cartellini, portanti anche nella parte superiore a destra la indicazione dell'anno in cui fu pronunziata la decisione, e quella della recidiva, quando essa venne dichiarata; e ove ebbesi a rilevare qualche irregolarità, essa fu riparata o direttamente dai Procuratori del Re o dallo stesso Ufficio che ne aveva fatta la spedizione.

Ad eccezione di alcune Preture e della Cancelleria del Tribunale di Catania, che annotarono la compilazione del cartellino o sulla copertina del processo o sul registro generale della causa, e che per ciò sono state richiamate all'osservanza della prescrizione regolamentare, generalmente l'annotazione venne fatta a margine della sentenza o dell'ordinanza.

I cartellini poi pervennero sempre agli Uffici dei Procuratori del Re accompagnati dalla nota d'invio a stampa, conforme al modello 2, la quale venne costantemente rimandata all'ufficio di spedizione per essere riunita agli atti del processo. Nota poi quel Procuratore Generale che nelle Preture di Regalbuto, Randazzo, Acireale, Adernò, Paternò, Sortino, Spaccaforno, Belpasso ed altre ancora si omisero di compilare i cartellini per contravvenzioni di lieve importanza.

La causa di questo inconveniente è dichiarata nella medesima relazione, in cui quel diligente funzionario così si esprime:

« Questi inconvenienti potranno non ripetersi, sol quando con più esatta dizione sarà concepita la disposizione del n. 1° dell'articolo 1 del Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, modificato dall'articolo 33 del Regio Decreto 1° dicembre 1889, n. 6509; e per cui non occorrerà più di doversi indagare lo spirito della legge per interpretare che le parole « *purchè il reato sia preveduto nel Codice penale comune* » debbano riferirsi ai soli giudizi militari e marittimi, e non ai giudizi dei Tribunali ordinari riguardanti reati previsti da leggi speciali.

« È così, per altro verso, anche del n. 2° di esso articolo, che a non pochi dubbi ed a risoluzioni diverse ha dato sempre luogo. »

Meno i casi sopra indicati, nel resto furono costantemente compilati i cartellini, anche per delitti e contravvenzioni previsti da leggi speciali, nei casi di non provata reità, di remissione di querela di parte e di condono di pena per effetto di amnistia, quando ne fu fatta applicazione a persona determinata.

Durante l'anno 1900 furono compilati in tutto il distretto 28,388 cartellini; e ne pervennero agli uffici del Casellario giudiziale, per essere collocati nelle rispettive cassette 32,914.

Il prontuario cronologico ed il repertorio di controlleria sono in tutti i Tribunali conformi ai prescritti moduli 3 e 4.

Soltanto nel Tribunale di Catania si verificarono seri ritardi



nelle annotazioni di cartellini nei su cennati registri, e nella ispezione del quarto trimestre dell'anno si constatò che circa 700 cartellini dovevansi ancora annotare e collocare nel Casellario.

Si procedette alla eliminazione dei cartellini relativi a condannati per contravvenzioni ed a persone defunte, sempre a cura del Pubblico Ministero, raramente ad istanza della parte, e secondo le notizie mensili che pervennero per i decessi dai direttori dei luoghi di pena e dai sindaci; mai a domanda delle famiglie dei condannati defunti.

Solo in Siracusa il lavoro di eliminazione fu assai ristretto a pochi casi; nè è seria la giustificazione addotta di non avere i sindaci corrisposto allo eccitamento dato, quando poi si finisce per ammettere che un vero lavoro di eliminazione in base tanto dell'articolo 22 del regolamento, quanto degli articoli 34 e 35 del regio decreto 1° dicembre 1889 non si era potuto fare per la quantità degli affari e per la scarsezza del personale.

Durante l'anno furono rilasciati nel distretto 60,839 certificati così distinti: 46,121 a richiesta di pubblica autorità, 332 per uso elettorale, 3742 per persone povere, e 10,644 su carta bollata da lire 2. 40.

Tali certificati vennero rilasciati o nello stesso giorno della richiesta o nel giorno successivo; e soltanto nel Tribunale di Siracusa entro un termine non eccedente i cinque giorni.

Il registro pel rilascio di tali certificati in tutti i Tribunali è conforme al n. 7.

### **Corte di appello di Firenze.**

Dalla relazione di quel Procuratore Generale si rileva che il servizio è proceduto in modo soddisfacente, quantunque egli stesso dichiara che certe relazioni sono laconiche e succinte. Due inconvenienti ebbero a rilevarsi. Il primo concerne alcune Preture, in cui prima della ispezione, non erano state osservate le prescrizioni dell'annotazione del cartellino redatto in calce all'ordinanza o alla sentenza. Il secondo riguarda la eliminazione dei cartellini per le persone defunte, servizio che non procede colla dovuta solerzia per incuria delle Amministrazioni comunali. Dalla relazione del Procuratore del Re di Montepulciano risulta poi specificamente es-

sere state osservate alcune delle prescrizioni tassative della circolare del 1899. In questo Tribunale furono rilasciati 2747 certificati, di cui 1773 a pubbliche autorità, 87 per uso elettorale, 480 in carta da bollo, 409 a poveri.

Anche dalla relazione del Procuratore del Re di Siena risulta con molta precisione essere state osservate tutte le norme di legge, e che ivi furono compilati 1618 cartellini, furono rilasciati 4760 certificati, di cui 2780 a pubbliche autorità, 814 a poveri, 1166 in carta da bollo.

Anche dalla particolareggiata relazione del Procuratore del Re di San Miniato puossi rilevare la esatta osservanza delle norme dalla legge prescritte, furono redatti 1033 cartellini e furono rilasciati 4259 certificati, di cui 1826 a pubbliche autorità, 1403 a poveri, 93 per uso elettorale e 937 su carta da bollo.

### **Corte di appello di Genova.**

Quantunque la relazione del Procuratore Generale non sia specificata, tutta via non è a porre in dubbio che anche presso questa Corte di appello, il servizio abbia funzionato correttamente, tanto da non dar motivo ad alcuna autorità superiore di notare qualunque inesattezza, negligenza o omissione. Nessun altro dato ho potuto raccogliere dagli scarsi elementi forniti.

### **Corte di appello di Lucca.**

Il servizio anche qui è proceduto correttamente, e tranne qualche irrilevante ritardo in alcune Preture, tutte le prescrizioni della legge pare che siano state scrupolosamente adempiute. A Livorno furono rilasciati 8292 e furono redatti 1636 cartellini.

A Pisa furono osservate specificamente le norme della circolare del 1899, furono redatti 2044 cartellini, furono rilasciati 10,572 cartellini di cui 4491 a pubbliche autorità, 480 per uso elettorale, 2311 a poveri e 2290 in carta da bollo.

### **Corte d'appello di Messina.**

Assicura quel Procuratore Generale la esattezza del servizio.

È poi annesso alla relazione un verbale di ispezione compiuto

da un sostituto procuratore generale presso quella Corte da cui si rileva chiaramente che le schede furono compilate nei 10 giorni dopo che furono restituiti alla cancelleria gli atti per l'esecuzione della sentenza, e che il servizio procedè in perfetta regola.

È però a notare che presso il Tribunale di Messina non si è potuta intraprendere la eliminazione dei cartellini a norma degli articoli 34 e 35 del decreto 1° dicembre 1899, n. 6509, per mancanza di personale.

Anche dalla relazione del Procuratore del Re presso quel Tribunale, risulta che tutte le prescrizioni segnalate dalla circolare del 1899 sono tutte osservate fedelmente, che però presso il Tribunale suddetto si verifica qualche lieve ritardo nella compilazione dei cartellini, dovuto a deficienza di personale, e presso qualche Pretura vi è qualche irregolarità nelle annotazioni, cosa del resto a cui si è ovviato con opportuni richiami ed istruzioni delle autorità superiori.

Nel detto Tribunale furono compilati 7637 cartellini. Furono rilasciati 21,818 certificati, di cui 10,974 a pubbliche autorità, 2327 per uso elettorale, 971 a poveri, 7546 su carta da bollo.

### **Corte d'appello di Milano.**

Il servizio presso quella Corte di appello procedè con regolarità e pare che siano state anche ottemperate le disposizioni della legge.

Il Procuratore del Re nota un certo ritardo nella redazione dei cartellini, dovuta a deficienza di personale.

Dalla relazione del Procuratore del Re di Como risulta specificamente essere state eseguite tutte le disposizioni di legge, che cioè furono compilati 1554 cartellini, furono rilasciati 6606 certificati, di cui 3895 a pubbliche autorità, 65 per uso elettorale, 158 a poveri, 1888 su carta da bollo.

A Milano furono redatti 7367 cartellini.

Presso il Tribunale di Pavia, il servizio procedè correttamente, come afferma con nota specifica quel Procuratore del Re; furono redatti 1638 cartellini e rilasciati 9653 certificati, di cui 2714 a privati.

### Corte d'appello di Napoli.

Dalle varie relazioni risulta che il funzionamento della statistica penale e del Casellario giudiziario per l'anno 1900 è proceduto regolarmente sia nelle Preture che presso i Tribunali.

Però una nota comune informa tutte le varie relazioni dei rappresentanti il Ministero pubblico: la deficienza cioè del personale. Anzi le rare omissioni nella redazione dei cartellini, e i frequenti ritardi specialmente nelle Preture sono attribuiti del tutto alla mancanza di vice-cancellieri o di alunni da poter dedicare all'ufficio.

Fortunatamente tale deficienza del personale è stata compensata da lodevole premura dei Pretori e dei Procuratori del Re.

Ma quel che più rileva si è, che le omissioni e i ritardi si verificano con prevalenza nei Tribunali più popolosi.

E non può essere tralasciato di richiamare l'attenzione della Commissione specialmente sul Tribunale di Napoli, il più popoloso del Regno. La relazione di quel Procuratore del Re è davvero sconsigliante. Per dirne qualcuna, egli rileva che su circa 34,000 cartellini arrivati o compilati nel detto Tribunale, ne furono eliminati per morte o per altra ragione appena 700, e giustamente osserva il detto funzionario, che di questo passo diverrà così enorme la massa dei cartellini; da impedire il regolare funzionamento del Casellario.

Ma vi ha di più: in questo Tribunale si riscontra un inconveniente che non accade in nessun altro della circoscrizione della Corte di Napoli: la omissione della redazione dei cartellini, e appena è a dire, delle annotazioni richieste dalla legge.

Senza dubbio gioverà richiamare l'attenzione del Ministro, perchè assegni al detto Tribunale un conveniente aumento del personale, prescrivendo anche un termine entro cui il casellario debba essere posto in piena regola.

\*  
\*  
\*

E discendendo all'esame delle varie relazioni in confronto della circolare 1899 risulta:

1° Generalmente entro il decimo giorno da che la sentenza di

condanna è passata in giudicato, sono stati compilati i cartellini. Solo nel Tribunale di Salerno vi è qualche ritardo.

Le relazioni dei Tribunali di Santa Maria Capua Vetere, e di Cassino tacciono su ciò.

Però è a notare che in certe relazioni si parla di un ritardo in tale compilazione, dipendente da non essere restituiti con sollecitudine dalla Corte di appello e dalla Corte di cassazione, i processi nei casi, in cui è stato interposto gravame avverso la sentenza dei Tribunali.

Ed anche su ciò sarebbe opportuno richiamare l'attenzione dell'on. Ministro.

2° Quasi generalmente i cartellini contengono tutte le notizie prescritte. Qualche relazione accenna a deficienze, come quella del Tribunale di Sala Consilina e di Vallo Lucania. Pei Tribunali di Santa Maria Capua Vetere e Cassino nulla si legge nella relazione.

È a notare che in qualche Tribunale (Isernia) è indicato il motivo di tale omissione, cioè la incuria del cancelliere di udienza a porre nel foglio tutti i connotati dell'imputato.

3° Quasi tutte le relazioni dichiarano che a margine della sentenza si è annotata la redazione del cartellino. Solo nella relazione pel Tribunale di Salerno si accenna a qualche omissione, e similmente nella Pretura di Vallo Lucano. Nulla è detto pei Tribunali di Ariano, d'Isernia, di Larino, di Santa Maria Capua Vetere.

4° Nella parte superiore dei cartellini è stato indicato l'anno in cui venne pronunciata la sentenza, e la menzione della recidiva se del caso.

Solo nel Tribunale d'Isernia non sempre vi si è ottemperato, e così pure nella Pretura di Montefusco.

Nelle relazioni dei Tribunali di Ariano e Santa Maria Capua Vetere nulla si legge su ciò, e in quella dei Tribunali di Benevento e Cassino è detto in generale che si sono eseguite le annotazioni richieste dalla circolare senza però specificarle.

5° In quasi tutte le relazioni si accenna che i cartellini sono sempre accompagnati dalla nota a stampiglia, modello 2. Nulla però si dice nelle relazioni dei Tribunali di Benevento, Santa Maria Capua Vetere, Cassino. Solo nel Tribunale di Isernia si è rilevata qualche mancanza.

Nelle relazioni dei Tribunali di Cassino, Benevento, Campo-

basso e Isernia è detto che i cartellini provenienti da altri distretti e Corti di appello non sempre portano tutte le indicazioni riguardanti la generalità delle persone, ma pare che a questo inconveniente sia stato ovviato dai locali Tribunali.

6° Quasi in tutti i Tribunali si sono compilati i cartellini pei reati di cui al n. 6 della circolare citata 28 febbraio 1899.

Solo ne tace la relazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

7° Tranne in alcune Preture, causati da deficienza di personale, ebbero a lamentarsi ritardi nella compilazione, e specialmente nelle Preture di Agnone, Sala Consilina, Sant'Agata, Castelfranco, Montefusco e alcune altre. Ma in generale il servizio ha proceduto con sollecitudine.

8° Furono compilati al Tribunale di Salerno cartellini 9915, ad Ariano 2506, a Benevento 6626, a Sala Consilina 2310, a Sant'Angelo dei Lombardi 3655, a Vallo Lucano 2290, a Isernia 3073, a Larino 7712, a Cassino 824.

9° Pervennero a Napoli cartellini 33,954, ad Avellino 5679, a Salerno 11,146, ad Ariano 501, a Benevento 6974, a Campobasso 3789, a Sant'Angelo 4172, a Isernia 2874, a Larino 5047.

10° Si è proceduto alla eliminazione dei cartellini relativi a persone defunte, o condannate o per contravvenzioni.

I mezzi di cui vari Tribunali si sono serviti sono differenti. In molti Tribunali come in quelli di Salerno, d'Isernia e qualch'altro con lodevole pensiero si è chiesto all'Ufficio dello stato civile la nota dei defunti.

In altri Tribunali le eliminazioni si son fatte dietro notizia pervenuta alla R. Procura direttamente dalle case di pena. Ma questo sistema è poco felice, perché, esso può riguardare i casi in cui il condannato muore in carcere, mentre non si tien conto di quelli che muoiono quando già la pena è stata scontata.

Sarebbe opportuno con apposita circolare, consigliare ai Procuratori del Re di richiedere semestralmente all'Ufficio dello stato civile la nota dei defunti.

12. Furono rilasciati a Napoli 82,822 certificati; ad Avellino 15,835; a Salerno 29,128; a Benevento 20,601; a Sala Consilina 4810; a Campobasso 6005; a Sant'Angelo 10,336; a Vallo 5593; a Isernia 5523; a Larino 6330.

Per la Sezione di Corte d'appello sedente in Potenza, dalle relazioni dei vari Procuratori dal Re risulta:

1° Nel Tribunale di Lagonegro è a lamentarsi che per lo più i cartellini non vengono compilati nel termine di legge; nè sono spediti in termine. Anche la eliminazione dei cartellini è stata trascurata; furono compilati n. 3940 cartellini e rilasciati 4012 certificati, di cui 2475 a pubblici uffici e 1537 a privati. Le altre prescrizioni pare che siano state osservate.

2° Nel Tribunale di Matera può dirsi essersi ottemperato a tutte le norme della legge: furono compilati 2823 cartellini, rilasciati 8538 certificati, di cui 7248 a pubblici uffici, 89 per uso elettorale, 60 a poveri, 1151 in carta da bollo.

3° Nel Tribunale di Melfi il servizio procedè bene, e secondo le norme legislative, solo si è verificato un grande ritardo nella eliminazione dei cartellini riguardanti i defunti e quelli da eliminarsi per legge dopo i 5 anni. Furono compilati 2644 cartellini e rilasciati 9643 certificati di cui 2425 su carta da bollo, 5998 a pubblici uffici, 1101 per uso elettorale, 119 a poveri.

4° Nel Tribunale di Potenza il servizio procedè in modo inappuntabile, ottemperando a tutte le disposizioni della legge. Furono compilati 1521 cartellini, rilasciati 6484 certificati, di cui 2311 a privati e 4180 a pubblici uffici.

### **Corte di appello di Palermo.**

La tenuta dei registri giornalieri procedè regolarmente e così la statistica penale, tranne nella Pretura di Villarmosa ove per infermità del cancelliere il servizio fu omissso, però in tempo si è provveduto. Anche nella Pretura di Partinico il servizio della statistica procedè irregolarmente e nella Pretura di Trapani si è avuto un lieve ritardo.

Il servizio del Casellario procedè con lodevole regolarità, tranne nelle Preture di Licata, Ravanusa, Partinico, Carini, Palermo (Urbana), Cefalù, Trapani, e nel Tribunale di Trapani ove ebbe a lamentarsi qualche ritardo.

Furono però osservate le altre prescrizioni di legge sulla compilazione e collocazione dei cartellini.

Nel Tribunale di Caltanissetta i cartellini si trovavano sforniti

delle copertine, ma a ciò si diedero opportune disposizioni. Furono eliminati i cartellini per i defunti. I certificati rilasciati con sollecitudine, quantunque talvolta si è lamentato qualche ritardo, causato da deficienza di personale.

Così i cartellini sono stati redatti non solo per i reati seguiti da sentenza di condanna, ma anche nei casi di non provata reità e di remissione di querela.

Dalla relazione poi del Procuratore del Re di Palermo risulta specificamente essere state osservate le norme legislative per la compilazione e collocazione dei cartellini. Pervennero n. 14,004 cartellini. Furono rilasciati 51,791 certificati, di cui 25,716 a pubbliche autorità, 10,820 su carta da bollo, 15,247 a poveri.

Similmente nella relazione del Procuratore del Re di Girgenti risulta specificamente la osservanza delle norme della legge per la redazione e collocazione dei cartellini, e che ivi furono compilati 7108 cartellini, e rilasciati 21,412 certificati, di cui 17,776 a pubbliche autorità, 752 a poveri, 2884 su carta da bollo, nessuno per uso elettorale.

### **Corte di appello delle Puglie.**

Assicura quel Procuratore Generale che il servizio procedè nel distretto con soddisfacente regolarità. Che i cartellini furono compilati nel termine prescritto dal regolamento, ed annotati puntualmente sulle sentenze e decisioni relative. Essi non difettando di alcuna notizia prescritta, contenevano tutte le indicazioni a destra, superiormente, dell'anno in cui la decisione venne profferita e della recidività, se del caso, e vennero spediti ai Procuratori del Re, accompagnati dalla nota a stampiglia mod. 2, e questa alligata poi agli atti del relativo processo.

Che vennero redatti i cartellini anche per delitti e contravvenzioni previsti da leggi speciali nei casi di non provata reità, e di remissione di querela di parte.

Che per le declaratorie di amnistia e d'indulto pronunziate dalla Sezione d'accusa non fu redatto cartellino speciale, ma ne fu presa nota a cura del Pubblico Ministero su ciascun cartellino relativo alla condanna, per la quale vi fu riduzione o condono di pena.

Risulta poi dalla relazione del Procuratore del Re di Bari che



da quella Cancelleria furono rilasciati 20,852 certificati, di cui 16,090 a pubbliche autorità, 2192 per uso elettorale, 1086 a poveri, 1484 su carta da bollo.

Nel Tribunale di Lecce furono compilati 11,295 cartellini, rilasciati 20,683 certificati, di cui 16,042 di ufficio, 3880 su carta da bollo, 310 per uso elettorale, 451 a poveri.

Nel Tribunale di Lucera furono compilati 10,197 cartellini, furono rilasciati 17,536 certificati a pubbliche autorità, 1021 per uso elettorale, 1020 a poveri, 3987 su carta da bollo.

Nel Tribunale di Taranto furono rilasciati 9750 certificati, di cui 8176 a pubbliche autorità, 17 per uso elettorale, 340 a poveri, 1217 su carta da bollo. Che solo nella Pretura di Taranto il servizio delle schede non è al completo, e il ritardo è causato dalla deficienza del personale.

Nel Tribunale di Trani, salvo una lievissima omissione di niun valore in 14 cartellini, il servizio procedè bene. Furono rilasciati 12,388 certificati, di cui 8676 a pubbliche autorità, 790 per uso elettorale, 387 a poveri, 2635 su carta da bollo. Risulta inoltre specificamente dalle relazioni dei singoli Procuratori del Re, che furono osservate tutte le norme legislative.

### **Corte d'appello di Roma.**

La relazione del Procuratore Generale presso questa Corte è degna di maggiore attenzione. Quantunque egli assicuri che il servizio è proceduto in maniera soddisfacente, e siano state osservate le disposizioni regolamentari sulla materia; e che pochi sieno gli uffici nei quali si è constatata negligenza; tuttavia alcune Preture (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> urbana di Roma, Frascati, Monterotondo, Paliano, Piperno) avevano ritardato la trasmissione dei cartellini. Nel circondario di Frosinone poi quel Procuratore del Re rileva essere stata abitualmente trascurata da qualche ufficio l'annotazione nei cartellini della recidività dei condannati. Nel circondario di Viterbo la Pretura di Toscanella ha ritardato la trasmissione, e i cartellini poi non sono redatti con esattezza e diligenza.

Rileva ancora quel Procuratore Generale che si sono verificate certe omissioni dovute esclusivamente ad erronea interpretazione della legge e dei regolamenti.

Così in alcune Cancellerie non sono stati redatti i cartellini nei casi di sentenze ed ordinanze di non luogo per remissione, di estinzione dell'azione penale, e di condanne per contravvenzioni a leggi speciali; e tali omissioni sono da attribuirsi ad una decisione del Collegio Supremo 7 maggio 1900 (causa Pecoraro) per cui la remissione equivale « a fatto non provato » agli effetti dell'articolo 2 della legge sul Casellario e dell'articolo 604 Codice procedura penale. È vero che posteriormente il Collegio Supremo ha mutato giurisprudenza, ed assicura quel Procuratore Generale, avere all'uopo impartito gli opportuni provvedimenti.

Per le contravvenzioni le omissioni furono dovute ad erronea interpretazione dell'articolo 33 del decreto 1° dicembre 1899.

Discendendo poi allo esame delle varie relazioni dei Procuratori del Re, risulta che presso il Tribunale di Civitavecchia furono osservate singolarmente tutte le norme della legge, furono redatti 517 cartellini, rilasciati 1928 certificati; di cui 1538 a pubblici uffici, 39 per uso elettorale, 351 in carta da bollo.

Anche nel Tribunale di Frosinone le compilazioni furono fatte secondo le norme della legge, furono redatti 4393 cartellini, furono rilasciati 12,921 certificati a pubbliche autorità, 594 per uso elettorale, 1256 a poveri, 1376 in carta da bollo.

Per quanto riguarda il Tribunale di Roma, furono osservate le norme della legge, furono compilati 15,885 cartellini, furono rilasciati 31,925 certificati a pubbliche autorità, 2091 per uso elettorale, 3249 a poveri, 5976 su carta da bollo.

A Velletri la compilazione e la trasmissione avvennero in perfetta regola, furono redatti 2461 cartellini, furono rilasciati 5158 certificati a pubbliche autorità; 222 per uso elettorale, 480 a poveri, 733 su carta da bollo.

Anche presso il Tribunale di Viterbo furono osservate tutte le prescrizioni dalla legge dettate, furono compilati 3035 cartellini, furono rilasciati 9633 certificati, di cui 6891 a pubbliche autorità, 572 per uso elettorale, 742 a poveri, 1428 su carta da bollo.

### **Corte di appello di Torino.**

Il servizio procedè con lodevole osservanza.

All'uopo assicura quel Procuratore Generale, che i cartellini

vennero compilati e collocati regolarmente nel termine di legge. Che se qualche ritardo si è verificato nella Cancelleria di Biella, deve attribuirsi alla quantità del lavoro.

Dalle singole relazioni dei Procuratori del Re risulta specificamente che presso il Tribunale d'Ivrea furono osservate tutte le norme legislative, furono compilati 307 cartellini, e rilasciati 6424 certificati, di cui 4230 a pubbliche autorità, 785 per uso elettorale, 217 a poveri, 1194 su carta da bollo.

Che dalla Cancelleria di Aosta furono rilasciati 1490 certificati a pubbliche autorità, 440 per uso elettorale, 452 per servizio di leva, 546 per privati,

Nel Tribunale di Torino furono osservate le norme della legge, furono rilasciati 17447 certificati, di cui 6591 a pubbliche autorità, 2456 a poveri, 6591 per uso elettorale e 4128 su carta da bollo.

### **Corte di appello di Parma.**

Il servizio procedè con regolarità tranne qualche lieve eccezione, di cui non occorre parlare, perchè allo sconcio fu ovviato.

Dalle relazioni dei Procuratori del Re si deduce essere state osservate le prescrizioni della legge, quantunque nessuna specificazione vi sia.

### **Corte di appello di Venezia.**

Assicura quel Procuratore Generale che il servizio sia proceduto regolarmente, e ciò si rileva pure dalle relazioni dei singoli Procuratori del Re. Però di solo tre Tribunali si sa di essere state specificamente osservate le varie norme legislative sulla compilazione o collocazione dei cartellini :

1° Nel Tribunale di Udine ove pure furono rilasciati 9883 certificati.

2° Nel Tribunale di Rovigo ove furono osservate le varie disposizioni di legge. Ivi furono rilasciati 3512 certificati a pubbliche autorità e 1487 a privati.

3° Nel Tribunale di Vicenza. Ivi furono collocati 2444 cartellini, furono rilasciati 14384 certificati, dei quali 11900 a pubbliche autorità, 2484 a privati.

### CONCLUSIONE.

I tre servizi, di cui avevo a dire, procederon, tenuto il debito conto degli elementi, che ci furono sottoposti, e a cui dobbiamo prestar fede, con esattezza e regolarità lodevole, non escluso il servizio abbastanza delicato e difficoltoso del Casellario giudiziario.

La solerzia e lo zelo dei Pretori, Procuratori del Re e Procuratori Generali spiegati nel dare le debite istruzioni ai funzionari delle Cancellerie, e nel richiamare energicamente i pochi, che più per cause indipendenti dalla loro volontà, che per vera negligenza, si resero colpevoli di omissioni o irregolarità, danno affidamento che questi tre servizi raggiungeranno nel Regno un sempre più esatto funzionamento.

---

## Sui giudizi arbitrati.

RELATORE: **DE' NEGRI.**

### I.

Mantengo la promessa fatta nella precedente sessione del giugno 1901, di presentare cioè i dati statistici concernenti le sentenze di Arbitri rese esecutive dai Pretori nell'anno 1900, quali risultano dallo spoglio dei prospetti descrittivi delle singole controversie, che furono riempiti dalle competenti Preture.

Da 1196 delle 1535 Preture del Regno il prospetto fu rinviato in bianco non essendo stata depositata nell'anno nessuna sentenza arbitrata. Presso le rimanenti 339 Preture furono fatti depositi di sentenze ma per 289 di esse le sentenze depositate furono meno di cinque e quindi solo presso 50 Preture il numero dei lodi resi esecutivi fu di cinque o più.

Il numero complessivo delle sentenze fu di 1127 cioè solo 76 in più di quelle dell'anno 1899. E anche in quest'anno, come nel 1899, tre quinti del totale si ebbero nell'Italia settentrionale.

Nel prospetto qui appresso sono esposti i dati per ciascuna regione e il loro rapporto alla popolazione per gli anni 1899 e 1900.

SENTENZE DI ARBITRI RESE ESECUTORIE DAI PRETORI  
NEGLI ANNI 1899 E 1900.

*Prospetto I.*

| REGIONI                     | Sentenze di arbitri<br>rese esecutorie<br>nell'anno 1899 |                          | Sentenze di arbitri<br>rese esecutorie<br>nell'anno 1900 |                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                             | cifre<br>effettive                                       | ogni 100.000<br>abitanti | cifre<br>effettive                                       | ogni 100.000<br>abitanti |
| Italia settentrionale . . . | 610                                                      | 5.59                     | 681                                                      | 6.24                     |
| Italia centrale . . . . .   | 151                                                      | 2.25                     | 165                                                      | 2.46                     |
| Napoletano . . . . .        | 209                                                      | 2.71                     | 183                                                      | 2.37                     |
| Siolia . . . . .            | 70                                                       | 2.39                     | 83                                                       | 2.83                     |
| Sardegna . . . . .          | 11                                                       | 1.62                     | 15                                                       | 2.20                     |
| <i>Regno . . .</i>          | <i>1 051</i>                                             | <i>3.63</i>              | <i>1 127</i>                                             | <i>3.91</i>              |

Le proporzioni più alte sono quelle dell'Italia settentrionale (5. 59 nel 1899 e 6. 24 nel 1900 ogni 100,000 abitanti) e le più basse quelle della Sardegna (1. 62 nel 1899 e 2. 20 nel 1900). Un lieve aumento si riscontra nell'ultimo anno per tutte le regioni, tranne il Napoletano dove invece si ebbe una sensibile diminuzione (da 2. 71 a 2. 37).

Scendendo ai confronti fra i dati dei singoli distretti di Corte d'appello, esposti nel prospetto II insieme alle medie sulla popolazione si osserva che la media più alta si ebbe nel distretto di Genova in tutti e due gli anni (circa 15 ogni 100,000 abitanti). Si scende poi al disotto della metà per Torino e anche più giù per Roma, e a un terzo per Parma e Napoli e al disotto del decimo per Perugia (Sezione), Aquila, Potenza (Sezione) e Trani. Dal confronto poi fra i dati di un anno con quelli dell'altro risulta che un non lieve aumento si riscontra in alcuni distretti. Per esempio in quelli di Casale e di Roma tale aumento è di circa la metà; aumenti anche maggiori si hanno in quelli di Catania (oltre il 100 per 100), di Lucca (il 70 per 100), di Ancona e Macerata (Sezione) (circa il 30 per 100) ma trattasi di numeri molto piccoli; mentre l'aumento verificatosi nei distretti di Genova, Torino, Venezia, pur presentando una percentuale più bassa, è però più significativo inquantochè avvenuto su numeri relativamente alti.

Per contro si trovano notevoli diminuzioni nei distretti di Catanzaro (65 per 100), Firenze (43), Parma (35) e Trani (31 per 100).

Il prospetto qui appresso potrà servire per un confronto fra i dati dei varii distretti di Corte d'appello.

SENTENZE DI ARBITRI RESE ESECUTORIE DAI PRETORI NEGLI ANNI 1899-900 E LORO RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE.

Prospetto II.

| DISTRETTI<br>di<br>Corte d'appello | Sentenze di Arbitri rese esecutorie<br>nell'anno |                             |                    |                             | DISTRETTI<br>di<br>Corte d'appello | Sentenze di Arbitri rese esecutorie<br>nell'anno |                             |                    |                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                    | 1899                                             |                             | 1900               |                             |                                    | 1899                                             |                             | 1900               |                             |
|                                    | Cifre<br>effettive                               | Ogni<br>100,000<br>abitanti | Cifre<br>effettive | Ogni<br>100,000<br>abitanti |                                    | Cifre<br>effettive                               | Ogni<br>100,000<br>abitanti | Cifre<br>effettive | Ogni<br>100,000<br>abitanti |
| Genova . . . . .                   | 162                                              | 14.64                       | 173                | 15.64                       | Macerata (Sezione) . . . . .       | 7                                                | 1.50                        | 9                  | 1.93                        |
| Casale . . . . .                   | 41                                               | 3.74                        | 61                 | 5.56                        | Perugia (Sezione) . . . . .        | 6                                                | 1.03                        | 6                  | 1.03                        |
| Torino . . . . .                   | 155                                              | 6.37                        | 176                | 7.23                        | Roma . . . . .                     | 39                                               | 4.51                        | 57                 | 6.59                        |
| Milano . . . . .                   | 93                                               | 4.36                        | 95                 | 4.96                        | Aquila . . . . .                   | 11                                               | 1.09                        | 10                 | 0.99                        |
| Brescia . . . . .                  | 45                                               | 3.03                        | 47                 | 3.17                        | Napoli . . . . .                   | 146                                              | 4.41                        | 145                | 4.38                        |
| Venezia . . . . .                  | 114                                              | 3.97                        | 129                | 4.49                        | Potenza (Sezione) . . . . .        | 8                                                | 1.48                        | 6                  | 1.11                        |
| Parma . . . . .                    | 23                                               | 4.49                        | 15                 | 2.93                        | Trani . . . . .                    | 21                                               | 1.32                        | 14                 | 0.88                        |
| Modena (Sezione) . . . . .         | 17                                               | 3.13                        | 18                 | 3.32                        | Catanzaro . . . . .                | 23                                               | 1.79                        | 8                  | 0.62                        |
| Lucca . . . . .                    | 10                                               | 1.41                        | 17                 | 2.40                        | Messina . . . . .                  | 11                                               | 2.35                        | 10                 | 2.14                        |
| Firenze . . . . .                  | 23                                               | 1.70                        | 13                 | 0.96                        | Catania . . . . .                  | 12                                               | 1.33                        | 26                 | 2.87                        |
| Bologna . . . . .                  | 19                                               | 1.62                        | 21                 | 1.79                        | Palermo . . . . .                  | 47                                               | 3.01                        | 47                 | 3.01                        |
| Ancona . . . . .                   | 7                                                | 1.38                        | 9                  | 1.78                        | Cagliari . . . . .                 | 11                                               | 1.62                        | 15                 | 2.20                        |

Rispetto alle Parti in causa le controversie decise dagli Arbitri nell'anno 1900 erano ripartite fra i diversi distretti come risulta dal prospetto seguente:

**CONTROVERSIE DECISE DAGLI ARBITRI NELL'ANNO 1900, CLASSIFICATE SECONDO LA QUALITÀ DELLE PARTI CONTENDENTI.**

(Per distretti di Corte d'appello).

*Prospetto III.*

| PARTI CONTENDENTI                                                | Distretto della Corte d'appello di |           |            |           |           |            |           |               |           |           |           |          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                                                                  | Genova                             | Casale    | Torino     | Milano    | Brescia   | Venezia    | Parma     | Modena (sez.) | Lucca     | Firenze   | Bologna   | Ancona   |
| <b>Stato:</b>                                                    |                                    |           |            |           |           |            |           |               |           |           |           |          |
| con Società concessionarie dello Stato . . . . .                 | ..                                 | ..        | ..         | ..        | ..        | ..         | ..        | ..            | ..        | ..        | ..        | ..       |
| con altri Enti morali . . . . .                                  | 1                                  | ..        | ..         | ..        | ..        | ..         | ..        | ..            | ..        | ..        | ..        | ..       |
| con Privati . . . . .                                            | 1                                  | ..        | ..         | 2         | ..        | ..         | ..        | ..            | 1         | ..        | ..        | 1        |
| <b>Province - Comuni - Consorzi - altri Enti amministrativi:</b> |                                    |           |            |           |           |            |           |               |           |           |           |          |
| con Società concessionarie . . . . .                             | ..                                 | ..        | 1          | ..        | 1         | ..         | ..        | ..            | ..        | 1         | ..        | ..       |
| con altri Enti morali . . . . .                                  | ..                                 | ..        | ..         | ..        | ..        | 1          | ..        | ..            | ..        | ..        | ..        | ..       |
| con Privati . . . . .                                            | 10                                 | 5         | 6          | 2         | 4         | 3          | 1         | 1             | ..        | 2         | 2         | 1        |
| <b>Società - Altri Enti morali:</b>                              |                                    |           |            |           |           |            |           |               |           |           |           |          |
| tra loro . . . . .                                               | 12                                 | ..        | 3          | 4         | ..        | 1          | ..        | ..            | ..        | ..        | ..        | ..       |
| con Privati . . . . .                                            | 43                                 | 2         | 19         | 10        | 4         | 15         | 3         | ..            | 1         | ..        | 3         | 1        |
| Privati con Privati . . . . .                                    | 106                                | 54        | 147        | 77        | 38        | 109        | 11        | 17            | 16        | 9         | 16        | 6        |
| <b>Totale . . . . .</b>                                          | <b>173</b>                         | <b>61</b> | <b>176</b> | <b>95</b> | <b>47</b> | <b>129</b> | <b>15</b> | <b>18</b>     | <b>17</b> | <b>13</b> | <b>21</b> | <b>9</b> |

| PARTI CONTENDENTI                                                | Distretto della Corte d'appello di |                |           |           |            |                |           |           |           |           |           |           |              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|                                                                  | Macerata (sez.)                    | Perugia (sez.) | Roma      | Aquila    | Napoli     | Potenza (sez.) | Trani     | Catanzaro | Messina   | Catania   | Palermo   | Cagliari  | REGNO        |
| <b>Stato:</b>                                                    |                                    |                |           |           |            |                |           |           |           |           |           |           |              |
| con Società concessionarie dello Stato . . . . .                 | ..                                 | ..             | 1         | ..        | ..         | ..             | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | 1            |
| con altri Enti morali . . . . .                                  | ..                                 | ..             | 2         | ..        | ..         | ..             | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | 3            |
| con Privati . . . . .                                            | ..                                 | ..             | 23        | ..        | ..         | ..             | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | 28           |
| <b>Province - Comuni - Consorzi - altri Enti amministrativi:</b> |                                    |                |           |           |            |                |           |           |           |           |           |           |              |
| con Società concessionarie . . . . .                             | ..                                 | ..             | ..        | ..        | 3          | ..             | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | 6            |
| con altri Enti morali . . . . .                                  | ..                                 | ..             | ..        | ..        | ..         | ..             | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | 1            |
| con Privati . . . . .                                            | 1                                  | 2              | 5         | 3         | 7          | ..             | 1         | ..        | ..        | 2         | 5         | 2         | 65           |
| <b>Società - Altri Enti morali:</b>                              |                                    |                |           |           |            |                |           |           |           |           |           |           |              |
| tra loro . . . . .                                               | ..                                 | ..             | ..        | ..        | ..         | ..             | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | 20           |
| con Privati . . . . .                                            | 2                                  | ..             | 2         | ..        | 105        | ..             | 1         | ..        | ..        | 2         | 2         | 1         | 216          |
| Privati con Privati . . . . .                                    | 6                                  | 4              | 24        | 7         | 30         | 6              | 12        | 8         | 10        | 22        | 40        | 12        | 787          |
| <b>Totale . . . . .</b>                                          | <b>9</b>                           | <b>6</b>       | <b>57</b> | <b>10</b> | <b>145</b> | <b>6</b>       | <b>14</b> | <b>8</b>  | <b>10</b> | <b>26</b> | <b>47</b> | <b>15</b> | <b>1,127</b> |



Naturalmente il contingente maggiore è dato dalle controversie fra privati che furono 787 (circa il 70 per cento). Quelle fra Società o altri Enti morali fra loro furono 20 (circa 2 per cento), contro privati 216 (19 per cento). In altri 72 giudizi (6 per cento) una delle parti era una Provincia o un Comune o un Consorzio o un diverso Ente amministrativo, e la Parte avversa una Società concessionaria in 6 casi, un altro Ente morale in un solo caso e un Privato nei rimanenti 65 casi. Solo 32 (3 per cento) furono le controversie nelle quali era in causa lo Stato o come attore o come convenuto, e l'altro litigante fu in una lite una Società concessionaria dello Stato (Società delle ferrovie, Rete mediterranea) (1), in 3 altre un Ente morale, e in 28 un Privato.

Delle controversie nelle quali era in causa lo Stato se ne ebbero 26 nel solo distretto di Roma, 2 in quello di Genova e in quello di Milano e una in quelli di Firenze e di Ancona; in tutti gli altri distretti non se ne ebbe nessuna. È naturale che quasi tutte le controversie di questa specie si abbiano a Roma dove risiedono gli Uffici centrali della pubblica Amministrazione e dove quindi per ragione di competenza territoriale debbono trattarsi tali controversie.

Delle controversie nelle quali erano in causa Provincie, Comuni, ecc., se ne ebbero 10 nei distretti di Genova e di Napoli, 7 in quello di Torino, 5 in quelli di Casale, Brescia, Roma e Palermo, 4 in quello di Venezia, 3 in quelli di Firenze e Aquila, 2 in quelli di Milano, Bologna, Perugia (Sezione), Catania e Cagliari, una sola in quelli di Parma, Modena (Sezione), Ancona, Macerata (Sezione) e Trani; e nessuna in quelli di Lucca, Potenza (Sezione), Catanzaro e Messina.

Delle controversie di Società e altri Enti morali tra loro o contro Privati il maggior numero si ebbe nel distretto di Napoli (105) e quasi tutte per questioni insorte nell'esecuzione della legge sul risanamento. Parecchie ve ne furono anche in quello di Genova (55). Assai di meno in quelli di Torino (22), di Venezia (16) e di Milano (14) e meno di 10 in tutti gli altri fra i quali quelli di Modena (Se-

(1) I lodi del Collegio arbitrale per le controversie tra lo Stato e le ferrovie che sono depositati presso la Pretura del 2° mandamento di Roma, che è quella competente per territorio, dal tempo in cui entrarono in vigore le convenzioni ferroviarie del 1885 fino a tutto il 1900, non furono che 14 con un minimo di uno nel 1900 e un massimo di 3 nel 1898. Negli anni 1886-88, 1892 e 1894-97 non se ne ebbe nessuno. Nel 1901 se ne sono avuti 6.

zione), Lucca, Firenze, Ancona, Perugia (Sezione), Aquila, Potenza (Sezione), Trani, Catanzaro, Messina e Cagliari, non ne ebbero nessuna o una solamente.

Delle controversie tra Privati la maggior parte si ebbe nei distretti di Torino (147), Venezia (109), Genova (106). Vengono poi con numeri molto minori Milano con 77, Casale (54), Palermo (40), Brescia (38), Napoli (30), Roma (24) e Catania (22). Tutti gli altri distretti ne ebbero meno di 20 e fra essi Firenze, Ancona e Sezioni, Aquila, Potenza (Sezione) e Catanzaro anche meno di 10.

Non sarà inutile un confronto sommario fra i dati dell'anno 1900 con quelli dell'anno precedente; e a tal uopo serve il prospetto seguente:

CONTROVERSIE DECISE DAGLI ARBITRI CLASSIFICATE SECONDO LA QUALITÀ DELLE PARTI CONTENDENTI NEGLI ANNI 1899 E 1900.

Prospetto IV.

| ANNI           | Controversie nelle quali erano Parti in causa                             |                      |                                                                                                       |                      |                                                    |                      |                     |                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                | Lo Stato con Società concessionarie o con altri Enti morali o con Privati |                      | Province, Comuni, Consorzi o altri Enti amministrativi fra loro o con altri Enti morali o con Privati |                      | Società e altri Enti morali fra loro o con Privati |                      | Privati con Privati |                      |
|                | cifre effettive                                                           | rapporti centesimali | cifre effettive                                                                                       | rapporti centesimali | cifre effettive                                    | rapporti centesimali | cifre effettive     | rapporti centesimali |
| 1899 . . . . . | 25                                                                        | 2.33                 | 80                                                                                                    | 7.61                 | 219                                                | 20.84                | 727                 | 69.17                |
| 1900 . . . . . | 32                                                                        | 2.83                 | 72                                                                                                    | 6.39                 | 236                                                | 20.95                | 787                 | 69.83                |

Da questi dati apparisce che, come fu già accennato, la proporzione maggiore è quella delle controversie fra Privati con un rapporto centesimale quasi costante nei due anni (69.17 e 69.83 per 100). Poche variazioni in aumento si riscontrano anche nelle altre categorie di controversie; solo quelle nelle quali entrambe o una delle Parti litiganti erano Province o Comuni, Consorzi o altri

Enti amministrativi presentano nel 1900 una percentuale alquanto più bassa (6. 39 per 100) di quella del 1899 (7. 61).

Passerò ora ad accennare sommariamente a quali materie si riferivano le controversie decise, avvertendo che nella classificazione dei dati mi sono attenuto all'elenco che servi per la raccolta delle notizie della mia precedente relazione sul medesimo argomento.

Anche nell'anno 1900, come ebbi già a notare pel 1899, gli oggetti che fornirono più frequentemente argomento di compromesso furono in proporzioni quasi uguali: 1° la liquidazione di indennità o il risarcimento di danni, sia per inadempimento di contratto, sia per altra causa; 2° le divisioni di eredità o altre questioni successorie.

Circa due quinti del numero complessivo delle controversie decise dagli arbitri, e propriamente 38 su 100, ripetevano la loro origine da contestazioni insorte su tali materie; e anche nel precedente anno a tali oggetti se ne riferivano 34 su 100. Vengono in seguito le controversie che ebbero origine da costituzioni, liquidazioni di Società e ripartizioni di utili o di quote sociali (67), quelle da imprese di costruzione (56), e da altre locazioni d'opera (48). Anche il diritto di proprietà immobiliare e le modificazioni di essa fornirono, con una certa frequenza, materia di contendere: infatti si ebbero 33 liti per determinazione di confini, 25 per azioni possessorie, 35 per servitù prediali e 38 per divisione di beni in comunione. Sarà inutile che io prosegua in questa enumerazione che si può facilmente rilevare dal prospetto seguente, nel quale sono esposti i dati sull'oggetto delle controversie per ciascun distretto di Corte d'appello.

OGGETTO DELLE CONTROVERSIE DECISE

(Per distretti di

DAGLI ARBITRI NELL'ANNO 1900.

Corte d'appello).

Prospetto V.

| OGGETTO DELLE CONTROVERSIE                                                                                                  | Distretto della Corte d'appello di |           |            |           |           |            |           |               | Regno     |           |           |          |          |                 |                |           |            |          |                |          |           |           |           |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|----------------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|                                                                                                                             | Genova                             | Casale    | Torino     | Milano    | Brescia   | Venezia    | Parma     | Modena (sez.) |           | Lucca     | Firenze   | Bologna  | Ancona   | Macerata (sez.) | Perugia (sez.) | Roma      | Aquila     | Napoli   | Potenza (sez.) | Trani    | Catanzaro | Messina   | Catania   | Palermo   | Cagliari     |
| Determinazione di confini . . . . .                                                                                         | 1                                  | 1         | 4          | 3         | 2         | 2          | ..        | 3             | ..        | 1         | ..        | ..       | ..       | ..              | ..             | 4         | ..         | ..       | 1              | 3        | ..        | 8         | ..        | ..        | 33           |
| Azioni possessorie (di manutenzione, di reintegrazione, per nuova opera, per danno t-muto) . . . . .                        | 1                                  | 3         | 4          | 5         | 1         | 2          | ..        | 1             | ..        | ..        | ..        | ..       | ..       | ..              | 1              | 4         | ..         | ..       | ..             | ..       | 1         | 2         | ..        | ..        | 25           |
| Servitù prediali . . . . .                                                                                                  | 9                                  | 7         | 7          | ..        | ..        | 2          | ..        | ..            | ..        | ..        | 1         | ..       | ..       | ..              | ..             | 3         | 2          | ..       | ..             | ..       | 1         | 3         | ..        | ..        | 35           |
| Locazione di case . . . . .                                                                                                 | 3                                  | 1         | 3          | 1         | 1         | 2          | ..        | 2             | ..        | ..        | ..        | ..       | ..       | ..              | ..             | ..        | ..         | ..       | ..             | ..       | 1         | ..        | ..        | ..        | 14           |
| Locazione di terreni . . . . .                                                                                              | ..                                 | ..        | 3          | ..        | 2         | 1          | 3         | ..            | ..        | ..        | 3         | ..       | ..       | ..              | 1              | 1         | ..         | ..       | 2              | ..       | ..        | 1         | ..        | ..        | 18           |
| Locazione di opera . . . . .                                                                                                | 5                                  | 8         | 8          | 7         | 1         | 6          | ..        | 2             | ..        | ..        | ..        | ..       | ..       | 6               | ..             | ..        | ..         | ..       | ..             | ..       | 3         | 1         | 1         | 1         | 48           |
| Compra-vendita (controversie sul prezzo) e permuta . . . . .                                                                | 8                                  | 2         | 3          | 3         | 2         | 5          | ..        | ..            | ..        | 1         | ..        | ..       | ..       | ..              | ..             | ..        | ..         | ..       | 2              | ..       | 1         | 1         | 1         | 1         | 29           |
| Imprese di costruzione (appalti, collaudi) . . . . .                                                                        | 8                                  | 2         | 10         | 9         | 3         | 6          | ..        | ..            | 1         | 1         | 3         | ..       | ..       | 1               | 3              | ..        | 7          | ..       | ..             | ..       | ..        | 1         | 1         | ..        | 56           |
| Mandato e commissione (indennità di provvigione, ecc.) . . . . .                                                            | 7                                  | ..        | ..         | ..        | ..        | ..         | ..        | ..            | ..        | ..        | ..        | ..       | ..       | ..              | ..             | ..        | ..         | ..       | ..             | ..       | ..        | ..        | ..        | ..        | 7            |
| Società (costituzione, liquidazione, ripartizione di quote sociali, distribuzione di utili) . . . . .                       | 19                                 | 3         | 7          | 15        | 2         | 7          | ..        | 1             | 6         | ..        | ..        | 1        | ..       | ..              | 2              | ..        | 1          | ..       | ..             | ..       | 1         | 1         | ..        | 1         | 67           |
| Assicurazione . . . . .                                                                                                     | 2                                  | 1         | ..         | ..        | ..        | ..         | ..        | ..            | ..        | ..        | ..        | ..       | ..       | ..              | ..             | ..        | ..         | ..       | ..             | ..       | ..        | ..        | ..        | ..        | 3            |
| Transazione . . . . .                                                                                                       | 11                                 | 1         | ..         | ..        | ..        | ..         | ..        | ..            | ..        | ..        | 1         | ..       | ..       | ..              | ..             | ..        | ..         | ..       | ..             | 1        | ..        | ..        | ..        | ..        | 14           |
| Interpretazione di contratti e controversie sulla esecuzione dei medesimi . . . . .                                         | ..                                 | ..        | 2          | ..        | 2         | 1          | 1         | ..            | ..        | 1         | 1         | 2        | 1        | ..              | 1              | 1         | 3          | ..       | 1              | ..       | ..        | 1         | 1         | ..        | 19           |
| Risoluzione di contratto . . . . .                                                                                          | ..                                 | 2         | 5          | ..        | 2         | 2          | ..        | ..            | ..        | 2         | 1         | ..       | ..       | 1               | 1              | ..        | 1          | ..       | ..             | ..       | 1         | ..        | ..        | 1         | 19           |
| Divisione di beni di comunione . . . . .                                                                                    | 3                                  | 3         | 6          | 3         | 2         | 13         | 3         | ..            | ..        | ..        | ..        | ..       | ..       | 1               | ..             | ..        | 2          | ..       | ..             | ..       | 1         | ..        | ..        | 1         | 38           |
| Divisione di eredità . . . . .                                                                                              | 22                                 | 4         | 24         | 11        | 7         | 30         | 1         | 2             | 1         | 1         | ..        | ..       | ..       | 2               | 5              | 2         | 5          | 2        | 2              | ..       | 1         | 3         | 5         | 1         | 131          |
| Altre controversie in materia successoria (interpretazione di disposizioni testamentarie, debiti ereditari, ecc.) . . . . . | 8                                  | 3         | 10         | 4         | 1         | 9          | ..        | 3             | 5         | ..        | 1         | ..       | ..       | ..              | 1              | 1         | 1          | ..       | 1              | ..       | 1         | 2         | 10        | ..        | 61           |
| Liquidazione e sistemazione di conti e resoconto di amministrazione . . . . .                                               | 14                                 | 4         | 21         | 13        | 5         | 23         | 2         | 1             | 1         | 3         | 7         | 5        | ..       | 1               | 7              | 1         | 5          | ..       | 1              | ..       | ..        | ..        | 6         | 3         | 123          |
| Azioni creditorie derivanti da mutuo . . . . .                                                                              | 2                                  | 4         | ..         | ..        | ..        | 1          | ..        | ..            | ..        | ..        | ..        | ..       | ..       | ..              | 1              | 1         | ..         | 1        | ..             | ..       | ..        | ..        | ..        | 1         | 11           |
| Azioni creditorie derivanti da somministrazioni . . . . .                                                                   | 11                                 | 1         | ..         | 1         | ..        | 1          | ..        | ..            | ..        | ..        | ..        | ..       | ..       | ..              | 1              | ..        | 1          | ..       | ..             | ..       | ..        | ..        | ..        | 1         | 17           |
| Liquidazione d'indennità e risarcimento di danni per inadempimento di contratto . . . . .                                   | 3                                  | 8         | 12         | 9         | 1         | 2          | ..        | ..            | ..        | ..        | ..        | 1        | ..       | ..              | ..             | ..        | ..         | ..       | 3              | ..       | ..        | ..        | 1         | ..        | 40           |
| Liquidazione d'indennità e risarcimento di danni per altre cause . . . . .                                                  | 2                                  | 3         | 23         | 7         | 6         | 13         | 4         | 1             | 1         | 2         | 3         | 1        | 1        | ..              | 4              | 1         | 104        | ..       | 1              | 1        | ..        | 3         | 6         | 3         | 190          |
| Controversie pel pagamento di dazi agli appaltatori . . . . .                                                               | 6                                  | ..        | 1          | ..        | ..        | ..         | ..        | ..            | ..        | ..        | ..        | ..       | ..       | ..              | ..             | ..        | ..         | 1        | 1              | ..       | ..        | ..        | ..        | ..        | 9            |
| Opere pubbliche (costruzione e manutenzione di strade) . . . . .                                                            | ..                                 | ..        | ..         | ..        | 4         | ..         | ..        | ..            | ..        | 1         | ..        | ..       | ..       | ..              | 23             | 1         | 1          | ..       | ..             | ..       | ..        | 1         | ..        | 1         | 32           |
| Derivazione di acque . . . . .                                                                                              | ..                                 | ..        | 8          | 3         | 3         | 1          | 1         | ..            | ..        | ..        | ..        | ..       | ..       | ..              | ..             | ..        | ..         | ..       | ..             | ..       | ..        | 1         | 2         | ..        | 19           |
| Controversie in materia di imposte e tasse . . . . .                                                                        | ..                                 | ..        | 1          | ..        | ..        | ..         | ..        | ..            | ..        | ..        | ..        | ..       | ..       | ..              | ..             | ..        | ..         | ..       | 1              | ..       | ..        | ..        | ..        | ..        | 2            |
| Ammissione di prove e questioni diverse . . . . .                                                                           | 28                                 | ..        | 14         | 1         | ..        | ..         | ..        | 2             | 2         | ..        | ..        | ..       | 6        | ..              | 1              | ..        | 2          | ..       | 1              | 3        | ..        | 4         | 3         | ..        | 67           |
| <b>Totale . . . . .</b>                                                                                                     | <b>173</b>                         | <b>61</b> | <b>176</b> | <b>95</b> | <b>47</b> | <b>129</b> | <b>15</b> | <b>18</b>     | <b>17</b> | <b>13</b> | <b>21</b> | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>6</b>        | <b>57</b>      | <b>10</b> | <b>145</b> | <b>6</b> | <b>14</b>      | <b>8</b> | <b>10</b> | <b>26</b> | <b>47</b> | <b>15</b> | <b>1 127</b> |

Credo necessario avvertire che non per tutte le controversie classificate nel prospetto le sentenze emesse in proposito dagli Arbitri erano definitive; 44 di esse erano interlocutorie le quali o avevano disposto su ammissione di prove, su presentazioni di documenti, su questioni di procedura o avevano ordinato perizie.

Anche questa volta mi par conveniente, dopo aver classificato tutte le controversie decise, indicare separatamente l'oggetto di quelle poche nelle quali erano in causa lo Stato o Provincie o Comuni o Consorzi o altri Enti amministrativi. Delle 32 contestazioni sollevate dallo Stato o contro di esso, 28 ebbero per oggetto questioni insorte in contratti di costruzione o altri lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione; 2 liquidazione di indennità; una si riferiva a determinazione di compensi per la costruzione della cinta fortificata di Roma, una alla fornitura dei viveri alla R. Marina, ed un'ultima alla revisione e al controllo sul bilancio annuale della Società delle ferrovie, Rete Mediterranea, e furono tutte decise con sentenza definitiva.

Le 71 controversie nelle quali erano in causa Provincie, Comuni, Consorzi o altri Enti amministrativi si distinguevano pel loro oggetto nel modo seguente: 28 si riferivano a contratti di costruzione, o di altri lavori eseguiti per conto di quelle Amministrazioni; 21 a pagamento d'indennità o risarcimento di danni; 4 a contratti di derivazione di acque; 8 a costruzioni o manutenzioni di strade pubbliche; 4 a locazioni d'opera; 4 a determinazione di confini; 1 a risoluzione di contratto, e 1 a interpretazione di contratto di appalto del dazio. Fra queste 71 decisioni se ne annoverano 5 interlocutorie.

Per il consueto confronto fra i dati dei due anni si è compilato il prospetto che segue.

Da esso risulta che sono aumentate di molto le sentenze su controversie in materia di opere pubbliche e di derivazione di acque, e di interpretazione e risoluzione di contratto, liquidazione di indennità e di risarcimento di danni e in materia di locazioni d'opera diverse da quelle delle imprese di costruzione che sono invece in diminuzione, come sono pure notevolmente diminuite le controversie che ebbero origine da locazioni di case e terreni e da contestazioni sulla proprietà di immobili e sulle servitù prediali.

OGGETTO DELLE CONTROVERSIE DECISE DAGLI ARBITRI NEGLI ANNI 1899 E 1900.

Prospetto VI.

| OGGETTO DELLE CONTROVERSIE                                                                                    | Controversie decise nell'anno |                         |                    |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                                                                                               | 1899                          |                         | 1900               |                         |
|                                                                                                               | Cifre<br>effettive            | Rapporti<br>centesimali | Cifre<br>effettive | Rapporti<br>centesimali |
| Proprietà e possesso di immobili, e servitù prediali. . . . .                                                 | 165                           | 15.70                   | 131                | 11.62                   |
| Locazione di case e di terreni . . . . .                                                                      | 42                            | 4.00                    | 32                 | 2.84                    |
| Compravendita (controversie sul prezzo) e permuta . . . . .                                                   | 31                            | 2.95                    | 29                 | 2.57                    |
| Imprese di costruzione (appalti, collaudi) . . . . .                                                          | 82                            | 7.80                    | 56                 | 4.96                    |
| Altre locazioni d'opera . . . . .                                                                             | 32                            | 3.05                    | 48                 | 4.26                    |
| Mandato e commissione; liquidazione e sistemazione di conti<br>e resoconto di amministrazione . . . . .       | 120                           | 11.42                   | 130                | 11.53                   |
| Costituzione e liquidazione di Società e ripartizione di utili<br>e di quote sociali . . . . .                | 58                            | 5.52                    | 67                 | 5.94                    |
| Interpretazione e risoluzione di contratti . . . . .                                                          | 28                            | 2.66                    | 33                 | 3.37                    |
| Divisione di eredità; altre controversie in materia succes-<br>soria . . . . .                                | 183                           | 17.41                   | 192                | 17.08                   |
| Azioni creditorie derivanti da mutuo e da somministrazione<br>di merci . . . . .                              | 30                            | 2.85                    | 28                 | 2.48                    |
| Liquidazione d'indennità e risarcimento di danni per inadem-<br>ment di contratto o per altre cause . . . . . | 174                           | 16.55                   | 230                | 20.40                   |
| Opere pubbliche (costruzione e manutenzione di strade) . .                                                    | 9                             | 0.86                    | 32                 | 2.84                    |
| Derivazione di acque . . . . .                                                                                | 9                             | 0.86                    | 19                 | 1.68                    |
| Questioni diverse . . . . .                                                                                   | 88                            | 8.37                    | 95                 | 8.43                    |

L'indagine statistica si è estesa anche all'appellabilità o inappellabilità delle sentenze arbitrali. Delle 1127 sentenze rese esecutorie nell'anno 1900 solo 108, cioè 9.58 su 100, erano appellabili. Tale proporzione per l'anno 1899 era stata di 13.51 su 100. Le rimanenti 1019 non potevano essere impugnate in appello: 884 perchè gli Arbitri avevano pronunciato come amichevoli compositori; e quindi non secondole regole del diritto ma secondo l'equità; 99 perchè le Parti avevano espressamente rinunciato al diritto di appellarsi, 6 perchè gli Arbitri avevano pronunciato come Giudici di appello, 5 perchè le controversie decise sarebbero state di competenza del Conciliatore e non appellabili per ragione di valore, e finalmente 25 perchè avevano deciso controversie contemplate dall'articolo 17 della abolita legge *sull'emigrazione* per le quali il legislatore non ammetteva il ricorso in appello (1).

La proporzione delle sentenze appellabili sul totale di quelle decise non è uguale per tutti i distretti, che anzi vi corrono differenze notevoli. Dai massimi di 67 su 100 pel distretto di Bologna, di 58 su 100 per Roma, di 50 su 100 per Perugia (Sezione), di 40 su 100 per Aquila si scende ai minimi di 1.05 a Milano, di 1.64 a Brescia, di 2.89 a Genova, di 3.10 a Venezia, di 3.45 a Napoli. Conviene però avvertire che in generale là dove sono più scarse le sentenze arbitrali ivi è maggiore la proporzione di quelle appellabili, mentre nei distretti dove più frequentemente si ricorre al giudizio arbitrale fu anche più alta che altrove la proporzione dei giudicati inappellabili, le Parti avendo quasi sempre autorizzato gli Arbitri a decidere come amichevoli compositori, ricorrendo così alla più genuina ed efficace forma di compromesso.

E anche sui dati dell'anno precedente si può fare la medesima osservazione. Infatti nel 1899, i distretti dove si ebbe un maggior numero di sentenze arbitrali furono quelli di Genova (con 162 sentenze), Torino (155), Napoli (146), Venezia (114), e Milano (93),

(1) Di queste 25 controversie 22 si ebbero nel 3° mandamento di Genova fra emigranti e l'Agenzia di emigrazione per indennità a causa di rimpatrio forzato e le altre tre una nel 3° mandamento di Milano, una nel mandamento di Pesaro e una in quello di Ascoli Piceno contro Agenti di Emigrazione e la Società di navigazione *La Veloce*, e promosse da emigranti che erano stati respinti dal Porto di New York.

e in questi distretti la proporzione delle sentenze inappellabili fu di 6; 13; 3; 1 e 5, su 100 rispettivamente; laddove nei distretti di Ancona con solo 9 sentenze, Macerata (9); Aquila (11), Bologna (19); Trani (21); Catanzaro (23) e Roma (39) la percentuale di quelle per le quali non era ammesso l'appello fu in quasi tutti superiore al 20 per 100, raggiungendo perfino il 48 per 100 a Catanzaro e il 58 per 100 a Bologna. È degno di nota il fatto che sia nel 1899 sia nel 1900 il distretto di Bologna presenta la proporzione più bassa di sentenze inappellabili.

Per considerazioni di fatto più particolareggiate sull'appellabilità o inappellabilità delle sentenze arbitrali può servire il prospetto qui appresso nel quale sono esposti i diversi dati per ciascun distretto di Corte d'appello.



**CONTROVERSIE DECISE DAGLI ARBITRI NELL'ANNO 1899, DISTINTE SECONDO CHE ERANO APPELLABILI O INAPPELLABILI; E MOTIVI DELL'INAPPELLABILITÀ.**

(Per distretti di Corte d'appello).

*Prospetto VII.*

| CONTROVERSIE                                                                 | Distretto della Corte d'appello di |           |            |           |           |            |           |               |           |           |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                                                                              | Genova                             | Casale    | Torino     | Milano    | Brescia   | Venezia    | Parma     | Modena (sez.) | Lucca     | Firenze   | Bologna   | Ancona   |
| Appellabili. } cifre effettive . .                                           | 5                                  | 1         | 8          | 1         | 2         | 4          | 7         | ..            | 2         | ..        | 14        | 1        |
| } in rapporto a 100                                                          | 2.89                               | 1.64      | 4.55       | 1.05      | 4.26      | 3.10       | 46.67     | ..            | 11.76     | ..        | 66.67     | 11.11    |
| } del totale . . . . .                                                       |                                    |           |            |           |           |            |           |               |           |           |           |          |
| Inappellabili:                                                               |                                    |           |            |           |           |            |           |               |           |           |           |          |
| perchè gli Arbitri avevano pronunziato come amichevoli compositori . . . . . | 136                                | 58        | 153        | 87        | 40        | 111        | 7         | 13            | 15        | 11        | 6         | 7        |
| perchè le Parti avevano rinunciato all'appello . . . . .                     | 10                                 | 2         | 10         | 6         | 5         | 13         | 1         | 5             | ..        | 2         | 1         | ..       |
| perchè gli Arbitri avevano pronunziato come Giudici di appello . . . . .     | ..                                 | ..        | ..         | ..        | ..        | 1          | ..        | ..            | ..        | ..        | ..        | ..       |
| perchè la causa sarebbe stata di competenza del Conciliatore . . . . .       | ..                                 | ..        | 5          | ..        | ..        | ..         | ..        | ..            | ..        | ..        | ..        | ..       |
| per l'art. 17 della legge sull'emigrazione . . . . .                         | 22                                 | ..        | ..         | 1         | ..        | ..         | ..        | ..            | ..        | ..        | ..        | ..       |
| <i>Totale . . . . .</i>                                                      | <b>173</b>                         | <b>61</b> | <b>176</b> | <b>95</b> | <b>47</b> | <b>129</b> | <b>15</b> | <b>18</b>     | <b>17</b> | <b>13</b> | <b>21</b> | <b>9</b> |

| CONTROVERSIE                                                                 | Distretto della Corte d'appello di |                |           |           |            |                |           |           |           |           |           | REGNO     |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|                                                                              | Macerata (sez.)                    | Perugia (sez.) | Roma      | Aquila    | Napoli     | Potenza (sez.) | Trani     | Catanzaro | Messina   | Catania   | Palermo   |           | Cagliari     |
| Appellabili. } cifre effettive . .                                           | 1                                  | 3              | 33        | 4         | 5          | ..             | 4         | 2         | ..        | 2         | 5         | 4         | 108          |
| } in rapporto a 100                                                          | 11.11                              | 50.00          | 57.89     | 40.00     | 3.45       | ..             | 28.57     | 25.00     | ..        | 7.69      | 10.64     | 26.67     | 9.58         |
| } del totale . . . . .                                                       |                                    |                |           |           |            |                |           |           |           |           |           |           |              |
| Inappellabili:                                                               |                                    |                |           |           |            |                |           |           |           |           |           |           |              |
| perchè gli Arbitri avevano pronunziato come amichevoli compositori . . . . . | ..                                 | 3              | 21        | 5         | 135        | 5              | 5         | 1         | 8         | 16        | 30        | 11        | 384          |
| perchè le Parti avevano rinunciato all'appello . . . . .                     | 7                                  | ..             | 3         | 1         | 5          | 1              | 4         | 5         | 2         | 4         | 12        | ..        | 99           |
| perchè gli Arbitri avevano pronunziato come Giudici di appello . . . . .     | ..                                 | ..             | ..        | ..        | ..         | ..             | 1         | ..        | ..        | 4         | ..        | ..        | 6            |
| perchè la causa sarebbe stata di competenza del Conciliatore . . . . .       | ..                                 | ..             | ..        | ..        | ..         | ..             | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | 5            |
| per l'art. 17 della legge sull'emigrazione . . . . .                         | 1                                  | ..             | ..        | ..        | ..         | ..             | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | ..        | 25           |
| <i>Totale . . . . .</i>                                                      | <b>9</b>                           | <b>6</b>       | <b>57</b> | <b>10</b> | <b>145</b> | <b>6</b>       | <b>14</b> | <b>8</b>  | <b>10</b> | <b>26</b> | <b>47</b> | <b>15</b> | <b>1,127</b> |

E qui termina l'esposizione dei dati numerici forniti dalle diverse Preture. Ricordo però che nella Sessione del giugno dello scorso anno, quando ebbi l'onore di presentare a questo illustre Consesso una prima relazione sui giudizi arbitrari il senatore Boccardo e l'on. Righi, di cui abbiamo testè deplorato l'irreparabile perdita, e commemorata l'opera illuminata ed indefessa, espressero il desiderio che fossero raccolti gli elementi statistici necessari per poter calcolare la proporzione delle sentenze di nullità dei giudicati arbitrari in rapporto al totale di essi. Dichiarai allora che dai prospetti coi quali furono raccolti i dati statistici esposti nella Relazione non era fornita quella notizia e lo stesso ripeterò quest'anno. Però in attesa che da un'indagine più completa sulla materia possano ricavarsi quello ed altri elementi utili per lo studio dell'argomento, credo opportuno di trarre da altri dati, forniti dalle nostre statistiche, e che hanno una certa analogia con quelli desiderati, qualche considerazione che possa giovare all'intento pel quale sarebbero richieste le notizie sulla nullità delle sentenze arbitrali: quello, cioè, di poter valutare la bontà dei giudicati emessi dagli arbitri.

Un primo indice di tale bontà può ritenersi l'acquiescenza delle Parti al *lodo* arbitrale, e un altro può essere la conferma in seconda istanza o in Cassazione, secondo i casi, dei *lodi impugnati*. Vediamo innanzi tutto i vari modi come può impugnarsi un *lodo*. Il principio generale sancito dalla prima parte dell'articolo 20 del nostro Codice di procedura civile, in base al quale gli Arbitri decidono secondo le regole di diritto dà luogo, per logica conseguenza, all'altra regola che le sentenze arbitrali possono generalmente impugnarsi coi medesimi mezzi che la legge accorda contro le sentenze delle Magistrature ordinarie. Ma a questa regola dovevano farsi, e si fecero veramente, per la natura propria del compromesso e per la libertà che, in certi limiti, è riconosciuta ai contraenti, alcune eccezioni ed aggiunte, in forza delle quali non tutti i rimedi dalla legge concessi contro le sentenze dei Giudici ordinari si possono proporre contro le sentenze arbitrali e, d'altra parte, per impugnare un *lodo* si accorda un mezzo speciale non ammesso contro le sentenze delle Autorità giudiziarie.

Contro le sentenze degli arbitri non è ammessa l'opposizione per contumacia per espressa disposizione del Codice: ed è quasi universalmente ritenuto che, nel silenzio del Codice, non si debba

nemmeno ammettere l'opposizione di terzo. Si ammette invece in tutti i casi la domanda di revocazione e con alcune tassative limitazioni il ricorso in appello e in cassazione. Ma la domanda di revocazione è uno di quei mezzi straordinari per impugnare le sentenze al quale si ricorre assai raramente contro le decisioni dei Magistrati ordinari (1) e si può anche ritenere che non se ne faccia un uso più frequente contro le sentenze arbitrali; quindi i dati numerici che ne rappresentano l'applicazione possono essere trascurati perchè troppo esigui.

Il mezzo speciale che la legge accorda per impugnare le sentenze di arbitri consiste nell'azione di nullità, e per questa mancano finora, come ho detto, nelle nostre statistiche i dati necessari per poterne studiare l'applicazione. Rimarrebbero così da esaminare i dati sui ricorsi in appello e in cassazione e questi sono in parte forniti dalla nostra statistica giudiziaria. E incomincerò dagli appelli.

Come risulta dal prospetto VII inserito nella presente relazione le sentenze emesse dagli Arbitri nel 1900, contro le quali era possibile ricorrere in appello, erano 108. Gli appelli interposti contro sentenze arbitrali furono nello stesso anno 43, cioè 39. 81 su 100 sentenze appellabili. Dei 43 appelli interposti solo 38 furono giudicati e per 14 di essi fu pronunciata la riforma della sentenza impugnata. Ciò val quanto dire che le riforme sono state il 36. 84 per 100 degli appelli giudicati e il 12. 97 per 100 delle sentenze arbitrali appellabili. Risultati alquanto diversi si hanno per il 1899. Le sentenze arbitrali appellabili furono 142: gli appelli interposti 41: cioè 28. 87 su 100 sentenze appellabili. Gli appelli giudicati furono 37 e per 20 di essi fu pronunciata la riforma della sentenza impugnata. Le riforme fu-

(1) A mostrare quanto raramente si domandi la revocazione delle sentenze delle Magistrature ordinarie, valga questo prospetto nel quale sono raccolti i dati dell'anno 1899:

|                                                      | Uffici di conciliazione | Preture | Tribunali | Corti di appello |
|------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------|------------------|
| Numero complessivo dei giudizi decisi . . .          | 774 399                 | 147 472 | 73 993    | 15 580           |
| Giudizi di revocazione definiti:                     |                         |         |           |                  |
| Cifre effettive . . . . .                            | 1 351                   | 177     | 240       | 52               |
| Su 1900 del numero complessivo dei giudizi . . . . . | 1.75                    | 1.18    | 3.24      | 3.33             |

rono quindi il 54. 05 per 100 degli appelli giudicati, e il 14. 08 per 100 delle sentenze arbitrali appellabili.

E qui è bene notare che le proporzioni che si hanno per le cause in grado di appello trattate dai Magistrati ordinari sono assai piu basse. Infatti la media degli appelli interposti in rapporto al numero complessivo delle sentenze appellabili oscilla tra 8 e 10 per 100 nelle cause che erano state trattate in prima istanza dai Conciliatori e dai Pretori, cioè un terzo della media che si ha per le sentenze arbitrali, ed è di circa il 20 per 100 per le cause dei Tribunali, cioè un terzo di meno di quelle dei giudizi arbitrali; e la media delle riforme in rapporto al totale delle cause appellabili è del 5 per 100 per le cause dei Conciliatori e dei Pretori e di 11 per 100 per le cause dei Tribunali mentre, come ho detto, questa media è per le sentenze arbitrali di 13 e di 14 per 100 nei due anni osservati: il 1899 e il 1900.

Per gli anni anteriori la statistica non dà il numero delle sentenze arbitrali appellabili perchè lo si ha solamente dall'indagine apposita istituita dal 1899 sui giudizi arbitrali, e quindi non è possibile calcolare queste percentuali. Debbo però ripetere quello che già dissi nella mia precedente relazione sullo stesso argomento: trattasi di numeri così piccoli che i confronti che possono istituirsi e le deduzioni che se ne potrebbero ricavare non hanno certamente un gran valore.

Dovrei ora trattare dei ricorsi in Cassazione contro sentenze di arbitri; ma credo assolutamente inutile soffermarmi sui dati statistici che vi si riferiscono imperocchè di ricorsi in Cassazione contro sentenze arbitrali non ne furono interposti che uno presso la Corte di cassazione di Napoli nell'anno 1899, e uno per ciascuna delle Corti di Firenze, Napoli, Palermo e Torino nell'anno 1900. Dal 1890 fino a tutto il 1898 non si ebbero in complesso che 10 ricorsi di questa specie cioè in media 1 all'anno. Con dati numerici così scarsi non è possibile istituire confronti di sorta e tanto meno trarne deduzioni fondate; tutto quello che può dirsi si è che solo eccezionalmente si ricorre alla Suprema Magistratura contro sentenze arbitrali. D'altra parte quando anche si avessero dei numeri meno piccoli non sarebbero possibili dei confronti analoghi a quelli fatti per i ricorsi in appello non avendosi notizia dei casi nei quali ai termini di legge non è ammesso il ricorso in cassazione contro sentenze arbitrali.

## II.

Dai risultati statistici di questa seconda indagine sui giudizi arbitrali non mi sento confortato a modificare la conclusione esposta nella mia precedente relazione che cioè l'istituto dell'arbitrato nelle controversie civili e commerciali ha nel nostro paese ben scarsa applicazione.

Nello scorso anno accennai già al fatto che altre controversie decise da Collegi arbitrali appositamente istituiti per l'applicazione di talune leggi speciali sfuggono finora alle nostre ricerche perchè le decisioni di questi Collegi arbitrali non hanno bisogno di esser depositate nelle cancellerie di Pretura, per la voluta omologazione, ma sono esecutorie senza altre formalità.

Citerò ad esempio le leggi 29 maggio 1873, *sui consorzi d'irrigazione*; 24 giugno 1888, *sui consorzi delle acque a scopo industriale*; 3 agosto 1891, *sull'abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascolo nelle provincie ex-pontificie*; 4 agosto 1894, *sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie stesse*; 2 agosto 1897, *sui beni ex-adempriabili della Sardegna*. A queste è da aggiungere la nuova legge *sull'emigrazione*, entrata in vigore il 2 settembre dello scorso anno.

Non ho dati per poter affermare che le controversie su tali materie siano molte o poche; però da qualche sommaria informazione assunta mi risulterebbe che anche aggiungendo questo nuovo contingente di controversie a quelle già classificate nella presente relazione la conclusione su esposta non ne verrebbe modificata. Accennerò ad una circostanza di fatto che potrebbe ritenersi come una riprova della mia conclusione. È noto che nella Sardegna non so se per un più accentuato spirito litigioso di quegli abitanti, o per lo stato incerto della proprietà e l'estrema divisione di essa in alcune parti dell'isola, o per le misere condizioni economiche di molti che si trovano nell'assoluta impossibilità di far fronte ai propri impegni, il numero delle liti in rapporto alla popolazione è assai superiore a quello delle altre parti del Regno. In quella regione forse più che altrove sarebbe apportatore di benefici risultati, un più frequente ricorso all'arbitrato per definire le tante controversie, che riempiono i registri di cancelleria delle varie autorità giudiziarie; invece abbiamo veduto come rarissimamente se ne faccia uso. E c'è di più. La legge 2 agosto 1897 che mirava a rendere meno tristi le condizioni miserevoli della Sardegna, fra gli altri provvedimenti dispose l'istituzione in ciascuna

delle due provincie di una Giunta di arbitri per dirimere prontamente le vecchie e complicate controversie sui terreni ex-adempri-vili, e le altre dipendenti dall'applicazione della stessa legge circa il miglioramento agrario dell'isola. Ebbene, fino al termine del 1899, lo rilevo da una *Relazione dell'Avvocatura Generale Erariale* per l'anno 1899-1900, quelle Giunte d'arbitri non si erano ancora costituite. Ciò sarà forse dipeso da ragioni plausibili, ma probabilmente anche dal fatto che l'opera degli arbitri non era molto insistente-mente reclamata.

I gravi e straordinari lavori della Direzione generale della statistica non hanno per ora permesso di estendere le ricerche anche ai giudizi arbitrali non regolati dal diritto comune, ma non s'intende con ciò di rinunziare definitivamente ad una indagine più completa e per quanto sarà possibile esauriente su questo interessante argomento.

Fin qui l'indagine si è limitata alle sentenze arbitrali rese esecutive dai Pretori, ma in un tempo più o meno prossimo spero di poter raccogliere notizie anche intorno ai *lodi* dichiarati esecutivi *de jure*, cioè senza bisogno di ulteriori formalità, come sarebbero quelli riferentisi all'applicazione delle leggi speciali sopra indicate. Di questi presso le Autorità giudiziarie o presso quelle amministrative dovrà necessariamente rimanere qualche traccia.

Dissi l'anno scorso non doversi credere che non vi fossero altri giudizi arbitrali all'infuori di quelli i cui *lodi* sono presentati ai Pretori per la prescritta omologazione e rilevati dalla apposita indagine statistica. Altri ve ne sono certamente dei quali però non viene chiesta l'omologazione per risparmio di tempo e di spesa, ma soggiungevo che, a mio avviso, non dovevano esser molti, poichè nel caso di inosservanza del *lodo* da taluna delle Parti che lo avevano promosso, queste avrebbero dovuto sottostare a un dispendio anche maggiore di quello che avevano mirato ad evitare poichè, oltre le tasse ordinarie avrebbero dovuto pagare anche soprattasse e pene pecuniarie.

Però da informazioni private ulteriormente attinte mi risulta che la ipotesi da me affacciata, per quanto in massima ragionevole, non si verifica sempre nella pratica; e ciò accade ogni qualvolta le Parti hanno reciproca fiducia nella rispettiva integrità e lealtà.

Qui in Roma, ad esempio, fra coloro che esercitano l'industria agricola, cioè fra i cosiddetti *mercanti di campagna*, è frequente l'uso di compromettere, e spesso in un solo arbitro, le controversie che insorgono fra loro, facendo a meno di presentare al Magistrato il *lodo* e i relativi documenti. Questi *lodi*, sarebbero giuridicamente nulli, a' termini di legge; ma le Parti generalmente li eseguiscano

di buona fede, ottenendo così lo scopo di evitare non solo una contestazione giudiziaria, ma anche i ritardi e le spese inseparabili dalle formalità della omologazione.

Avviene qui qualche cosa di simile a ciò che avviene per le conciliazioni avanti al Pretore il quale deve innanzi tutto, per l'articolo 417 del Codice di procedura civile, tentare di conciliare le Parti comparse all'udienza. Il numero delle cause cessate per conciliazione avvenuta all'udienza per opera del Pretore e trascritte a verbale si aggira tra il 3 e il 4 per cento del numero totale delle cause a carico dei Pretori che sono più di 250 mila all'anno; però tale proporzione è lungi dal rappresentare il risultato completo della azione conciliatrice esercitata dai Pretori. Molte altre sono le forme di accordo o di transazione ottenute mercè l'opera loro, quantunque essa non risulti concretata in un verbale di conciliazione: ad esempio la privata scrittura che offre il vantaggio di minori spese rispetto al verbale o il concerto orale coll'abbandono degli atti e la novazione in qualsivoglia forma. Infatti si hanno altre 30 cause su 100 che vengono esaurite senza sentenza, sia per abbandono dell'istanza, sia per altro motivo, e fra queste cause, senza dubbio, ne sono comprese non poche conciliate in qualcuno dei modi sopra accennati e in seguito ai buoni uffici interposti dal Pretore.

Per poter fare un esame completo del modo in cui funziona l'istituto del compromesso nelle diverse regioni d'Italia sarebbe, a mio avviso, assai utile studiarlo in rapporto alle abitudini, alle tradizioni e alle condizioni economiche e sociali degli abitanti; e uno studio di questo genere dovrebbe essere fatto da chi per ragione di ufficio e di residenza è meglio di altri in grado di rilevare questi dati. E perciò sottopongo al vostro suffragio la seguente risoluzione:

La Commissione prega il Ministro Guardasigilli di voler invitare i capi del Pubblico Ministero a studiare quali cagioni contrastino nella rispettiva loro giurisdizione un più largo uso dell'istituto del compromesso, e quali provvedimenti sarebbero, a loro giudizio, più opportuni ed efficaci per estenderne l'applicazione; e ad esporre i risultati delle loro indagini e le conseguenti proposte nei discorsi inaugurali del prossimo anno giuridico.

---

**Intorno a uno schema di disposizioni per l'attuazione della legge  
di riforma del Casellario giudiziale.**

---

**RELATORE : LUIGI LUCCHINI.**

---

Non avrei mai immaginato che alla distanza di meno d'un anno dalla Relazione intorno « a una riforma tecnica del Casellario giudiziale e al suo coordinamento con la statistica giudiziaria penale » avrei avuto la ventura di ritornare innanzi alla Commissione con una nuova Relazione, per sottoporre al suo esame uno schema di norme dirette ad attuarne la riforma tecnica e giuridica a una volta.

Incoraggiatovi però dalla benevolenza con la quale la Commissione ebbe ad accogliere quei miei studi, nominando una Sottocommissione perchè li proseguisse e li portasse a compimento, e valendomi dell'iniziativa parlamentare, presentai alla Camera dei deputati, nella tornata del 17 maggio u. s., una proposta di legge per la riforma del Casellario giudiziale, sulle tracce dei concetti che avevo già annunciato nella mia Relazione dello scorso marzo e che in gran parte corrispondono a quelli informanti le ultime leggi francesi, d'onde pure avea tratto ispirazione altro nostro collega delineando, in altra occasione, proposte innovatrici dell'istituto.

La Camera, avendo fatto buon viso al mio progetto, dopo breve esame e unanime suffragio degli Uffici e della Commissione, di cui ebbi l'onore di essere io stesso Relatore, non tardò ad approvarlo, pochi mesi dopo, con lievi modificazioni e con notevole maggioranza, il 5 passato dicembre, in tempo ancora perchè arrivasse al Senato prima che si chiudesse la sessione e con essa cadesse nel nulla il lavoro legislativo in corso. E mi pareva che già potesse bastare sì celere cammino a far intendere quanto largo e spontaneo fosse il consenso generale in una riforma reclamata, nei suoi capisaldi, dalle esigenze più elementari di una giustizia umana,



sagace e ispirata a vera equità sociale. Ma anche in Senato la corrente fu così favorevole che l'Ufficio centrale quasi unanime deliberava di proporre l'approvazione dello schema tal quale era uscito dai suffragi della Camera elettiva; il Relatore compiva con singolare sollecitudine l'opera sua; e il 23 gennaio or decorso, prima che il Senato ponesse terminè ai suoi lavori, dopo una dotta e importante discussione, il progetto di legge veniva approvato con notevole maggioranza.

Se un merito va a qualcuno attribuito in questa così sollecita sanzione legislativa — per una riforma che soltanto ai profani può sembrare di scarsa importanza — lo si deve al Governo, e per esso all'esimio Ministro della giustizia, che l'ha cordialmente caldeggiata e patrocinata con la sua autorità, sgombrando il terreno dai soliti ostacoli che attraversano e inceppano l'azione parlamentare. In tutto il resto si trattava di una riforma che in sè stessa s'imponesse per la sua evidente ragionevolezza.

Come, infatti, non riconoscere l'esorbitanza e l'enormità di far pesare perpetuamente sul capo di una persona un lieve e unico fallo, per quanto duramente espiato e con la dovuta pena e con lunghi anni di lavoro e di condotta intemerata, anche se accompagnato da circostanze le più scusabili, anche se commesso nella prima e spensierata gioventù, anche se dopo aver ottenuta la riabilitazione? Come non ammettere una prescrizione del Casellario, sia pure subordinata alla prova dell'emenda e della resipiscenza, quando è sancita la prescrizione della stessa azione penale, della medesima condanna penale? E come non iscorgere in questa benigna dissimulazione di un antico e tenue reato, la quale riapre l'avvenire e la vita a una moltitudine di sciagurati, che l'inflessibile indiscrezione del certificato penale allontanava dalle officine e dal consorzio degli onesti, sospingendoli nella miseria o nell'ignominia, al delitto o alla disperazione, come non iscorgervi un provvido strumento di prevenzione e di profilassi sociale?

Così parve urgente e saggio ricondurre il Casellario giudiziale alle sue vere, naturali e originarie funzioni, che sono quelle di servire innanzi tutto e principalmente alle esigenze della giustizia penale (alla quale, invece, reca bene scarso giovamento per il modo assai poco soddisfacente con cui è regolato e procede), massime per ciò che concerne l'accertamento della recidiva, e solo subordinata-

mente ad altri scopi, e non di costituire una specie di ufficio d'informazioni o una fabbrica di patenti di moralità, facendo dipendere dai suoi responsi l'onore e la riputazione dei cittadini, come se a esser galantuomo non bastasse aver bazzicato con la giustizia. E quindi si trovò necessario circoscrivere la pubblicità del Casellario in quei più ragionevoli confini che salvassero la sorte dei cittadini da maligne e funeste indiscrezioni, limitando il rilascio dei certificati ai casi e motivi che ne giustificchino la richiesta.

Un altro passo, e come corollario di quanto notai, ha compiuto la legge, che ad alcuno parve ardito, e anche errato, di non consentire mai la trascrizione nei certificati penali delle pronunzie di proscioglimento, di qualunque natura esse siano e per qualsivoglia motivo proferite. Non posso e non voglio certamente rifar qui la discussione che in proposito si fece nelle due Camere. Ma non parrebbe incoerente il legislatore, che, cancellando le condanne, tenesse conto dei proscioglimenti? Ma non sarebbe del pari assurdo proclamare la presunzione d'innocenza dell'imputato durante il procedimento, e ritenere una presunzione contraria quando il processo si è compiuto e tutte le ricerche e tutti gli sforzi dei processanti non valsero a convincerlo di reità? Questo nei riguardi delle assoluzioni e dei non farsi luogo per non provata reità o per insufficienza d'indizi, di cui è notorio lo scarsissimo e spesso nullo valore anche in linea di dubbio e di sospetto, il quale non dovrebbe mai e poi mai legittimare un concreto effetto giuridico in danno di un cittadino e per opera degli istituti di giustizia. Non sembra verosimile che il nostro paese, in cui è pur così fino e vivo il sentimento giuridico, fosse il solo, almeno in Europa, che macchiasse il certificato penale con le pronunzie di proscioglimento.

E che dire poi di quelle motivate dall'estinzione dell'azione penale, massime quando si tratti di circostanze che abbiano troncato i nervi al procedimento, così da impedire ogni discussione e all'imputato ogni difesa?

Tutto questo non toglie che tali divieti e limitazioni non producano qualche inconveniente e anche qualche pericolo e pregiudizio. Ma è sorte comune a tutte le istituzioni sociali; e, se, per i possibili danni e inconvenienti si dovesse respingere una riforma, niuna mai verrebbe accolta e attuata. Accontentiamoci che più assai siano i vantaggi e i benefizi; e felicitiamoci però che anche in

Italia, come in Francia, siasi sanzionata una legge la quale segna tutto un indirizzo, un avviamento a concezioni e sistemi di procedura e di giustizia più sani, più vigorosi, più confidenti nella cooperazione civica e nel magistero della misericordia e della prevenzione, che fanno maggiori miracoli di quanto non facciano il rigore inflessibile e la cieca repressione.

Ma ora non è più tempo di discutere la legge, bensì di attuarla, e, attuandola, di renderne più sicuri e più copiosi i benefizi, meno gravi e meno sentiti gli eventuali inconvenienti.

Avutone però lusinghiero invito dal Guardasigilli, mi sono accinto assai di buon grado a studiare uno schema di norme, sulle tracce del quale potesse poi il Governo, a tenore dell'articolo 9 e ultimo della legge, « dare tutte le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato ». Ed era ben ragionevole e opportuno che sul medesimo fosse chiamata a pronunziarsi la Commissione della Statistica giudiziaria, vuoi perchè l'istituto del Casellario giudiziale per sè medesimo si attiene alla funzione statistica, come la Commissione già dimostrò col fatto, ripetutamente occupandosene, vuoi perchè è proprio uno dei concetti fondamentali, una delle caratteristiche essenziali della nuova legge codesta, di attribuire al Casellario anche più spiccata e fra le principali tale funzione.

## I. — Il Casellario centrale.

Il primo punto, infatti, su cui dobbiamo soffermarci è questo, che in base alla legge in esame il Casellario giudiziale deve servire anche per le ricerche e per le pubblicazioni della statistica penale. I due servizi della scheda individuale e del cartellino del Casellario devono fondersi in un solo, avvantaggiando e completando, come ho già dimostrato nella precedente mia Relazione, entrambi, e realizzando non lievi benefizi di semplicità, di speditezza e di economia. Ne deriverà un duplice effetto: che, da una parte, si formerà un solo cartellino-scheda, valevole così per gli effetti del Casellario, come per quelli della statistica giudiziaria, e che, dall'altra parte, il Casellario centrale avrà una destinazione diversa da quella che sinora gli fu assegnata.

Mio primo pensiero era stato quello di accentrare alla Capitale tutto il servizio del Casellario, anche per il rilascio dei certificati, sull'esempio di quanto si fa nel Belgio, convertendo gli attuali Casellari circondariali in mandamentali, a servizio specialmente della polizia. Ma ho dovuto convincermi, dopo più maturo esame, che non erano senza fondamento i dubbi sagacemente, come sempre, sollevati, da quel nostro autorevolissimo e amato collega che è il senatore Beltrani-Scalia, sulla mole del lavoro e sulla difficoltà somma di una organizzazione, piana e spedita in sì ardito accentramento; mentre poi non si sarebbe potuto lasciar troppo a discrezione della polizia il Casellario senza snaturarne il carattere ed esporre a grave pericolo le sorti dei cittadini, di cui urge, all'opposto, accrescere la tutela e le guarentigie.

In seguito però a opportune discussioni avvenute in seno alla ricordata Sottocommissione da voi nominata nella sessione del marzo ultimo scorso (col suffragio della quale presento a voi questi studi), e quindi in seno alla Commissione della Camera, che con grande amore tolse meco a studiare lo schema di riforma da me, presentato, fu agevole convincermi della necessità di modificare alquanto il primo piano escogitato, rendendolo meno radicale e più pratico e confacente allo scopo.

Ho quindi concluso che giovi, innanzi tutto, conservare gli attuali Casellari circondariali tali quali esistono presso i singoli Tribunali civili e penali, e conservar loro le attribuzioni che hanno attualmente, principalissima quella di rilasciare i certificati. In codesto riguardo, adunque, la presente riforma non cagiona alcun perturbamento, non produce alcuna innovazione.

L'innovazione consiste nel dar altro orientamento, altra destinazione al Casellario centrale; il quale esiste anch'esso e funziona presso il Ministero di grazia e giustizia, ma, com'è noto, non è che un Casellario della specie di quelli locali, con la differenza che, invece di ricevere le iscrizioni e i cartellini concernenti le persone nate nel luogo, vi riceve cartellini e iscrizioni concernenti stranieri o persone di cui s'ignora il luogo di nascita. A me parve, invece, e parve concordemente alla vostra Sotto-Commissione, nonchè al collega egregio che presiede alla Statistica del Regno e al suo egregio collaboratore per la statistica giudiziaria, parve a noi tutti che, se il Casellario giudiziale deve servire, come la nuova legge e

le sue fonti parlamentari fanno chiaramente ed espressamente intendere, anche all'elaborazione della statistica penale, sia necessaria, inevitabile, imprescindibile la costituzione del Casellario centrale, mercè un duplicato di tutti i cartellini contenuti nei Casellari locali, da cui ricavare i dati occorrenti per le pubblicazioni ordinarie della statistica giudiziaria. E se ne avrà il grande vantaggio di poter questi ordinare più organicamente e di poterne fare uno spoglio continuativo; più ancora, di aver modo, nel loro assetto costante e completo, di compiere tutte quelle ricerche, tutti quegli studi speciali, che, all'infuori dalle pubblicazioni ordinarie, e per intento amministrativo, legislativo o scientifico, si rendessero necessarie o utili. Infine, avremo una fonte cui attingere assai più seria, assai più attendibile e assai più completa che non siano le schede individuali, le quali, nonostante ogni maggior cura e assidua vigilanza dell'ufficio statistico, funzionano alquanto imperfettamente e lasciano molti dubbi e incertezze sulla esattezza delle notizie in esse contenute.

Ma anche perchè questa fonte risponda adeguatamente al fine e sia veramente seria e completa, perchè il Casellario funzioni a dovere e non in quel modo irregolare che oggidi si lamenta e come ci venne ripetutamente attestato da ispezioni e rapporti ufficiali, importa che le operazioni, delicate, complesse e non facili dei Casellari locali sieno severamente sorvegliate ed efficacemente dirette, con unità di concetti e di azione e con mano ferma, dall'Autorità centrale.

Così emerge per altra via, e ai fini stessi intrinseci dell'istituzione, la necessità assoluta di codesto Casellario centrale, il quale agisca veramente come centrale, ossia come un organo in cui si rispecchino e riproducano tutti i Casellari locali, come una guida, un controllo di essi, come un regolatore che dal centro ne diriga il movimento e li faccia procedere di conserva normalmente, disciplinatamente. Io non esito a ritenere che soltanto in questo modo, seguendo cioè passo passo le operazioni di compilazione dei cartellini, di loro collocamento, completamento ed eliminazione, essendo in grado di verificarne a ogni tratto l'esattezza e l'integrità, sarà possibile di ottenere quella precisione e quella regolarità, che ora, checchè si dica e si scriva, lasciano tanto a desiderare. Ed è chiaro che senza di ciò l'istituto del Casellario sia cosa ben

triste, portando a una disparità di trattamento fra i cittadini, in una materia di sì grave importanza per la loro vita morale, civile e anche economica, che in un paese ben ordinato e governato non si dovrebbe permettere.

\*  
\*\*

Nè questi saranno i soli vantaggi derivanti dal Casellario centrale nel senso che vengo accennando. Non sembra, infatti, verosimile che un servizio di tanto interesse possa esser lasciato alla mercè di disgraziati eventi, fortuiti o meno, per cui da un dì per l'altro, come, a esempio, avvenne a Palermo nel 1866 con gli antichi registri, un Casellario locale possa esser distrutto o messo a ruba in una sommossa, per un incendio o per altro disastro. Quando però qui in Roma se ne conservasse il duplicato, il grave danno sarebbe scongiurato. E così il Casellario centrale, di cui non sarà difficile guarentire l'integrità e il buon andamento, provvederà alle eventuali lacune e deficienze dei Casellari locali.

Come poi dimostrerò più innanzi, con alcuni congegni di agevole attuazione, sarà possibile, non soltanto assicurare la compilazione e il buon governo dei cartellini e dei certificati, ma si potrà eziandio controllare assiduamente e quotidianamente l'esecuzione delle sentenze, rispetto alla quale ebbe pure testè la nostra Commissione ad accertare il gravissimo disordine, per cui il Ministero fu indotto ora a ripetere, su più ampia scala, un'inchiesta, per appurare tutta l'estensione del male. E non può concepirsi fatto più sconcertante di codesto, che le decisioni del magistrato, e quindi le sanzioni del codice, in materia, come la penale, che tocca quanto v'è di più essenziale nell'organismo civile, sien tenute così in non cale, esautorando la legge e la giustizia e gettando su di esse il discredito e il ludibrio.

Ancora, col sussidio del Casellario centrale potrebbe il Governo provvedere con maggior e facile sicurezza di criterio e d'indagini ad altri importanti incumbenti e servizi, come in tema di grazia sovrana, di liberazione condizionale, di riabilitazione, di estradizione: tutti provvedimenti devolui sostanzialmente alla potestà ministeriale, e per cui importa anzitutto conoscere i precedenti delle persone che vi sono interessate.

Per la formazione del Casellario centrale è però necessario

istituire un duplicato del cartellino. Ma, siccome poi su questo medesimo cartellino del Casellario deve compiersi l'opera della statistica, così esso rappresenta un ben tenue aggravio di fronte alla economia risultante dalla soppressione della scheda individuale.

Non più, adunque, due schede, due cartellini, ma una sola scheda, un solo cartellino, che deve adempiere alle funzioni di ambedue.

## II. — Il nuovo cartellino.

Un primo studio fu quindi quello di formulare un cartellino — conservando intatte la sagoma e le dimensioni dell'attuale, per poterlo riunire ai precedenti senza difficoltà e per non alterare la sistemazione presente del Casellario — che fosse meno arido e vuoto di esso, e nello stesso tempo più semplice e più perspicuo, e che soprattutto corrispondesse alle prescrizioni della nuova legge.

Anche agli effetti propri e originari del Casellario, il cartellino presente è tutt'altro che pratico e confacente, sia per istabilire l'identità della persona, sia per poterne convenientemente apprezzare i precedenti giudiziari, sia per rendere spedite e sicure le ricerche.

D'altra parte, pur dovendo il nuovo cartellino corrispondere alle esigenze della statistica, e far tesoro degli elementi contenuti nella scheda individuale, doveasi sfrondar questa di tutte quelle superfetazioni ingombranti, che aveano finito, senza volerlo, a renderla involuta e oscura.

Infine, per il capoverso dell'articolo 1 della nuova legge, nel cartellino deve farsi menzione del modo e tempo in cui la pena venne scontata, ovvero se non lo fu, in tutto o in parte, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa: cose tutte di cui e la scheda e il cartellino eran muti e che, completando la storia del caso giudiziario, contribuiranno a infondere novella vita al Casellario e alla statistica.

Or direte voi se il nuovo cartellino, di cui mi pregio presentarvi un saggio, risponda a questi intenti e propositi.

\*  
\*

Innanzi tutto, è bene accennare ai concetti generali cui mi sono ispirato nel compilarlo. Nella sostanza, avanti ogni cosa occorre limitarne le rubriche e le ricerche a quanto di più essenziale e di più elementare possa interessare l'efficacia e la destinazione del Casellario e giovare alla compilazione di una buona e utile statistica, abbandonando tutto il superfluo e d'incerta e malagevole indagine. Nella forma, doveasi rendere il cartellino chiaro, facile, semplice nella dicitura, liberandolo affatto dalle note e illustrazioni esplicative, che fanno perdere uno spazio prezioso, offuscano e confondono le rubriche e hanno scarsissima o nessuna utilità. Le istruzioni direttive e dilucidative si daranno separatamente con opportune circolari, oltre a ciò che diranno e spiegheranno le presenti disposizioni per avviare l'opera dei funzionari, i quali, una volta istruiti e impraticati, non avranno poi più mestieri di averne presente il tenore: o imparano dappprincipio come si deve fare, o torna perfettamente inutile mettere continuamente loro sott'occhio le norme da seguirsi. In ciò, d'altronde, non ho fatto che seguire l'esempio delle schede e dei cartellini stranieri, tedeschi, belgi, francesi, singolari nella loro chiarezza e semplicità, resa, è vero, anche più agevole dall'esser essi limitati ai soli casi di condanna.

Per render poi più perspicua e, dirò così, più suggestiva la ricerca, studiai di avvicendare vari metodi nella formola delle rubriche, che giovassero anche a porle meglio in risalto, spesso segnando con punteggiatura il luogo della risposta, altrove lasciando libero lo spazio per scrivervi più o meno secondo che torni, qui invitando a continuare e completare la proposizione, là indicando tra parentesi il tenore della risposta medesima, secondo la varietà delle indagini e delle questioni.

Dirò brevemente di esse.

\*  
\*

Al pari dell'attuale, il cartellino è intestato al *cognome*, *nome* e *soprano* della persona, cui si accompagnano quelli dei genitori. Quindi seguono le ricerche sulla *nascita*, aggiunta l'altra sul-



l'attuale *residenza*, che bene le sta vicina, sulla *famiglia*, come nella scheda, e sulla *professione*, come in questa e in quello, modificando e meglio precisando le rubriche. Si aggiunge l'indagine sull'*istruzione*, che figura nel cartellino belga, tanto interessante nei rapporti della delinquenza.

Della *condizione penale* e dei *precedenti giudiziari*, di cui nella scheda statistica, non occorre più far menzione, perchè di essi risulta dagli altri eventuali cartellini esistenti allo stesso nome nel Casellario. Se non che il trasandarli ora completamente nel Casellario centrale lascierebbe esposta la statistica a gravissima lacuna, dacchè i precedenti cartellini esistono bensì nei Casellari locali, ma non in quello centrale di nuova formazione.

Per sopperirvi non rimane che istituire, transitoriamente, per il tempo necessario cioè a dar vita normale e sviluppo completo al Casellario centrale, un modulo o foglio complementare, in cui saranno raccolti i dati che corrispondono a quei precedenti e a quella condizione penale, che nel cartellino ordinario e costante rappresenterebbero una superfluità. A ciò provvede il modello *k*, di cui si fa cenno più innanzi.

Vengono quindi i dati concernenti la *decisione*. Abbandonando il sistema del cartellino attuale, di lasciar libera la compilazione dell'estratto, onde ne era tanto facile e frequente o l'assoluta deficienza o la prolissa esuberanza, e quindi lo spoglio riesciva difficile e arbitrario, mi parve che anche il metodo seguito dalla scheda statistica, che infatti nella pratica non aveva dato buoni frutti, fosse da correggersi. E ciò in due modi: prima di tutto, togliendo quella numerata previsione di molteplici imputazioni, cui già si ribellava l'angustia dello spazio, eccessiva nell'ordinario dei casi, scarsa in altri non pochi, che rendono la scheda troppo complessa e oscura; e poi col sostituire delle formole espositive ai prospetti sinottici, in cui sono troppo facili le discordanze e le omissioni.

Nel primo senso, parvemi opportuno e molto semplice il concetto di rendere il cartellino, oltre che individuale per la persona, specifico altresì per il reato, ciascuna imputazione avendo e dovendo avere il proprio sviluppo, la propria storia. Ognuna, quindi, delle singole imputazioni, trattata nella stessa causa e risolta con unica decisione, dovrebbe essere separatamente istoriata. Al qual uopo parve spedito opportuno raddoppiare semplicemente il foglio del

cartellino, così da potersi trascrivere ben quattro successive ipotesi diverse, numero sufficiente anche nei casi più complessi, esclusi soltanto gli eccezionalissimi, cui non sarà malagevole provvedere, includendo altri cartellini, semplici o multipli, salvo da ultimo indicare quali disposizioni sul concorso sieno state applicate e quale, in caso di condanna, sia stata la pena complessiva. Si avrà così un cartellino di modello n. 1 *bis*, che si distingue dai cartellini ordinari soltanto per il doppio foglio e per la pluralità delle rubriche concernenti le imputazioni.

Reputo superfluo dinanzi a maestri miei in materia statistica scendere a spiegazioni sulle formole e sulla distribuzione dei particolari di questa parte del cartellino. Dirò soltanto come sia stata necessità omettere alquante speciali ricerche che abbondano nella scheda individuale, quali riguardano le sentenze od ordinanze interlocutorie, la difesa dell'imputato, i differimenti della causa, di cui certamente non si disconosce l'utilità e l'importanza, ma che avrebbero viepiù complicato e reso assai scabroso il cartellino, senza poi un risultato pratico veramente apprezzabile, data anche la quasi impossibilità di farne lo spoglio. Ogni altra rubrica, invece, nelle poche linee e domande formolate, vi trova congrua sede.

\* \* \*

Tutta la faccia opposta del cartellino, che nell'attuale andava completamente perduta, vi è nuova o quasi, rispetto così a questo (tranne per i *connotati*, di cui farò cenno in seguito), come alla scheda.

Vengono, in primo luogo, le rubriche concernenti la *decisione ultima e irrevocabile*, poichè, se, come troppe volte accade, un primo giudizio è poi seguito da un secondo, in sede di appello, di opposizione, di purgazione o di rinvio, il cartellino ne deve registrare il risultato. E in ciò il nuovo cartellino, mentre dà pratica attuazione ai concetti e alle disposizioni della legge, offre assai più pregio dell'attuale scheda statistica, che porge soltanto il risultato complessivo dell'ultimo giudizio. Il cartellino invece ripete per i giudizi ulteriori le stesse rubriche formolate per i giudizi di prima o unica istanza.

Ma qui è bene intendersi. Poichè il cartellino non può prestarsi a registrare una sequela infinita di giudicati, che si succedano, di

annullamento in annullamento, da un primo a un secondo e anche a un terzo e a un quarto rinvio; il cartellino, in questi casi, che pur troppo fra noi non sono rari, non registrerà che il risultato dell'*ultimo* giudizio, come dice la rubrica, e che sia diventato *irrevocabile*.

Nella compilazione però del cartellino niente s'innova sulla pratica attuale. Esso verrà compilato a procedimento totalmente esaurito, quando l'ultima sentenza sarà diventata irrevocabile; e lo sarà per opera del cancelliere addetto al magistrato la decisione del quale passò in cosa giudicata.

Importanza anche maggiore, civilmente, giudiziariamente e statisticamente, ha poi la ricerca dei dati intorno all'*esecuzione delle sentenze di condanna*, sinora completamente trascurati, può dirsi, così nel dominio dell'amministrazione, come in quello della statistica. Essi concernono tutte le modalità delle pene restrittive della libertà personale, delle pene pecuniarie e della riprensione giudiziale, non omettendo le cause che ne possono sospendere l'esecuzione e quelle che sono estintive della condanna. Anche in questo riguardo ottenni, se non m'inganno, di comprendere in poche formule e rubriche le molteplici ipotesi ricorrenti.

Per la *riabilitazione*, che sussegue alla stessa esecuzione, parvemi conveniente assegnare una sede propria e distinta.

\* \* \*

L'ultima rubrica del cartellino concerne i *canotati*. Pur conservandone il nome, consacrato dall'uso e nella lingua, procurai, in conformità a quanto già notavo nella mia Relazione del marzo 1901, di coordinarne il concetto e la designazione con gli odierni postulati della scienza e dell'arte antropometrica, che oggi ha realizzato i noti progressi, rendendo molto più acconci e facili i mezzi e metodi di identificazione e di riconoscimento, di cui tanto si devono vantaggiare la giustizia e la polizia. A tale intento ho preso consiglio da persone che sono maestre in materia, quali il prof. Sergi e il dott. Livi, e col loro gentile e autorevole consiglio formolai le richieste che parvero le più ovvie e semplici all'uopo — limitandosi a quel minimo che potesse essere facilmente realizzabile.

Rimane bene stabilito che con ciò non intendo, dal canto mio, favorire o incoraggiare altri fini più o meno scientifici.

Il successo di questa rubrica dipende certamente e principalmente da providenze e da funzionari che stanno fuori del campo giudiziario. Ma io voglio credere, e ne ho anzi fondata lusinga, che il Ministero dell'interno, e per esso segnatamente l'Amministrazione della pubblica sicurezza, ci saprà grado di averlo in tale occasione nuovamente richiamato all'attuazione di un istituto e di una pratica adottati ormai nei paesi più civili del mondo e men funestati che non sia l'Italia dalla delinquenza, provvedendo finalmente a cosa della cui necessità esso medesimo ebbe ripetutamente a mostrarsi convinto.

In ogni modo, se l'attuazione delle segnalazioni antropometriche fosse anche parziale e graduale, la rubrica del cartellino avrà egualmente raggiunto il suo scopo.

Inutile soggiungere che il cartellino dev'essere compilato dal cancelliere o altro consimile funzionario addetto al magistrato che proferi la decisione; e dovrebb'esser poi dal medesimo, se unico, o dal presidente, se collegiale, approvato, per assicurarne l'esattezza. Devesi far l'ipotesi anche di altri magistrati che non sian quelli della giustizia ordinaria, perchè la nuova legge prescrive il collocamento nel Casellario di « tutte le decisioni definitive pronunziate dai giudici italiani, ordinari e speciali » (art. 1), compresi quindi, tra l'altro, anche i giudici militari.

### III. — Fogli complementari.

Tutti i dati richiesti nel cartellino non possono naturalmente esser trascritti nella sua prima formazione, dovendo esser compilato subito dopo la pronunzia irrevocabile e collocato prontamente al suo posto nel Casellario. Son dati che soltanto in seguito vi devono o possono andar trascritti e aggiunti; e per questo provvedono alcuni *fogli complementari* che avrei divisato di istituire e che dovrebbero riempirsi dalle singole e diverse Autorità competenti e in grado di fornirli. Tali i dati concernenti l'esecuzione delle pene carcerarie e delle pecuniarie, non esclusi i loro surrogati e quelli dell'arresto, del confino, della riprensione giudiziale, della vigilanza speciale, e quelli che riguardano gli stabilimenti speciali a cui possono esser destinati penalmente i condannati e amministrativa-

mente i prosciolti, e poi le grazie, le amnistie e gli indulti, e infine la riabilitazione.

I moduli, anche in questo, seguono il metodo espositivo, procurando di esaurire ogni ricerca nel modo più chiaro e semplice. Essi saranno distintamente riempiti, ora dai funzionari di cancelleria (in tema di pagamento delle pene pecuniarie, di applicazione dell'amnistia o dell'indulto, di riprensione giudiziale) o dai segretari delle regie procure (trattandosi di prestazione d'opera, di arresto in casa e di confino) e ora dall'Amministrazione di P. S. (per i connotati) dall'Amministrazione carceraria (in materia di pene carcerarie e affini) o dal Ministero della giustizia (in tema di grazie sovrane e di riabilitazione).

Per render più organico e disciplinato e anche più spedito questo servizio, mi parve poi che giovasse far affluire tutte le notizie complementari del cartellino all'ufficio centrale del Casellario, cui deve anzitutto interessare averne pronta cognizione, che poi la diramerà sollecitamente, col duplicato del foglio che le deve contenere, ai singoli e competenti Casellari locali. Così le Autorità amministrative locali corrisponderanno direttamente con le rispettive Direzioni centrali, che alla loro volta non avranno altri rapporti se non col Casellario esistente presso il Ministero della giustizia. Una sola eccezione sarebbe fatta per le notizie provenienti dagli uffici giudiziari della stessa sede ove esiste il Casellario circondariale, per cui sarebbe una superfetazione far inviare entrambi i fogli a Roma e far compiere un duplice viaggio a quello loro destinato.

Anche per la rubrica dei connotati è conveniente istituire un foglio complementare per quei casi, e potranno esser molti, nei quali i connotati non si posseggano nella formazione del cartellino, o perchè latitante o contumace l'imputato, o perchè altrimenti non vi sia stato modo di registrarli prima.

Un foglio complementare da istituirsi in via transitoria e per uso soltanto del Casellario centrale e della statistica giudiziaria — onde non gli si dà numero e lo si designa con la lettera *K* — è quello concernente i precedenti dell'imputato o condannato, di cui ho fatto cenno più addietro. Perciò lo intitolai complementare della Statistica, anzichè del Casellario. E esso non entra

nell'organismo del nuovo Casellario, e cesserà di funzionare quando questo avrà avuto il suo pieno sviluppo. Non dovrà quindi compilarsene che un solo esemplare, da spedirsi all'ufficio centrale.

#### IV. — Decisioni civili e commerciali.

Lo stesso articolo 1 della nuova legge prescrive che il Casellario debba contenere, oltre alle decisioni in materia penale, anche quelle in materia civile e commerciale, « ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento », e ciò, notavo nella Relazione della Commissione della Camera, « per aversi completa la serie dei dati concernenti la capacità giuridica delle persone, dipendente da decisione giudiziale, salvo poi le limitazioni portate dagli articoli seguenti ». D'onde la necessità di raccogliere le notizie corrispondenti, mediante altri cartellini, che sono precisamente quelli segnati ai numeri 2 e 3, sui quali non occorre immorare. Basti notare, rispetto al cartellino per gli interdetti e per gli inabilitati, che le prime quattro rubriche riproducono quelle del cartellino penale e nelle altre due si enunziano, sempre in forma espositiva, le fasi del provvedimento relativo, sino alla revoca della sentenza; e, quanto al cartellino dei falliti, che, seguendo lo stesso sistema, cercai di prevedere tutte le ipotesi principali, coordinando il fallimento dei singoli commercianti con quello delle società, qui pure chiudendo la serie delle rubriche con quella che concerne la revoca delle dichiarazioni di fallimento.

Quest'ultima notizia però della revocazione dei provvedimenti, così in tema di fallimento, come in tema d'interdizione e d'inabilitazione, non può aversi che in tempo più o meno successivo alla formazione del cartellino. Di qui la necessità d'istituire, anche in ordine ai cartellini numeri 2 e 3, dei fogli complementari, che funzioneranno in modo analogo agli altri di cui ho fatto cenno.

#### V. — Le disposizioni di attuazione nel loro complesso.

Fissate le pietre angolari della riforma amministrativa del Casellario giudiziale, coordinate alla sua riforma giuridica e consistenti nell'istituzione, o, dirò meglio, nella trasformazione del Casellario

centrale, per gli effetti che abbiamo posti in evidenza, e nella fusione della scheda statistica col cartellino giudiziale, vediamo come e con quali norme debbano funzionare l'uno e gli altri Casellari e i cartellini comuni, e in qual modo compiersi le altre operazioni integranti l'istituzione.

Qui è d'uopo intrattenerci delle disposizioni di attuazione, di cui ho l'onore di sottoporre al vostro esame lo schema, e che sintetizzano legislativamente l'organismo di tali norme e i concetti che lo informano.

Dove ho potuto, ho tratto partito dall'esistente regolamento, in esecuzione del regio decreto 6 dicembre 1865; ma nell'insieme dovetti modificarne sostanzialmente l'ordine e la compagine, per far fronte alle nuove esigenze e ai nuovi intenti cui mira la legge da attuarsi.

Procurai di esser sobrio, e mi astenni dalle minuzie, che potranno esser materia di successive *istruzioni*.

Divisa la materia in paragrafi, per renderne più perspicua l'intelligenza e più agevole l'applicazione, essi contengono successivamente: le *norme generali* sul servizio del Casellario e degli uffici cui è affidato (1°); quelle che regolano la *formazione dei cartellini* e la loro spedizione (2°); il *collocamento* di essi nel Casellario, con le analoghe operazioni di registrazione e di controllo (3°); la procedura da seguirsi nell'ufficio del *Casellario centrale* (4°); l'istituzione e la funzione dei *fogli complementari* per i dati concernenti l'esecuzione delle condanne e altre notizie (5°); il modo con cui deve procedersi al *rilascio dei certificati* (6°); i casi e modi di *eliminazione dei cartellini* (7°); la procedura da seguirsi per risolvere le *controversie* e ordinare le *rettifiche* di errori eventualmente incorsi nei cartellini o nei certificati (8°); e infine alcune *disposizioni finali e transitorie* (9°).

## VI. — Casellari locali.

Premesso che il servizio del Casellario giudiziale si compie mercé l'ufficio centrale, da una parte, e gli uffici esistenti presso i Tribunali, dall'altra (art. 1), si stabilisce, non altrimenti da quanto

oggi è stabilito, che questi ultimi son posti sotto la direzione e vigilanza del Procuratore del Re (art. 2). Perchè meglio risalti che tale vigilanza e direzione vuol esser non di nome e apparente, come pur troppo oggi accade, ma di fatto e seria, si dispone di volerla « immediata e personale », senza di che sarebbe vano il prescriverla.

Per un istante avevo accarezzato l'idea di deferire tale direzione e vigilanza al Presidente del Tribunale; ma, ben considerando, non è conveniente che ai magistrati giudicanti si attribuiscono funzioni d'indole esclusivamente amministrativa; mentre poi al Presidente spettano altri compiti di carattere veramente giudiziale e che torna opportuno non siano confusi (come fa l'odierno regolamento) con quelli concernenti la tenuta e la disciplina interna dell'ufficio. Vedremo in seguito come pure per altra guisa, e innovando nella scelta del personale addetto ai Casellari locali, sia resa altresì più omogenea, pertinente e seria l'azione del Procuratore del Re.

Niuna innovazione, in generale, per quanto concerne la competenza dei Casellari locali, che anche giusta il regolamento attuale ricevono i cartellini degli stranieri naturalizzati i quali abbiano prestato il giuramento nel rispettivo circondario.

Singolare innovazione, invece, sarebbe quella portata dall'articolo 6, per cui i cartellini di stranieri e di cittadini nati all'estero o di cui non si riesca a stabilire il luogo di nascita, anzichè andare nel Casellario centrale, sarebbero collocati nel Casellario esistente presso il Tribunale di Roma.

Infatti, una volta destinato il Casellario centrale all'ufficio di guida e di controllo dei Casellari locali, non parrebbe più conveniente che esso continuasse a esercitare una funzione d'indole completamente estranea e che ne snaturerebbe la destinazione. E poichè già l'articolo 8 della legge deferisce al Presidente del Tribunale di Roma conoscere delle controversie e delle istanze di rettifica concernenti cittadini nati all'estero, sembra quasi una logica conseguenza, e certo discende dallo stesso pensiero, destinare a questo Casellario le iscrizioni corrispondenti e le affini, sbarazzando così il Casellario centrale da ogni funzione propria dei Casellari locali e rendendone completa la trasformazione. S'intende poi troppo facil-



mente come il passaggio dei cartellini da un ufficio all'altro non debba presentare gravi difficoltà; e vi provvede una disposizione transitoria, in fine.

### VII. — Formazione e collocamento dei cartellini.

Le norme che governano la formazione e il collocamento dei cartellini sono, in complesso, le medesime delle vigenti, poichè il sistema di registrazione è sempre quello. Accennerò quindi soltanto alle varianti.

Ai cancellieri e funzionari analoghi è tassativamente fatto l'obbligo di formare il cartellino per tutte le pronunzie cui si riferisce l'articolo 1 della legge.

Parlando la legge di decisioni definitive, parve opportuno di spiegarne nettamente il concetto, del resto molto chiaro, che cioè si abbiano a ritenere tali quelle le quali chiudono un procedimento, sebbene suscettive di gravame (capoverso dell'articolo 4). È, del resto, quanto si desume dalla stessa legge vigente, che accenna alle sentenze definitive soltanto per distinguerle dalle preparatorie e interlocutorie (art. 400 e 641 Cod. proc. pen.).

Rimane però stabilito che la decisione di chiusura dell'istruttoria e di rinvio a giudizio, non chiudendo con ciò il procedimento, non può qualificarsi definitiva, e quindi non va registrata nel cartellino, che registrerà, invece, la sentenza definitiva del giudizio.

Ma, se poi da un primo giudizio si proceda ad altro in appello o in sede di opposizione o di purgazione o di rinvio, il cartellino non sarà compilato finchè anche questo non sia esaurito; e, se vi terrà ancora dietro un ricorso in Cassazione, si dovrà attenderne l'esito; e soltanto, insomma, quando si avrà una sentenza passata in giudicato si procederà alla compilazione del cartellino, dovendosi sempre transuntare al n. 7 del cartellino la *decisione ultima irrevocabile*. Compilatore del cartellino, come fu detto, sarà sempre il cancelliere del magistrato, la sentenza del quale divenne cosa giudicata.

Il termine fissato per la formazione dei cartellini sarebbe abbreviato e portato da quindici a otto giorni, più che sufficienti per provvedervi; mentre il ritardo nella compilazione è una delle precipue cause dei disordini che si lamentano. D'altronde, stabilendo

e conservando con diligenza la costante vicenda del lavoro, quando questo è continuo, la lunghezza o brevità del termine diventa cosa indifferente.

Il cartellino è unico, ma deve stendersi, come abbiamo veduto, in due esemplari, che saranno contraddistinti da due diverse lettere, *a* e *b*, il primo destinato e spedito al Casellario locale, il secondo al Casellario centrale, con questa avvertenza, che, oltre alle annotazioni volute dall'odierno regolamento, sull'esemplare *b* sarà in margine indicato l'ufficio del tribunale cui venne spedito l'esemplare *a* (ultimo capoverso dell'articolo 8).

Prima di esser inviato ai rispettivi Casellari, il cartellino oggi deve essere approvato e vistato dal Pretore o dal Pubblico Ministero (articolo 13 del regolamento 6 dicembre 1865). Ora, quanto al Pretore, sta bene, ov'egli sia l'estensore della sentenza; ma non pare conveniente che spetti negli altri casi al Pubblico Ministero, e non invece al giudice o al presidente del collegio da cui emanò la decisione, che è ben meglio in grado e in agio di accertare l'esattezza del cartellino.

\* \* \*

Il cancelliere, dice l'articolo 10, deve altresì compilare e trasmettere al Casellario centrale un elenco nominativo delle decisioni penali definitive dell'Autorità giudiziaria cui è addetto. È questa una disposizione di singolare importanza, siccome quella che mette in grado l'ufficio del Casellario centrale di esercitare un efficace controllo sull'operato dei cancellieri nella formazione e spedizione dei cartellini.

Questo elenco dovrà portare tre rubriche finali: se la decisione non diventò ancora irrevocabile, indicarne il motivo; se diventata irrevocabile, indicare quando lo diventò e quando fu spedito il cartellino ordinario; e se spediti i fogli delle notizie complementari, quando spediti e di quale specie. S'intende che nella formazione e trasmissione dell'elenco le notizie non possono esser che parziali, poichè una parte soltanto delle decisioni pronunziate saranno passate in cosa giudicata, e poche fra queste saranno seguite dall'esecuzione della condanna. Ma nel mio pensiero questi elenchi di formazione locale devono diventare registri veri e propri nell'ufficio

del Casellario centrale, che li verrà mano a mano completando, facendovi le annotazioni opportune al giungere dei cartellini e dei fogli complementari mancanti, finchè siano, come devono essere, interamente coperti con l'esecuzione successiva delle sentenze di condanna. E quando, trascorrendo il tempo, non arriveranno i cartellini e i fogli dovuti, l'ufficio centrale ne farà reclamo e sarà in grado di accertare non soltanto la diligenza e sollecitudine nella formazione e spedizione dei cartellini e dei fogli complementari nell'interesse del Casellario, ma l'andamento delle procedure e l'esecuzione delle sentenze, nell'interesse della giustizia, della legge e dell'Amministrazione.

Per siffatta guisa l'istituzione degli elenchi trimestrali delle decisioni assurge a una funzione di prim'ordine e dimostra ancora una volta la necessità e l'importanza del Casellario centrale.

\* \*

Quanto al collocamento e alla custodia dei cartellini, da varie parti si escogitarono spedienti per poter impedire gli spostamenti e le sottrazioni, che pur troppo si lamentano non infrequenti. E io pure vi ho riflettuto parecchio. Ma ho dovuto convincermi della inanità di ogni sforzo e di ogni accorgimento per render materialmente impossibile la manomissione del Casellario. Qualunque ordigno e meccanismo che si applicasse e inventasse non impedirebbe l'asportazione del cartellino, sia pure stracciandolo e riducendolo in pezzi. I congegni ideati per gli schedari delle biblioteche hanno per oggetto precipuo, se non esclusivo, d'impedire che si alteri l'ordine dei bollettini o che si smarriscano, ma per la sottrazione (che è di eccezionale previsione nelle biblioteche), anche in forma di strappo e di lacerazione, essi sono o quasi impotenti.

Per l'integrità del Casellario non rimane quindi che provvedervi con discipline rigide, con efficacia di controllo e d'ispezioni e soprattutto con l'istituzione del Casellario centrale, il quale potrà efficacemente vigilare e accertare il regolare andamento dei Casellari locali.

\* \*

L'innovazione più notevole concernente le operazioni e l'andamento dei Casellari locali consiste nell'aver sostituito al cancelliere

del tribunale il segretario del procuratore del Re nell'ufficio di formazione e di conservazione del Casellario.

A tale proposta fui indotto da due ordini di considerazioni: il primo, che mal si comprende come possano reggere una direzione, una vigilanza e una responsabilità veramente serie ed efficaci da parte del Procuratore del Re, quando il Casellario sia messo nelle mani di funzionari che da lui propriamente non dipendono o ne dipendono in modo affatto indiretto, per quella confusione di idee e di organismi che è caratteristica delle nostre Amministrazioni, e sempre in concorso con l'autorità del Presidente del Tribunale, di cui veramente essi sono organi e subordinati; il secondo, che una equa distribuzione e ripartizione di lavoro fra il personale di Cancelleria, già sovraccarico, e quello di Segreteria, non meno intelligente ed operoso, gioverà senza dubbio al miglior andamento del Casellario. Infine, i segretari del Pubblico Ministero sono funzionari di pari grado e capacità dei cancellieri, ed è d'altronde assai più ragionevole e conveniente che una funzione meramente amministrativa come quella del Casellario sia loro affidata, sotto la vigile guida e direzione dei loro diretti e naturali superiori, che sono i capi del Pubblico Ministero, i quali allora soltanto potranno adempiere con piena efficacia e continuità il loro compito.

Alla formazione e alle funzioni dei Casellari locali dovrebbero quindi cooperare distintamente due schiere di funzionari: il personale di Cancelleria, incaricato della compilazione dei cartellini e dei fogli complementari di competenza giudiziaria, agli ordini e sotto la vigilanza dei magistrati giudicanti, da un lato; il personale di Segreteria, cui sarebbero affidati la custodia e il governo dei cartellini e dei certificati sotto la direzione e la vigilanza del Procuratore del Re, dall'altro lato. Divisione di lavoro e distribuzione logica e coerente di compiti e di responsabilità.

\* \* \*

Il collocamento dei cartellini, poi, vuol essere accompagnato, come ora, dalla loro registrazione nel *Repertorio alfabetico di controlleria*, che lascerei intatto nel modello esistente, per continuità di sistema e facilitazione di lavoro. La registrazione sarebbe sottoposta all'esame e all'approvazione del Procuratore del Re, che vi apporrebbe il suo *visto* (art. 15).

Avrei invece divisato di sopprimere, per gli uffici locali, il *Prontuario cronologico*. Non già che lo reputi superfluo; ch'esso, al contrario, è destinato a esser di guida e di controllo sull'andamento dei Casellari. Ma crederei soltanto opportuno di trasferirne la tenuta all'Ufficio centrale, cui spetterebbe appunto l'azione direttiva e che l'eserciterà anche più efficacemente col sussidio di tali registri, tenuti all'uopo distinti per Circondari di Tribunale, e convenientemente modificati e migliorati nelle rubriche.

### VIII. — Spoglio statistico.

Compiuta la registrazione nel *Prontuario cronologico*, l'Ufficio centrale del Casellario deve eseguire senza indugio lo spoglio statistico del cartellino per gli effetti delle annuali pubblicazioni ufficiali. Questa vuol essere una norma fondamentale e assoluta, perchè la funzione statistica del Casellario si compia regolarmente e i cartellini siano prontamente collocati al loro posto anche nel Casellario centrale.

Come poi debba farsi questo spoglio, o traducendo il cartellino in una speciale schedina statistica, da spogliarsi successivamente col sussidio di appositi meccanismi di moderna invenzione, o riportando senz'altro i dati giorno per giorno o settimana per settimana su registri analitici, distinti per provincie o per distretti e corrispondenti alle tavole delle pubblicazioni ufficiali, è questione che sarà separatamente risolta dai nostri competentissimi colleghi tecnici e che qui non interessa di risolvere, non pregiudicando essa in alcun modo il governo del Casellario centrale, purchè soltanto lo spoglio statistico sia immediato.

Per parte mia, mi permetto di propendere per un sistema di spoglio della seconda maniera, compiuto cioè riportando direttamente i dati sui registri, a periodi settimanali, così da non dover eseguire a fin d'anno che un numero abbastanza limitato di somme, così da ottenere una statistica sempre al corrente, che in qualunque momento potrebbe essere inquadrata e consultata, così, infine, da poter quando si voglia accertare e correggere errori incorsi nelle registrazioni o nelle addizioni.

## IX. — Certificati.

Per la richiesta, la formazione e il rilascio dei certificati, non vi è, in generale, necessità di chiarimenti, come non vi sarebbe ragione di modificare sostanzialmente le norme e la procedura esistenti. Circa le poche innovazioni introdotte, in parte richieste dalla nuova legge, sembra evidente l'opportunità.

In caso di dubbio sulla competenza del Casellario locale, è ovvio che si debba rivolgersi senz'altro al Casellario centrale (art. 19).

Il certificato vuol essere d'ora in poi negativo non soltanto quando non risulti di alcuna annotazione al nome della persona designata, ma si ancora quando si tratti di decisioni delle quali non deve esservi fatta menzione giusta gli articoli 3 e 4 della legge. La cosa naturalmente non sarà sempre facile, richiedendo talora un'indagine accurata dei casi, per determinare se rientrano o meno nelle ipotesi specificate in quelle disposizioni, se il fatto, per cui seguì condanna, sia o non sia stato cancellato dal novero dei reati, sia o non sia preveduto come delitto nella legge italiana (art. 3, n° 2°), se la condanna del minorenne sia stata o no seguita da recidiva a' sensi di legge (art. 4, n° 6°), se si tratti o meno di delinquente primario (art. 4, n° 7°), se siano o non siano compiuti i termini rispettivamente fissati negli articoli 3 e 4, e via dicendo. Sono questioni e difficoltà che non permettono di abbandonare alla discrezione di un funzionario d'ordine, come il segretario, il rilascio del certificato, nello stesso modo che oggi si fa rispetto al cancelliere, ma che esigono l'intervento e il benestare del Procuratore del Re; al quale dovrà quindi presentarsi il certificato formato dal segretario, unitamente ai cartellini estratti dal Casellario, perchè egli ne verifichi la corrispondenza e l'esattezza, e, in prova di ciò, vi apponga il suo *visto* (art. 22).

Anche al Procuratore del Re possono presentarsi dubbi sull'interpretazione della legge. In tal caso, egli deve rivolgersi al Presidente del Tribunale, che già è dalla legge dichiarato il giudice competente a ordinare le eventuali rettifiche (art. 8), di cui più innanzi c'intratteremo, per averne la soluzione (art. 23); prescindendo appunto dalla procedura richiesta e fissata quando insorgano vere controversie o si faccia formale istanza di rettifica, che non deve nem-

meno ritenersi pregiudicata da questa procedura sommaria di chiarimenti e di risoluzione di dubbi, la quale ci sembra molto opportuna per economia di tempo e per sollecitudine di operazioni. Del modo poi con cui i dubbi sieno stati risolti dovrà farsi annotazione nel registro di contolleria, per averne memoria e norma al tempo stesso.

Uno degli inconvenienti che ora si lamentano nel servizio del Casellario è la grande lentezza, con cui si rilasciano i certificati, particolarmente ~~deplorabile~~ nell'amministrazione della giustizia, che non rare volte ne soffre ~~grave danno~~. Riterrei quindi opportuno fissare un brevissimo termine, di ~~ventiquattro~~ ore, entro cui il certificato dovesse rilasciarsi; e, in caso di urgenza, si dovrebbe rilasciare nel giorno medesimo della richiesta (art. 21). Anche in questo riguardo non si tratta di cosa difficile, e tanto meno impossibile, poichè, se l'operazione deve pur farsi, tanto vale farla tardi quanto subito, e, una volta messo in carreggiata il corso delle operazioni, l'una farà agevolmente seguito alle altre.

Avrei, infine, modificato alquanto la formola del certificato, che ora è troppo liberamente lasciata all'arbitrio di chi lo redige. Sull'esempio del modulo francese (bulletin n. 2), l'avrei foggiato in forma prospettica, perchè vi sieno segnati tassativamente i dati che vi devono essere trascritti.

## X. — Eliminazioni.

Altra grave questione, da cui dipende il buon andamento del Casellario, è quella che concerne l'eliminazione dei cartellini.

Con la nuova legge, che distingue il contenuto del Casellario da ciò che si può e deve trascrivere nei certificati, l'eliminazione dei cartellini o cancellazione delle annotazioni, per coloro cui si riferiscono, non ha importanza giuridica che in un senso a loro favorevole. Se il cartellino si toglie, naturalmente l'annotazione non più si rileva e trascrive; ma, se anche si lasci, quando la legge non ne permette la trascrizione nel certificato, gli è come non ci fosse.

Urge però che i Casellari, massime nelle grandi città e nell'ufficio centrale, non ingrossino di soverchio e inutilmente, e che siano regolarmente sfollati del superfluo: Al qual uopo importa stabilire

fin quando possa interessare di conservarvi i cartellini, facendo capo naturalmente dai Casellari locali, da cui devono rilasciarsi i certificati.

Giova tosto distinguere fra le decisioni di condanna e quelle di proscioglimento. Giuridicamente, le ultime si potrebbero pure omettere del tutto, come infatti si omettono in Francia, nel Belgio e ovunque esistono Casellari o registri che facciano lo stesso servizio. Noi abbiamo preferito conservarve, non tanto perchè già ci sono, quanto perchè facciamo servire il Casellario anche per le funzioni statistiche, e la statistica dei proscioglimenti non c'interessa meno di quella delle condanne; e anche perchè abbiamo sempre delle leggi, le quali, per un verso o per l'altro, tengono conto di taluni fra quei proscioglimenti, e, se non per via di certificati, per altra via, il Casellario non può rifiutarsi di prestar loro (come vedremo più innanzi) la dovuta cooperazione. Raccogliendo però un pensiero autorevolmente accennato in Senato dal nostro insigne presidente, e pur facendone diversa applicazione, proporrei che i cartellini e le annotazioni dei proscioglimenti si togliessero e radiassero cinque anni dopo la loro pronunzia, e, trattandosi di non farsi luogo per insufficienza d'indizi rispetto a delitti, l'azione penale dei quali si prescrivesse dopo un più lungo termine, alla scadenza di questo. Così parmi sieno tutelati tutti i diritti, compresi quelli della statistica.

Quanto alle condanne, conviene ancora distinguere fra quelle concernenti delitti e quelle che riguardano contravvenzioni. Rispetto a queste ultime, torna facile fissare lo stesso termine dei cinque anni, che è pur quello onde si prescrive in loro riguardo il Casellario (n° 4°, art. 3 della legge). Rispetto alle condanne per delitti, non si potrebbe stabilire un termine nemmeno per le condanne prescrittibili, giusta i nn. 6° e 7° dell'articolo 4 della legge, perchè il divieto del certificato affermativo è subordinato alla buona condotta, senza fine, della persona di cui trattasi; con che intendesi tutta l'efficacia salutare del provvedimento. Quindi non può esser privato il Casellario del cartellino, che, sebbene reso inattivo dalla decorrenza del termine rispettivamente fissato nei detti numeri dell'art. 4, può esser successivamente rimesso in vigore da nuova delinquenza del condannato. Sarebbe d'uopo quindi che il cartellino del condannato per delitto, eccettuati i casi preveduti nel-



l'art. 3, rimanesse nel Casellario vita natural durante della persona nominata.

Ne verrebbe con ciò la conseguenza di non eliminare i cartellini delle condanne che in seguito a decesso degli individui. Se non che, una norma tanto semplice trova non lievi ostacoli nella sua pratica applicazione, e principalmente per la grande difficoltà di aver notizia abbastanza esatta e completa dei decessi.

Il vigente regolamento dispone all'uopo che i direttori degli stabilimenti penali diano comunicazione ai Procuratori del Re competenti per il luogo di nascita delle morti avvenute fra i loro detenuti, e invitino le famiglie stesse dei condannati a notificarne e comprovarne la morte, « all'oggetto che la loro reputazione non resti macchiata ». Ma la prima prescrizione, così sola, sarebbe affatto insufficiente, e la seconda pietosa esortazione non avrebbe ormai più senso, dal momento che l'annotazione nel Casellario, per sé medesima, non macchia alcuna riputazione.

Allora, si potrebbe richiedere una comunicazione periodica da parte di ogni Comune all'ufficio circondariale del Casellario dei decessi ivi avvenuti. Ma anche sull'effetto pratico e sull'osservanza di codesta ingiunzione non ci si potrebbe far troppa illusione, massime rispetto alle grandi città e per i piccoli Comuni.

D'altronde, non è indifferente il lavoro di spoglio dei defunti, per accertarne la corrispondenza e l'identità.

Mi venne quindi suggerito da persona autorevole ed esperta in materia un espediente, che parmi meritevole di accoglimento: fissare cioè un limite alto di età, a cui la grande maggioranza degli uomini non sopravvivono, o devono ormai reputarsi affatto innocui; e lo avrei fissato in ottant'anni, raggiunto il quale, verrebbe senz'altro eliminato il cartellino, fatta una sola eccezione, che il condannato cioè si trovasse tuttora in espiazione di pena.

Con questo criterio preciso e fisso il lavoro di eliminazione sarebbe facile e sicuro; e la permanenza più a lungo nel Casellario di un certo numero di cartellini concernenti individui premorti sarebbe assai compensata dall'agevolezza dell'operazione.

Per tutti gli altri casi e decisioni, penali o civili, diversi da quelli di cui ho fatto cenno, manterrei lo stesso termine uniforme dei 5 anni (art. 24).

Questo per i Casellari locali, da cui si devono estrarre i certifi-

cati. Quanto al Casellario centrale, le ragioni della permanenza o eliminazione dei cartellini si riportano alla funzione di controllo che esso deve esercitare sui primi e sull'utilità statistica che se ne possa ritrarre. Quindi, innanzi tutto, è da fermarsi il punto che non si debbano levar cartellini dal Casellario centrale finchè essi non si muovono dai Casellari locali; altrimenti ne verrebbe meno la ragion d'essere. Rimane a sapersi fin quando possa interessare, per casi speciali, di conservarveli nei riguardi statistici, oltre a quello che, per i casi generali, si sarebbe già provveduto in ordine ai Casellari locali, per poter poi sfollarlo di quel che ne costituirebbe niente altro che un inutile ingombro. Ma ciò non occorre sia risoluto nelle presenti disposizioni, e lo sarà poi nel regolamento interno del Casellario.

### XI. — Controversie e rettifiche.

L'art. 8 della legge regola la materia delle controversie e delle rettifiche nelle iscrizioni e nei certificati, determinando il magistrato competente a deciderle e i capisaldi della procedura da seguirsi. Le presenti disposizioni devono completare quest'ultima.

Il Procuratore del Re fa le opportune istanze d'ufficio, ovvero su rapporto di una pubblica Autorità o su privata denuncia. La domanda, che può esser prodotta anche dalla parte interessata, dev'essere scambievolmente notificata nel termine di otto giorni (art. 27).

Quindi il presidente del Tribunale, chiamato dalla legge a decidere, fissa all'uopo un giorno d'udienza pubblica — pubblica, perchè, trattandosi di un giudizio abbastanza importante, non dev'essere sottratto alla garanzia della pubblicità — non prima però del quindicesimo dalla presentazione dell'istanza, per lasciare un congruo tempo allo studio della controversia, che può richiedere talora indagini di qualche entità. Dopo di che la procedura vuol essere spedita: discussione sommaria, decisione immediata, notificazione implicita nella pronunzia. Per il ricorso e il giudizio in Cassazione non si possono che seguire le norme ordinarie (art. 28).

Finalmente, si provvede, ove ne sia il caso, alla correzione ordinata, prendendone nota nei rispettivi registri, e, se sia que-

stione concernente le iscrizioni del Casellario, ne vien data comunicazione all'Ufficio centrale, che alla sua volta ripeterà la correzione nel Casellario (art. 29).

\* \*

A questo punto avrei voluto provvedere con una retribuzione, comunque tenue, e in ragione di lavoro, per gli estensori dei cartellini e dei certificati, dei fogli complementari e delle loro riproduzioni nel Casellario, conforme stabilisce la legge francese e disponeva anche il vigente regolamento italiano (art. 11), andato prima in disuso e poi abrogato in questa parte con l'istituzione della tassa di sentenza e altre innovazioni fiscali. Io reputo, infatti, che lo stimolo di un compenso sarebbe efficacissimo per conseguire quell'opera volenterosa, coscienziosa e solerte che tanto gioverebbe al miglior funzionamento del Casellario.

Si tratta però di statuizioni che eccedono i nostri studi e la nostra competenza; e quindi mi limito a esprimere il voto che, considerate anche le non liete condizioni economiche in cui versa il personale di quegli uffici, e considerato pure che per effetto della nuova legge crescerà indubbiamente il numero delle richieste di certificati, e quindi aumenteranno in questa parte i proventi dello Stato, tali diritti di cancelleria e di segreteria siano ammessi e istituiti, avendo già potuto stabilire, da qualche calcolo fatto, che la spesa si ridurrebbe a poche migliaia di lire.

Con la retribuzione per il lavoro assiduo e diligente, dovrebbero andare di pari passo le comminatorie penali per le trascuranze e mancanze in alto e in basso, nei funzionari dirigenti e in quelli esecutivi, per colpire il difetto di vigilanza, che è precipua cagione dell'irregolare andamento dei servizi, e le colpevoli omissioni, inesattezze e tardanze nella compilazione dei cartellini e dei certificati e nelle varie operazioni che vi si riferiscono. Mi sono però astenuto dal farne la proposta, nel dubbio che riuscisse cosa seria e pratica; rimettendomene alle sanzioni disciplinari già esistenti nelle leggi organiche e che, applicate con giusta e pronta severità, dovrebbero bastare all'uopo. Delle disposizioni interne potranno poi aggiungervi qualche efficace punizione pecuniaria per le infrazioni più caratteristiche.

\* \* \*

Così mi sono astenuto dall'entrare in particolari tecnici ed economici circa la costituzione dell'Ufficio centrale del Casellario. In primo luogo, non si dovrebbe procedervi che gradualmente. In secondo luogo, non si tratta, come abbiamo già veduto, di cosa propriamente nuova, ma di una trasformazione degli istituti esistenti: il Casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia e il servizio della scheda individuale per la statistica penale, che rappresenta gran parte del materiale da ordinarsi nel rinnovato Casellario. Infine, io credo che, se occorrerà all'uopo qualche aumento di personale al centro, vi si potrà adibire un certo numero di funzionari di Cancelleria sovrabbondanti per il passaggio del servizio dalle Cancellerie alle Segreterie, dove il lavoro sembra meno gravoso.

Ma poi si tratta di un organismo indispensabile, come parmi aver dimostrato, non soltanto per attuare i concetti e gli intenti della nuova legge, per fondere insieme i due servizi del cartellino e della scheda e per dare alla statistica penale una base veramente attendibile e salda, bensì ancora e più se si vuole che codesto importante istituto del Casellario giudiziale, cui sono affidati tanti alti e gravi interessi della giustizia e della libertà, delle Amministrazioni pubbliche e private, dell'onore e della tranquillità dei cittadini, come ancora della stessa economia e prosperità nazionale, funzioni a dovere e in modo degno d'un paese civile.

Rispetto alle questioni strettamente tecniche, io pure credetti di non dovermene particolarmente intrattenere, nella sicurezza che saranno agevolmente appianate. Quando uomini del valore e dell'autorità del senatore Bodio e del prof. Bosco, maestro insigne l'uno e degnissimo discepolo e collaboratore suo l'altro, in queste discipline, quando la Direzione generale della statistica, che mi ha efficacemente e premurosamente assistito in questi studi, rappresentata da un uomo, il nostro collega De Negri, in cui tutti ammiriamo la profonda cultura e l'acume finissimo e penetrante, e dal suo valentissimo coadiutore per la statistica giudiziaria, l'Aschieri, quando uomini consumati nella scienza e nell'esperienza amministrativa come il nostro collega senatore Beltrani-Scalia, ai quali tutti devo grazie vivissime per la preziosa e cordiale cooperazione,

consentono in queste riforme, io non posso che rimaner completamente convinto e tranquillo sulla loro provvida e pratica attuabilità.

Occorreranno benanco il consenso e l'opera delle altre Amministrazioni, che completano le funzioni della giustizia punitiva e concorrono all'esecuzione dei giudicati penali. Ma ben mi affidano l'interesse comune dell'istituzione e dei fini e la sagace solerzia del Ministro Guardasigilli, il quale, dopo aver tanto validamente patrocinata la nuova legge, vorrà ancora, come già ne dimostra il vivo intendimento, promuoverne la più completa ed efficace attuazione, ottenendo altresì il solerte concorso de' suoi colleghi di Governo e dei loro dicasteri.

## XII. — Disposizioni finali e transitorie.

Nella discussione fattasi in Parlamento sulla legge in esame, vennero sollevate delle eccezioni (cui ho fatto accenno dapprincipio) intorno al divieto di trascrivere nei certificati le decisioni di proscioglimento, chiunque e qualunque Autorità sia che la richiegga. Notavasi che vi sono leggi, come quelle dell'ordinamento giudiziario e sui giurati, che fanno da esse dipendere, fra l'altro, l'esclusione dagli uffici corrispondenti. Si aggiungeva pure che sarebbe strano e assurdo non lasciare all'Autorità giudiziaria libera e sovrana potestà d'indagine e di cognizione ovunque le paresse, e tanto più negli uffizi che da essa dipendono. Io stesso però notai che tale divieto non escludeva nell'Autorità giudiziaria la piena e assoluta potestà d'indagine mediante la ispezione del casellario « ch'è sua pertinenza e che sta in casa sua »: su di che non occorrono disposizioni regolamentari. E il Ministro Guardasigilli troncava ogni questione osservando come appunto negli ultimi accordi avvenuti con la Commissione della Camera si fosse completato l'articolo 9, ultimo della legge, autorizzando il Governo a dare tutte le disposizioni occorrenti, oltre che per l'esecuzione della legge, anche, come ho già avvertito, « per coordinarla con le altre leggi dello Stato ».

Ora, a tale coordinamento provvede l'art. 30 dello schema, disponendo che, ove una legge dello Stato statuisca che un diritto, ufficio o impiego pubblico, grado, titolo, dignità, qualità o insegna onorifica non si conferisca, si sospenda o si tolga ovvero che un

provvedimento dell'Autorità giudiziaria si applichi a chi sia stato sottoposto a procedimento giudiziale e abbia riportato una determinata decisione, ancorchè di questa la nuova legge non consenta farsi menzione nel certificato penale, sia tenuto l'Ufficio del Casellario, sulla richiesta dell'Autorità, riconosciuta fondata dal presidente del Tribunale, a rilasciare una dichiarazione con cui si attesta l'esistenza o meno di determinate decisioni al nome di una persona designata.

Se non erro, in siffatto modo si fanno pienamente salve le istituzioni delle preesistenti leggi, che, per quanto non plausibili e meritevoli anch'esse di ampia e pronta riforma, la nuova non intese certamente, nè poteva intendere, di abrogare e di esautorare, circondandone soltanto di maggiori cautele l'applicazione, senza con ciò derogare menomamente a quelle della nuova.

La dichiarazione istituita con l'articolo 30 non è a confondersi col certificato, perchè gli manca il carattere di quella relativa pubblicità, che è caratteristica del certificato e per cui specialmente la legge ne limita il rilascio.

È poi da tenersi presente quanto si sarebbe disposto con l'articolo 24, per cui i cartellini concernenti decisioni di proscioglimento sarebbero eliminati dopo cinque anni e dopo la prescrizione dell'azione; in questo modo opportunamente coordinando anche le leggi esistenti con la nuova, che istituì la prescrizione del Casellario per le stesse condanne.

Abbondando poi in cautele, nel secondo capoverso dell'art. 30 è sancito che tale dichiarazione non deve rendersi di pubblica ragione, e non può farsene uso diverso da quello per cui venne chiesta e rilasciata, pena l'applicazione dell'articolo 7 della legge. Nè si potrà rilasciare la dichiarazione a privati e nemmeno alla stessa pubblica Autorità in base a un qualsiasi, per quanto legittimo, pretesto, e neppure per alcuna fra le cause contemplate nell'articolo 2 della legge, ma sol quando le disposizioni tassative di una legge dello Stato statuiscano l'esclusione, la sospensione o la decadenza di quel determinato diritto, ufficio od onore o si tratti dell'applicazione di un determinato provvedimento per opera esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

\* \*

Con la riforma portata dalla nuova legge devono cadere naturalmente nel nulla il regio decreto 6 dicembre 1865, che istituì il Casellario, unitamente al Regolamento di attuazione che lo accompagna, e insieme l'art. 604 del codice di procedura penale. Questo ultimo perde ogni ragion d'essere, poichè le pronunzie di proscioglimento, di cui ivi è questione, senza mestieri di venire, prima o poi, cancellate, non possono trascriversi nel certificato penale. Per toglier di mezzo ogni equivoco, giova però dichiararne senz'altro l'abrogazione (art. 31): ciò che entra perfettamente nella facoltà del Governo, autorizzato e, direi anzi, tenuto a coordinare le leggi esistenti, e quindi anche il codice di procedura penale, con la nuova legge.

Siccome però in varie disposizioni legislative e regolamentari si parla di cancellazione delle imputazioni dai registri penali o dal Casellario giudiziale, sarà opportuno provvedere in proposito con una norma transitoria, che dica quel che invece vi si dovrà intendere in sostituzione. E pare che per cancellazione d'ora in poi non possa intendersi se non l'eliminazione dei cartellini dal Casellario, mercè cui è esclusa la loro trascrizione, non soltanto sul certificato, ma eziandio sulla dichiarazione dell'art. 30.

\* \*

Altre due disposizioni transitorie si rendono necessarie.

L'una è quella dell'art. 32 per gli interdetti, inabilitati e falliti, che già lo siano con l'entrare in vigore della nuova legge e si trovino tuttora in vita, senza che il provvedimento in loro riguardo sia stato revocato. Non parmi che si possa tacciare di retroattività la disposizione, che, nell'interesse sociale e nel loro medesimo interesse, renderà per loro efficaci le provvidenze della nuova legge. Se la decisione è anteriore, il fatto e il bisogno di assistenza e di tutela sono costanti.

L'altra concerne la compilazione del foglio complementare per la statistica giudiziaria, riguardante i precedenti penali degli imputati o condannati, di cui ho già fatto cenno più addietro (III).

\*  
\*\*

Rimane a stabilire da quell'epoca dovrebbe iniziarsi il nuovo servizio dei cartellini e del Casellario centrale.

Sarebbe stato molto opportuno farne coincidere l'attuazione col principiare dell'anno solare; ed essendo troppo lontano il nuovo anno, si dovrebbe far risalire la compilazione dei nuovi cartellini alle decisioni pronunziate dal 1° gennaio in poi dell'anno presente. Ma, ben riflettendo, iniziare i nuovi servizi con un lavoro di arretrati, che non sarebbe di lieve entità, non è opportuno, nè prudente. D'altronde, per il Casellario in sè stesso non ha importanza il momento da cui si cominci; e per quanto riflette la statistica, non variando sostanzialmente i dati dalla scheda attuale al nuovo cartellino, io confido che la Direzione generale troverà agevolmente il modo di coordinare il passaggio dallo spoglio dell'una allo spoglio dell'altro, tanto più che, secondo il sistema attuale di spoglio, quello dell'anno presente non sarebbe cominciato neppure fra qualche mese.

Fissando però al 1° maggio la data dell'entrata in vigore dei nuovi modelli e dell'Ufficio centrale, parmi sia lasciato tempo sufficiente alla preparazione necessaria di uomini e cose: ciò che non impedirà tuttavia l'immediata applicazione delle disposizioni in esame per tutto quanto non concerne nuovi modelli e Ufficio centrale, anche, naturalmente, riguardo a iscrizioni già esistenti nel Casellario e ai corrispondenti certificati (art. 34).

\*  
\*\*

E ora ho adempiuto al mio compito, che non era certamente lieve, trattandosi di trasformare tutto un organismo, anzi due organismi a una volta, di assai complessa e delicata fattura.

Sono ben lungi dal credere di aver fatto opera perfetta, tanto più che perfetta non potrà nemmeno dirsi certamente la legge di cui dobbiamo curare l'attuazione. Spero soltanto che la reputerete meritevole del vostro esame; e in tal caso spetterà al vostro sapiente criterio portarvi quelle correzioni e quei miglioramenti che la renderanno pregevole in sè e accettabile da parte del Governo.



In ogni modo, assai mi compiaccio di aver dato così occasione alla nostra Commissione di affermare la propria autorità e competenza, non con le parole ma coi fatti, anche nel campo legislativo regolamentare, facendo prova di quella disintegrazione e specializzazione di organi e di funzioni, che è una delle provvide tendenze e vocazioni dell'età moderna.

Nel merito della soggetta materia, quel che interessa si è che la nuova legge, la quale segna tutto un indirizzo nuovo, comunque per via indiretta, nel cammino della giustizia penale, non abbia la sorte riservata pur troppo a tante nostre leggi, che, pur essendo intrinsecamente buone, abbandonate a loro stesse e trascurate nella pratica applicazione, finiscono in una vita misera ed esautorata, ma possa ottenere un'attuazione piena, illuminata e feconda mercè disposizioni regolamentari bene concepite e maturate e l'opera solerte del Governo e dell'Amministrazione.

---

**DISPOSIZIONI**  
**per l'attuazione della legge 30 gennaio 1902, n. 87**  
**sul servizio del Casellario giudiziale.**

---

**§ 1. — Norme generali.**

**Art. 1.**

Il servizio del Casellario giudiziale è affidato:

- a) agli uffici esistenti presso i Tribunali civili e penali;
- b) all'ufficio centrale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

**Art. 2.**

L'ufficio del Casellario giudiziale presso ciascun Tribunale è posto sotto la direzione e vigilanza immediata e personale del Procuratore del Re.

Esso raccoglie e conserva l'estratto di tutte le decisioni destinate al Casellario, che riguardino cittadini italiani nati nel circondario del Tribunale, salvo quanto dispone il seguente articolo 6, o società commerciali nel medesimo costituite, e rilascia i certificati richiesti e consentiti dalla legge per le ragioni, alle persone e nei limiti in essa segnati.

**Art. 3.**

L'ufficio centrale del Casellario giudiziale raccoglie e conserva un duplicato di tutti i cartellini custoditi negli uffici dei Casellari locali, per supplirne le eventuali deficienze, per meglio assicurarne il

regolare andamento, per fornire i dati elementari della statistica giudiziaria e per ogni altra ricerca che possa interessare la pubblica Amministrazione.

Esso è annesso a quello della statistica giudiziaria.

## § 2. — Compilazione dei cartellini.

### Art. 4.

Ogni cancelliere o altro funzionario avente attribuzioni equivalenti presso una qualsiasi Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, militare o marittima, che proferisca una decisione definitiva divenuta irrevocabile in materia penale, di condanna ovvero di non farsi luogo a procedere o di assoluzione, in sede istruttoria o di giudizio, in contraddittorio o in contumacia, non esclusi i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordomuti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale, ovvero in materia civile e commerciale, ove dichiarati lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento, è tenuto a farne l'estratto in un cartellino destinato per il Casellario giudiziale.

Si ha per definitiva ogni decisione con cui si chiude un procedimento, nell'istruttoria o nel giudizio, benchè impugnata con qualsiasi gravame; ma se la decisione istruttoria rinvia a giudizio, si reputa definitiva soltanto la sentenza che chiude quest'ultimo.

Qualora una decisione definitiva sia stata impugnata con qualsiasi gravame, la compilazione del cartellino spetta al cancelliere dell'Autorità giudiziaria che ha proferita l'ultima decisione passata in cosa giudicata e da trasciversi nel cartellino.

### Art. 5.

Il cartellino è individuale per ogni persona o per ogni ente cui si riferisca la decisione, e, trattandosi di decisioni penali, dà notizie distinte per ogni titolo d'imputazione, fattovi però cenno della rispettiva connessione di causa.

Esso è della forma e dimensione stabilite nei modelli n. 1, 2 e 3, e deve contenere i dati rispettivamente in essi specificati.

Relativamente al modello n. 1, se più sieno i titoli d'imputazione attribuiti a una stessa persona, il cartellino è in duplice foglio, come al modello n. 1 *bis*; e i titoli sono ordinati progressivamente per entità di reato, cominciando dal più grave secondo la pena comminata dalla legge.

#### Art. 6.

Ogni cartellino è compilato in due esemplari contrassegnati con lettere *a* e *b*: il primo è destinato per l'ufficio del Casellario presso il Tribunale del circondario; il secondo, per l'ufficio centrale.

Se trattisi di straniero o di cittadino nato all'estero o di cui non si riesca a stabilire il luogo di nascita all'interno, ovvero se trattisi di straniero naturalizzato cittadino italiano, il cartellino *a* è spedito, nel primo caso, all'ufficio del Casellario presso il Tribunale di Roma, e, nel secondo caso, a quello del Tribunale nel cui circondario lo straniero ha prestato il giuramento.

#### Art. 7.

Quando si tratti di uno straniero, contro il quale sia stata proferta sentenza penale di condanna, è formato un terzo esemplare del cartellino, distinto con lettera *c*, che vien trasmesso, unitamente alla copia della sentenza, al Ministero della giustizia, per la sua comunicazione al Governo dello Stato estero, in conformità alle convenzioni esistenti.

#### Art. 8.

Il cartellino deve essere compilato non più tardi dell'ottavo giorno da quello in cui la decisione definitiva è divenuta irrevocabile.

Esso è scrupolosamente formato in base agli atti e documenti della causa e sottoscritto dal funzionario che l'ha esteso.

Della sua formazione è fatta menzione in margine alla decisione di cui trattasi, nonchè nel registro generale dei procedimenti.

In margine al cartellino *b* è indicato l'ufficio del Tribunale a cui è destinato il cartellino *a*.

Art. 9.

Il cartellino, non appena formato e sottoscritto, è presentato, in ogni caso non più tardi delle ventiquattro ore, al giudice o al presidente del Tribunale o della Corte che ha proferito la decisione, per ottenerne l'approvazione e la firma.

Ne viene quindi fatta la spedizione agli uffici indicati nell'articolo 6 e secondo le norme in esso stabilite.

Art. 10.

Il cancelliere, o altro funzionario avente attribuzioni equivalenti, deve pure compilare e trasmettere all'ufficio del Casellario centrale un elenco trimestrale nominativo, conforme rispettivamente ai modelli nn. 4 e 5, delle decisioni definitive dell'Autorità giudiziaria cui è addetto.

§ 3. — Formazione del Casellario.

Art. 11.

I cartellini si conservano in posizione verticale e in ordine alfabetico, cioè con riguardo tanto alla lettera iniziale quanto alle ulteriori componenti il cognome e nome, ovvero la ditta sociale, entro adatte cassette mobili, quadrilunghe e solide, aperte superiormente, e in modo che, scorrendoli, possano facilmente leggersi il nome e l'anno scritti nella prima linea a grossi caratteri.

Le cassette non devono essere più lunghe di 30 centimetri, e in esse il passaggio da una lettera dell'alfabeto all'altra, e anche da una sillaba iniziale all'altra, è seguito da interposte assicelle o cartoni alquanto sporgenti, portanti l'indicazione delle lettere o sillabe iniziali relative.

I cartellini concernenti una stessa persona o una stessa ditta sono numerati progressivamente in ordine di data delle decisioni, e sono riuniti con una copertina colorata, conforme al modello n. 6.

Art. 12.

Le cassette contenenti i cartellini portano esteriormente l'indicazione delle lettere o delle sillabe iniziali a cui essi si riferiscono,

e vengono disposte e custodite nel loro ordine alfabetico in appositi armadi chiusi a chiave, in locali nei quali non sia assolutamente permesso di accedere a persone non addette al servizio del Casellario.

#### Art. 13.

Oltre ai cartellini nei quali è trascritto quanto è determinato nei modelli n. 1, 2 e 3 al nome della persona o ditta di cui trattasi, si formano e collocano, nelle cassette del Casellario, secondo l'ordine fissato negli articoli precedenti, dei *cartellini di richiamo* portanti:

- a) per le donne maritate o vedove, il cognome del marito;
- b) per coloro che hanno un cognome preceduto da particella separata o composto di più voci, l'intestazione susseguita anziché preceduta da tale particella o da tali altre voci;
- c) per coloro che siano usualmente chiamati con un soprannome o con un pseudonimo, l'intestazione di tale soprannome o pseudonimo.

#### Art. 14.

Per la trasmissione da uno ad altro ufficio giudiziario dei cartellini e dei fogli complementari preveduti nel § 5, si fa uso di un foglio conforme al modello n. 7, che, sottoscritto dall'ufficio ricevente, è rimandato all'ufficio mittente, il quale lo riunisce agli atti del processo.

#### Art. 15.

Il segretario della Procura del Re presso il Tribunale nel Casellario del quale deve essere collocato il cartellino *a*, registra per prima cosa il cartellino in un *Repertorio alfabetico di controleria*, conforme al modello n. 8.

La registrazione è sottoposta all'esame e all'approvazione del Procuratore del Re, che vi appone il suo *visto*.

Quindi il cartellino è collocato dal segretario al posto che alfabeticamente gli compete nella cassetta corrispondente del Casellario.

#### § 4. — Casellario centrale.

##### Art. 16.

Nell'ufficio centrale del Casellario il cartellino *b*, non appena ricevuto, è registrato in un *Prontuario cronologico* distinto per ciascun Casellario locale, conforme al modello n. 9, vistato giorno per giorno dal direttore dell'ufficio.

Quindi ne viene immediatamente fatto lo spoglio statistico per gli effetti delle pubblicazioni ufficiali annuali e nei modi che sono specialmente determinati da apposito regolamento interno.

Compiuto lo spoglio ordinario, il cartellino è collocato nel Casellario in conformità a quanto dispongono gli articoli dall'11 al 13.

#### § 5. — Fogli complementari.

##### Art. 17.

Per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione dei giudicati e altre notizie vengono compilati e spediti in duplo all'ufficio centrale i corrispondenti fogli complementari:

1°. per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, dal cancelliere del giudice che proferì la decisione corrispondente;

2°. per il modo e tempo del pagamento delle pene pecuniarie, dal cancelliere competente a provvedervi;

3°. per il modo e tempo in cui sieno scontate le pene restrittive della libertà personale, trattandosi di pene carcerarie, dal Ministero dell'interno, Direzione generale delle carceri, e, trattandosi di altre pene, dal Procuratore del Re incaricato della loro esecuzione;

4° per i decreti di ammissione alla liberazione condizionale o di concessione della riabilitazione, nonchè per quelli di condono, commutazione o riduzione di pena, dal Ministero della giustizia;

5° per i connotati, quando ne sia il caso, dal Ministero dell'interno, Direzione generale della pubblica sicurezza o delle carceri.

I fogli complementari da trasmettersi all'ufficio centrale devono essere conformi rispettivamente ai modelli dal n. 10 al n. 24.

Nel caso in cui le notizie indicate nelle precedenti disposizioni riguardino persone segnate nel Casellario del Tribunale dal quale sono trasmesse, il funzionario mittente spedisce una sola copia del foglio, dopo di aver ottemperato alle disposizioni dell'articolo seguente e averne fatto menzione in margine al foglio stesso.

#### Art. 18.

Le notizie particolari ricevute dall'ufficio centrale coi fogli indicati nell'articolo precedente, debitamente annotate nell'apposita colonna degli elenchi trimestrali delle decisioni, sono trascritte sul cartellino della persona alla quale si riferiscono le notizie.

Contemporaneamente, a cura del medesimo ufficio centrale, salvo quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, vien trasmesso il duplicato del foglio al Tribunale nel Casellario del quale trovasi il cartellino *a* concernente la persona di cui trattasi, dove il segretario ripete con la scorta di esso le stesse annotazioni superiormente indicate, prendendone nota nel repertorio di controlleria.

### § 6. — Rilascio dei certificati.

#### Art. 19.

La richiesta di certificato del Casellario è fatta in iscritto o per telegrafo, e deve indicare il cognome e nome della persona designata, il nome del padre, il cognome e nome della madre, il tempo e luogo di nascita..

Se in nome proprio, può farsi anche per procura semplice, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza e in concorso di due testimoni.

La richiesta di persona privata o di un'Autorità amministrativa è diretta al Procuratore del Re del Tribunale presso il quale si trova il cartellino del Casellario; e, in caso di dubbio, all'ufficio del Casellario centrale, che la trasmetterà all'ufficio competente.



Art. 20.

Sulla richiesta di una Autorità amministrativa o di persona privata provvede il Procuratore del Re.

Sulla richiesta di un'Autorità giudiziaria provvede direttamente il segretario della Procura.

Se pervengano contemporaneamente più richieste da diverse Autorità giudiziarie, ciascuna di esse è informata delle richieste fatte dalle altre.

Art. 21.

Il certificato viene esteso in conformità al modello n. 25; e il segretario compie all'uopo le dovute ricerche nel Casellario al nome della persona designata e col sussidio del repertorio di controlleria.

Se dal Casellario non risulti alcuna annotazione al nome della persona designata, ovvero se trattisi dei casi preveduti nell'art. 3 della legge 30 gennaio 1902, n. 87, qualunque sia il richiedente, o di quelli preveduti nell'articolo 4 di essa legge, se la richiesta sia fatta da altri fuori dell'Autorità giudiziaria, il cancelliere scrive sul certificato: *Nulla*.

Se invece risulti dal Casellario di alcuna annotazione non eccepita in detti articoli, il segretario la trascrive nel certificato; e, se più sieno le annotazioni, le trascrive nell'ordine con cui devono essere disposti i cartellini, secondo l'articolo 11 delle presenti disposizioni.

Art. 22.

Il certificato, unitamente ai cartellini estratti dal Casellario, è presentato al Procuratore del Re, il quale, verificatane la esattezza nei termini di legge, vi appone il *visto*.

Il segretario prende quindi nota del certificato in apposito registro conforme al modello n. 26; e infine ne fa la spedizione o la consegna all'Autorità o persona che ne fece richiesta.

Tutte le operazioni per la formazione e la spedizione del certificato devono compiersi entro le ventiquattr'ore dalla ricevuta della richiesta, e nel giorno stesso di questa, se vi sia urgenza.

Art. 23.

Insorgendo dubbi sulle dichiarazioni o indicazioni da farsi nel certificato, salvo il procedimento stabilito nell'articolo 8 della legge, il Procuratore del Re si rivolge, personalmente o per iscritto, al Presidente del Tribunale; e del modo con cui egli li abbia risolti si fa annotazione nel repertorio di controlleria.

§ 7. — Eliminazione dei cartellini.

Art. 24.

I cartellini delle decisioni in materia penale, se di non farsi luogo a procedere o di assoluzione, sono eliminati dopo cinque anni dalla loro data, salvo che l'azione penale non sia ancora prescritta, nel qual caso sono eliminati al compiersi della prescrizione.

Nello stesso termine di cinque anni sono eliminati i cartellini concernenti condanne per contravvenzioni ovvero provvedimenti in via amministrativa o giudicati civili e commerciali seguiti da revocazione.

Trattandosi di sentenze di condanna per delitti, i cartellini sono eliminati trascorso un tempo equivalente a quello per cui le persone cui si riferiscono avrebbero raggiunta l'età di ottant'anni; tranne che si trovino in espiazione di pena, nel qual caso sono eliminati soltanto quando abbiano finito di scontarla.

Art. 25.

Il segretario elimina di mese in mese dal Casellario cui è adetto i cartellini secondo le norme stabilite nell'articolo precedente, conservando a parte i cartellini eliminati, e facendone annotazione nel repertorio di controlleria.

Quindi trasmette mensilmente all'ufficio del Casellario centrale una nota dei cartellini eliminati conforme al modello n. 27.

Art. 26.

L'Amministrazione carceraria è tenuta a dare immediata comunicazione all'ufficio del Casellario centrale dei decessi di condannati che abbiano superato l'età di ottant'anni.

L'ufficio del Casellario centrale, compiuta in base a tale comunicazione la dovuta eliminazione, ne trasmette nota all'ufficio del Casellario locale competente.

§ 8. — **Controversie e rettifiche.**

Art. 27.

D'ufficio, ovvero su rapporto di qualsiasi pubblica Autorità, o in seguito a denuncia privata, risultando lacune o errori incorsi nelle iscrizioni del Casellario giudiziale o nei certificati da esso estratti, ovvero inesatte applicazioni della legge o del regolamento, il Procuratore del Re preposto al Casellario cui si riferisca la corrispondente iscrizione o la questione insorta, fa istanza al presidente del Tribunale per decidere la questione od ordinare le dovute rettifiche.

L'istanza è notificata nel termine di otto giorni anche alla persona cui si riferisce l'iscrizione del Casellario.

Se l'istanza venga prodotta dalla stessa parte interessata, questa deve curarne la notificazione, entro il medesimo termine, al Procuratore del Re.

Art. 28.

Il presidente del Tribunale, sull'istanza di cui all'articolo precedente, fissa un giorno d'udienza pubblica, non prima del quindicesimo dalla presentazione dell'istanza, per la decisione, e ne fa dare avviso al Procuratore del Re e alla parte interessata.

Nell'udienza fissata, il Procuratore del Re presenta le sue requisitorie, e la parte interessata, ove lo chieda, è udita nelle sue conclusioni, personalmente o per mezzo di un difensore.

Il presidente decide seduta stante, e la pronunzia della sentenza tien luogo di notificazione, anche se la parte interessata non sia presente.

Per il ricorso e il giudizio in Cassazione si applicano le norme comuni del Codice di procedura penale.

Art. 29.

L'ufficio del Casellario presso il quale sia stata ordinata qualche rettifica in applicazione delle disposizioni precedenti, la eseguisce nel cartellino o nel certificato, secondo i casi, prendendone nota nei rispettivi registri; e quindi, se la questione concerna le iscrizioni, ne dà immediata comunicazione all'ufficio centrale con foglio conforme al modello n. 28.

§ 9. — Disposizioni finali e transitorie.

Art. 30.

Quando una legge dello Stato disponga che un diritto, ufficio o impiego pubblico, grado, titolo, dignità, qualità o insegna onorifica non si conferisca, si sospenda o si tolga, ovvero che un provvedimento dell'Autorità giudiziaria si applichi a chi sia stato sottoposto a procedimento penale e abbia riportato una determinata decisione, ancorchè di questa la legge 30 gennaiò 1902, n. 87, non consenta sia fatta menzione nel certificato penale, sulla richiesta dell'Autorità, riconosciuta fondata dal presidente del Tribunale, l'ufficio è tenuto a rilasciare una dichiarazione, conforme al modello n. 29, con la quale si attesta l'esistenza o meno di determinate decisioni al nome della persona designata.

Il rilascio di tale dichiarazione è soggetto alle norme stabilite per il rilascio dei certificati penali, secondo gli articoli 19 a 23.

Tale dichiarazione non può essere resa di pubblica ragione, nè può farsene uso diverso da quello per cui venne chiesta e rilasciata, sotto la comminatoria sancita nell'articolo 7 della legge.

Art. 31.

Il regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2644, e relativo regolamento, nonchè l'articolo 604 del Codice di procedura penale sono abrogati.

Ove in altre leggi, decreti o regolamenti si parli di cancellazione dai registri penali o dal Casellario giudiziale, s'intenderà cancellata l'iscrizione quando ne sarà eliminato il cartellino corrispondente.

Art. 32.

Presso ogni Tribunale civile e penale il cancelliere curerà la formazione entro giugno 1902 dei cartellini delle sentenze d'interdizione o d'inabilitazione e delle dichiarazioni di fallimento, le une e le altre che non sieno state revocate e che riguardino persone viventi, da trasmettersi entro otto giorni all'ufficio del Casellario competente, secondo le norme dell'articolo 6.

Art. 33.

Sino a che non sia diversamente provveduto, ogni cancelliere o altro funzionario che compila un cartellino del modello n. 1, dovrà pure compilare, quando ne sia il caso, un foglio complementare conforme al modello K, trascrivendovi le notizie in esso indicate.

Art. 34.

I nuovi modelli di cartellini, registri e altri moduli entreranno in vigore col 1° maggio prossimo venturo, e nello stesso giorno sarà attuato altresì l'ufficio del Casellario centrale e sarà provveduto al passaggio presso il Casellario del Tribunale di Roma di quello ora esistente presso il Ministero di grazia e giustizia.

In ogni altra parte, le presenti disposizioni riceveranno applicazione unitamente alla legge 30 gennaio 1902 nel quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione.

Le une e l'altra saranno applicabili anche alle iscrizioni attualmente esistenti nel Casellario; e tutti i certificati saranno rilasciati in conformità alla legge e alle disposizioni medesime.

Con le stesse norme si procederà pure all'eliminazione dei cartellini esistenti.

---

MODELLI.

---

Anno \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_

(Penale) **CARTELLINO DEL CASELLARIO (Maschi)**

(Registro generale).

Let. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. Cas. mod. n. 4.

1. **COGNOME:** \_\_\_\_\_ Padre (nome, di o fu) \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_ Madre (cognome, di o fu) \_\_\_\_\_  
 Soprannome: \_\_\_\_\_ (nome) \_\_\_\_\_

2. **NATO** in \_\_\_\_\_ prov. (o Stato) di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
**Residente** in \_\_\_\_\_ prov. (o Stato) di \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

2. **FAMIGLIA.** *Se figlio legittimo, illegittimo o legittimato; celibe, vedovo o coniugato, senza o con figli e quanti:*

4. **ISTRUZIONE.** *Se analfabeta, con istruzione elementare o superiore all'elementare:*

5. **PROFESSIONE** dell'individuo o di chi lo mantiene; indicando se *operaio* in officina o *contadino giornaliero*:

6. **DECISIONE DEFINITIVA** (*ordinanza o sentenza*) \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 di \_\_\_\_\_ Corte d'appello di \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ (*presente o contumace*) \_\_\_\_\_ (*libero o detenuto*) \_\_\_\_\_  
 in seguito a (*istruzione formale, citazione diretta o direttissima*) \_\_\_\_\_

I. **Titolo del reato:** \_\_\_\_\_  
 se *tentativo* e se *concorso di persone*, di quali specie: \_\_\_\_\_  
 commesso il \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

**Dispositivo** (*non farsi luogo, assoluzione o condanna*) \_\_\_\_\_  
 motivo legale del proscioglimento o pene principali applicate: } \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ durata: \_\_\_\_\_ ammoniare: \_\_\_\_\_  
 circostanze escludenti, diminuenti o aggravanti: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_  
 Provvedimenti speciali: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

**Concorso di reati** in applicazione de \_\_\_\_\_ articoli \_\_\_\_\_

**Ricorso** in (*opposizione, appello, cassazione*) \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

— 420 —

— 421 —

7. **DECISIONE ULTIMA E IRREVOCABILE** di (appello, opposizione, purgazione, rinvio) \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ Corte d'appello di \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ 19\_\_ (presente o contumace) \_\_\_\_\_ (Libero o detenuto) \_\_\_\_\_

**Titolo del reato:** \_\_\_\_\_  
se tentativo e concorso di persone, di quale specie: \_\_\_\_\_

commesso il \_\_\_\_\_ 19\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

**Dispositivo** (non farsi luogo, assoluzione o condanna) \_\_\_\_\_

motivo legale del proscioglimento o pene principali applicate: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ durata: \_\_\_\_\_ ammontare: \_\_\_\_\_

circostanze escludenti, diminuenti o aggravanti: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

Provvedimenti speciali: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

**Concorso di reati** in applicazione de \_\_\_\_\_ articoli \_\_\_\_\_

(Autorità giudiziaria) \_\_\_\_\_ Corte d'appello di \_\_\_\_\_  
(Data) \_\_\_\_\_ 19\_\_

*Il Cancelliere*

*Il (Presidente, Pretore, ecc.)* \_\_\_\_\_

8. **ESECUZIONE. Pena restrittiva:** scontata ne \_\_\_\_\_ (specie e luogo dello stabilimento) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ 19\_\_ a \_\_\_\_\_ 19\_\_

con ammissione a **stabilimento intermedio** da \_\_\_\_\_ 19\_\_ a \_\_\_\_\_ 19\_\_

con ammissione a **liberazione condizionale** da \_\_\_\_\_ 19\_\_ a \_\_\_\_\_ 19\_\_

che fu revocata il \_\_\_\_\_ 19\_\_.

**Pena pecuniaria:** soddisfatta in lire \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 19\_\_.

**Riprensione giudiziale:** subita il \_\_\_\_\_ 19\_\_ con cauzione di \_\_\_\_\_

prestata da \_\_\_\_\_ perduta per \_\_\_\_\_

**Commutazione** del \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ per (tutto o parte, e quale) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ che si scontò (specie e modo) \_\_\_\_\_

**Sospensione** per \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ 19\_\_

**Estinzione** per \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 19\_\_

9. **RIABILITAZIONE** concessa il \_\_\_\_\_ 19\_\_

**Annotazioni.**

10. **CONNOTATI:** statura cent. \_\_\_\_\_ diametro antero-  
posteriore mill. \_\_\_\_\_ diametro trasverso mill. \_\_\_\_\_ avam-  
braccio sinistro mill. \_\_\_\_\_ medio sinistro mill. \_\_\_\_\_ colore  
iride \_\_\_\_\_ forma del naso \_\_\_\_\_  
segni particolari \_\_\_\_\_



Anno \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_

**(Penale) CARTELLINO DEL CASELLARIO (Maschi)**

(Registro generale).

Lett. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. Cas. mod. n. 8

1. **COGNOME:** \_\_\_\_\_ Padre (nome, di o fu) \_\_\_\_\_  
 Nome \_\_\_\_\_ Madre (cognome, di o fu) \_\_\_\_\_  
 Soprannome: \_\_\_\_\_ (nome) \_\_\_\_\_

2. **NATO** in \_\_\_\_\_ prov. (o Stato) di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Residente in \_\_\_\_\_ prov. (o Stato) di \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>3. <b>FAMIGLIA.</b> <i>Se figlio legittimo, illegittimo o legittimato; celibe, vedovo o coniugato, senza o con figli e quanti:</i></p> |  |
| <p>4. <b>ISTRUZIONE.</b> <i>Se analfabeta, con istruzione elementare o superiore all'elementare:</i></p>                                  |  |
| <p>5. <b>PROFESSIONE</b> dell'individuo o di chi lo mantiene; indicando se <i>operaio</i> in officina o <i>contadino giornaliero</i></p>  |  |

6. **DECISIONE DEFINITIVA** (ordinanza o sentenza) \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 di \_\_\_\_\_ Corte d'appello di \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ (*presente o contumace*) \_\_\_\_\_ (*libero o detenuto*) \_\_\_\_\_  
 in seguito a (*istruzione formale, citazione diretta o direttissima*) \_\_\_\_\_

I. **Titolo del reato:** \_\_\_\_\_  
 se *tentativo* e se *concorso di persone*, di quali specie: \_\_\_\_\_  
 commesso il \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

**Dispositivo** (*non farsi luogo, assoluzione o condanna*) \_\_\_\_\_  
 motivo legale del proscioglimento o pene principali applicate: { \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ durata: \_\_\_\_\_ ammontare: \_\_\_\_\_  
 circostanze escludenti, diminuenti o aggravanti: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_  
 Provvedimenti speciali: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

**Concorso di reati** in applicazione de \_\_\_\_\_ articolo \_\_\_\_\_

**Ricorso** in (*opposizione, appello, cassazione*) \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

424 — 425 —

II. Titolo del reato: \_\_\_\_\_

se tentativo o se concorso di persone, di quali specie: \_\_\_\_\_

commesso il \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

Dispositivo (non farsi luogo, assoluzione o condanna) \_\_\_\_\_

motivo legale del proscioglimento o pene principali applicate: { \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ durata: \_\_\_\_\_ ammontare: \_\_\_\_\_

circostanze escludenti, diminuenti o aggravanti: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

Provvedimenti speciali: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

Concorso di reati in applicazione de \_\_\_\_\_ articoli \_\_\_\_\_

III. Titolo del reato: \_\_\_\_\_

se tentativo e se concorso di persone, di quali specie: \_\_\_\_\_

commesso il \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

Dispositivo (non farsi luogo, assoluzione o condanna) \_\_\_\_\_

motivo legale del proscioglimento o pene principali applicate: { \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ durata: \_\_\_\_\_ ammontare \_\_\_\_\_

circostanze escludenti, diminuenti o aggravanti: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

Provvedimenti speciali: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

Concorso di reati in applicazione de \_\_\_\_\_ articoli \_\_\_\_\_

IV. Titolo del reato: \_\_\_\_\_

se tentativo e se concorso di persone, di quali specie: \_\_\_\_\_

commesso il \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

Dispositivo (non farsi luogo, assoluzione o condanna) \_\_\_\_\_

motivo legale del proscioglimento o pene principali applicate: { \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ durata: \_\_\_\_\_ ammontare: \_\_\_\_\_

circostanze escludenti, diminuenti o aggravanti: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

Provvedimenti speciali: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

Concorso di reati in applicazione de \_\_\_\_\_ articoli \_\_\_\_\_

Pena complessiva applicata: durata: \_\_\_\_\_ ammontare: \_\_\_\_\_

7. **DECISIONE ULTIMA E IRREVOCABILE** di (*appello, opposizione, purgazione, rinvio*) \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ Corte d'appello di \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ 19\_\_ (*presente o contumace*) \_\_\_\_\_ (*libero o detenuto*) \_\_\_\_\_

I. **Titolo del reato:** \_\_\_\_\_

se *tentativo e concorso di persone*, di quali specie: \_\_\_\_\_

commesso il \_\_\_\_\_ 19\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

**Dispositivo** (*non farsi luogo, assoluzione o condanna*) \_\_\_\_\_

motivo legale del proscioglimento o pene principali applicate: { \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ durata: \_\_\_\_\_ ammontare: \_\_\_\_\_

circostanze escludenti, diminuenti o aggravanti: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

Provvedimenti speciali: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

**Concorso di reati** in applicazione de \_\_\_\_\_ articol \_\_\_\_\_

II. **Titolo del reato:** \_\_\_\_\_

se *tentativo e concorso di persone*, di quale specie: \_\_\_\_\_

commesso il \_\_\_\_\_ 19\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

**Dispositivo** (*non farsi luogo, assoluzione o condanna*) \_\_\_\_\_

motivo legale del proscioglimento o pene principali applicate: { \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ durata: \_\_\_\_\_ ammontare: \_\_\_\_\_

circostanze escludenti, diminuenti o aggravanti: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

Provvedimenti speciali: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

**Concorso di reati** in applicazione de \_\_\_\_\_ articol \_\_\_\_\_

III. **Titolo del reato:** \_\_\_\_\_

se *tentativo e concorso di persone*, di quali specie: \_\_\_\_\_

commesso il \_\_\_\_\_ 19\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

**Dispositivo** (*non farsi luogo, assoluzione o condanna*) \_\_\_\_\_

motivo legale del proscioglimento o pene principali applicate: { \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ durata: \_\_\_\_\_ ammontare: \_\_\_\_\_

circostanze escludenti, diminuenti o aggravanti: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

Provvedimenti speciali: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

**Concorso di reati** in applicazione de \_\_\_\_\_ articol \_\_\_\_\_

IV. **Titolo del reato:** \_\_\_\_\_

se tentativo e concorso di persone, di quali specie: \_\_\_\_\_

commesso il \_\_\_\_\_ 19\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

**Dispositivo** (non farsi luogo, assoluzione o condanna) \_\_\_\_\_

motivo legale del proscioglimento /  
to o pene principali applicate: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ durata: \_\_\_\_\_ ammontare: \_\_\_\_\_

circostanze escludenti, diminuenti o aggravanti: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

Provvedimenti speciali: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ articoli applicati: \_\_\_\_\_

**Concorso di reati** in applicazione de \_\_\_\_\_ articolo \_\_\_\_\_

**Pena complessiva applicata:** durata: \_\_\_\_\_ ammontare: \_\_\_\_\_

(Autorità giudiziaria) \_\_\_\_\_ Corte d'appello di \_\_\_\_\_

(Data) \_\_\_\_\_ 19\_\_

*Il Cancelliere*

*Il (Presidente, Pretore, ecc.)* \_\_\_\_\_

8. **ESECUZIONE. Pena restrittiva:** scontata ne \_\_\_\_\_ (specie e luogo dello stabilimento) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ 19\_\_ a \_\_\_\_\_ 19\_\_

con ammissione a **stabilimento intermedio** da \_\_\_\_\_ 19\_\_ a \_\_\_\_\_ 19\_\_

con ammissione a **liberazione condizionale** da \_\_\_\_\_ 19\_\_ a \_\_\_\_\_ 19\_\_

che fu revocata il \_\_\_\_\_ 19\_\_.

**Pena pecuniaria:** soddisfatta in lire \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 19\_\_.

**Riprensione giudiziale:** subita il \_\_\_\_\_ 19\_\_ con cauzione di \_\_\_\_\_

prestata da \_\_\_\_\_ perduta per \_\_\_\_\_

**Commutazione** del \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ per (tutto o parte, e quale) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ che si scontò (specie e modo) \_\_\_\_\_

**Sospensione** per \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ 19\_\_

**Estinzione** per \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 19\_\_

9. **RIABILITAZIONE** concessa il \_\_\_\_\_ 19\_\_

**Annotazioni.**

10. **CONNOTATI:** statura cent. \_\_\_\_\_ diametro antero-  
posteriore mill. \_\_\_\_\_ diametro trasverso mill. \_\_\_\_\_avam-  
braccio sinistro mill. \_\_\_\_\_ medio sinistro mill. \_\_\_\_\_ colore  
iride \_\_\_\_\_ forma del naso \_\_\_\_\_  
segni particolari \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_

(Civile) **CARTELLINO DEL CASELLARIO (Maschi)**

N° \_\_\_\_\_  
(Registro generale).

Let. \_\_\_\_\_

|                                                  |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. COGNOME</b> _____</p> <p>Nome _____</p> | <p>Padre (nome, <i>di</i> o <i>fu</i>) _____</p> <p>Madre (cognome, <i>di</i> o <i>fu</i>) _____</p> <p>(Nome) _____</p> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**2. NATO** in \_\_\_\_\_ prov. (o Stato) di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ prov. (o Stato) di \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

**3. FAMIGLIA.** *Se figlio legittimo, illegittimo o legittimato; celibe, vedovo o coniugato; senza o con figli e quanti:*

**4. PROFESSIONE** dell'individuo o di chi lo mantiene; indicando se *operaio* in officina o *contadino giornaliero*:

**6. PROVVEDIMENTI** (*interdizione o inabilitazione*) \_\_\_\_\_

promossa da \_\_\_\_\_ (parentela) \_\_\_\_\_

col parere del \_\_\_\_\_ in senso di \_\_\_\_\_

decretata con sentenza de \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Corte d'appello di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

per il motivo di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nominandosi (tutore o curatore) \_\_\_\_\_

l \_\_\_\_\_ signor \_\_\_\_\_

(parentela) \_\_\_\_\_ (*di diritto* o *nominato*) \_\_\_\_\_

da \_\_\_\_\_

**7. REVOCA.** A istanza de \_\_\_\_\_ (parentela) \_\_\_\_\_

con sentenza del tribunale di \_\_\_\_\_ in data di \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Tribunale di \_\_\_\_\_ Corte d'appello di \_\_\_\_\_

(Data) \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

*Il Presidente*

*Il Cancelliere*

432

433

Anno \_\_\_\_\_

Lett. \_\_\_\_\_

(Fallimenti) **CARTELLINO DEL CASELLARIO (Maschi)**

N° \_\_\_\_\_  
(Registro generale)

1. **COGNOME** \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

2. **SOCIETÀ** \_\_\_\_\_

in o per (specie) \_\_\_\_\_ soci falliti n.° \_\_\_\_\_

(ragione sociale) \_\_\_\_\_

3. **NASCITA o COSTITUZIONE:** in \_\_\_\_\_ prov. (o Stato)

di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

4. **COMMERCIO** (specie e modo) \_\_\_\_\_

5. **DICHIARAZIONE** di fallimento: promossa da \_\_\_\_\_

pronunziata il \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ dal tribunale di \_\_\_\_\_

Corte d'appello di \_\_\_\_\_ con mandato di cattura emesso il \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

seguita da opposizione di \_\_\_\_\_ che fu \_\_\_\_\_

6. **CHIUSURA.** Modo \_\_\_\_\_

con sentenza \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

**Ammontare** dell'attivo: lire \_\_\_\_\_ del passivo: lire \_\_\_\_\_ con creditori ammessi n. \_\_\_\_\_

**Concordato:** Percentuale promessa: lire \_\_\_\_\_ il fallito \_\_\_\_\_ mantenne gli obblighi assunti, e \_\_\_\_\_

7. **PROCEDIMENTO PENALE:** Sentenza inviata al Procuratore del Re il \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Titolo del reato: \_\_\_\_\_ (art applicati) \_\_\_\_\_

Ordinanza del \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Sentenza definitiva del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Corte d'appello di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

con esito di \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_

per \_\_\_\_\_

in applicazione de \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_

8. **PROVVEDIMENTI SPECIALI:** Cancellazione dall'albo. Con sentenza del \_\_\_\_\_

in data di \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

**Revoca della dichiarazione:** (estesa o non estesa) \_\_\_\_\_ al procedimento penale con sentenza del \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Tribunale di \_\_\_\_\_

Corte d'appello di \_\_\_\_\_

(Data) \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_

Il Presidente

Il Cancelliere

434

435

## ELENCO TRIMESTRALE DELLE DECISIONI PENALI

Anno . . . . .

(Autorità giudiziaria) . . . . .

. . . . . Trimestre

CORTE D'APPELLO di . . . . .

| Numero progressivo | Numero corrispondente del Reg. gen. delle cause | DATA<br>—<br>Giorno | PERSONA<br>cui<br>si riferisce la decisione |                | DISPOSITIVO                                         |                                             | Se<br>non ancora<br>diventata<br>irrevocabile<br>indicarne<br>il<br>motivo | Se diventata irrevocabile |                |                                                 |                | SPEDIZIONE<br>dei fogli complementari |        |                |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------|----------------|--|--|--|--|
|                    |                                                 |                     | Num. progressivo                            | COGNOME E NOME | non<br>farsi luogo,<br>assoluzione<br>o<br>condanna | formola<br>o pene<br>principali<br>(specie) |                                                                            | quando<br>lo diventò      |                | quando<br>fu spedito<br>il cartellino<br>mod. 1 |                | Specie                                | Giorno | Mese<br>e anno |  |  |  |  |
|                    |                                                 |                     |                                             |                |                                                     |                                             |                                                                            | Giorno                    | Mese<br>e anno | Giorno                                          | Mese<br>e anno |                                       |        |                |  |  |  |  |
|                    |                                                 |                     |                                             |                |                                                     |                                             |                                                                            |                           |                |                                                 |                |                                       |        |                |  |  |  |  |

## ELENCO TRIMESTRALE

delle sentenze d'interdizione e d'inabilitazione e di dichiarazione di fallimento

Anno . . . . .

(Autorità giudiziaria) . . . . .

. . . Trimestre

CORTE D'APPELLO di . . . . .

| Numero progressivo | Num. corrispondente dei Registri speciali | DATA   |                | PERSONA O SOCIETÀ<br>cui<br>si riferisce la decisione |        | DISPOSITIVO | SPEDIZIONE<br>del<br>cartellino |        | SPEDIZIONE<br>dei fogli complementari |             |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------|--|--|
|                    |                                           | Giorno | N. progressivo | COGNOME E NOME<br>o ditta                             | Giorno |             | Anno e mese                     | Specie | Giorno                                | Anno e mese |  |  |
|                    |                                           |        |                |                                                       |        |             |                                 |        |                                       |             |  |  |



## CASELLARIO GIUDIZIALE

### Copertina dei cartellini multipli

Cognome . . . . .  
Nome . . . . .  
Soprannome . . . . .  
Paternità . . . . .

### ELENCO DEI CARTELLINI

(ordine cronologico).

1. decisione . . . . . 1 . . . . in materia . . . . .
2. id. . . . . 1 . . . . id. . . . .
3. id. . . . . 1 . . . . id. . . . .
4. id. . . . . 1 . . . . id. . . . .
5. id. . . . . 1 . . . . id. . . . .
6. id. . . . . 1 . . . . id. . . . .
7. id. . . . . 1 . . . . id. . . . .
8. id. . . . . 1 . . . . id. . . . .
9. id. . . . . 1 . . . . id. . . . .
10. id. . . . . 1 . . . . id. . . . .

N. . . . .

CASELLARIO GIUDIZIALE.

Foglio di accompagnamento.

Pretura di . . . . .

Tribunale di . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

Il sottoscritto trasmette per la collocazione nel Casellario esistente presso codesto Tribunale n. . . . . (cartellini o fogli complementari) . . . . ., concernenti n. . . . . (sentenze od ordinanze) . . . . . proferite da quest . . . . . (Pretura, Tribunale o Corte) . . . . . in materia . . . . . dal giorno . . . . . 19 . . . . . al giorno . . . . . 19 . . . . .

(Data) . . . . . 19 . . . . .

(Firma) . . . . .

(Qualità) . . . . .

Alla Procura del Re

in . . . . .

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto i detti n. . . . . (cartellini o fogli complementari) . . . . .

(Data) . . . . . 19 . . . . .

Il Segretario della Procura di . . . . .

Al . . . . .

in . . . . .

REPERTORIO ALFABETICO DI CONTROLLERIA.

| N. progressivo | GIORNO<br>in cui<br>il cartellino<br>è giunto | Numero progressivo dei cartellini al medesimo nome | RICHIAMO<br>dell'ultima<br>precedente<br>annotazione<br>allo<br>stesso nome | COGNOME E NOME<br>della persona<br>cui il cartellino<br>si riferisce<br>o ditta sociale | NOME<br>del padre | COGNOME<br>e nome<br>della madre | LUOGO<br>di nascita<br>o di<br>costituzione<br>della società | Anno di nascita o di costituzione della società | AUTORITÀ<br>che<br>ha proferito<br>la<br>decisione | DATA<br>e numero<br>della<br>decisione | ANNOTAZIONI |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|                |                                               |                                                    |                                                                             |                                                                                         |                   |                                  |                                                              |                                                 |                                                    |                                        |             |

## PRONTUARIO CRONOLOGICO

Anno . . . . .

CASELLARIO di . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

| N. progressivo | GIORNO<br>d'arrivo | UFFICIO MITTENTE |      |                 | PERSONA O SOCIETÀ ISCRITTA |      |           | ANNOTAZIONI |
|----------------|--------------------|------------------|------|-----------------|----------------------------|------|-----------|-------------|
|                |                    | Nome             | Sede | Corte d'appello | Cognome<br>o ditta         | Nome | Paternità |             |
|                |                    |                  |      |                 |                            |      |           |             |

Anno . . .

Foglio complementare per il Casellario giudiziale.

AMNISTIA E INDULTO.

(Autorità giudiziaria) . . . . .

Tribunale di . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

Con (sentenza od ordinanza) . . . . . 19 . .

sulla (proposta o domanda) . . . . . de . . . . .

a (cognome e nome) . . . . .

(di o fu) . . . . . e (di o fu) . . . . .

nat. . il . . . . . 19. . in . . . . . provincia

(o Stato) di . . . . . condannat. . dal . . . . .

. . . di . . . . . Corte d'appello di . . . . .

all . pen . principal . di . . . . . (durata) . . . . . e di . . . . .

(ammontare) . . . . . per i . reat . di . . . . .

. . . . . venne ritenuto applicabile il regio decreto di (amni-

stia o indulto) . . . . . del . . . . . 19 . . , con effetto

di . . . . . alla condizione di . . . . .

(Data) . . . . . 19 . . . . .

Il Cancelliere

All'on. signor Direttore  
del Casellario Giudiziale Centrale

ROMA.

Anno . . . .

**Foglio complementare per il Casellario giudiziale.**

**PENE PECUNIARIE.**

(Autorità giudiziaria) . . . . .

Tribunale di . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

(Cognome e nome) . . . . . (di o fu) . . . . .  
 e (di o fu) . . . . . nat . . . il . . . . .  
 19 . . in . . . . . provincia (o Stato) di . . . . .  
 condannat . . dal . . . . . di . . . . .  
 Corte d'appello di . . . . . all . . pen . . principal . .  
 di . . . . . (durata) . . . . . e di . . . . .  
 . . . . . (ammontare) . . . . . per i . . reat . . dell . . . . .  
 . . . . . ha soddi-  
 sfatto la pena pecuniaria col pagamento di lire . . . . .  
 avvenuto il . . . . . 19 . . . . .

**OVVERO**

Non avendo . . l . . condannat . . entro due mesi dall'inti-  
 mazione del precetto, avvenuta il . . . . . 19 . . , eseguito il  
 dovuto pagamento (totale o parziale) . . . . nella somma di . . . .  
 . . . . , la pena pecuniaria venne convertita in . . . . . per  
 giorni . . . . .

(Data) . . . . . 19 . . . . .

*Il Cancelliere*

*All'onor. signor Direttore  
 del Casellario Giudiziale Centrale  
 ROMA.*

Anno . . . .

Foglio complementare per il Casellario giudiziale.

CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE.

MINISTERO DELL'INTERNO.

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI.

(Cognome e nome) . . . . .  
 (di o fu) . . . . . e (di o fu) . . . . . nat. . . . .  
 il . . . . . 19 . . . in . . . . . provincia (o  
 Stato) di . . . . . condannat . . dal . . . . .  
 di . . . . . Corte d'appello di . . . . .  
 all . . pen . . principal . . di . . . . .  
 (durata) . . . . . e di . . . . . (ammontare) . . . . . per i . .  
 reat . . di . . . . .  
 non avendo eseguito il pagamento (totale o parziale) . . . . .  
 nella somma di . . . . . ed essendo quindi stata convertita  
 la pena pecuniaria in . . . . . per la durata di giorni . . . . .  
 cominciò a scontare questa pena il . . . . . 19 . . . . .  
 e finì di scontarla il . . . . . 19 . . . . . per (compimento  
 di esecuzione o pagamento della restante pena pecuniaria) . . . . .  
 . . . . .

Roma, . . . . . 19 . . . . .

Il Direttore generale

. . . . .

All'on. signor Direttore  
 del Casellario Giudiziale Centrale  
 ROMA.

Anno . . . . .

Foglio complementare per il Casellario giudiziale.

PENE CARCERARIE.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI.

(Cognome e nome) . . . . .  
 (di o fu) . . . . . e (di o fu) . . . . . nat. . . il . . . . .  
 . . . . . 19 . . . . . in . . . . . prov. (o Stato) di . . . . .  
 . . . . . condannat. con sentenza . . . . . 19 . . . . .  
 del . . . . . di . . . . . Corte d'appello di . . . . . alla pena  
 principale del . . . . . per (durata) . . . . .  
 siccome colpevole del reato di . . . . .  
 venne assegnato al . . . (cercere giudiziario, stabilimento penale o  
 riformatorio) . . . . . di . . . . .  
 per scontarvi la pena, detratti . . . . .  
 di carcerazione preventivamente sofferta.  
 . . . . . l . . . . . condannat . . . . . entrò nel . . . . .  
 il giorno . . . . . 19 . . . . ., e ne uscì il giorno  
 19 . . . . . per . . . . . ; fu trasferito  
 nel . . . . . il giorno . . . . . 19 . . . . ., e  
 ne uscì il giorno . . . . . 19 . . . . .; fu trasferito nel . . . . .  
 . . . . . il giorno . . . . . 19 . . . . ., e ne uscì il . . . . .  
 . . . . . 19 . . . . . per . . . . .  
 . . . . . l . . . . . condannat . . . . . (venne o non venne) . . . . .  
 sottoposto alla segregazione cellulare notturna.  
 . . . . . l . . . . . condannat . . . . . (venne o non venne) . . . . .  
 sottoposto alla segregazione cellulare continua dal giorno . . . . .  
 . . . . . 19 . . . . . al giorno . . . . . 19 . . . . .  
 . . . . . l . . . . . condannat . . . . . fu adibito all . . . lavorazion . . . . .  
 di . . . . .  
 con giornate consuete n. . . . ., ricavandone la mercede giornaliera lorda media di . . . . .  
 . . . . . l . . . . . condannat . . . . ., dopo aver scontato . . . . . mesi di  
 pena venne ammesso a scontare il rimanente nello stabilimento  
 intermedio (agricolo o industriale) . . . . . di . . . . .  
 (ovvero) a lavorare fuori dello stabilimento penale nell . . . oper . . . . .  
 di . . . . . dal giorno . . . . .  
 19 . . . . . al giorno . . . . . 19 . . . . .; l'ammissione essendo  
 stata revocata il giorno . . . . . 19 . . . . . per . . . . .  
 . . . . . l . . . . . condannat . . . . ., dopo aver scontato mesi . . . . .  
 della pena, con decreto . . . . . è stato ammesso alla liberazione condizionale; che venne revocata con decreto . . . . .  
 . . . . . 19 . . . . . per . . . . .

Roma . . . . .

Il Direttore generale

All'on. sig. Direttore  
 del Casellario Giudiziale Centrale  
 ROMA.



Anno . . . . .

**Foglio complementare per il Casellario giudiziale.**

**ARRESTO IN CASA.**

(*Pretore o Procuratore del Re*) . . . . . di . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

(*Cognome e nome*) . . . . .

(*di o fu*) . . . . . e (*di o fu*) . . . . .

nat. . il . . . . . 19 . in . . . . .

prov. (o Stato) di . . . . .

condannat. . dal . . . . . di . . . . .

. . . . . Corte d'appello di . . . . .

alla pena dell'arresto per giorni . . . . . da scontarsi nella

propria abitazione, sita in Comune di . . . . .

frazione di . . . . .

. . l. . condannat. . cominciò a scontare la pena il giorno . . . . .

. . . . . 19 . e finì di scontarla il giorno . . . . .

. . . . . 19 . . . . .

Con verbale del giorno . . . . . 19 . . venne

contestata al . . condannat. . la infrazione all'obbligo imposto . . . . .

commessa il giorno . . . . . 19. .; e quindi il Pretore,

con decreto del giorno . . . . . 19. . prescrisse che

la pena fosse scontata nei modi ordinari; come infatti ebbe luogo il

giorno . . . . . 19 . . . . .

(Data) . . . . . 19 . . . . .

*Il (Cancelliere o Segretario) . . . . .*

*On: sig. Direttore*

*del Casellario Giudiziale Centrale*

**ROMA.**

Anno . . . . .

Foglio complementare per il Casellario giudiziale.

PRESTAZIONE D'OPERA.

Procura del Re a . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

(Cognome e nome) . . . . . (di o fu) . . . . .  
 e (di o fu) . . . . . nat . . . . . in . . . . .  
 prov. (o Stato) di . . . . . condannat . . . . . dal . . . . .  
 di . . . . . Corte d'appello di . . . . . al . . . . .  
 pen. . . . . principal. di . . . . . (durata) . . . . . e di . . . . .  
 . . . . . (ammontare) . . . . . per i . . . . . reat. . . . . di . . . . .  
 . . . . . venne ammesso a scontare la  
 pena . . . . . per (giorni o lire) . . . . . (durata o ammon-  
 tare) . . . . . con *prestazione d'opera* per la durata di giorni . . . . .

Il Procuratore del Re, assunte le opportune informazioni da . . . . .  
 . . . . . assegnò . . . . . l condannat . . . . . al lavoro di . . . . .  
 eseguito per conto del . . . . . (Stato, Provincia o Comune) . . . . .  
 . . . . . di . . . . .  
 . . . . . l. . . . . condannat. . . . . si è presentat. . . . . per scontare nel modo sud-  
 detto la pena il . . . . . 19. . . . . riscuotendo la mercede giorno-  
 liera di lire. . . . . , dalla quale somma vennero detratte lire . . . . .  
 . . . . . in conto di pena, come da atto in data . . . . . 19. . . . .  
 sino al giorno . . . . . 19. . . . . , in cui fini di scontarla.

(OVVERO)

. . . . . l. . . . . condannat. . . . . non si è presentat. . . . . per scontare la pena  
 nel modo suddetto (*ovvero*) essendosi presentat. . . . . per scontarla il  
 giorno . . . . . 19. . . . . , cessò di presentarsi al lavoro il giorno  
 . . . . . 19. . . . . ; e quindi con verbale del giorno . . . . . 19. . . . .  
 venne dichiarat. . . . . in trasgressione, e con decreto del giorno . . . . .  
 . . . . . 19. . . . . fu diffidat. . . . . a scontarla nei modi ordinari, come in-  
 fatti ebbe luogo il giorno . . . . . 19. . . . .

(Data) . . . . . 19. . . . .

Il Segretario

All'on. signor Direttore  
 del Casellario Giudiziale Centrale  
 ROMA.

Foglio complementare per il Casellario giudiziale.

CASA DI LAVORO.

Procura del Re a . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

(Cognome e nome) . . . . . (di o fu) . . . . .  
 . . . . . e (di o fu) . . . . . nat. il . . . . . 19. .  
 in . . . . . prov. (o Stato) di . . . . . condannat. dal  
 . . . . . di . . . . . Corte d'appello di . . . . .  
 . . . . . alla pena dell'arresto per giorni . . . . . ,  
 da scontarsi in una casa di lavoro, venne destinat. allo stabili-  
 mento di . . . . . in . . . . . prov. di . . . . .  
 . . l. . condannat. . si è presentat. . per scontare la pena  
 nel modo suddetto il giorno . . . . . 19. . e fu assegnat. .  
 ai lavori di . . . . . con la mercede giornaliera di lire . . . . ,  
 da cui vennero detratte lire . . . . in conto di pena, come da atto  
 in data . . . . . 19 . , sino al giorno . . . . . 19. , in cui  
 finì di scontarla.

(OVVERO)

. . l. . condannat. . non si è presentat. . per scontare la pena  
 nel modo suddetto (ovvero) essendosi presentat. . per scontarla il  
 giorno . . . . . 19. . cessò di presentarsi al lavoro il giorno . .  
 . . . . . 19. . ; e quindi con verbale del giorno . . . . . 19. .  
 venne dichiarat. . in trasgressione, e con decreto del giorno . . . .  
 . . . . 19. . fu diffidat. . a scontarla nei modi ordinari, come in-  
 fatti ebbe luogo il giorno . . . . . 19. .

(Data) . . . . . 19. .

Il Segretario

On. signor Direttore  
 del Casellario Giudiziale Centrale  
 ROMA.

MODELLO N. 17.

Anno . . . . .

N. . . . . del Registro generale.

**Foglio complementare per il Casellario giudiziale.**

**CONFINO.**

Procura del Re a . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

(Cognome e nome) . . . . .

(di o fu) . . . . . e (di o fu) . . . . .

nat . . . il . . . . . 19 . . . in . . . . . prov. (o

Stato) di . . . . . condannat . . . con sentenza in

data di . . . . . 19 . . . del . . . . .

Corte d'appello di . . . . . alla pena del CONFINO (ovvero)

alla pena del . . . . . commutata in quella del CONFINO,

per la durata di . . . . ., da scontarsi nel Comune

di . . . . ., cominciò a scontarla il giorno . . . . .

19 . . . e finì di scontarla il giorno . . . . . 19 . . .

(ovvero)

. . . l . . . condannat . . . trasgredi l'obbligo della dimora im-

postagli il giorno . . . . . 19 . . . ; e quindi la pena del con-

fino . . . venne convertita in quella della detenzione, che cominciò

a scontare il giorno . . . . . 19 . . . e finì di scontare il

giorno . . . . . 19 . . .

(Data) . . . . .

*Il Segretario*

*All'on. sig. Direttore*

*del Casellario Giudiziale Centrale*

**ROMA.**

Anno . . . . .

N. . . del Registro generale.

**Foglio complementare per il Casellario giudiziale.**

**RICOVERO IN STABILIMENTI O ISTITUTI SPECIALI.**

(Autorità giudiziaria) di . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

(Cognome e nome) . . . . .

(di o fu) . . . . . e (di o fu) . . . . . nat. . .

il . . . . . 19 . . . . . in prov. (o Stato) di . . . . .

essendo stat. . . (prosciolto o condannato) . . . . . con

(ordinanza o sentenza) . . . . . del . . . . .

di . . . . . Corte d'appello di . . . . . sotto

l'imputazione di (titolo e articoli di legge corrispondenti) . . . . .

. . . . .

con la circostanza (escludente o diminuente) . . . . . della

(infermità di mente, totale o parziale, ubbriachezza abituale, età

minore, sordomutismo) . . . . .

. . . . .

venne (liberato o ricoverato) . . . . . nel . . . . . (manicomio,

casa di custodia, stabilimento speciale per gli ubbriachi, istituto di

educazione e di correzione). . . . .

di . . . . . prov. di . . . . .

Con ordinanza . . . . . 19 . . . . . del . . . . .

di . . . . . Corte d'appello di . . . . . venne revo-

cato il provvedimento, in considerazione . . . . . ;

per effetto di che . . . . .

. . . . .

(Data) . . . . . 19 . . . . .

*Il Cancelliere*

. . . . .

*On. sig. Direttore  
del Casellario Giudiziale Centrale  
ROMA.*

Anno . . . . .

N. . . . del Registro generale.

Foglio complementare per il Casellario giudiziale.

RIPRENSIONE GIUDIZIALE.

(Pretore o Procuratore del Re) . . . . .  
di . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

(Cognome e nome) . . . . .  
(di o fu) . . . . . e (di o fu) . . . . .  
nat . . . . il . . . . . 19 . . . . in . . . . .  
. . . . . prov. (o Stato) di . . . . .  
condannat . . . . il . . . . . 19 . . . . alla pena del  
. . . . . per l. . . . (durata o ammontare). . . . .  
. . . . . di . . . . ., alla quale fu sostituita  
la riprensione giudiziale secondo l'articolo (26 o 29) . . . ., con ob-  
bligazione assunta di pagare a titolo di ammenda la somma di lire  
. . . . . (senza o in) . . . . concorso dei fideiussori, se  
entro il termine di . . . . . commetta altro reato, si  
presentò all'udienza del . . . . . 19 . . . . . accolse  
con rispetto la riprensione, . . . . si assoggettò al predetto obbligo,  
. . . . . presentò i fideiussori idonei; e quindi (venne o non venne)  
. . . . . applicata la pena stabilita nella sentenza per il reato  
commesso.

. . . . l . . . . condannat . . . . commise entro il termine sud-  
detto il reato di . . . . .  
preveduto ne . . . . art. . . . . del (cod. o legge)  
. . . . .; e quindi fu tenut . . . . a pagare la  
predetta somma, soddisfatta a norma di legge da . . . . (condan-  
nato o fideiussori)

(Vi fu o Non vi fu) . . . . . opposizione, con esito di  
. . . . .

(Data) . . . . . 19. . . .

Il (Cancelliere o Segretario) . . . . .

All'on. sig. Direttore  
del Casellario Giudiziale Centrale

ROMA.

Anno . . . . .

N. . . . . del Registro generale.

**Foglio complementare per il Casellario giudiziale.**

**REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.**

Tribunale civile di . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

(Cognome e nome) . . . . .  
(di o fu) . . . . . e (di o fu) . . . . .  
nat. . . il . . . . . 19 . . in . . . . .  
prov. (o Stato) di . . . . . dichiarat . .  
fallit. . con sentenza . . . . . 19 . . del . . . . .  
. . . . . Corte d'appello di . . . . .  
ottenne, con sentenza . . . . . 19 . . , che riconobbe  
. . . . . , la cancellazione del  
nome dall'albo dei falliti, e con sentenza . . . . .  
19 . . , la revocazione della dichiarazione di fallimento (*estesa* o  
*non estesa*). . . . . al procedimento  
penale.

*Il Cancelliere*

. . . . .

*On. sig. Direttore*  
*del Casellario Giudiziale Centrale*

ROMA.

Anno . . . .

N. . . . del Registro generale.

Foglio complementare per il Casellario giudiziale.

REVOCA DELL'INTERDIZIONE E DEL'INABILITAZIONE.

Tribunale civile e penale di . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

(Cognome e nome) . . . . .  
(di o fu) . . . . . e (di o fu) . . . . .  
nat . . . il . . . . . 19 . . . in . . . . .  
prov. (o Stato) di . . . . . che venne (*interdetto*  
o *inabilitato*) . . . . . con sentenza . . . . .  
. . . . . 19 . . . , ottenne la revoca del provvedimento con  
sentenza . . . . . 19 . . . , (*confermata*) . . . . .  
in appello, con sentenza . . . . . 19 . . .

Il Cancelliere

.....

On. sig. Direttore  
del Casellario Giudiziale Centrale  
ROMA.



Anno . . . . .

**Foglio complementare per il Casellario giudiziale.**

**GRAZIA SOVRANA.**

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Con regio decreto . . . . . 19 . . . è  
stata concessa a . . . . . (di o fu). . . . .  
e (di o fu) . . . . . nat. . il . . . . . in . . . . .  
prov. (o Stato) di . . . . . condannat. . dal . . . . .  
. . . . . di . . . . . Corte d'appello di . . . . .  
. . . . . all. . pen. . principal. . di . . . . . (durata)  
. . . . . e di . . . . . (ammontare) . . . . .  
. . . . . per i reat di . . . . .  
. . . . .  
di avere (condonata, tutta o per quale parte, o commutata) . . . . .  
. . . . . la pena de . . . . . in . . . . .  
per l (durata o ammontare) . . . . . di . . . . .  
. . . . . alla condizione . . . . .

Roma, . . . . . 19 . . . . .

*Il Direttore Generale*

*All'On. Signor Direttore  
del Casellario Giudiziale Centrale*

ROMA.

Anno . . . .

Foglio complementare per il Casellario giudiziale.

RIABILITAZIONE.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Con regio decreto . . . . . 19 . . . sul parere conforme  
della Sezione d'accusa di . . . . . in data . . . . .  
19 . . . venne concessa la *riabilitazione* ai sensi de . . . art. . . .  
del Cod. di proc. pen. a. . . . . (di o fu)  
. . . . . e (di o fu) . . . . . nat il . . . . . 19 . . .  
in . . . . . prov. (o Stato) di . . . . . condannat  
dal . . . . . di . . . . . Corte d'appello di . . . . .  
. . . . . all pen principal di . . . . . (durata)  
. . . . . e di . . . . . (ammontare) . . . . .  
. . . . . per i reat di . . . . .

Roma, . . . . . 19 . . .

*Il Direttore Generale*

*All'On. Sig. Direttore  
del Casellario Giudiziale Centrale*

ROMA.

Anno . . . . .

Foglio complementare per il Casellario giudiziale.

CONNOTATI.

MINISTERO DELL'INTERNO

(DIREZIONE GENERALE DELLA P. S. O. DELLE CARCERI).

.....

(Cognome e nome) . . . . .  
 (di o fu). . . . . e (di o fu) . . . . .  
 nat . . . il . . . . . 19 . . in . . . . .  
 . . . . . prov. (o Stato) di . . . . . che fu  
 (sottoposto a mandato di cattura, arrestato o condannato). . . . .  
 . . . . . con (atto, provvedimento o sentenza). . . . .  
 del . . (magistrato o funzionario). . . . . , in  
 data . . . . . 19 . . , trovasi contraddistint . . dai  
 seguenti

CONNOTATI:

1. Statura, cent. . . . .
2. Diametro antero-posteriore, mill. . . . .
3. Diametro trasverso, mill. . . . .
4. Avambraccio sinistro, mill. . . . .
5. Medio sinistro, mill. . . . .
6. Forma del naso . . . . .
7. Colore dell'iride . . . . .
8. Segni particolari . . . . .

Roma, . . . . . 19 . .

Il Direttore Generale

.....

All'on. sig. Direttore  
 del Casellario Giudiziale Centrale  
 ROMA.

# CASELLARIO GIUDIZIALE

Procura del Re a . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

## CERTIFICATO.

Si attesta che al nome di (*cognome e nome*). . . . .  
 (*di o fu*) . . . . . e (*di o fu*) . . . . . nat. . .  
 il . . . . . 19 . . . , in . . . . . prov. (o Stato)  
 di . . . . . in questo Casellario giudiziale (*nulla*)  
 . . . . . è registrato (*quanto segue*) . . . . .

| DATA<br>della<br>deelsione | AUTORITÀ<br>decidente | DISPOSITIVO |                  | FATTO O REATO |      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------|---------------|------|
|                            |                       | formola     | motivo<br>o pena | Natura        | Dáta |
|                            |                       |             |                  |               |      |

(Data). . . . . 19 . . .

*Il Segretario*

V.º *il Procuratore del Re*

. . . . .

# CASELLARIO GIUDIZIALE

## REGISTRO DEI CERTIFICATI.

*Procura del Re a* . . . . .

*Corte d'appello di* . . . . .

| Num. progressivo | DATA della domanda | Da chi richiesto | PERSONA cui si riferisce<br>—<br>Cognome e nome | Con o senza annotazioni | DATA della spedizione |
|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                  |                    |                  |                                                 |                         |                       |



# CASELLARIO GIUDIZIALE.

## Partecipazione di rettifica.

Procura del Re a . . . . .

CORTE D'APPELLO *di* . . . . .

Con sentenza . . . . . 19 . . .

del Presidente di questo Tribunale venne ordinata al nome di  
 (cognome e nome) . . . . . (*di o fu*) . . . . .  
 e (*di o fu*) . . . . . nat . . . il . . . . . 19 . . . in . . . . .  
 prov. (o Stato) di . . . . . segnat . . in questo Casellario  
 con n: . . . decisioni de . . . (magistrati giudicanti) . . . . .  
 . . . . . nella data (in ordine cronologico)  
 . . . . .

### RETTIFICA.

. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

(Data) . . . . . 19 . . .

*Il Segretario*

. . . . .

V.° *Il Procuratore del Re*

. . . . .

*On. signor Direttore*  
*del Casellario Giudiziale Centrale*  
 ROMA.

Anno . . . . .

### CASELLARIO GIUDIZIALE.

#### Dichiarazione legale.

Procura del Re a . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

Sulla richiesta del . . . (Autorità richiedente) . . . . .  
 . . . . . di . . . . .  
 perchè, in applicazione e per gli effetti de . . . art. . . . . de . . .  
 (codice o legge) . . . . .  
 si ricerchi nel Casellario se (cognome e nome) . . . . .  
 . . . . . (di o fu) . . . . .  
 e (di o fu) . . . . . nat . . . il  
 . . . . . 19 . . . in . . . . .  
 prov. (o Stato) di . . . . . sia stato sottoposto  
 a procedimento penale per reat . . di . . . . .  
 . . . . . e abbia riportato decisioni di . . . . .  
 . . . . . per . . . . . : **si accerta**  
 (nulla) . . . . . esistere (quanto segue) . . . . .  
 al suo nome e in tal senso.

| Data<br>della decisione | Autorità<br>decidente | Dispositivo | Reato |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|
|                         |                       |             |       |

(Data) . . . . . 19 . . . . .

*Il Segretario*

V.° *Il Procuratore del Re*

*Al* . . . . .  
*in* . . . . .



Anno . . . . .

Foglio complementare per la Statistica giudiziaria

PRECEDENTI PENALI.

(Autorità giudiziaria) . . . . .

Tribunale di . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

(Cognome e nome) . . . . .

(di o fu) . . . . . e (di o fu) . . . . .
nat. il . . . . . 19 . . . . . in . . . . . prov. (o Stato)
di . . . . . (prosciolto o condannato) . . . . .
con sentenza . . . . . 19 . . . . . del . . . . . (Autorità
giudiziaria) di . . . . . Corte d'appello di . . . . .
. . . . . fu sottopost. . . . . all'ammonizione (mai o quante volte)
. . . . . al domicilio coatto (mai o quante volte). . . . .
a (provvedimenti giudiziari per il minorenne). . . . .

Esso fu condannato:

1° il . . . . . 1 . . . . . all . . . . . pen . . . . . princi-
pal. di . . . . . , per reat. di . . . . .
2° il . . . . . 1 . . . . . all . . . . . pen . . . . . principal
di . . . . . , per reat. di . . . . .
3° il . . . . . 1 . . . . . all . . . . . pen . . . . . principal
di . . . . . , per reat di . . . . .
4° il . . . . . 1 . . . . . all . . . . . pen . . . . . principali
di . . . . . per reat . . . . .

Al tempo del commesso reato egli si trovava (ammonito, a
domicilio coatto, sotto vigilanza speciale, in libertà provvisoria,
in liberazione condizionale, in ricovero forzato, in carcere giudi-
ziario, in stabilimento penale, in riformatorio) . . . . .
per (motivo legale o specie di pena) . . . . .

Il Cancelliere

All'onor. signor Direttore
del Casellario Giudiziale Centrale
ROMA.

ALLEGATO A.

## CASELLARIO GIUDIZIALE

---

### Testo della legge 30 gennaio 1902, n. 87, sul servizio del Casellario giudiziale

---

#### Art. 1.

Il Casellario giudiziale contiene, per estratto, tutte le decisioni definitive pronunziate dai giudici italiani, ordinari e speciali, nonché quelle pronunziate dai giudici stranieri, contro cittadini italiani, delle quali sia data comunicazione ufficiale:

a) in materia penale, senza distinzione fra quelle di condanna e quelle di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, proferite in sede istruttoria o di giudizio, in contraddittorio o in contumacia; non esclusi i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordomuti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale;

b) in materia civile e commerciale, ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento.

Trattandosi di condanna penale, è fatta menzione del modo e tempo in cui la pena venne scontata, ovvero se non lo fu, in tutto o in parte per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa.

#### Art. 2.

Salvo quanto dispone l'articolo seguente, ogni pubblica amministrazione, per ragioni di elettorato politico o amministrativo, di conferimento o esercizio di uffici pubblici, di reclutamento militare, di conferimento o godimento di pensioni o di onorificenze, di

concessioni governative o di pubblica beneficenza, può richiedere e ottenere un certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata.

Il certificato è rilasciato altresì sulla domanda di ogni privato cittadino, se al proprio nome, senza che ne sia motivata la ragione, e, se al nome altrui, unicamente per produrlo in giudizio penale o civile, ovvero per ragione di elettorato politico o amministrativo o di conferimento o esercizio di pubblici uffici.

I detti certificati sono rilasciati nei limiti stabiliti nell'art. 4.

#### Art. 3.

Nei certificati estratti dall'autorità giudiziaria per ragione di giustizia penale, non deve farsi menzione :

1° delle sentenze od ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, pronunziate da qualsiasi giudice e per qualunque titolo, in giudizio o in sede istruttoria;

2° delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati o che, trattandosi di decisioni straniere, non sieno preveduti come delitti nella legge italiana;

3° delle condanne seguite da proscioglimento in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione;

4° delle condanne per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta.

#### Art. 4.

Nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica amministrazione, fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, o dei privati cittadini non deve farsi menzione:

1° delle decisioni indicate nei primi tre numeri dell'articolo precedente;

2° delle sentenze di fallimento, d'interdizione o d'inabilitazione, quando sieno state revocate;

3° dei provvedimenti presi circa infermi di mente, minorrenni o sordo-muti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale;

4° delle condanne per contravvenzioni e di quelle in cui la pena sia stata convertita nella riprensione giudiziale;

5° delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione;

6° di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione, incorsa da persona minore dei 18 anni, e non susseguita da recidiva a' termini di legge;

7° di ogni altra condanna alla multa o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena non superiore a cinque anni di reclusione o a dieci anni di detenzione, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, purchè si tratti di condannato non recidivo e che non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione.

Se la condanna non superi 5000 lire di multa, ovvero 18 mesi di reclusione o 3 anni di detenzione, il termine è di soli 5 anni; e il giudice, in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, può, nella sentenza di condanna, abbreviare il termine. Può anche ordinare che non si faccia menzione della condanna nel certificato, fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della reclusione.

#### Art. 5.

Chiunque, denunziando falsamente l'altrui nome in luogo del proprio o mediante false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato, sia stato causa della indebita iscrizione di alcuno nel Casellario giudiziale, è punito, salvo le maggiori pene in cui fosse incorso, con la reclusione da uno a 30 mesi.

#### Art. 6.

Chiunque, essendo a conoscenza, per ragione d'ufficio, delle iscrizioni contenute nel Casellario, le pubblici o palesi indebitamente ad altri, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa sino a 3000 lire.

#### Art. 7.

Chiunque ottenga, con frode, di farsi rilasciare un certificato penale al nome altrui, ovvero, ottenuto il certificato, al nome altrui,

se ne serva per uno scopo diverso da quello per cui gli è stato rilasciato, è punito con la reclusione sino a 6 mesi o con multa sino a lire 2000.

**Art. 8.**

Insorgendo questioni intorno all'applicazione della presente legge o chiedendosi rettifiche nelle iscrizioni o nei certificati del Casellario giudiziale, provvede, sull'istanza del Pubblico Ministero o della parte interessata, il Presidente del Tribunale del circondario di nascita della persona di cui trattasi, e per i cittadini nati all'estero il Presidente del Tribunale di Roma.

Il Presidente decide dopo aver udito il Pubblico Ministero e anche l'istante, ove lo chieda.


Dalla decisione del Presidente non è ammesso che il ricorso in Cassazione.

**Art. 9.**

Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato.

---

ALLEGATI.



ALLEGATO A.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Circolare concernente l'applicazione di alcuni istituti  
del Codice penale. (1)

N. 89-III-1941 Uff. Stat. Giud.  
N. 1514 del Reg. Circolari.

Roma, 3 febbraio 1902.

Ripetutamente fu notato nel Parlamento e nella Commissione per la statistica giudiziaria, che, sebbene siano trascorsi non pochi anni da che ebbe attuazione il Codice penale del 1890, pure, a cagione della deficiente applicazione di alcuni suoi istituti, parecchie importanti disposizioni del medesimo non conseguono i loro effetti salutari.

Ora, non può ammettersi che rimangano più a lungo quasi lettera morta sanzioni e provvidenze, stabilite dalla legge e reputate dal legislatore necessarie a rendere più pratico, equo e umano il sistema penale, a conferire la maggiore possibile efficacia repressiva e preventiva alla giustizia punitiva.

Gli istituti, ai quali alludo, e sui quali richiamo l'attenzione della S. V. Illustrissima, sono: la riprensione giudiziale di diritto (articolo 29 ultimo capoverso del Codice penale) o facoltativa (articolo 26), congiunta a malleveria (articolo 27); l'arresto in casa per le donne e per i minorenni (articolo 21 idem); il ricovero in una casa di lavoro e la prestazione d'opera in sostituzione dell'arresto (articolo 22) o della pena pecuniaria (articolo 19 e 24).

Secondo la statistica del 1899, sopra 271,848 condannati dai pretori alla pena della detenzione e dell'arresto non superiore ad

(1) Pubblicata nel *Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti*, n° 5, del 4 febbraio 1902, pag. 41-42.



un mese, alla multa non superiore a 50 lire, e all'ammenda fino a 300 lire, la riprensione giudiziale fu applicata solo 2736 volte, e con una notevole progressione decrescente, in confronto dei primi anni, dal 1890 in poi. Ed è degno di osservazione che nei giudizi dei Tribunali non si ebbero che 10 casi di riprensione in tutto il Regno e in tutto l'anno 1899.

Rispetto agli altri istituti mancano i dati per un calcolo di raffronto; ma le cifre assolute di 152 arresti in casa, di 40 assegnazioni a case di lavoro e di 16 a prestazioni d'opera bastano a dimostrare come questi provvisti sostitutivi penali siano raramente applicati.

Nel dubbio che difficoltà pratiche abbiano potuto influire sulla loro applicazione e che sieno mancate quelle cure e premure ch'essi all'uopo richiedono, è mio proposito di facilitare l'osservanza della legge e l'azione dell'autorità giudiziaria con norme esplicative e direttive, massime perciò che concerne le case di lavoro e la prestazione d'opera.

Perciò mi rivolgo, innanzi tutto, alla S. V. Illustrissima affinché si compiaccia favorirmi i dati e le informazioni che verrò indicando.

Rispetto alla riprensione giudiziale, importa sapere in quanti casi venne applicata per gli effetti dell'articolo 29, e in quanti altri, e in sostituzione di quali pene, e per quali reati, in base alle disposizioni degli articoli 26 e 27, e, infine, giova conoscere l'effetto pratico di tali sanzioni e obbligazioni, e come se ne accerti l'adempimento.

Uguali indagini si presentano opportune intorno alle proporzioni nelle quali siasi accordato o negato l'arresto in casa, sostituito all'arresto ordinario, che è consigliato quante volte lo consenta una sufficiente sorveglianza nella sua esecuzione, specialmente per le donne e i minorenni.

Parimenti giova conoscere in qual guisa l'istituto della consegna domestica fu attuato e con quali risultati.

Non meno utili torneranno le notizie circa i rari casi in cui appaiono applicati gli istituti della casa di lavoro e della prestazione d'opera, e come dovrebbero e potrebbero essi funzionare, nella ipotesi di una più larga e razionale attuazione. A questo fine desidero di essere informato se e quali ospizi e stabilimenti esistano

nei singoli distretti, che sono o che potrebbero, in tutto o in parte, essere atti all'ufficio di casa di lavoro o di prestazione d'opera, e con quali mercedi e modalità.

Niuno può contestare l'alto intento e interesse morale e civile di rimuovere i tristi effetti della disoccupazione, dell'improba mendicizia e dell'alcoolismo, temperando la repressione col benefico magistero del lavoro, e, di mitigare la disparità di trattamento fra le varie classi e condizioni sociali nell'esecuzione delle pene pecuniarie, adottando per i proletari insolventi un surrogato più tollerabile che non sia quello della pena restrittiva della libertà personale.

Confido che le indagini per le quali mi rivolgo alla S. V. Illustrissima siano compiute con accuratezza e sollecitudine, onde mi sia dato modo di provvedere, efficacemente a che la legge ottenga anche in questa parte la dovuta piena attuazione e si conseguano interamente i fini preventivi e repressivi voluti dal legislatore (1).

*Il Ministro*

C O C C O - O R T U .

*Ai signori Procuratori Generali  
presso le Corti d'appello del  
Regno.*

---

(1) Nelle schede unite alla circolare si anoteranno i dati e le notizie occorrenti assumendo le opportune informazioni presso le amministrazioni locali.

Le schede dovranno essere rimandate a questo Ministero entro il prossimo venturo marzo.

ISTITUTI COMPLEMENTARI DEL CODICE PENALE

SCHEDA INDIVIDUALE

RIPRENSIONE GIUDIZIALE

Triennio 1897-99

PRETURA di . . . . .

TRIBUNALE di . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

(Cognome e nome) . . . . .

nat. il . . . . . 18 . . . di professione . . . . .

. . . . . venne condannat . . il . . . . . 189 . . per

(titolo del reato) . . . . . preveduto nel . . . . .

(codice o legge) . . . . . , art. . . . .

(parte, capov. e n.) . . . . . alla pena di (specie) . . . . .

. . . . . per (tempo o ammontare) . . . . . ; alla

quale fu sostituita la riprensione giudiziale, secondo gli art. (26, 27 e 29) . . . . .

. . . . . inflitta nell'udienza del . . . . . 18 . .

con obbligazione assunta di pagare a titolo di ammenda la somma di lire . . . . .

. . . . . (senza o in) . . . . . concorso dei fidejussori si-

gnori . . . . .

. . . . .

se entro il termine di . . . . . commetta altro reato.

. . l . . condannat . . si presentò all'udienza fissata del . . . . .

. . . . . 189 . . , accolse con rispetto la riprensione, . . . . .

si assoggettò al predetto obbligo, . . . . . presentò i fidejussori idonei;

e quindi . . . . . gli venne applicata la pena stabilita nella sentenza per il reato

commesso.

. . l . . condannat . . commise entro il termine suddetto il reato di (specie) . .

. . . . . preveduto nel . . . . . (codice o legge) . . . . .

. . . . . , art. . . . . (parte, capov. e n.) . . . . .

. . . . . ; e quindi . . . . . fu tenut . . a pagare la predetta

somma, soddisfatta a norma di legge da . . . . . (condannato o fidejussori) . . . . .

. . . . .

. . . . . vi fu opposizione, e l'esito ne fu . . . . .

(Visto) . . . . . (Pretore o Procuratore del Re).

ISTITUTI COMPLEMENTARI DEL CODICE PENALE

SCHEDA INDIVIDUALE

ARRESTO IN CASA

Quinquennio 1895-99

PRETURA di . . . . .
TRIBUNALE di . . . . .
CORTE D'APPELLO di . . . . .

(Cognome e nome) . . . . .
nat . . . il . . . . . 18 . . . di professione . . . . .
venne condannat . . . il . . . . . 189 . . . alla pena dell'arresto
per giorni . . . . . da scontarsi nella propria abitazione, sita in Comune
di . . . . . frazione di . . . . .
alla quale fu poi sostituita, a istanza del . . . condannat . . . , l'abitazione sita in Co-
mune di . . . . . frazione
di . . . . .

. . . l . . . condannat . . . cominciò a scontare la pena il giorno . . . . .
. . . . . 189 . . . e finì di scontarla il giorno . . . . . 189 . . .

Con verbale del giorno . . . . . 189 . . . venne contestata
al . . . condannat . . . la infrazione all'obbligo imposto . . . . . , commessa il
giorno . . . . . 189 . . . ; e quindi il Pretore, con decreto del
giorno . . . . . 189 . . . prescisse che la pena fosse scontata
nei modi ordinarii; come infatti ebbe luogo il giorno . . . . .
. . . . . 189 . . .

(Visto) . . . . . (Pretore o Procuratore del Re).

ISTITUTI COMPLEMENTARI DEL CODICE PENALE

SCHEDA INDIVIDUALE

CASA DI LAVORO

Quinquennio 1895-99

PRETURA *di* .....

TRIBUNALE *di* .....

CORTE D'APPELLO *di* .....

(Cognome e nome) .....

nat . . . il . . . . . 18 . . . di professione .....

venne condannat . . . il . . . . . 189 . . . alla pena dell'arresto  
per giorni . . . . . , da scontarsi nella *Casa*  
*di lavoro* denominata . . . . . in Comune  
di . . . . . Provincia di . . . . .

.. l. . . condannat . . . si è presentat . . . per scontare nel modo suddetto la  
pena il giorno . . . . . 189 . . . e fu assegnat . . . a lavori  
di . . . . . , con la mercede giornaliera di  
lire . . . . . sino al giorno . . . . . 189 . . . in cui ha finito  
di scontarla.

(*ovvero*)

.. l. . . condannat . . . non si è presentat . . . per scontare la pena nel modo  
suddetto (*ovvero*) essendosi presentat . . . per scontarla il giorno . . . . .  
. . . . . 189 . . . cessò di presentarsi al lavoro il giorno . . . . .  
. . . . . 189 . . . ; e quindi con verbale del giorno . . . . .  
. . . . . 189 . . . venne dichiarat . . . in trasgressione, e con decreto del giorno . . . . .  
. . . . . 189 . . . fu diffidat . . . a scontarla nei modi ordi-  
dinari, come infatti ebbe luogo il giorno . . . . . 189 . . .

(*Visto*) . . . . . (Pretore o Procuratore del Re).

ISTITUTI COMPLEMENTARI DEL CODICE PENALE

SCHEDA INDIVIDUALE

PRESTAZIONE D'OPERA

Quinquennio 1895-99

PRETURA di . . . . .

TRIBUNALE di . . . . .

CORTE D'APPELLO di . . . . .

(Cognome e nome) . . . . .

nat . . il . . . . . 18 . . di professione . . . . .

venne condannat . . il . . . . . 189 . . alla pena del (specie) . . . . .

. . . . . per (durata o ammontare) . . . . .

alla quale fu sostituita, a istanza del . . condannat . . , la prestazione d'opera per la durata di giorni . . . . .

Il Procuratore del Re in . . . . . , assunte le opportune informazioni da (Autorità amministrativa competente) . . . . .

. . . . . , assegnò . . l . . condannat . . al lavoro di . . . . . in Comune di . . . . .

Provincia di . . . . . eseguito per conto d . . . . . (Stato, Provincia o Comune) . . . . .

. . . l . . condannat . . si è presentat . . per scontare nel modo suddetto la pena il giorno . . . . . 189 . . , riscuotendo la mercede giornaliera di lire . . . . . , dalla quale vennero detratte lire . . . . .

in conto di pena, come da atto in data . . . . . 189 . . sino al giorno . . . . . 189 . . , in cui ha ha finito di scontarla.

(ovvero)

. . l . . condannat . . non si è presentat . . per scontare la pena nel modo suddetto (ovvero) essendosi presentat . . per scontarla il giorno . . . . .

189 . . , cessò di presentarsi al lavoro il giorno . . . . . 189 . . ; e quindi, con verbale del giorno . . . . .

. . . . . 189 . . venne dichiarat . . in trasgressione, e con decreto del giorno . . . . . 189 . . fu diffidat . . a scontarla nei modi ordinarii, come infatti ebbe luogo il giorno . . . . .

. . . . . 189 . .

(Visto). . . . . (Pretore o Procuratore del Re).

ISTITUTI COMPLEMENTARI DEL CODICE PENALE

INFORMAZIONI

*circa le istituzioni esistenti nel circondario o mandamento, che servono o possono servire, in tutto o in parte, come CASE DI LAVORO, onde ricoverarvi i condannati per mendicizia giusta l'articolo 455 Codice penale, o per ubbriachezza giusta l'articolo 488 id., e circa i lavori nei quali può applicarsi la PRESTAZIONE D'OPERA in sostituzione della detenzione o dell'arresto, in cui sia stata convertita una pena pecuniaria insoluta (art. 19 e 24 id.).*

.....

COMUNE di . . . . . PROVINCIA di . . . . .

NOME dell'istituzione . . . . .

AUTORITÀ o ente da cui dipende . . . . .

DIRETTORE . . . . .

FINE PRINCIPALE propostosi (*trascrivere le disposizioni fondamentali dello Statuto*) . . . . .

.....

.....

POSTI disponibili . . . . .

N.° EFFETTIVO dei ricoverati . . . . .

maschi . . . . . femmine . . . . .

ARTI E MESTIERI che vi si esercitano . . . . .

.....

.....

RETTA GIORNALIERA . . . . .

MERCEDI (distinguendo secondo le diverse lavorazioni) . . . . .

.....

.....

Condizioni speciali di ammissione e di disciplina . . . . .

.....

(Visto) . . . . . (Procuratore del Re).

.....

ALLEGATO B.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Circolare concernente l'esecuzione delle sentenze  
in materia penale (1).

N. 67-1924 Uff. Stat. Giud.  
N. 1512 del Reg. Circolari.

Roma, 9 dicembre 1901.

Questo Ministero fin dal 1886, con circolare del 9 giugno n. 1167 e poi colle altre dei 15 e 23 luglio 1894, 1895 (numeri 1323, 1455) eccitò le autorità giudiziarie competenti a curare la pronta esecuzione delle condanne penali, tanto necessaria per la efficacia e l'esemplarità della pena. Ma le disposizioni ministeriali non giovarono a conseguire pienamente l'intento, poichè anche la Commissione della statistica giudiziaria e notarile, ebbe ancora una volta occasione di notare che non pochi giudicati penali rimangono lungamente ineseguiti senza che se ne sappiano le ragioni e spesso per ragioni non plausibili. E quindi essa riaffermò la precedente deliberazione perchè si abbia periodica notizia delle sentenze non eseguite a cominciare da quelle divenute irrevocabili a tutto il 31 dicembre 1900.

Convinto della opportunità di tale proposta e della convenienza di ricercare le ragioni del grave e deplorabile abuso e pigliare provvedimenti opportuni a fine di farlo cessare, affido alle SS. LL. Ill.me la cura di raccogliere i dati e le notizie occorrenti per tale indagine, riassumendoli in appositi elenchi nominativi conformi al modulo unito alla circolare ministeriale pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del 28 luglio 1898, n. 29, pag. 285 e 286.

(1) Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*, n. 51, del 17 dicembre 1901, pag. 677.



Gli elenchi in tal modo formati saranno mandati a questo Ministero dai Procuratori Generali insieme con le spiegazioni ed indagini dei singoli casi di ritardata esecuzione delle sentenze.

Uguali indagini con identiche norme dovranno essere rinnovate annualmente, avvertendo che gli elenchi concernenti l'anno 1900 dovranno essere spediti entro il gennaio p. v. e quelli del 1901 e degli anni avvenire entro il primo bimestre dell'anno successivo.

*Pel Ministro*

TALAMO.

*Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti d'appello, e Procuratori del Re presso i tribunali civili e penali.*

---

ALLEGATO C.

## MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale del Demanio e delle tasse sugli affari.

*Bollettino Ufficiale* — Anno 1900, serie 2<sup>a</sup>, vol. XXX, pag. 265.

### **Risoluzione n. 32 (1).**

#### **Gratuito patrocinio — Certificati di non possidenza e di povertà.**

L'articolo 2 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato D, fa obbligo agli agenti delle imposte di rilasciare alle persone che chiedono di essere ammesse al gratuito patrocinio, un certificato di non possidenza, e di aggiungervi il loro parere sullo stato di povertà dei richiedenti.

Non può quindi ammettersi che gli agenti si possano sottrarre al precetto della legge, allegando il motivo di non poter con coscienza attestare della povertà dei richiedenti. La legge non domanda ad essi una dichiarazione assoluta, ma soltanto un parere e questo devono darlo in ogni singolo caso, dopo di aver assunte tutte le informazioni che ritengono necessarie.

Per povertà non deve intendersi una indigenza assoluta, cioè uno stato di miseria propriamente detta, ma piuttosto una mancanza di mezzi per sostenere una lite. Ora l'agente che abbia esaminati non solamente le matricole ed i registri dei possessori, ma anche tutti gli atti di accertamento in corso per le imposte fondiarie e per quelle di ricchezza mobile, come è prescritto dalle normali 9 e 32 del 1881 e 51 del 1896, senza trovarvi materia di reddito, comincia già a formarsi una presunzione sullo stato di agiatezza della persona che domanda la gratuita clientela. Quando poi completi il suo giudizio con particolari informazioni, che è sempre tenuto ad assumere, sullo stato sociale, sulla professione, sul valore locativo

(1) Riportata dal *Bollettino della Direzione generale delle imposte dirette.* — Normale 21 - Anno 1900, vol. XXXII, pag. 127.

dell'abitazione, e sulla opinione che in genere corre pubblicamente circa lo stato di fortuna del richiedente, è certo che ha esaurito il suo compito, perchè non è presumibile, nè la legge lo esige, che l'agente possa fare un conto preciso delle entrate e delle spese di ogni individuo.

È ovvio che se dalle notizie raccolte l'agente desume invece la convinzione che la persona sia in grado di sostenere le spese di lite, deve dichiararlo nel certificato per non mancare al suo dovere e per corrispondere all'intenzione del legislatore che gli ha chiesto un parere.

Dichiarasi poi in questa occasione che non può essere riscosso alcun diritto, per quanto minimo, nel rilascio dei certificati chiesti per l'ammissione al gratuito patrocinio, e che il foglio di carta per la redazione dei certificati da stendersi in carta libera, deve essere fornito dagli agenti, i quali devono provvedervi coi fondi per le spese di ufficio.

---

ALLEGATO D.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

---

Circolare concernente i Consigli di famiglia e di tutela (1).

---

N. 1940/21 Uff. Stat. Giud.

N. 1513 del Reg. Circolari.

Roma, 3 gennaio 1902.

Secondo un voto della Commissione per la statistica giudiziaria è stato provveduto affinchè nelle schede (Mod. D), che gli Ufficiali dello Stato Civile mandano ai Pretori per la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela, sia fatta menzione anche delle persone che si presentano a dichiarare la nascita di figli di genitori ignoti, non ricoverati in un ospizio.

Questa indicazione, specialmente quando i nati da genitori ignoti siano lasciati in consegna al dichiarante, agevolerà ai Pretori il modo di raccogliere informazioni, con le debite cautele, circa coloro che possono essere chiamati a costituire il Consiglio di tutela e ad avere cura dei minorenni.

Inoltre è stato disposto che da ogni Comune sia inviata mensilmente ai Procuratori del Re una copia del prospetto (Mod. C) riassuntivo delle notizie contenute nelle schede predette. E ciò, affinchè le regie Procure possano accertare se i Pretori abbiano adempiuto agli obblighi imposti dalla legge, provocando la costituzione dei Consigli di famiglia e di tutela in tutti i casi denunciati dagli Ufficiali dello Stato Civile.

(1) Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti*, n. 1, dell'8 gennaio 1902, pag. 1.

Confido pertanto che le SS. LL. vorranno curare l'osservanza di queste disposizioni, le quali mirano al migliore funzionamento della tutela dei minorenni.

*Pel Ministro*

TALAMO.

*Ai Signori Procuratori generali presso le Corti d'appello, Procuratori del re presso i tribunali civili e penali, e Pretori.*

---

ALLEGATO E.

**Lettera-circolare concernente i minorenni irreperibili e più tutele affidate ad un solo tutore.**

N. 1923/21 Uff. Stat. Giud.

Roma, 18 dicembre 1901.

Nell'esame delle relazioni sulle tutele e degli elenchi nominativi dei Consigli tutelari per l'anno 1899, la Commissione di statistica giudiziaria e notarile ha notato che da speciali e straordinarie verificazioni dei registri dello Stato civile o da convocazioni dei Consigli tutelari è risultato che non pochi minorenni, per i quali sarebbesi dovuto istituire la tutela, sono ora divenuti irreperibili e che lo sono ugualmente altri, sottoposti a tutela, insieme coi loro tutori e consulenti.

Inoltre, e più specialmente dagli stessi elenchi nominativi, appare non infrequente il caso che ad un solo tutore siano affidate parecchie tutele ed in guisa che qualche volta il numero soverchio delle medesime induce a ritenere effimera e soltanto apparente l'opera del tutore.

Questi inconvenienti sono in particolare modo segnalati rispetto a minorenni figli di genitori ignoti. E se in maggiori proporzioni si verificarono in alcuni distretti ciò non toglie che altrove non accadano e solo siano ignorati per effetto della minor cura posta ad assicurare il regolare e sincero funzionamento dell'ufficio tutorio.

Con circolare ministeriale del 7 luglio 1900, n. 1838-XXI/1476, si dispose perchè fossero argomento di particolare studio nelle relazioni annuali, le tutele dei minorenni illegittimi, tanto nella loro istituzione, quanto nel loro funzionamento, rispetto a quelle istituite in ogni circondario per minorenni legittimi.

Ma la Commissione della statistica giudiziaria e notarile nella sessione del marzo ultimo scorso ha fatto voti affinchè, specialmente ove apposite verificazioni ancora non siano state fatte, si provveda ad accertare se ed in quale misura nei singoli distretti delle Corti di appello siano da lamentare la irreperibilità di minorenni

pei quali dovrebbe funzionare la tutela o l'abuso di affidare più tutele ad un solo tutore, per esaminare, secondo le rispettive esigenze locali, se e quali provvedimenti siano da prendere tanto per meglio assicurare se veramente quei minorenni siano divenuti tutti irreperibili, nè sia più dato di conoscere la loro sorte, o possa ancora istituirsi la tutela, quanto per far cessare lo sconcio di troppe tutele affidate ad un solo tutore, dissipando il sospetto che ciò nasconda una condannevole speculazione od un artificio per dissimulare la inosservanza della legge.

Gravissimi sono gli accennati inconvenienti, e se debbo augurarmi che da pertutto non siano sfuggiti all'attenzione dei Procuratori generali e che essi non abbiano trascurato i necessari provvedimenti, riconosco che non è meno urgente per ogni distretto di Corte d'appello acquistare la certezza che simili inconvenienti non esistono, o pure che prontamente si è provveduto ad eliminarli ovunque.

Invito perciò la S. V. illustrissima a fare eseguire nel distretto di codesta Corte d'appello le indagini necessarie nei sensi suesposti per farmene poi conoscere i risultati, e i provvedimenti presi nella relazione sulle tutele per il corrente anno 1901, prescritta con la circolare ministeriale del 27 luglio 1891, n. 1246.

*Pel Ministro*

TALAMO.

*Illustrissimo Signor Procuratore generale presso la Corte d'appello di...*

---

